Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 38 del 15 febbraio 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 29

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1992.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1991 e delle ritenute d'acconto operate, nonché per l'utilizzazione quale dichiarazione dei redditi da parte dei lavoratori dipendenti possessori anche di redditi di fabbricati (mod. 101-integrato).

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1992.

Approvazione del modello 102 per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente avvenute dall'anno 1974 all'anno 1991 o non ancora avvenute, corrisposte nell'anno 1991 soggette a tassazione separata e delle relative ritenute d'acconto operate.

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1992.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del Tesoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di altri enti pubblici dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1991 nonché delle relative ritenute d'acconto operate (mod. 201).

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1992.

Approvazione dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A1, 740/S, 740/T, 740/U e 740/W nonché i modelli aggiuntivi 740/A, 740/B e 740/P concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1992.

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1992.

Approvazione dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C-H-I, 750/D-D1-E, 750/F-G-N-P, 750/R-T e 750/S-U-W, nonché del prospetto relativo alle operazioni di fusione concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1992 dalle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice ed equiparate.

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1992.

Approvazione dei modelli 760, 760/A, 760/C-D, 760/E-E1-F, 760/G-H-I-L, 760/N-O-P-W, 760/R e 760/S, nonché del prospetto relativo alle operazioni di fusione concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1992 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1992.

Approvazione dei modelli 770 base comprendente anche i quadri I e L, 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/F, 770/F-1, 770/G, 770/G-1, 770/L aggiuntivo, 770/H, 770-*bis* e 770-*ter* concernenti la dichiarazione dei sostituti di imposta da presentare nell'anno 1992, nonché indicazione delle modalità e dei termini per l'invio su supporti magnetici, da parte dei sostituti di imposta con più di mille lavoratori dipendenti, degli elenchi nominativi relativi ai quadri 770/A, 770/B, 770/C, 770/D e 770/D-1.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 1992.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1991 e delle ritenute d'acconto operate, nonché per l'utilizzazione quale dichiarazione dei redditi da parte dei lavoratori dipendenti possessori anche di redditi di fabbricati (mod. 101-integrato).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 2, 3, 8, 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le parti che disciplinano l'obbligo annuale di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche;

Visto l'art. 78, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che stabilisce i casi nei quali i possessori di soli redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, o del certificato sostitutivo della dichiarazione stessa, stabilendo, altresì, che il certificato può essere presentato ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Ritenuta l'opportunità di agevolare l'assolvimento di detto obbligo da parte di categorie di contribuenti che si trovano in particolari situazioni reddituali;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello (allegato *A*) del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno 1991 e delle ritenute operate, nonché per l'utilizzazione quale dichiarazione dei redditi da parte dei lavoratori dipendenti possessori anche di redditi di fabbricati.

Art. 2.

Il modello previsto dall'art. 1 deve essere compilato dal datore di lavoro secondo le istruzioni di cui all'allegato *B* e deve essere rilasciato almeno in duplice esemplare (originale sottoscritto dal datore di lavoro e copia) insieme con le istruzioni per la compilazione.

Il modello può essere utilizzato, secondo le indicazioni nel medesimo contenute, da parte del lavoratore dipendente che, oltre al reddito certificato dal modello stesso, sia possessore di redditi di fabbricati; in tal caso, il modello costituisce dichiarazione dei redditi e va presentato in luogo dell'ordinario modello per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Il modello può essere altresì utilizzato, congiuntamente, per la dichiarazione dei redditi del coniuge non legalmente ed effettivamente separato che possiede solo redditi di fabbricati.

Ove ne ricorrano le condizioni, il modello può essere utilizzato per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF agli scopi di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e agli articoli 30 e 23, rispettivamente, delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517.

In entrambi i casi previsti dai precedenti commi, il modello va presentato in duplice esemplare (originale e copia).

Art. 3.

Il modello di cui all'art. 1 deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

— la grammatura della carta utilizzata per il modello non deve essere inferiore a 50 grammi al metro quadro;

— sul bordo della sezione VII del modello deve essere apposta l'avvertenza: «ATTENZIONE - Compilare separatamente l'originale e la copia» se il modello stesso è stampato su carta che può determinare, in fase di compilazione di tale sezione, il ricalco inverso sulla prima facciata;

— i modelli da utilizzare per la compilazione meccanografica possono essere composti da due facciate in sequenza a striscia continua di formato a pagina singola. Le due facciate devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione delle facciate stesse deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: se il presente modello deve essere allegato al mod. 740, utilizzare solo la prima facciata dell'originale. Non staccare se viene compilata anche la seconda facciata». Sul bordo delle due facciate deve essere apposta la dizione: «Evitare il ricalco sulla facciata che non si sta compilando».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO *A*

MOD. 101-INTEGRATO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

AVVERTENZE GENERALI

Il presente certificato modello 101-INTEGRATO, che attesta il reddito di lavoro dipendente erogato nell'anno 1991, può essere utilizzato, in luogo della dichiarazione dei redditi mod 740, dai possessori del solo reddito di lavoro dipendente attestato dal certificato che possiedono anche fabbricati fino a un massimo di sei unità immobiliari. In questo caso il presente certificato costituisce dichiarazione dei redditi da presentare, in duplice esemplare (originale e copia).

Ai sensi dell'art. 78, comma 9, della Legge del 30/12/1991, n. 413, il lavoratore dipendente che nell'anno 1991 ha percepito soltanto il reddito di lavoro dipendente attestato nel presente certificato è esonerato dalla presentazione ai competenti Uffici sia di questo certificato sia della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni indicate nel paragrafo SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF, il certificato può essere utilizzato al fine di esprimere tale scelta, in tal caso il presente certificato va presentato, in duplice esemplare (originale e copia)

Il presente certificato deve essere invece allegato, in unico esemplare, alla dichiarazione dei redditi qualora il lavoratore dipendente nell'anno 1991, in aggiunta al reddito di lavoro dipendente attestato dal certificato

a) ha conseguito altri redditi propri o dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale.

b) ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;

c) ha percepito emolumenti arretrati e negli anni 1989 e 1990 ha percepito redditi diversi da quelli indicati ai punti 17 e 18 della sez. III del certificato, ovvero ha percepito emolumenti arretrati diversi da quelli riportati nel presente certificato

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata anche quando nell'importo delle detrazioni indicato al punto 11 del presente certificato sono comprese detrazioni per carichi di famiglia alle quali il lavoratore dipendente non ha più diritto e che pertanto devono essere restituite Tale diritto, normalmente, viene meno quando il familiare a carico ha superato i limiti per essere considerato tale

Si considerano a carico per la spettanza delle relative detrazioni

a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato,

b) i figli minori, i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

c) le altre persone indicate nell'art. 433 del codice civile (parenti per i quali esiste l'obbligo degli alimenti ivi compresi i figli che si trovano in condizione diversa da quella di cui alla lettera b)), purché convivano con il dichiarante o percepiscano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria

Le detrazioni per detti familiari a carico spettano solo se i redditi posseduti da ciascun familiare nell'anno 1991 non hanno superato l'ammontare di L. 4 500 000

Per la determinazione di tale ammontare l'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, dispone che, oltre al reddito complessivo lordo assoggettabile ad IRPEF, occorre tener conto dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva posseduti dal familiare (quali interessi delle obbligazioni, interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, premi e vincite, ecc), se di importo complessivo superiore a L. 2 000.000 (al lordo delle eventuali ritenute), esclusi gli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato, le indennità e gli assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili, le pensioni sociali, le pensioni di guerra e relative indennità accessorie, gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria, l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare

Nel caso in cui il lavoratore per il possesso, da parte dei familiari a carico, di redditi esenti e di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva di importo superiore a L. 2 000 000 (con le esclusioni sopra indicate) non abbia più diritto anche ad una sola delle suddette detrazioni per carichi di famiglia riconosciutegli dal datore di lavoro, lo stesso, ai fini della necessaria restituzione delle detrazioni fruite, dovrà presentare il mod. 740.

N.B. La dichiarazione dei redditi non deve essere presentata se il reddito di lavoro dipendente, conseguito per effetto di uno o più rapporti di lavoro o pensioni, non supera L. 7.579.000.

Il presente certificato può inoltre costituire dichiarazione congiunta dei coniugi se il coniuge del lavoratore dipendente possiede solo redditi di fabbricati di ammontare complessivo superiore a lire 360 000, purché il totale degli immobili dei coniugi non superi il numero di sei unità

In caso di dichiarazione di redditi di fabbricati questo modello consente anche di dedurre, quali oneri deducibili dal reddito complessivo, il 75% dell'imposta locale sui redditi (ILOR) pagata nel 1991 per le unità immobiliari, nonché gli interessi passivi pagati nel 1991 per mutui relativi alle stesse unità immobiliari, questo modello consente anche la deduzione delle somme versate nel 1991 a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale

In caso di presentazione in luogo della dichiarazione dei redditi mod. 740 il modello va consegnato in duplice esemplare (originale e copia) entro il 31 maggio 1992 all'ufficio del comune di domicilio fiscale del lavoratore dipendente o va spedito, per raccomandata, al competente Centro di Servizio, se esistente, ovvero all'Ufficio delle imposte dirette del comune di domicilio fiscale

I dipendenti dello Stato e degli altri Enti pubblici possono presentare questo modello all'Ufficio di appartenenza.

Per i soggetti interessati dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 si richiamano le ordinanze n. 2057/FPC del 21/12/1990, n 2145/FPC del 27/6/1991 e n 2198/FPC del 27/12/1991 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, i soggetti interessati dovranno indicare nell'apposita casella "Eventi eccezionali" la lettera "A" I soggetti coinvolti dalla crisi del Golfo Persico individuati ai sensi della legge del 19/10/1991, n 337, dovranno indicare nella casella "Eventi eccezionali" la lettera "B"

La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1991 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n 114) potrà essere effettuata direttamente sulla base dei dati contenuti nel presente certificato sia nel caso che l'interessato abbia presentato il modello in luogo della dichiarazione mod. 740, sia nel caso che ricorrano le condizioni per l esonero Qualora il modello venga presentato in luogo della dichiarazione dei redditi o venga presentato ai fini della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, e sia stato rilasciato in soli due esemplari dal datore di lavoro, poiché entrambi gli esemplari verranno trasmessi agli uffici dell'Amministrazione, sarà cura del dipendente farne copia fotostatica per i propri usi, compilandola per prima al fine di evitare errori nell'originale e nella copia da trasmettere all'ufficio La copia che resta in possesso del contribuente servirà sia per documentazione personale sia per la determinazione dell'importo dell'eventuale acconto d'imposta da versare a maggio e/o novembre 1992

Ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati e deve essere compilato con la massima chiarezza in stampatello o dattiloscritto

Se il lavoratore dipendente, possessore di questo modello, è titolare anche di redditi diversi da quelli indicati (altro reddito di lavoro dipendente o di pensione di terreni, di fabbricati eccedenti il numero di sei, di lavoro autonomo, di plusvalenze, indennità e altre somme percepite a seguito di atti espropriativi, di occupazione, ecc., emessi successivamente al 31/12/1988 e fino al 31/12/1991 ecc) ovvero se ha sostenuto altri oneri deducibili (spese mediche tasse scolastiche e universitarie, contributi consortili obbligatori, ecc.) deve necessariamente presentare il mod. 740 ivi dichiarando anche il reddito attestato nel presente certificato, che va allegato in unica copia alla dichiarazione

Si ricorda che, ai sensi del D L. 28 giugno 1990, n 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227 i soggetti che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare il mod 740/W disponibile presso i Comuni e le rivendite di monopoli, allegandolo al presente modello presentato quale dichiarazione dei redditi Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione il mod. 740/W può essere spedito unitamente al presente modello, se utilizzato per la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

A decorrere dall'anno finanziario 1990, sulla base delle scelte attuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica, per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e delle Assemblee di Dio in Italia

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse Qualora i contribuenti non effettuino alcuna scelta la quota di imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate, le quote non attribuite spettanti all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e alle Assemblee di Dio in Italia saranno devolute alla gestione statale

Sono ammessi ad effettuare la scelta sia i lavoratori dipendenti che inviano il presente mod. 101-integrato quale dichiarazione dei redditi (nonché il coniuge in caso di dichiarazione congiunta), sia i lavoratori dipendenti in possesso di un solo reddito di lavoro dipendente di ammontare superiore a L. 7 579 000 Se il mod 101-integrato viene allegato alla dichiarazione mod 740 la scelta va espressa nel mod. 740

Per esprimere la scelta a favore di una delle quattro istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie

La mancanza della firma nei quattro riquadri previsti (riquadri lasciati in bianco) costituisce scelta non espressa da parte del contribuente

I soggetti che inviano il presente modello in luogo della dichiarazione dei redditi, mod 740, compileranno anche le altre sezioni del modello seguendo le istruzioni e le modalità contenute nei successivi paragrafi.

I soggetti che, invece, inviano il certificato solo ai fini della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, dopo aver apposto la propria firma nello spazio sottostante il riquadro relativo alla scelta stessa, presenteranno il certificato in duplice esemplare (originale e copia) al comune di residenza ovvero lo invieranno al competente ufficio finanziario Per la consegna o la spedizione vanno utilizzate le apposite buste piccole di colore blu preindirizzate ai Centri di Servizio, se il contribuente è residente in un comune compreso nella circoscrizione di uno di tali Centri, ovvero, laddove i Centri di Servizio non sono ancora stati istituiti, una comune busta bianca da indirizzare al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette

DISPOSIZIONI PER I POSSESSORI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E DI REDDITO DI FABBRICATI

I soggetti che si trovano in questa situazione devono presentare questo modello in duplice esemplare (originale e copia) compilando le sezioni VI e VII. Entrambi gli esemplari vanno firmati nell'apposito spazio in fondo alla seconda facciata e presentati utilizzando l'apposita busta (arancione) disponibile presso gli uffici comunali.

Sezione VI: **questa sezione, che comprende anche il prospetto dati e notizie particolari, va compilata quando il modello è utilizzato come dichiarazione dei redditi. Non va invece compilata se questo modello viene allegato al mod. 740.**

Residenza anagrafica: indicare quella che si ha alla data di presentazione del modello Se vi è stata variazione rispetto a quanto indicato sulla dichiarazione dei redditi (MOD 740 o MOD 101-integrato) presentata nel 1991, indicare il mese e l'anno dell'avvenuta variazione, indicare, invece, solo l'anno 1992 se l'ultima dichiarazione (MOD 740 o MOD 101-integrato) presentata risale ad anni precedenti al 1991 oppure la dichiarazione viene presentata per la prima volta

Nazionalità Estera: la casella va compilata solamente da coloro che godono dei diritti di cittadinanza in base alla legge di un Paese estero e dagli apolidi nati all'estero Per la compilazione vedere le istruzioni allegate al modello 740.

Servizio Sanitario Nazionale: il riquadro va compilato da coloro i quali utilizzano il presente modello come dichiarazione dei redditi e che durante l'anno 1991 hanno effettuato, in qualità di lavoratori dipendenti o pensionati con altri redditi, uno o più versamenti a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale

L'importo delle somme versate riguarda la somma dei versamenti operati nel 1991, indipendentemente dall'anno di competenza e dalla causale del versamento (arretrati, condono, ecc)

Il codice assicurato è quello rilevabile dall'ultima ricevuta del versamento Per tale indicazione si precisa che

- qualora si tratti di dipendente o pensionato non ancora censito, in luogo del codice va apposta la sigla OP,
- qualora risultino attribuiti più codici nel corso dell'anno (per variazione dell'attività lavorativa) va indicato l ultimo dei codici assegnati

Detrazioni d'imposta: ai fini della corretta fruizione delle detrazioni per carichi di famiglia, evidenziate nei punti 6, 7 e 8 della sez II del presente certificato, il lavoratore dipendente, per i figli minori e il familiare a carico dichiarano, apponendo la firma (leggibile) alla sezione VI, che risultano verificate le condizioni reddituali richieste per avere diritto alle detrazioni indicate

Per quanto riguarda l'attestazione per i figli rimasti esclusivamente a carico del lavoratore o pensionato, sia nel caso di filiazione naturale, ove i figli siano stati riconosciuti anche dall'altro genitore, sia nel caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione legale ed effettiva, per i quali è previsto il raddoppio della detrazione (vedere lettere c) ed e) del comma 2 dell'art 12 del testo unico citato) si precisa che la condizione del raddoppio si realizza unicamente quando la circostanza che i figli sono rimasti a carico è stata espressamente stabilita in un provvedimento dell'autorità giudiziaria

N.B. La falsa attestazione è punita penalmente con la reclusione e la multa (art. 3 L. n. 649 del 1983).

Nei casi di attribuzione di detrazioni di imposta da parte del datore di lavoro deve essere eseguita la verifica dell'ammontare delle detrazioni stesse sulla scorta delle istruzioni allegate alla dichiarazione dei redditi mod 740, nei seguenti casi

- se sono stati evidenziati oneri deducibili tali che la differenza tra il reddito di lavoro dipendente e gli oneri stessi sia inferiore a L 7 576 000
- se si ritiene che le detrazioni sono state erroneamente attribuite

Prospetto dati e notizie particolari. Tale prospetto deve essere compilato relativamente ai beni dei quali il dipendente o il pensionato e le persone individuate in precedenza abbiano la disponibilità in Italia o all'estero

Per disponibilità si intende la facoltà comunque acquisita, anche di fatto o precaria, da parte della persona fisica di utilizzare o far utilizzare i beni ovvero di ricevere o far ricevere i servizi ovvero di sopportarne i relativi costi nell'anno cui si riferisce il presente certificato

Per residenze principali, da indicare (se diverse da quella anagrafica) al pari di quelle secondarie, s'intendono quelle nelle quali il contribuente e i suoi familiari abitualmente dimorano

Le residenze secondarie devono essere indicate da coloro che le hanno in locazione per l'intero anno o per l'intera stagione ovvero vantano sulle stesse diritti reali, anche se frazionari o di godimento Non si considera a disposizione l'alloggio dato in locazione per almeno 6 mesi all'anno ed il cui reddito effettivo sia stato dichiarato

Per i collaboratori familiari si intendono gli addetti alla casa o, comunque, coloro che, al di fuori di un rapporto connesso all'esercizio di impresa o di lavoro autonomo, prestano, retribuiti, la loro opera nella casa o alle dipendenze del contribuente, sia a tempo pieno che ad ore Non si considera collaboratore familiare la persona addetta esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi

Le navi e le imbarcazioni da diporto da indicare sono quelli per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione negli appositi registri, non vanno indicati i natanti da diporto, di cui all'art 13, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n 50 e successive modificazioni, recante «norme sulla navigazione da diporto» (unità da diporto a remi, unità da diporto di lunghezza non superiore a 6 metri o munite di certificato attestante una stazza lorda non superiore alle 3 tonnellate purché la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi 18,4 chilowatt, pari a 25 cavalli)

Devono essere altresì indicate le assicurazioni di ogni tipo escluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita, contro gli infortuni e le malattie, specificando l'istituto o l'impresa di assicurazione

Devono essere, inoltre riportati i dati identificativi (prefisso e numero telefonico desumibili dalla bolletta) delle utenze telefoniche a disposizione del contribuente anche se intestate a persona diversa. Per utenza telefonica s'intende il numero telefonico installato nell'abitazione principale o secondaria, il numero telefonico del radiomobile (veicolare - cellulare - trasportabile) o del teledrin

In caso di disponibilità di aeromobili da turismo, roulottes, cavalli da corsa o da equitazione, riserve di caccia e di pesca dovrà essere indicata nell'apposita casella il numero complessivo di beni disponibili

In caso di omessa o incompleta indicazione dei dati richiesti nel prospetto si applica la pena pecuniaria da L. 600 000 a L 6 000 000 prevista dall'art. 46, secondo comma, del D P R 29 settembre 1973, n. 600

Sezione VII: questa sezione è predisposta per accogliere sia la dichiarazione resa dal lavoratore dipendente sia quella congiunta dei coniugi

La sezione è strutturata per l'indicazione dei redditi di lavoro dipendente e di fabbricati, delle imposte ed oneri rimborsati, degli oneri deducibili, dei dati relativi all'IRPEF, dei dati relativi all'ILOR, del calcolo dell'IRPEF a saldo, del calcolo dell'ILOR a saldo

Negli spazi con i tre zeri prestampati gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario, ad esempio 1.501 diventa 2 000, 1.500 diventa 1 000; 1 499 diventa 1 000

Rigo 31: riportare l'importo arrotondato del reddito di lavoro dipendente indicato al punto 4 della sez. II.

Righi da 32 a 37: REDDITO DEI FABBRICATI.

Il presente modello può essere utilizzato dalle persone fisiche che nel 1991 hanno posseduto non più di sei unità immobiliari che sono o devono essere iscritte, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano Pertanto, in presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero, non può essere presentato questo modello ma va presentato il mod 740 (quadro L)

Devono essere dichiarati i redditi dei fabbricati posseduti

- a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale,
- in qualità di soci di cooperative (non a proprietà indivisa) assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale,
- in qualità di assegnatari di alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di enti (ad esempio IACP, ex INCIS, ecc.)

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto indicate nel presente quadro in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, sempreché effettivamente adibite agli usi, che rivestano carattere rurale, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 39 del T U.I.R.

Nel caso di trasferimento della proprietà nel corso dell'anno sia il cedente che l'acquirente dovranno indicare l'immobile riportando nello spazio riservato alle Annotazioni, rispettivamente, le generalità del nuovo possessore e del cedente, nonché il titolo del trasferimento con gli estremi della trascrizione Ciascuno dei due soggetti dovrà dichiarare la quota del reddito proporzionale alla durata del possesso nel corso dell'anno espressa in giorni.

Nel caso di comunione di immobili (comproprietà o contitolarità di diritti reali di godimento) come anche nel caso di coesistenza di più diritti reali che attribuiscano il godimento di una quota del reddito (ad esempio, proprietà e usufrutto parziale), ciascuno dei possessori dovrà indicare nella propria dichiarazione la quota di reddito a lui spettante Nello spazio riservato alle Annotazioni e, qualora tale spazio non fosse sufficiente, in apposito allegato dovranno altresì essere indicate le generalità degli altri contitolari

In presenza di più unità immobiliari con lo stesso numero di partita catastale (ad esempio appartamento e garage) dovranno essere utilizzati tanti righi quante sono le unità immobiliari.

In ciascun rigo devono essere indicati, distintamente per ciascuna delle colonne in cui è diviso, i dati di seguito illustrati.

N.B. Si ricorda che la compilazione dei righi da 32 a 37 va completata con l'indicazione, nello stesso ordine, dei dati richiesti nel riquadro delle "Annotazioni relative ai fabbricati" posto dopo il "Calcolo dell'ILOR a saldo".

Nella colonna 1 va indicata la categoria catastale quale risulta nei registri catastali

Nella colonna 2 va indicata la rendita catastale intera, quale risulta nei registri catastali.

Qualora l'unità immobiliare non sia censita in catasto devono essere indicate la categoria catastale e la rendita attribuite ad unità immobiliari già censite in catasto; tali elementi possono essere richiesti agli Uffici Tecnici Erariali ai quali è opportuno rivolgersi tempestivamente

Nella colonna 3 va indicato il periodo di possesso del fabbricato, espresso in giorni, il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data dalla quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore

Nella colonna 4 va indicata la quota di possesso (ad esempio 50%).

La colonna 5 (U.I.D.) va barrata se si tratta di un'unità immobiliare a disposizione destinata ad abitazione il cui reddito è soggetto all'aumento di un terzo

Unità immobiliari il cui reddito è aumentato di un terzo

La quota spettante della rendita catastale rivalutata, da indicare a col. 7, deve essere aumentata di un terzo se le unità immobiliari adibite ad uso di abitazione sono possedute in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) e sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione

In particolare l'aumento di un terzo si applica anche qualora

- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non sia in proprietà ma sia detenuta in locazione,
- l'unità destinata ad abitazione secondaria sia posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà in tal caso l'aumento si applica in proporzione alla quota risultante dal titolo di comproprietà.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale del pos-

sessore o di suoi familiari, anche alle:
- unità destinate alla locazione a condizione che tale situazione risulti obiettivamente provata;
- unità alle quali si applica l'aumento del 300 per cento del reddito catastale rivalutato, tranne una di esse a scelta del contribuente, per la quale resta applicabile l'aumento di un terzo;
- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dalla iscrizione anagrafica;
- unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità tenute a disposizione da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari limitatamente a quelli che la utilizzano.

La colonna 6 (U.i.N.L.) va barrata se si tratta di un'unità immobiliare destinata ad abitazione non locata per almeno sei mesi il cui reddito deve essere aumentato del 300 per cento (rendita catastale moltiplicata per 4).

Unità immobiliari il cui reddito è aumentato del 300 per cento

Deve essere aumentata del 300 per cento la quota spettante della rendita catastale rivalutata delle unità immobiliari ad uso di abitazione che non sono state locate per un periodo complessivo, anche se discontinuo, di almeno 6 mesi nel periodo di imposta e ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa. Sono escluse dall'aumento le unità adibite ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari. L'aumento del 300 per cento non si applica, inoltre, alle:
- unità utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari, per le quali si applica l'aumento di un terzo;
- prima unità immobiliare posseduta e non locata diversa da quelle precedenti, nei cui riguardi trova applicazione l'aumento di un terzo del reddito;
- unità immobiliari per le quali trova applicazione la *riduzione del reddito al 20 per cento (vedi istruzioni alle colonne 9 e* 10 "dichiarante" o "coniuge dichiarante").

Si considerano ad alta tensione abitativa i comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1980 e i comuni confinanti nonché i comuni compresi nelle aree individuate con i criteri e le modalità previsti dall'art. 13 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 e successive modificazioni. **Per l'esatta individuazione di tali comuni si può consultare la tabella contenuta nelle istruzioni per la compilazione del modello 740.**

Nella colonna 7 va indicata la **quota spettante della rendita catastale rivalutata**, ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 2, eventualmente aumentato di un terzo o del 300 per cento, per il coefficiente relativo alla categoria catastale, desumibile dalla tabella di seguito riportata, rapportando l'importo risultante alla quota di possesso e, in caso di possesso inferiore all'anno, anche ai giorni di possesso.

La colonna 8 va compilata in caso di locazione della unità immobiliare, indicando, indipendentemente dall'effettiva percezione, quale **quota spettante del reddito netto effettivo**, l'ammontare annuo del canone di locazione risultante dal contratto (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento o simili se sono comprese nel canone) relativo alla quota ed al periodo di possesso. Il detto ammontare va diminuito di un quarto a titolo di spese di manutenzione, riparazione e di qualsiasi altra spesa o perdita; per i fabbricati siti nella città di Venezia Centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la riduzione è di due quinti anziché di un quarto. Per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni la riduzione compete nella misura di un terzo.

Nelle colonne 9 e 10 ("dichiarante" e "coniuge dichiarante") va indicato il reddito dei fabbricati di spettanza di ciascuno dei coniugi, rilevante ai fini dell'IRPEF. Nel caso di dichiarazione congiunta se l'unità immobiliare è posseduta in parti uguali dal dichiarante e dal coniuge dichiarante, riportare a col. 10 l'importo di col. 9 dello stesso rigo, senza compilare un altro rigo per la stessa unità immobiliare.

In caso di unità immobiliare utilizzata direttamente dal possessore come abitazione principale o soggetta all'aumento di un terzo o del 300 per cento del reddito, deve essere indicato nelle colonne 9 e/o 10, lo stesso importo della colonna 7.

In caso di unità immobiliare data in locazione, anche per una parte soltanto dell'anno, va, invece, indicato l'importo della *colonna 8 se questo risulta:*
- maggiore dell'importo della colonna 7 aumentato di un quinto;
- inferiore all'importo della colonna 7 diminuito di un quinto, per effetto di regimi legali di determinazione del canone. *Della presenza di tali regimi legali deve essere fatta menzione nelle* ***Annotazioni*** *relative ai fabbricati.*

In tutti gli altri casi va indicato l'importo della colonna 7.

In caso di locazioni cessate o iniziate nel corso dell'anno la rendita catastale da porre a confronto con il reddito effettivo deve comunque essere considerata per intero.

Se l'unità immobiliare (anche ad uso diverso da quello di abitazione) non è stata adibita all'uso del possessore o di suoi familiari ed è rimasta non locata per l'intero anno per cause non dipendenti dalla volontà del possessore, il reddito di colonna 7 va indicato nelle colonne 9 e/o 10 nella misura dell'80 per cento.

In presenza, invece, di abitazioni di nuova costruzione (per i primi 18 mesi dalla data del certificato di abitabilità o, in mancanza di esso, dalla data in cui l'abitazione si è resa abitabile) e di unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia *(limitatamente al periodo di validità del provvedimento) il reddito di colonna 7 va indicato nelle colonne 9 e/o 10 ri*dotto al 20 per cento.

La riduzioni del reddito all'80 e al 20 per cento si applicano a condizione che il contribuente abbia denunciato all'ufficio delle imposte lo stato di non locazione entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e ne attesti la durata nello spazio riservato alle **Annotazioni relative ai fabbricati**, nel rigo corrispondente alla unità immobiliare interessata.

Il reddito catastale degli immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile, non concorre alla formazione del reddito soggetto ad IRPEF ed ILOR, e pertanto alle colonne 9 e/o 10 non va indicato alcun importo. Le predette agevolazioni competono per tutto il periodo d'imposta a condizione che l'interessato abbia denunciato la mancanza di reddito all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e dichiari la persistenza di tale condizione nello spazio riservato alle **Annotazioni** precisando la destinazione data (biblioteca, cineteca, ecc.)

Per le abitazioni non di lusso di nuova costruzione, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 ma non oltre il 31 dicembre 1985, locate in regime di equo canone nei Comuni di cui al primo comma dell'art. 7 della Legge n. 168 del 1982 e non appartenenti alle categorie catastali A1, A7, A8 e A9 il reddito va indicato nella misura del 50%. Di detta agevolazione dovrà essere fatta menzione nelle **Annotazioni**.

I soggetti che si trovino nelle condizioni per beneficiare della deduzione del reddito dei fabbricati prevista dall'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, relativa al risparmio energetico (PEN) devono consultare le apposite istruzioni allegate alla dichiarazione dei redditi modello 740.

COEFFICIENTI DI AGGIORNAMENTO DELLE RENDITE CATASTALI

I. – IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA.

Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)	Simboli delle categorie	Coefficienti
Abitazioni di tipo signorile	A/1	525
Abitazioni di tipo civile	A/2	413
Abitazioni di tipo economico	A/3	388
Abitazioni di tipo popolare	A/4	313
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	300
Abitazioni di tipo rurale	A/6	313
Abitazioni in villini	A/7	463
Abitazioni in ville	A/8	600
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	263
Uffici e studi privati	A/10	650
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	338
Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia).		
Negozi e botteghe	C/1	813
Magazzini e locali di deposito	C/2	525
Laboratori per arti e mestieri	C/3	525
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	525
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	525
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	525
Tettoie chiuse o aperte	C/7	525

In presenza di unità immobiliari per uso di alloggi collettivi (categorie da B/1 a B/8), di immobili a destinazione speciale (da D/1 a D/9) e di immobili a destinazione particolare (da E/1 a E/9) si consulti l'apposita tabella contenuta nelle istruzioni per la compilazione del mod. 740.

Rigo 38: vanno qui indicate le somme corrispondenti ad imposte od oneri personali che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 1991 sono stati oggetto di sgravio, ovvero sono stati restituiti o rimborsati dagli uffici finanziari o da terzi; nel rigo va anche indicato l'importo dell'eccedenza di ILOR dedotta negli anni precedenti, per la parte effettivamente utilizzata in diminuzione del versamento di maggio e/o novembre dell'anno 1991. L'importo da dichiarare (ILOR, spese mediche rimborsate da enti pubblici e privati, contributi previdenziali rimborsati, etc.) va indicato nella misura in cui è stato percepito o ha formato oggetto di sgravio e per lo stesso importo a suo tempo dedotto.

I rimborsi IRPEF, percepiti nel 1991, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni precedenti non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione e quindi non vanno mai indicati.

Righi 39, 40 e 41: vanno qui indicati i seguenti oneri deducibili:

ILOR (rigo 39). Può essere dedotta:
- il 75% dell'ILOR versata per autotassazione a saldo nel maggio 1991
- il 75% dell'ILOR versata in acconto nel maggio e/o novembre 1991
- il 75% dell'eccedenza di ILOR effettivamente utilizzata in diminuzione dei predetti versamenti
- il 75% dell'ILOR iscritta nei ruoli e pagata nel 1991 (esclusa quella già dedotta in anni precedenti e quella relativa al condono, nonché quella risultante dalla dichiarazione sostitutiva dei redditi di fabbricati).

INTERESSI PASSIVI (rigo 40). Possono essere dedotti dal reddito complessivo per un importo non superiore a L. 4.000.000 gli interessi passivi ed i relativi oneri accessori nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione *corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non* residenti, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili il cui contratto è stato stipulato prima del 1989.

Per gli interessi passivi derivanti da contratti di mutuo stipulati negli anni 1989 e 1990 – esclusi quelli per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione e per l'acquisto di immobili di nuova costruzione da destinare alla locazione ad equo canone di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168 – in luogo della deduzione dell'onere dal reddito complessivo, è ammessa una detrazione d'imposta secondo i criteri illustrati nelle istruzioni relative al rigo 45.

Per i casi di cui al citato art. 7 della legge n. 168/1982, gli interessi passivi, indipendentemente dalla data di stipula del contratto di mutuo, continuano ad essere ammessi in deduzione. Al riguardo si precisa che il limite di L. 4.000.000 è elevato a L. 7.000.000 per i mutui (anche indicizzati) contratti successivamente al 25 gennaio 1982 se relativi all'acquisto di immobili adibiti a propria abitazione ovvero di immobili di nuova costruzione (fabbricati ultimati entro il 31 dicembre 1985) ad uso di abitazione non di lusso diversi da quelli compresi nelle categorie A1, A7, A8, A9, ubicati nei comuni con popolazione superiore al 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti, nonché nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dall'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 e concessi in locazione in regime di equo canone (cfr. art. 7 della L. 22/4/1982, n. 168).

L'esistenza della condizione di maggiore deducibilità degli interessi passivi deve risultare da apposita annotazione contenente gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile, da apporre sul documento comprovante l'avvenuto pagamento delle rate cui gli interessi si riferiscono, da allegare al presente modello.

Non possono essere dedotti (né può farsi luogo alla detrazione) gli interessi comunque derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli di mutuo con garanzia ipotecaria su immobili (es. apertura di credito bancario anche se con garanzie ipotecarie; prestiti e finanziamenti di ogni tipo; cessione di stipendio; ecc.), nonché quelli derivanti da contratti di mutuo, diversi da quelli di cui all'art. 7 della legge n. 168/1982, stipulati successivamente al 31/12/1990.

Gli interessi passivi sono deducibili esclusivamente secondo la loro imputazione giuridica e cioè secondo l'intestazione del mutuo. Pertanto nel caso di mutuo cointestato ai coniugi ognuno di essi può dedurre unicamente la propria quota di interessi, senza possibilità per uno dei due di dedurre la quota dell'altro anche se quest'ultimo è fiscalmente a carico del primo.

SOMME VERSATE (rigo 41) nel 1991 a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

Devono essere allegati tutti i documenti e attestati comprovanti gli oneri sostenuti.

È consentito allegare i documenti in fotocopia, ma in tal caso l'Ufficio delle imposte o il Centro di Servizio potrà chiedere l'esibizione degli originali che devono quindi essere conservati dai contribuenti fino al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'ufficio.

Rigo 42: deve essere qui indicata, separatamente per dichiarante e coniuge, la somma dei redditi indicati nei righi da 31 a 38 diminuita degli oneri deducibili riportati nei righi da 39 a 41. Se il risultato è negativo – se, cioè, il totale dei righi da 39 a 41 è superiore al totale dei righi da 31 a 38 – in questo rigo 42 va indicato zero; la compilazione va proseguita indicando zero ai righi 43, 44, 45 e 46; infatti se il reddito imponibile è zero la relativa imposta (righi 43 e 46) non può che essere zero e le detrazioni spettanti non possono essere riportate ai righi 44 e 45 in quanto non possono entrare nel computo delle somme di cui si chiede il rimborso. Pertanto in questo caso il calcolo va ripreso a partire dal rigo 47.

IRPEF

Rigo 43: deve essere qui indicata l'imposta lorda determinata utilizzando le apposite tabelle poste nella terza e quarta pagina delle presenti istruzioni.

Rigo 44: riportare a colonna 9 l'importo arrotondato indicato al punto 11 della sez. II. Se il coniuge possessore di soli redditi di fabbricati non è fiscalmente a carico del dichiarante, le relative detrazioni per carichi di famiglia potranno essere indicate a colonna 10 solo se coincidenti, nell'importo e nelle persone, con quelle indicate dal dichiarante. In caso diverso dovrà essere utilizzato il mod. 740, anche per la dichiarazione congiunta.

Rigo 45: l'articolo 2, commi 4 e 6, del D.L. 2/3/1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/4/1989, n. 154, stabilisce che a fronte degli interessi passivi corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili conseguenti a contratti stipulati dopo il 1988 (e, comunque, non oltre il 31/12/1990, come previsto dall'art. 5, comma 1, della L. n. 405/1990), esclusi i casi di cui all'articolo 7 della legge n. 168 del 1982, "**è riconosciuta, in luogo della deduzione prevista dal medesimo articolo, una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento degli oneri stessi, ridotta al 10 per** ***cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo,*** **al netto degli oneri diversi da quelli sopraindicati, e il limite superiore del primo scaglione di reddito."**

Ai fini della determinazione dell'importo della detrazione spettante, i contribuenti interessati – dichiarante e coniuge dichia*rante ciascuno per proprio conto – devono innanzitutto indicare negli appositi spazi (col. 1 e col. 2) l'importo degli interessi* passivi su cui determinare la detrazione, importo che non può mai essere superiore a lire 4.000.000; in caso di concorso di interessi deducibili e di interessi per i quali è riconosciuta la detrazione, l'importo complessivo degli interessi non può comunque superare il limite di L. 4.000.000; se il predetto limite viene superato dovrà essere operata la conseguente riduzione.

N.B. Poiché l'importo degli interessi passivi rilevante ai fini del calcolo della relativa detrazione non può eccedere, nel massimo, L. 4.000.000, la detrazione può essere accordata in misura non eccedente, nel massimo, L. 880.000.

Per il calcolo della detrazione il contribuente dovrà operare in uno dei seguenti modi, a seconda dell'ammontare del reddito imponibile evidenziato al rigo 42:

1) se il reddito imponibile di rigo 42 è superiore a lire 10.800.000 la detrazione spetta nella misura del 22% dell'importo dell'onere;

2) se il reddito imponibile di rigo 42 non è superiore a lire 6.800.000, la detrazione spetta nella misura del 10% dell'importo dell'onere;

3) *se il reddito imponibile di rigo 42 è compreso tra lire* 6.800.001 *e lire* 10.800.000, occorre stabilire in quale misura la detrazione sia accordabile e cioè se al 22%, ovvero in parte al 10% e in parte al 22%.

In concreto:

a) se sottraendo dal reddito imponibile di rigo 42 l'importo dell'onere, il risultato è pari o superiore a 6.800.000, la detrazione spetta nella misura del 22% dell'onere stesso;

b) se il risultato della precedente sottrazione è invece inferiore a 6.800.000 l'importo della detrazione è pari al 22% della parte dell'onere che resta sopra 6.800.000 e al 10% della parte che resta sotto a 6.800.000, in pratica il contribuente determinerà l'importo della detrazione sommando al 10% dell'onere il 12% del reddito imponibile e diminuendo il risultato di lire 816.000.

Esempio: reddito imponibile (rigo 42) L. 7.000.000; importo dell'onere (rigo 45 col. 1 o 2) L. 2.000.000;
detrazione spettante (rigo 45) = L. 200.000 (10% di L. 2.000.000) + L. 840.000 (12% di L. 7.000.000) – L. 816.000 = L. 224.000.

Rigo 46: dall'imposta lorda (rigo 43) sottrarre le detrazioni d'imposta (righi 44 e 45).

Rigo 47: riportare l'importo arrotondato indicato al punto 15 della sez. II.

Rigo 48: dall'imposta netta (rigo 46) sottrarre la ritenuta (rigo 47). L'importo indicato costituisce base di commisurazione dell'acconto da versare nel mese di maggio e/o novembre 1992. Se l'importo di rigo 47 è maggiore di quello di rigo 46, sottrarre l'importo di rigo 46 da quello di rigo 47; l'eccedenza di ritenuta sommata agli eventuali acconti (righi 50 e 51) e all'eventuale eccedenza (rigo 49) costituisce l'imposta a credito e va riportata al successivo rigo 53.

Rigo 49: va qui riportata l'eccedenza di imposta IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione per la quale è stato chiesto il computo in diminuzione dell'imposta dovuta nella presente dichiarazione (rigo 56 del mod. 101-integrato/91 o rigo N32 *del Quadro N del mod. 740/91*).

Righi 50 e 51: riportare l'importo degli acconti IRPEF versati nel mese di maggio e/o novembre 1991 e gli estremi dei versamenti. Nei casi in cui i coniugi abbiano effettuato separati versamenti di acconto vedere le istruzioni per la compilazione della dichiarazione congiunta del mod. 740

Rigo 52: va qui indicata l'imposta a debito, il cui importo si ottiene sottraendo dall'importo indicato al rigo 48 gli importi dell'eccedenza d'imposta indicata al rigo 49 e degli acconti indicati ai righi 50 e 51.

Rigo 53: se la somma degli importi dei righi 49, 50 e 51 è maggiore dell'importo di rigo 48, va qui riportata la differenza tra l'importo di detta somma e quello di rigo 48.

ILOR

Rigo 54: *va indicato, distintamente per il dichiarante ed il coniuge dichiarante,* il reddito dei fabbricati non esenti dall'ILOR.

Si ricorda che, in base al secondo comma dell'art. 46 della legge sul condono edilizio (n. 47 del 1985), per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, si applica l'esenzione dall'ILOR per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985 qualora ricorrano le condizioni precisate nelle istruzioni per la compilazione del modello 740.

È, altresì, esente dall'ILOR il reddito delle abitazioni non di lusso di nuova costruzione, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 ma non oltre il 31 dicembre 1985, locate in regime di equo canone nei Comuni di cui al primo comma dell'art. 7 della legge n. 168 del 1982 e non appartenenti alle categorie catastali A1, A7, A8 e A9.

Se il fabbricato è esente dall'ILOR deve essere indicata la **data di scadenza dell'esenzione** (numero del mese e ultime *due cifre dell'anno) nel corrispondente rigo delle apposite colonne poste a fianco delle note.*

Rigo 55: va indicata l'ILOR dovuta da ciascun coniuge, calcolata applicando al reddito imponibile del rigo 54 l'aliquota del 16,2 per cento. Tale importo costituisce base di commisurazione dell'acconto da versare nei mesi di maggio e/o novembre 1992.

Rigo 56: va indicato, distintamente per ciascun coniuge, l'ammontare dell'eccedenza d'imposta ILOR risultante dalla precedente dichiarazione per la quale è stato chiesto il computo in diminuzione dell'imposta dovuta nella presente dichiarazione (rigo 64 del mod. 101-integrato/91 o rigo O11 del Quadro O del mod. 740/91).

Ai **righi 57 e 58** vanno indicati gli importi degli acconti eventualmente versati nei mesi, rispettivamente, di maggio e di novembre dell'anno 1991, trascrivendo, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti desunti dalle attestazioni rilasciate dalle aziende di credito, degli uffici postali o dai Concessionari della riscossione, che devono essere allegate alla dichiarazione.

Va quindi eseguita la somma algebrica tra l'importo di **rigo 55** e l'ammontare degli importi dei **righi 56, 57 e 58: se tale** somma è positiva si avrà l'importo dell'imposta a debito, che deve essere indicata al **rigo 59; se negativa, si avrà** l'importo dell'imposta a credito che dovrà essere indicata, senza il segno (–), al **rigo 60**

CALCOLO DELL'IRPEF E DELL'ILOR A SALDO

L'art. 2, comma 1, del D.L. 30/12/1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/2/1992, n. 66, ha introdotto la possibilità di compensazione tra le imposte IRPEF ed ILOR risultanti dalla presente dichiarazione. Le residue eccedenze possono essere computate anche in diminuzione degli acconti dovuti per il successivo periodo d'imposta.

N.B. In caso di dichiarazione congiunta l'eventuale credito ILOR, sia del dichiarante che del coniuge dichiarante, non può essere portato in diminuzione dell'IRPEF a debito.

CALCOLO DELL'IRPEF A SALDO

IRPEF a debito – Se il contribuente ha indicato al **rigo 52 un'imposta IRPEF a debito** e, contemporaneamente, vanta un credito **ILOR (rigo 60)** e la dichiarazione non è congiunta, potrà utilizzare il credito ILOR di rigo 60 in diminuzione del debito IRPEF indicato al rigo 52; se invece, non risulta un credito ILOR ovvero la dichiarazione è congiunta, il contribuente dovrà provvedere al versamento dell'intero importo di rigo 52 nei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e lo indicherà al rigo 62 unitamente agli estremi del versamento.

Rigo 61: va qui riportata la quota del credito ILOR (rigo 60) che si intende portare in diminuzione dell'IRPEF a debito. Tale quota non può in ogni caso superare l'importo dell'IRPEF a debito (rigo 52): in pratica va riportato il minore tra gli importi di rigo 52 e di rigo 60.

Rigo 62: va qui indicato il saldo versato, il cui importo è ottenuto sottraendo dall'importo indicato al rigo 52 quello di rigo 61. Riportare l'importo e gli estremi del versamento effettuato.

IRPEF a credito – Se al rigo 53 è stato evidenziato un credito IRPEF e, contemporaneamente, il dichiarante e/o il coniuge dichiarante risultino a debito per ILOR (rigo 59) ovvero siano tenuti al versamento degli acconti per la successiva dichiarazione, il credito IRPEF indicato al rigo 53 può essere portato in diminuzione dell'ILOR da versare per la presente dichiarazione e, per il residuo, degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione.
Pertanto, l'importo del credito risultante al rigo 53, diminuito dell'eventuale quota che si intende utilizzare per compensare l'imposta ILOR da versare del dichiarante e/o del coniuge dichiarante (rigo 59), va riportato rispettivamente al rigo 63, se si chiede che l'importo del credito venga portato in diminuzione delle imposte dovute per la successiva dichiarazione ovvero al rigo 64, se si chiede il rimborso. Qualora, invece si intenda utilizzare il credito residuo (differenza tra l'importo di rigo 53 e quello di rigo 59) unicamente per il pagamento degli acconti per la successiva dichiarazione ed ottenere il rimborso della parte restante, al rigo 63 dovrà essere riportato l'importo da utilizzare per detti acconti (che non potrà mai superare l'importo del credito residuo), ed al rigo 64, quale imposta di cui si chiede il rimborso, la differenza tra l'importo di rigo 53 e gli importi dei righi 59 e 63. **Si ricorda che:**
– **ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 1/10/1991, n. 307, convertito dalla legge del 29/11/1991, n. 377, l'acconto ILOR si determina nella misura del 98% dell'imposta dovuta (rigo 55);**
– **ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 31/12/1991, n. 415, l'acconto IRPEF si determina nella misura del 98% del rigo "differenza" (rigo 48) aumentato, per i redditi imponibili superiori a L. 14.400.000, dell'1% della differenza tra il reddito imponibile (rigo 42) e il maggiore tra l'importo del reddito di lavoro dipendente (rigo 31) e L. 14.400.000.**

CALCOLO DELL'ILOR A SALDO
ILOR a debito – Al rigo 65 va indicata la quota del credito IRPEF (rigo 53) da portare in diminuzione dell'ILOR a debito (rigo 59).
Tale quota non può comunque superare l'importo dell'ILOR a debito; nella dichiarazione congiunta la somma degli importi di rigo 65 non può superare l'importo di rigo 53.
Rigo 66: va qui indicato il saldo versato il cui importo è ottenuto sottraendo dall'importo indicato al rigo 59 l'importo di rigo 65. Riportare l'importo e gli estremi del versamento effettuato.

ILOR a credito – L'importo del credito ILOR risultante al rigo 60, diminuito dell'eventuale quota indicata al rigo 61, utilizzata per compensare l'imposta IRPEF va riportato rispettivamente al rigo 67, se si chiede che l'importo del credito venga portato in diminuzione delle imposte dovute per la successiva dichiarazione ovvero al rigo 68, se si chiede il rimborso. Qualora, invece, si intenda utilizzare il credito residuo (differenza tra l'importo di rigo 60 e quello di rigo 61) unicamente per il pagamento degli acconti per la successiva dichiarazione ed ottenere il rimborso della parte restante, al rigo 67 dovrà essere riportato l'importo da utilizzare per detti acconti (che non potrà mai superare l'importo del credito residuo), ed al rigo 68, quale imposta di cui si chiede il rimborso, la differenza tra l'importo di rigo 60 e gli importi dei righi 61 e 67.

N.B. Si ricorda che in caso di dichiarazione congiunta il credito ILOR non può essere scomputato dal debito IRPEF della presente dichiarazione né dall'IRPEF della successiva dichiarazione.

ANNOTAZIONI RELATIVE AI FABBRICATI

In questo riquadro, devono essere indicati la partita catastale o, qualora il fabbricato non sia censito, la sigla NC (non censito), l'indirizzo completo (comune, provincia, frazione, via o piazza, numero civico, scala, interno) e, nello spazio riservato alle note, le altre eventuali necessarie precisazioni, avendo cura di indicare il numero d'ordine dei fabbricati cui i dati si riferiscono.
Nel caso in cui una stessa unità immobiliare sia posseduta da entrambi i coniugi che presentano la dichiarazione congiunta è sufficiente indicare una sola volta i dati richiesti.

AUTOTASSAZIONE

I versamenti IRPEF e ILOR vanno effettuati mediante versamento diretto del contribuente:
– alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, mediante delega irrevocabile ad una Azienda di credito ovvero all'Amministrazione postale;
– al Concessionario della riscossione competente per territorio utilizzando le apposite distinte di versamento o gli appositi bollettini di versamento sul c/corrente postale intestato allo stesso Concessionario.

Indicare i dati richiesti nel riquadro desumendoli dagli attestati di pagamento rilasciati dalla banca o dall'ufficio postale o dalla copia della distinta di versamento rilasciata dal Concessionario, ricordando che:
- i versamenti non vanno effettuati se le imposte da versare a saldo non superano ciascuna le lire 20.000;
- copia degli attestati o delle distinte deve essere allegata al modello 101-INTEGRATO.

ATTENZIONE: A partire dal mese di marzo 1992 è possibile chiedere l'esecuzione dei rimborsi di imposta tramite accreditamento sul proprio conto corrente bancario.
Per avvalersi di tale facoltà il contribuente dovrà recarsi all'Azienda di credito presso la quale è aperto il conto corrente e ivi compilare il modello appositamente predisposto.

Avvertenza: per maggiori dettagli sugli argomenti trattati nelle presenti istruzioni e per le sanzioni, consultare le istruzioni allegate alla dichiarazione dei redditi modello 740.

TABELLE DEI CODICI

TABELLA a)

CODICE	TITOLO DI STUDIO
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

TABELLA b)

CODICE	QUALIFICA
1	Pensionati (senza indicare attività e provincia di lavoro)
2	Operai e assimilati (inclusi i salariati e apprendisti)
3	Impiegati
4	Impiegati direttivi, Quadri
5	Dirigenti
6	Insegnanti universitari (inclusi incaricati, contrattisti e simili)
7	Insegnanti e presidi di scuola media
8	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna
9	Graduati e truppa
10	Sottufficiali
11	Ufficiali
12	Magistrati
13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali
14	Ministri del culto

TABELLA d)

CODICE	STATO CIVILE
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a
6	Decaduto/a
7	Tutelato/a
8	Figlio/a minore

CALCOLO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

METODO PRATICO

PER REDDITI IMPONIBILI FINO A 67.600.000

Individuare la tabella in cui tale reddito (rigo 42) è compreso; (TABELLA E per redditi imponibili fino a 6.800.000; TABELLA F per redditi imponibili compresi fra 6.800.000 e 13.500.000, TABELLA G per redditi imponibili compresi fra 13.500.000 e 33.700.000; TABELLA H per redditi imponibili compresi fra 33.700.000 e 67.600.000)
Rilevare dalla tabella l'imposta corrispondente alla fascia di reddito immediatamente inferiore all'importo del reddito imponibile e, successivamente, l'imposta corrispondente alla parte residua rispetto all'importo di tale fascia.
Sommare i due importi così ottenuti, il risultato di tale somma costituisce l'imposta da indicare al rigo 43.

Esempio: reddito imponibile L. 7.216.000; L. 768.000 (imposta corrispondente a L. 7.200.000) + L. 4.000 (imposta corrispondente a L. 16.000) = 772.000 (imposta lorda da indicare al rigo 43)

PER REDDITI IMPONIBILI SUPERIORI A 67.600.000

Individuare la riga della TABELLA I nella quale è compreso tale reddito (rigo 42)
Calcolare l'imposta, sommando all'importo di colonna 4 l'importo ottenuto moltiplicando la percentuale di colonna 3 per la parte del reddito imponibile eccedente l'importo di colonna 1
Esempio: reddito imponibile L. 71.596.000, compreso nella prima riga della tabella,
L. 71.596.000 – L. 67.600.000 (importo di colonna 1) = L. 3.996.000; L. 3.996.000 x 40 % (aliquota di col. 3) = L. 1.599.200; L. 1.599.200 + L. 18.593.000 (importo di col. 4) = L. 20.192.200 arrotondato a L. 20.192.000 (imposta lorda da indicare al rigo 43)

TABELLE PER IL CALCOLO

TABELLA E redditi fino a 6.800.000

IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da - a	IMPORTO
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO								IMPORTO RESIDUO	
0	0	2.000.000	200 000	4.000.000	400 000	6.000.000	600 000	0 - 5 000	0
100 000	10 000	2 100 000	210.000	4 100 000	410.000	6.100 000	610 000	6.000 - 15 000	1 000
200 000	20 000	2.200 000	220 000	4.200 000	420 000	6.200 000	620 000	16.000 - 25 000	2 000
300 000	30 000	2 300 000	230 000	4.300.000	430 000	6.300 000	630 000	26 000 - 35 000	3.000
400 000	40 000	2 400 000	240 000	4 400.000	440 000	6 400 000	640 000	36 000 - 45 000	4 000
500 000	50 000	2 500 000	250 000	4.500 000	450 000	6 500 000	650 000	46 000 - 55.000	5 000
600 000	60.000	2 600 000	260 000	4 600 000	460.000	6 600 000	660 000	56 000 - 65 000	6.000
700 000	70 000	2 700 000	270.000	4 700 000	470 000	6 700 000	670 000	66.000 - 75.000	7 000
800 000	80 000	2 800 000	280.000	4 800 000	480 000			76.000 - 85.000	8 000
900 000	90.000	2 900 000	290 000	4 900.000	490 000			86.000 - 95 000	9 000
1.000.000	100 000	3.000.000	300 000	5.000.000	500 000			96.000 - 100 000	10 000
1 100.000	110 000	3 100 000	310 000	5 100 000	510 000				
1.200 000	120 000	3 200 000	320 000	5 200 000	520 000				
1.300.000	130 000	3 300 000	330 000	5 300 000	530 000				
1 400 000	140 000	3 400 000	340 000	5 400 000	540 000				
1 500.000	150 000	3 500 000	350 000	5 500 000	550 000				
1 600 000	160 000	3 600 000	360 000	5 600 000	560 000				
1 700.000	170 000	3 700 000	370 000	5 700 000	570 000				
1 800.000	180 000	3.800 000	380 000	5 800 000	580 000				
1 900 000	190 000	3 900 000	390 000	5 900 000	590 000				

TABELLA F redditi compresi tra 6.800.000 e 13.500.000

IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da - a	IMPORTO
IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO								IMPORTO RESIDUO	
6 800 000	680 000	8.800 000	1 120.000	10 800 000	1 560 000	12 800 000	2 000 000	0 - 2 000	0
6.900 000	702 000	8.900.000	1 142 000	10 900 000	1 582 000	12 900 000	2 022 000	3.000 - 6 000	1 000
7.000.000	724 000	9.000.000	1 164 000	11.000.000	1 604 000	13.000.000	2 044.000	7 000 - 11 000	2 000
7 100 000	746.000	9 100.000	1 186.000	11 100 000	1 626 000	13 100 000	2 066 000	12.000 - 15 000	3.000
7.200 000	768 000	9 200 000	1 208.000	11.200.000	1 648 000	13 200 000	2 088.000	16 000 - 20 000	4 000
7 300 000	790 000	9 300 000	1 230.000	11.300 000	1 670 000	13 300 000	2 110.000	21.000 - 25 000	5.000
7 400 000	812 000	9 400 000	1 252 000	11 400 000	1 692 000	13 400 000	2 132 000	26 000 - 29 000	6.000
7 500.000	834 000	9.500 000	1 274 000	11 500 000	1 714 000			30 000 - 34 000	7 000
7 600.000	856.000	9 600 000	1 296.000	11 600 000	1 736 000			35.000 - 38.000	8.000
7 700.000	878.000	9 700 000	1 318 000	11 700 000	1 758 000			39 000 - 43 000	9 000
7.800.000	900 000	9 800 000	1 340 000	11 800 000	1 780 000			44 000 - 47 000	10.000
7.900.000	922 000	9 900 000	1 362 000	11 900 000	1 802 000			48.000 - 52 000	11 000
8.000.000	944 000	10.000.000	1 384 000	12.000.000	1 824 000			53.000 - 56 000	12 000
8.100.000	966.000	10 100.000	1 406.000	12 100 000	1 846 000			57 000 - 61 000	13 000
8.200.000	988 000	10.200 000	1 428 000	12 200 000	1 868 000			62 000 - 65 000	14 000
8.300.000	1 010 000	10.300.000	1 450.000	12.300 000	1 890 000			66.000 - 70 000	15.000
8.400.000	1 032 000	10 400 000	1 472 000	12 400.000	1 912 000			71 000 - 75 000	16.000
8.500.000	1 054 000	10 500 000	1 494 000	12 500 000	1 934 000			76.000 - 79 000	17 000
8.600.000	1 076.000	10 600 000	1 516.000	12 600.000	1 956.000			80 000 - 84 000	18.000
8.700.000	1.098.000	10.700 000	1 538.000	12 700.000	1 978 000			85.000 - 88 000	19 000
								89 000 - 93 000	20 000
								94 000 - 97.000	21 000
								98.000 - 100.000	22.000

TABELLA G redditi compresi tra 13.500.000 e 33.700.000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO										IMPORTO RESIDUO		
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da	a	IMPORTO
13.500.000	2.154.000	17.500.000	3.194.000	21.500.000	4.234.000	25.500.000	5.274.000	29.500.000	6.314.000	0	1.000	...0
13.600.000	2.180.000	17.600.000	3.220.000	21.600.000	4.260.000	25.600.000	5.300.000	29.600.000	6.340.000	2.000	5.000	1.000
13.700.000	2.206.000	17.700.000	3.246.000	21.700.000	4.286.000	25.700.000	5.326.000	29.700.000	6.366.000	6.000	9.000	2.000
13.800.000	2.232.000	17.800.000	3.272.000	21.800.000	4.312.000	25.800.000	5.352.000	29.800.000	6.392.000	10.000	13.000	3.000
13.900.000	2.258.000	17.900.000	3.298.000	21.900.000	4.338.000	25.900.000	5.378.000	29.900.000	6.418.000	14.000	17.000	4.000
14.000.000	2.284.000	18.000.000	3.324.000	22.000.000	4.364.000	26.000.000	5.404.000	30.000.000	6.444.000	18.000	21.000	5.000
14.100.000	2.310.000	18.100.000	3.350.000	22.100.000	4.390.000	26.100.000	5.430.000	30.100.000	6.470.000	22.000	25.000	6.000
14.200.000	2.336.000	18.200.000	3.376.000	22.200.000	4.416.000	26.200.000	5.456.000	30.200.000	6.496.000	26.000	28.000	7.000
14.300.000	2.362.000	18.300.000	3.402.000	22.300.000	4.442.000	26.300.000	5.482.000	30.300.000	6.522.000	29.000	32.000	8.000
14.400.000	2.388.000	18.400.000	3.428.000	22.400.000	4.468.000	26.400.000	5.508.000	30.400.000	6.548.000	33.000	36.000	9.000
14.500.000	2.414.000	18.500.000	3.454.000	22.500.000	4.494.000	26.500.000	5.534.000	30.500.000	6.574.000	37.000	40.000	10.000
14.600.000	2.440.000	18.600.000	3.480.000	22.600.000	4.520.000	26.600.000	5.560.000	30.600.000	6.600.000	41.000	44.000	11.000
14.700.000	2.466.000	18.700.000	3.506.000	22.700.000	4.546.000	26.700.000	5.586.000	30.700.000	6.626.000	45.000	48.000	12.000
14.800.000	2.492.000	18.800.000	3.532.000	22.800.000	4.572.000	26.800.000	5.612.000	30.800.000	6.652.000	49.000	51.000	13.000
14.900.000	2.518.000	18.900.000	3.558.000	22.900.000	4.598.000	26.900.000	5.638.000	30.900.000	6.678.000	52.000	55.000	14.000
15.000.000	2.544.000	19.000.000	3.584.000	23.000.000	4.624.000	27.000.000	5.664.000	31.000.000	6.704.000	56.000	59.000	15.000
15.100.000	2.570.000	19.100.000	3.610.000	23.100.000	4.650.000	27.100.000	5.690.000	31.100.000	6.730.000	60.000	63.000	16.000
15.200.000	2.596.000	19.200.000	3.636.000	23.200.000	4.676.000	27.200.000	5.716.000	31.200.000	6.756.000	64.000	67.000	17.000
15.300.000	2.622.000	19.300.000	3.662.000	23.300.000	4.702.000	27.300.000	5.742.000	31.300.000	6.782.000	68.000	71.000	18.000
15.400.000	2.648.000	19.400.000	3.688.000	23.400.000	4.728.000	27.400.000	5.768.000	31.400.000	6.808.000	72.000	75.000	19.000
15.500.000	2.674.000	19.500.000	3.714.000	23.500.000	4.754.000	27.500.000	5.794.000	31.500.000	6.834.000	76.000	78.000	20.000
15.600.000	2.700.000	19.600.000	3.740.000	23.600.000	4.780.000	27.600.000	5.820.000	31.600.000	6.860.000	79.000	82.000	21.000
15.700.000	2.726.000	19.700.000	3.766.000	23.700.000	4.806.000	27.700.000	5.846.000	31.700.000	6.886.000	83.000	86.000	22.000
15.800.000	2.752.000	19.800.000	3.792.000	23.800.000	4.832.000	27.800.000	5.872.000	31.800.000	6.912.000	87.000	90.000	23.000
15.900.000	2.778.000	19.900.000	3.818.000	23.900.000	4.858.000	27.900.000	5.898.000	31.900.000	6.938.000	91.000	94.000	24.000
16.000.000	2.804.000	20.000.000	3.844.000	24.000.000	4.884.000	28.000.000	5.924.000	32.000.000	6.964.000	95.000	98.000	25.000
16.100.000	2.830.000	20.100.000	3.870.000	24.100.000	4.910.000	28.100.000	5.950.000	32.100.000	6.990.000	99.000	100.000	26.000
16.200.000	2.856.000	20.200.000	3.896.000	24.200.000	4.936.000	28.200.000	5.976.000	32.200.000	7.016.000			
16.300.000	2.882.000	20.300.000	3.922.000	24.300.000	4.962.000	28.300.000	6.002.000	32.300.000	7.042.000			
16.400.000	2.908.000	20.400.000	3.948.000	24.400.000	4.988.000	28.400.000	6.028.000	32.400.000	7.068.000			
16.500.000	2.934.000	20.500.000	3.974.000	24.500.000	5.014.000	28.500.000	6.054.000	32.500.000	7.094.000			
16.600.000	2.960.000	20.600.000	4.000.000	24.600.000	5.040.000	28.600.000	6.080.000	32.600.000	7.120.000			
16.700.000	2.986.000	20.700.000	4.026.000	24.700.000	5.066.000	28.700.000	6.106.000	32.700.000	7.146.000			
16.800.000	3.012.000	20.800.000	4.052.000	24.800.000	5.092.000	28.800.000	6.132.000	32.800.000	7.172.000			
16.900.000	3.038.000	20.900.000	4.078.000	24.900.000	5.118.000	28.900.000	6.158.000	32.900.000	7.198.000			
17.000.000	3.064.000	21.000.000	4.104.000	25.000.000	5.144.000	29.000.000	6.184.000	33.000.000	7.224.000			
17.100.000	3.090.000	21.100.000	4.130.000	25.100.000	5.170.000	29.100.000	6.210.000	33.100.000	7.250.000			
17.200.000	3.116.000	21.200.000	4.156.000	25.200.000	5.196.000	29.200.000	6.236.000	33.200.000	7.276.000			
17.300.000	3.142.000	21.300.000	4.182.000	25.300.000	5.222.000	29.300.000	6.262.000	33.300.000	7.302.000			
17.400.000	3.168.000	21.400.000	4.208.000	25.400.000	5.248.000	29.400.000	6.288.000	33.400.000	7.328.000			
								33.500.000	7.354.000			
								33.600.000	7.380.000			

TABELLA H redditi compresi tra 33.700.000 e 67.600.000

IMPORTO RELATIVO ALLE FASCE DI REDDITO										IMPORTO RESIDUO		
IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE	IMPORTO	IMPONIBILE da	a	IMPORTO
33.700.000	7.406.000	40.700.000	9.716.000	47.700.000	12.026.000	54.700.000	14.336.000	61.700.000	16.646.000	0	1.000	0
33.800.000	7.439.000	40.800.000	9.749.000	47.800.000	12.059.000	54.800.000	14.369.000	61.800.000	16.679.000	2.000	4.000	1.000
33.900.000	7.472.000	40.900.000	9.782.000	47.900.000	12.092.000	54.900.000	14.402.000	61.900.000	16.712.000	5.000	7.000	2.000
34.000.000	7.505.000	41.000.000	9.815.000	48.000.000	12.125.000	55.000.000	14.435.000	62.000.000	16.745.000	8.000	10.000	3.000
34.100.000	7.538.000	41.100.000	9.848.000	48.100.000	12.158.000	55.100.000	14.468.000	62.100.000	16.778.000	11.000	13.000	4.000
34.200.000	7.571.000	41.200.000	9.881.000	48.200.000	12.191.000	55.200.000	14.501.000	62.200.000	16.811.000	14.000	16.000	5.000
34.300.000	7.604.000	41.300.000	9.914.000	48.300.000	12.224.000	55.300.000	14.534.000	62.300.000	16.844.000	17.000	19.000	6.000
34.400.000	7.637.000	41.400.000	9.947.000	48.400.000	12.257.000	55.400.000	14.567.000	62.400.000	16.877.000	20.000	22.000	7.000
34.500.000	7.670.000	41.500.000	9.980.000	48.500.000	12.290.000	55.500.000	14.600.000	62.500.000	16.910.000	23.000	25.000	8.000
34.600.000	7.703.000	41.600.000	10.013.000	48.600.000	12.323.000	55.600.000	14.633.000	62.600.000	16.943.000	26.000	28.000	9.000
34.700.000	7.736.000	41.700.000	10.046.000	48.700.000	12.356.000	55.700.000	14.666.000	62.700.000	16.976.000	29.000	31.000	10.000
34.800.000	7.769.000	41.800.000	10.079.000	48.800.000	12.389.000	55.800.000	14.699.000	62.800.000	17.009.000	32.000	34.000	11.000
34.900.000	7.802.000	41.900.000	10.112.000	48.900.000	12.422.000	55.900.000	14.732.000	62.900.000	17.042.000	35.000	37.000	12.000
35.000.000	7.835.000	42.000.000	10.145.000	49.000.000	12.455.000	56.000.000	14.765.000	63.000.000	17.075.000	32.000	40.000	13.000
35.100.000	7.868.000	42.100.000	10.178.000	49.100.000	12.488.000	56.100.000	14.798.000	63.100.000	17.108.000	41.000	43.000	14.000
35.200.000	7.901.000	42.200.000	10.211.000	49.200.000	12.521.000	56.200.000	14.831.000	63.200.000	17.141.000	44.000	46.000	15.000
35.300.000	7.934.000	42.300.000	10.244.000	49.300.000	12.554.000	56.300.000	14.864.000	63.300.000	17.174.000	47.000	50.000	16.000
35.400.000	7.967.000	42.400.000	10.277.000	49.400.000	12.587.000	56.400.000	14.897.000	63.400.000	17.207.000	51.000	53.000	17.000
35.500.000	8.000.000	42.500.000	10.310.000	49.500.000	12.620.000	56.500.000	14.930.000	63.500.000	17.240.000	54.000	56.000	18.000
35.600.000	8.033.000	42.600.000	10.343.000	49.600.000	12.653.000	56.600.000	14.963.000	63.600.000	17.273.000	57.000	59.000	19.000
35.700.000	8.066.000	42.700.000	10.376.000	49.700.000	12.686.000	56.700.000	14.996.000	63.700.000	17.306.000	60.000	62.000	20.000
35.800.000	8.099.000	42.800.000	10.409.000	49.800.000	12.719.000	56.800.000	15.029.000	63.800.000	17.339.000	63.000	65.000	21.000
35.900.000	8.132.000	42.900.000	10.442.000	49.900.000	12.752.000	56.900.000	15.062.000	63.900.000	17.372.000	66.000	68.000	22.000
36.000.000	8.165.000	43.000.000	10.475.000	50.000.000	12.785.000	57.000.000	15.095.000	64.000.000	17.405.000	69.000	71.000	23.000
36.100.000	8.198.000	43.100.000	10.508.000	50.100.000	12.818.000	57.100.000	15.128.000	64.100.000	17.438.000	72.000	74.000	24.000
36.200.000	8.231.000	43.200.000	10.541.000	50.200.000	12.851.000	57.200.000	15.161.000	64.200.000	17.471.000	75.000	77.000	25.000
36.300.000	8.264.000	43.300.000	10.574.000	50.300.000	12.884.000	57.300.000	15.194.000	64.300.000	17.504.000	78.000	80.000	26.000
36.400.000	8.297.000	43.400.000	10.607.000	50.400.000	12.917.000	57.400.000	15.227.000	64.400.000	17.537.000	81.000	83.000	27.000
36.500.000	8.330.000	43.500.000	10.640.000	50.500.000	12.950.000	57.500.000	15.260.000	64.500.000	17.570.000	84.000	86.000	28.000
36.600.000	8.363.000	43.600.000	10.673.000	50.600.000	12.983.000	57.600.000	15.293.000	64.600.000	17.603.000	87.000	89.000	29.000
36.700.000	8.396.000	43.700.000	10.706.000	50.700.000	13.016.000	57.700.000	15.326.000	64.700.000	17.636.000	90.000	92.000	30.000
36.800.000	8.429.000	43.800.000	10.739.000	50.800.000	13.049.000	57.800.000	15.359.000	64.800.000	17.669.000	93.000	95.000	31.000
36.900.000	8.462.000	43.900.000	10.772.000	50.900.000	13.082.000	57.900.000	15.392.000	64.900.000	17.702.000	96.000	98.000	32.000
37.000.000	8.495.000	44.000.000	10.805.000	51.000.000	13.115.000	58.000.000	15.425.000	65.000.000	17.735.000	99.000	100.000	33.000
37.100.000	8.528.000	44.100.000	10.838.000	51.100.000	13.148.000	58.100.000	15.458.000	65.100.000	17.768.000			
37.200.000	8.561.000	44.200.000	10.871.000	51.200.000	13.181.000	58.200.000	15.491.000	65.200.000	17.801.000			
37.300.000	8.594.000	44.300.000	10.904.000	51.300.000	13.214.000	58.300.000	15.524.000	65.300.000	17.834.000			
37.400.000	8.627.000	44.400.000	10.937.000	51.400.000	13.247.000	58.400.000	15.557.000	65.400.000	17.867.000			
37.500.000	8.660.000	44.500.000	10.970.000	51.500.000	13.280.000	58.500.000	15.590.000	65.500.000	17.900.000			
37.600.000	8.693.000	44.600.000	11.003.000	51.600.000	13.313.000	58.600.000	15.623.000	65.600.000	17.933.000			
37.700.000	8.726.000	44.700.000	11.036.000	51.700.000	13.346.000	58.700.000	15.656.000	65.700.000	17.966.000			
37.800.000	8.759.000	44.800.000	11.069.000	51.800.000	13.379.000	58.800.000	15.689.000	65.800.000	17.999.000			
37.900.000	8.792.000	44.900.000	11.102.000	51.900.000	13.412.000	58.900.000	15.722.000	65.900.000	18.032.000			
38.000.000	8.825.000	45.000.000	11.135.000	52.000.000	13.445.000	59.000.000	15.755.000	66.000.000	18.065.000			
38.100.000	8.858.000	45.100.000	11.168.000	52.100.000	13.478.000	59.100.000	15.788.000	66.100.000	18.098.000			
38.200.000	8.891.000	45.200.000	11.201.000	52.200.000	13.511.000	59.200.000	15.821.000	66.200.000	18.131.000			
38.300.000	8.924.000	45.300.000	11.234.000	52.300.000	13.544.000	59.300.000	15.854.000	66.300.000	18.164.000			
38.400.000	8.957.000	45.400.000	11.267.000	52.400.000	13.577.000	59.400.000	15.887.000	66.400.000	18.197.000			
38.500.000	8.990.000	45.500.000	11.300.000	52.500.000	13.610.000	59.500.000	15.920.000	66.500.000	18.230.000			
38.600.000	9.023.000	45.600.000	11.333.000	52.600.000	13.643.000	59.600.000	15.953.000	66.600.000	18.263.000			
38.700.000	9.056.000	45.700.000	11.366.000	52.700.000	13.676.000	59.700.000	15.986.000	66.700.000	18.296.000			
38.800.000	9.089.000	45.800.000	11.399.000	52.800.000	13.709.000	59.800.000	16.019.000	66.800.000	18.329.000			
38.900.000	9.122.000	45.900.000	11.432.000	52.900.000	13.742.000	59.900.000	16.052.000	66.900.000	18.362.000			
39.000.000	9.155.000	46.000.000	11.465.000	53.000.000	13.775.000	60.000.000	16.085.000	67.000.000	18.395.000			
39.100.000	9.188.000	46.100.000	11.498.000	53.100.000	13.808.000	60.100.000	16.118.000	67.100.000	18.428.000			
39.200.000	9.221.000	46.200.000	11.531.000	53.200.000	13.841.000	60.200.000	16.151.000	67.200.000	18.461.000			
39.300.000	9.254.000	46.300.000	11.564.000	53.300.000	13.874.000	60.300.000	16.184.000	67.300.000	18.494.000			
39.400.000	9.287.000	46.400.000	11.597.000	53.400.000	13.907.000	60.400.000	16.217.000	67.400.000	18.527.000			
39.500.000	9.320.000	46.500.000	11.630.000	53.500.000	13.940.000	60.500.000	16.250.000	67.500.000	18.560.000			
39.600.000	9.353.000	46.600.000	11.663.000	53.600.000	13.973.000	60.600.000	16.283.000					
39.700.000	9.386.000	46.700.000	11.696.000	53.700.000	14.006.000	60.700.000	16.316.000					
39.800.000	9.419.000	46.800.000	11.729.000	53.800.000	14.039.000	60.800.000	16.349.000					
39.900.000	9.452.000	46.900.000	11.762.000	53.900.000	14.072.000	60.900.000	16.382.000					
40.000.000	9.485.000	47.000.000	11.795.000	54.000.000	14.105.000	61.000.000	16.415.000					
40.100.000	9.518.000	47.100.000	11.828.000	54.100.000	14.138.000	61.100.000	16.448.000					
40.200.000	9.551.000	47.200.000	11.861.000	54.200.000	14.171.000	61.200.000	16.481.000					
40.300.000	9.584.000	47.300.000	11.894.000	54.300.000	14.204.000	61.300.000	16.514.000					
40.400.000	9.617.000	47.400.000	11.927.000	54.400.000	14.237.000	61.400.000	16.547.000					
40.500.000	9.650.000	47.500.000	11.960.000	54.500.000	14.270.000	61.500.000	16.580.000					
40.600.000	9.683.000	47.600.000	11.993.000	54.600.000	14.303.000	61.600.000	16.613.000					

TABELLA I redditi superiori a 67.600.000

REDDITO IMPONIBILE PER SCAGLIONI 1 DA	2 A	3 ALIQUOTA	4 IMPOSTA DELLO SCAGLIONE INFERIORE
67.600.000	168.800.000	40%	18.593.000
168.800.000	337.700.000	45%	59.073.000
oltre 337.700.000	-	50%	135.078.000

MOD. 101 - INTEGRATO (Art. 1, 2, 3 e 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) **ORIGINALE** MODULARIO £ imposte 330

Presentato al Comune di .... Centro di Servizio di .... n° ....

Il .... n° .... Ufficio II. DD. di ....

SEZ. I. IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

COGNOME O DENOMINAZIONE	NOME	CODICE FISCALE

SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE: SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno | mese | anno 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE: COMUNE | PROV (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | ATTIVITÀ

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1991 AL SIG.

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	CODICE FISCALE

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno | mese | anno 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

SEZ. II I SEGUENTI COMPENSI

EMOLUMENTI	STIPENDIO, MENSILITÀ AGGIUNTIVE, INDENNITÀ E ALTRI COMPENSI, PENSIONI (al netto di L. ... per contributi (II))	1
	INDENNITÀ DI TRASFERTA E ASSEGNI ALL'ESTERO, PER LA PARTE IMPONIBILE AL NETTO DEI CONTRIBUTI (II)	2
	INDENNITÀ, COMPENSI, GETTONI ECC. CORRISPOSTI DA TERZI (di cui ... non assoggettate al contributo del S.S.N.)	3
	TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI (1 + 2 + 3)	4
CALCOLO DELLA RITENUTA	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI	5
	Detrazione per coniuge a carico 6 — Detrazione per figli a carico 7 — Detrazione per altri familiari a carico 8	
	Detrazione per lavoro dipendente 9 — Ulteriore detrazione per lavoro dipendente 10 — TOTALE DETRAZIONI	11
	TOTALE DELLE RITENUTE FISCALI OPERATE (di cui 12 ... operate da terzi)	13
	EVENTUALE DIFFERENZA DA COMPENSARE CON IL DATORE DI LAVORO (11 + 13 - 5)	14
	RITENUTA FISCALE DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (13 - 14)	15

SEZ. III I SEGUENTI EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

EMOLUMENTI	EMOLUMENTI (al netto di L. ... per contributi (II))	16
CALCOLO DELLA RITENUTA	Retribuzioni al netto dei contributi (II): Anno 1989 17 — Anno 1990 18 — Retribuzione media 19 — Aliquota 20	
	RITENUTA FISCALE CORRISPONDENTE (16 x 20)	21
	DETRAZIONI D'IMPOSTA PER ARRETRATI (art. 16, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi)	22
	RITENUTA FISCALE OPERATA (21 - 22)	23

SEZ. IV Erogazioni a fronte di spese sanitarie (art. 48 c. 2 lett. b) T.U.I.R.) 24 — Erogazioni in forma assicurativa a fronte di spese sanitarie (art. 48 c. 2 lett. b) T.U.I.R.) 25 — Premi di assicurazione versati dal datore di lavoro (art. 48 c. 2 lett. c) T.U.I.R.) 26

SEZ. V RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO

INIZIO RAPPORTO (giorno, mese, anno)	FINE RAPPORTO (giorno, mese, anno)	29 È stato rilasciato il relativo modello 102?	30 Il rapporto di lavoro è a tempo determinato di durata inferiore all'anno (stagionali, ecc.)?
27 1991	28 1991	(SI o NO)	(SI o NO)

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE

DATA

AVVERTENZE Il lavoratore dipendente o il pensionato, qualora ricorrano le condizioni indicate nelle istruzioni, è esonerato dalla presentazione ai competenti uffici del presente certificato; tuttavia, il certificato stesso, può essere presentato al fine di esprimere la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)	Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non possedere altri redditi oltre quelli attestati nelle precedenti sezioni

Firma ....

SEZ. VI DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O PENSIONATO SE IL MODELLO È PRESENTATO IN LUOGO DEL MOD. 740

RESIDENZA ANAGRAFICA (I) mese | anno 19 | COMUNE | PROV (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P. | NAZIONALITÀ ESTERA (I)

CODICI STATISTICI: QUALIFICA (I) | TITOLO DI STUDIO (I) | STATO CIVILE (I) | EVENTI ECCEZIONALI (I) | SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | SOMME VERSATE NEL 1991 .000 | CODICE ASSICURATO

CONIUGE: CODICE FISCALE (III) ovvero, se non possiede redditi, solo cognome e nome | FIRMA PER ATTESTAZIONE (*)

FIGLI E ALTRI FAMILIARI A CARICO	RELAZIONE DI PARENTELA	FIRMA PER ATTESTAZIONE (*)	RELAZIONE DI PARENTELA	FIRMA PER ATTESTAZIONE (*)	RELAZIONE DI PARENTELA	FIRMA PER ATTESTAZIONE (*)

(*) Con la firma (leggibile) il coniuge, i figli diversi dai figli minorenni e gli altri familiari, attestano di essere a carico non avendo posseduto redditi superiori a L. 4.500.000, tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva secondo quanto prescrive l'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'art. 2 del D.L. n. 70 del 1988, e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge. N.B. La falsa attestazione è punita penalmente con la reclusione e la multa

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI se il prospetto è insufficiente continuare su foglio a parte da sottoscrivere e allegare

AUTOVEICOLI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO A MOTORE SUPERIORI A 250 C.C. — NUMERO TOTALE: CV FISC | TARGA (1) | ALIM. (2) | IMMATR. (3) | PERIODO (4)

COLLABORATORI FAMILIARI: NUMERO CONVIVENTI | NUMERO NON CONVIVENTI | NUMERO MESI LAVORATI | NUMERO ORE LAVORATE

IMBARCAZIONI DA DIPORTO — NUMERO TOTALE: A MOTORE: HP EFFETT. | STAZZA | CENTIMETRI | IMMATR. (3) | % (6) | PERIODO (4); A VELA: STAZZA | CENTIMETRI | IMMATR. (3) | % (6) | PERIODO (4)

UTENZE TELEFONICHE (I) — NUMERO TOTALE: PREFISSO | NUMERO | PREFISSO | NUMERO

ASSICURAZIONI (7) — NUMERO TOTALE: ISTITUTO O IMPRESA ASSICURATRICE | NUMERO DI POLIZZA

ALTRE RESIDENZE (5) — NUMERO TOTALE: VIA E NUMERO CIVICO | COMUNE | PROV (1) | % (6) | PERIODO (4)

AEROMOBILI DA TURISMO (8) | ROULOTTES (8) | CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE (8) | RISERVE DI CACCIA E DI PESCA (8)

NOTE: (1) SE ROMA = RM, (2) BENZINA = B, GASOLIO = D, GAS = G, (3) INDICARE LE ULTIME DUE CIFRE DELL'ANNO D'IMMATRICOLAZIONE, (4) INDICARE LA DISPONIBILITÀ IN MESI, (5) DIVERSE DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA, (6) PERCENTUALE ARROTONDATA DI DISPONIBILITÀ DEL BENE IN COMUNE CON ALTRI SOGGETTI; (7) ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE, QUELLE SULLA VITA, CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE, (8) NUMERO TOTALE

(I) VEDERE LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE (II) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO (III) SE POSSIEDE REDDITI DI QUALSIASI ENTITÀ

SEZ. VII		REDDITI E CALCOLO DELLE IMPOSTE								DICHIARANTE	[10] CONIUGE DICHIARANTE	[11] TOTALE
31	REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE (riportare l'importo arrotondato del punto 4 della SEZ. II)									+ .000		
		[1] Categoria catastale	[2] Rendita catastale	[3] Giorni di possesso	[4] Quota di possesso	Rendita catastale rivalutata [5] U.I.D	[6] U.I.N.L.	[7] Quota spettante	[8] Reddito effettivo netto Quota spettante			
32	REDDITO DEI FABBRICATI (1)							.000	.000	+ .000	+ .000	
33								.000	000	+ .000	+ .000	
34								.000	.000	+ .000	+ .000	
35								.000	.000	+ .000	+ .000	
36								.000	.000	+ .000	+ .000	
37								.000	.000	+ .000	+ .000	
38	IMPOSTE ED ONERI RIMBORSATI									+ .000	+ .000	
39	ONERI DEDUCIBILI	ILOR								− .000	− .000	
40		INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI								− 000	− 000	
41		SOMME VERSATE NEL 1991 A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE								− .000	− .000	
42	REDDITO IMPONIBILE									= .000	= .000	
43	IRPEF (vedere istruzioni)	IMPOSTA LORDA (vedere tabelle nelle istruzioni)								.000	.000	
44		DETRAZIONI D'IMPOSTA (riportare a col. 9 l'importo arrotondato del punto 11 della sez. II; in caso di detrazioni erroneamente attribuite vedere istruzioni. Nel caso in cui il coniuge non è a carico, per l'indicazione delle detrazioni di col. 10 vedere istruzioni)								.000	.000	
45		DETRAZIONE PER INTERESSI PASSIVI (determinata sugli importi [1] DICHIARANTE .000 [2] CONIUGE DICHIARANTE .000)								.000	.000	
46		IMPOSTA NETTA (sottrarre l'importo dei righi 44 e 45 da quello di rigo 43, indicando zero se il risultato è negativo. a col. 11 riportare la somma degli importi di col. 9 e 10 dello stesso rigo 46)								.000	.000	.000
47		RITENUTA (riportare l'importo arrotondato del punto 15 della sez. II)										.000
48		DIFFERENZA (sottrarre l'importo di rigo 47 da quello di rigo 46, se l'importo di rigo 47 è maggiore di quello di rigo 46, sottrarre l'importo di rigo 46 da quello di rigo 47 e indicare il risultato preceduto dal segno (−))										.000
49		ECCEDENZA D'IMPOSTA IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE										.000
50		PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA (dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)								DATA VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO 000
51		SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA (dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)										.000
52		IMPOSTA A DEBITO (sottrarre l'importo dei righi 49, 50 e 51 da quello di rigo 48) — ovvero, se negativa —										000
53		IMPOSTA A CREDITO (ossia l'importo del rigo 48 dalla somma degli importi dei righi 49, 50 e 51)										000

N.			DICHIARANTE			CONIUGE DICHIARANTE		
			DATA VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO	DATA VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
54	ILOR (vedere istruzioni)	REDDITI DEI FABBRICATI NON ESENTI DA ILOR			.000			.000
55		IMPOSTA DOVUTA (16,2% dell'importo di rigo 54)			.000			.000
56		ECCEDENZA D'IMPOSTA ILOR RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			.000			000
57		PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA			.000			.000
58		SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA			000			000
59		IMPOSTA A DEBITO (sottrarre l'importo dei righi 56, 57 e 58 da quello di rigo 55) — ovvero, se negativa —			.000			.000
60		IMPOSTA A CREDITO (sottrarre l'importo di rigo 55 dalla somma degli importi dei righi 56, 57 e 58)			000			.000

N.			DATA VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
61	CALCOLO DELL'IRPEF A SALDO	ILOR A CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DALL'IRPEF A DEBITO (2) (vedere istruzioni)			000
62		SALDO VERSATO (sottrarre l'importo di rigo 61 da quello di rigo 52, l'imposta non è dovuta se l'importo non supera L. 20 000)			.000
63		CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAGLI ACCONTI O DALLE IMPOSTE DOVUTI PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)			000
64		IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre gli importi dei righi [illegible] e [illegible] dall'importo di rigo [illegible], indicando zero se il risultato è negativo; l'imposta non è rimborsabile se l'importo non supera L. 20.000)			.000

N.			DICHIARANTE			CONIUGE DICHIARANTE		
			DATA VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO	DATA VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
65	CALCOLO DELL'ILOR A SALDO	IRPEF A CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DALL'ILOR A DEBITO (vedere istruzioni)			.000			.000
66		SALDO VERSATO (sottrarre l'importo di rigo 65 da quello di rigo 59, l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)			.000			.000
67		CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAGLI ACCONTI O DALLE IMPOSTE DOVUTI PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (2) (vedere istruzioni)			000			000
68		IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre gli importi dei righi 61 e 67 da quello di rigo 60; l'imposta non è rimborsabile se l'importo non supera L. 20.000)			.000			000

Si allegano: N. .... attestati o distinte di versamento; N. .... documenti.

N. ord	ANNOTAZIONI RELATIVE AI FABBRICATI (indicare il numero d'ordine del fabbricato cui si riferiscono i dati richiesti)			Scadenza esenzione ILOR	
	PARTITA CATASTALE	COMUNE O LOCALITÀ, PROVINCIA ED INDIRIZZO	NOTE	mese	anno

(1) In caso di dichiarazione congiunta, se il fabbricato è posseduto in parti uguali, determinare l'imponibile del dichiarante (col. 9) e riportarlo nella colonna del coniuge (col. 10) senza compilare con gli stessi dati il rigo successivo.
(2) In caso di dichiarazione congiunta il credito non può essere portato in diminuzione dell'IRPEF.

DATI DEL CONIUGE DA COMPLETARE IN CASO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO COME DICHIARAZIONE DEI REDDITI CONGIUNTA							
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME			SESSO (M o F)	CODICE FISCALE		
DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA (sigla)	TITOLO DI STUDIO (vedi istruzioni)	EVENTI ECCEZIONALI (vedi istruzioni)	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	SOMME VERSATE NEL 1991 .000	CODICE ASSICURATO
RESIDENZA ANAGRAFICA da compilare solo se diversa da quella del dichiarante	COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO			C.A.P.	NAZIONALITÀ ESTERA (vedere istruzioni)

SCELTA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF			
Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)	Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)

Con la sottoscrizione i dichiaranti attestano che:

a) nell'anno 1991 non hanno percepito altri redditi (pensioni, stipendi, indennità di anzianità, di previdenza ed altre indennità di fine rapporto di lavoro e relative anticipazioni o altri redditi soggetti a tassazione separata, ecc.) oltre a quelli certificati e dichiarati nel presente modello,

b) nell'anno 1991 i figli minori si sono trovati nella condizione reddituale prevista per il godimento delle detrazioni di cui al punto 7 della SEZ. II, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, illustrate nelle istruzioni,

c) nell'anno 1991, trovandosi nelle ipotesi previste dalle lettere c) ed e) dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, i figli sono rimasti esclusivamente a proprio carico giusta provvedimento dell'autorità giudiziaria, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, illustrate nelle istruzioni.

Data .... Firma del dichiarante .... Firma del coniuge (se dichiarante) ....

MOD. 101 - INTEGRATO (Art. 1, 2, 3 e 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) **COPIA** MODULARIO F. Imposte - 530

Presentato al Comune di ....
il .... n° ....

Centro di Servizio di......................
oppure
Ufficio II. DD. di .... n° ....

SEZ. I	IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE		
COGNOME O DENOMINAZIONE		NOME	CODICE FISCALE
SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA DI NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO — ATTIVITÀ

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1991 AL SIG.

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	CODICE FISCALE
SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

SEZ. II	I SEGUENTI COMPENSI	
EMOLUMENTI	STIPENDIO, MENSILITÀ AGGIUNTIVE, INDENNITÀ E ALTRI COMPENSI, PENSIONI (al netto di L ... per contributi (II))	1
	INDENNITÀ DI TRASFERTA E ASSEGNI ALL'ESTERO, PER LA PARTE IMPONIBILE, AL NETTO DEI CONTRIBUTI (II)	2
	INDENNITÀ, COMPENSI, GETTONI ECC. CORRISPOSTI DA TERZI (di cui ... non assoggettate al contributo del S.S.N.)	3
	TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI (1 + 2 + 3)	4
CALCOLO DELLA RITENUTA	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL TOTALE EMOLUMENTI IMPONIBILI	5
	Detrazione per coniuge a carico 6 — Detrazione per figli a carico 7 — Detrazione per altri familiari a carico 8	
	Detrazione per lavoro dipendente 9 — Ulteriore detrazione per lavoro dipendente 10 — TOTALE DETRAZIONI	11
	TOTALE DELLE RITENUTE FISCALI OPERATE (di cui 12 ... operate da terzi)	13
	EVENTUALE DIFFERENZA DA COMPENSARE CON IL DATORE DI LAVORO (11 + 13 - 5)	14
	RITENUTA FISCALE DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (13 - 14)	15

SEZ. III	I SEGUENTI EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA	
EMOLUMENTI	EMOLUMENTI (al netto di L ... per contributi (II))	16
CALCOLO DELLA RITENUTA	Retribuzioni al netto dei contributi (II) Anno 1989 17 — Anno 1990 18 — Retribuzione media 19 — Aliquota 20	
	RITENUTA FISCALE CORRISPONDENTE (16 x 20)	21
	DETRAZIONI D'IMPOSTA PER ARRETRATI (art. 18, comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi)	22
	RITENUTA FISCALE OPERATA (21 - 22)	23

SEZ. IV	Erogazioni a fronte di spese sanitarie (art. 48 c. 2 lett. b) T.U.I.R.) 24	Erogazioni in forma assicurativa a fronte di spese sanitarie (art. 48 c. 2 lett. b) T.U.I.R.) 25	Premi di assicurazione versati dal datore di lavoro (art. 48 c. 2 lett. c) T.U.I.R.) 26

SEZ. V	RAPPORTI DI LAVORO INIZIATI O CESSATI NELL'ANNO			FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE
INIZIO RAPPORTO (GIORNO MESE ANNO)	FINE RAPPORTO (GIORNO MESE ANNO)	29 È stato rilasciato il relativo modello 102?	30 Il rapporto di lavoro è a tempo determinato di durata inferiore all'anno (stagionali, ecc.)?	
27 1991	28 1991	(SI o NO)	(SI o NO)	DATA

AVVERTENZE Il lavoratore dipendente o il pensionato, qualora ricorrano le condizioni indicate nelle istruzioni, è esonerato dalla presentazione ai competenti uffici del presente certificato; tuttavia, il certificato stesso, può essere presentato al fine di esprimere la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)	Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non possedere altri redditi oltre quelli attestati nelle precedenti sezioni

Firma ....

SEZ. VI	DA COMPLETARE A CURA DEL DIPENDENTE O PENSIONATO SE IL MODELLO È PRESENTATO IN LUOGO DEL MOD. 740				
RESIDENZA ANAGRAFICA (I) mese anno 19	COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C A P	NAZIONALITÀ ESTERA (I)
CODICI STATISTICI	QUALIFICA (I) — TITOLO DI STUDIO (I) — STATO CIVILE (I)	EVENTI ECCEZIONALI (I)	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	SOMME VERSATE NEL 1991 000	CODICE ASSICURATO
CONIUGE	CODICE FISCALE (III) ovvero, se non possiede redditi, solo cognome e nome				FIRMA PER ATTESTAZIONE (*)
FIGLI E ALTRI FAMILIARI A CARICO	RELAZIONE DI PARENTELA — FIRMA PER ATTESTAZIONE (*)		RELAZIONE DI PARENTELA — FIRMA PER ATTESTAZIONE (*)		RELAZIONE DI PARENTELA — FIRMA PER ATTESTAZIONE (*)

(*) Con la firma (leggibile) il coniuge, i figli diversi dai figli minorenni e gli altri familiari, attestano di essere a carico non avendo posseduto redditi superiori a L. 4.500.000, tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva secondo quanto prescrive l'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, come sostituito dall'art. 2 del D.L. n. 70 del 1988, e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge. N.B. La falsa attestazione è punita penalmente con la reclusione e la multa.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI se il prospetto è insufficiente continuare su foglio a parte da sottoscrivere e allegare

AUTOVEICOLI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO A MOTORE SUPERIORI A 250 C.C. — NUMERO TOTALE	CV FISC	TARGA (1)	ALIM (2)	IMMATR (3)	PERIODO (4)	COLLABORATORI FAMILIARI	NUMERO CONVIVENTI — NUMERO NON CONVIVENTI	NUMERO MESI LAVORATI — NUMERO ORE LAVORATE
						IMBARCAZIONI DA DIPORTO — NUMERO TOTALE	A MOTORE: HP EFFETT — STAZZA — CENTIMETRI — IMMATR (3) — % (6) — PERIODO (4); A VELA: STAZZA — CENTIMETRI — IMMATR (3) — % (6) — PERIODO (4)	
UTENZE TELEFONICHE (8) — NUMERO TOTALE	PREFISSO — NUMERO	PREFISSO — NUMERO				ASSICURAZIONI (7) — NUMERO TOTALE	ISTITUTO O IMPRESA ASSICURATRICE	NUMERO DI POLIZZA
ALTRE RESIDENZE (5) — NUMERO TOTALE	VIA E NUMERO CIVICO	COMUNE	PROV (1)	% (6)	PERIODO (4)	AEROMOBILI DA TURISMO (8)	ROULOTTES (8) — CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE (8)	RISERVE DI CACCIA E DI PESCA (8)

NOTE: (1) SE ROMA = RM, (2) BENZINA = B, GASOLIO = D, GAS = G, (3) INDICARE LE ULTIME DUE CIFRE DELL'ANNO D'IMMATRICOLAZIONE, (4) INDICARE LA DISPONIBILITÀ IN MESI; (5) DIVERSE DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA, (6) PERCENTUALE ARROTONDATA DI DISPONIBILITÀ DEL BENE IN COMUNE CON ALTRI SOGGETTI; (7) ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE, QUELLE SULLA VITA, CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE, (8) NUMERO TOTALE

(I) VEDERE LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE (II) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO (III) SE POSSIEDE REDDITI DI QUALSIASI ENTITÀ.

SEZ. VII	REDDITI E CALCOLO DELLE IMPOSTE	[9] DICHIARANTE	[10] CONIUGE DICHIARANTE	[11] TOTALE
31	REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE (riportare l'importo arrotondato del punto 4 della SEZ. II)	+ .000		

	REDDITO DEI FABBRICATI (1)	[1] Categoria catastale	[2] Rendita catastale	[3] Giorni di possesso	[4] Quota di possesso	Rendita catastale rivalutata [5] U.I.D.	[6] U.I.N.L.	[7] Quota spettante	[8] Reddito effettivo netto Quota spettante	DICHIARANTE	CONIUGE DICHIARANTE
32								.000	.000	+ .000	+ .000
33								.000	.000	+ .000	+ .000
34								.000	.000	+ .000	+ .000
35								.000	.000	+ .000	+ .000
36								.000	.000	+ .000	+ .000
37								.000	.000	+ .000	+ .000

Rigo			DICHIARANTE	CONIUGE DICHIARANTE	TOTALE
38	IMPOSTE ED ONERI RIMBORSATI		+ .000	+ .000	
39	ONERI DEDUCIBILI	ILOR	− .000	− .000	
40		INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI	− .000	− .000	
41		SOMME VERSATE NEL 1991 A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	− .000	− .000	
42	REDDITO IMPONIBILE		= .000	= 000	
43	IRPEF (vedere istruzioni)	IMPOSTA LORDA (vedere tabelle nelle istruzioni)	.000	.000	
44		DETRAZIONI D'IMPOSTA (riportare a col. 9 l'importo arrotondato del punto 11 della sez. II; in caso di detrazioni erroneamente attribuite vedere istruzioni. Nel caso in cui il coniuge non è a carico, per l'indicazione delle detrazioni di col. 10 vedere istruzioni)	.000	.000	
45		DETRAZIONE PER INTERESSI PASSIVI (determinata sugli importi [1] DICHIARANTE .000 [2] CONIUGE DICHIARANTE .000)	000	000	
46		IMPOSTA NETTA (sottrarre l'importo dei righi 44 e 45 da quello di rigo 43, indicando zero se il risultato è negativo, a col. 11 riportare la somma degli importi di col. 9 e 10 dello stesso rigo 46)	.000	.000	.000
47		RITENUTA (riportare l'importo arrotondato del punto 15 della sez. II)			.000
48		DIFFERENZA (sottrarre l'importo di rigo 47 da quello di rigo 46, se l'importo di rigo 47 è maggiore di quello di rigo 46, sottrarre l'importo di rigo 46 da quello di rigo 47 e indicare il risultato preceduto dal segno (−))			.000
49		ECCEDENZA D'IMPOSTA IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			.000
50		PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA (dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)	DATA VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO .000
51		SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA (dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)			000
52		IMPOSTA A DEBITO (sottrarre l'importo dei righi 49, 50 e 51 da quello di rigo 48) — ovvero, se negativa —			000
53		IMPOSTA A CREDITO (sottrarre l'importo di rigo 48 dalla somma degli importi dei righi 49, 50 e 51)			000

Rigo			DICHIARANTE DATA VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO	CONIUGE DICHIARANTE DATA VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
54	ILOR (vedere istruzioni)	REDDITI DEI FABBRICATI NON ESENTI DA ILOR			.000			.000
55		IMPOSTA DOVUTA (16,2% dell'importo di rigo 54)			.000			.000
56		ECCEDENZA D'IMPOSTA ILOR RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			000			.000
57		PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA			.000			.000
58		SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA			.000			.000
59		IMPOSTA A DEBITO (sottrarre l'importo dei righi 56, 57 e 58 da quello di rigo 55) — ovvero, se negativa —			000			.000
60		IMPOSTA A CREDITO (sottrarre l'importo di rigo 55 dalla somma degli importi dei righi 56, 57 e 58)			.000			.000
61	CALCOLO DELL'IRPEF A SALDO	ILOR A CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DALL'IRPEF A DEBITO (2) (vedere istruzioni)						.000
62		SALDO VERSATO (sottrarre l'importo di rigo 61 da quello di rigo 52; l'imposta non è dovuta se l'importo non supera L. 20.000)				DATA VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO .000
63		CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAGLI ACCONTI O DALLE IMPOSTE DOVUTE PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)						.000
64		IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre gli importi dei righi 59 e 63 dall'importo di rigo 53, indicando zero se il risultato è negativo; l'imposta non è rimborsabile se l'importo non supera L. 20.000)						.000
65	CALCOLO DELL'ILOR A SALDO	IRPEF A CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DALL'ILOR A DEBITO (vedere istruzioni)			000			.000
66		SALDO VERSATO (sottrarre l'importo di rigo 65 da quello di rigo 59, l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)			.000			.000
67		CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAGLI ACCONTI O DALLE IMPOSTE DOVUTE PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (2) (vedere istruzioni)			000			.000
68		IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre gli importi dei righi 61 e 67 da quello di rigo 60, l'imposta non è rimborsabile se l'importo non supera L. 20 000)			.000			.000

Si allegano: N. .... attestati o distinte di versamento; N. .... documenti.

ANNOTAZIONI RELATIVE AI FABBRICATI (indicare il numero d'ordine del fabbricato cui si riferiscono i dati richiesti)

N. ord	PARTITA CATASTALE	COMUNE O LOCALITÀ, PROVINCIA ED INDIRIZZO	NOTE	Scadenza esenzione ILOR mese	anno

(1) In caso di dichiarazione congiunta, se il fabbricato è posseduto in parti uguali, determinare l'imponibile del dichiarante (col. 9) e riportarlo nella colonna del coniuge (col. 10) senza compilare con gli stessi dati il rigo successivo.
(2) In caso di dichiarazione congiunta il credito non può essere portato in diminuzione dell'IRPEF.

DATI DEL CONIUGE DA COMPLETARE IN CASO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO COME DICHIARAZIONE DEI REDDITI CONGIUNTA

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	SESSO (M o F)	CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA (sigla)	TITOLO DI STUDIO (vedi istruzioni)	EVENTI ECCEZIONALI (vedi istruzioni)	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	SOMME VERSATE NEL 1991	CODICE ASSICURATO
						.000	

RESIDENZA ANAGRAFICA da compilare solo se diversa da quella del dichiarante	COMUNE	PROV (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P	NAZIONALITÀ ESTERA (vedere istruzioni)

SCELTA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)	Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)

Con la sottoscrizione i dichiaranti attestano che:

a) nell'anno 1991 non hanno percepito altri redditi (pensioni, stipendi, indennità di anzianità, di previdenza ed altre indennità di fine rapporto di lavoro e relative anticipazioni o altri redditi soggetti a tassazione separata, ecc.) oltre a quelli certificati e dichiarati nel presente modello;
b) nell'anno 1991 i figli minori si sono trovati nella condizione reddituale prevista per il godimento delle detrazioni di cui al punto 7 della SEZ. II, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, illustrate nelle istruzioni;
c) nell'anno 1991, trovandosi nelle ipotesi previste dalle lettere c) ed e) dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, i figli sono rimasti esclusivamente a proprio carico giusto provvedimento dell'autorità giudiziaria, tenuto anche conto delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, illustrate nelle istruzioni.

Data .... Firma del dichiarante .... Firma del coniuge (se dichiarante) ....

ALLEGATO *B*

ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO

SEZ. I — Il datore di lavoro deve indicare l'attività esercitata in conformità alla nuova classificazione delle attività economiche allegata al decreto ministeriale del 14 dicembre 1991 pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991 - serie generale - e già distribuita unitamente ai moduli di dichiarazione annuale IVA relativa al 1991.

SEZ. IV — Vanno indicati gli importi che, ai sensi delle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Al punto 24 vanno indicate le erogazioni fatte dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie sostenute dal dipendente previste come interamente deducibili ai sensi della lettera *e)* del comma 1 dell'art. 10 del testo unico citato. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia scelto per tali erogazioni la forma assicurativa stipulando un contratto di assicurazione avente per oggetto esclusivamente le spese sanitarie interamente deducibili o contenente l'indicazione nominativa dei beneficiari, il premio imputabile al lavoratore dipendente e ai suoi familiari a carico (art. 12 del testo unico) va indicato al punto 25.

Al punto 26 vanno indicati, nel limite di importo di L. 2.500.000 e alle condizioni previste alla lettera *m)* dal comma 1 dell'art. 10 del testo unico, i premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenute a carico del lavoratore dipendente, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

Per i redditi di pensione, il presente certificato viene rilasciato nel solo caso di pensioni erogate da parte di enti, fondi o casse che non hanno personalità di diritto pubblico.

Per le pensioni erogate dallo Stato, dall'INPS e da altri enti pubblici viene rilasciato il certificato Mod. 201 (pensioni Tesoro, INPS, enti pubblici) ai sensi della legge 14 novembre 1981, n. 645.

Il presente modello non può essere utilizzato per certificare i redditi corrisposti, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del lavoratore dipendente. In tali casi deve essere rilasciata una certificazione contenente, oltre ai dati anagrafici del dipendente deceduto, tutti gli elementi richiesti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

Il modello deve essere consegnato al lavoratore dipendente, almeno in duplice esemplare, unitamente alle istruzioni per la compilazione.

92A0733

DECRETO 13 febbraio 1992.

Approvazione del modello 102 per l'attestazione da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente avvenute dall'anno 1974 all'anno 1991 o non ancora avvenute, corrisposte nell'anno 1991 soggette a tassazione separata e delle relative ritenute d'acconto operate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernenti disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'annesso modello 102 del certificato previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'attestazione, da parte del datore di lavoro e degli altri soggetti eroganti, dell'ammontare delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente avvenute dall'anno 1974 all'anno 1991 o non ancora avvenute, corrisposte nell'anno 1991 soggette a tassazione separata e delle relative ritenute d'acconto operate.

Il modello deve essere rilasciato in duplice esemplare (originale e copia per l'elaborazione automatizzata); entrambi gli esemplari vanno allegati alla dichiarazione dei redditi mod. 740.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

MOD. 102 (Artt. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600) **ORIGINALE** (da allegare alla dichiarazione dei redditi) — MODULARIO *F. Imposte* - 273

SEZ. I — IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

COGNOME O DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	NOME	CODICE FISCALE

SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1991 AL SIG. (a)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	CODICE FISCALE

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)

SEZ. II — PER IL RAPPORTO DI LAVORO

Data di inizio (giorno mese anno 19)	Data di cessazione (giorno mese anno 19)	Periodo preso a base di commisurazione dell'indennità (anni mesi)	di cui periodo convenzionale (anni mesi)

Quota eccedente	Rapporto di lavoro a tempo parziale (b)	con una percentuale del %	per un periodo considerato di (anni mesi)

SOLO SE IL SOGGETTO PERCIPIENTE LE INDENNITÀ È DIVERSO DAL LAVORATORE DIPENDENTE (a)	COGNOME DEL LAVORATORE DIPENDENTE (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	CODICE FISCALE
	SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. DI NASCITA (sigla)

SOLO SE IL SOGGETTO EROGANTE È DIVERSO DAL DATORE DI LAVORO	COGNOME O DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO	NOME	CODICE FISCALE

SEZ. III — LE SEGUENTI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

N. ord.		TIPO DI INDENNITÀ	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O INDENNITÀ EQUIPOLLENTE — 1 Mese di erogazione	2 Ammontare netto (c)	ALTRE INDENNITÀ E SOMME — 3 Mese di erogazione	4 Ammontare netto (c)
1	EMOLUMENTI CORRISPOSTI	Indennità				
2		Acconti				
3		Anticipazioni				
4		Acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1990				
5		TOTALE EMOLUMENTI				

N. ord.			RAPPORTO DI LAVORO — A tempo pieno	A tempo parziale	TOTALE
6	CALCOLO DELLE RIDUZIONI E DELLA ALIQUOTA	RIDUZIONE			
7		Aliquota media del Reddito di Riferimento (R.R.= T.F.R. o indennità equipollente (d) / Periodo di commisurazione x 12)			ALIQUOTA (e)
		SOLO IN CASO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 2° COMMA, DELLA L. 482/1985 (f)	PERCENTUALE	ANNUALE	TOTALE
8		RIDUZIONI			
		Retribuzioni erogate negli anni:		5 RETRIBUZIONE MEDIA	6 ALIQUOTA
9		1 19 — 2 — 3 19	4		

N. ord.			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O INDENNITÀ EQUIPOLLENTE	ALTRE INDENNITA E SOMME	TOTALE
10	CALCOLO DELLE RITENUTE	IMPONIBILE			
11		IMPOSTA DOVUTA			
12		RITENUTE FISCALI GIÀ OPERATE SUGLI IMPORTI DI RIGO 4			
13		RITENUTE FISCALI OPERATE NELL'ANNO			
14		TOTALE DELLE RITENUTE FISCALI OPERATE			
15		RITENUTE FISCALI OPERATE IN ECCEDENZA (g) (importo a credito da far valere nella dichiarazione dei redditi)			

SEZ. IV — *SOLO PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO CORRISPOSTE AI SENSI DELL'ART. 2122 CODICE CIVILE O DELLE LEGGI SPECIALI CORRISPONDENTI* (a)

	1 Quota spettante	2 Indennità spettante	3 Ritenute fiscali spettanti
16	%		

SEZ. V — *SOLO PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO O INDENNITÀ EQUIPOLLENTE*

17	IMPONIBILE PER ACCONTI ED ANTICIPAZIONI EROGATI NEL PERIODO 1988-1990	

ANNOTAZIONI

AVVERTENZE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PRESENTARE NELL'ANNO 1992 VANNO ALLEGATI L'ORIGINALE E LA COPIA PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA DEL PRESENTE MODELLO
IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ IN ALCUN CASO SOSTITUIRE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE .... DATA ....

AVVERTENZE

Il presente modello, da rilasciare in duplice esemplare (originale e copia per l'elaborazione automatizzata), deve essere utilizzato per la certificazione delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, o loro anticipazioni, erogate nell'anno 1991 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 al 1991 o non ancora avvenute.

Per le indennità relative a rapporti cessati anteriormente all'anno 1974 deve essere utilizzato il modello 102-BIS.

Gli importi delle indennità devono essere indicati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente.

Per mese di erogazione si intende quello dell'ultima (o unica) erogazione.

NOTE

a) Nel secondo riquadro della SEZ. I va indicato il percettore delle indennità; se il percettore è il lavoratore dipendente non vanno compilate nè la parte della SEZ. II riservata ai dati anagrafici del lavoratore dipendente nè la SEZ. IV.
Nel caso di erogazione dell'indennità ai sensi dell'art. 2122 del Codice Civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità dovrà essere rilasciato un autonomo certificato per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità tenendo presente che:
- nella SEZ. I devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nella SEZ. II devono essere indicati i dati anagrafici del lavoratore dipendente deceduto;
- la SEZ. III deve essere compilata con riferimento all'intera indennità così come maturata in capo al lavoratore dipendente deceduto;
- nella SEZ. IV devono essere riportati i dati richiesti con riferimento all'avente diritto o erede al quale è rilasciato il presente certificato.

b) Se nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro le prestazioni a tempo parziale sono avvenute in periodi diversi e/o con percentuali diverse i dati richiesti vanno indicati unitariamente.

c) L'ammontare netto è determinato, rispettivamente, ai sensi degli articoli 3-ter e 3-quater del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella Legge 13 maggio 1988, n. 154, e successive modificazioni.

d) Indicare nell'apposito spazio l'ammontare netto del T.F.R. o dell'indennità equipollente utilizzato per il calcolo del reddito di riferimento.

e) Nel caso di anticipazioni sia di "T.F.R. o Indennità equipollente" sia di "Altre indennità e somme" (rigo 3) va indicata la sola aliquota determinata con riferimento al T.F.R. o indennità equipollente.

f) Qualora il sostituto di imposta, in applicazione del 3° comma dell'art. 4 della Legge n. 482 del 1985, abbia tenuto conto della normativa in vigore prima della suddetta legge, non deve compilare i righi 6 e 7; nel rigo 8 deve indicare le riduzioni spettanti e nel rigo 9 le retribuzioni del biennio precedente l'anno di cessazione del rapporto, al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del dipendente.

g) Riempire solo se il totale delle ritenute fiscali operate (rigo 14) eccede l'imposta dovuta (rigo 11).

N.B. Il rigo 17 va compilato solo se nel periodo 1988-1990 per la prima volta sono stati corrisposti acconti o anticipazioni.

MOD. 102 (Art. 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600) **COPIA PER LA ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA** (da allegare alla dichiarazione dei redditi) MODULARIO F. Imposte - 273

SEZ. I — IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

COGNOME O DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE | NOME | CODICE FISCALE

SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE: SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

DOMICILIO FISCALE: COMUNE | PROV. (sigla) | VIA E NUMERO CIVICO

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NEL 1991 AL SIG. (a)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | CODICE FISCALE

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

SEZ. II — PER IL RAPPORTO DI LAVORO

Data di inizio: giorno mese anno 19 | Data di cessazione: giorno mese anno 19 | Periodo preso a base di commisurazione dell'indennità: anni mesi | di cui periodo convenzionale: anni mesi

Quota eccedente | Rapporto di lavoro a tempo parziale (b) con una percentuale del % | per un periodo considerato di: anni mesi

SOLO SE IL SOGGETTO PERCIPIENTE LE INDENNITÀ È DIVERSO DAL LAVORATORE DIPENDENTE (a): COGNOME DEL LAVORATORE DIPENDENTE (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | CODICE FISCALE

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV. DI NASCITA (sigla)

SOLO SE IL SOGGETTO EROGANTE È DIVERSO DAL DATORE DI LAVORO: COGNOME O DENOMINAZIONE DEL DATORE DI LAVORO | NOME | CODICE FISCALE

SEZ. III — LE SEGUENTI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

N. ord.		TIPO DI INDENNITÀ	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O INDENNITÀ EQUIPOLLENTE		ALTRE INDENNITÀ E SOMME	
			Mese di erogazione	2 Ammontare netto (c)	3 Mese di erogazione	4 Ammontare netto (c)
1	EMOLUMENTI CORRISPOSTI	Indennità				
2		Acconti				
3		Anticipazioni				
4		Acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1990				
5		TOTALE EMOLUMENTI				

N. ord.			RAPPORTO DI LAVORO A tempo pieno	RAPPORTO DI LAVORO A tempo parziale	TOTALE
6	CALCOLO DELLE RIDUZIONI E DELLA ALIQUOTA	RIDUZIONE			
7		Aliquota media del Reddito di Riferimento (R.R.= T.F.R. o indennità equipollente (d) / Periodo di commisurazione x 12)			ALIQUOTA (e) %
			PERCENTUALE	ANNUALE	TOTALE
8		SOLO IN CASO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 3° COMMA, DELLA L. 482/1985 (f) — RIDUZIONI			
		Retribuzioni erogate negli anni:		5 RETRIBUZIONE MEDIA	6 ALIQUOTA
9		1 19 — 2 — 3 19 — 4			%

N. ord.			TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O INDENNITÀ EQUIPOLLENTE	ALTRE INDENNITÀ E SOMME	TOTALE
10	CALCOLO DELLE RITENUTE	IMPONIBILE			
11		IMPOSTA DOVUTA			
12		RITENUTE FISCALI GIÀ OPERATE SUGLI IMPORTI DI RIGO 4			
13		RITENUTE FISCALI OPERATE NELL'ANNO			
14		TOTALE DELLE RITENUTE FISCALI OPERATE			
15		RITENUTE FISCALI OPERATE IN ECCEDENZA (g) (importo a credito da far valere nella dichiarazione dei redditi)			

SEZ. IV — *SOLO PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO CORRISPOSTE AI SENSI DELL'ART. 2122 CODICE CIVILE O DELLE LEGGI SPECIALI CORRISPONDENTI (a)*

	1 Quota spettante	2 Indennità spettante	3 Ritenute fiscali spettanti
16	%		

SEZ. V — *SOLO PER INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO O INDENNITÀ EQUIPOLLENTE*

17	IMPONIBILE PER ACCONTI ED ANTICIPAZIONI EROGATI NEL PERIODO 1988-1990	

ANNOTAZIONI

AVVERTENZE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PRESENTARE NELL'ANNO 1992 VANNO ALLEGATI L'ORIGINALE E LA COPIA PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA DEL PRESENTE MODELLO
IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ IN ALCUN CASO SOSTITUIRE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE .... DATA ....

AVVERTENZE

Il presente modello da rilasciare in duplice esemplare (originale, e copia per l'elaborazione automatizzata), deve essere utilizzato per la certificazione delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, o loro anticipazioni, erogate nell'anno 1991 a seguito di cessazioni avvenute dal 1974 al 1991 o non ancora avvenute.

Per le indennità relative a rapporti cessati anteriormente all'anno 1974 deve essere utilizzato il modello 102-BIS.

Gli importi delle indennità devono essere indicati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente.

Per mese di erogazione si intende quello dell'ultima (o unica) erogazione.

NOTE

a) Nel secondo riquadro della SEZ. I va indicato il percettore delle indennità; se il percettore é il lavoratore dipendente non vanno compilate nè la parte della SEZ. II riservata ai dati anagrafici del lavoratore dipendente nè la SEZ. IV.
Nel caso di erogazione dell'indennità ai sensi dell'art. 2122 del Codice Civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità dovrà essere rilasciato un autonomo certificato per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità tenendo presente che:
- nella SEZ. I devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede;
- nella SEZ. II devono essere indicati i dati anagrafici del lavoratore dipendente deceduto;
- la SEZ. III deve essere compilata con riferimento all'intera indennità così come maturata in capo al lavoratore dipendente deceduto;
- nella SEZ. IV devono essere riportati i dati richiesti con riferimento all'avente diritto o erede al quale è rilasciato il presente certificato.

b) Se nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro le prestazioni a tempo parziale sono avvenute in periodi diversi e/o con percentuali diverse i dati richiesti vanno indicati unitariamente.

c) L'ammontare netto è determinato, rispettivamente, ai sensi degli articoli 3-ter e 3-quater del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella Legge 13 maggio 1988, n. 154, e successive modificazioni.

d) Indicare nell'apposito spazio l'ammontare netto del T.F.R. o dell'indennità equipollente utilizzato per il calcolo del reddito di riferimento.

e) Nel caso di anticipazioni sia di "T.F.R. o Indennità equipollente" sia di "Altre indennità e somme" (rigo 3) va indicata la sola aliquota determinata con riferimento al T.F.R. o Indennità equipollente.

f) Qualora il sostituto di imposta, in applicazione del 3° comma dell'art. 4 della Legge n. 482 del 1985, abbia tenuto conto della normativa in vigore prima della suddetta legge, non deve compilare i righi 6 e 7; nel rigo 8 deve indicare le riduzioni spettanti e nel rigo 9 le retribuzioni del biennio precedente l'anno di cessazione del rapporto, al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del dipendente.

g) Riempire solo se il totale delle ritenute fiscali operate (rigo 14) eccede l'imposta dovuta (rigo 11).

N.B. Il rigo 17 va compilato solo se nel periodo 1988-1990 per la prima volta sono stati corrisposti acconti o anticipazioni.

92A0734

DECRETO 13 febbraio 1992.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del Tesoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di altri enti pubblici dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1991 nonché delle relative ritenute d'acconto operate (mod. 201).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sostituito dall'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 645;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'annesso modello 201 (pensioni Tesoro-Inps-Enti pubblici) per la redazione del certificato previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119, così come sostituito dall'art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 645, per l'attestazione da parte delle direzioni provinciali del Tesoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti pubblici dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti nell'anno 1991, nonché delle ritenute di acconto operate.

Il modello deve essere rilasciato almeno in duplice esemplare.

Se il contribuente, ove ne ricorrano le condizioni, intende utilizzare il modello per le finalità di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e agli articoli 30 e 23, rispettivamente, delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517, il modello va presentato in duplice esemplare secondo le modalità prescritte per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

MOD. 201 (pensioni Tesoro — Inps — Enti pubblici)
(Art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119 e successive modificazioni)

MODULARIO
F. - Imposte - 806

Presentato al Comune di .... il .. .. n° .... - -	Centro di Servizio di .... oppure n. .... Ufficio II.DD. di ....

ENTE EROGANTE
CON SEDE IN

NUMERO DI CODICE FISCALE

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NELL'ANNO 1991 AL SIG.

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV (sigla)	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI

I SEGUENTI IMPORTI PER PENSIONI

4 - EMOLUMENTI IMPONIBILI AL NETTO DEI CONTRIBUTI	11 - TOTALE DETRAZIONI	15 - RITENUTA FISCALE OPERATA E DA INDICARE NEL MOD 740

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

16 IMPORTO ARRETRATI	20 - ALIQUOTA %	22 - DETRAZIONI SU ARRETRATI PENSIONE	23 - RITENUTA FISCALE OPERATA

ESTREMI DELLA PENSIONE

DATA

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF [illegible]

Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)	Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non possedere altri redditi oltre quelli attestati nel presente certificato FIRMA

AVVERTENZE GENERALI

Il presente certificato deve essere rilasciato almeno in duplice esemplare.

1. Il pensionato che nell'anno 1991 ha posseduto soltanto il reddito di pensione attestato nel presente certificato è esonerato dalla presentazione ai competenti Uffici sia di questo certificato, sia della dichiarazione dei redditi.
   Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni indicate nel paragrafo SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF, il presente certificato può essere inviato ai competenti Uffici, al fine di esprimere tale scelta.
2. Il presente certificato deve essere invece allegato, in unico esemplare, alla dichiarazione dei redditi mod. 740 qualora il pensionato nell'anno 1991, in aggiunta al reddito di pensione attestato da questo certificato:

a) ha conseguito altri redditi (altre pensioni, stipendi, indennità, redditi di terreni e fabbricati, redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo anche occasionale, ecc.) propri o dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale;

b) ha percepito indennità di anzianità, di previdenza e altre indennità di fine rapporto di lavoro o altri redditi soggetti a tassazione separata;

c) ha percepito emolumenti arretrati e negli anni 1989 e 1990, ha percepito altri redditi oltre quello dell'unica pensione, ovvero ha percepito emolumenti arretrati diversi da quelli riportati nel presente certificato.

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata anche quando nell'importo delle detrazioni indicato al punto 11 del presente certificato sono comprese detrazioni per carichi di famiglia alle quali il pensionato non ha più diritto e che pertanto debbono essere restituite. Tale diritto, normalmente, viene meno quando il familiare a carico ha superato il limite di reddito per essere considerato tale (per la verifica del diritto alla fruizione delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia vedere le istruzioni alla dichiarazione dei redditi).
Nel presente certificato, inoltre, sono indicati i contributi assistenziali di cui all'art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dei quali l'ente erogante ha già tenuto conto nella determinazione degli emolumenti imponibili del punto 4. Pertanto l'importo di detti contributi non è deducibile nella dichiarazione dei redditi, ove la stessa debba essere presentata.

N.B. La dichiarazione dei redditi non deve essere presentata se il pensionato ha posseduto nell'anno 1991 altre pensioni o retribuzioni che, sommate alla pensione attestata nel presente certificato, formano un ammontare complessivo non superiore a lire 7.579.000 (somma degli importi indicati al punto 4 dei modd. 101-integrato e 201).

3. Si ricorda che, ai sensi del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, i soggetti che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare il Mod. 740/W disponibile presso i Comuni e le rivendite di monopoli.
4. La certificazione relativa alla propria situazione reddituale per l'anno 1991 (art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114) potrà essere effettuata direttamente dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi; sarà cura del pensionato, ove occorra, fare fotocopia del presente modello per i propri usi.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

A decorrere dall'anno finanziario 1990, sulla base delle scelte attuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali, è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno o delle Assemblee di Dio in Italia.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. Qualora i contribuenti non effettuino alcuna scelta, la quota di imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate; le quote non attribuite spettanti all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e alle Assemblee di Dio in Italia saranno devolute alla gestione statale.

Sono ammessi ad effettuare la scelta anche i pensionati in possesso di un reddito di pensione, attestato da un solo modello 201, di ammontare superiore a L. 7.579.000 (vedi punto 4), ove gli interessati non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione mod. 740 per il possesso di altri redditi o per altra causa.
Non sono invece ammessi alla scelta i pensionati la cui pensione — o la somma delle pensioni possedute — sia pari o inferiore a Lire 7.579.000, in quanto risultano in ogni caso esonerati da qualsiasi adempimento fiscale.

Per esprimere la scelta i pensionati devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una, e ad una soltanto, delle quattro istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, devono inoltre completare il modello con l'indicazione dei propri dati anagrafici e del numero di codice fiscale ove l'Ente pensionistico non li abbia indicati; devono infine apporre anche la firma in calce al modello stesso.
Allo stesso modo va compilato il secondo esemplare del modello, facendo attenzione che le firme siano apposte su entrambi gli esemplari. I due esemplari vanno presentati congiuntamente al comune di residenza o spediti al competente ufficio finanziario. Per la consegna o la spedizione vanno utilizzate le buste piccole di colore blu del modello 101 preindirizzate ai Centri di Servizio, se il contribuente è residente in un comune compreso nella circoscrizione di uno di tali Centri, ovvero, laddove i Centri di Servizio non sono stati ancora istituiti, una comune busta bianca da indirizzare al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette

92A0735

DECRETO 13 febbraio 1992.

Approvazione dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A1, 740/S, 740/T, 740/U e 740/W nonché i modelli aggiuntivi 740/A, 740/B e 740/P concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per la dichiarazione dei redditi, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformità strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilità con le necessità gestionali della liquidazione delle imposte;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A1, 740/S, 740/T, 740/U nonché i modelli aggiuntivi 740/A, 740/B e 740/P concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1992. I modelli devono essere prodotti in tre esemplari identici.

È altresì approvato il modulo 740/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, da includere nel modello 740 ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, per i soggetti esonerati dalla presentazione di detto modello.

Art. 2.

È autorizzata la stampa, in tre esemplari identici, di speciali modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/A1, 740/S, 740/T, 740/U e 740/W nonché i modelli aggiuntivi 740/A, 740/B e 740/P, da utilizzare per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche da presentare nell'anno 1992.

I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: da non staccare». Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione i due esemplari del modello devono essere separati e privati delle bande laterali di trascinamento».

I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche:

stampa realizzata con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, oppure stampa monocromatica utilizzando il colore blu di quadricromia;

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

dimensioni identiche a quelle dei modelli editi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;

b) per il formato a pagina doppia ripiegabile:
larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere stampati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

dichiarazione delle persone fisiche

istruzioni per la compilazione

INDICE

PARTE PRIMA - AVVERTENZE GENERALI

1. PREMESSA

La dichiarazione dei redditi modello 740/92, relativa al periodo d'imposta 1991, ha subito alcune modificazioni resesi necessarie per dare attuazione alle disposizioni legislative entrate in vigore nel corso di detto periodo.

Tra tali disposizioni assumono particolare rilevanza quelle contenute:

– nell'art. 78, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che recano l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o del certificato sostitutivo della dichiarazione stessa (ferma restando la possibilità di utilizzare tale certificato ai soli fini della scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF) per i possessori di soli redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui alle lettere *a)* e *d)* del T.U.I.R. corrisposti da un unico sostituto d'imposta;

– nell'art. 2, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, che consentono la compensazione, nell'ambito della stessa dichiarazione dei redditi, tra crediti e debiti d'imposta risultanti per IRPEF e per ILOR;

– nel D.M. 30 marzo 1991 (G.U. 6 dicembre 1991), che prevedono la possibilità per i contribuenti di chiedere l'accreditamento sul proprio conto corrente bancario dei rimborsi spettanti in base alla dichiarazione dei redditi;

– negli articoli da 24 a 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernenti la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese;

– nell'art. 11, comma 9, della citata legge n. 413 del 1991, che concernono la tassazione di plusvalenze, indennità e altre somme percepite a seguito di atti e provvedimenti espropriativi, di occupazione, ecc., emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino al 31 dicembre 1991;

– nell'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, recanti l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ricorrendo le condizioni ivi previste.

Nella scheda-base del modello sono riportati i quadri A (redditi dei terreni) e B (redditi dei fabbricati) ed è inserito anche il quadro P (distinta degli oneri), in modo da offrire, in un modello compatto, tutti gli elementi di base per una completa dichiarazione.

La posizione del dichiarante nella scheda base è separata da quella del coniuge dichiarante, il quale, ai fini della dichiarazione congiunta, deve rendere la sua dichiarazione su una scheda-base propria inserita nel fascicolo della dichiarazione.

Rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente è stato aggiunto il quadro U occorrente per la determinazione e l'utilizzo del credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Ai fini della distribuzione, è prevista la seguente fascicolazione:

– un fascicolo, comprendente il modello 740 base (scheda base del dichiarante e scheda del coniuge dichiarante; istruzioni generali) e la guida pratica al calcolo delle imposte, che deve essere richiesto ed utilizzato da tutti i contribuenti,

– un secondo fascicolo, che comprende i quadri E, F, G, H, I, S, T, U e il modulo W relativo ai trasferimenti da e per l'estero e le relative istruzioni, il quale va richiesto e utilizzato unicamente dai contribuenti che abbiano l'obbligo della loro compilazione. Alla scheda-base vanno allegati i soli quadri compilati. **I contribuenti che utilizzano i quadri E, F e G dovranno altresì richiedere e utilizzare, per la presentazione della dichiarazione, in luogo dell'ordinaria busta distribuita con il fascicolo comprendente il modello base, l'apposita busta con scritte di colore marrone;**

– un terzo fascicolo comprende i quadri L, M e A1, nonché i quadri aggiuntivi A-B-P, che deve essere richiesto dai contribuenti che possiedono redditi delle specie ivi trattate. Anche i quadri utilizzati di tale fascicolo vanno allegati alla scheda-base.

Il fascicolo contenente la scheda-base è corredato di una «Guida pratica al calcolo delle imposte» che, con linguaggio piano ed esempi di immediata comprensione, fornisce al contribuente indicazioni rapide e chiare circa le modalità di compilazione materiale della dichiarazione, con particolare riguardo a quelle di calcolo dell'imposta dovuta.

2. MODELLI OCCORRENTI

La dichiarazione dei redditi deve essere obbligatoriamente presentata sull'apposito stampato: tutti i contribuenti devono compilare, oltre ai quadri relativi ai redditi posseduti, i quadri N e O relativi all'IRPEF e all'ILOR nonché i riquadri per il calcolo delle imposte a saldo; la dichiarazione va completata con la firma del contribuente o di chi ne ha la legale rappresentanza (ad esempio: tutore), che costituisce elemento essenziale per la validità della dichiarazione stessa, senza la quale la **dichiarazione è nulla.**

Si ricorda che il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno riservato alla conservazione da parte del contribuente per sua documentazione. Si consiglia di compilare per primo l'esemplare riservato al contribuente al fine di correggere eventuali errori prima della compilazione degli altri due esemplari («originale per l'ufficio» e «copia per il Comune») i quali vanno presentati insieme secondo le modalità indicate al paragrafo 6 delle presenti istruzioni.

Il modello fondamentale (scheda-base) comprende anche i quadri A e B relativi ai redditi fondiari (terreni e fabbricati) e la distinta degli oneri deducibili, quadro P. Dalla scheda base è stralciata la dichiarazione del coniuge valida ai fini della dichiarazione congiunta, che va resa su modello separato, aggiunto alla scheda base.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati; se viene utilizzata la carta carbone deve essere assicurata la leggibilità nonché l'esatto allineamento dei dati alle singole voci.

Si consiglia, inoltre, di conservare la «copia ad uso del contribuente»: questa risulterà infatti necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la determinazione dell'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 1992 e per «autocertificare» il proprio reddito nei casi previsti dalla legge.

La prima facciata (*Frontespizio*) del modello fondamentale contiene i dati anagrafici ed identificativi del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico, nonché il prospetto «Dati e notizie particolari».

La seconda facciata contiene:

- il **Quadro A** per i redditi dei terreni;
- il **Quadro B** per i redditi dei fabbricati;
- il **Quadro C** per i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

La terza facciata contiene:

- il **Quadro D** per i redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata;
- il **Quadro R** relativo alle imposte e agli oneri rimborsati;
- il **Quadro P** relativo alla distinta degli oneri.

La quarta facciata contiene:

- il **Quadro N** dell'IRPEF;
- il **Quadro O** dell'ILOR;
- i riquadri per il calcolo dell'imposte a saldo, cui fa seguito l'indicazione dei quadri compilati e allegati alla dichiarazione

Per dichiarare gli altri redditi diversi da quelli sopra indicati si dovranno compilare i relativi Quadri, e precisamente:

- il **Quadro A1** per i redditi derivanti dall'allevamento di animali (per la parte eccedente la potenzialità del terreno);
- il **Quadro E** per i redditi di lavoro autonomo;
- il **Quadro F** per i redditi d'impresa in regime ordinario;
- il **Quadro G** per i redditi di impresa in contabilità semplificata;
- il **Quadro H** per i redditi di partecipazione in società di persone, in associazioni fra artisti e professionisti, in imprese familiari o in aziende coniugali, in Gruppi europei di interesse economico (GEIE);
- il **Quadro I** per i redditi di capitale;
- il **Quadro L** per i redditi diversi;
- il **Quadro M** per i redditi soggetti a tassazione separata diversi da quelli di lavoro dipendente;
- il **Quadro S** per la rivalutazione dei beni dell'impresa e per le riserve e i fondi in sospensione d'imposta assoggettati ad imposta sostitutiva;
- il **Quadro T** per le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali soggette a imposta sostitutiva;
- il **Quadro U** per la determinazione e l'utilizzo del credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Deve poi essere utilizzato il **modulo W** per i trasferimenti da e per l'estero, di denaro, titoli e valori mobiliari. Tale modulo va compilato anche nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Anche i suddetti Quadri si compongono di tre esemplari: l'originale per l'ufficio e la copia per il Comune devono essere compilati nelle parti che interessano, sottoscritti ed inseriti nel modello di dichiarazione 740.

Qualora i **Quadri A, B e P** non fossero sufficienti per la dichiarazione, rispettivamente, dei redditi fondiari e degli oneri deducibili o per i quali compete la detrazione dovrà essere utilizzato il quadro aggiuntivo A-B-P distribuito separatamente.

3. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Sono obbligate alla presentazione della dichiarazione le persone fisiche, per i redditi conseguiti nell'anno 1991. Vanno compresi nei redditi da dichiarare in Italia anche quelli prodotti all'estero dal residente italiano, salvo le eventuali diverse disposizioni contenute nelle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito stipulate con i Paesi esteri.

L'obbligo vale, in relazione al diverso stato civile, per: il celibe e la nubile maggiorenni; i minori, per i redditi sottratti all'usufrutto legale dei genitori; i vedovi; i coniugi, anche se non separati né divorziati, ciascuno con riguardo ai propri redditi ed a quelli dei figli minori sui quali abbia l'usufrutto legale.

Sono in ogni caso tenuti a presentare la dichiarazione le persone obbligate alla tenuta delle scritture contabili anche in mancanza di redditi (imprenditori, esercenti arti e professioni).

Per le persone legalmente incapaci (minori, interdetti) la presentazione e la sottoscrizione della dichiarazione va effettuata da coloro che ne hanno la legale rappresentanza.

Per i figli minori, siano essi conviventi o non con i genitori, i redditi devono essere dichiarati dai genitori medesimi (unitamente ai propri redditi) se si tratta di redditi soggetti all'usufrutto, se si tratta di redditi non soggetti a tale usufrutto (art. 324 c.c.) la dichiarazione dei redditi va sottoscritta e presentata, a nome del figlio minore, da uno dei genitori.

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi.

I soggetti non residenti in Italia sono tenuti alla presentazione della dichiarazione per i redditi, qui prodotti, non soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

Nella dichiarazione devono essere inclusi i redditi che affluiscono ai coniugi in regime di comunione di beni o per altri regimi patrimoniali, per la quota che compete a ciascuno, nonché i redditi derivanti al dichiarante dalla partecipazione ad imprese familiari e a società di persone.

L'attuale disciplina della tassazione dei redditi familiari si è infatti adeguata al nuovo diritto di famiglia prevedendo regole particolari per i redditi che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del Codice civile, per i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti dello stesso Codice - ivi comprese le ipotesi di cui all'art. 171 - nonché per i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale ai sensi dell'art. 324 del Codice civile, anche per il caso che vi sia un solo genitore o l'usufrutto legale spetti ad uno solo di essi.

Le predette norme del Codice civile individuano l'oggetto della comunione in una serie di beni in relazione ai quali i redditi sono acquisiti da entrambi i coniugi; ciò comporta, ai fini tributari, l'attribuzione in via ordinaria dei redditi stessi nella misura del 50% a ciascuno dei coniugi ovvero nella diversa misura stabilita dai coniugi ai sensi dell'art. 210 del Codice civile.

Per quanto riguarda i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, si ricorda che tali redditi, risultanti dall'apposita dichiarazione **Mod. 750**, devono essere indicati dai dichiaranti nel **Quadro 740/H**, per la quota di propria spettanza. Nello stesso **Quadro 740/H** dovranno inoltre essere indicate le quote derivanti dalla partecipazione in imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del Codice civile.

Si precisa che nel caso di aziende coniugali il reddito deve essere dichiarato nel **Mod. 750**, allorché vi sia esercizio in società fra i coniugi (ad es.: coniugi cointestatari della licenza ovvero comunque entrambi imprenditori) e successivamente, da ciascuno dei coniugi in proprio per la quota di rispettiva spettanza, nel **Mod. 740** al **Quadro H**. Negli altri casi il coniuge imprenditore dovrà usare i **Quadri 740/A1, 740/F** o **740/G**, a seconda dell'attività svolta, mentre l'altro indicherà la quota di sua pertinenza nel **Quadro 740/H.**

4. SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione coloro che nel 1991 non hanno avuto alcun reddito o hanno conseguito **soltanto** redditi fondiari (di terreni e fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a L. 360.000 calcolato tenendo conto dell'aumento di un terzo del reddito

catastale rivalutato per le abitazioni secondarie o a disposizione e dell'aumento del 300% per le abitazioni non locate per almeno sei mesi ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa. Pertanto i titolari di detti redditi fondiari, ancorché di ammontare non superiore a L. 360.000 annue, i quali siano anche titolari di uno o più redditi di altra natura di qualsiasi ammontare, diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, non sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione.

L'obbligo di presentare la dichiarazione non sussiste, inoltre, nei casi in cui la dichiarazione stessa risulterebbe inutile in quanto i redditi conseguiti sono esenti ovvero hanno già scontato, alla fonte, le imposte dovute.

Non devono pertanto presentare la dichiarazione coloro che nel 1991 hanno avuto soltanto redditi esenti sia dall'IRPEF che dall'ILOR (come, ad esempio, le pensioni di guerra, le pensioni sociali, gli interessi dei titoli pubblici emessi prima dell'entrata in vigore del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, ecc.), ovvero redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (come, ad esempio, gli interessi, i premi e gli altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni, gli interessi corrisposti dalle aziende ed istituti di credito e dall'Amministrazione postale ai depositanti e correntisti, gli interessi sui titoli del debito pubblico e dei buoni postali emessi dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 556/1986, ecc.).

Si rammenta che le rendite erogate dall'INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Non costituiscono reddito, altresì, le pensioni privilegiate ordinarie «militari tabellari» (cfr. sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale). Ai titolari di pensione "tabellare" sono equiparati i titolari di pensioni privilegiate ordinarie per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o ufficiale di complemento, nonché di sottufficiale (intendendosi per tale solo i militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio) nonché i carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di Finanza e nel Corpo dei Vigili del Fuoco (Circ. 21 del 21 maggio 1991 Ministero Finanze).

La dichiarazione non deve poi essere presentata da coloro che nell'anno 1991 hanno percepito esclusivamente redditi di lavoro dipendente, anche se da più datori di lavoro (salari, stipendi, ecc.), e di pensione per un ammontare complessivo non superiore a L. 7.579.000.

Ai fini dell'esonero dalla dichiarazione, sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente esclusivamente i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative di piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento.

I percettori di borse di studio e assegni similari, che nel 1991 abbiano posseduto soltanto redditi derivanti da tali borse e assegni, sono parimenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione se detti redditi non abbiano superato l'importo di lire 7.579.000.

Per i coniugi che si trovino entrambi nella condizione di esonero è escluso sia l'obbligo della presentazione di dichiarazioni autonome che quello di presentazione della dichiarazione congiunta.

Se, invece, le condizioni per l'esonero riguardano uno solo dei coniugi, l'altro coniuge dovrà necessariamente presentare dichiarazione separata per i redditi propri.

5. DICHIARAZIONE CONGIUNTA

La dichiarazione congiunta può essere presentata dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati per i redditi da ciascuno di essi posseduti.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121, l'IRPEF relativa a ciascun coniuge va determinata separatamente fino alla determinazione dell'imposta netta anziché dell'imposta lorda, come precedentemente previsto.

Le imposte nette di ciascun coniuge vanno poi sommate e dal totale si scomputano cumulativamente le ritenute d'acconto e i crediti d'imposta vantati da entrambi i coniugi.

La dichiarazione congiunta comporta la determinazione di un'unica imposta IRPEF da versare per entrambi i coniugi e quindi consente anche la compensazione del debito di imposta IRPEF di un coniuge con l'eventuale credito vantato dall'altro; consente, altresì, la compensazione (dalla presente dichiarazione) dell'ILOR a debito di uno o di entrambi i coniugi con l'IRPEF a credito. In caso di dichiarazione congiunta, non è consentita, invece, la compensazione dell'IRPEF risultante a debito con l'ILOR per la quale uno od entrambi i coniugi risultino a credito (cfr. paragrafo 22).

Per l'ILOR, invece, le posizioni dei coniugi rimangono sempre distinte, sia nella liquidazione sia nel versamento dell'imposta.

Come accennato al paragrafo 1, la dichiarazione congiunta è effettuata mediante compilazione delle due schede base intestate, rispettivamente, al dichiarante e al coniuge dichiarante. La scheda intestata al coniuge dichiarante ha contenuto dichiarativo identico a quella del dichiarante, mentre si differenzia nel frontespizio, per il Quadro N - IRPEF (righi da N18 a N27), e per il riquadro per il calcolo dell'IRPEF a saldo (righi da N28 a N31), che sono presenti soltanto nella scheda del dichiarante e che vanno compilati congiuntamente.

In ordine ai quadri non contenuti nel modello base si precisa ché gli stessi dovranno essere compilati separatamente da ciascun coniuge, per quanto interessa, procurando eventualmente un altro stampato.

La dichiarazione congiunta va presentata al Comune di domicilio fiscale del marito o spedita al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette, se istituito, altrimenti all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del medesimo (ved. paragrafo successivo).

Se il marito è residente all'estero la dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio del domicilio fiscale della moglie.
La dichiarazione congiunta non può essere presentata dai coniugi che nel 1991 hanno effettuato separati versamenti di acconto dell'IRPEF dovuta per l'anno 1991.
Parimenti la dichiarazione congiunta non può essere presentata dai coniugi che non hanno effettuato il versamento d'acconto perché al momento in cui avrebbero dovuto effettuarlo, dovendo versare importi IRPEF ragguagliati all'importo risultante dalla dichiarazione presentata congiuntamente nel 1991, tenuto conto dei limiti ivi previsti, hanno separato le rispettive posizioni e conseguentemente hanno fruito, l'uno od entrambi i coniugi, dell'esonero da tali versamenti d'acconto.

I soggetti che hanno contratto matrimonio nel 1991, nonostante abbiano effettuato separatamente i versamenti di acconto IRPEF e ILOR, possono presentare la dichiarazione congiunta per i redditi del 1991.

Qualora i coniugi, malgrado la separazione dei versamenti d'acconto, presentino ugualmente dichiarazione congiunta, quest'ultima non potrà avere gli effetti suoi propri e l'imposta sarà riliquidata dall'Ufficio senza i relativi benefici.

Nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, il coniuge superstite non può presentare dichiarazione congiunta anche se gli acconti d'imposta per il 1991 siano stati versati congiuntamente o sia stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione.

6. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1991 deve essere presentata, dal 1° al 31 maggio 1992, direttamente all'Ufficio del Comune nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale (coincidente con la residenza anagrafica salvo che nei casi indicati al punto 8).

La dichiarazione può anche essere spedita a mezzo di raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Sono stati istituiti dieci Centri di Servizio (Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova, Palermo, Salerno e Torino) cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni, secondo le indicazioni seguenti:

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni delle Regioni	Centro di Servizio delle Imposte Dirette di
Lazio	Roma
Lombardia (solo Comuni della Provincia di Milano)	Milano
Puglia	Bari
Basilicata	Bari
Abruzzo	Pescara
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Veneto	Venezia
Friuli Venezia-Giulia	Venezia
Emilia-Romagna	Bologna
Liguria	Genova
Sicilia	Palermo
Campania	Salerno
Calabria	Salerno
Piemonte	Torino
Valle d'Aosta	Torino

Per la consegna o la spedizione della dichiarazione sono state predisposte distinte serie di buste, preindirizzate rispettivamente agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette e ai Centri di Servizio, da utilizzare secondo le indicazioni sopra riportate.

I contribuenti che utilizzano i quadri E, F e G dovranno presentare la dichiarazione utilizzando, in luogo della ordinaria, l'apposita busta con scritte di colore marrone.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'Ufficio Postale, che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene.

La variazione della residenza comporta la variazione del domicilio fiscale (salvo i casi indicati al punto 8) e ha effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si è verificata. Pertanto il contribuente, qualora abbia trasferito la propria residenza in un altro comune compreso nella circoscrizione di altro Ufficio delle Imposte o Centro di Servizio, e **al momento della presentazione della dichiarazione non siano trascorsi 59 giorni dalla variazione anagrafica**, dovrà spedire la dichiarazione al precedente Ufficio finanziario, indicando nel frontespizio la nuova residenza e compilando il riquadro «Casi particolari di domicilio fiscale» (ved. istruzioni al successivo punto 8). Se il nuovo comune di residenza è compreso nella circoscrizione dello stesso ufficio finanziario, sarà del pari indicata nel frontespizio la nuova residenza e compilato il riquadro «Casi particolari di domicilio fiscale», mentre la dichiarazione sarà, ovviamente, inviata sempre allo stesso ufficio finanziario. Se il contribuente cambia solo l'indirizzo nell'ambito dello stesso comune, il riquadro «Casi particolari di domicilio fiscale» non va compilato. In tutti e tre i casi descritti vanno *sempre* indicati il mese e l'anno di variazione nell'apposito spazio nel riquadro «Residenza anagrafica».

I dipendenti dello Stato e degli altri Enti pubblici possono presentare la dichiarazione all'Ufficio di appartenenza.

Per le persone morte nel 1991 o nel mese di gennaio del 1992, la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nel periodo anzidetto (1° maggio-31 maggio 1992).

Per le persone morte nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 maggio 1992, i termini di presentazione sono prorogati di sei mesi a favore degli eredi e scadono quindi il 30 novembre 1992, sempreché, beninteso, la dichiarazione non sia stata presentata, prima della morte, dal defunto

Per i soggetti non residenti la dichiarazione va presentata presso l'Ufficio nella cui circoscrizione si trova il Comune di domicilio fiscale del non residente e cioè il Comune nel quale si è prodotto il reddito ovvero, se il reddito si è prodotto in più Comuni, quello in cui si è prodotto il reddito più elevato.

Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni rilasciate dall'Azienda di Credito o dall'Ufficio postale presso cui il contribuente ha fatto i versamenti dell'acconto IRPEF e ILOR nel maggio e/o nel novembre 1991 nonché le attestazioni rilasciate dalla stessa o altra Azienda di Credito o dall'Ufficio postale presso cui lo stesso contribuente effettua il pagamento dell'IRPEF e dell'ILOR a saldo nell'anno 1992 (per il 1991); devono altresì essere allegate le attestazioni relative ai versamenti di imposte sostitutive.

Per i versamenti fatti al Concessionario della riscossione competente per territorio utilizzando le apposite distinte di versamento o gli appositi bollettini di versamento sul c/c postale intestato allo stesso Concessionario, alla dichiarazione vanno allegate le relative attestazioni di pagamento.

Inoltre, nell'ultima facciata della scheda base, il dichiarante, o i dichiaranti in caso di dichiarazione congiunta, indicheranno quali Quadri hanno compilato e allegato al **Mod. 740**.

Per i soggetti interessati dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 si richiamano le ordinanze n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, n. 2145/FPC del 27 giugno 1991 e n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile.

PRESENTAZIONE DEL MODULO 740/W

Il modulo 740/W deve essere presentato dalle persone fisiche residenti in Italia che nel periodo di imposta hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria. Per la compilazione del detto modulo si rinvia alle apposite istruzioni allegate allo stesso.

Se sussiste l'obbligo della presentazione del modello 740 ovvero è presentato il modello 101 - integrato come dichiarazione dei redditi il modulo 740/W deve essere allegato a detti modelli.
Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il modulo 740/W deve essere autonomamente presentato, entro il termine previsto per la presentazione di detta dichiarazione. Qualora, venga presentato il modello 101 - integrato ovvero il modello 201 al fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, il modulo 740/W può essere spedito unitamente ai detti modelli.

7. LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni — anche se abbiano conseguito nel periodo d'imposta emolumenti arretrati a tassazione separata — sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. 740 ovvero Mod. 101-integrato), qualora abbiano ricevuto tali redditi da un unico sostituto d'imposta, non posseggano altri redditi e non abbiano da far valere oneri deducibili. Detti soggetti sono altresì esonerati dalla presentazione o spedizione del certificato Mod. 101-integrato in sostituzione della dichiarazione (adempimento a cui erano tenuti fino alla precedente dichiarazione dei redditi).

Quanto sopra per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 78, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Supplemento Ord. n. 91 alla G.U. n. 305 del 31 dicembre 1991 - Serie Generale).

La descritta disciplina riguarda anche i titolari di pensioni erogate da parte di enti, fondi o casse privi di personalità di diritto pubblico oppure dalle Direzioni Provinciali del Tesoro, dell'INPS e di altri enti pubblici, ai quali sia stato rilasciato il Mod. 101-integrato o il modello 201 (salvo che non sia diversamente prescritto nelle avvertenze di tale modello).

Per i lavoratori dipendenti e pensionati, quindi, la compilazione della dichiarazione **Mod. 740** è obbligatoria quando, con il reddito principale di lavoro dipendente o di pensione, concorre altro reddito di lavoro dipendente o di pensione, il reddito derivante dall'indennità di liquidazione per cessazione di rapporto di lavoro dipendente, altri redditi derivanti dal possesso di fabbricati o di terreni, ecc. Se il lavoratore dipendente possiede, oltre al reddito di lavoro, anche reddito di fabbricati per un numero di unità immobiliari non superiori a sei, può adempiere all'obbligo della dichiarazione mediante il **Mod. 101-integrato** rilasciatogli dal datore di lavoro, opportunamente completato.

Tuttavia il lavoratore dipendente o il pensionato, come già precisato al precedente paragrafo 4, non è tenuto alla presentazione della dichiarazione qualora sia in possesso di soli redditi di lavoro dipendente o di pensione, esclusa l'indennità di fine rapporto, per un ammontare complessivo non superiore a L. 7.579.000.

Sono altresì tenuti alla presentazione della dichiarazione Mod. 740:

- i lavoratori dipendenti e i pensionati titolari di **Mod. 101-integrato** che abbiano percepito arretrati di anni precedenti al 1991 (qualunque sia l'importo), diversi da quelli indicati nello stesso modello, oppure che nel biennio precedente abbiano percepito redditi diversi da quelli indicati nella sezione III di detto modello. Lo stesso obbligo sussiste per i pensionati titolari di un solo **Mod. 201** che si trovino nella condizione indicata al punto 2), lettera *c)* delle Avvertenze del citato **Mod. 201**;

- i lavoratori dipendenti e i pensionati in possesso di un solo **Mod. 101-integrato** o in possesso di un solo **Mod. 201**, che devono restituire detrazioni d'imposta riconosciute dal datore di lavoro ma non spettanti in via definitiva;

- i lavoratori dipendenti che nell'anno 1991 hanno percepito direttamente dall'INPS somme a titolo di integrazione salariale di qualsiasi ammontare e/o a titolo di trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Nei casi suindicati il lavoratore dipendente o il pensionato dovrà compilare la sezione relativa ai dati anagrafici del frontespizio del **Mod. 740** ed il **Quadro C**, Sez. I, desumendo i dati relativi agli emolumenti percepiti ed alle ritenute subite dai **Modd. 101** e **201** che dovrà allegare alla dichiarazione stessa; nel **Quadro D** dovranno essere riportati gli eventuali arretrati di stipendio e di pensione e le relative ritenute desumendoli dalla Sezione III del **Mod. 101** o dal **Mod. 201**. Nello stesso **Quadro D** andranno indicate le indennità di fine rapporto o di buonuscita o gli acconti e le anticipazioni sulle stesse nonché le relative ritenute, desumibili dal **Mod. 102**.

PENSIONI ESTERE

Le pensioni di fonte estera, se percepite da un soggetto residente in Italia, sono qui tassabili e pertanto vanno dichiarate nel modello 740 e indicate nel quadro C, sezione I.

Se le pensioni sono imponibili anche nel paese dell'ente od organismo che corrisponde la pensione, i pensionati hanno diritto al credito per le imposte ivi pagate in via definitiva, da portare in detrazione dall'imposta dovuta in Italia (ved. Istruzioni al rigo N20 del quadro N).

Tuttavia, ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito stipulate dall'Italia con numerosi paesi esteri, in deroga al suddetto principio generale, le pensioni di fonte estera (escluse in genere quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, tassabili – salvo per quanto concerne quelle provenienti dall'Australia – nel paese della fonte) sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Sono soggette, in particolare, a imposizione solo in Italia, con l'anzidetta esclusione, le pensioni provenienti da: Germania Federale; Gran Bretagna; Belgio; Paesi Bassi; Svizzera; Austria; Stati Uniti; Australia (tra le pensioni imponibili nel paese di residenza del beneficiario sono comprese, salvo specifiche eccezioni, quelle erogate da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico per tutti i lavoratori dipendenti).

Sono invece soggette a imposizione sia in Italia sia in Lussemburgo le pensioni a carico del sistema pubblico di previdenza sociale, per le quali compete il credito d'imposta per le imposte pagate nell'altro paese. In via di eccezione, per la convenzione italo-francese, le pensioni sono tassabili solo nel paese che le eroga e pertanto quelle di provenienza francese non vanno dichiarate in Italia.

I titolari di pensioni estere imponibili in Italia, in base a quanto precede, ove residenti in Italia, sono pertanto tenuti a dichiarare il reddito di pensione compilando il quadro C, sez. I della presente dichiarazione dopo aver rilevato i dati relativi al trattamento pensionistico (denominazione dell'ente erogante straniero e ammontare percepito, al lordo dell'imposta eventualmente trattenuta all'estero) dal certificato rilasciato dallo stesso ente erogante o altro documento idoneo attestante l'avvenuto pagamento od accredito in Italia della pensione (ivi compresa la contabile bancaria di accredito in Italia). Tale certificato o documento sostitutivo, insieme a una traduzione in italiano, va allegato, anche in copia fotostatica, alla presente dichiarazione.

N.B. Qualora, per le pensioni imponibili esclusivamente in Italia, l'ente erogante estero abbia effettuato ritenute alla fonte secondo il proprio diritto interno, il pensionato ha diritto al rimborso dell'imposta ivi pagata secondo le procedure stabilite dal paese estero di erogazione, e non al credito d'imposta, cui si ha diritto solo se il paese estero tassa anch'esso in via convenzionale la pensione (es., Lussemburgo, per le ricordate pensioni di previdenza sociale).

PARTE SECONDA – AVVERTENZE PARTICOLARI

6. FRONTESPIZIO

Il frontespizio è presente sia nella scheda base del dichiarante sia in quella del coniuge dichiarante e va compilato seguendo le indicazioni contenute nelle rispettive schede. Nel caso di dichiarazione congiunta, la scheda del dichiarante può essere utilizzata indifferentemente dal marito o dalla moglie.

I dati richiesti vanno indicati senza alcuna abbreviazione.

In particolare:

- **cognome e nome** vanno indicati senza alcun titolo di studio od onorifico. Per le donne indicare il cognome da nubile;
- chi **è nato all'estero**, deve indicare lo Stato estero al posto del Comune di nascita e deve lasciare in bianco la provincia;
- la sigla da utilizzare per la **provincia** è quella automobilistica (RM per ROMA);
- il **codice fiscale** deve essere indicato nell'apposito riquadro riportando ordinatamente i 16 caratteri che lo compongono.

Nel caso in cui il codice fiscale sia provvisorio (11 cifre) e nel caso in cui, pur essendo il codice fiscale di 16 caratteri, qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, comune e data di nascita) indicati nel relativo certificato sia errato, il contribuente deve comunque utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Chi non è ancora in possesso del codice fiscale deve richiederlo presso un ufficio delle imposte;

- **residenza anagrafica**: indicare quella che si ha alla data di presentazione della dichiarazione. Se la residenza è variata rispetto a quella indicata nei modelli 740/91 (cfr. anche voce «Casi particolari di domicilio fiscale»), indicare il mese e l'anno dell'intervenuta variazione; indicare solo l'anno 1992 se nel 1991 non è stato presentato il mod. 740.

Si ricorda che normalmente il domicilio fiscale coincide con la residenza anagrafica.

I soggetti non residenti in Italia devono indicare nella casella «Comune» lo Stato estero di residenza, la sigla EE nella casella «Provincia» e, nel rigo successivo, l'indirizzo seguito dal comune estero di residenza anagrafica; tali soggetti devono inoltre compilare il riquadro «Casi Particolari di Domicilio Fiscale»;

- **stato civile**: se lo stato civile è variato nel corso del 1991, va indicato nell'apposito spazio il mese in cui è avvenuta la variazione; l'anno deve essere indicato solo in caso di morte;
- **titolo di studio**: barrare la specifica casella;
- **nazionalità estera**: coloro che godono dei diritti di cittadinanza in base alla legge di un Paese estero dovranno indicare, nell'apposito spazio del frontespizio, il codice numerico di identificazione di tale Paese, risultante dall'elenco dei Paesi esteri riportato nelle presenti istruzioni.

Coloro che godono dei diritti di cittadinanza in più Paesi, se uno di essi è l'Italia, non dovranno indicare alcun codice; in caso contrario dichiareranno la cittadinanza del Paese di nascita, così come sono tenuti a fare gli apolidi nati all'estero.

- **casi di fallimento, liquidazione, eredità giacente, accettazione di eredità**:
  l'apposita casella deve essere barrata in caso di dichiarazione dei redditi presentata da uno dei seguenti soggetti:

  a) curatore del fallimento;

  b) imprenditore individuale in caso di liquidazione ordinaria;

  c) curatore di eredità giacente o amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;

  d) erede che ha accettato l'eredità, se in precedenza è stato nominato un curatore dell'eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito. Si ricorda che, in base all'art. 19, comma 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, l'erede deve allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione un prospetto dal quale risultino: la data della cessazione della curatela o dell'amministrazione; l'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale del contribuente deceduto; i dati identificativi del curatore o dell'amministratore e degli altri eredi; la quota di eredità spettante al dichiarante; l'eventuale volontà di esercitare, per ciascuno degli anni per i quali i redditi dei cespiti ereditari sono stati, in via provvisoria, tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito (salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità), la facoltà di non avvalersi della tassazione separata.

Si ricorda che, nella stessa dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.

5

EVENTI ECCEZIONALI

Nella casella eventi eccezionali i soggetti interessati dal sisma del 13-16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale (vedere le Ordinanze n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, n. 2145/FPC del 27 giugno 1991 e n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile) indicheranno la lettera «A», mentre i soggetti coinvolti dalla crisi del Golfo Persico, individuati ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 337, dovranno indicare la lettera «B» e i soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 15 e 16 novembre 1991 (Ordinanza n. 1281/FPC del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile) indicheranno la lettera «C».

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: il riquadro va compilato da coloro i quali durante l'anno 1991 hanno effettuato, in qualità di lavoratori dipendenti o pensionati con altri redditi, liberi professionisti, ecc., uno o più versamenti a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

L'importo delle **somme versate** riguarda la somma dei versamenti operati nel 1991, indipendentemente dall'anno di competenza e dalla causale del versamento (arretrati, condono, ecc).

Gli artigiani o commercianti tenuti al versamento del contributo di malattia anche per i rispettivi collaboratori che risultano esonerati dall'obbligo della dichiarazione devono comprendere in detto importo anche le somme versate per tali collaboratori.

Il codice assicurativo (INPS o SCAU, a seconda della categoria di appartenenza del contribuente) è quello rilevabile dall'ultima ricevuta del versamento. Per tale indicazione si precisa che:

- qualora si tratti di dipendente o pensionato non ancora censito, in luogo del codice va apposta la sigla DP;
- nel caso di imprenditore agricolo a titolo principale (legge 2 agosto 1990, n. 233) non ancora iscritto negli elenchi relativi, va indicata la sigla CNM;
- qualora risultino attribuiti più codici nel corso dell'anno (per variazione dell'attività lavorativa) va indicato l'ultimo dei codici assegnati.

CASI PARTICOLARI DI DOMICILIO FISCALE

Il riquadro Casi Particolari di Domicilio Fiscale del frontespizio va compilato da coloro che:

sono residenti all'estero (va qui indicato il domicilio fiscale in Italia);

- hanno il domicilio fiscale diverso da quello della residenza anagrafica per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria;

- hanno cambiato comune di residenza, ma non sono ancora trascorsi 59 giorni dalla relativa variazione anagrafica. In tal caso, nel riquadro, non essendo ancora variato il domicilio fiscale, va indicato il comune che si è lasciato e il vecchio indirizzo.

Nel caso di dichiarazione congiunta, qualora il marito abbia la residenza all'estero, deve essere qui indicato il domicilio fiscale in Italia della moglie.

I soggetti non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune nel quale il reddito si è prodotto o, se il reddito si è prodotto in più Comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Per la dichiarazione congiunta si è già detto che essa deve essere presentata al Comune o spedita al Centro di Servizio, se istituito, altrimenti all'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale del marito; se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione deve essere presentata al Comune o spedita al Centro di Servizio o all'Ufficio delle imposte del **domicilio fiscale della moglie.**

Se l'Amministrazione finanziaria, d'autorità o su richiesta del contribuente, ha stabilito, con provvedimento adottato a norma delle disposizioni che regolano la materia, il domicilio fiscale in Comune diverso da quello stabilito in via generale dalla legge, la dichiarazione deve essere presentata al Comune o spedita al Centro di Servizio o all'Ufficio delle imposte competente secondo il domicilio fiscale così determinato dall'Amministrazione. Il provvedimento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato al contribuente.

6

FRONTESPIZIO RELATIVO AL CONIUGE DICHIARANTE

Le modalità di indicazione dei singoli dati nella relativa scheda base sono le stesse del frontespizio relativo al dichiarante.

L'indicazione del numero del telefono da parte degli eredi, dei rappresentanti legali, dei curatori fallimentari o della eredità, peraltro facoltativa, consente all'Amministrazione finanziaria di richiedere, anche con tale mezzo, dati e notizie inerenti alla dichiarazione.

RIQUADRO RELATIVO AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO

Nel riquadro vanno indicate le generalità del coniuge e dei familiari a carico. Nel caso di dichiarazione disgiunta il coniuge va comunque indicato, anche se non è a carico. Nel caso di dichiarazione congiunta il coniuge che risulti parimenti a carico dell'altro coniuge, in quanto nel 1991 non ha superato il limite di reddito di L. 4.500.000, oltre a barrare la casella deve apporre la firma nell'apposito spazio.

Sono considerati a carico, se non possiedono redditi propri per ammontare superiore a L. 4.500.000, (tenuti presenti anche i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva):
- il coniuge;
- i figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
- i figli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- nonché, se conviventi o beneficiari di assegni alimentari corrisposti senza provvedimento giudiziario: i familiari indicati all'art. 433 del codice civile o conviventi, e cioè i figli maggiorenni che non si trovano nelle condizioni del precedente alinea, i discendenti prossimi in assenza dei figli, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle

Ai fini del raggiungimento del limite di reddito di L. 4.500.000, si deve tener conto anche dei seguenti redditi, sempreché di importo complessivo superiore a L. 2.000.000 (al lordo delle eventuali ritenute):

- redditi esenti (interessi, non assoggettabili a ritenuta, di obbligazioni pubbliche e private ed altri proventi esenti);

- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (interessi delle obbligazioni pubbliche e private soggette a imposta, interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, premi o vincite, proventi dei titoli «atipici» e delle accettazioni bancarie, ecc.);

- redditi soggetti a imposta sostitutiva (proventi delle quote dei fondi di investimento mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri).

Ai fini del suddetto limite di L. 4.500.000 non si deve tener conto dei redditi derivanti dal possesso di: BOT (buoni ordinari del Tesoro); CCT (certificati di credito del Tesoro); altri titoli equipollenti emessi dallo Stato (titoli del debito pubblico, quali i buoni poliennali del Tesoro e i prestiti redimibili e irredimibili), che pertanto non entrano nel computo.

Non si deve, del pari, tener conto dei redditi derivanti da:

- pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili;

- pensioni sociali;

- pensioni di guerra e relative indennità accessorie;

- assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;

- assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare.

Si precisa che i redditi esenti e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva non debbono essere indicati nella presente dichiarazione, ma di essi deve essere tenuto globalmente conto ai fini della verifica avanti descritta.

L'esistenza delle descritte condizioni per essere considerati a carico deve essere attestata dal familiare, che deve apporre la propria firma in corrispondenza dei dati che lo riguardano ovvero mediante apposita attestazione, allegata alla dichiarazione, sottoscritta dalle persone indicate nel riquadro. Né firme né attestazioni sono richieste per i figli e affiliati minori di età.

N.B. - Si fa presente che, ai sensi dell'art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649, la falsa attestazione della condizione di redditualità necessaria perché un soggetto sia considerato fiscalmente a carico del dichiarante è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire.

Per la compilazione del presente riquadro si precisa quanto segue:

- **numero di codice fiscale**: va indicato esclusivamente nel caso in cui il coniuge o il familiare a carico abbiano conseguito nel 1991 redditi di qualsiasi ammontare;
- **numero mesi «a carico»**: indicare, per ciascun familiare a carico, il numero dei mesi (da 1 a 12) in cui tale persona è risultata effettivamente a carico nel 1991. Tale indicazione ha valore esclusivamente in relazione alla posizione di stato del familiare a carico e non anche alla posizione reddituale dello stesso, in ordine alla quale, se viene superato il limite di reddito, quale che sia il periodo dell'anno, si perde in ogni caso il diritto all'intera detrazione, indipendentemente dal frazionamento a mese.

9. SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

A decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'8 per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario o di carattere religioso e caritativo, sulla base delle scelte attuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

In base all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 la scelta può essere effettuata a favore dello Stato, per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale (interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali) ovvero della Chiesa cattolica, per scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa stessa (esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo).

Ai sensi, rispettivamente, delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517 la scelta può inoltre essere effettuata a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e delle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo).

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. Qualora le dichiarazioni dei redditi non rechino alcuna scelta, la quota di imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate; le quote non attribuite spettanti all'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e alle Assemblee di Dio in Italia saranno devolute alla gestione statale.

Sono ammessi ad effettuare la scelta, secondo i criteri sopra illustrati:

- i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 740;
- i lavoratori dipendenti tenuti alla presentazione del modello 101 in luogo della dichiarazione dei redditi mod. 740;
- i lavoratori dipendenti o pensionati in possesso di reddito di lavoro dipendente o di pensione per un importo superiore a lire 7.579.000 attestato da un solo modello 101 o 201.

Non sono, invece, ammessi alla scelta i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 1, quarto comma, lettere a), b) e c) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Per esprimere la scelta a favore di una delle quattro istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma nei quattro riquadri previsti (riquadri lasciati in bianco) costituisce scelta non espressa da parte del contribuente.

10. DICHIARAZIONI PRESENTATE DA SOGGETTI DIVERSI DAL DICHIARANTE

Quando la dichiarazione dei redditi deve essere presentata dall'erede per il defunto, dal rappresentante legale di persona incapace o dai genitori di figli minori per redditi di costoro esclusi dall'usufrutto legale; dal liquidatore di impresa individuale; dal curatore fallimentare o dal curatore dell'eredità giacente, dovrà essere utilizzata l'apposita scheda «coniuge dichiarante», da allegare alla dichiarazione.

I soggetti sopra indicati dovranno compilare unicamente i riquadri ad essi riservati, intestati rispettivamente all'«erede o rappresentante legale» (compreso il genitore per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale) ovvero al «curatore fallimentare o dell'eredità» (compreso il liquidatore), attenendosi alle indicazioni in essi contenute ed apponendo la firma nell'apposito spazio in calce ai riquadri medesimi.

In calce alla dichiarazione (scheda base e quadri staccati) i soggetti di cui sopra dovranno apporre la propria firma, indicando anche la qualità di erede, curatore fallimentare, ecc.

11. PROSPETTO DEI DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

Tale prospetto deve essere compilato relativamente ai beni ed ai servizi indicati nell'art. 2, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dei quali i dichiaranti ovvero le altre persone, i cui redditi sono ad essi imputati o per le quali competano deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta, abbiano la disponibilità in Italia o all'estero.

I beni e servizi si considerano nella disponibilità della persona fisica che, per facoltà comunque acquisita, anche di fatto o precaria, utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta i relativi costi.

Non deve essere indicata la disponibilità di beni relativi esclusivamente ad impresa anche agricola o all'esercizio di arti o professioni.

Per residenze principali, da indicare (se diverse da quella anagrafica) al pari di quelle secondarie, s'intendono quelle nelle quali il contribuente e i suoi familiari abitualmente dimorano.

Le residenze secondarie devono essere indicate da coloro che le hanno in locazione per l'intero anno o per l'intera stagione ovvero vantano sulle stesse diritti reali, anche se frazionari o di godimento, nonché dalle persone fisiche che abbiano il godimento di fatto di immobili o unità immobiliari che costituiscono l'unico cespite di società di persone o di capitali a ristretta base azionaria ovvero di società estere o a prevalente partecipazione estera. Non si considera a disposizione l'alloggio dato in locazione per almeno 6 mesi all'anno ed il cui reddito effettivo sia stato dichiarato.

Per collaboratori familiari si intendono gli addetti alla casa o, comunque, coloro che, al di fuori di un rapporto connesso all'esercizio di impresa o di lavoro autonomo, prestano, retribuiti, la loro opera nella casa o alle dipendenze del contribuente, sia a tempo pieno che ad ore. Non si considera collaboratore familiare la persona addetta esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

Le navi e le imbarcazioni da diporto da indicare sono quelle per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione negli appositi registri; non vanno indicati i natanti da diporto, di cui all'art. 13, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, recante «norme sulla navigazione da diporto» (unità da diporto a remi, unità da diporto di lunghezza non superiore a 6 metri o munite di certificato attestante una stazza lorda non superiore alle 3 tonnellate purché la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi 18,4 chilowatt, pari a 25 cavalli).

Devono essere altresì indicate le assicurazioni di ogni tipo escluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita, contro gli infortuni e le malattie, specificando l'istituto o l'impresa di assicurazione.

Devono essere, inoltre, riportati i dati identificativi (prefisso e numero telefonico desumibili dalla bolletta) delle utenze telefoniche a disposizione del contribuente anche se intestato a persona diversa. Per utenza telefonica s'intende il numero telefonico installato nell'abitazione principale o secondaria, il numero telefonico del radiomobile (veicolare-cellulare-trasportabile) o del teledrin.

In caso di disponibilità di aeromobili da turismo, roulottes, cavalli da corsa o da equitazione, riserve di caccia e di pesca dovrà essere indicata nell'apposita casella il numero complessivo di beni disponibili. In caso di omessa o incompleta indicazione dei dati richiesti nel prospetto, si applica la pena pecuniaria da L. 600.000 a L. 6.000.000 prevista dall'art. 48, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

12. ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio; 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli nel modello di dichiarazione devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella sezione I del quadro A1.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

13. QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

I redditi dei terreni devono essere dichiarati nel Quadro A della scheda base del dichiarante e/o del coniuge dichiarante.

Qualora i righi a disposizione del dichiarante e/o del coniuge dichiarante non siano sufficienti, possono essere utilizzati uno o più modelli **740/A-B-P**, numerandoli progressivamente nell'apposita casella.

Questo quadro deve essere compilato sia da coloro che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, sia dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto (questi ultimi lo devono compilare limitatamente alle colonne relative al reddito agrario).

Per quanto riguarda i possessori di redditi di terreni non eccedenti L. 360.000 si rinvia a quanto precisato al paragrafo 4.

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe d'estimo approvate con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 ed aventi effetto dal 1° gennaio 1988. Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella *risultante dal* catasto, i detti redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali esistenti presso gli Uffici Tecnici Erariali della provincia ovvero dagli specifici tabulati (T4, T5 e T6) predisposti dalla Direzione Generale del Catasto e SS.TT.EE. e consultabili presso i comuni (o presso la Regione Trentino-Alto Adige per le province di Trento e Bolzano), i Consorzi di bonifica e le Associazioni di categoria.

Qualora invece la coltura effettivamente praticata non risulti corrispondente a quella risultante dal catasto i contribuenti, ai sensi dell'art. 11-bis del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, devono determinare il *reddito dominicale ed agrario dei terreni applicando la tariffa* d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 31, comma 3, del T.U.I.R., i contribuenti devono denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27 del T.U.I.R., delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Alla dichiarazione dei redditi *relativa* al periodo di *imposta successivo* a quello in cui si sono verificati i fatti che hanno dato luogo a variazioni in aumento del reddito deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura presentata all'Ufficio Tecnico Erariale; pertanto, deve essere allegata alla presente dichiarazione copia della denuncia presentata entro il 31 gennaio 1991, relativamente alle variazioni in aumento verificatesi nel 1990.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo l'affittuario deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi copia della denuncia presentata dal titolare del reddito dominicale ovvero in mancanza, la copia della denuncia presentata dall'affittuario stesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del T.U.I.R.

Nello spazio riservato alle **Annotazioni** devono essere indicati in riferimento a ciascuna particella variata, la tariffa d'estimo media attribuita alla qualità di coltura praticata, le deduzioni fuori tariffa ed il Comune cui si è fatto riferimento (per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o zona censuaria ove è sito il terreno).

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che *rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura* secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Qualora le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedano i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del T.U.I.R.

Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario:

a) i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;

b) i terreni dati in affitto per usi non agricoli;

c) i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Alle **colonne 1 e 4** va riportato, rispettivamente, il totale del reddito catastale dominicale e agrario, ottenuto come sopra precisato. Alle **colonne 2 e 3** si deve indicare la quota di reddito dominicale spettante al dichiarante o al coniuge ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR; analoga indicazione deve essere effettuata, per quanto concerne i redditi agrari, alle **colonne 5 e 6**. Alla **colonna 7**, infine, va riportata, se spettante, la deduzione prevista per i redditi agrari dall'articolo 120, comma 1, del T.U.I.R.. A quest'ultimo riguardo si fa presente che il possessore del reddito agrario che presta la propria opera nell'impresa agricola, se tale prestazione costituisce la sua occupazione prevalente rispetto ad altre eventuali attività, può beneficiare della deduzione del 50% del reddito agrario stesso, ai fini dell'imposta locale sui redditi, con un minimo di L. 7.000.000 e un massimo di L. 14.000.000, salvo il ragguaglio all'anno. La deduzione in parola va calcolata con esclusivo riferimento al reddito agrario dei terreni o delle porzioni di terreno sui quali l'attività è esercitata col carattere della prevalenza di cui sopra è cenno e non anche, quindi, con riguardo ai redditi la cui produzione non presenta tale caratteristica. Si ricorda che nei confronti dei possessori di reddito agrario e di impresa derivanti dall'esercizio di un'unica impresa l'ammontare della deduzione, ferme restando le misure minima e massima, è calcolato sul cumulo dei redditi stessi ed è imputato proporzionalmente a ciascuno di essi.

La deduzione si applica a condizione che il possessore del reddito agrario sottoscriva l'apposita attestazione posta in calce al quadro.

Nell'apposito riquadro sottostante al **Quadro B** vanno indicati il numero della partita catastale, il Comune o la località, nonché la Provincia, dove il terreno è ubicato e, nello spazio riservato alle **Annotazioni**, le altre eventuali necessarie precisazioni, avendo cura di indicare il numero d'ordine del terreno cui i dati si riferiscono.

MANCATA COLTIVAZIONE DEI FONDI RUSTICI, PERDITE DEL PRODOTTO ORDINARIO PER EVENTI NATURALI E TERRITORI MONTANI.

La mancata coltivazione, seppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale determinato ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR e alla esclusione del reddito agrario dalle stesse imposte.

Si precisa che rientrano in questa ipotesi altresì i casi di ritiro di seminativi dalla produzione in base al Regolamento CEE n. 797/85 del 12 marzo 1985, pubblicato in G.U. CEE L. n. 93 del 30 marzo 1985 ed attuato con D.M. 19 febbraio 1991, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1991, n. 52, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa coltivazione.

In caso di perdita, per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF e dall'ILOR.

Nei casi sopra indicati, nello spazio riservato alle **Annotazioni**, l'interessato deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni per fruire dei predetti benefici.

Godono della riduzione a metà dell'ILOR i redditi dominicale ed agrario dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione Censuaria Centrale, dei terreni situati ad altitudine non inferiore a m. 700 sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, nonché dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Per la compilazione del quadro si ritiene utile specificare qui di seguito i criteri che i contribuenti devono seguire, in presenza delle ipotesi sopra indicate, per determinare il reddito dominicale e agrario:

1) mancata coltivazione dei fondi rustici. Il dichiarante deve compilare le **colonne 1, 2 e 3** che riguardano il reddito dominicale, indicando alla **colonna 1** il 30% del reddito catastale e alle **colonne 2 e 3** la quota del reddito stesso di propria spettanza. Nessun reddito deve essere invece indicato nelle colonne 4, 5, 6 e 7 che si riferiscono al reddito agrario;

2) perdite del prodotto ordinario per eventi naturali. Le colonne da 1 a 7 non vanno compilate;

3) territori montani. Nelle **colonne 2 e 5** il dichiarante deve indicare rispettivamente il reddito dominicale e agrario assoggettabile all'IRPEF; nelle **colonne 3 e 6** vanno indicati invece i redditi ai fini ILOR già ridotti al 50 per cento.

PARCHI E GIARDINI APERTI AL PUBBLICO

Ai sensi dell'art. 5-bis del D.P.R. n. 601 del 1973, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF ed ILOR quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione.

Per fruire della predetta agevolazione, quest'ultima circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e la durata deve essere attestata nello spazio riservato alle **Annotazioni**.

TERRENI CONCESSI IN AFFITTO

a) Affitto per uso agricolo.

I redditi dominicali dei terreni concessi in affitto e soggetti a regimi legali di determinazione del canone, vanno determinati con criteri diversi da quelli valevoli per i redditi dominicali in generale.

A norma del primo comma dell'art. 129 del TUIR, è infatti consentito al possessore di tali terreni di dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se, per effetto di regimi legali di determinazione del canone, questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale. In tal caso, è necessario indicare, sempre nelle Annotazioni, gli estremi di registrazione del contratto di affittanza agraria e il nome e cognome dell'affittuario.

L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

b) Affitto per usi diversi.

Non vanno dichiarati nel presente quadro, ma nel **Quadro L**, i redditi derivanti dall'affitto di terreni per usi diversi dall'attività agraria.

CONDUZIONE ASSOCIATA

In caso di conduzione associata, mentre il reddito dominicale del possessore va dichiarato per intero, il reddito agrario deve essere dichiarato limitatamente alla quota di spettanza del possessore o dell'affittuario, i quali dovranno farne menzione nello spazio riservato alle **Annotazioni** e allegare alla dichiarazione un atto, sottoscritto da tutti gli associati, dal quale risulti la quota di reddito agrario spettante a ciascuno di essi e la decorrenza del contratto; diversamente, il reddito si presume ripartito in parti uguali tra tutti gli associati.

Le anzidette modalità di dichiarazione non devono essere seguite quando il fondo è condotto da società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, ovvero da società di fatto, in quanto in tali casi il socio dovrà dichiarare la quota del reddito complessivo della società a lui spettante nell'apposito **Quadro H del presente modello.**

COLTURE PRODOTTE IN SERRA E FUNGHICOLTURA

In base agli artt. 25, comma 4-bis, e 31, comma 4, del T.U.I.R. (così come modificati dall'art. 1, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165) i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

Nello spazio riservato alle **Annotazioni** devono essere indicati, distintamente per partita catastale, la superficie adibita alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura e le tariffe d'estimo applicate.

14. QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

I redditi dei fabbricati devono essere dichiarati nel **Quadro B** della scheda base del dichiarante e/o del coniuge dichiarante.

Devono compilare questo Quadro coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. Pertanto, in presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero non deve essere compilato questo quadro bensì il **Quadro L**.

Per quanto riguarda i possessori di soli redditi di fabbricati non eccedenti L. 360.000 si rinvia a quanto precisato al paragrafo 4.

L'obbligo riguarda anche gli imprenditori commerciali che possiedono immobili relativi all'impresa, ma non costituenti beni strumentali per l'esercizio della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Nel caso in cui i predetti immobili siano posseduti da imprese che non fruiscono del regime forfetario, di cui all'art. 80 del T.U.I.R. il relativo reddito rileva solamente ai fini dell'ILOR.

Per quanto concerne gli immobili relativi ad imprese commerciali la nozione è contenuta nell'art. 77 del T.U.I.R., nel cui primo comma è stabilito che si considerano tali, per gli imprenditori persone fisiche,

oltre agli immobili che danno luogo ai ricavi ai sensi dell'art. 53, lettera a), del T.U.I.R. e agli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa (di cui all'art. 40, secondo comma, del T.U.I.R.), gli immobili appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del codice civile.

Quindi gli immobili che danno luogo a ricavi e quelli strumentali si considerano per presunzione assoluta relativi all'impresa anche in caso di contitolarità della proprietà o di altri diritti reali o di coesistenza di più diritti reali.

Il concetto di immobile strumentale è contenuto nel secondo comma dell'art. 40 del T.U.I.R., in base al quale vengono individuate due distinte categorie di immobili strumentali:

- gli immobili strumentali «per destinazione», cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore;

- gli immobili strumentali «per natura», cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato). Tali immobili, in base all'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 77, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera *e*) del DL 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono considerati strumentali soltanto se indicati nell'inventario o, per i soggetti indicati nell'art. 79, nel registro dei beni ammortizzabili.

Tra gli immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni sono da ricomprendere quelli classificati o classificabili nelle categorie B, C, D ed E nonché nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Devono compilare questo quadro anche i soggetti esercenti arti e professioni, sia in regime ordinario che forfetario, che possiedono immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare.

Non devono, invece, essere indicati gli immobili posseduti da esercenti arti e professioni ed utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle relative attività.

I soci di cooperative edilizie (non a proprietà indivisa) assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato. Lo stesso dicasi per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es. IACP, ex INCIS etc.).

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto indicate nel presente quadro in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, sempreché effettivamente adibite agli usi, che rivestano carattere rurale, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) dell'articolo 39 del T.U.I.R. Per quanto riguarda in particolare le costruzioni la cui destinazione è contemplata all'anzidetta lettera *a*) (abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, ovvero alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico) si ricorda che l'art. 1, primo comma, del D.L. n. 90 del 27 aprile 1990 - convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 - ha introdotto, alla lett. *f*), un ulteriore presupposto ai fini del mantenimento del requisito di ruralità. Tali costruzioni devono possedere, in aggiunta alle altre condizioni, soggettive ed oggettive, previste dall'art. 39, anche quella che le relative caratteristiche siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate.
Restano quindi escluse dal predetto ambito esonerativo, e vanno conseguentemente denunciate nel presente quadro, non solo le costruzioni che non appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni interessati dall'attività agricola ovvero destinate ad abitazione di soggetti diversi dalle persone e loro familiari indicati nel medesimo art. 39, primo comma, lett. *a*), ma altresì le costruzioni la cui tipologia o dimensione risulta in funzione dell'attività agricola esercitata, incompatibile con la destinazione ai sensi della citata lett. *a*) dell'art. 39.

Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che per la loro tipologia sono ascrivibili alle categorie A/1 e A/8.

I fabbricati che eccedono, anche in parte, i predetti limiti si considerano produttivi di reddito di fabbricati, secondo la tariffa di reddito corrispondente alla categoria attribuita ad unità immobiliari similari già censite in catasto come civili abitazioni. Detta situazione dovrà farsi risultare nello spazio riservato alle Annotazioni.

Tali elementi, ove trattisi di costruzioni non riconducibili nella categoria A/6, già individuata dal catasto per le abitazioni di tipo rurale, potranno essere richiesti ai competenti Uffici Tecnici Erariali.

Qualora i righi a disposizione del dichiarante e/o del coniuge dichiarante non siano sufficienti, possono essere utilizzati uno o più modelli 740/A-B-P numerandoli progressivamente nell'apposita casella.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

In presenza di più unità immobiliari con lo stesso numero di partita catastale (ad esempio: appartamento e garage) dovranno essere utilizzati tanti righi quante sono le unità immobiliari. In ciascuno dei righi da B1 a B7 devono essere indicati, distintamente per ciascuna delle colonne in cui è diviso, i dati di seguito illustrati.

Nella **colonna 1** va indicata la categoria catastale quale risulta nei registri catastali.

Nella **colonna 2** va indicata la rendita catastale intera, quale risulta nei registri catastali.

Qualora l'unità immobiliare non sia censita in catasto devono essere indicate la categoria catastale e la rendita attribuita ad unità immobiliari similari già censite in catasto; tali elementi possono essere richiesti agli Uffici Tecnici Erariali ai quali è opportuno rivolgersi tempestivamente.

Nella **colonna 3** va indicato il periodo di possesso del fabbricato espresso in giorni. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data dalla quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4** va indicata la quota di possesso (ad esempio 50%).

La **colonna 5 (U.I.D.)** va barrata se si tratta di un'unità immobiliare a disposizione destinata ad abitazione il cui reddito è soggetto all'aumento di un terzo.

Unità immobiliari il cui reddito è aumentato di un terzo

La quota spettante della rendita catastale rivalutata, da indicare a colonna 7, deve essere aumentata di un terzo se le unità immobiliari adibite ad uso di abitazione sono possedute in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, e sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale deve intendersi la residenza e cioè, secondo la nozione fornita dall'art. 43 del codice civile, «il luogo in cui la persona ha la dimora abituale»: ciò anche se il contribuente stesso non sia iscritto nei registri dell'anagrafe del Comune di detta dimora abituale (in linea di massima l'abitazione principale corrisponderà a quella utilizzata nel Comune di iscrizione anagrafica).

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui convivono, anche se la titolarità del possesso e della disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

Per residenze secondarie si intendono le abitazioni ammobiliate ove il possessore o un suo familiare effettivamente dimora anche se non abitualmente per ragioni di lavoro, per villeggiatura o per altri motivi. Per unità immobiliari direttamente utilizzate si intendono quelle che, pur non essendo adibite ad abitazione principale o a residenza secondaria, sono effettivamente utilizzate dal possessore o dai suoi familiari per scopi vari (ad es. pinacoteca, biblioteca ecc.).

ELENCO DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA DEFINITI AI SENSI DELLE LEGGI n. 94/1982 E n. 118/1985
E RELATIVE DELIBERE ATTUATIVE

Abano Terme;
Acerra;
Aci Castello;
Adelfia;
Agrate Brianza;
Agrigento;
Agugliano;
Aiello del Sabato;
Alassio;
Albano Laziale;
Albenga;
Albiano;
Albignasego;
Albisola Marina;
Albisola Superiore;
Aldeno;
Alghero;
Alpignano;
Altare;
Altavilla Vicentina;
Altofonte;
Ancona;
Andora;
Anghiari;
Anguillara Sabazia;
Anzi;
Anzola dell'Emilia;
Aosta;
Apollosa;
Appiano sulla Strada del Vino;
Aprilia;
Aragona;
Arcisate;
Arcola;
Arcugnano;
Ardea;
Arenzano;
Arese;
Arezzo;
Argenta;
Arnesano;
Arquà Polesine;
Arzano;
Asciano;
Ascoli Satriano;
Assago;
Assemini;
Assisi;
Atripalda.
Avellino;
Avigliano;
Avola;
Azzano San Paolo;
Azzate;
Bagno a Ripoli;
Bagnolo San Vito;
Bagnoregio;
Baldissero Torinese;
Barete;
Bargagli;
Bari;
Barisciano;
Baronissi;
Bastia;
Bastiglia;
Beinasco;
Belmonte Mezzagno;
Belpasso;
Benevento;
Bergamo;
Bergeggi;
Besenello;
Bitonto;
Bitritto;
Bodio Lomnago;
Bogliasco;
Bollate;
Bologna;
Bolzano;
Bolzano Vicentino;
Bomarzo;
Bomporto;
Bondeno;
Bonemerse;
Bordighera;
Borgarello;
Borgaro Torinese;
Borghetto Santo Spirito;
Borgio Verezzi;
Borgosatollo;
Bosaro;
Botticino;
Bovezzo;
Brescia;
Bresso;
Brindisi;
Brindisi Montagna;
Brinzio;
Bucchianico;
Buccinasco;
Buguggiate;
Busso;
Bussolengo;
Buttapietra;
Cadoneghe;
Cagliari;
Cagnano Amiterno;
Cairo Montenotte;
Calanna;
Calavino;
Calderara di Reno;
Caldogno;
Caltignaga;
Camaiore;
Cambiago;
Camerano;
Camerata Picena;
Cameri;
Camogli;
Campagna Lupia;
Campagnano di Roma;
Campagnatico;
Campi Bisenzio;
Campo Calabro;
Campobasso;
Campodipietra;
Campoformido;
Campogalliano;
Campomorone;
Camporeale;
Camporosso;
Camporotondo Etneo;
Campotosto;
Cancellara.
Canepina;
Canicattini Bagni;
Cantello;
Capitignano;
Capolona;
Capoterra;
Caprarola.
Capriglia Irpina;
Capua;
Capurso;
Carapelle;
Carbonara al Ticino;
Carbonera;
Cardeto;
Carovigno;
Carpi;
Carrara;
Casagiove;
Casalecchio di Reno.
Casalincontrada;
Casalino;
Casandrino;
Casavatore;
Casciago;
Cascina;
Caselle Torinese;
Caserta;
Casier;
Casoria;
Castel d'Azzano;
Castel Gandolfo;
Castel Maggiore;
Castel Mella;
Castel Morrone;
Castel San Pietro Romano;
Castelfranco Emilia;
Castello Cabiaglio;
Castelluccio dei Sauri.
Castelnuovo Berardenga;
Castelnuovo Rangone.
Castelpoto;
Castelverde;
Castenaso.
Castenedolo;
Castiglion Fibocchi;
Castiglion Fiorentino;
Castiglione della Pescaia;
Catania;
Cattolica Eraclea;
Cava de' Tirreni;
Cavallino;
Cavedine;
Cazzago Brabbia;
Cellatica;
Celle Ligure;
Celleno;
Cellino San Marco;
Ceranesi;
Cercola;
Ceregnano;
Ceriale;
Cerignola;
Cernusco sul Naviglio;
Certosa di Pavia;
Cerveteri;
Cesano Boscone;
Cesano Maderno;
Charvensod;
Chiavari;
Chieti;
Chioggia;
Ciampino;
Cimone;
Cinisello Balsamo;
Cirigliano;
Cisterna di Latina;
Civezza;
Civezzano;
Civitella d'Agliano;
Civitella in Val di Chiana;
Cogoleto;
Collebeato;
Collecchio;
Collegno;
Collesalvetti;
Cologno Monzese;
Colonna;
Concesio;
Contrada;
Copparo;
Corciano;
Cormano;
Cornedo all'Isarco;
Corsico;
Cortona;
Costa di Rovigo;
Costabissara;
Creazzo;
Cremona;
Crespino;
Crispiano;
Cura Carpignano;
Curno;
Curtatone;
Cusago;
Cusano Milanino;
Dalmine;
Davagna;
Deruta;
Desio;
Diano Arentino;
Diano Castello;
Diano Marina;
Dolcedo;
Dorgali;
Dueville;
Duino-Aurisina;
Ercolano;
Erice;
Faggiano;
Falconara Marittima.
Favara;
Felino;
Ferrandina;
Ferrara;
Ferrazzano;
Ficarazzi;
Fiesole;
Finale Ligure;
Firenze;
Fiumara;
Fiumedinisi;
Fivizzano;
Fiero;
Floridia;
Foggia;
Foglianise;
Folio;
Fontanellato;
Fontevivo;
Formello;
Formigine;
Formignana;
Forte dei Marmi;
Fosdinovo;
Fossa;
Fragneto Monforte;
Francavilla al Mare;
Frascati;
Frattamaggiore;
Gadesco-Pieve Delmona.
Gaggiano;
Galliate;
Galliate Lombardo;
Gallicano nel Lazio;
Garaguso;
Garbagna Novarese;
Garbagnate Milanese;
Gardone Val Trompia;
Garniga;
Gavirate;
Gavorrano;
Gazzada Schianno;
Genova;
Gerre Dè Caprioli;
Giffoni Valle Piana;
Gignod;
Giovinazzo;
Giovo;
Gorle;
Graffignano;
Granarolo dell'Emilia;
Granozzo con Monticello;
Grassano;
Gravina di Catania;
Gressan;
Grezzana;
Grosseto;
Grottaferrata;
Grottaglie;
Grottole;
Grottolella;
Grugliasco;
Gubbio;
Guidonia Montecelio;
Gussago;
Iesolo;
Imperia;
Impruneta;
Induno Olona;
Isola delle Femmine;
Itala;
Joppolo Giancaxio;
L'Aquila;
La Spezia;
Ladispoli;
Laganadi;
Laigueglia;
Laives;
Lallio;
Langhirano;
Lasino;
Laterina;
Latiano;
Latina;
Lavagna;
Lavis;
Lecce;
Legnaro;
Leini.
Leporano;
Lequile;
Lerici;
Lesignano de' Bagni;
Limatola;
Limena;
Lissone;
Liveri;
Livorno;
Lizzanello;
Loano;
Longare;
Lozza;
Lucera;
Lucoli;
Lumezzane;
Lusia;
Luvinate;
Maddaloni;
Magione;
Magliano in Toscana;
Malagnino;
Malnate;
Mamoiada;
Manfredonia;
Manocalzati.
Mantova.
Maracalagonis;
Marano di Napoli;
Marciano della Chiana;
Marcignago;
Marcon;
Marino;
Marsciano;
Marta.
Martellago.
Martignacco;
Mascalucia;
Masi Torello;
Masone;
Massa;
Massafra;
Matera;
Matrice;
Mele;
Melilli;
Melito di Napoli;
Mentana;
Mercogliano;
Mesagne;
Messina;
Mezzane di Sotto;
Mezzani;
Miglionico;
Mignanego;
Milano;
Mira;
Mirabello Sannitico;
Misilmeri;

Misterbianco;
Modena,
Modugno;
Mola di Bari;
Moncalieri;
Moneglia,
Monforte San Giorgio,
Monreale;
Monrupino;
Monsummano Terme,
Montallegro;
Monte Porzio Catone,
Monte Romano,
Monte San Savino;
Montebello Ionico;
Montecatini Terme,
Montechiarugolo,
Montecompatri,
Montefiascone;
Monteforte Irpino;
Montefredani,
Monteiasi,
Montemesola,
Monterchi,
Monteriggioni,
Monteroni d'Arbia,
Monteroni di Lecce;
Monterotondo,
Montescaglioso;
Montesilvano,
Monteviale,
Monticello Conte Otto,
Montignoso,
Montoggio,
Monza,
Motta San Giovanni,
Motta Sant'Anastasia,
Mozzo,
Muggia
Muggiò,
Mugnano di Napoli
Muros
Musile di Piave
Napoli,
Naro,
Nave,
Negrar,
Nibbiola,
Nichelino,
Noceto
Noicattaro,
Noli,
Nonantola
Noto
Nova Milanese,
Nova Ponente,
Novara,
Novate Milanese,
Noventa Padovana;
Novoli,
Nuoro,
Ocre,
Offagna,
Oliena,
Olmedo,
Opera,
Orani
Oratino
Orbassano,
Ordona,
Orgosolo
Orio al Serio,
Orta Nova
Orune,
Osilo,
Osimo
Ospedaletti,
Ospedaletto d Alpinolo,
Ossi,
Ostellato,
Paceco,
Paderno Dugnano,
Padova,
Paduli,
Paese,
Paladina,
Palermo,
Palestrina,
Palazzolo Acreide,
Palma di Montechiaro,
Panicale,
Parma,
Pasian di Prato,
Pavia,
Pavia di Udine,
Pecetto Torinese,
Pellezzano,
Pergine Valsugana,
Pero,
Persico Dosimo,
Perugia,
Pescantina,
Pescara;
Peschiera Borromeo;
Pesco Sannita;
Pianoro;
Picerno;
Piegaro,
Pietra Ligure,
Pietragalla,
Pietrasanta,
Pietrelcina,
Pieve a Nievole,
Pieve Emanuele,
Pieve Ligure;
Pignola,
Pino Torinese,
Pioltello,
Pisa,
Pizzoli,
Poggio Renatico,
Poli,
Pollein,
Polverigi,
Pomezia;
Ponte San Nicolò,
Pontecagnano Faiano,
Pontecchio Polesine;
Pontedassio,
Ponteranica,
Pontinia,
Ponzano Veneto,
Portici,
Porto Empedocle,
Porto Mantovano,
Porto Torres,
Portofino,
Portovenere,
Potenza,
Povoletto
Pozzuoli,
Pozzuolo del Friuli
Pradamano,
Prato,
Preganziol,
Pregnana Milanese,
Priolo Gargallo,
Pulsano,
Quarto;
Quarto d'Altino,
Quartu Sant'Elena,
Quiliano,
Quinto di Treviso,
Quinto Vicentino,
Raffadali,
Rapallo,
Realmonte,
Reana del Roiale,
Recco,
Reggio Calabria,
Remanzacco,
Renon,
Rezzato,
Rho,
Riano,
Riccò del Golfo di Spezia,
Rignano Garganico,
Rimini,
Riomaggiore
Ripa Teatina
Ripalimosano
Riva Ligure,
Rivalta di Torino,
Rivoli
Ro,
Rocca di Cambio,
Roccaforte del Greco,
Roccastrada,
Roccavaldina,
Roisan,
Roma,
Romentino,
Rometta,
Roncadelle,
Roncoferraro,
Rosignano Marittimo,
Roverè Veronese,
Rovigo,
Rozzano
Rubano,
Ruoti,
Sabaudia,
Sacrofano,
Saint-Christophe,
Sala Baganza,
Salerno,
Salvezzano Dentro,
San Cesario di Lecce,
San Cesario sul Panaro,
San Cipirello,
San Cipriano Picentino;
San Donaci,
San Donato Milanese;
San Dorligo della Valle,
San Genesio Atesino;
San Genesio ed Uniti,
San Giorgio a Cremano;
San Giorgio di Mantova;
San Giorgio Jonico;
San Giovanni in Galdo,
San Giovanni Lupatoto,
San Giovanni Rotondo;
San Giovanni Teatino;
San Giuliano Milanese;
San Giuliano Terme;
San Giuseppe Jato;
San Gregorio da Sassola;
San Gregorio di Catania,
San Lazzaro di Savena;
San Leucio del Sannio;
San Lorenzo al Mare;
San Mango Piemonte,
San Marco in Lamis;
San Martino Buon Albergo;
San Martino di Venezze;
San Martino Siccomario;
San Mauro di Saline;
San Mauro Torinese;
San Nicola La Strada,
San Nicola Manfredi;
San Pietro Clarenza;
San Pietro in Cariano;
San Pietro Mosezzo,
San Pietro Vernotico,
San Remo,
San Severo;
San Vito dei Normanni,
San Zeno Naviglio,
Sant'Agata de' Goti;
Sant'Agata Li Battiati,
Sant'Alessio con Vialone
Sant'Alessio in Aspromonte,
Sant'Angelo a Cupolo
Sant'Angelo Muxaro,
Sant Olcese
Santa Margherita Ligure,
Santo Stefano di Sessanio;
Santo Stefano in Aspromonte;
Saonara;
Saponara,
Sarezzo,
Sarre,
Sassari,
Sasso Marconi,
Savona,
Scaletta Zanglea,
Scandicci;
Scansano;
Scoppito,
Scorzè,
Segrate;
Selargius,
Sennori,
Seravezza,
Seriate,
Sermoneta,
Serra Riccò,
Sesto ed Uniti,
Sesto Fiorentino,
Sesto San Giovanni,
Sestri Levante,
Sestu,
Settimo Milanese,
Settimo San Pietro,
Settimo Torinese,
Sezze,
Sgonico,
Siculiana,
Siena,
Silea,
Sinnai,
Siracusa,
Sirolo,
Solarino;
Soliera,
Sommacampagna,
Sona,
Sorbolo,
Sori,
Soriano nel Cimino,
Sorisole
Sorso,
Sortino,
Sovicille,
Spadafora,
Spilamberto,
Spinadesco;
Spinea,
Spoltore;
Spotorno;
Squinzano,
Stagno Lombardo;
Stazzema,
Stezzano;
Stornara;
Stornarella;
Subbiano;
Summonte;
Surbo;
Taggia;
Taranto;
Tavagnacco;
Terlago;
Terlano;
Tiglieto;
Tissi,
Tito;
Tivoli;
Torgiano,
Torino,
Tornimparte;
Torre Annunziata;
Torre Boldone,
Torre D'Isola,
Torre del Greco,
Torrecuso;
Torregrotta,
Torretta;
Torrevecchia Teatina;
Torri di Quartesolo,
Torrile;
Trapani,
Travacò Siccomario,
Traversetolo,
Trecasali;
Trecate,
Tregnago,
Tremestieri Etneo,
Trento,
Trepuzzi,
Tresigallo,
Treviolo,
Treviso,
Trezzano sul Naviglio
Tricarico,
Trieste,
Triggiano,
Troia;
Tuscania,
Udine;
Umbertide,
Uri,
Usini;
Vadena,
Vado Ligure,
Vaglio Basilicata,
Valbrembo,
Valdina;
Valenzano,
Valfabbrica,
Valle di Maddaloni;
Valle Salimbene;
Vallecrosia,
Varazze,
Varedo;
Varese,
Vasia;
Venaria,
Venetico,
Venezia,
Ventimiglia,
Vernole,
Verona,
Vetralla,
Vezzano,
Vezzano Ligure
Viareggio,
Vicenza,
Vietri sul Mare;
Vigarano Mainarda;
Vigodarzere,
Vigolo Vattaro,
Vigonovo,
Vigonza,
Villa San Giovanni;
Villabate,
Villadose;
Villafranca di Verona;
Villafranca Padovana;
Villafranca Tirrena;
Villanova del Ghebbo;
Villorba
Vimercate;
Vimodrone;
Vinchiaturo,
Virgilio;
Viterbo,
Vitorchiano;
Voghiera,
Volla;
Zagarolo;
Zero Branco;
Zoagli;
Zola Predosa.

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche qualora:

- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non sia in proprietà ma sia detenuta in locazione;

- l'unità destinata ad abitazione secondaria sia posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà; in tal caso l'aumento si applica in proporzione alla quota risultante dal titolo di comproprietà.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari, anche alle:

- unità destinate alla locazione, a condizione che tale situazione risulti obiettivamente provata;

- unità alle quali si applica l'aumento del 300 per cento del reddito catastale rivalutato, tranne una di esse a scelta del contribuente, per la quale resta applicabile l'aumento di un terzo;

- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;

- unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;

- unità tenute a disposizione da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune;

- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari limitatamente a quelli che la utilizzano.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate come residenze secondarie o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state nella restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo dovrà essere rapportato alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione di residenza secondaria prevista dalla legge. Analogamente dovrà essere operato in caso di compravendita.

La **colonna 6 (U.I.N.L.)** va barrata se si tratta di un'unità immobiliare destinata ad abitazione non locata per almeno sei mesi il cui reddito deve essere aumentato del 300 per cento (rendita catastale moltiplicata per 4).

Unità immobiliari il cui reddito è aumentato del 300 per cento

Deve essere aumentata del 300 per cento la quota spettante della rendita catastale rivalutata delle unità immobiliari ad uso di abitazione che non sono state locate per un periodo complessivo, anche se discontinuo, di almeno sei mesi nel periodo di imposta e ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa. Sono escluse dall'aumento le unità adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

L'aumento del 300 per cento non si applica, inoltre, alle:

- unità utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari, per le quali si applica l'aumento di un terzo;

- prima unità immobiliare posseduta e non locata diversa da quelle precedenti, nei cui riguardi trova applicazione l'aumento di un terzo del reddito;
- unità immobiliari per le quali trova applicazione la riduzione del reddito al 20 per cento (vedi istruzioni alle colonne 9 e 10).

Si considerano ad alta tensione abitativa i comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti secondo i dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica per l'anno 1980 e i comuni confinanti nonché i comuni compresi nelle aree individuate con i criteri e le modalità previsti dall'art. 13 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni. Detti comuni sono indicati nell'allegato A alla delibera del CIPE del 30 maggio 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985) e sono elencati, in ordine alfabetico, nella apposita tabella.

Nella **colonna 7** va indicata la quota spettante della rendita catastale rivalutata, ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 2, eventualmente aumentato di un terzo o del 300 per cento, per il coefficiente relativo alla categoria catastale, desumibile dall'apposita tabella, rapportando l'importo risultante alla quota di possesso e, in caso di possesso inferiore all'anno, anche ai giorni di possesso.

Coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali

	Simboli delle categorie	Coefficienti
I – IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA		
Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)		
Abitazioni di tipo signorile	A/1	525
Abitazioni di tipo civile	A/2	413
Abitazioni di tipo economico	A/3	388
Abitazioni di tipo popolare	A/4	313
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	300
Abitazioni di tipo rurale	A/6	313
Abitazioni in villini	A/7	463
Abitazioni in ville	A/8	600
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	263
Uffici e studi privati	A/10	650
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	338
Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi)		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	438
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	438
Prigioni e riformatori	B/3	438
Uffici pubblici	B/4	438
Scuole e laboratori scientifici	B/5	438
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	263
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	438
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	438
Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)		
Negozi e botteghe	C/1	613
Magazzini e locali di deposito	C/2	525
Laboratori per arti e mestieri	C/3	525
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	525
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	525
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	525
Tettoie chiuse o aperte	C/7	525
II – IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE		
Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni	da D/1 a D/9	613
III – IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE		
Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi	da E/1 a E/9	375

La **colonna 8** va compilata in caso di locazione della unità immobiliare, indicando, indipendentemente dall'effettiva percezione, quale quota spettante del reddito netto effettivo, l'ammontare annuo del canone di locazione risultante dal contratto (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se sono comprese nel canone) e relativo alla quota e al periodo di possesso. Il detto ammontare va diminuito di un quarto a titolo di spese di manutenzione, riparazione e di qualsiasi altra spesa o perdita; per i fabbricati siti nella città di Venezia Centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la riduzione è di due quinti anziché di un quarto. Per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni la riduzione compete nella misura di un terzo.

Nelle **colonne 9 e 10** va indicato il reddito dei fabbricati rilevante ai fini, rispettivamente, dell'IRPEF e dell'ILOR.

In caso di unità immobiliare utilizzata direttamente dal possessore come abitazione principale o soggetta all'aumento di un terzo o del 300 per cento del reddito, devè essere indicato nelle colonne 9 e 10 lo stesso importo della colonna 7.

In caso di unità immobiliare data in locazione anche per una parte soltanto dell'anno, va, invece, indicato l'importo della colonna 8 se questo risulta:

- maggiore dell'importo della colonna 7 aumentato di un quinto;

13

– inferiore all'importo della colonna 7 diminuito di un quinto, per effetto di regimi legali di determinazione del canone. Della presenza di tali regimi legali deve essere fatta menzione nelle **Annotazioni**.

In tutti gli altri casi va indicato l'importo della colonna 7.

In caso di locazioni cessate o iniziate nel corso dell'anno la rendita catastale da porre a confronto con il reddito effettivo deve comunque essere considerata per intero.

Se l'unità immobiliare (anche ad uso diverso da quello di abitazione) non è stata adibita all'uso del possessore o di suoi familiari ed è rimasta non locata per l'intero anno per cause non dipendenti dalla volontà del possessore il reddito di colonna 7 va indicato nelle colonne 9 e 10 nella misura dell'80 per cento.

In presenza, invece, di abitazioni di nuova costruzione non locate (per i primi 18 mesi dalla data del certificato di abitabilità o, in mancanza di esso, dalla data in cui l'abitazione si è resa abitabile) e di unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (limitatamente al periodo di validità del provvedimento) il reddito di colonna 7 va indicato nelle colonne 9 e 10 ridotto al 20 per cento.

Le riduzioni del reddito all'80 e al 20 per cento si applicano a condizione che il contribuente abbia denunciato all'Ufficio delle imposte lo stato di non locazione entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e ne attesti la durata nello spazio riservato alle annotazioni relative ai fabbricati, nel rigo corrispondente alla unità immobiliare interessata.

Nella colonna 11 vanno indicati il mese e l'anno di scadenza dell'eventuale esenzione spettante ai fini dell'ILOR.

IMMOBILI OGGETTO DI SANATORIA EDILIZIA
(art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni)

In base al secondo comma dell'art. 46 della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 41-*ter* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'ILOR per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a – sia stata validamente presentata al Comune domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985,

b – ricorrano tutti i requisiti tipologici, di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali l'esenzione sarebbe spettata;

c – l'interessato ne faccia richiesta all'Ufficio delle imposte del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria presentata al Comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal Comune stesso;

d – alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, l'interessato presenti, entro novanta giorni da tale scadenza, all'Ufficio delle imposte, a pena di decadenza dai benefici, copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza, una dichiarazione del Comune ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta formazione del silenzio-assenso, ovviamente nei casi suscettibili di sanatoria formale.

Ai sensi del quarto comma dello stesso art. 46 della legge n. 47 del 1985 il rilascio della concessione e della autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento degli effetti da ultimo menzionati deve essere prodotta dall'interessato all'Ufficio delle imposte competente copia autenticata della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, corredata di una dichiarazione del Comune ovvero di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dello stesso tenore di quella indicata alla precedente lettera *d)*.

Non si fa comunque luogo al rimborso dell'ILOR già pagata.

FABBRICATI DESTINATI AD USI CULTURALI
(art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)

Il reddito catastale degli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile, non concorre alla formazione del reddito soggetto ad IRPEF ed ILOR e pertanto alle colonne 9 e 10 non va indicato alcun importo. Le predette agevolazioni competono per tutto il periodo di imposta a condizione che l'interessato abbia denunciato la mancanza di reddito all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e attesti la durata di tale condizione nello spazio riservato alle **Annotazioni** precisando la destinazione data (biblioteca, cineteca, ecc.).

ABITAZIONI DI NUOVA COSTRUZIONE LOCATE IN REGIME DI EQUO CANONE (art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168).

Il reddito relativo alle *abitazioni non di lusso di nuova costruzione*, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 e non oltre il 31 dicembre 1985, concesse in locazione in regime di equo canone, non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9 ed ubicate nei Comuni di cui al primo comma di detto art. 7 della legge n. 168 del 1982, fino al 31 dicembre 1987 concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF nella misura del 50% ed è esente dall'ILOR. Di detta agevolazione dovrà essere fatta menzione nelle **Annotazioni**.

EVENTI SISMICI

I soggetti interessati dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 devono allegare alla dichiarazione un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità dei fabbricati, dovute al sisma, al fine di ottenere l'esclusione del reddito relativo dal calcolo dell'ILOR e dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, a decorrere dai redditi del 1991 e fino alla definitiva ricostruzione od agibilità dei fabbricati stessi. Di detta esenzione dovrà essere fatta menzione nelle Annotazioni.

PIANO ENERGETICO NAZIONALE

L'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 stabilisce che il reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione possedute dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, diverse da quelle di cui all'art. 40 del TUIR, per le quali vengono posti in essere interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici, è diminuito, ai soli fini dell'IRPEF o dell'IRPEG, fino alla concorrenza del reddito stesso, escluse le maggiorazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo, di una quota pari al 25 per cento, per ciascun periodo d'imposta, della spesa sostenuta dal possessore del reddito in proporzione alla quota di possesso rimasta effettivamente a suo carico. La riduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.

Le modalità di attuazione della disposizione, compresa l'individuazione degli interventi atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici, sono precisate nel D.M. del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro delle Finanze, in corso di emanazione, nel quale è altresì specificata la documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi al fine di ottenere la predetta riduzione del reddito dei fabbricati. Per quanto riguarda la compilazione del relativo quadro, fermo restando quanto già specificato a proposito delle colonne 7 e 8, nella colonna 9 va indicato il reddito imponibile ai fini IRPEF, già diminuito del 25 per cento della spesa sostenuta. Di detta deduzione e dell'eventuale quota da utilizzare nell'anno successivo, dovrà essere fatta menzione nelle Annotazioni. Nella colonna 10 va indicato, invece, il reddito imponibile dell'unità immobiliare senza alcuna deduzione.

15. ISTRUZIONI COMUNI AL QUADRO 740/A E AL QUADRO 740/B

RIQUADRO CONCERNENTE I DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI

Nel **riquadro sottostante al quadro B** vanno indicati, avendo cura di riportare nella prima colonna il numero d'ordine dell'immobile cui si fa riferimento, i seguenti dati:

– la **partita catastale** o, qualora l'unità immobiliare non sia ancora censita, la sigla «N.C.» (non censita);

- l'**indirizzo completo** (comune e località nonché la provincia ove il terreno è ubicato; comune, provincia, frazione, via o piazza, numero civico, scala e interno per i fabbricati);
- gli **altri dati** eventualmente richiesti nelle presenti istruzioni, utilizzando lo spazio previsto per le **Annotazioni**.

DICHIARAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI DURANTE L'ANNO

Nel caso di trasferimento della proprietà nel corso dell'anno, sia il cedente che l'acquirente dovranno indicare l'immobile, riportando nello spazio riservato alle **Annotazioni**, rispettivamente, le generalità del nuovo possessore e del cedente, nonché il titolo del trasferimento con gli estremi della trascrizione.

Ciascuno dei due soggetti dovrà dichiarare la quota del reddito proporzionale alla durata del possesso nel corso dell'anno espressa in giorni.

In base all'art.3, comma 13*ter* e 13*quater*, del DL 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dal 1° gennaio 1991, gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani, e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte.

COMUNIONE DI IMMOBILI

Nel caso di comunione di immobili (comproprietà o contitolarità di diritti reali di godimento) come anche nel caso di coesistenza di più diritti reali che attribuiscano il godimento di una quota del reddito (ad esempio, proprietà e usufrutto parziale), ciascuno dei possessori dovrà indicare, nella propria dichiarazione, le quote di reddito spettantigli.

Nello spazio riservato alle **Annotazioni** e, qualora tale spazio non fosse sufficiente, in apposito allegato dovranno essere indicate le generalità degli altri contitolari.

16. QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Il **Quadro C** è articolato in due Sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati che godono delle detrazioni d'imposta specificamente previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente; nella seconda Sezione vanno dichiarati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni d'imposta.

La suddivisione in due Sezioni del presente Quadro si rende necessaria in quanto le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e di pensione possono essere fruite fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi cui afferiscono e pertanto il loro ammontare detraibile deve essere verificato in funzione della predetta imposta lorda, come sarà meglio chiarito al successivo paragrafo.

Sezione I

In questa Sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente riportando i dati dei certificati modello 101-integrato e modello 201 rilasciati dal datore di lavoro o dall'ente erogante la pensione.

In questa Sezione vanno anche dichiarate le somme percepite dai lavoratori dipendenti direttamente dall'INPS a titolo di integrazione salariale. Sulla base della certificazione rilasciata dall'INPS il lavoratore dipendente dovrà indicare nel presente Quadro l'ammontare delle somme percepite e delle ritenute subite.

Sempre nella Sezione prima vanno dichiarate le retribuzioni corrisposte da un soggetto privato ad autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, da un condominio di fabbricati urbani (ai portieri) o da altri soggetti che non hanno effettuato alcuna ritenuta d'acconto non essendovi obbligati per legge.

In questa Sezione vanno anche indicati i seguenti redditi assimilati a quello di lavoro dipendente:

- compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e di lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di cooperative della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, semprechè le stesse siano erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente in atto fra il soggetto erogante e il percettore;
- remunerazioni dei sacerdoti, di cui alla legge 20 maggio 1985, n.222;
- trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 115;
- mance percepite dagli impiegati tecnici (croupiers) delle case da gioco (legge 11 dicembre 1990, n.380).

Nella Sezione vanno altresì indicati gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari (art. 32, L. 22-11-1988, n.516) e gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto (art. 22, L. 22-11-1988, n.517).

Si fa presente che, nell'ipotesi di redditi di cui all'art. 47, lett. b) del T.U.I.R. (indennità e compensi percepiti a carico di terzi da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità), i lavoratori dipendenti non devono farne oggetto di specifica indicazione, in quanto questi redditi devono essere presi in considerazione dal datore di lavoro in sede di conguaglio di fine anno sulla scorta delle comunicazioni ad esso effettuate.

Nella **colonna 1**, se rilevabile dai modd. 101-integrato e 201, va indicato il numero di codice fiscale del datore di lavoro, ente o soggetto erogante.

Quando il codice non risulta dai detti modelli, in sostituzione dello stesso vanno indicate le generalità o la denominazione dell'erogante. Per i redditi non certificati con il mod. 101-integrato il percettore deve indicare il codice fiscale dell'erogatore del reddito, da richiedersi a quest'ultimo; in mancanza del codice fiscale, verranno indicate le generalità dell'erogante.

Nella **colonna 2** va indicato il codice corrispondente alla qualifica rivestita, secondo i dati della tabella posta in calce alla presente Sezione.

Nella **colonna 3** va riportato il codice di attività risultante dal mod. 101-integrato con riferimento al datore di lavoro.

Nelle **colonne 4** e **5** vanno indicati gli importi risultanti, rispettivamente, dai punti 4 e 15 del modello 101-integrato, ovvero del mod. 201.

Nella **colonna 6** va indicato l'importo di cui al punto 26 del modello 101-integrato.

TABELLA - *Qualifica di lavoro dipendente*

COD	QUALIFICA	COD	QUALIFICA
01	Pensionati (1)	09	Graduati e truppa
02	Operai e assimilati (2)	10	Sottufficiali
03	Impiegati	11	Ufficiali
04	Impiegati direttivi, Quadri	12	Magistrati
05	Dirigenti	13	Membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali
06	Insegnanti universitari (3)	14	Ministri del culto
07	Insegnanti e presidi di scuola media		
08	Insegnanti e direttori di scuola elementare o materna		

(1) Per questa qualifica non va indicata l'attività.
(2) Inclusi tutti i lavoratori salariati, compresi gli apprendisti.
(3) Inclusi i professori e assistenti incaricati, i contrattisti, gli assegnatari ed assimilati.

Sezione II

In questa seconda Sezione vanno indicati gli altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e cioè:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio, con indicazione, nella colonna 1, dei dati (codice fiscale e generalità) relativi al coniuge che corrisponde l'assegno e della relativa causale (alimenti);
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposti dalle Amministrazioni statali e dagli enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- le indennità percepite per l'attività parlamentare e per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali) nonché quelle percepite dai giudici costituzionali. Il codice qualifica va tratto dalla tabella posta in calce alla Sezione I;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Il codice qualifica della Sezione II va indicato solo per le indennità percepite per l'attività parlamentare e per le cariche pubbliche elettive.

Qualora le righe di questo Quadro non risultassero sufficienti per l'elencazione di tutti i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, il dichiarante dovrà proseguirne l'elencazione su un foglio di carta semplice da allegare alla dichiarazione.

17. QUADRO D - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

I redditi da indicare in questo quadro sono di regola assoggettati a tassazione separata: non entrano cioè a comporre il reddito complessivo e pertanto non sono assoggettati né alle aliquote progressive per scaglioni né alla autoliquidazione. Per i redditi indicati nella Sezione I l'imposta viene calcolata dagli Uffici, separatamente, mediante l'applicazione dell'aliquota corrispondente alla media dei redditi del contribuente nel biennio precedente; per i redditi indicati nella Sezione II valgono le disposizioni della legge 26 settembre 1985, n. 482, riportate nell'art. 17 del T.U.I.R., che ha modificato i criteri di tassazione delle indennità di fine rapporto.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del T.U.I.R., a decorrere dal periodo d'imposta 1988, il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata e di far confluire i redditi di cui al presente Quadro nel reddito complessivo del periodo d'imposta, assoggettandoli a tassazione ordinaria.

Analoga facoltà di scelta per la tassazione ordinaria compete, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del T.U.I.R. all'erede per i redditi di lavoro dipendente e assimilati spettanti al defunto e che costituiscono redditi dell'erede secondo le regole della successione

Per quanto riguarda l'indicazione del codice fiscale richiesto nelle *Sezioni I e II*, si rinvia alle analoghe istruzioni del **Quadro C**.

Sezione I - ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE

In questa *Sezione* devono essere dichiarati gli arretrati relativi ad anni precedenti percepiti nell'anno 1991 così come risultano dalla **Sezione III** del **Mod. 101-integrato** rilasciato dal datore di lavoro o dal **Mod. 201** rilasciato dall'ente erogatore di pensione nonché dalla certificazione rilasciata dall'INPS per l'ammontare delle integrazioni salariali relative agli anni precedenti.

Nella colonna 2 va riportato l'importo del punto 16 del **Mod. 101-integrato** o del **Mod. 201, nella colonna 3** l'importo del punto 22 e nella **colonna 4** l'importo del punto 23 di detti certificati.

Devono essere parimenti indicati in questa *Sezione* gli arretrati percepiti da quei dipendenti le cui retribuzioni, come chiarito al precedente paragrafo, non sono state assoggettate a ritenuta d'acconto, e non sono pertanto certificate dal **Mod. 101-integrato**.

Sezione II - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE

Vanno qui indicate, le indennità di fine rapporto (T.F.R. o indennità equipollenti, indennità di previdenza maturate in anni precedenti) anche se corrisposte agli eredi del prestatore di lavoro, comprese le anticipazioni e tutte le altre somme percepite una volta tanto per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente, di rapporti dei lavoratori soci delle cooperative, nonché per la cessazione delle cariche e funzioni di cui alla lettera d) dell'art. 47, del T.U.I.R., comprendendosi nell'ammontare da dichiarare anche le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza. Vanno altresì indicate le quote di indennità di fine rapporto riguardanti il periodo di cassa integrazione risultanti dalla certificazione rilasciata dall'INPS.

Le indennità di fine rapporto di lavoro dipendente relative a rapporti cessati nel 1991 e negli anni dal 1974 al 1990 o le anticipazioni sulle stesse relative a rapporti non ancora cessati, vengono certificate con il modello 102 che deve essere rilasciato in doppio esemplare (originale e copia per l'elaborazione automatizzata); le indennità relative a cessazioni avvenute nell'anno 1973 e precedenti vengono certificate con il modello 102 BIS.

N.B. Alla dichiarazione dei redditi vanno allegati sia l'originale del mod. 102, sia la copia per l'elaborazione automatizzata.

Il contribuente deve indicare i seguenti dati desumendoli dal modello 102.

Colonna 1: numero di codice fiscale o dati di identificazione del datore di lavoro o dell'ente erogante;

Colonna 2: importo delle indennità riscosse nell'anno 1991 ottenuto sommando gli importi delle colonne 2 e 4 dei **righi 1, 2 e 3** del modello 102;

Colonna 3: importo delle indennità riscosse in totale ottenuto sommando gli importi delle colonne 2 e 4 del **rigo 5** del modello 102;

Colonna 4: importo delle ritenute operate nell'anno 1991 risultante al **rigo 13** del modello 102;

Colonna 5: importo totale delle ritenute operate risultante al **rigo 14** del modello 102;

Colonna 6: eventuale eccedenza di ritenute (da rimborsarsi a cura dell'ufficio in sede di liquidazione della tassazione separata) risultante al **rigo 15** del modello 102.

Per le indennità certificate con il modello 102 BIS a col. 2 va riportato l'importo dei **righi** 1 e 2 (col. 3); a col. 3 la somma degli importi dei righi 1 e 2 o 8 (col. 3), a col. 4 l'importo di rigo 9 (col. 5), a col. 5 la somma degli importi di **righi** 8 e 9 (col. 3).

Qualora in aggiunta alle indennità da dichiarare per il 1991 siano state percepite in anni precedenti e da diverso sostituto di imposta somme per la cessazione dello stesso rapporto, come tali già dichiarate, in un rigo rimasto libero della *Sezione II*, si dovrà apporre, ai fini della determinazione del totale imponibile, la seguente annotazione: «Vedi altre indennità dichiarate nel 19......».

Le indennità di fine rapporto percepite da quei dipendenti le cui retribuzioni, come chiarito al precedente paragrafo, non siano state assoggettate a ritenuta d'acconto e non siano pertanto certificate dal **Mod. 102** vanno parimenti dichiarate in questa *Sezione* indicando a colonna 2 l'ammontare del TFR e delle altre indennità e somme percepite nel 1991 e a colonna 3 il totale delle indennità, comprensive delle anticipazioni e/o acconti percepiti negli anni precedenti per lo stesso rapporto di lavoro.

N.B. - Come già ricordato nelle premesse del presente paragrafo, il T.U.I.R. consente al contribuente di non avvalersi della tassazione separata e di far confluire anche i redditi indicati in questo quadro nel reddito complessivo del periodo d'imposta in cui sono stati percepiti, assoggettandoli a tassazione ordinaria.

A tal fine è stata predisposta, per ciascuna Sezione, un'apposita casella che il contribuente deve barrare ove intenda optare per la tassazione ordinaria.

Al riguardo si fa presente che, una volta esercitata la facoltà di opzione, questa deve comunque riguardare tutti i redditi dello stesso tipo (e cioè tutti i redditi indicati nella Sezione I e/o tutti i redditi indicati nella Sezione II, salva l'ipotesi in cui venga percepita un'indennità tassata ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 17 del T.U.I.R.). Oltre alla barratura della casella, il contribuente deve anche provvedere a compilare il **rigo D6** indicando: alla **colonna 1**, l'importo dei redditi per i quali viene richiesta la tassazione ordinaria; alla **colonna 2**, l'importo delle relative ritenute, da scomputare al **rigo N19**. Si fa presente che, nell'indicare l'importo delle indennità di fine rapporto di cui si chiede la tassazione ordinaria, il contribuente dovrà

riportare alla **colonna 1** (sommandolo, all'evenienza, con gli importi della Sezione I) l'importo risultante dalla **differenza** tra il **rigo 10** ed il **rigo 17** del mod. 102, mentre per l'indicazione delle ritenute dovrà riportare l'importo risultante dal **rigo 13** di detto modello. Se vengono riportati a tassazione ordinaria arretrati, il contribuente ha diritto anche allo scomputo delle detrazioni spettantigli (esposte a **colonna 3** della Sezione I) le quali, in tal caso, vanno sommate con le altre detrazioni indicate nel quadro N e la somma va riportata al **rigo N16**.

Attenzione: Per quanto riguarda le indennità di fine rapporto (T.F.R.; buonuscita ENPAS; indennità premio di servizio, ecc.), poiché la facoltà di optare per la tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata è stata introdotta, con carattere di novità, dal T.U.I.R., detta facoltà può essere esercitata solo con riferimento alle indennità di fine rapporto – e loro anticipazioni e acconti – **percepite a decorrere dall'anno 1988** e limitatamente a quelle indennità per le quali non si sono avuti, negli anni precedenti, né acconti, né anticipazioni. Date, infatti, le particolari modalità di tassazione delle indennità di fine rapporto (cfr. art. 17 del T.U.I.R.), la tassazione separata dell'indennità ovvero, in alternativa, la tassazione ordinaria devono riguardare l'indennità nella sua interezza, comprese le anticipazioni, per cui una volta scelta la tassazione ordinaria all'inizio della percezione, tutte le ulteriori quote, percepite successivamente, vanno assoggettate allo stesso trattamento.

18. QUADRO R - IMPOSTE ED ONERI RIMBORSATI

Il **Quadro R** è riservato all'indicazione delle somme corrispondenti ad imposte ed oneri che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali «oneri deducibili», nell'anno 1991 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione da parte degli uffici finanziari o da terzi.

Poiché il contribuente ha potuto utilizzare le eccedenze di ILOR risultanti dalla dichiarazione dei redditi mod. 740 o dal modello 101-integrato, in diminuzione dei versamenti di maggio e/o novembre 1991, l'importo dell'eccedenza effettivamente utilizzata in diminuzione dei predetti versamenti deve essere indicato nel presente quadro, nel rigo R1.

Nel presente quadro non vanno indicate quelle somme corrispondenti a rimborsi, restituzioni o sgravi di imposte ed oneri che vanno comprese nel **Quadro F** quali sopravvenienze attive, in quanto già dedotte nella determinazione del reddito d'impresa.

I rimborsi IRPEF risultanti dal quadro N dei modd. 740 e 740-S ovvero dalla Sez. VIII del mod. 101-integrato presentati negli anni precedenti non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione e quindi non vanno mai indicati.

Tutte le somme da dichiarare distintamente nel **rigo R1** e nel **rigo R2** del presente quadro (ILOR, 50% delle imposte dovute per gli anni anteriori al 1974 esclusa la complementare, spese mediche rimborsate da enti pubblici e privati, contributi previdenziali rimborsati etc.) vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e per l'importo a suo tempo dedotto. (Per le spese mediche rimborsate, vedere anche il successivo paragrafo, voce «Spese mediche», **settimo** e **ottavo** capoverso).

19. QUADRO P - DISTINTA DEGLI ONERI

A partire dall'anno 1989 per taluni oneri – indicati nella Sezione II – sostenuti dal contribuente è riconosciuta, in luogo della deduzione dal reddito complessivo, una detrazione d'imposta.

Gli oneri deducibili dal reddito complessivo e quelli per i quali compete una detrazione d'imposta devono essere dettagliatamente elencati negli appositi riquadri del **Quadro P.** I primi due riquadri della Sezione I sono riservati all'indicazione delle spese mediche integralmente e parzialmente deducibili, mentre gli altri oneri deducibili vanno indicati nei riquadri loro riservati; nella Sezione II vanno elencati gli interessi passivi e gli altri oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta.

Il dichiarante e il coniuge (quest'ultimo nella distinta contenuta nella scheda riservatagli) devono indicare per i singoli oneri, raggruppando le relative spese per ciascun percettore, i dati così come richiesti dal quadro.

Il totale di tutti gli oneri deducibili va riportato nel Quadro N-IRPEF, **rigo N4**; mentre per gli oneri per i quali spetta una detrazione, la stessa va riportata al **rigo N15**.

I soci di società semplici hanno diritto di dedurre taluni degli oneri sostenuti dalla società dal proprio reddito complessivo nella proporzione stabilita dall'art. 5 del T.U.I.R., ovvero di fruire della detrazione di imposta in luogo della deduzione. Tali oneri sono quelli indicati nel comma 3 dell'art. 10 dello stesso T.U.I.R., nonchè le erogazioni di cui al **rigo N5** del quadro N e l'INVIM decennale pagata dalla società.

Gli oneri sono deducibili (o detraibili) in quanto sostenuti nell'anno 1991 dal dichiarante nell'interesse proprio e, per quanto riguarda le spese mediche e quelli di cui ai successivi nn. 4 e 7, lettera a), anche nell'interesse delle persone fiscalmente a carico in base ai criteri precisati ai paragrafi 8 e 20.

È indispensabile che gli oneri deducibili (o detraibili) siano idoneamente documentati. A tale scopo vanno allegate alla dichiarazione regolari fatture, ricevute o quietanze attestanti l'avvenuta effettiva erogazione nell'anno 1991 delle somme di cui si richiede la deduzione parziale o integrale e per i quali viene chiesta la relativa detrazione. Il contribuente deve quindi provvedersi per tempo di tale documentazione.

È consentito allegare i documenti in fotocopia ma, in tal caso, l'Ufficio delle imposte o il Centro di Servizio potrà chiedere l'esibizione degli originali che devono quindi essere conservati dal contribuente fino al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio.

Nessun importo può essere dedotto e/o detratto per oneri diversi da quelli tassativamente di seguito indicati. Qualora il contribuente indichi oneri non consentiti, il Centro di Servizio o l'Ufficio delle imposte provvederà al recupero a tassazione del corrispondente minor reddito o al recupero della minore imposta versata, previa iscrizione a ruolo della relativa maggiore imposta con gli interessi e le penalità.

Sezione I - ONERI DEDUCIBILI

SPESE MEDICHE

È prevista la deduzione integrale per talune spese mediche e precisamente: spese chirurgiche, spese per prestazioni specialistiche nonché spese relative a protesi dentarie e protesi sanitarie in genere; per gli altri tipi di spese mediche vedere quanto appresso precisato.

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 20 dicembre 1982 le spese mediche sostenute all'estero, debitamente documentate, sono ammesse in deduzione secondo i criteri valevoli per le analoghe spese sostenute in Italia.

Le spese mediche vanno indicate nel **Quadro P** distinguendo quelle integralmente deducibili da quelle parzialmente deducibili, indicandole negli specifici riquadri dello stesso quadro.

Per la compilazione della distinta valgono le avvertenze generali circa l'obbligo di documentare le spese mediche effettivamente sostenute e di allegare la relativa documentazione rilasciata dal percettore delle somme di cui si richiede la deduzione integrale o parziale (fatture, ricevute o quietanze) anche in fotocopia.

Per le spese mediche sostenute all'estero deve essere allegata la documentazione sanitaria debitamente quietanzata. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la stessa va corredata da una traduzione in lingua italiana eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se invece è redatta in lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

I contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non debbono allegare la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. (Per maggiori dettagli circa: le forme della documentazione sanitaria straniera; i casi in cui il cittadino italiano all'estero non può dedurre la spesa sanitaria ivi sostenuta; i criteri di deduzione della spesa qualora questa sia stata sostenuta a cavallo di due periodi d'imposta o nell'interesse di congiunti fiscalmente a carico; le deroghe all'allegazione della traduzione italiana della documentazione straniera in particolari ipotesi; si rinvia alla circolare ministeriale n. 9/prot. 8/570 del 9 maggio 1987, diramata agli Uffici distrettuali delle imposte dirette).

In ogni caso le spese mediche, per essere ammesse in deduzione, devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente nell'anno 1991; questi, nel sottoscrivere la distinta, conferma anche la sussistenza di tale condizione (vedi dichiarazione di responsabilità predisposta nei due riquadri).

Non devono essere portate in deduzione le spese mediche che, sostenute nel 1991, hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio, le spese per cure mediche rimborsate da enti o fondi previdenziali o assistenziali pubblici e privati ovvero, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante.

Al riguardo, si fa presente che il testo unico delle imposte sui redditi prevede all'articolo 10, comma 1, lettera e), ultimo periodo, che: «Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e non deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo, ovvero per effetto di contributi o premi che pur essendo versati da altri concorrono a formare il suo reddito.». Inoltre il comma 5 di detto art. 10 stabilisce: «Nei casi di sgravio o restituzione delle imposte e di rimborso degli altri oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale il contribuente ha conseguito lo sgravio, la restituzione o il rimborso. La presente disposizione non si applica ai rimborsi di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 1.».

Si rammenta che gli oneri per spese mediche, al pari di quelli indicati al n. 4 e al n. 7, lettera a) delle istruzioni relative agli altri oneri, sono deducibili anche quando siano sostenuti dal dichiarante nell'interesse delle persone a carico in base ai criteri precisati ai paragrafi 8 e 20.

Riquadro spese mediche integralmente deducibili. In questo riquadro vanno indicate le spese mediche deducibili nella loro intera misura e cioè le spese chirurgiche, quelle relative a prestazioni specialistiche e quelle sostenute per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti.

La legge 28 luglio 1989, n. 263, di conversione del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, dispone che tra i mezzi necessari per la locomozione di portatori di menomazioni funzionali permanenti si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacità motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97.

Per quanto riguarda le spese chirurgiche, che comprendono anche quelle di degenza e ricovero, si precisa che deve trattarsi di interventi chirurgici ritenuti necessari per il recupero alla normalità sanitaria della persona, con esclusione quindi di tutti quegli interventi che non presentino tale requisito, come gli eventuali interventi di chirurgia estetica miranti semplicemente a rendere più gradevole l'aspetto esteriore della persona.

Per quanto concerne le spese per prestazioni specialistiche, si chiarisce che per essere integralmente deducibili è necessario che le relative prestazioni siano rese da un medico che ha conseguito la specializzazione nella particolare branca (per le spese sostenute all'estero, ved. sul punto la citata circolare n 9 del 9 maggio 1987) Vanno comprese tra le spese per prestazioni specialistiche quelle per la cura della malattia della bocca e dei denti relative a prestazioni rese dai sanitari esercenti la professione di odontoiatra ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409. Sono altresì integralmente deducibili le spese per sedute di psico-analisi medica presso medici specialisti.

Se la prestazione è resa da un medico generico, ovvero da uno specialista in branca diversa da quella cui si riferisce la prestazione, la relativa spesa può essere ammessa solo parzialmente in deduzione, secondo i criteri previsti per le spese mediche da indicare nel riquadro «Spese mediche parzialmente deducibili».

Sono integralmente deducibili anche le spese relative ad analisi e ricerche, quelle per radiografie e indagini speciali (TAC, ecografia, laser, ecc.) e, in caso di prestazione nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'importo del ticket eventualmente pagato

Circa le protesi dentarie si chiarisce che rientrano nel concetto di protesi non solo le dentiere e gli elementi mancanti, ma anche gli apparecchi ortodontici mediante i quali si provvede a correggere talune malformazioni dentarie o difetti della masticazione.

Sono, infine, ammesse integralmente in deduzione anche le spese sostenute per le protesi sanitarie in genere, occorrenti per la correzione e cura di malattie o malformazioni fisiche, quali: occhiali da vista, escluse le montature in metalli preziosi; lenti a contatto; apparecchi per sordi; stimolatori cardiaci; apparecchi ortopedici o per invalidi, ecc.

In ordine alla documentazione richiesta per la deducibilità delle spese afferenti le protesi, si precisa che oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività che, in base alla specifica disciplina sanitaria, concretizzano la professione dell'esercente l'arte ausiliaria, con la conseguente abilitazione a intrattenere rapporti diretti con il paziente.

In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione che giustifica la deduzione della spesa stessa.

Nelle colonne 1 e 2 va indicato il codice fiscale del percettore ed il domicilio o residenza dello stesso (per le spese sostenute all'estero, in luogo del codice fiscale, indicare le generalità o la denominazione del soggetto percettore). Nelle colonne 3 e 4 vanno indicate rispettivamente le somme globalmente pagate e quelle che possono essere dedotte in tutto o in parte (perché parzialmente rimborsate, ecc.). In colonna 5, rigo P7, va riportato il totale risultante dalla somma dei righi da P1 a P7 di colonna 4.

Riquadro spese mediche parzialmente deducibili. In questo riquadro vanno indicate le spese mediche relative a prestazioni sanitarie rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica) le spese di degenza e ricovero in case di cura ed ospedali quando la degenza non dia luogo ad un'operazione chirurgica (le prestazioni specialistiche rese nell'ambito della degenza sono invece integralmente deducibili); le spese necessarie per l'assistenza specifica di persone colpite da grave e permanente invalidità o menomazione, intendendosi per tali anche le spese di ricovero sostenute per un familiare infermo, fiscalmente a carico del contribuente, a condizione che la casa di ricovero disponga di assistenza paramedica resa da personale specializzato, le spese per medicinali risultanti da prescrizione medica, ivi compreso – in caso di assistenza del servizio sanitario nazionale – il ticket pagato. In quest'ultimo caso, la documentazione della spesa sostenuta potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare (da fare prima della sua consegna in farmacia), corredata dello scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta, sempreché beninteso il contribuente non sia in grado di allegare fotocopia della ricetta come completata dalla farmacia.

La deduzione compete per la parte dell'ammontare complessivo delle spese sostenute che eccede il 3 per cento del reddito complessivo dichiarato (reddito complessivo di cui al rigo N1) fino a 30 milioni e il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato che supera i 30 milioni.

Pertanto, alla colonna 3 verranno indicate le somme globalmente corrisposte, alla colonna 4 le somme attinenti alle spese mediche e di assistenza specifica per le quali è ammessa in via generale la deducibilità. Alla colonna 5 di rigo P8 va invece indicato l'importo effettivamente deducibile, che si ottiene sommando gli importi dei righi P8 e P9 di colonna 4 e calcolando su tale somma la parte eccedente il 3 e il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Per il calcolo vedere il seguente esempio:

Esempio di deduzione parziale:		
– Reddito complessivo	L.	40.000.000
– Spese mediche effettivamente rimaste a carico del contribuente	»	2.100.000
– Quota non deducibile pari al 3% del reddito fino a 30 milioni	»	900.000
– Quota non deducibile pari al 10% del reddito che supera i 30 milioni	»	1.000.000
– Quota non deducibile complessiva	»	1.900.000
– Quota deducibile.	»	200.000
Esempio di non deducibilità:		
– Reddito complessivo	L.	20.000.000
– Spese mediche effettivamente rimaste a carico del contribuente	»	500.000
– Quota non deducibile pari al 3% del reddito	»	600.000
– Quota deducibile.	»	0

18

ALTRI ONERI

1) **ILOR** - Può essere dedotta, nei limiti del 75% dell'importo effettivamente dovuto, l'imposta locale sui redditi versata per autotassazione a saldo nel maggio 1991, l'ILOR versata per acconto nel maggio e/o novembre dello stesso anno con l'avvertenza che per il versamento di saldo del maggio 1991 va allegata la fotocopia della relativa attestazione bancaria o della ricevuta del versamento eseguito presso l'Ufficio Postale o presso il Concessionario della riscossione.
Può essere altresì dedotto, senza necessità di allegare alcun documento, nella misura del 75%, l'importo dell'eccedenza di ILOR dell'anno precedente utilizzata in diminuzione dei versamenti di maggio e/o novembre dell'anno 1991, nonché l'ILOR dovuta in acconto e compensata con il credito d'imposta spettante alle imprese di autotrasporto per conto terzi; l'ILOR e la relativa addizionale dell'8% iscritta nei ruoli e pagata nel 1991, per le quali va allegata copia della quietanza del Concessionario della riscossione o del versamento in c/c postale; la quota-parte dell'ILOR di spettanza del socio versata dalle società di persone, ed equiparate, risultante dall'apposito prospetto rilasciato al socio. Non può essere portata in deduzione in questa sede (e quindi va sottratta, a cura del contribuente, dall'importo dell'ILOR che risulta dall'attestato di versamento) l'ILOR afferente redditi soggetti a tassazione separata di cui al quadro M i quali vanno riportati, unitamente agli altri redditi soggetti ad ILOR, nel **rigo O1** del Quadro O-ILOR.
Infatti, in tal caso, la deduzione dell'ILOR ai fini dell'IRPEF viene operata direttamente dall'Ufficio delle imposte all'atto della liquidazione a tassazione separata del relativo reddito risultante dal quadro M (ved. art. 18, comma 1, del T.U.I.R.).

Ai sensi dell'art. 20 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la definizione delle pendenze in materia tributaria (condono), l'imposta locale sui redditi versata in base alla dichiarazione integrativa non può essere portata in deduzione.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del D.L. 25-11-1989, n. 383 l'imposta locale sui redditi versata in base alla dichiarazione sostitutiva dei redditi di fabbricati non può parimenti essere portata in deduzione.

2) **50% IMPOSTE ARRETRATE** - Trattasi del 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa la complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1991 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988).

3) **INTERESSI PASSIVI**

a) **Prestiti e mutui agrari**

Tale deduzione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti e mutui agrari di ogni specie. Per i prestiti e mutui agrari contratti a decorrere dal 1° gennaio 1990, la deduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, può essere operata nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati.

b) **Mutui garantiti da ipoteca su immobili**

Possono essere dedotti dal reddito complessivo per un importo non superiore a L. 4.000.000 gli interessi passivi e relativi oneri accessori nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili – anche se non di proprietà del soggetto che contrae il mutuo (ipoteca su beni del terzo: art. 2808 codice civile) – **il cui contratto è stato stipulato prima del 1989.** Lo stesso regime continua ad applicarsi anche alle somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi.

Possono essere parimenti dedotti gli interessi passivi che derivano da mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione e per l'acquisto di immobili di nuova costruzione da destinare alla locazione ad equo canone di cui all'art 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, **indipendentemente dalla data di stipula del contratto di mutuo.**

Al riguardo si specifica che la legge n. 168 del 1982, recante misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, richiamata dall'art. 10, comma 1, lett, d) del T.U.I.R. dispone che nei confronti degli acquirenti di immobili adibiti a propria abitazione ovvero di immobili di nuova costruzione ultimati dopo il 25 gennaio 1982 ed entro il 31 dicembre 1985, adibiti ad uso di abitazione non di lusso e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8, A9, ubicati nei Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti, nonché nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dall'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e concessi in locazione alle condizioni di cui al titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (legge sull'equo canone), il limite di deducibilità degli interessi passivi di lire 4.000.000 è elevato a lire 7.000.000 per i mutui stipulati a decorrere dal 25 gennaio 1982, a condizione che la parte eccedente detto limite sia costituita da interessi passivi e relativi oneri accessori nonché da quote di rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione per mutui indicizzati di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, pagati per l'acquisto degli immobili medesimi.

L'esistenza delle condizioni di maggior deducibilità degli interessi passivi dovrà risultare da apposita annotazione, contenente anche gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile, da apporre sul documento comprovante il pagamento degli interessi (cfr. anche circolare n. 29 del 2 giugno 1982 della Direzione Generale delle imposte dirette in Supplemento ordinario alla G.U. n. 162 del 15 giugno 1982).

N.B. Per gli interessi passivi conseguenti a contratti di mutuo garantito da ipoteca su immobili stipulati negli anni 1989 e 1990 — ad esclusione di quelli deducibili ai sensi del citato art. 7 — in luogo della predetta deduzione è ammessa la detrazione di imposta, per la quale vedere istruzione alla Sezione II.

Restano esclusi dalla deducibilità dal reddito complessivo gli interessi derivanti da aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente, gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio, e comunque, in via generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli di mutuo con garanzia ipotecaria su immobili.

Si richiama la particolare attenzione del contribuente sul fatto che gli interessi passivi sono deducibili secondo la loro imputazione giuridica e cioè secondo **l'intestazione del mutuo.** Pertanto, nel caso di mutuo cointestato ai coniugi, ognuno di essi può dedurre *unicamente* la propria quota di interessi, senza possibilità per uno dei due coniugi di dedurre la quota dell'altro, anche se quest'ultimo è fiscalmente a carico del primo e non possiede redditi oltre quello catastale dell'immobile (arg. dall'art. 10, comma 2, del T.U.I.R.).

Per i contribuenti interessati alla deduzione degli interessi passivi la compilazione della *distinta* va fatta indicando la denominazione dell'ente che ha erogato il mutuo (nella maggior parte dei casi un istituto di credito) e gli interessi corrisposti nel corso dell'anno 1991; ai fini della deducibilità di tali interessi **si deve aver riguardo al giorno di pagamento degli stessi.**

Come già detto in precedenza, tali contribuenti dovranno inoltre allegare alla dichiarazione il documento comprovante l'avvenuto pagamento della rata cui gli interessi si riferiscono. Va precisato infine che non sono deducibili dal reddito complessivo gli interessi passivi relativi a mutui e finanziamenti contratti nell'esercizio di imprese.

4) **ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI VOLONTARI** – Tale deduzione riguarda i premi di assicurazione sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed *i contributi previdenziali non obbligatori per legge*, per un importo complessivamente non superiore a L. 2.500.000 (art. 10, comma 1, lett. m) del T.U.I.R.).

Si ricorda che per i lavoratori dipendenti l'art. 48, comma 2, lett. c), del T.U.I R. consente di dedurre i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente da parte del datore di lavoro, alle condizioni indicate nella norma citata.

Pertanto, ai fin del raggiungimento dell'importo massimo di lire 2.500.000 previsto per la deduzione di cui trattasi, il dichiarante dovrà tener conto anche dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni già dedotti dal datore di lavoro, che risultano dal certificato **Mod. 101-integrato** rilasciato dallo stesso.

La deduzione dei premi per l'assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione risulti che il contratto di assicurazione abbia la durata non inferiore a 5 anni a decorrere dalla data della sua stipulazione e che per il periodo di durata minima esso non consenta la concessione di prestiti.

L'obbligo di documentazione delle menzionate condizioni può essere soddisfatto in uno dei seguenti modi:

- mediante allegazione di copia fotostatica della polizza e delle eventuali appendici;
- mediante annotazione apposta sulla quietanza di pagamento a cura della compagnia di assicurazione;
- mediante allegazione alla dichiarazione dei redditi di separata dichiarazione della compagnia di assicurazione.

Tenuto conto che la deducibilità dei premi di assicurazione sulla vita viene meno nel caso in cui nel cinque anni dalla stipulazione del relativo contratto venga esercitato il riscatto dell'assicurazione, non saranno portati in deduzione i premi pagati nel corso dell'anno 1991 qualora il riscatto stesso avvenga prima della presentazione di questa dichiarazione.

Per contributi volontari devono intendersi, in via indicativa, i contributi pagati all'INPS per la prosecuzione di una forma di assicurazione obbligatoria; i contributi per il riscatto del periodo di laurea, del servizio militare, per la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi, per la integrazione di posizioni previdenziali professionali prevista da disposizioni legislative di riordino delle relative previdenze, ecc.

5) **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI VERSATI IN OTTEMPERANZA A DISPOSIZIONI DI LEGGE.** Sono tali i contributi che sono dovuti a seguito di un obbligo legislativo non derogabile, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette a carico dell'inadempiente (in ordine al futuro godimento, totale o parziale, del trattamento pensionistico o previdenziale in genere e/o alla prosecuzione o alle modalità di esercizio dell'attività da cui discende il trattamento previdenziale; pagamento di penalità ecc). Sono compresi in tale voce i contributi che costituiscono il presupposto per l'attribuzione di un trattamento previdenziale, corrisposti ad enti od organismi che gestiscono forme obbligatorie di previdenza (enti per categorie professionali, contributi obbligatori pagati da commercianti e artigiani, ecc.). In caso di contributi corrisposti per conto di altro soggetto, la deduzione compete unicamente al soggetto per conto del quale i contributi sono versati, ove la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa. Se il documento di spesa non porta l'indicazione del soggetto che deve dedurre i contributi, alla copia dello stesso può essere allegata apposita dichiarazione del soggetto che ha esercitato la rivalsa

Rientrano in questa voce i contributi sanitari obbligatori (compreso il contributo di solidarietà) prescritti per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (c.d. «tassa sulla salute»). Per la deduzione dei contributi pagati vale quanto precisato con riguardo ai contributi previdenziali.

Ai sensi dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, i contributi annuali versati alle Comunità ebraiche dai propri appartenenti, relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati, sono deducibili dal reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino a concorrenza del 10 per cento di tale reddito e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire 7.500.000.

I contribuenti interessati devono allegare alla dichiarazione l'attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale oppure la quietanza liberatoria rilasciata dalla Comunità ebraica di appartenenza di cui al decreto ministeriale del 25 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 - Serie generale, del 4 aprile 1991.

6) ***EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE***

Sono deducibili dal reddito complessivo:

1) Le erogazioni liberali in denaro versate a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana fino all'importo di 2 milioni di lire.

I contribuenti che effettuano tali liberalità devono allegare uno dei seguenti documenti:

- bollettino di versamento in conto corrente postale intestato all'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana su appositi stampati predisposti e numerati da detto Istituto, contenenti il numero progressivo della quietanza, il cognome, il nome e il comune di residenza del donante, l'importo dell'erogazione liberale, e avente le altre caratteristiche di cui al D.M 12.12.1988 pubblicato nella G.U. n. 13 del 17.1.1989;
- in caso di bonifico bancario a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario intestato all'Istituto centrale beneficiario.

2) Le erogazioni liberali in denaro versate a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, fino all'importo di lire due milioni.

I contribuenti che effettuano tali liberalità devono allegare uno dei seguenti documenti·

- attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno contenente la causale dell'erogazione liberale;
- quietanza liberatoria rilasciata a nome dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno su appositi stampati predisposti e numerati da detta Unione, contenente il numero progressivo della quietanza, il cognome, il nome e il comune di residenza del donante, l'importo dell'erogazione liberale, la causale dell'erogazione liberale e avente le altre caratteristiche di cui al D.M. 1.12.1989 pubblicato nella G U. n. 285 del 6.12.1989;
- in caso di bonifico bancario a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario intestato all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

3) Le erogazioni liberali in denaro versate a favore dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica, fino all'importo di lire due milioni.

I contribuenti che effettuano tali liberalità devono allegare l'attestazione o la ricevuta del versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente morale Assemblee di Dio in Italia, contenente la causale dell'erogazione.

7) **ALTRI ONERI DEDUCIBILI** – Nel riquadro così intitolato vanno indicate tutte le altre categorie di oneri deducibili diverse da quelle specificate ai numeri da 1) a 6) e dalle spese mediche

In tale ultimo riquadro della Sez. I del **Quadro P** vanno perciò indicati:

a) *le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria* in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi dei corrispondenti istituti statali. Sono deducibili le tasse e i contributi relativi al dichiarante o ai familiari a carico risultanti dal riquadro posto nel frontespizio.

Per i contributi pagati ad Università libere e ad Istituti superiori liberi, consultare la circolare *ministeriale n. 11/prot. n. 8/772* del 23 maggio 1987, diramata agli Uffici Distrettuali delle imposte dirette, con cui sono stati precisati i limiti e le modalità di deduzione di detti contributi;

b) *gli assegni periodici corrisposti al coniuge*, anche se residente all'estero ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva di scioglimento od annullamento di matrimonio o di divorzio, semprechè risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Se il provvedimento dell'A.G. risulta già allegato ad una precedente dichiarazione sarà sufficiente allegare il solo documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'assegno periodico, sul quale saranno riportati gli estremi del provvedimento stesso;

c) *gli assegni periodici* (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti al beneficiario dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art 433 del Codice civile.

Copia del testamento, dell'atto di donazione o del provvedimento dell'A.G. dovrà essere allegata alla dichiarazione, se non allegata precedentemente. Se la copia è già stata allegata ad una precedente dichiarazione, sul documento comprovante il pagamento dovranno essere riportati gli estremi dell'atto;

d) *le spese funebri* sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del Codice civile nonché degli affiliati, per un importo riferito a ciascun decesso non superiore a L. 1.000.000;

e) *i canoni, livelli, censi ed altri oneri* gravanti sui redditi degli immobili compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati (art. 1 del D.L. 27-4-1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165);

f) *le spese per la conservazione del patrimonio storico artistico e archivistico* e precisamente le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico.

La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio;

g) *le indennità per perdita dell'avviamento* corrisposte per disposizione di legge al conduttore (affittuario) in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione. Rientrano in questa voce le indennità per la perdita di avviamento commerciale ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 sull'equo canone e successive modificazioni. Per ottenere la deduzione il contribuente deve allegare, in originale o in fotocopia, l'atto comprovante l'avvenuto pagamento della somma dovuta, conforme alle norme, anche fiscali, regolanti la fattispecie;

h) *le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali* in ottemperanza all'art. 119 del D.P.R. n. 361/1957 e all'art. 1 della legge n. 178/1981;

i) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'Università di Siena in occasione della celebrazione del 750° anniversario della fondazione, limitatamente al triennio successivo alla data di entrata in vigore (25 dicembre 1990) della legge 29 novembre 1990, n. 370, se non sono state dedotte nella determinazione dei singoli redditi.

N.B. La legge considera oneri deducibili anche i contributi per i Paesi in via di sviluppo, i quali tuttavia non vengono compresi in questo paragrafo né vanno indicati nella distinta **Quadro P**, in quanto il criterio per la loro determinazione è diverso da quello proprio degli altri oneri deducibili, essendo riferiti al reddito complessivo netto e non a quello lordo.

È stato pertanto predisposto un apposito rigo al Quadro N (N5), dove andrà indicato l'importo di detti contributi deducibile nei limiti stabiliti dalla legge.

Sezione II – ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA, IN LUOGO DELLA DEDUZIONE, UNA DETRAZIONE D'IMPOSTA

L'articolo 2, comma 4 e 6, del D.L. 2-3-1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27-4-1989, n. 154 stabilisce che a fronte degli oneri indicati alle lettere d), primo e secondo periodo, p) ed r) del comma 1 dell'art. 10 del T.U.I.R.:

«è riconosciuta, in luogo della deduzione prevista dal medesimo articolo una detrazione d'imposta nella misura del 22 per cento degli oneri stessi, ridotta al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopraindicati, e il limite superiore del primo scaglione di reddito».

Tali oneri sono:

- *gli interessi passivi e relativi oneri accessori*, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per un importo non superiore a 4 milioni di lire il cui contratto sia stato stipulato negli anni 1989 e 1990 (vedere art. 5, comma 1, Legge 29 dicembre 1990, n. 405) esclusi i casi di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 1982 n. 168 (cfr. precedente punto 3 b).

Lo stesso regime si applica alle somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;

- *le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato*, di enti o istituzioni pubbliche, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge n. 1089 del 1939 e nel decreto n. 1409 del 1963, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo;

- *le erogazioni liberali in denaro in favore dello spettacolo*, per un importo non superiore al 20% del reddito complessivo dichiarato con il limite massimo di 2 miliardi annui. Sono tali le erogazioni liberali a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

I contribuenti devono allegare idonea ricevuta rilasciata dagli enti percipienti con l'indicazione della somma erogata e contenente gli estremi dell'attestazione rilasciata agli enti medesimi dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo comprovante l'esistenza dei requisiti soggettivi degli enti medesimi fissati dall'art. 12 della legge n. 163 del 1985.

Ai fini della corretta determinazione dell'importo della detrazione spettante, i contribuenti interessati, riportata a rigo P20 la somma degli importi di col. 5 dei righi P18 e P19, potranno applicare i criteri di calcolo indicati nella sottostante tabella.

Per quanto riguarda gli interessi passivi il dichiarante, dopo aver indicato negli appositi spazi i percettori e le somme corrisposte, deve riportare alla col. 5 del rigo P18 l'importo degli interessi passivi su cui determinare la detrazione, importo che non può mai essere superiore a L. 4.000.000; in caso di concorso di interessi deducibili e di interessi per i quali è riconosciuta la detrazione, l'importo complessivo degli interessi non può comunque superare il limite di L. 4.000.000; se il predetto limite viene superato dovrà essere operata la conseguente riduzione.

N.B. Per i contribuenti che evidenziano in questa Sezione II unicamente interessi passivi, si fa presente che poiché l'importo degli interessi passivi rilevante ai fini del calcolo della relativa detrazione non può eccedere, nel massimo, L. 4.000.000, la detrazione può essere accordata in misura non eccedente, nel massimo, L. 880.000.

21

Per il calcolo della detrazione il contribuente potrà operare in uno dei seguenti modi, a seconda dell'ammontare del reddito imponibile evidenziato al rigo N6:

1) se il reddito imponibile di rigo N6 è superiore a L. 10.800.000 la detrazione spetta nella misura del 22% dell'importo dell'onere di rigo P20;

2) se il reddito imponibile di rigo N6 non è superiore a L. 6.800.000, la detrazione spetta nella misura del 10% dell'importo dell'onere di rigo P20;

3) se il reddito imponibile di rigo N6 è compreso tra L. 6.800.001 e L. 10.800.000, *occorre stabilire in quale misura la detrazione sia* accordabile e cioè se al 22%, ovvero in parte al 10% e in parte al 22%.

In concreto:

a) se sottraendo dal reddito imponibile di rigo N6 l'importo dell'onere di rigo P20 il risultato è pari o superiore a 6.800.000, la detrazione spetta nella misura del 22% dell'onere stesso;

b) se il risultato della precedente sottrazione è invece inferiore a 6.800.000 l'importo della detrazione è pari al 22% della parte dell'onere che resta sopra 6.800.000 e al 10% della parte che resta sotto a 6.800.000. In pratica il contribuente determinerà l'importo della detrazione sommando *al 10% dell'onere il 12% del reddito imponibile* e diminuendo il risultato di L. 816.000.

METODO PRATICO PER IL CALCOLO DELLA DETRAZIONE, SPETTANTE IN LUOGO DEGLI ONERI DEDUCIBILI

Individuato *nella tabella sottostante il rigo in cui è compreso il reddito imponibile* (rigo N6) la detrazione si ottiene:

- *SE IL REDDITO IMPONIBILE NON SUPERA L. 6.800.000:*
  calcolando il 10% dell'importo dell'onere indicato al rigo P20;
- *SE IL REDDITO IMPONIBILE È COMPRESO TRA L. 6.800.001 E L'IMPORTO DELL'ONERE INDICATO AL RIGO P20, AUMENTATO DI L 6 800 000:*
  sommando al 10% dell'importo dell'onere il 12% del reddito imponibile e sottraendo al risultato L. 816.000;
- *SE IL REDDITO IMPONIBILE È SUPERIORE ALL'IMPORTO DELL'ONERE INDICATO AL RIGO P20, AUMENTATO DI L 6.800.000:*
  calcolando il 22% dell'importo dell'onere;

REDDITO IMPONIBILE (rigo N6)		DETRAZIONE (rigo N15)
	fino a 6 800 000	10% dell'importo dell'onere di rigo P20
da 6.800 001	fino a (6 800 000 + l'importo dell'onere di rigo P20)	10% dell'importo dell'onere di rigo P20 + 12% del reddito imponibile – L 816 000
	oltre (6 800 000 + l'importo dell'onere di rigo P20)	22% dell'importo dell'onere di rigo P20

Esempio: reddito imponibile di rigo N6 L. 7.000.000; importo dell'onere di rigo P20 L 2 000 000;

L. 200.000 (10% di L. 2.000.000) + L. 840.000 (12% di L. 7.000.000) – L. 816.000 = L. 224.000 (detrazione spettante da indicare al rigo N15)

22

20. QUADRO N - IRPEF

Nella struttura del modello di dichiarazione per motivi di semplificazione non è stato riportato, nel quadro N, il riepilogo dei redditi soggetti a IRPEF dichiarati nei vari quadri del modello, in quanto non essenziale ai fini di una corretta esposizione dei dati.

Pertanto il contribuente dovrà sommare (a parte) i dati finali dei redditi, delle ritenute e dei crediti d'imposta risultanti da ciascun quadro utilizzato e dovrà riportare l'importo così ottenuto ai corrispondenti righi del **quadro N (N1; N2; N19; N20)**; per la somma dei redditi e delle ritenute si consiglia al contribuente di avvalersi dei riepiloghi posti nella «Guida pratica al calcolo delle imposte».

Il **quadro N-IRPEF** comprende due riquadri: il primo **(righi da N1 a N17)** per il calcolo dell'imposta netta; il secondo **(righi da N18 a N27)** per la determinazione dell'imposta a credito o a debito. In un riquadro a parte «Calcolo dell'IRPEF a saldo» (righi da **N28** a **N31**) occorre poi determinare l'imposta da versare o il credito da rimborsare ovvero da scomputare nella prossima dichiarazione dei redditi (anche in sede d'acconto).

La suddivisione del **quadro N** in due riquadri deriva dal fatto che il riquadro relativo alla determinazione dell'imposta a credito o a debito non può essere presente nell'analoga scheda di dichiarazione del coniuge da utilizzare per la dichiarazione congiunta. Infatti, secondo le norme che regolano la dichiarazione congiunta, lo scomputo delle ritenute e dei crediti d'imposta vantati separatamente dai due coniugi va effettuato, congiuntamente, sul totale delle imposte nette dei due coniugi. Poiché, al pari, congiuntamente va versata un'unica imposta e viene acquisito il diritto al rimborso o allo scomputo unitario del credito, anche il riquadro «Calcolo dell'IRPEF a saldo» figura nella sola scheda del dichiarante.

Pertanto il coniuge dichiarante dopo aver compilato il **quadro N** contenuto nella propria scheda di dichiarazione (fino al **rigo N17**), dovrà portarsi sul **quadro N** della scheda del dichiarante per compilare, congiuntamente, il secondo riquadro **(righi da N18 a N27)** qui contenuto.

PRIMO RIQUADRO (righi da N1 a N17)

Al **rigo N1** va indicato il reddito complessivo lordo, e cioè la somma di tutti i redditi così come risultano indicati ai vari quadri del modello (quadri A, B, C, E, F, G, H, I, L, A1 e R; per i quadri D ed M, concernenti i redditi a tassazione separata, i redditi ivi indicati vanno sommati insieme agli altri solo se il contribuente ha optato, barrando le apposite caselle, per la tassazione ordinaria).

Per una corretta compilazione del **rigo N1** si fa presente che i redditi soggetti ad IRPEF possono derivare dalla compensazione fra redditi di segno positivo e redditi negativi (possono essere tali solo i redditi di imprese commerciali; di partecipazione a società di persone o ad associazioni professionali; per l'esercizio di arti e professioni); in questi casi, al **rigo N1** va indicata la somma algebrica risultante dal confronto fra i due tipi di redditi citati.

Se i redditi di segno positivo sono maggiori dei redditi negativi, la differenza da indicare al **rigo N1** sarà di segno positivo; nel caso inverso, la differenza sarà di segno negativo e il relativo importo dovrà essere preceduto dal segno **meno** (–).

Attenzione. Per la maggior parte dei contribuenti che indicano il solo reddito complessivo (rigo **N1**), oppure, oltre a questo, solo gli oneri deducibili (rigo **N4**), il modello consente di compilare direttamente soltanto i righi **N1** e **N4** riportando subito il risultato al rigo **N6** e trascurando di compilare i righi posti internamente.

Al **rigo N2** va indicato il totale delle somme che il contribuente vanta a titolo di credito d'imposta sui dividendi azionari distribuiti da società nazionali. A sensi di legge, il credito d'imposta sui dividendi va prima aggiunto all'imponibile e poi detratto dall'imposta dovuta. L'indicazione separata del credito d'imposta (che precedentemente veniva sommato ai dividendi) deriva dalla disposizione dell'art. 14, comma 4, del T.U.I.R., come sostituito dal D.L. 27/4/1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 26/6/1990, n. 165, che prevede: «Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta è computato in aumento del reddito complessivo».

Al riguardo si precisa che, ai sensi della legge 25-11-1983, n. 649 (art. 2), il credito d'imposta spetta nella misura di 9/16 per i dividendi relativi ad esercizi in corso alla data del 1° dicembre 1983 e successivi, altrimenti spetta nella misura di 1/3 (L. 16-12-1977, n. 904).

Si rinvia, per maggiori dettagli, ai Quadri **F, G, H, I ed M**, precisando che l'importo da riportare nel **quadro N** va desunto dall'apposita voce contenuta in tali quadri e che il credito d'imposta non spetta quando gli utili hanno subito la ritenuta secca (anche se opzionale) né quando essi siano comunque esclusi dalla formazione del reddito imponibile.

Al **rigo N3** va indicata l'eccedenza di perdita d'impresa a contabilità ordinaria degli anni precedenti che il contribuente intende portare in diminuzione del reddito complessivo (per maggiori chiarimenti si rinvia alle istruzioni al riguardo fornite nei quadri relativi al reddito d'impresa).

Al **rigo N4** va riportato il totale degli oneri deducibili, risultante dal rigo **P17** del quadro P («Distinta degli oneri» Sez. I).

Al **rigo N5** vanno indicati i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito imponibile lordo **(righi N1 + N2–N3)** (articolo 30 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»). Trattandosi di onere deducibile ad ogni effetto di legge – che viene collocato a parte nel **quadro N** unicamente in quanto la sua deducibilità è, per legge, commisurata al reddito netto, anziché al reddito lordo come per gli altri oneri – le somme dedotte vanno debitamente documentate mediante allegazione alla dichiarazione, in originale o fotocopia, delle quietanze rilasciate dalle organizzazioni beneficiarie delle erogazioni.

Al **rigo N6** va indicato il risultato delle operazioni di cui ai **righi da N1 a N5**. (Ved. l'«**Attenzione**» di cui alle istruzioni del **rigo N1**).

N.B. Se il risultato è negativo va indicato zero, non essendo possibile un reddito imponibile negativo.

Al **rigo N7** va indicata l'imposta gravante sul reddito imponibile (**rigo N6**), che va calcolata applicando agli scaglioni di reddito le aliquote previste per ciascuno scaglione (ved. la tabella per il calcolo dell'IRPEF riportata nelle presenti istruzioni). Per agevolare le operazioni di calcolo può essere utilizzato il metodo pratico contenuto nella «Guida pratica al calcolo delle imposte».

TABELLA - *Calcolo dell'IRPEF*

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sull'ammontare massimo dello scaglione	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a 6.800.000	10	680.000	10% sull'intero importo
da 6.800.001 fino a 13.500.000	22	2.154.000	680.000 + 22% della parte eccedente 6.800.000
da 13.500.001 fino a 33 700.000	26	7.406.000	2.154.000 + 26% della parte eccedente 13.500.000
da 33.700.001 fino a 67.600.000	33	18.593.000	7.406.000 + 33% della parte eccedente 33.700.000
da 67.600.001 fino a 168.800.000	40	59.073.000	18.593.000 + 40% della parte eccedente 67.600.000
da 168.800.001 fino a 337.700.000	45	135.078.000	59.073.000 + 45% della parte eccedente 168.800.000
oltre 337.700.000	50	—	135.078.000 + 50% della parte eccedente 337.700.000

23

N.B. Se il reddito imponibile del rigo N6 è zero, non esiste imposta e pertanto anche in questo rigo va indicato zero.

DETRAZIONI D'IMPOSTA

Nei righi da N8 a N15 vanno indicate le detrazioni d'imposta che riguardano il coniuge e i familiari a carico, quelle attribuite ai possessori di reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e d'impresa minore, nonché quella spettante a fronte degli oneri riportati al rigo P20 della distinta degli oneri.

Al rigo N16 va riportato il totale delle detrazioni d'imposta spettanti.

Si forniscono qui di seguito i chiarimenti occorrenti per l'esatto calcolo di ciascuna detrazione.

Detrazioni per carichi di famiglia

– *Coniuge a carico* (rigo N8)

La detrazione compete al dichiarante nella misura di L. 675.433 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non abbia posseduto nell'anno 1991 redditi superiori a L. 4.500.000 al lordo degli oneri deducibili, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva se di importo complessivo superiore a L. 2.000.000 salvo i redditi non computabili (ved., al paragrafo 8, le istruzioni concernenti il «Riquadro relativo al coniuge e ai familiari a carico»). La detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno per i quali il coniuge stesso è stato effettivamente a carico. Il riferimento ai mesi dell'anno in cui il soggetto è rimasto a carico riguarda solo le ipotesi di matrimonio, decesso, separazione, divorzio, annullamento, ferma restando la perdita della detrazione per l'intero anno se, nel corso dello stesso, è stato superato l'anzidetto limite di L. 4.500.000. La detrazione è riconosciuta una sola volta, a favore di uno dei coniugi, qualora entrambi si trovino nelle condizioni descritte.

– *Figli a carico* (rigo N9)

Per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età, a carico del dichiarante, la detrazione è commisurata al numero di essi secondo quanto risulta dalla tabella «Detrazioni per i figli a carico», n. 1), ed è rapportata ai mesi dell'anno per i quali si sono verificate le condizioni ove trattasi di condizioni

TABELLA - *Detrazioni per i figli a carico*

1) *Detrazioni per i figli a carico*		
per 1 figlio	L.	78.035
per 2 figli	»	156.070
per 3 figli	»	234.105
per 4 figli	»	312.140
per 5 figli	»	390.175
per 6 figli	»	468.210
per 7 figli	»	546.245
per 8 figli	»	624.280
per ogni altro figlio	»	78.035
2) *Detrazioni per i figli a carico in mancanza del coniuge*		
per il primo figlio	L.	675.433
per 2 figli (compreso il primo) 675.433 + 312.140 – 156.070	»	831.503
per 3 figli (compreso il primo) 675 433 + 468 210 – 156.070	»	987.573
per 4 figli (compreso il primo) 675.433 + 624.280 – 156.070	»	1.143.643
per 5 figli (compreso il primo) 675.433 + 780.350 – 156 070	»	1.299.713
per 6 figli (compreso il primo) 675.433 + 936.420 – 156.070	»	1.455.783
per 7 figli (compreso il primo) 675 433 + 1.092 490 – 156.070	»	1.611.853
per 8 figli (compreso il primo) 675 433 + 1.248.560 – 156.070	»	1.767.923
per 9 figli (compreso il primo) 675 433 + 1 248 560 + 156.070 – 156 070	»	1.923.993

24

relative alla posizione di stato del figlio, ferma invece restando la perdita della detrazione per l'intero anno se, nel corso dello stesso, il figlio ha posseduto redditi superiori a L. 4.500.000 al lordo degli oneri deducibili, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se di importo complessivo superiore a L. 2.000.000 salvo i redditi non computabili (ved. paragrafo 8). La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, a condizione che non abbiano posseduto nell'anno 1991 redditi propri per ammontare superiore a L. 4.500.000.

La detrazione per figlio a carico spetta disgiuntamente ad entrambi i genitori, anche se separati o divorziati. Spetta, invece, ad uno solo dei genitori, e in misura doppia, nelle seguenti ipotesi:

1) per i figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio se, in costanza di matrimonio dei genitori, il genitore contribuente abbia diritto per l'altro genitore alla detrazione prevista per il coniuge fiscalmente a carico (perché possessore di reddito lordo non superiore a lire 4.500.000); analogamente per i figli adottivi, affidati o affiliati di entrambi i coniugi;

2) per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;

3) per i figli che — nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi siano rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente (la condizione di «esclusivamente a carico», deve essere dichiarata in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria); la misura doppia della detrazione compete, per questa fattispecie, fino al mese di ottobre;

4) per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi sia coniugato e non legalmente ed effettivamente separato;

5) per i figli naturali riconosciuti del genitore contribuente, riconosciuti anche dall'altro genitore, ma ad esclusivo carico del primo se i genitori stessi non si siano uniti in matrimonio (la condizione di «esclusivamente a carico» deve essere dichiarata in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria); la misura doppia della determinazione compete, per questa fattispecie, fino al mese di ottobre;

6) per i figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi, sia nel caso che non siano stati riconosciuti dall'altro genitore (diverso dal coniuge) che in quello in cui, pur se da esso riconosciuti, siano rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente (la condizione di «esclusivamente a carico» deve essere dichiarata in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria);

7) per i figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi separati o divorziati, riconosciuti anche dall'altro genitore (diverso dal coniuge) ma rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente (la condizione di «esclusivamente a carico» deve essere dichiarata in un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria).

Nelle seguenti ipotesi, invece, per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico di L. 675.433 e la detrazione per i figli a carico con riferimento agli altri figli è raddoppiata (ved. tabella «Detrazioni per i figli a carico», n. 2):

a) se l'altro genitore manca (perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato; e, dal mese di novembre 1991, per l'ipotesi di cui al punto 5 del precedente capoverso;

b) se l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;

c) se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

– *Altri familiari a carico* (rigo N10).

Per ciascuna delle persone diverse dal coniuge a carico o dai figli a carico, risultante a carico nel Frontespizio secondo i criteri indicati al paragrafo 8, spetta la detrazione di L. 106.069. La detrazione per gli altri familiari a carico è rapportata a mese, secondo i chiarimenti forniti per il coniuge e i figli a carico e va proporzionalmente suddivisa fra i contribuenti aventi diritto alla detrazione nei casi in cui l'obbligo del mantenimento di cui all'art. 433 del codice civile fa capo a più persone (es., genitori entrambi reddituari, per i figli maggiorenni a carico).
Anche per gli altri familiari a carico, ai fini della determinazione del limite di reddito di L. 4.500.000, si applicano i criteri illustrati al precedente paragrafo 8.
Si ricorda che rientrano nella presente categoria anche il figlio maggiorenne e il figlio studente di età superiore ai 26 anni, purchè conviventi con il contribuente e privi di redditi propri superiori a lire 4.500.000.

Altre detrazioni

– *Detrazione per redditi di lavoro dipendente* (rigo N11)

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui alla Sez. I del **quadro C**, è concessa una detrazione pari a L. 648.415 **rapportata al periodo di lavoro o pensione nell'anno.**

– *Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e di pensione* (rigo N12)

Questa detrazione, pari a L. 202.630, **deve essere rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno** e spetta se il reddito di lavoro dipendente o di pensione non supera L. 12.400.000 annui.

– *Detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore* (rigo N14)

Ai titolari di redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e di impresa minore e cioè di redditi dichiarati, rispettivamente, nella

Sezione I-A del **Quadro 740/E** e nella Sezione I del **Quadro 740/G** è concessa una detrazione nella misura di L. 168.858 se tali redditi cumulativamente, non superano L. 6.800.000 (vedi relativa tabella).

La detrazione compete, per l'importo sopra indicato, anche ai titolari dei redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e di impresa minore prodotti in forma associata (soci di società di persone, associati in associazioni professionali, coniuge e collaboratori familiari, i cui redditi sono dichiarati nel **Quadro 740/H**).

Si precisa, in particolare, che per redditi di impresa minore provenienti da partecipazione si intendono i redditi che derivano da quelli dichiarati da parte della società o dell'imprenditore, rispettivamente, nella Sez. I del **Quadro B del mod. 750** o nella Sez. I del **Quadro G del mod. 740** e che per redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria provenienti da partecipazione si intendono quelli dichiarati dalle associazioni fra artisti e professionisti nel **Quadro C** Sezione I del **mod. 750**.

Per fruire correttamente delle suddette detrazioni vanno osservati i seguenti particolari criteri di determinazione:

a) **capienza:** le detrazioni possono essere fruite fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa all'ammontare del reddito di lavoro dipendente e/o di pensione ovvero all'ammontare cumulativo del reddito di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e di impresa minore che concorrono alla formazione della base imponibile.
Pertanto le detrazioni, **se rapportate all'intero anno,** sono fruibili **per intero:** 1) se il reddito di lavoro dipendente raggiunge L. 7.576.000 annue (cui corrisponde un'imposta, arrotondata, di L. 851.000 che è pari al totale arrotondato delle due detrazioni spettanti: L. 648.415 + 202.630);
2) se il reddito di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e/o d'impresa minore raggiunge L. 1.686.000 (cui corrisponde un'imposta, arrotondata, di L. 169.000, che è pari all'importo, arrotondato della detrazione per redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e/o di impresa minore).

Al riguardo si precisa che, qualora i citati redditi non raggiungano gli importi indicati e non siano stati esposti crediti d'imposta sui dividendi o eccedenza di perdite e non siano stati evidenziati oneri deducibili e il reddito complessivo non supera L. 6.800.000, le detrazioni spettanti sono pari all'importo del 10% del reddito (es., reddito annuo di lavoro dipendente L. 3.800.000, detrazioni L. 380.000; reddito di lavoro autonomo L. 960.000, detrazione L. 96.000).

b) **non cumulabilità:** le detrazioni di lavoro dipendente e la detrazione di lavoro autonomo e di impresa, non sono cumulabili qualora il contribuente possieda congiuntamente redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e/o di impresa minore;

c) **correttivo:** per la detrazione di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e d'impresa minore e per la ulteriore detrazione di lavoro dipendente è previsto un *correttivo*, da applicare ai redditi di poco eccedenti l'importo massimo di ciascuno dei predetti redditi previsto per la fruizione delle detrazioni, senza il quale il reddito netto si ridurrebbe ad un importo inferiore a quello netto che rimane per un reddito di L. 12.400.000 (se di lavoro dipendente) o di L. 6.800.000 (se di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e/o d'impresa minore) dopo lo scomputo della relativa imposta depurata della specifica detrazione.

Il correttivo va determinato secondo le indicazioni contenute nelle apposite tabelle per la detrazione relativa ai redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e/o di impresa minore e per l'ulteriore detrazione relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Verifica della capienza e scelta della detrazione

Per la determinazione delle cennate detrazioni, alle quali il contribuente (dichiarante e coniuge), in relazione ai limiti reddituali testè accennati, ha diritto, occorre distinguere se il contribuente ha evidenziato, oltre ad altri eventuali redditi posseduti:

1) redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria al **rigo E27** e/o di impresa minore al **rigo G56** e non anche redditi di lavoro dipendente al **rigo C4** col. 4, **oppure**

TABELLA - *Detrazione relativa ai redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e/o di impresa minore e calcolo del correttivo*

REDDITO	DETRAZIONE	CORRETTIVO
fino a L. 6.800.000	L. 168.858	
da L. 6.800.001 fino a L. 7.016.000	L. 168.858	– 78% della parte eccedente 6.800 000
oltre L. 7.016.000	L. 0	

Esempio: reddito L. 6.900.000: L. 168.858 – L. 78.000 (78% di L. 100.000) = L. 90.858 arr. a L. 91.000 (detrazione spettante).

TABELLA - *Ulteriore detrazione relativa ai redditi di lavoro dipendente e calcolo del correttivo*

REDDITO	DETRAZIONE	CORRETTIVO
fino a L. 12.400.000	L. 202.630	
da L. 12.400.001 fino a L. 12.659.000	L. 202.630	– 78% della parte eccedente 12.400.000
oltre L. 12.659.000	L. 0	

Esempio: reddito L. 12.500.000: L. 202.630 – L. 78.000 (78% di L. 100.000) = L. 124.630 arr. a L. 125.000 (detrazione spettante).

2) redditi di lavoro dipendente al **rigo C4** col. 4 e non anche redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria al **rigo E27** e/o di impresa minore al **rigo G56, oppure**

3) redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria al **rigo E27** e/o di impresa minore al **rigo G56** e redditi di lavoro dipendente al **rigo C4** col. 4.

Avvertenza – Si fa preliminarmente presente che la determinazione della capienza, in termini di imposta, delle detrazioni testè descritte interessa quei contribuenti che, come sopra accennato, sono in possesso di redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e/o di impresa minore di scarso importo (meno di L. 7.576.000, ovvero meno di L. 1.686.000). Ne consegue che, qualora il contribuente sia in possesso di redditi più consistenti di quelli indicati, il problema della verifica della capienza non dovrebbe neppure porsi, a meno che – come sarà meglio chiarito qui appresso – egli non esponga oneri deducibili (**rigo N4**) e/o eccedenza di perdite (**rigo N3**) di particolare rilevanza quantitativa rispetto ai redditi dichiarati, che diano luogo ad **un'incidenza proporzionale** dei redditi di lavoro dipendente ovvero dei redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e/o di impresa minore rispetto al reddito imponibile (**rigo N6**) tale che la quota di quest'ultimo reddito corrispondente ad uno dei cennati redditi sia quantificabile in un importo inferiore, rispettivamente, a L. 7.576.000 per i redditi di lavoro dipendente, a L. 1.686.000 per i redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e/o di impresa minore.

In pratica il contribuente, sulla base degli elementi di reddito in suo possesso e delle anzidette considerazioni, potrà verificare **anticipatamente, anche se in modo approssimativo**, secondo uno dei metodi sottoindicati, se prima di indicare le detrazioni debba o meno procedere alla verifica della capienza delle stesse.

1° diminuendo proporzionalmente (o percentualmente) il reddito di lavoro dipendente, ovvero il reddito di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e/o di impresa minore, di una quota pari all'incidenza proporzionale (o percentuale) degli oneri deducibili e/o dell'eccedenza di perdite sul reddito complessivo di rigo N1 (maggiorato degli eventuali crediti d'imposta sui dividendi esposti al rigo N2) e prendendo in considerazione l'importo residuo, che va comparato ai predetti importi di L. 7.576.000 o L. 1.686.000;

2° calcolando la percentuale del reddito imponibile rispetto al reddito complessivo di rigo N1 (maggiorato degli eventuali crediti d'imposta sui dividendi esposti al rigo N2) ed applicando tale percentuale al reddito di lavoro dipendente, autonomo a determinazione ordinaria e/o di impresa minore (e comparando, poi, il risultato con gli importi di L. 7.576.000 o di L. 1.686.000).

Il contribuente, qualora dopo la citata verifica preliminare – o rinunziando ad essa – abbia dubbi circa la spettanza per intero delle detrazioni o circa la scelta fra esse, dovrà procedere secondo uno dei tre casi qui appresso descritti, tenendo presente che se alla formazione del reddito complessivo concorrono delle perdite, ai fini della verifica della capienza, il reddito complessivo deve essere considerato al lordo di tali perdite.

Primo caso (solo redditi di lavoro dipendente)

Se il totale dei redditi di lavoro dipendente di cui al rigo C4, col. 4 raggiunge L. 7.576.000 e ai **righi N3 e/o N4 e/o N5 non sono indicati, rispettivamente, eccedenza di perdite e/o oneri deducibili**, il totale delle detrazioni di cui ai **righi N11 e N12** deve essere riportato al **rigo N13**.

In presenza di oneri deducibili e/o eccedenza di perdite (righi N4 e/o N5 e/o N3) si deve operare nel seguente modo:

a) rilevare l'imposta lorda di cui al **rigo N7**;

b) calcolare la quota di detta imposta lorda relativa al reddito di lavoro dipendente mediante la seguente frazione:

$$\frac{\text{imposta lorda (rigo N7)} \times \text{reddito di lavoro dipendente (rigo C4, col. 4)}}{\text{[reddito complessivo (rigo N1) + crediti d'imposta sui dividendi (rigo N2)]}},$$

c) stabilita così l'imposta lorda nei limiti della quale le detrazioni per reddito di lavoro dipendente possono essere usufruite, occorre raffrontare l'importo di detta imposta con il totale dell'importo delle detrazioni di cui ai **righi N11 e N12** (da calcolare a parte), riportando **al rigo N13** il minore dei due importi.

Esempio di calcolo delle detrazioni fruibili in misura ridotta da parte di un contribuente che ha lavorato o percepito la pensione per *l'intero anno* ed espone oneri deducibili:

– redditi di lavoro dipendente (rigo C4, col. 4)	L.	8.000.000
– redditi di fabbricati (rigo B8, col. 9)	L.	2.000.000
– reddito complessivo (rigo N1)	L.	10.000.000
– oneri deducibili (rigo N4)	L.	6.000.000
– reddito imponibile (rigo N6)	L.	4.000.000
– imposta lorda (rigo N7)	L.	400.000
– detrazioni d'imposta art. 13 del T.U.I.R. (648.000 + 203.000) (righi N11 e N12)	L.	851.000

$$\frac{400.000 \times 8.000.000}{10.000.0000} = \text{L. } 320.000$$

Il contribuente riporterà al rigo N13 L. 320.000 anziché L. 851.000.

Secondo caso (solo redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e/o d'impresa minore)

Se la somma dei redditi riportati al **rigo E27 e/o G56** raggiunge L. 1.686.000 e ai **righi N3 e/o N4 e/o N5 non sono indicati, rispettivamente, eccedenza di perdite e/o oneri deducibili**, riportare al **rigo N14** l'importo dell'intera detrazione spettante (L. 168.858, ridotte *per l'eventuale correttivo*).

In presenza di oneri deducibili e/o eccedenza di perdite si deve operare nella seguente maniera:

a) rilevare l'imposta lorda di cui al **rigo N7**;

b) calcolare la quota di detta imposta lorda relativa all'ammontare cumulativo del reddito di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e/o di impresa minore di cui ai predetti **righi E27 e/o G56** mediante la seguente frazione:

$$\frac{\text{imposta lorda (rigo N7)} \times \text{[reddito di lavoro autonomo a determinazione ordinaria (rigo E27) + reddito di impresa minore (rigo G56)]}}{\text{[reddito complessivo (rigo N1) + crediti d'imposta sui dividendi (rigo N2)]}}$$

(i redditi di partecipazione, da lavoro autonomo a determinazione ordinaria e/o da impresa minore, evidenziati nella casella H10 del quadro 740/H, vanno indicati nella precedente frazione, in luogo o in **aggiunta ai redditi dei righi E27, G56**);

c) stabilita così l'imposta lorda nei limiti della quale la detrazione per redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e/o di impresa minore può essere usufruita, occorre raffrontare l'importo di detta imposta con quello della detrazione (di L. 168.858) spettante, riportando nel rigo N14, il minore dei due importi.

Terzo caso (redditi di lavoro dipendente con redditi di lavoro autonomo e/o d'impresa minore).

In caso di possesso congiunto di redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e/o di impresa minore e di redditi di lavoro dipendente occorre stabilire preliminarmente, ai fini della non cumulabilità della detrazione per redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e di impresa minore con quelle per lavoro dipendente, di quale di questi due tipi di detrazione si intende usufruire.

Poiché tale scelta è strettamente correlata al vincolo di «capienza» delle detrazioni stesse rispetto all'imposta lorda relativa ai redditi sopraindicati, il contribuente dovrà eseguire, in relazione al possesso di redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e/o di impresa minore, le operazioni di cui al caso numero due, per il possesso di redditi di lavoro dipendente, le operazioni di cui al caso numero uno.

Ottenute così le rispettive imposte lorde da raffrontare con le rispettive detrazioni, il contribuente potrà operare la scelta di quale tipo di detrazione intenda usufruire. Nel caso di scelta della detrazione per redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e/o di impresa minore riporterà al **rigo N14** il minore importo fra l'imposta lorda e l'importo della detrazione stessa.

Nel caso di scelta delle detrazioni relative al reddito di lavoro dipendente il contribuente dovrà eseguire le operazioni indicate nel precedente primo caso.

N.B. - Se la somma dei redditi riportati ai righi E27, G56 raggiunge L. 1.686.000 e il reddito di cui al totale di rigo C4, col. 4 raggiunge L. 7.576.000 e **non sono indicati ai righi N3 e/o N4 e/o N5, rispettivamente, eccedenza di perdite e/o oneri deducibili**, il contribuente sceglierà senza dover prima eseguire le operazioni sopraindicate, il tipo di detrazione più conveniente.

Nel **rigo N15** va riportato l'importo della detrazione spettante a fronte degli oneri indicati nella Sezione II del Quadro P calcolata secondo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni.

Al **rigo N17** va indicata la differenza fra **rigo N7** (imposta lorda) e **rigo N16** (totale delle detrazioni d'imposta) che costituisce l'imposta netta.

N.B. Se al **rigo N7** è indicato zero ovvero la differenza fra **rigo N7** e **rigo N16** è negativa (perché l'importo delle detrazioni è superiore all'ammontare dell'imposta lorda), il calcolo delle detrazioni d'imposta viene fatto solo per memoria e al presente rigo va indicato **zero** quale imposta netta, proseguendo nella compilazione.

SECONDO RIQUADRO (righi da N18 a N27)

Il presente riquadro, che trovasi solo nella scheda del dichiarante, va sempre compilato dal dichiarante e, in caso di dichiarazione congiunta, anche dal coniuge dichiarante.

Al **rigo N18** va riportato l'importo di **rigo N17**; in caso di dichiarazione congiunta, nel rigo va riportata la somma degli importi del rigo **N17** sia della scheda del dichiarante che della scheda del coniuge dichiarante.

Nei **righi N19 e N20** vanno indicate, rispettivamente, le somme degli importi delle ritenute subite e dei crediti d'imposta spettanti relativi sia al dichiarante che al coniuge dichiarante, risultanti dalla documentazione in possesso degli interessati, tenendo presenti i seguenti chia-
rimenti.

Ritenute e crediti d'imposta

Ritenute alla fonte: sono quelle risultanti dai certificati rilasciati dai sostituti d'imposta (mod. 101-integrato per i redditi di lavoro dipendente; mod. 201 per le pensioni; apposite certificazioni per i redditi di lavoro autonomo, ecc.) che sono state indicate negli appositi righi dei quadri del modello. Sia il dichiarante sia il coniuge dichiarante provvederanno a sommare a parte gli importi delle ritenute subite così come risultano dai singoli quadri e riporteranno al **rigo N19** il rispettivo ammontare.

Crediti d'imposta

a) credito d'imposta per registratori di cassa.

La legge 26 gennaio 1983 n. 18, nello stabilire a carico di particolari categorie di operatori commerciali l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa o terminali elettronici o idonee bilance elettroniche munite di stampante, ha previsto a favore delle categorie interessate il godimento di un credito d'imposta da valere ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG in relazione all'acquisto o alla acquisizione in locazione finanziaria di detti apparecchi misuratori.

Tale credito compete nella misura del 40 per cento del prezzo unitario di acquisto non eccedente i 2 milioni di lire. Se l'acquisizione è avvenuta in locazione finanziaria il credito d'imposta compete nei limiti sopra indicati ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta.

Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti.

Alla dichiarazione devono essere allegati a pena di inammissibilità del credito d'imposta, in originale o in copia fotostatica, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione dai quali devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonché l'ammontare del prezzo o canone pagato.

In caso di locazione finanziaria alla dichiarazione deve essere allegato, in originale o in copia fotostatica, il contratto di locazione contenente l'indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto.

b) credito di imposta sui dividendi.

Per la spettanza del credito e la relativa misura, vedere al **rigo N2**.

L'importo del credito d'imposta risultante da detto rigo va sommato agli altri crediti d'imposta, ove esistenti, e indicato al **rigo N20**, cumulativamente, per il dichiarante e per il coniuge.

c) credito per imposte pagate all'estero.

Dovrà essere riportato, nella misura deducibile determinata ai sensi dell'art. 15 del T.U.I.R. e dell'art. 5 del D.P.R. n. 42 del 1988, così come risulta da apposite distinte da allegare, l'ammontare complessivo delle imposte pagate all'estero dal dichiarante sui redditi prodotti all'estero compresi nella dichiarazione e indicati nei **Quadri C, E, F, G, I, L e nel quadro M, per i redditi di cui ai commi 1 e 3-*bis*** dell'art. 8 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nel caso di opzione per la tassazione ordinaria.

Vanno considerate a tal fine esclusivamente le imposte pagate nel 1991 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Se le imposte relative ai redditi del 1991 saranno, in tutto o in parte, pagate negli anni successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa all'anno in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel 1991.

Si precisa che, ove nel 1991 siano stati effettuati pagamenti in via definitiva o abbiano acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero negli anni dal 1974 al 1990 compresi nelle dichiarazioni presentate per tali anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente, nelle anzidette distinte, unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato dallo Stato estero per ciascuno degli anni predetti.

d) credito di imposta spettante ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 408/1990, nel caso in cui i beni rivalutati ai sensi della predetta legge, vengano ceduti, destinati al consumo personale o familiare o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita; credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 4, comma 5, della predetta legge nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito all'imprenditore.

I predetti crediti di lavoro debbono essere indicati cumulativamente al **rigo N20**.

Al rigo N21 (Differenza) va indicato l'importo risultante dalla differenza fra l'imposta netta «totale» di **rigo N18** e le ritenute e i crediti d'imposta (**righi N19 ed N20**) che da quella si scomputano.

Qualora la somma delle ritenute e dei crediti d'imposta (**rigo N19 + N20**) risulti maggiore dell'imposta netta totale (**rigo N18**) la differenza va riportata al **rigo N21** preceduta dal segno (–) e, sommata all'eventuale eccedenza d'imposta IRPEF di cui al **rigo N23** e agli eventuali acconti versati (**rigo N24 e N25**), va riportata al **rigo N27** (imposta a credito).

Al **rigo N22** va riportato l'importo del credito d'imposta di cui all'articolo 13 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, utilizzato ai fini del pagamento dell'IRPEF, risultante dalla somma degli importi dei **righi U34 e U40** del dichiarante e/o del coniuge dichiarante.

Al **rigo N23** va indicato l'importo dell'eccedenza di imposta IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione per la quale è stato chiesto il computo in diminuzione dell'imposta dovuta nella presente dichiarazione (rigo 56 del mod. 101 integrato/91 e rigo N32 del quadro N del mod. 740/91).

Nei **righi N24 e N25** vanno riportati gli estremi dei versamenti d'acconto fatti nel mese di maggio e/o novembre 1991 dal dichiarante ovvero congiuntamente dal dichiarante e dal coniuge.

Qualora il dichiarante e il coniuge dichiarante abbiano effettuato versamenti di acconto distinti, in quanto hanno contratto matrimonio nel 1991 dopo la scadenza dei termini per l'effettuazione dei versamenti stessi, al **rigo N24** dovrà essere riportata la somma degli importi versati a titolo di prima rata e al **rigo N25** la somma degli importi versati a titolo di seconda rata. Sia al **rigo N24** che al **rigo N25** dovranno essere sempre indicati gli estremi di versamento relativi al pagamento eseguito da ultimo allo stesso titolo.

N.B. - Devono presentare dichiarazione disgiunta i coniugi che, pur avendo presentato dichiarazione congiunta nel maggio 1991, abbiano poi separato in sede di acconto le rispettive posizioni.

Qualora i coniugi che hanno effettuato congiuntamente gli acconti presentino l'attuale dichiarazione separatamente per opzione o perché effettivamente e legalmente separati, deve essere parimenti separato l'importo degli acconti versati congiuntamente per consentirne lo scomputo da ciascun coniuge nella propria dichiarazione.

Pertanto, ognuno di essi riporterà ai **righi N24 e N25** della propria dichiarazione la quota parte degli acconti, congiuntamente versati, proporzionalmente all'imposta individuale dovuta per i redditi del 1990.

L'imposta individuale si calcola prendendo in esame il modello di dichiarazione congiunta presentata nel maggio 1991 e in particolare l'imposta netta di ciascun coniuge (**rigo N19** del Mod. 740/91), sottraendo da essa, separatamente, le ritenute e crediti spettanti rispettivamente a ciascun coniuge, come risultano dai righi N21 e N22 del Mod. 740/91.

Per esempio, se i coniugi hanno versato congiuntamente a titolo di acconto L. 960.000 come 96% dell'imposta di L. 1.000.000 dovuta congiuntamente a maggio 1991 (in particolare L. 360.000 quale prima rata e L. 600.000 quale seconda rata) e se l'imposta che avrebbero dovuto versare separatamente a maggio dello stesso anno fosse stata di L. 650.000 per il 1° coniuge e L. 350.000 per il 2° coniuge, allora:

- il 1° coniuge deve esporre al **rigo N24** della propria dichiarazione:

$$L.\ 380.000 \times \frac{L.\ 650.000}{L.\ 1.000.000} = L.\ 247.000$$

ed il 2° coniuge deve esporre al **rigo N24** della propria dichiarazione:

$$L.\ 380.000 \times \frac{L.\ 350.000}{L.\ 1.000.000} = L.\ 133.000$$

- il 1° coniuge deve esporre al **rigo N25** della propria dichiarazione:

$$L.\ 600.000 \times \frac{L.\ 650.000}{L.\ 1.000.000} = L.\ 390.000$$

ed il 2° coniuge deve esporre al **rigo N25** della propria dichiarazione:

$$L.\ 600.000 \times \frac{L.\ 350.000}{L.\ 1.000.000} = L.\ 210.000$$

Se per un coniuge l'imposta individuale calcolata nel modo anzidetto risulta negativa o nulla, soltanto l'altro coniuge potrà far valere l'acconto versato nella sua totalità allegando il relativo attestato.

Al **rigo N26** (imposta a debito) va riportata la differenza fra l'importo di **rigo N21** e la somma dei **righi N22, N23, N24, N25.**

Qualora la differenza fra **rigo N21** e la somma dell'eventuale credito d'imposta di rigo N22, dell'eventuale eccedenza d'imposta IRPEF (**rigo N23**) e degli acconti (**righi N24 e N25**) risulti di segno negativo in quanto gli acconti versati sommati all'eventuale eccedenza d'imposta IRPEF e dell'eventuale credito d'imposta delle imprese di autotrasporto sono maggiori dell'importo dovuto, il contribuente vanta un credito, da riportare, senza segno negativo, nel **rigo N27** (imposta a credito).

N.B. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, prescrive che «Nelle dichiarazioni dei redditi il dichiarante può computare in diminuzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute sulla base della medesima dichiarazione, l'ammontare dell'eccedenza risultante relativamente alle predette imposte; il residuo ammontare può essere computato in diminuzione degli acconti dovuti per il periodo successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Nel caso di dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi, le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono essere portate in diminuzione dell'ammontare dell'imposta locale sui redditi dovuta da ciascun coniuge ...».

Di conseguenza, il calcolo dell'IRPEF a saldo dovrà essere effettuato solo dopo aver determinato l'ILOR a debito o a credito nel **Quadro O.**

Qualora il contribuente non debba esporre in dichiarazione redditi soggetti ad ILOR, il calcolo potrà proseguire direttamente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo 22 (calcolo dell'IRPEF e dell'ILOR a saldo).

21. QUADRO O – ILOR

Al **rigo O1** va indicato il totale dei redditi soggetti all'ILOR, ottenuti sommando i singoli redditi indicati nei vari quadri del modello di dichiarazione, i quali **non possono in alcun caso essere negativi.**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115 del T.U.I.R., devono essere assoggettati all'ILOR i redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi.

Tali redditi vanno assoggettati all'ILOR anche nel caso in cui fruiscano della tassazione separata ai fini dell'IRPEF.

Sono, invece, esclusi dall'ILOR i redditi: di lavoro dipendente, di lavoro autonomo; derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG e in società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a norma del comma 4 dell'art. 5 del T.U.I.R.; derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80; soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino a un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre.

Ai fini dell'esonero dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico e sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.

Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Al **rigo O2** va indicato il totale delle deduzioni spettanti ai fini dell'ILOR, le quali **non possono mai superare i relativi redditi.**

Si ricorda che:

- nei confronti dei titolari di redditi agrari o di impresa spetta, ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R. una deduzione pari al 50% del reddito stesso con un minimo di L. 7.000.000 ed un massimo di L. 14.000.000, ragguagliati ad anno,
- nei confronti dei titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio delle attività di cui all'art. 120, comma 2, del T.U.I.R. spetta una ulteriore deduzione pari al 30% del reddito al netto della deduzione di cui all'art. 120, comma 1, in misura non inferiore a L. 2.000.000 né superiore a L. 4.000.000 ragguagliato ad anno. Tali misure minima e massima sono elevate a L. 3.000.000 e a L. 6.000.000 o a L. 4.000.000 e a L. 8.000.000 per le imprese artigiane, iscritte nel relativo albo, che impieghino, per la maggior parte del periodo d'imposta, rispettivamente, uno ovvero due o più apprendisti.

Le anzidette deduzioni spettano a condizione che il soggetto presti la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.

Al **rigo O3** va riportata la differenza tra l'importo di **rigo O1** e quello di **rigo O2.**

Al **rigo O4** va indicata l'ILOR dovuta, ottenuta applicando al reddito imponibile di **rigo O3** l'aliquota del 16,2%.

Al **rigo O5** va riportato l'importo del credito d'imposta di cui all'art. 13 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, utilizzato ai fini del pagamento dell'ILOR, risultante dalla somma degli importi indicati nei **righi U35 e U41.**

Al **rigo O6** va indicato l'importo dell'eccedenza di imposta ILOR risultante dalla precedente dichiarazione per la quale è stato chiesto il computo in diminuzione dell'imposta dovuta nella presente dichiarazione (rigo 64 del mod. 101 integrato/91 e rigo 011 del quadro O del mod. 740/91).

Ai **righi O7 e O8** vanno indicati gli importi degli acconti eventualmente versati nei mesi, rispettivamente, di maggio e di novembre dell'anno 1991, trascrivendo, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti desunti dalle attestazioni rilasciate dalle aziende di credito, dagli uffici postali o dai concessionari della riscossione, che devono essere allegate alla dichiarazione.

Va quindi eseguita la somma algebrica tra l'importo di **rigo O4** e l'ammontare degli importi dei **righi O5, O6, O7 e O8**; se tale somma è positiva, si avrà l'importo dell'ILOR a debito, che deve essere indicato al **rigo O9**; se negativa, risulterà un'imposta a credito, da indicare al **rigo O10**, senza segno negativo.

N.B. Il calcolo dell'ILOR a saldo dovrà essere effettuato secondo le istruzioni del successivo paragrafo 22 (calcolo dell.IRPEF e dell'ILOR a saldo).

22. CALCOLO DELL'IRPEF E DELL'ILOR A SALDO

Dopo aver provveduto alla compilazione del **Quadro N-IRPEF** e del **Quadro O-ILOR**, il contribuente, nei riquadri del calcolo delle imposte IRPEF e ILOR a saldo, trova a propria disposizione quanto occorre per completare la sua dichiarazione dei redditi con la determinazione delle imposte da versare a saldo oppure di cui sarà chiesto il rimborso nello stesso modello di dichiarazione o che costituiranno credito da portare in diminuzione delle imposte o degli acconti dovuti in base alla dichiarazione successiva.

In attuazione della disposizione alla quale si è già fatto cenno nel precedente paragrafo 20, nei riquadri di cui trattasi sono stati predisposti appositi righi **(N28 e O11)** che consentono la compensazione tra loro dell'IRPEF e dell'ILOR risultanti dalla presente dichiarazione.

N.B. In caso di dichiarazione congiunta il credito eventualmente risultante a titolo di ILOR, sia per il dichiarante che per il coniuge dichiarante, non può essere portato in diminuzione dell'IRPEF a debito.

Per la compilazione dei riquadri si consiglia di seguire puntualmente le istruzioni di seguito riportate che, nell'intento di rendere più agevole la compilazione stessa, sono state ripartite sotto distinte voci, a seconda delle diverse posizioni di credito o di debito sia dell'IRPEF che dell'ILOR in concreto realizzabili.

CALCOLO DELL'IRPEF A SALDO

Nei casi di dichiarazione congiunta, il calcolo dell'IRPEF a saldo è presente soltanto nella scheda del dichiarante e, pertanto, il riquadro va compilato congiuntamente.

A) IRPEF a debito

La fattispecie si verifica quando al **rigo N26** il contribuente espone, quale risultato finale dei conteggi previsti nel **Quadro N**, un'imposta IRPEF a debito.

In tale ipotesi, il dichiarante che vanti contemporaneamente un credito per ILOR (risultante al **rigo O10**) potrà utilizzarlo in diminuzione del debito d'imposta IRPEF; se, invece, non risulti un credito per ILOR, il dichiarante verserà l'intero importo di **rigo N26** nei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e lo indicherà, con gli estremi del versamento, al **rigo N29** del riquadro.

In concreto:

– al **rigo N28** va riportata la parte dell'ILOR a credito di **rigo O10** che si intende portare in diminuzione dell'IRPEF a debito risultante al **rigo N26**, tenendo debitamente conto che la quota ILOR da scomputare in ogni caso non potrà eccedere l'importo dell'IRPEF a debito (al **rigo N28** va quindi indicato il minore importo fra quelli di **rigo N26** e di **rigo O10**);

– al **rigo N29**, se l'importo di **rigo O10** è inferiore a quello di **rigo N26**, deve essere indicata (unitamente agli estremi del versamento) la somma da versare a saldo IRPEF, risultante dalla differenza tra l'importo dello stesso **rigo N26** e quello di **rigo N28** e non dovrà proseguirsi nella compilazione del presente riquadro né di quello relativo al calcolo dell'ILOR a saldo..

Se l'importo di **rigo O10**, invece, è superiore a quello di **rigo N26**, il **rigo N29** non va utilizzato e occorre proseguire la compilazione nel riquadro «Calcolo dell'ILOR a saldo» al **rigo O13** o al **rigo O14** secondo le istruzioni della voce «ILOR A CREDITO».

B) IRPEF a credito

Tale ipotesi si realizza se al **rigo N27** i conteggi del **Quadro N** abbiano portato ad indicare un credito del contribuente a titolo di IRPEF.

Il credito, diminuito della quota che verrà utilizzata a compensazione dell'ILOR a debito del dichiarante e/o del coniuge dichiarante (come indicato nella successiva voce «ILOR a DEBITO»), va riportato rispettivamente al **rigo N30** o al **rigo N31** a seconda che si chieda lo scomputo in diminuzione delle imposte dovute in base alla successiva dichiarazione ovvero il rimborso.

In pratica:

– al **rigo N30** o al **rigo N31** va riportata la differenza fra l'importo di **rigo N27** e la somma degli importi dei **righi O9** del dichiarante e del coniuge dichiarante, qualora la somma stessa sia inferiore a detto importo;

– i **righi N30 e N31**, invece, non vanno utilizzati e la compilazione deve proseguire ai **righi O11 e O12** del riquadro «Calcolo dell'ILOR a saldo», secondo le istruzioni di seguito riportate, qualora la somma degli importi dei **righi O9** sia maggiore dell'importo di **rigo N27**.

Attenzione – Qualora il contribuente intenda utilizzare il credito che residua dopo la compensazione dell'ILOR a debito (**rigo N27** meno **rigo O9** del dichiarante e/o del coniuge dichiarante) unicamente per il pagamento degli acconti per la successiva dichiarazione ed ottenere il rimborso del residuo credito, dovrà indicare al **rigo N30** l'importo da utilizzare per detti acconti (che non potrà mai superare l'importo del credito residuo) e al **rigo N31**, quale imposta di cui si chiede il rimborso, la differenza tra l'importo di **rigo N27** e quelli dei **righi O9** del dichiarante o del coniuge dichiarante e del rigo **N30**.

Si ricorda che:

– ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 1° ottobre 1991, n. 397, convertito dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, l'acconto ILOR si determina nella misura del 98% dell'imposta dovuta (**rigo O4**);

– ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, l'acconto IRPEF si determina nella misura del 98% del rigo «Differenza» (**rigo N21**) aumentato, per i redditi imponibili superiori a lire 14.400.000, dell'1 per cento della differenza tra il reddito imponibile (**rigo N6**) e il maggiore tra l'importo del reddito di lavoro dipendente e assimilati (somma degli importi di **rigo C4** col. 4 e di **rigo C7 col. 3**) e **lire 14.400.000.**

Si ricorda, altresì, che l'acconto va versato in due rate, salvo che l'importo della prima rata non superi lire 200.000, nel qual caso l'acconto stesso va versato in unica rata nel mese di novembre.

Qualora l'eccedenza del credito sia utilizzata per la prima rata di acconto, l'eventuale differenza va versata anche se non supera le lire 200.000.

CALCOLO DELL'ILOR A SALDO

In caso di dichiarazione congiunta, il dichiarante e il coniuge dichiarante dovranno compilare separatamente il riquadro nella propria scheda base.

A) ILOR a debito

È il caso che si presenta quando al rigo O9 si espone un'imposta ILOR a debito.

In tale ipotesi, se nella dichiarazione risulti contemporaneamente un credito per IRPEF (**rigo N27**), quest'ultimo può essere utilizzato in diminuzione del debito d'imposta ILOR.

A tal fine, al **rigo O11** del riquadro della scheda base del dichiarante e/o del coniuge dichiarante sarà riportata la quota dell'IRPEF risultante a credito (**rigo N27**) che verrà utilizzata in diminuzione dell'ILOR a debito, tenendo presente che lo scomputo dell'IRPEF (**rigo O11**) non potrà comunque eccedere l'importo dell'ILOR a debito.

Conseguentemente, nella dichiarazione congiunta, la somma degli importi dei **righi O11** non potrà mai superare l'importo di **rigo N27**.

Se l'importo di **rigo O11** è inferiore a quello di **rigo O9** (nel caso di dichiarazione congiunta alla somma degli importi di **rigo O9** di entrambe le schede-base), al **rigo O12** verrà indicata la differenza tra i due importi e tale saldo dovrà essere versato nei termini di presentazione della dichiarazione; nello stesso **rigo O12** verranno riportati gli estremi del relativo versamento.

Qualora, invece, non si realizzi la descritta situazione di credito/debito, l'intero importo di **rigo O9** della scheda-base del dichiarante e – nella dichiarazione congiunta – anche l'intero importo del corrispondente rigo della scheda-base del coniuge dichiarante verranno versati nei suddetti termini e indicati al **rigo O12** del riquadro con gli estremi del versamento.

B) ILOR a credito

Il credito risultante al **rigo O10**, ridotto della quota eventualmente già utilizzata per la compensazione con l'IRPEF a debito (**rigo N28**), deve essere riportato al **rigo O13** ovvero al **rigo O14** del riquadro se si chiede, rispettivamente, lo scomputo del credito stesso nella dichiarazione dell'anno successivo, ovvero il rimborso.

Qualora il contribuente intenda utilizzare il credito residuo (**rigo O10 - rigo N28**) unicamente per il pagamento degli acconti per la successiva dichiarazione ed ottenere il rimborso del residuo credito, dovrà indicare al **rigo O13** l'importo da utilizzare per detti acconti (che non potrà mai superare l'importo del credito residuo) e al **rigo O14**, quale imposta di cui si chiede il rimborso, la differenza tra l'importo di **rigo O10** e quelli dei **righi N28** e **O13**.

È appena il caso di ricordare che nella dichiarazione congiunta l'ILOR a credito non può essere portata a compensazione dell'IRPEF a debito.

23. DATI RELATIVI AI VERSAMENTI

Ai righi N24, N25 e N29, O7, O8 e O12 vanno riportati, come già accennato, i dati relativi ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo, sia per IRPEF che per ILOR.

Per quanto riguarda la compilazione, si avverte che in caso di versamento integrativo effettuato per completare un erroneo minore versamento precedentemente eseguito sempre allo stesso titolo (acconto o saldo rispettivamente per IRPEF e ILOR), l'importo di tale ulteriore versamento va riportato nel rigo relativo sommato a quello del versamento precedente e con i dati relativi all'ultimo versamento effettuato

Come già precedentemente detto, le stesse modalità dovranno essere seguite nel caso di coniugi sposati dopo la data di effettuazione dei versamenti, in possesso di separate attestazioni di pagamento dell'acconto e che optino per la dichiarazione congiunta.

A partire dal 1° maggio 1992 i dichiaranti devono versare presso una qualsiasi banca autorizzata, presso un qualsiasi Ufficio postale o presso il Concessionario della riscossione competente per territorio:

- l'IRPEF ancora dovuta come risulta dal **rigo N29** del riquadro Calcolo dell'IRPEF a saldo,
- l'ILOR ancora dovuta come risulta dal **rigo O12** del riquadro Calcolo dell'ILOR a saldo;

I versamenti non vanno effettuati se le imposte da versare a saldo non superano ciascuna le lire 20.000

I versamenti devono essere eseguiti mediante delega ad una azienda di credito autorizzata o all'Amministrazione P.T. utilizzando gli speciali moduli forniti dalla banca o gli speciali bollettini di versamento in c/c, forniti dall'Ufficio postale, ovvero mediante apposita distinta di versamento o appositi bollettini di versamento su c/corrente postale intestati al Concessionario della riscossione competente per territorio, **distintamente per ciascun tributo**.

I moduli, i bollettini e le distinte devono essere accuratamente compilati, riportando i dati richiesti in modo assolutamente conforme a quelli indicati in dichiarazione.

La banca, a versamento avvenuto, rilascia attestazione di pagamento in duplice copia di cui una va conservata dal contribuente e l'altra allegata alla dichiarazione. L'Ufficio postale rilascerà invece, a fronte del versamento, una ricevuta che il contribuente deve conservare ed un'attestazione che deve allegare alla dichiarazione. Il Concessionario rilascerà a fronte del versamento, distinta di versamento in duplice copia di cui una va conservata dal contribuente e l'altra allegata alla dichiarazione. Si devono riportare negli appositi righi la data del versamento, il codice della banca o dell'Ufficio postale o della Concessione e l'importo versato desumendoli dall'attestato.

Nel caso di dichiarazione congiunta, il versamento dell'IRPEF dovuta da entrambi i coniugi, risultante dal **rigo N29** del riquadro Calcolo IRPEF a saldo, non può che esser effettuato cumulativamente.

Per quanto riguarda invece l'ILOR dovuta da entrambi i coniugi e risultante per ciascuno di essi al **rigo O12** del riquadro Calcolo ILOR a saldo della scheda-base del dichiarante e di quella del coniuge dichiarante, il versamento deve esser effettuato utilizzando un unico modulo o bollettino di versamento, con separata indicazione degli importi dovuti.

24. RIMBORSI DI IMPOSTA MEDIANTE ACCREDITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO

Il D.M. 30 marzo 1991, pubblicato nella G.U. del 6 dicembre 1991, stabilisce le modalità per l'esecuzione dei rimborsi di imposta mediante accredito su conto corrente bancario.

A partire dal 1° marzo 1992, i contribuenti che intendano avvalersi dell'accredito del rimborso, devono recarsi all'Azienda di credito presso la quale hanno il proprio conto corrente bancario e compilare il modello di richiesta appositamente predisposto.

L'azienda di credito provvederà ad inoltrare la richiesta all'Amministrazione Finanziaria la quale predisporrà apposita comunicazione al contribuente dell'avvenuta registrazione dei dati.

Qualora il contribuente non intenda più avvalersi della riscossione dei rimborsi con tale modalità dovrà recarsi presso un ufficio delle Imposte Dirette per effettuare l'annullamento della richiesta.

L'Amministrazione Finanziaria, sulla base delle richieste pervenute, predisporrà gli ordinativi di pagamento dei rimborsi da estinguere mediante accredito su conto corrente.

N.B. – Il nuovo sistema di pagamento avrà effetto anche per i rimborsi di precedenti anni di imposta per i quali sussiste il diritto al rimborso.

25. SANZIONI

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle principali sanzioni previste dalla legge per i casi di omessa, incompleta, infedele o tardiva dichiarazione, di cui al Titolo V del D.P.R. n. 600 del 1973 e per omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute di cui all'art. 92 del D.P.R. n 602 del 1973.

Si fa presente che, in base all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, le pene pecuniarie stabilite in misura fissa sono state sestuplicate se i relativi importi risultano determinati con provvedimenti normativi emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati con provvedimenti normativi emanati dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e raddoppiate se determinati con provvedimenti normativi emanati dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1984.

L'omessa, l'incompleta e l'infedele dichiarazione comportano l'applicazione della pena pecuniaria (da due a quattro volte le imposte dovute per omissione o incompletezza e da una a due volte per infedeltà) con un minimo di L. 300.000 se non sono dovute imposte. Le sanzioni per omessa dichiarazione sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore ad un mese dal termine di scadenza

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al Mod. 740 e annessi quadri approvati con decreto del Ministro delle finanze pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* o se non è sottoscritta dal (o dai) dichiarante (i); se non contiene tutti i dati ed elementi prescritti in ordine al contenuto della dichiarazione si applica, ove le infrazioni non concretizzino la fattispecie di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000.

Nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei dati relativi alle somme versate a titolo di contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni, si applica inoltre, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

Se l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi indici di capacità contributiva ovvero l'allegazione dei documenti prescritti (**Modelli 101-integrato, 201 e 102**, copia del bilancio con il conto profitti e perdite per gli imprenditori, ecc.), si applica la pena pecuniaria da L. 600.000 a L. 6.000.000. In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione destinata al Comune o di difformità di questa dall'originale si applica la pena pecuniaria di L. 120.000.

La pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta si applica, inoltre, nel caso di esposizione nella dichiarazione di indebite deduzioni (ad esempio: deduzioni ai fini dell'ILOR ai sensi dell'art. 120 del T.U.I.R.).

L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione, delle imposte (IRPEF ed ILOR) dovute comporta il pagamento degli interessi di mora nella misura del 9% annuo sulle somme non versate, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della prima rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata. Inoltre, si applica la soprattassa pari al 40% delle somme non versate.

La soprattassa è ridotta al 3% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

L'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, stabilisce che l'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 4.000.000. La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale emesso in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, introdotte dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali adibite ad usi diversi da quelli specifici di tali costruzioni, nonché l'ipotesi di omessa o infedele dichiarazione per oltre un terzo del reddito dei fabbricati esenti dall'ILOR, che comporta la decadenza dal beneficio dell'esenzione.

Ferme restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra, si sottolinea che in base al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, così come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, costituisce **reato l'omessa dichiarazione** quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati è superiore a 100 milioni di lire.

Costituisce altresì **reato l'infedele dichiarazione** allorché sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di 100 milioni.

I reati sopra indicati sono puniti con l'arresto o l'ammenda.

Si avverte, inoltre, che, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a cinque milioni di lire, ferme restando le menzionate sanzioni pecuniarie, il soggetto che, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia o per consentirne l'indebita fruizione, indica falsamente nella dichiarazione annuale l'esistenza di persone a carico diverse dal coniuge, ovvero rilascia o utilizza attestazioni non rispondenti al vero circa il limite di reddituàlità per le detrazioni per carichi di famiglia. Le stesse pene si applicano, ai sensi dell'art. 3, quattordicesimo comma, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, nei casi di falsità delle attestazioni del titolare e dei collaboratori dell'impresa familiare in merito al lavoro prestato da questi ultimi nell'impresa, nonché in caso di falsità dell'attestazione dell'imprenditore in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire delle deduzioni ai fini dell'ILOR di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del T.U.I.R.

ELENCO PAESI ESTERI

ABU DHABI	238	CUBA	020	LIBANO	095	SAINT LUCIA.	199
AFGHANISTAN	002	DANIMARCA	021	LIBERIA	044	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
AJMAN	239	DOMINICA	192	LIBIA	045	SALOMONE, ISOLE	191
ALBANIA	087	DOMINICANA REPUBBLICA	063	LIECHTENSTEIN	090	SAMOA	131
ALGERIA	003	DUBAI	240	LITUANIA	259	SAN MARINO	037
AMERICAN SAMOA, ISLANDS	148	ECUADOR	024	LUSSEMBURGO	092	SAO TOME E PRINCIPE	187
ANDORRA	004	EGITTO	023	MACAO	059	SENEGAL	152
ANGOLA	133	EL SALVADOR	064	MADAGASCAR	104	SEYCHELLES	189
ANGUILLA	209	ESTONIA	257	MADEIRA	235	SHARJAH	243
ANTIGUA E BARBUDA	197	ETIOPIA	026	MALAWI	056	SIERRA LEONE	153
ANTILLE OLANDESI	251	FAEROE, ISOLE	204	MALAYSIA	106	SINGAPORE	147
ARABIA SAUDITA	005	FALKLAND O MALVINE, ISOLE	190	MALDIVE	127	SIRIA	095
ARGENTINA	006	FIJI, ISOLE	161	MALI	149	SLOVENIA	260
ARUBA	212	FILIPPINE	027	MALTA	105	SOMALIA	066
ASCENSION	227	FINLANDIA	028	MARIANNE SETTENTRIONALI, ISOLE	219	SPAGNA	067
AUSTRALIA	007	FRANCIA	029	MAROCCO	107	SRI LANKA	085
AUSTRIA	008	FUJAYRAH	241	MARSHALL, ISOLE	217	ST HELENA	254
AZZORRE, ISOLE	234	GABON	157	MARTINICA	213	ST KITTS E NEVIS	195
BAHAMA	160	GAMBIA	164	MAURITANIA	141	ST PIERRE E MIQUELON	248
BAHREIN	169	GERMANIA REPUB. FEDERALE	094	MAURIZIO ISOLA	126	ST VINCENT E GRENADINE	196
BANGLA DESH	130	GHANA	112	MAYOTTE	226	STATI FEDERATI DI MICRONESIA	215
BARBADOS	118	GIAMAICA	082	MELILLA	231	STATI UNITI D AMERICA	069
BELGIO	009	GIAPPONE	088	MESSICO	046	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
BELIZE	198	GIBILTERRA	102	MIDWAY, ISOLE	177	SUDAN	070
BENIN	158	GIBUTI	113	MONGOLIA	110	SURINAME	124
BERMUDE	207	GIORDANIA	122	MONTSERRAT	208	SVEZIA	068
BHUTAN	097	GOUGH	228	MOZAMBICO	134	SVIZZERA	071
BIRMANIA	083	GRECIA	032	NAMIBIA	206	SWAZILAND	138
BOLIVIA	010	GRENADA	156	NAURU	109	TAIWAN	022
BOTSWANA	098	GROENLANDIA	200	NEPAL	115	TANZANIA	057
BRASILE	011	GUADALUPA	214	NICARAGUA	047	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
BRUNEI	125	GUAM, ISOLA DI	154	NIGER	150	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
BULGARIA	012	GUATEMALA	033	NIGERIA	117	TERRITORIO BRIT OCEANO INDIANO	245
BURKINA FASO	142	GUAYANA FRANCESE	123	NIUE	205	THAILANDIA	072
BURUNDI	025	GUERNSEY C.I	201	NORVEGIA	048	TOGO	155
CAMERUN	119	GUINEA	137	NUOVA CALEDONIA	253	TOKELAU	236
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUINEA BISSAU	185	NUOVA ZELANDA	049	TONGA	162
CANADA	013	GUINEA EQUATORIALE	167	OLANDA	050	TRINIDAD E TOBAGO	120
CANARIE, ISOLE	100	GUYANA	159	OMAN	163	TRISTAN DA CUNHA	229
CAPO VERDE	188	HAITI	034	PAKISTAN	036	TUNISIA	075
CAROLINE ISOLE	256	HONDURAS	035	PALAU REPUBBLICA	216	TURCHIA	076
CAYMAN	211	HONG KONG	103	PANAMA	051	TURKS E CAICOS	210
CECOSLOVACCHIA	014	INDIA	114	PANAMA - ZONA DEL CANALE	250	TUVALU	193
CENTROAFRICANA REPUBBLICA	143	INDONESIA	129	PAPUA - NUOVA GUINEA	186	U R S S (EX PAESI)	079
CEUTA	246	IRAN	039	PARAGUAY	052	UGANDA	132
CHAFARINAS	230	IRAQ	038	PENON DE ALHUCEMAS	232	UMM AL QAIWAIN	244
CHAGOS, ISOLE	255	IRLANDA	040	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UNGHERIA	077
CIAD	144	ISLANDA	041	PERU	053	URUGUAY	080
CILE	015	ISLE OF MAN	203	PITCAIRN	175	VANUATU	121
CINA REPUBBLICA POPOLARE	016	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	POLINESIA FRANCESE	225	VENEZUELA	081
CIPRO	101	ISOLE VERGINI BRITANNICHE	249	POLONIA	054	VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
CITTÀ DEL VATICANO	093	ISRAELE	182	PORTOGALLO	055	VIETNAM	062
CLIPPERTON	223	JERSEY C.I	202	PORTORICO	220	WAKE, ISOLE	178
COLOMBIA	017	JUGOSLAVIA	043	PRINCIPATO DI MONACO	091	WALLIS E FUTUNA	218
COMORE, ISOLE	176	KAMPUCHEA	135	QATAR	168	YEMEN	042
CONGO	145	KENYA	116	RAS EL KAIMAH	242	YEMEN - REPUB DEMOCRATICA POPOLARE	106
COOK, ISOLE	237	KIRIBATI	194	REGNO UNITO	031	ZAIRE	018
COREA DEL NORD	074	KUWAIT	126	REUNION	247	ZAMBIA	058
COREA DEL SUD	084	LAOS	136	ROMANIA	061	ZIMBABWE	073
COSTA D'AVORIO	146	LESOTHO	089	RUANDA	151		
COSTARICA	019	LETTONIA	258	SAHARA OCCIDENTALE	166		

31

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/92

dichiarazione delle persone fisiche

REDDITI 1991

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di Servizio ______
oppure N. ______
Ufficio delle imposte ______

Presentata al Comune di ______
il ______ N. ______

DICHIARANTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATI ANAGRAFICI
DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 — COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA
indicare il mese e l'anno di variazione se la residenza è variata rispetto alla dichiarazione del 1991; indicare, invece, solo l'anno 1992 se nel 1991 non è stata presentata dichiarazione
MESE ANNO 19
COMUNE PROVINCIA (sigla) C.A.P.
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO

STATO CIVILE (barrare la relativa casella)
1 CELIBE/NUBILE
2 CONIUGATO/A
3 VEDOVO/A
4 SEPARATO/A
5 DIVORZIATO/A
6 DECEDUTO/A
7 TUTELATO/A
8 FIGLIO/A MINORE
DATA DI VARIAZIONE (indicare l'anno solo in caso di codice 6) MESE ANNO

TITOLO DI STUDIO (barrare la relativa casella)
1 NESSUNO
2 LICENZA ELEMENTARE
3 LICENZA MEDIA
4 DIPLOMA
5 LAUREA

NAZIONALITÀ ESTERA (vedere istruzioni)

Barrare la casella in caso di fallimento, liquidazione, eredità giacente o amministrazione di eredità

EVENTI ECCEZIONALI (vedere istruzioni)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
somma versata nel 1991 .000
codice assicurato

CASI PARTICOLARI DI DOMICILIO FISCALE (vedere istruzioni e barrare la relativa casella)
1 RESIDENTE ALL'ESTERO
2 PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
3 VARIAZIONE ANAGRAFICA AVVENUTA DA MENO DI 60 GIORNI
COMUNE PROV. (sigla) FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO C.A.P.

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)	Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)

CONIUGE

CODICE FISCALE (ovvero cognome, nome e data di nascita se non possiede redditi)

Barrare la casella se viene presentata dichiarazione congiunta

se il coniuge è a carico deve indicare il numero di mesi e firmare — N. MESI — FIRMA (*) (per attestazione)

FAMILIARI A CARICO

	RELAZIONE DI PARENTELA (barrare la casella F per i figli e assimilati, A per gli altri familiari)		CODICE FISCALE (ovvero cognome, nome e data di nascita se non possiede redditi)	INDICARE S = STUDENTE P = PENSIONATO A = ALTRO	N. MESI A CARICO	FIRMA (*) (per attestazione)
1	F	A				
2	F	A				
3	F	A				
4	F	A				
5	F	A				

(*) Con la firma i familiari, diversi dai figli minorenni, attestano di essere a carico non avendo posseduto redditi superiori a L. 4.800.000, tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva secondo quanto prescrive l'art. 12 del T.U.I.R., come sostituito dall'art. 2 del D.L. n. 70 del 1988, e trovandosi in tutte le altre condizioni previste dalla legge. N.B. La falsa attestazione è punita penalmente con la reclusione e la multa.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE PARTICOLARI

se il prospetto è insufficiente continuare su foglio a parte da sottoscrivere e allegare

AUTOVEICOLI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO A MOTORE SUPERIORI A 250 C.C.
CV. FISC. — TARGA (1) — ALIM. (2) — IMMATR. (3) — PERIODO (4)
NUMERO TOTALE

COLLABORATORI FAMILIARI
NUMERO CONVIVENTI — NUMERO MESI LAVORATI
NUMERO NON CONVIVENTI — NUMERO ORE LAVORATE

IMBARCAZIONI DA DIPORTO
A MOTORE — HP EFFETT. — STAZZA — CENTIMETRI — IMMATR. (3) — % (6) — PERIODO (4)
A VELA
NUMERO TOTALE

UTENZE TELEFONICHE (8)
PREFISSO — NUMERO — PREFISSO — NUMERO
NUMERO TOTALE

ASSICURAZIONI (7)
ISTITUTO O IMPRESA ASSICURATRICE
NUMERO DI POLIZZA
NUMERO TOTALE

AEROMOBILI DA TURISMO NUMERO TOTALE
ROULOTTES NUMERO TOTALE
CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE NUMERO TOTALE
RISERVE DI CACCIA E DI PESCA NUMERO TOTALE

ALTRE RESIDENZE (5)
VIA E NUMERO CIVICO — COMUNE — PROV. (1) — % (6) — PERIODO (4)
NUMERO TOTALE

NOTE: (1) SE ROMA = RM; (2) BENZINA = B, GASOLIO = D, GAS = G; (3) INDICARE LE ULTIME DUE CIFRE DELL'ANNO D'IMMATRICOLAZIONE; (4) INDICARE LA DISPONIBILITÀ IN MESI; (5) DIVERSE DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA; (6) PERCENTUALE ARROTONDATA DI DISPONIBILITÀ DEL BENE IN COMUNE CON ALTRI SOGGETTI; (7) ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE, QUELLE SULLA VITA, CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE; (8) VEDERE ISTRUZIONI

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI *Esclusi i terreni all'estero da includere nel* **Quadro L**

	REDDITO DOMINICALE			REDDITO AGRARIO			
	1 TOTALE	2 QUOTA SPETTANTE AI FINI IRPEF	3 QUOTA SPETTANTE AI FINI ILOR	4 TOTALE	5 QUOTA SPETTANTE AI FINI IRPEF	6 QUOTA SPETTANTE AI FINI ILOR	7 DEDUZIONI AI FINI ILOR (*)
A1	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A2	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A3	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A4	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A5	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A6	TOTALI	.000	.000		.000	.000	.000

Si allegano N. .... *documenti* **Sommare gli importi di rigo A6 col. 2 e 5 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare gli importi di rigo A6 col. 3 e 6 *agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1; sommare l'importo di rigo A6 col. 7 alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2.***

(*) ATTESTAZIONE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER FRUIRE DELLA DEDUZIONE ILOR DI CUI ALL'ART. 120, COMMA 1, del T.U.I.R.

Si attesta che sussistono i requisiti per fruire della deduzione prevista ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Firma del DICHIARANTE ....

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel **Quadro L**

N.ORD.	1 CATEGORIA CATASTALE	2 RENDITA CATASTALE	3 PERIODO DI POSSESSO (ESPRESSO IN GIORNI)	4 *QUOTA DI POSSESSO* %	*RENDITA CATASTALE RIVALUTATA* 5 U.I.D.	6 U.I.N.L.	7 QUOTA SPETTANTE	8 REDDITO EFFETTIVO NETTO QUOTA SPETTANTE	9 IMPONIBILE IRPEF	10 IMPONIBILE ILOR	11 DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR mese	anno
B1							.000	.000	.000	.000		
B2							.000	.000	.000	.000		
B3							.000	.000	.000	.000		
B4							.000	.000	.000	.000		
B5							.000	.000	.000	.000		
B6							.000	.000	.000	.000		
B7							.000	.000	.000	.000		
B8	**Sommare l'importo di rigo B8 col. 9 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di rigo B8 col. 10 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1.**							**TOTALI**	.000	.000		

Si allegano N. .... documenti

INDICARE IL NUMERO D'ORDINE DEL TERRENO O DELL'UNITÀ IMMOBILIARE CUI SI RIFERISCONO I DATI RICHIESTI

N.ORD.	PARTITA CATASTALE	COMUNE E LOCALITÀ, PROVINCIA E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

SEZ. I - *Lavoro dipendente e assimilati* di cui all'art. 47, lettere a), c), d), e), l) del T.U.I.R.

N.ORD.	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 CODICE QUALIFICA	3 CODICE ATTIVITÀ	4 REDDITI	5 RITENUTE	6 ASSICURAZIONI (vedere istruzioni)
C1				.000	.000	.000
C2				.000	.000	.000
C3				.000	.000	.000
C4	**Sommare l'importo di col. 4 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 5 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19.**		**TOTALI**	.000	.000	.000

SEZ. II - Assimilati di cui all'art. 47, lettere f), g), h), i) del T.U.I.R.

	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 CODICE QUALIFICA	3 REDDITI	4 RITENUTE
C5			.000	.000
C6			.000	.000
C7	***Sommare l'importo di col. 3 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 4 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19.***	**TOTALI**	.000	.000

Si allegano N. .... certificati dei datori di lavoro o enti eroganti

QUADRO D REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

SEZ. I - ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE

N.ORD.	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 REDDITI	3 DETRAZIONI	4 RITENUTE	5 OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA (vedere istruzioni)
D1		.000	.000	.000	☐
D2		.000	.000	.000	

SEZ. II - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE

	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	REDDITI		RITENUTE			7 OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA (vedere istruzioni)
		2 NEL 1991	3 IN TOTALE	4 NEL 1991	5 IN TOTALE	6 IN ECCEDENZA	
D3		.000	.000	.000	.000	.000	☐
D4		.000	.000	.000	.000	.000	

	TOTALE DEI REDDITI PER I QUALI È RICHIESTA LA TASSAZIONE ORDINARIA E DELLE RELATIVE RITENUTE	1 REDDITI	2 RITENUTE
D5	*Sommare l'importo di rigo D5 col. 1 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di rigo D5 col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19.*	.000	.000

Si allegano N. .... certificati dei datori di lavoro o enti eroganti (se i redditi non sono compresi nei certificati allegati al Quadro C).

QUADRO R Imposte ed oneri rimborsati nell'anno 1991 già portati in deduzione dal reddito complessivo negli anni precedenti

		1	2 TOTALE
R1	Ammontare delle imposte che sono state restituite o hanno formato oggetto di sgravio	.000	
R2	Ammontare degli oneri rimborsati	.000	000

Sommare l'importo di rigo R2 col. 2 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1.

QUADRO P DISTINTA DEGLI ONERI

SEZ. I - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

Spese mediche integralmente deducibili *(si dichiara che le spese mediche sottoindicate sono rimaste effettivamente a proprio carico)*

N.ORD.	1 CODICE FISCALE PERCETTORE	2 DOMICILIO O RESIDENZA DEL PERCETTORE	3 SOMME CORRISPOSTE	4 IMPORTI DEDUCIBILI	5 TOTALE DEDUCIBILE
P1			.000	.000	
P2			.000	.000	
P3			.000	.000	
P4			.000	.000	
P5			.000	.000	
P6			.000	.000	
P7			.000	.000	.000

Spese mediche parzialmente deducibili		(si dichiara che le spese mediche sottoindicate sono rimaste effettivamente a proprio carico)	SOMME CORRISPOSTE	IMPORTI RIMASTI A CARICO	IMPORTO DEDUCIBILE (vedere istruzioni)
P8			.000	.000	
P9			.000	.000	.000

ILOR e 50% imposte arretrate

	1 PERCETTORE DELLE SOMME	2 IMPORTI DEDUCIBILI	3 PERCETTORE DELLE SOMME	4 IMPORTI DEDUCIBILI	5 TOTALI DEDUCIBILI
P10		.000		.000	.000
Interessi passivi					
P11		.000		.000	.000
Assicurazioni e contributi volontari					
P12		.000		.000	.000
Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori					
P13		.000		.000	.000
Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose					
P14		.000		.000	.000
Altri oneri deducibili					
P15		.000		.000	
P16		.000		.000	

Si *allegano N. .... documenti.* | P17 | **TOTALE ONERI DEDUCIBILI** *(riportare al rigo N4)* | .000

SEZ. II - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA, IN LUOGO DELLA DEDUZIONE, UNA DETRAZIONE D'IMPOSTA (vedere istruzioni)

Interessi passivi per mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati negli anni 1989 e 1990

	1 PERCETTORE DELLE SOMME	2 SOMME CORRISPOSTE	3 PERCETTORE DELLE SOMME	4 SOMME CORRISPOSTE	5 TOTALE (vedere istruzioni)
P18		.000		.000	.000
Erogazioni liberali a fini culturali ed in favore dello spettacolo					
P19		.000		.000	.000

Si allegano N. .... documenti. | P20 | **TOTALE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE** | .000

QUADRO N IRPEF

Rigo	Descrizione	Casella	Importo
N1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare i redditi IRPEF)	N1	.000
N2	Crediti d'imposta sui dividendi (totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri F, G, H, I, M)	N2	.000
N3	Eccedenza di perdite di impresa a contabilità ordinaria degli anni precedenti	N3	.000
N4	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo P17)	N4	.000
N5	Ammontare deducibile dei contributi per i paesi in via di sviluppo (vedere istruzioni)	N5	.000
N6	REDDITO IMPONIBILE (N1+N2–N3–N4–N5, indicando zero se il risultato è negativo)	N6	.000
N7	IMPOSTA LORDA	N7	.000
N8	Detrazione per il coniuge a carico	N8	.000
N9	Detrazione per i figli a carico	N9	.000
N10	Detrazione per altri familiari a carico	N10	.000
N11	Detrazione per lavoro dipendente	N11	.000
N12	Ulteriore detrazione per lavoro dipendente	N12	.000
N13	Totale detrazioni per lavoro dipendente (importo detraibile)	N13	.000
N14	Detrazione per lavoro autonomo e impresa (in alternativa a quelle di lavoro dipendente)	N14	.000
N15	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. II del quadro P	N15	.000
N16	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (N8+N9+N10+N13+N14+N15)	N16	.000
N17	IMPOSTA NETTA (N7–N16, indicando zero se il risultato è negativo)	N17	.000
N18	IMPOSTA NETTA TOTALE (riportare la somma degli importi di rigo N17 del dichiarante e del coniuge dichiarante)	N18	.000
N19	RITENUTE TOTALI (indicare la somma delle ritenute subite dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)	N19	.000
N20	CREDITI D'IMPOSTA TOTALI (indicare la somma dei crediti d'imposta sui dividendi di rigo N2 e dei crediti d'imposta per registratori di cassa e per imposte pagate all'estero, del dichiarante e del coniuge dichiarante)	N20	.000
N21	DIFFERENZA (N18–N19–N20; se tale importo è negativo vedere istruzioni)	N21	.000
N22	CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI (vedere istruzioni)	N22	.000
N23	ECCEDENZA D'IMPOSTA IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	N23	.000
N24	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA (dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)	N24 — DATA DEL VERSAMENTO / CODICE / IMPORTO	.000
N25	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA (dal dichiarante e dal coniuge dichiarante)	N25	.000
N26	IMPOSTA A DEBITO (N21–N22–N23–N24–N25)	N26	.000
N27	ovvero, se negativa IMPOSTA A CREDITO (N22+N23+N24+N25–N21)	N27	.000

QUADRO O ILOR

Rigo	Descrizione	Casella	Importo
O1	TOTALE REDDITI (sommare i redditi ILOR)	O1	.000
O2	TOTALE DEDUZIONI (sommare le deduzioni ILOR)	O2	.000
O3	REDDITO IMPONIBILE (O1–O2)	O3	.000
O4	IMPOSTA DOVUTA (calcolare il 16,2% dell'importo di rigo O3)	O4	.000
O5	CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI (vedere istruzioni)	O5	.000
O6	ECCEDENZA D'IMPOSTA ILOR RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	O6	.000
O7	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA	O7 — DATA DEL VERSAMENTO / CODICE / IMPORTO	.000
O8	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA	O8	.000
O9	IMPOSTA A DEBITO (O4–O5–O6–O7–O8)	O9	.000
O10	ovvero, se negativa IMPOSTA A CREDITO (O5+O6+O7+O8–O4)	O10	.000

CALCOLO DELL'IRPEF A SALDO

In caso di dichiarazione congiunta prima di procedere al calcolo compilare i quadri N ed O del coniuge dichiarante

Rigo	Descrizione	Casella	Importo
N28	ILOR A CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DALL'IRPEF A DEBITO (*) (vedere istruzioni)	N28	.000
N29	SALDO VERSATO (N26–N28; l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)	N29 — DATA DEL VERSAMENTO / CODICE / IMPORTO	.000
N30	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAGLI ACCONTI O DALLE IMPOSTE DOVUTI PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)	N30	.000
N31	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre gli importi del righi O9 del dichiarante e del coniuge dichiarante e del rigo N30 da quello di rigo N27, indicando zero se il risultato è negativo; l'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000)	N31	.000

CALCOLO DELL'ILOR A SALDO

In caso di dichiarazione congiunta prima di procedere al calcolo compilare i quadri N ed O del coniuge dichiarante

Rigo	Descrizione	Casella	Importo
O11	IRPEF A CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DALL'ILOR A DEBITO (vedere istruzioni)	O11	.000
O12	SALDO VERSATO (O9–O11; l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)	O12 — DATA DEL VERSAMENTO / CODICE / IMPORTO	.000
O13	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DAGLI ACCONTI O DALLE IMPOSTE DOVUTI PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (*) (vedere istruzioni)	O13	.000
O14	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (O10–N28–O13; l'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000)	O14	.000

(*) In caso di dichiarazione congiunta il credito non può essere portato in diminuzione dall'IRPEF.

Il dichiarante attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri e moduli (barrare le caselle che interessano): A A1 B C D E F G H I L M N O P R S T U W

Si allegano N. .... attestati o distinte di versamento

Data

FIRMA DEL DICHIARANTE **FIRMA DEL CONIUGE (se dichiarante)**

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/92

REDDITI 1991

coniuge dichiarante

DA ALLEGARE AL MODELLO DEL DICHIARANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Contiene anche l'apposito quadro da compilarsi da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi altrui (eredi, rappresentanti legali, curatori fallimentari, ecc.)

CONIUGE DICHIARANTE CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 DIPLOMA COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA da compilare solo se diversa da quella del dichiarante

COMUNE PROVINCIA (sigla) C.A.P.

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO

TITOLO DI STUDIO (barrare la relativa casella)

1 NESSUNO 2 LICENZA ELEMENTARE 3 LICENZA MEDIA 4 DIPLOMA 5 LAUREA

NAZIONALITÀ ESTERA (vedere istruzioni)

EVENTI ECCEZIONALI (vedere istruzioni)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE somme versate nel 1991 .000 codice assicurato

CASI PARTICOLARI DI DOMICILIO FISCALE (vedere istruzioni e barrare la relativa casella)

1 RESIDENTE ALL'ESTERO 2 PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO 3 VARIAZIONE ANAGRAFICA AVVENUTA DA MENO DI 60 GIORNI

COMUNE PROV. (sigla) FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO C.A.P.

SCELTA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)	Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)

DICHIARANTE CODICE FISCALE (obbligatorio)

AVVERTENZA: il coniuge dichiarante deve proseguire la compilazione della dichiarazione nella pagina successiva.

Il quadro seguente è riservato ai soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi altrui (eredi, rappresentanti legali, curatori fallimentari, ecc.)

EREDE O RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA

COMUNE PROVINCIA (sigla) C.A.P.

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO TELEFONO (facoltativo) PREFISSO NUMERO

CURATORE FALLIMENTARE O DELL'EREDITÀ CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (barrare la relativa casella) M F

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 1 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA

COMUNE PROVINCIA (sigla) C.A.P.

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO TELEFONO (facoltativo) PREFISSO NUMERO

SITUAZIONE GIURIDICA

1 FALLIMENTO 2 EREDITÀ GIACENTE 3 ALTRE SITUAZIONI

PERIODO DELLA PROCEDURA

DATA DI INIZIO GIORNO MESE ANNO 1 DATA DI FINE GIORNO MESE ANNO 1 PROCEDURA NON ANCORA TERMINATA

Attenzione: i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi altrui (*eredi, rappresentanti legali, curatori fallimentari, ecc.*):
- devono indicare, nell'apposito riquadro, il codice fiscale del dichiarante;
- devono compilare e sottoscrivere il presente riquadro;
- devono allegare il presente modello alla dichiarazione del deceduto, tutelato, ecc.;
- non possono dichiarare i propri redditi in questa dichiarazione.

Data ______________

FIRMA DELL'EREDE O RAPPRESENTANTE LEGALE O CURATORE, ECC.

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI
Esclusi i terreni all'estero da includere nel **Quadro L**

N.ORD.	REDDITO DOMINICALE 1 TOTALE	2 QUOTA SPETTANTE AI FINI IRPEF	3 QUOTA SPETTANTE AI FINI ILOR	REDDITO AGRARIO 4 TOTALE	5 QUOTA SPETTANTE AI FINI IRPEF	6 QUOTA SPETTANTE AI FINI ILOR	7 DEDUZIONI AI FINI ILOR (*)
A1	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A2	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A3	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A4	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A5	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A6	TOTALI	.000	.000		.000	.000	.000

Si allegano N. .... documenti

Sommare gli importi di rigo A6 col. 2 e 5 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare gli importi di rigo A6 col. 3 e 6 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1; sommare l'importo di rigo A6 col. 7 alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2.

(*) ATTESTAZIONE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER FRUIRE DELLA DEDUZIONE ILOR DI CUI ALL'ART. 120, COMMA 1, del T.U.I.R.

Firma del DICHIARANTE

Si attesta che sussistono i requisiti per fruire della deduzione prevista ai fini dell'imposta locale sui redditi. ....

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel **Quadro L**

N.ORD.	1 CATEGORIA CATASTALE	2 RENDITA CATASTALE	3 PERIODO DI POSSESSO (ESPRESSO IN GIORNI)	4 QUOTA DI POSSESSO %	RENDITA CATASTALE RIVALUTATA 5 U.I.D.	6 U.I.N.L.	7 QUOTA SPETTANTE	8 REDDITO EFFETTIVO NETTO QUOTA SPETTANTE	9 IMPONIBILE IRPEF	10 IMPONIBILE ILOR	11 DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR mese	anno
B1							.000	.000	.000	.000		
B2							.000	.000	.000	.000		
B3							.000	.000	.000	.000		
B4							.000	.000	.000	.000		
B5							.000	.000	.000	.000		
B6							.000	.000	.000	.000		
B7							.000	.000	.000	.000		
B8	**Sommare l'importo di rigo B8 col. 9 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di rigo B8 col. 10 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1.**							**TOTALI**	.000	.000		

Si allegano N. .... documenti

INDICARE IL NUMERO D'ORDINE DEL TERRENO O DELL'UNITÀ IMMOBILIARE CUI SI RIFERISCONO I DATI RICHIESTI

N.ORD.	PARTITA CATASTALE	COMUNE E LOCALITÀ, PROVINCIA E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

SEZ. I - Lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 47, lettere a), c), d), e), l) del T.U.I.R.

N.ORD.	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 CODICE QUALIFICA	3 CODICE ATTIVITÀ	4 REDDITI	5 RITENUTE	6 ASSICURAZIONI (vedere istruzioni)
C1				.000	.000	.000
C2				.000	.000	.000
C3				.000	.000	.000
C4	**Sommare l'importo di col. 4 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 5 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19.**		**TOTALI**	.000	.000	.000

SEZ. II - Assimilati di cui all'art. 47, lettere f), g), h), i) del T.U.I.R.

	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 CODICE QUALIFICA	3 REDDITI	4 RITENUTE
C5			.000	.000
C6			.000	.000
C7	**Sommare l'importo di col. 3 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 4 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19.**	**TOTALI**	.000	.000

Si allegano N. .... certificati dei datori di lavoro o enti eroganti

QUADRO D REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

SEZ. I - ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE

N.ORD.	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	2 REDDITI	3 DETRAZIONI	4 RITENUTE	5 OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA (vedere istruzioni)
D1		.000	.000	.000	☐
D2		.000	.000	.000	

SEZ. II - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE

	1 CODICE FISCALE DEL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE	REDDITI		RITENUTE			7 OPZIONE PER LA TASSAZIONE ORDINARIA (vedere istruzioni)
		2 NEL 1991	3 IN TOTALE	4 NEL 1991	5 IN TOTALE	6 IN ECCEDENZA	
D3		.000	.000	.000	.000	.000	☐
D4		.000	.000	.000	.000	.000	

	TOTALE DEI REDDITI PER I QUALI È RICHIESTA LA TASSAZIONE ORDINARIA E DELLE RELATIVE RITENUTE	1 REDDITI	2 RITENUTE
D5	**Sommare l'importo di rigo D5 col. 1 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di rigo D5 col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19.**	.000	.000

Si allegano N. .... certificati dei datori di lavoro o enti eroganti (se i redditi non sono compresi nei certificati allegati al Quadro C).

QUADRO R Imposte ed oneri rimborsati nell'anno 1991 già portati in deduzione dal reddito complessivo negli anni precedenti

		1	2 TOTALE
R1	Ammontare delle imposte che sono state restituite o hanno formato oggetto di sgravio	.000	
R2	Ammontare degli oneri rimborsati	.000	000

Sommare l'importo di rigo R2 col. 2 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1.

QUADRO P DISTINTA DEGLI ONERI

SEZ. I - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

Spese mediche integralmente deducibili (si dichiara che le spese mediche sottoindicate sono rimaste effettivamente a proprio carico)

N.ORD.	1 CODICE FISCALE PERCETTORE	2 DOMICILIO O RESIDENZA DEL PERCETTORE	3 SOMME CORRISPOSTE	4 IMPORTI DEDUCIBILI	5 TOTALE DEDUCIBILE
P1			.000	.000	
P2			.000	.000	
P3			.000	.000	
P4			.000	.000	
P5			.000	.000	
P6			.000	.000	
P7			.000	.000	.000

Spese mediche parzialmente deducibili	(si dichiara che le spese mediche sottoindicate sono rimaste effettivamente a proprio carico)		SOMME CORRISPOSTE	IMPORTI RIMASTI A CARICO	IMPORTO DEDUCIBILE (vedere istruzioni)
P8			.000	.000	
P9			.000	.000	.000

	1 PERCETTORE DELLE SOMME	2 IMPORTI DEDUCIBILI	3 PERCETTORE DELLE SOMME	4 IMPORTI DEDUCIBILI	5 TOTALI DEDUCIBILI
ILOR e 50% imposte arretrate					
P10		.000		.000	.000
Interessi passivi					
P11		.000		.000	.000
Assicurazioni e contributi volontari					
P12		.000		.000	.000
Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori					
P13		.000		.000	.000
Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose					
P14		.000		.000	.000
Altri oneri deducibili					
P15		.000		.000	
P16		.000		.000	

Si allegano N. .... documenti.	P17	**TOTALE ONERI DEDUCIBILI (riportare al rigo N4)**	.000

SEZ. II - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA, IN LUOGO DELLA DEDUZIONE, UNA DETRAZIONE D'IMPOSTA (vedere istruzioni)

	1 PERCETTORE DELLE SOMME	2 SOMME CORRISPOSTE	3 PERCETTORE DELLE SOMME	4 SOMME CORRISPOSTE	5 TOTALE (vedere istruzioni)
Interessi passivi per mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati negli anni 1989 e 1990					
P18		.000		.000	.000
Erogazioni liberali a fini culturali ed in favore dello spettacolo					
P19		.000		.000	.000

Si allegano N. .... documenti.	P20	**TOTALE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE**	.000

QUADRO N IRPEF

N1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare i redditi IRPEF)		N1 .000
N2	Crediti d'imposta sui dividendi (totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri F, G, H, I, M)	N2 .000	
N3	Eccedenza di perdite di impresa a contabilità ordinaria degli anni precedenti	N3 .000	
N4	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo P17)		N4 .000
N5	Ammontare deducibile dei contributi per i paesi in via di sviluppo (vedere istruzioni)	N5 .000	
N6	REDDITO IMPONIBILE (N1+N2+N3–N4–N5; indicando zero se il risultato è negativo)		N6 .000
N7	IMPOSTA LORDA		N7 .000
N8	Detrazione per il coniuge a carico	N8 .000	
N9	Detrazione per i figli a carico	N9 .000	
N10	Detrazione per altri familiari a carico	N10 .000	
N11	Detrazione per lavoro dipendente N11 .000		
N12	Ulteriore detrazione per lavoro dipendente N12 .000		
N13	Totale detrazioni per lavoro dipendente (importo detraibile)	N13 .000	
N14	Detrazione per lavoro autonomo e impresa (in alternativa a quelle di lavoro dipendente)	N14 .000	
N15	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. II del quadro P	N15 .000	
N16	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (N8+N9+N10+N13+N14+N15)		N16 .000
N17	IMPOSTA NETTA (N7–N16, indicando zero se il risultato è negativo)		N17 .000

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO N DEVE PROSEGUIRE NELLA SCHEDA BASE DEL DICHIARANTE

QUADRO O ILOR

O1	TOTALE REDDITI (sommare i redditi ILOR)		O1 .000
O2	TOTALE DEDUZIONI (sommare le deduzioni ILOR)	O2 .000	
O3	REDDITO IMPONIBILE (O1–O2)		O3 .000
O4	IMPOSTA DOVUTA (calcolare il 16,2% dell'importo di rigo O3)		O4 .000
O5	CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI (vedere istruzioni)	O5 .000	
O6	ECCEDENZA D'IMPOSTA ILOR RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		O6 .000
O7	PRIMA RATA DI ACCONTO VERSATA	O7 DATA DEL VERSAMENTO / CODICE / IMPORTO	.000
O8	SECONDA RATA DI ACCONTO VERSATA	O8	.000
O9	IMPOSTA A DEBITO (O4–O5–O6–O7–O8) ovvero, se negativa		O9 .000
O10	IMPOSTA A CREDITO (O5+O6+O7+O8–O4)		O10 .000

PRIMA DI PROCEDERE AL CALCOLO DELL'ILOR A SALDO COMPILARE I QUADRI N ED O DEL DICHIARANTE

CALCOLO DELL'ILOR A SALDO

O11	IRPEF A CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DALL'ILOR A DEBITO (vedere istruzioni)		O11 .000
O12	SALDO VERSATO (O9–O11; l'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000)	O12 DATA DEL VERSAMENTO / CODICE / IMPORTO	.000
O13	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUZIONE DALL'ILOR DOVUTA PER LA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE (vedere istruzioni)		O13 .000
O14	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (O10–O13; l'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000)		O14 .000

Il dichiarante attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri e moduli (barrare le caselle che interessano): A A1 B C D E F G H I L M N O P R S T U W

Si allegano N. .... attestati o distinte di versamento

Data ....

FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
REDDITI DI IMPRESA
REDDITI DI PARTECIPAZIONE
REDDITI DI CAPITALE
RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA – RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI
TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

INDICE

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Riferimenti normativi: artt. 16, 49 e 50 del T.U.I.R; artt. 19 e 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; artt. 6, 13, 26 e 38 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154; art. 1 e 8 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; art. 10, comma 1, del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202; art. 4, comma 1, lett. *d)* della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

1. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO E

GENERALITÀ

Il **Quadro E** va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo ad esclusione di quelli conseguiti mediante la partecipazione dell'esercente arte o professione quale membro di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), regolato dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, i quali dovranno dichiarare i redditi o le perdite del periodo d'imposta nel Quadro H.

Il Quadro E si compone di due Sezioni. La Sezione I si suddivide in un riquadro identificativo e in due parti, contraddistinte con le lettere A e B, rispettivamente, per la dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria e dei redditi di lavoro autonomo a determinazione forfetaria.

La Sezione I, parte A, va utilizzata per dichiarare i redditi di lavoro autonomo prodotti nel 1991 dagli esercenti arti e professioni che hanno percepito, nel precedente periodo di imposta, compensi per un ammontare superiore a 18 milioni di lire.

Tale sezione deve essere utilizzata anche da coloro che, pur avendo percepito nel precedente periodo d'imposta compensi per un ammontare non superiore a 18 milioni di lire, hanno conseguito nel 1991 compensi di ammontare superiore a detto limite e che devono, di conseguenza, determinare il reddito nei modi ordinari. In tal caso il reddito imponibile non può, in ogni caso, essere inferiore a lire 14.760.000.

La predetta sezione deve essere utilizzata anche dagli esercenti arti e professioni che, pur avendo percepito, nel precedente periodo d'imposta, compensi per un ammontare non superiore a 18 milioni di lire, hanno optato nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività relativa a tale imposta prodotte negli anni precedenti, per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

In merito a tale disciplina va tenuto presente che la stessa non è più applicabile a partire dal 1° gennaio 1992 ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e pertanto il 1991 è l'ultimo periodo d'imposta nel quale opera il cennato regime.

Per quanto attiene al regime contabile da adottare vanno tenute presenti le disposizioni contenute nell'art. 8 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Il comma 6-*bis* dell'articolo appena citato ha istituito il regime di contabilità ordinaria per gli esercenti arti e professioni, all'uopo aggiungendo due commi (il quarto ed il quinto) all'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernente le scritture contabili di tali contribuenti.

A questo regime sono tenuti, oltre a coloro che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire, anche gli esercenti arti e professioni che, pur non avendo percepito nell'anno precedente compensi per un ammontare superiore al predetto importo, optino per il regime di contabilità ordinaria.

Tale opzione va esercitata nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente ovvero, per i contribuenti non soggetti all'obbligo della presentazione di tale dichiarazione, mediante raccomandata postale da inviare, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, all'ufficio delle imposte secondo le modalità stabilite nell'art. 1, commi 1 e 2, del D.M. 27 settembre 1989. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.

I contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la tenuta della contabilità ordinaria devono barrare l'apposita casella posta in calce al Quadro E, contraddistinta dalla dicitura «Opzione a norma dell'art. 10 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

Il regime di contabilità ordinaria comporta la tenuta dei seguenti registri e scritture:

a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito, integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;

b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'art. 16, primo, secondo e terzo comma del citato D.P.R. n. 600 del 1973;

d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all'art. 21 del decreto richiamato nella precedente lettera *c)*, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente.

In relazione al registro sub *a)* il contribuente dovrà conformarsi ai criteri stabiliti con il citato D.M. 15 settembre 1990. Ai sensi del successivo D.M. 20 dicembre 1990 può essere utilizzato un unico tabulato meccanografico su modulo a striscia continua per la stampa del registro in questione, anche da parte dei soggetti incaricati della elaborazione del registro stesso per più utenti. In quest'ultimo caso dovranno essere osservate le modalità stabilite nel decreto appena citato. È peraltro consentita l'adozione del metodo contabile della partita doppia, nel rispetto del criterio di cassa, ai fini della determinazione del reddito degli esercenti arti e professioni, sempreché vengano osservate le prescrizioni di cui all'art. 2 del citato decreto del 20 dicembre 1990.

Nella Sezione I, parte A, vanno indicati i redditi derivanti dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni (cioè di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella di natura commerciale, svolta senza vincolo di subordinazione), con esclusione di quelli derivanti da attività svolte in via occasionale, da dichiarare nel **Quadro L**.

La Sezione I, parte B, va compilata per dichiarare i redditi di lavoro autonomo a determinazione forfetaria, ai sensi del comma 7, dell'art. 50 del T.U.I.R., nel testo sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 dello stesso anno; in questa Sezione vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo percepiti dagli esercenti arti e professioni che nel 1990 hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 18 milioni di lire e che non hanno optato per la determinazione ordinaria del reddito, secondo le modalità dianzi illustrate.

Nella stessa Sezione vanno indicati i redditi derivanti dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni (cioè di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella di natura commerciale, svolta senza vincolo di subordinazione), con esclusione di quelli derivanti da attività svolte in via occasionale, da dichiarare nel **Quadro L**.

La Sezione II va utilizzata per dichiarare gli altri redditi di lavoro autonomo specificamente indicati dalla legge, che non comportano la tenuta di scritture contabili.

Tali redditi sono quelli derivanti:

- dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- dalla partecipazione a collegi e commissioni, se non classificabili quali redditi di lavoro assimilati a quello di lavoro dipendente;
- da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. I redditi suddetti vanno indicati nel rigo E36;
- dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, che la legge considera derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Anche tali redditi vanno indicati nel rigo E36;
- dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Questi redditi vanno indicati nel rigo E38;
- dalle partecipazioni agli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cointeressenza agli utili, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. Questi redditi vanno indicati nel rigo E39;
- dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.
  Questi redditi vanno indicati nel rigo E40;
- dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali. Questi redditi vanno indicati nel rigo E41.

Detti redditi, configurati autonomamente dal legislatore, possono essere conseguiti sia da soggetti che non esercitano arti o professioni, sia da soggetti che esercitano abitualmente tali attività; se conseguiti da soggetti non esercenti arti o professioni o da soggetti esercenti tali attività, ma al di fuori dell'ambito dell'attività esercitata, vanno indicati in questa Sezione. Se, invece, i suddetti redditi derivano da un'attività che rientra nell'oggetto proprio dell'arte o professione esercitata (es. compensi inerenti all'ufficio di sindaco o revisore, percepiti da dottori commercialisti o da ragionieri professionisti) vanno compresi tra i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui al rigo **E10** ovvero al **rigo E29** a seconda che la determinazione del reddito avvenga in regime ordinario o in regime forfetario.

Le indennità di fine rapporto percepite dagli agenti e rappresentanti di commercio e le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti queste ultime da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, fruiscono del regime della tassazione separata e devono pertanto essere indicate nel **Quadro M** anziché in questo Quadro. In mancanza dell'atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere dichiarate in questo Quadro, **rigo E37**, ovvero **E10** se trattasi di indennità conseguite per l'esercizio di attività professionali.

Nel caso in cui vengono esercitate abitualmente più attività di lavoro autonomo, deve essere compilato un unico **Quadro E**, Sezione I, parte A o parte B, con l'indicazione dei dati complessivi.

SEZIONE I - Riquadro identificativo.

Questo riquadro va sempre compilato da parte degli esercenti arti e professioni tenuti a redigere la Sezione I del **Quadro E**.

In questo riquadro nei **righi da E1 a E7** vanno indicati i dati e le notizie necessarie per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi nonché per l'applicazione dei coefficienti di congruità e presuntivi di reddito approvati con D.P.C.M. 25 ottobre 1991, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 262, dell'8 novembre 1991.

In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi si applica la pena pecuniaria da 600.000 a 6 milioni di lire. Al riguardo si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D.P.C.M. 25 ottobre 1991, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede d determinazione del reddito.

Nel **rigo E1** va indicato:

- nella **colonna 1**, la descrizione dell'attività esercitata in conformità alla nuova classificazione delle attività economiche, approvata con l'articolo 2 del decreto ministeriale 9 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 293 del 14 dicembre 1991 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette,
- nella **colonna 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1992, rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività;
- nella **colonna 3**, il codice di attività secondo la preesistente codifica in vigore fino al periodo d'imposta 1990 rilevabile dalla Tabella A);
- nella **colonna 4**, l'eventuale subcodice relativo al codice di attività indicato nella **colonna 3** precisando, al riguardo, che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività; tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazionedei coefficienti di congruità e presuntivi di reddito approvati con il D.P.C.M. 25 ottobre 1991.

In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo della entità dei compensi conseguiti. Il codice di attività da riportare nella **colonna 3** e l'eventuale subcodice da riportare nella **colonna 4** sono desumibili dalle apposite tabelle contenute nelle «Istruzioni comuni» ai quadri 740/F e 740/G;

- nella **colonna 5**, l'anno di inizio dell'attività,
- nella **colonna 6**, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività, in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno,
- nella **colonna 7**, l'indicazione che trattasi di attività stagionale, da esprimere annotando il numero dei giorni compresi nei periodi in cui tale attività è stata svolta;
- nella **colonna 8**, l'indicazione, da fornire barrando l'apposita casella, del contemporaneo esercizio da parte dell'artista o professionista di un'attività produttiva di reddito di lavoro dipendente;
- nella **colonna 9**, l'indicazione, barrando l'apposita casella, se si esercita attività di primario ospedaliero o docente universitario.

Nel **rigo E2** va indicato il luogo di esercizio della attività con il relativo indirizzo.

Qualora il luogo di esercizio dell'attività sia ubicato in un comune con più di 50.000 abitanti deve essere specificato, barrando l'apposita casella, se si trova in zona centrale, semiperiferica o periferica; a tal fine, si dovrà fare riferimento ai criteri stabiliti nella legge 27 luglio 1978, n. 392 (legge sull'equo canone). Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato, nell'apposito spazio, quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori compensi e nella casella contrassegnata dal n. 5, il numero totale dei luoghi in cui viene esercitata l'attività; in uno specifico elenco da allegare alla dichiarazione, devono essere, altresì, indicati anche gli altri luoghi, con il relativo indirizzo.

Debbono barrare la casella contrassegnata dal n. 9 i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, con tariffe sociali uguali su tutto il territorio nazionale, nel caso in cui i compensi derivanti da tale attività siano non inferiori all'80 per cento dell'ammontare complessivo dei compensi percepiti dagli stessi.

2

Nel rigo E3, colonna 1, va indicata, in metri quadrati, la dimensione complessiva dei locali adibiti all'esercizio dell'attività, determinata con i criteri stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale di cui al D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, così come modificato dal D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dal D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5, ultimo periodo, dell'art. 1 del citato D.L. n. 66 del 1989.

Nel rigo E3, colonna 2, in relazione ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'arte o professione va indicato l'ammontare complessivo della spesa sostenuta facendo riferimento:

1 – al costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-*bis*, del T.U.I.R., al lordo degli ammortamenti;

2 – all'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;

3 – al valore normale, al momento della immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta.

Nel rigo E3, colonna 3, va indicato l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive anche di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.).

Nel rigo E4, colonne 1, 2 e 3, va indicato, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso) rispettivamente:

- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;
- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1991;
- la spesa sostenuta nel periodo d'imposta in riferimenti ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario.

Nel rigo E4, colonna 4 deve essere indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica.

Nel rogo E5, colonne 1, 2 e 3 vanno indicate, in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, gli stessi dati richiesti per i lavoratori a tempo pieno nel **rigo E4, colonne 1, 2 e 3,** salvo il riferimento, anziché alle giornate, alle ore desumibili anch'esse dai modelli DM 10 relativi al 1991.

Nel rigo E5, colonna 4, va indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel rigo E6, colonne 1 e 2, va indicato, rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati é continuativi che hanno prestato la loro attività, nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi corrisposti nel periodo di imposta.

Nel rigo E6, colonne 3 e 4, va indicato relativamente a tutti gli addetti, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa sostenuta comprensiva dei contributi.

Nel rigo E7, colonna 1, va indicato l'ammontare complessivo di tutti gli altri costi sostenuti, diversi da quelli specificamente indicati nei righi precedenti, e nella **colonna 2** va indicato i lnumero delle fatture emesse ai fini dell'IVA, quale risulta dal prospetto «Documenti emessi» contenuto nella dichiarazione presentata per lo stesso anno ai fini di detta imposta.

Nel rigo E8 deve essere indicato il luogo incui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Nel rigo E9 va indicato l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero specificando, in un'apposita distinta da allegare, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1990 e l'ammontare del credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 15 del T.U.I.R.

SEZIONE I PARTE A - Determinazione ordinaria dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

I dati per la compilazione della **Sezione I - parte A** devono essere desunti dalle scritture contabili obbligatorie.

Non devono essere indicati in questa parte i redditi percepiti dai partecipanti a società o associazioni tra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione prive di personalità giuridica, che vanno indicati, in relazione alla quota spettante, nel **Quadro H** di ciascun partecipante.

Al rigo E10 va dichiarato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'IVA, derivanti da attività professionali o artistiche, percepiti nell'anno 1991, compresi quelli derivanti dall'esercizio delle attività svolte all'estero. In questo rigo vanno indicati anche i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (es: compensi percepiti dai dottori commercialisti e dai ragionieri per ufficio di sindaco o di revisore da essi ricoperto in società o enti). Tali compensi devono essere dichiarati nell'ammontare lordo, senza alcuna deduzione forfetaria, ma al netto dei contributi previdenziali o assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al rigo E11 vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione di redditi nonché le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte) salvo che trattasi di indennità per perdita di redditi relativi a più anni, per le quali è prevista la tassazione separata (cfr. artt. 6 e 16, lett. i), T.U.I.R.).

Per effetto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 516 del 1982, come sostituito dall'art. 1 del D.L. 16 maggio 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, la non punibilità, agli effetti penali della omessa annotazione dei compensi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi del periodo d'imposta in cui l'evento si è verificato, è subordinata alle condizioni che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle seguenti scritture contabili: negli appositi registri cronologici oppure nei registri degli incassi e per i pagamenti ovvero nei registri obbligatori ai fini dell'iva, oppure che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i compensi non annotati risultino altresì compresi nel **rigo E12** e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Tuttavia nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i componenti risultino compresi nel predetto **rigo E12** e sia versata globalmente l'imposta dovuta.

Occorre tuttavia che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i compensi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata contestata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

Si rileva che ai sensi del citato art. 4, comma 1, lett. c), non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

Inoltre, per effetto del comma aggiunto dell'art. 55 del DPR n. 600 del 1973 dall'art. 4, comma 1, lett. d), della legge n. 413 del 1991, se i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi utilizzando il suindicato **rigo E12** e sempreché le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei compensi non annotati nelle scritture contabili.

Gli estremi di detto versamento devono essere indicati nell'apposito **rigo E34.**

Al **rigo E13,** va riportata la somma dei compensi e proventi di cui ai **righi E10, E11 ed E12** che costituisce il «Totale compensi».

Devono quindi essere indicati le spese e gli oneri sostenuti nel 1991 nell'esercizio dell'attività professionale o artistica, tenuto conto delle modifiche legislative introdotte dal D.L. n. 151 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 202 dello stesso anno, e precisamente:

– **rigo E14,** le spese per l'acquisto di beni mobili strumentali diversi da quelli per i quali è esclusa la deduzione di quote di ammortamento e dei canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio, ai sensi del comma 4, dell'art. 50 del T.U.I.R. (macchinari, attrezzature d'ufficio, ecc.), il cui costo unitario non sia superiore a L. 1.000.000. Se questi beni sono adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente, è deducibile un importo pari al 50 per cento del costo di acquisizione;

– **rigo E15,** le quote di ammortamento (nella misura stabilita, per ciascuna categoria di beni strumentali, dal D.M. 29 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 dell'8 novembre 1974, se trattasi di beni strumentali, esclusi gli immobili, il cui acquisto è avvenuto prima del 1°.1.1989 e nella misura stabilita nel D.M. 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, se trattasi di beni strumentali acquistati dal 1°.1.1989) dei beni strumentali il cui costo, per singolo

3

bene, superi L. 1.000.000. Se questi beni sono adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare dell'artista o professionista, l'ammortamento va calcolato nella misura del 50 per cento. Non sono deducibili le quote di ammortamento e le spese di impiego e manutenzione relative agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 c.c. e alle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 c.c. ovvero con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Per le autovetture ed autoveicoli di cilindrata non superiore a quella testé indicata, la deduzione delle quote di ammortamento e delle spese di impiego e manutenzione ad essi relative è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente ad un solo automezzo. Sono compresi nella categoria dei beni strumentali anche gli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione il cui acquisto sia antecedente alla data del 15 giugno 1990; la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione dell'immobile (anche per quelli acquisiti in anni precedenti al 1985) comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (imposta di registro, spese notarili, ecc.). Si precisa che se l'immobile è stato acquisito anteriormente al 1° gennaio 1985, il contribuente potrà portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dal 1985, mentre non possono essere in alcun modo computate in diminuzione le quote relative ad anni precedenti al 1985, non deducibili in base alla normativa precedente il D.L. n. 853 del 1984 (legge Visentini-ter). Se sono state sostenute spese incrementative, le stesse vanno ad integrare il costo storico del bene immobile ammortizzabile. Se l'esercente arte o professione abbia provveduto a costruire in proprio l'immobile destinato esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione, l'ammortamento va operato sui costi di acquisizione dei beni e servizi necessari alla costruzione. Tale regime non si applica agli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione posseduti, a partire dal 15 giugno 1990, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale; ricorrendo tale ipotesi, infatti, il contribuente può portare in deduzione unicamente un importo pari alla rendita catastale, da indicare nel successivo rigo **E18**; pertanto, resta esclusa la deduzione sia di quote di ammortamento che di ogni onere o spesa relativo all'immobile (es.: interessi passivi, oneri tributari, spese condominiali, ecc.).

Il reddito fondiario degli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione non costituisce autonomo elemento positivo di reddito e non concorre a formare il reddito complessivo; pertanto non va indicato nel **Quadro B** del Mod. 740.

Per gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio di arti e professioni e all'uso personale o familiare del contribuente si forniranno chiarimenti nelle istruzioni al **rigo E18**;

Per effetto del comma 3-*bis*, dell'art. 50, del T.U.I.R., aggiunto dall'art. 10, comma 1, del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (13 maggio 1991), le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento;

– **rigo E16**, l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione (in danaro o in natura) al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali, ivi compreso l'ammontare delle indennità per cessazione di rapporti di lavoro dipendente corrisposte nell'anno nonché dei relativi acconti e anticipazioni.
Le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta e quelle relative a prestatori che svolgono la propria attività in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono deducibili e vanno sommate alle spese a titolo di retribuzione da esporre in questo rigo; dette quote devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione.
Negli anni successivi le indennità erogate saranno ammesse in deduzione per la sola parte non coperta dagli accantonamenti. I premi pagati alle compagnie di assicurazione, che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità maturate nell'anno, vanno compresi fra le spese da indicare in questo rigo;

– **rigo E17**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per servizi resi al dichiarante in relazione all'esercizio dell'attività artistica o professionale;

– **rigo E18**, i canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio relativi ai beni immobili e beni mobili. A tale proposito si precisa quanto segue.

Beni immobili. Nel caso di locazione, anche finanziaria, di beni immobili utilizzati *esclusivamente* o *promiscuamente* (per l'esercizio dell'attività e per uso abitativo o altri usi) si deve avere riguardo alla disciplina vigente all'epoca in cui sono stati stipulati i relativi contratti e che può riassumersi come segue.

Immobili utilizzati *esclusivamente* per l'esercizio dell'arte o professione: in tal caso, se per l'immobile viene corrisposto un canone di locazione (non finanziaria), le somme corrisposte a detto titolo nel 1991 sono integralmente deducibili. Se per l'immobile viene corrisposto, invece, un canone di locazione finanziaria, bisogna distinguere a seconda che il relativo contratto sia stato stipulato prima del 15 giugno 1990 ovvero a decorrere da tale data: nel primo caso la deduzione del canone è ammessa integralmente nel periodo d'imposta secondo il criterio della maturazione, sempreché il contratto abbia una durata non inferiore ad otto anni. Questa limitazione, tuttavia, si applica soltanto ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 2 marzo 1989; nel secondo caso non è consentita la deduzione dei canoni ma solo quella di un importo pari alla rendita catastale.

Immobili utilizzati *promiscuamente*: in tal caso, se per l'immobile viene corrisposto un canone di locazione (non finanziaria), è deducibile una somma pari al 50 per cento delle somme corrisposte a detto titolo, a condizione però che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Se per l'immobile viene corrisposto invece, un canone di locazione finanziaria bisogna distinguere a seconda che il relativo contratto sia stato stipulato prima del 15 giugno 1990 ovvero a decorrere da tale data: nel primo caso la deduzione dei canoni è ammessa nella misura del 50 per cento delle somme corrisposte a detto titolo, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione; nel secondo caso non è invece consentita la cennata deduzione dei canoni ma quella di una somma pari al 50 per cento della rendita catastale, ferma restando la sussistenza della cennata condizione. Il reddito fondiario dei beni immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto, utilizzati promiscuamente, dev'essere indicato nel suo integrale ammontare nel **Quadro B** del Mod. 740.

Nella stessa misura in cui sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, afferenti gli immobili di cui sopra, sono altresì deducibili le spese per i servizi relativi a detti immobili (spese condominiali) che vanno indicate al **rigo E24** alla voce «altre spese documentate».
Per quanto concerne **i beni mobili**, la deduzione dei canoni di locazione finanziaria, è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente ai coefficienti stabiliti con il D.M. di cui al **rigo E15** ed ha luogo secondo il criterio della maturazione.

In tutti i casi in cui la deduzione ha ad oggetto canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio il contribuente deve indicare anche le generalità ed il domicilio del soggetto cui sono dovute le relative somme. Qualora lo spazio a disposizione non fosse sufficiente, questi dati devono essere riportati su un apposito prospetto aggiuntivo da allegare alla dichiarazione.

Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 c.c. e alle autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 c.c. o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici. Per le autovetture ed autoveicoli di cilindrata non superiore a quella testé indicata la deduzione dei canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione ad essi relative è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente ad un solo automezzo. Le spese relative **alla locazione**, anche finanziaria, o al noleggio di altri beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono deducibili nella misura del 50 per cento;

– **rigo E19**, gli interessi passivi per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazioni nel pagamento di beni strumentali acquisiti, con esclusione di quelli relativi all'acquisto dei beni immobili acquistati a partire dal 15 giugno 1990;

– **rigo E20**, i premi di assicurazione per rischi specificamente inerenti all'attività artistica o professionale, esclusi quelli pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai propri dipendenti o aventi causa delle somme a ciascuno di essi dovute per la cessazione del rapporto di lavoro, che vanno indicati al **rigo E16**;

– **rigo E21**, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, indicato nel **rigo E13**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo sostenuto;

– **rigo E22**, le spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate sono deducibili nel limite dell'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, indicato nel **rigo E13**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche *quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad* essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo sostenuto;

– **rigo E23**, le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili ovvero a corsi di aggiornamento professionale, ivi comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno al fine della detta partecipazione, deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare;

– **rigo E24**, ogni altra spesa inerente all'attività effettivamente sostenuta e debitamente documentata, tenendo presente che se trattasi di spese afferenti l'acquisto di beni e servizi di uso promiscuo, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento;

– **rigo E25**, va riportato il totale delle spese ed oneri deducibili di cui ai righi da **E14** ad **E24**. Questo totale va dedotto algebricamente dal totale dei compensi di cui al rigo **E13**, per determinare la differenza da indicare al rigo **E26**;

– **rigo E27**, si deve riportare l'importo di **rigo E26** se il contribuente è *tenuto a determinare il reddito nei modi ordinari anche nel caso di* esercizio dell'opzione. Qualora invece il contribuente, pur non avendo percepito nel 1990 compensi in misura superiore a 18 milioni di lire e non avendo optato per il regime ordinario di determinazione del reddito, ha, tuttavia, percepito nel 1991 compensi in misura superiore a 18 milioni di lire, l'importo da indicare nel **rigo E27** non può comunque essere inferiore a lire 14.760.000. Il reddito indicato in questo rigo va sommato ai redditi risultanti dagli altri quadri ed il totale va riportato al **rigo N1** del **Quadro N.**

Al **rigo E28**, va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti da attività professionali ed artistiche compresi quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo N19** del **quadro N.**

SEZIONE I PARTE B - Determinazione forfetaria dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

I dati per la compilazione della **Sezione I - parte B** devono essere desunti dalle scritture contabili obbligatorie.

Il reddito di lavoro autonomo degli esercenti arti e professioni, che nel corso del 1990 hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 18 milioni di lire, che non hanno optato per il regime ordinario di determinazione del reddito e che non hanno percepito nel 1991 compensi per un ammontare superiore a 18 milioni di lire, è determinato applicando all'ammontare complessivo dei compensi il coefficiente di redditività dell'82 per cento.

Al **rigo E29** va dichiarato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, includendo i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche in forma assicurativa (cfr. rigo E11), al netto dell'iva, derivanti da attività professionali o artistiche percepiti nell'anno 1991, compresi quelli derivanti dall'esercizio di attività svolte all'estero. In questo rigo vanno indicati anche i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione esercitata (es: compensi percepiti dai dottori commercialisti e dai ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore da essi ricoperto in società ed enti). Tali compensi devono essere dichiarati nel loro ammontare lordo, senza alcuna deduzione forfetaria, ma al netto dei contributi previdenziali o assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al **rigo E30** vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili del 1991, che il contribuente dichiara ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, così come sostituito dall'art. 1 del D.L. 16 marzo 1991, *n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio* 1991, *n.* 154 e/o ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d) della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Al riguardo si rinvia alle precisazioni già fornite in relazione al rigo **E12**;

Al **rigo E31** va riportata la somma dei compensi di cui ai **righi E29** ed **E30**, che costituisce il «Totale compensi». Si rammenta che, nel caso in cui il totale dei compensi percepiti nel corso dell'anno superi l'importo di 18 milioni di lire, non dovrà essere compilata la parte B della Sezione I, ma la parte A della stessa Sezione, tenendo conto, in particolare, di quanto specificato in relazione al rigo **E27**.

Al **rigo E32** va esposto il reddito netto dell'attività artistica o professionale, che va determinato nella misura dell'82 per cento del totale dei compensi, indicato nel precedente **rigo E31**. Il reddito netto indicato in questo rigo va sommato ai redditi risultanti dagli altri Quadri ed il totale va riportato al **rigo N1** del **Quadro N.**

Al **rigo E33** va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti da attività professionali o artistiche, compresi quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione, da *riportare, unitamente alle altre ritenute, al* **rigo N19** *del* **Quadro N.**

Al **rigo E34** vanno indicati gli estremi del versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione dell'ammontare, pari al 6 per cento dei compensi di cui al **rigo E12** o al **rigo E30**, eventualmente eseguito dal contribuente ai fini della inapplicabilità delle sanzioni amministrative previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 600 del 1973, come stabilito dal comma 1, lett. *d)*, dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha inserito, dopo il terzo comma dell'art. 55 del citato decreto n. 600, una disposizione in tale senso. Ovviamente i compensi indicati nel rigo **E30** saranno computati per la valutazione della congruità dei compensi dichiarati ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 25 ottobre 1991.

SEZIONE II - Altri redditi di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda questa Sezione si precisa che:

– al **rigo E35** va indicato l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero specificando, in una apposita distinta da allegare, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1991 e l'ammontare del credito d'imposta spettante ai sensi dell'art. 15 del T.U.I.R;

– al **rigo E36**, vanno indicati i compensi lordi, in denaro o in natura, percepiti nell'anno 1991 derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione (esempio: proventi, derivanti dalle loro cariche, degli amministratori, revisori e sindaci di società ed enti, salva l'ipotesi di cui al rigo E10 o al rigo E29; quelli derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili — sempreché non corrisposti a titolo di diritto d'autore — e in genere dalle collaborazioni di contenuto professionale prestate in modo coordinato e continuativo ma senza vincolo di subordinazione). Non devono essere indicate le somme corrisposte ai titolari dei predetti rapporti a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio da questi sostenute per prestazioni effettuate fuori del territorio comunale ed inerenti all'incarico ricevuto, che non hanno formato oggetto di ritenuta d'acconto, né le anticipazioni di tali spese effettuate dai committenti;

– *al* **rigo E37**, *vanno indicate le indennità per la cessazione di rapporti* di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla loro percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese;

– al **rigo E38**, vanno indicati i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, ecc.), vale a dire i diritti di autore e le redevances in genere conseguiti nell'esercizio di attività di lavoro autonomo, anche se in via occasionale; se i proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, i proventi stessi vanno dichiarati non in questo quadro ma nel **quadro L, rigo L6**;

– al **rigo E39**, va indicato l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione anche in caso di cointeressenza agli utili, il cui apporto consista esclusivamente in prestazione di lavoro;

– al **rigo E40**, vanno indicati, nella loro intera misura, gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

– al **rigo E41**, vanno indicati i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Sul totale (**rigo E42**), che si ottiene sommando i compensi ed i proventi di cui ai righi da E36 ad E41, vanno poi operate le deduzioni forfetarie previste nell'art. 50 del T.U.I.R. a titolo di spese di produzione. Devono essere perciò indicati: al **rigo E43**, il 10% dell'ammontare lordo dei compensi di cui al rigo E36 con l'avvertenza che non sono in ogni caso deducibili spese per un ammontare superiore al 10%; al **rigo E44** il 30% dei proventi di cui al rigo E38; al **rigo E45** il 15 per cento dei proventi conseguiti dai segretari comunali di cui al rigo E41.

Nessuna deduzione è ammessa per i proventi di cui al rigo E39 (associazione in partecipazione) ed al rigo E40 (utili ai promotori e soci fondatori).

La somma delle deduzioni va indicata al **rigo E46**, l'importo relativo va poi sottratto dal totale dei compensi e proventi di rigo E42; il risultato di tale differenza va indicato al **rigo E47** e, sommato ai redditi risultanti dagli altri quadri, va riportato al **rigo N1** del **quadro N.**

Al **rigo E48** va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo N19** del **quadro N.**

5

REDDITI D'IMPRESA

Riferimenti normativi: artt. 5, 40, 41, 51-78 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni; artt. 2 e 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17; artt. 6 e 7 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; art. 10 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154; D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; D.L. 15 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154; D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202; Decreto legislativo 16 maggio 1991, n. 240, relativo alla istituzione del G.E.I.E.; Legge 30 dicembre 1991, n. 413.

2. ISTRUZIONI COMUNI AL QUADRO 740/F E AL QUADRO 740/G

Impresa familiare

L'art. 230-bis del codice civile, introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, disciplina l'istituto dell'impresa familiare, stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia, partecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

La tassazione dei redditi delle imprese familiari è disciplinata dall'art. 5, comma 4, del T.U.I.R..

Da quest'ultima disposizione si evince che:

- l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore;
- i redditi delle imprese familiari non possono essere attribuibili ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa

L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:

- i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (parenti entro il 3° grado) o di affinità (affinità entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti;
- la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta,
- ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente

In sostanza l'indicazione delle quote di partecipazione dei collaboratori viene effettuata a consuntivo e cioè contestualmente all'attestazione dell'imprenditore in ordine alla corrispondenza delle quote attribuite ai collaboratori alla qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato nell'impresa da ciascuno di essi in modo continuativo e prevalente.

Ciascun collaboratore dell'impresa familiare dovrà attestare nella propria dichiarazione dei redditi di aver prestato la sua attività in modo continuativo e prevalente.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione recata dall'art. 3, comma 14, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, che prevede l'applicazione, in caso di falsità delle attestazioni prescritte dalle norme concernenti la disciplina fiscale dell'impresa familiare delle medesime pene stabilite nell'art. 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, così come sostituito dall'art. 6 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154 — recante norme per la repressione delle evasioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto — e cioè la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da cinque milioni a dieci milioni di lire.

Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei seguenti quadri **740/A1, 740/F, 740/G**, a seconda del regime tributario applicabile.

6

Ricorrendo le condizioni sopra specificate, il titolare dell'impresa può sottrarre dal reddito d'impresa (anche agli effetti dell'imposta locale sui redditi) l'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.

Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine:

a) compilare l'apposito prospetto «Imputazione del reddito della impresa familiare» collocato nello specifico quadro della propria dichiarazione, indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, il comune e la data di nascita nonché le quote di reddito ai fini dell'IRPEF e delle ritenute d'acconto; il titolare dell'impresa familiare dovrà apporre la propria firma in calce al predetto prospetto;

b) allegare alla dichiarazione stessa l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, contenente l'indicazione nominativa dei familiari partecipanti all'impresa, con la evidenziazione del rapporto di coniugio, di parentela o di affinità con l'imprenditore, redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti;

c) rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati: l'ammontare del reddito d'impresa ai fini dell'IRPEF; le quote di tale reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta (esclusi quello per i registratori di cassa e quello per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, che competono al solo titolare dell'impresa familiare) spettanti a ciascuno dei collaboratori; il codice di attività, secondo la nuova classificazione delle attività economiche; l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore ha adottato il regime di contabilità semplificata, con determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R., al fine di consentire al collaboratore di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del T.U.I.R.

Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorreranno a formare il reddito di ciascuno di essi, solo agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non anche agli effetti dell'imposta locale sui redditi (cfr. art. 115, comma 2, lettera c), del T.U.I.R.), e dovranno, a tal fine, essere indicate nel **Quadro 740/H**. Nello stesso quadro dovranno essere indicate anche le quote delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, così come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare e che deve essere allegato alla dichiarazione del collaboratore stesso.

Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poiché i familiari collaboratori, tanto agli effetti civili quanto a quelli fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa

Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, i Quadri F, G, A1 devono essere compilati dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il Quadro 740/H per la sua quota (50%).

L'imprenditore dovrà rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell'impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto *c)* dell'elencazione che precede).

Prospetto delle esenzioni territoriali e settoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nelle colonne 1 o 7 i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella tabella c).
Il contribuente che ha più attività agevolate indicherà per ciascuna le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.

Nelle colonne 2 o 8 deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla tabella b) da apporre nell'apposita casella a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nelle colonne 3 o 9 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione

Nelle colonne 4 o 10 deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1992 relativa all'anno 1991 indicherà l'anno 1991.

Nelle colonne 5 o 11 deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente (segue pagina 9).

TABELLA - *A)* TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

0110 Agricoltura
0120 Foreste
0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
0150 Esercizio di macchine agricole
0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
0300 Zootecnia
0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
0700 Bevande alcooliche
0710 Bevande analcooliche e idrominerali
0800 Prodotti della molitura e della panificazione
0810 Prodotti dolciari
0820 Grassi vegetali e animali
0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
0845 Torrefazione del caffè
0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
1100 Petrolio greggio e gas naturali
1110 Prodotti petroliferi raffinati
1200 Combustibili nucleari
1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
1500 Estrazione di minerali non metalliferi
1510 Estrazione di materiali di cava
1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
1700 Produzione e distribuzione di gas
1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
2100 Macchine per ufficio strumenti di precisione, di ottica e affini (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
2340 Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame armi da fuoco e loro munizioni
2350 Macchine apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
2500 Autoveicoli e relativi motori
2600 Altri mezzi di trasporto
2700 Prodotti chimici di base
2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
2720 Prodotti farmaceutici di base
2725 Prodotti medicinali
2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche cinematografiche, radiografiche ecc.)
2740 Detersivi
2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2800 Prodotti di gomma
2810 Prodotti di materie plastiche
2900 Industria laniera
2910 Industria cotoniera
2920 Industria della seta
2930 Industria della canapa, del lino della iuta e simili
2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2945 Industria della maglia e della calza
2950 Altre industrie tessili
2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
3000 Carta e prodotti cartotecnici
3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
3200 Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici 3201 3202 3203)
3201 Confezione e riparazione pellicce
3202 Concia e tinta pelli per pellicceria
3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
3210 Calzature
3300 Legno, sughero e affini
3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
3320 Mobilio e arredamento in legno
3400 Tabacchi lavorati
3500 Costruzioni edilizie residenziali
3503 Costruzioni edilizie non residenziali
3506 Costruzioni opere pubbliche
3510 Installazione impianti
3600 Beni di recupero
3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4001 Cereali e legumi secchi
4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
4005 Animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)

Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4006 Pelli greggie
4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti), uova
4012 Prodotti della pesca freschi
4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
4014 Salumi conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce), alimenti surgelati vegetali
4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
4016 Latte, burro e formaggi
4017 Oli e grassi alimentari
4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
4019 Prodotti ortofrutticoli
4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe spezie e coloniali in genere
4021 Dolciumi di ogni genere
4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
4023 Combustibili solidi
4024 Carburanti e lubrificanti
4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
4029 Colori e vernici
4030 Legname e affini
4031 Materiale da costruzione
4032 Articoli di installazione
4033 Lastre di vetro e di cristallo
4034 Macchine ed attrezzi agricoli
4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
4037 Macchine per l'edilizia
4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
4039 Veicoli, accessori e ricambi
4040 Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
4042 Articoli in ferro ed altri metalli, coltelleria e posateria
4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
4044 Vetrerie cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4047 Carte da parati e stucchi
4048 Tessuti per abbigliamento
4049 Tessuti ed articoli di arredamento
4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
4052 Pellicce
4053 Calzature e accessori per calzature
4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
4055 Medicinali
4056 Strumenti articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
4057 Articoli da profumeria e cosmetici
4058 Apparecchi ottici e fotografici
4059 Gioielli e pietre preziose
4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4062 Giocattoli
4063 Libri, giornali e riviste
4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
4068 Materiali vari da recupero (stracci materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
4069 Rottami metallici
4070 Articoli sportivi attrezzature per lo sport, campeggi e simili
4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

4201 Carni fresche e congelate
4202 Pollame, conigli selvaggina, cacciagione e uova
4203 Salumerie pizzicherie, salsamenterie e affini rosticcerie e friggitorie
4204 Pesce e frutti di mare freschi
4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
4206 Pane (senza annesso forno) paste alimentari, cereali e legumi secchi
4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari
4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione) negozi di confetteria
4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi funghi e generi affini
4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
4211 Vini, liquori bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
4213 Supermercati
4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
4215 Generi alimentari vari non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
4216 Tessuti per abbigliamento
4217 Filati e mercerie
4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
4220 Calzature
4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
4222 Pelletterie e articoli da viaggio
4223 Cappelli e ombrelli
4224 Pellicce e pelli per pellicceria
4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
4227 Biancheria per la casa
4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
4232 Stucchi e carte da parati
4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristallerie e ceramiche
4234 Ferramenta, utensilerie e casseforti
4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari, apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4237 Chincaglierie (emporii, bazar e simili)

Segue b) COMMERCIO AL MINUTO

4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
4243 Farmacie
4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
4249 Librerie
4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4253 Gioiellerie, oreficerie, argenterie e orologerie
4254 Armi e munizioni
4255 Combustibili per uso domestico
4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
4258 Materiali da costruzione
4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
4261 Animali vivi
4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

4400 Commercio ambulante di generi alimentari
4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
4520 Agenzie di viaggio e turismo
4600 Alberghi
4605 Pensioni
4606 Locande e affittacamere
4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
4610 Ristoranti
4615 Bar e pubblici esercizi
4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti macchinari ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

5000 Trasporti aerei
5010 Trasporti marittimi fluviali e lacuali
5100 Trasporti su strada di persone e merci
5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

6000 Aziende di credito ordinario
6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
6110 Imprese di gestione esattoriale
6200 Assicurazioni

SERVIZI

6300 Servizi tecnici commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100 9300)
6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200 8300)
6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni ecc.)
6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri parrucchieri istituti di bellezza ecc.)
6422 Servizi per la lavatura tintura e servizi affini ed ausiliari
6500 Servizi di insegnamento formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
6600 Servizi ricreativi culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610 8000 8100, 9000)
6610 Spettacoli giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli)
6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale sindacale politico e simili
6810 Servizi di pompe funebri
6820 Servizi di vigilanza
6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri di previdenza e assistenza sociale)
7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni province regioni)
7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri di previdenza e assistenza sociale)
7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
8100 Artisti (registi attori musicisti, pittori scultori e assimilati)
8200 Medici
8300 Ostetriche infermieri e assimilati
8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
8410 Notai
8500 Commercialisti e fiscalisti
8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
8600 Ingegneri e architetti
8700 Matematici, statistici, economisti fisici, chimici biologi e assimilati
8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
9000 Atleti, allenatori e assimilati
9100 Agenti di borsa e assimilati
9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
9400 Altre attività professionali

Stato della esenzione

Tabella *b)*

Codice	Stato della esenzione
A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Tipo di esenzione

Tabella *c)*

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337)
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
03	Esenzione ILOR 100% utili reinvestiti (art. 14, 4° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
04	Esenzione ILOR 70% utili reinvestiti (art. 102, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879):
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Province di Trieste e Gorizia, Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26):
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
	Altri territori (art. 1, commi 8 e 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies D.L. 1° ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.L.G.S.L. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, commi 1 e 2, legge 2 maggio 1990, n. 102):
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
62	Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti
63	Esenzione IRPEF 50% utili reinvestiti

Tabella subcodici di attività

Codice attività	SUBCODICI
0140	Aziende agricole associate Trasformazione [1] - Conservazione [2] - Raccolta [3]
0210	Acque dolci Pesca [1] - Allevamento [2]
0220	Acque marine e lagunari Pesca [1] - Allevamento [2]
0600	Carni fresche [1] - Carni conservate [2] - Altri prodotti della macellazione [3]
0800	Prodotti della molitura [1] - Prodotti della pastificazione [2]
0850	Produzione di pane e pasticceria [1] - Altri prodotti alimentari [2]
1100	Estrazione trasformazione e distribuzione di petrolio greggio [1] - Gas naturali [2]
1400	Prodotti di prima trasformazione Minerali ferrosi [1] - Minerali non ferrosi [2]
1520	Prodotti della lavorazione Minerali non metalliferi [1] - Materiali di cava [2]
2100	Macchine per ufficio [1] - Strumenti di precisione [2] - Strumenti ottici [3]
2310	Carpenteria metallica [1] - Mobili e arredi metallici [2] - Forni caldaie ed apparecchi termici [3]
2320	Macchine motrici [1] - Variatori di velocità [2] - Apparecchi di sollevamento e di trasporto [3]
2330	Macchine utensili [1] - Utensileria per macchine [2]
2340	Minuteria metallica fustame, bulloni e molle [1] - Stoviglie e vasellame [2] - Armi da fuoco [3]
2400	Materiali e forniture elettriche [1] - Elettrodomestici [2]
2960	Prodotti per l'abbigliamento di vestiario [1] - Arredamento tessile e affine [2]
3100	Stampa, poligrafia e simili [1] - Editoria [2]
3610	Officine. Meccanici [1] - Carrozzieri [2] Idraulici [3] - Elettricisti [4] - Calzolai [5] - Altri [6]
4004	Fibre tessili, animali e vegetali [1] - Fibre chimiche [2]
4009	Carni fresche Bovine [1] - Suine [2] - Equine [3] - Ovine e caprine [4]
4013	Prodotti della pesca congelati, surgelati [1] - Secchi e conservati [2]
4014	Salumi [1] - Conserve alimentari e prodotti affini [2] - Alimenti surgelati vegetali [3]
4016	Latte [1] - Burro e formaggi [2]
4018	Bevande alcoliche [1] - Bevande analcoliche [2]
4020	Zucchero [1] - Caffè [2] - Droghe e spezie in genere [3]
4025	Minerali metalliferi [1] - Minerali non metalliferi [2]
4026	Metalli ferrosi semilavorati [1] - Metalli non ferrosi semilavorati [2]
4027	Prodotti chimici per l'industria [1] - Oli e grassi industriali [2]
4031	Materiale da costruzione escluso piastrelle e sanitari [1] - Piastrelle ed articoli sanitari [2]
4039	Veicoli [1] - Accessori e ricambi [2]
4040	Macchine per scrivere e calcolatrici [1] - Attrezzature per l'ufficio [2]
4042	Articoli in ferro ed altri metalli [1] - Coltelleria e posateria [2]
4043	Elettrodomestici [1] - Apparecchi radio e televisivi [2]
4044	Vetrerie e cristallerie [1] - Ceramiche [2] - Cornici e affini [3]
4054	Articoli da viaggio [1] - Pelletteria e marocchineria [2]
4056	Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici, materiali da medicazione (escluse le forniture dentali) [1] - Forniture dentali [2]
4061	Dischi, nastri [1] - Strumenti musicali e relativi accessori [2]
4063	Libri [1] - Giornali e riviste [2]
4201	Carni fresche [1] - Carni congelate [2]
4203	Salumerie, pizzicherie ed affini [1] - Rosticcerie e friggitorie [2]
4208	Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione) [1] - Negozi di confetteria [2]
4210	Drogheria [1] - Torrefazione senza mescita e somministrazione al pubblico [2]
4215	Generi alimentari vari [1] - Pasta fresca con annesso laboratorio [2]
4220	Mobili (esclusi quelli per ufficio) [1] - Materassi [2]
4230	Oggetti d'arte [1] - Artigianato artistico [2] - Case di vendita all'asta [3]
4235	Elettrodom. e radio-TV [1] - Macchine per cucire e maglieria [2] - Elettricità [3] - Termoidraulica [4]
4236	Dischi, nastri [1] - Strumenti musicali e relativi accessori [2]
4241	Motoveicoli e biciclette [1] - Natanti e accessori [2] - Ricambi e accessori per veicoli [3]
4244	Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici [1] - Erboristerie [2]
4246	Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli [1] - Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura [2]
4248	Cartolerie [1] Negozi di francobolli per collezione [2]
4251	Apparecchi ottici, fotografici [1] Macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie) [2]
4253	Argenteria [1] - Gioielleria, oreficeria [2] - Orologeria [3]
4256	Materiali da costruzione escluso piastrelle e sanitari [1] - Piastrelle ed articoli sanitari [2]
4264	Forniture di bordo [1] - Forniture di casermaggio, di case di prevenzione e pena [2]
4265	Mobili usati [1] - Indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato) [2]
4500	Intermediari [1] - Rappresentanti di commercio [2]
4600	Alberghi con ristorante [1] - Alberghi senza ristorante [2]
4607	Campeggi [1] - Rifugi alpini [2] - Centri di vacanza [3] - Agriturismo [4] - Stabilimenti balneari [5]
4610	Ristorazione con servizio ai tavoli [1] - Ristorazione rapida, self service, fast food [2]
4615	Bar e torrefazioni con mescita con produzione di gelati e/o dolci [1] - Bar, torrefazioni con mescita senza produzione di gelati e/o dolci [2] - Gelaterie [3] - Bottiglierie ed enoteche con somministrazione [4]
6421	Igiene ed estetica delle persone. Barbieri [1] - Parrucchieri [2] - Istituti di bellezza [3]
6600	Servizi ricreativi [1] - Servizi culturali [2] - Servizi dello spettacolo [3]
6610	Locali notturni e discoteche [1] - Sale da gioco [2]
8000	Autori Scrittori [1] - Giornalisti [2] - Pubblicisti e assimilati [3]
8100	Artisti Registi [1] - Attori [2] - Musicisti [3] - Pittori [4] - Scultori [5]
8300	Ostetriche [1] - Infermieri [2]
8400	Avvocati [1] - Procuratori [2] - Patrocinatori legali [3]
8500	Dottori commercialisti [1] - Ragionieri liberi professionisti [2] - Altri professionisti [3] - Non iscritti ad albi professionali [4]
8510	Consulenti del lavoro [1] - Amministratori [2]
8600	Ingegneri [1] - Architetti [2]
8700	Matematici [1] - Statistici [2] - Economisti [3] - Fisici [4] - Chimici [5] - Biologi [6]
8900	Geometri [1] - Periti industriali [2] - Disegnatori [3]
9000	Atleti [1] - Allenatori ed assimilati [2]
9100	Agenti di borsa [1] - Assimilati [2]
9300	Veterinari [1] - Agronomi [2] - Periti agrari [3] - Assimilati [4]

8

Nelle colonne 6 o 12 va indicato l'ammontare del reddito esente o . reinvestito. Le colonne 3, 4, 9, 10, non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Della richiesta di esenzione, fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) al quale deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito, compresa quella prescritta dal 3° comma, dell'art. 102 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 50 della legge della Regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35 e dell'art. 10 della successiva legge di modifica 15 maggio 1991, n. 20, le agevolazioni fiscali di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono concesse nell'ambito della Regione Sicilia, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa istanza documentata.

I soggetti interessati possono essere ammessi a beneficiare, in via provvisoria, delle agevolazioni predette mediante apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi unitamente alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione regionale attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza.

3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO F

GENERALITÀ

Il **Quadro F** deve essere compilato dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali come definite, ai fini delle imposte sui redditi, dall'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), e cioè da coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva:

- attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi;
- attività intermediarie nella circolazione dei beni;
- attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- attività bancarie o assicurative;
- attività ausiliarie delle precedenti;
- attività dirette all'allevamento per la parte che eccede il numero degli animali allevati con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno; attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che non rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa o che abbiano per oggetto la parte di prodotti che eccede quella ottenuta per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso;
- attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.

Si tenga presente che a fini delle imposte sui redditi è sufficiente il requisito oggettivo dell'esercizio abituale di attività rientranti fra quelle suindicate, quale che sia la struttura organizzativa, restando così superata (anche nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio) ogni questione sull'elemento della «organizzazione» che secondo il codice civile deve caratterizzare l'impresa. Per contro va tenuto presente che sono considerati imprenditori commerciali anche coloro che organizzano e gestiscono, a proprio rischio e con l'impiego di lavoro altrui, attività consistenti nella prestazione a terzi di servizi di qualsiasi genere, ancorché non rientranti tra le attività commerciali nel senso del codice civile (per esempio: prestazioni didattiche, sanitarie, di cure estetiche, di laboratorio e simili). A tale proposito si ricorda che in base all'art. 51, comma 2, lett. *a)*, del T.U.I.R., come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, con effetto dal 1° gennaio 1991, danno luogo a reddito d'impresa, le attività organizzate in forma d'impresa dirette alle prestazioni di servizio, non rientranti tra quelle specificate nell'art. 2195 c.c., anche se organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari.

Il **Quadro 740/F** non deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata che determinano il reddito in base alle disposizioni dell'art. 79 del T.U.I.R. (imprese minori) e dell'art. 80 del T.U.I.R. (imprese minime) e che dovranno invece compilare il **Quadro 740/G**. Il Quadro 740/F va invece compilato dai contribuenti i quali, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 o dell'art. 80 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente ovvero, per coloro che hanno intrapreso l'attività nell'anno 1991, nella dichiarazione di inizio della attività ai fini di detta imposta. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno un triennio.

Si ricorda che per gli imprenditori non soggetti all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA e della dichiarazione di inizio di attività ai fini di detta imposta, l'opzione per il regime di contabilità ordinaria può essere effettuata, entro i termini previsti per la presentazione di dette dichiarazioni, mediante raccomandata, senza avviso di ricevimento, spedita all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette competente in ragione del domicilio fiscale alla data di invio della raccomandata stessa (vedi D.M. 27 settembre 1989).
I soggetti che hanno esercitato le opzioni nei modi anzidetti devono darne comunicazione barrando l'apposita casella contenuta nell'ultima facciata del presente modello.

Si ricorda che per effetto dell'art. 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, a decorrere dall'anno 1992, l'art. 80 del T.U.I.R. è stato abrogato e l'art. 18 comma 1 del D.P.R. n 600/1973, come sostituito dal comma 1, lett. *a)* del predetto art. 4, stabilisce che i limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono:

- lire 360.000.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; intendendosi per tali le imprese che hanno per oggetto le prestazioni di servizi di cui all'art. 3, commi 1°, 2° e 3° del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le prestazioni di cui al citato art. 3, comma 4°, lettere a), b), c), e), f) ed h) dello stesso D.P.R. n. 633 (D.M. 17 gennaio 1992).
- lire 1 miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Si precisa che, a seguito delle anzidette modifiche recate dall'art. 4 della legge n. 413/1991, le imprese aventi per oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi che nell'anno 1991 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore ad un miliardo di lire, sono soggette nell'anno 1992 al regime di contabilità semplificata e qualora nel 1991 abbiano tenuto la contabilità ordinaria per effetto del superamento dei limiti allora previsti, e intendano permanere in detto regime, debbono esercitare l'opzione per il regime stesso con le modalità innanzi indicate. Le imprese che nell'anno 1991 sono state obbligate al regime di contabilità ordinaria in dipendenza di opzione, restano obbligate al regime stesso fino a quando detta opzione non sarà revocata e in ogni caso per almeno un triennio.

Pertanto, i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, per non aver superato i limiti di ricavi sopra indicati, che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nella dichiarazione IVA relativa al 1991, devono barrare la prima casella del riquadro relativo alle opzioni posto nell'ultima facciata del presente modello.

A decorrere dal 1° gennaio 1992, per effetto dell'art. 5, comma 3, della legge n. 413/1991, le imprese che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Qualora non intendano avvalersi di detto regime forfetario debbono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'IVA per l'anno precedente, dandone comunicazione, ai fini della determinazione del reddito, barrando l'apposita casella inserita nel riquadro relativo all'opzione posto nell'ultima facciata del presente modello.

L'opzione sopra indicata è vincolante per un triennio e, pertanto, qualora allo scadere del triennio stesso i predetti soggetti intendano permanere nel regime prescelto, dovranno esercitare nuovamente l'opzione per il regime medesimo.

L'applicazione del suindicato regime dal 1° gennaio 1992 fa venir meno gli effetti delle opzioni precedentemente esercitate, relativamente all'attività ammessa a fruire del predetto regime.

Qualora la dichiarazione sia presentata congiuntamente da coniugi entrambi titolari di redditi derivanti dalla gestione di distinte imprese, deve essere compilato un separato ***Quadro 740/F*** per ciascuno di essi.

Se invece uno stesso soggetto sia *titolare di più imprese* deve essere compilato un distinto quadro per ciascuna di esse se gestite con contabilità separata e con la redazione di bilanci separati; un quadro unico in caso contrario.

Relativamente ai redditi delle imprese esercitate *da società in nome collettivo* o *in accomandita semplice*, ovvero da *società di fatto*, o derivanti dalla gestione in società di aziende coniugali, la dichiarazione deve essere presentata, agli effetti sia dell'IRPEF che dell'ILOR, utilizzando il **Mod. 750** anziché il **Mod. 740**; ma ciascun socio deve indicare su questo — e precisamente nel **Quadro 740/H** — la quota del reddito conseguito (o della perdita sofferta) dalla società nell'anno 1991 proporzionale alla propria quota di partecipazione agli utili, che concorre a formare il suo reddito complessivo soggetto all'IRPEF.

Si ricorda che per ottenere la detrazione delle *ritenute d'acconto* subite dall'impresa è necessario allegare alla dichiarazione i certificati dei sostituti d'imposta (o i modelli RAD) attestanti l'ammontare dei pagamenti effettuati e quello delle relative ritenute operate; il numero dei certificati (e dei modelli RAD) deve essere indicato nell'apposito spazio.

9

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Nel riquadro in alto a destra del modello va indicato il numero di codice fiscale del titolare dell'impresa, barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

Nel rigo F1 va indicato:

- nella colonna 1, la descrizione dell'attività esercitata in conformità alla nuova classificazione delle attività economiche, approvata con l'articolo 2 del D.M. 9 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 293, del 14 dicembre 1991 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette;

- nella colonna 2, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1992 rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività;

- nella colonna 3, il codice di attività in vigore per il periodo di imposta 1990;

- nella colonna 4, l'eventuale subcodice relativo al codice di attività indicato nella colonna 3, precisando, al riguardo che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività; tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti di congruità e presuntivi di reddito approvati con il D.P.C.M. 25 ottobre 1991.
In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti;

- nella colonna 5, l'anno di inizio dell'attività;

- nella colonna 6, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività, in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno;

- nella colonna 7, l'indicazione, da fornire barrando l'apposita casella, del contemporaneo esercizio da parte dell'imprenditore di un'attività produttiva di reddito di lavoro dipendente,

nella colonna 8, l'indicazione che trattasi di attività stagionale, da esprimere annotando il numero dei giorni compresi nel periodi in cui tale attività è stata svolta,

- nella colonna 9, l'indicazione, barrando l'apposita casella, che trattasi di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo;

- nella colonna 10, l'indicazione, da fornire barrando l'apposita casella, che trattasi di imprese artigiane iscritte nel relativo albo, imprese esercenti attività di commercio al minuto, altre attività coimmerciali e servizi, per le quali si applica la riduzione prevista dall'art. 5, comma 6, del D.P C M. 25 ottobre 1991 per le nuove iniziative produttive;

- nella colonna 11, l'indicazione, da esprimere barrando l'apposita casella, che trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel rigo F2 va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo.

Qualora il luogo di esercizio dell'attività sia ubicato in un comune con più di 50.000 abitanti deve essere specificato, barrando l'apposita casella, se si trova in zona centrale, semiperiferica o periferica; a tal fine, si dovrà fare riferimento ai criteri stabiliti nella legge 27 luglio 1978, n. 392 (legge sull'equo canone). Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato, nell'apposito spazio, quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi e nella casella contrassegnata dal n 5, il numero totale dei luoghi in cui viene esercitata l'attività; in uno specifico elenco, da allegare alla dichiarazione, devono essere altresì indicati anche gli altri luoghi (negozi, edicole, banchi, succursali, opifici, magazzini, depositi, ecc.) con il relativo indirizzo.

Devono barrare la casella contrassegnata dal n. 9 i soggetti che esercitano le attività in presenza delle quali non trova applicazione il correttivo territoriale previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 25 ottobre 1991 (distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici; distribuzione di carburante; rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari; commercio al minuto, altre attività commerciali e servizi senza utilizzazione di locali o aree attrezzate tranne i depositi o magazzini).

Tale esclusione opera a condizione che i ricavi derivanti dalle predette attività non siano inferiori all'80 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi.

Nel rigo F3 deve essere indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Il **rigo F4** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllati.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del Codice civile. Essa, pertanto, riguarda tutte le ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi ecc.

Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare:

- **la casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;

- **la casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;

- **la casella C**, se si tratta di impresa che trattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

Nel rigo F5 va indicato l'ammontare dei redditi d'impresa prodotti all'estero, come risultante da apposita distinta da allegare. In tale allegato devono essere elencati, distintamente per stato di provenienza, i redditi prodotti, le imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1991 e la misura per la quale si chiede la detrazione del credito d'imposta previsto dall'art. 15 del T.U.I.R..

PROSPETTO DI BILANCIO

Il secondo riquadro del quadro F, comprensivo dei righi da F6 a F57, contiene il Prospetto di Bilancio.
La compilazione di questo prospetto richiede l'evidenziazione limitatamente alle voci dello stato patrimoniale, dei saldi iniziali di bilancio (che si identificano con quelli finali del bilancio precedente), dei movimenti, in dare e in avere, intervenuti nei conti durante l'esercizio (variazioni di bilancio), del conseguente saldo finale di bilancio.

Atteso che in talune ipotesi la particolare natura dei conti non richiede certe evidenziazioni, si è provveduto ad annullare nel prospetto lo spazio riservato alle evidenziazioni stesse.

In ordine alle singole voci del prospetto va precisato quanto segue:

- le voci da **F10** a **F13** interessano i conti accesi alla valutazione delle rimanenze di cui agli artt. 59 e 60 del T.U.I.R. Alla voce F10 vanno quindi indicate le rimanenze di tutti i beni destinati alla vendita e di quelli da impiegare nella produzione quando non risultino ancora immessi in processi di lavorazione; alla voce F11 vanno indicate le rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e dei servizi in corso di esecuzione non di durata ultrannuale, di cui al comma 5 dell'art. 59 del T.U.I.R.; alla voce F12 vanno indicate le scorte di prodotti finiti (ossia di quelli provenienti dalle lavorazioni); alla voce F13, infine, va indicato l'ammontare delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60 del T.U.I.R..

Si precisa, inoltre, che le voci dello stato patrimoniale «altri crediti e attività» (F17) e «altri debiti e passività» (F27), nonché quelle del conto economico «altri costi, oneri e spese» (F38) e «altri proventi» (F44) debbono ritenersi residuali, nel senso che in esse vanno ricompresi, rispettivamente, tutti gli elementi patrimoniali e reddituali non collocabili tra le altre voci. Nel conto economico sono state inserite per maggior chiarezza espositiva le voci F28 e F46 relative alle rimanenze iniziali e finali costituite dagli importi evidenziati, rispettivamente, alle colonne 1 e 4, delle voci da F10 a F13, eventualmente integrati con quelli delle rimanenze dei titoli azionari e similari, obbligazionari e titoli similari nonché dei titoli in serie o di massa, se e nella misura in cui essi siano stati dall'imprenditore considerati contabilmente beni relativi all'impresa.

È appena il caso di ricordare che l'utile (o la perdita) di esercizio è pari alla differenza tra l'ammontare delle perdite aumentato delle rimanenze iniziali e quello dei profitti aumentato delle rimanenze finali, desumibili dallo stato patrimoniale unitamente alle rimanenze iniziali.

Si osserva, che tra gli utili in sospensione di imposta di cui alla voce **F48**, vanno compresi le sopravvenienze attive accantonate, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del T.U.I.R..

Si fa infine presente che alla voce **F49** va indicata la quota di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo di bilancio, alla voce **F51** va indicato l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, compreso il prezzo di riscatto relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, esclusi gli oneri finanziari, alla voce **F52** va indicato il valore normale dei beni acquisiti in comodato, ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria e alla voce **F53** va indicato l'ammontare dei compensi corrisposti per lavorazioni, relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite da terzi.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF.

Il terzo riquadro del **Mod. 740/F**, comprensivo dei righi da **F58** a **F109** è destinato alla determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tale reddito è determinato in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite redatto dall'imprenditore secondo quanto disposto nell'art. 2217 del codice civile con le variazioni stabilite, ai soli effetti tributari, dalle disposizioni contenute negli articoli da 53 a 78 del T.U.I.R..

Il reddito d'impresa imponibile, infatti, è costituito dall'utile netto (o dalla perdita netta) risultante dal conto dei profitti e delle perdite, con le variazioni derivanti dall'applicazione delle suddette norme fiscali a taluni componenti del conto medesimo:

Pertanto, una volta riportato il risultato del conto dei profitti e delle perdite, occorrerà indicare solo le componenti di reddito che influiscono sul reddito imponibile in misura diversa da quella per la quale figurano nel conto, ed anzi di tali componenti non va indicato l'importo lordo ma solo la differenza fra l'importo fiscalmente rilevante e quello figurante nel conto economico.

Ad esempio, se nel conto economico figurano ammortamenti per 100 mentre fiscalmente la deduzione compete nei limiti di 80, in dichiarazione si dovrà indicare in aumento l'importo di 20, costituente la differenza tra la deduzione effettuata in sede civile per determinare l'utile di bilancio e quella consentita in sede fiscale per individuare il reddito imponibile.

E se, in ipotesi, l'unica variazione fiscale consistesse nella riduzione a 80 degli ammortamenti figuranti per 100 nel conto economico, il reddito imponibile si determinerebbe per diretta derivazione dall'utile di bilancio (ad esempio, pari a 50), mediante una semplice operazione aritmentica:

Utile di bilancio	50
variazione per ammortamenti indeducibili	+ 20
reddito imponibile	= 70

Il suesposto criterio di determinazione del reddito d'impresa deriva dalla disposizione contenuta nell'art. 52 del T.U.I.R., il quale stabilisce che il reddito imponibile coincide con l'utile economico, salve le variazioni rese indispensabili dalla struttura stessa del sistema fiscale, secondo le norme che compongono il Titolo I, capo VI, del T.U.I.R. Naturalmente, poichè la determinazione dell'utile d'impresa (o della perdita) presuppone il bilancio d'esercizio, l'obbligo di redigere tale documento e di allegarlo alla dichiarazione è imposto a tutti i possessori di redditi d'impresa (tranne che ai titolari di imprese minori). Può avvenire, dunque, date le divergenze fra i requisiti posti dal codice civile per l'attribuzione della qualifica d'imprenditore commerciale soggetto alla tenuta delle scritture contabili e quelli che attribuiscono la titolarità di redditi d'impresa, che ai fini fiscali risultino obbligati alla redazione del bilancio anche soggetti che non vi sono tenuti ai sensi del codice civile.

In ogni caso, peraltro, è chiaro che il bilancio deve essere compilato secondo i normali criteri civilistici, giacché è solo in sede di dichiarazione dei redditi che si provvede alla rettifica dell'utile (o della perdita) in modo da individuare il reddito imponibile. Di conseguenza il bilancio può essere redatto dal contribuente secondo qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purchè conformi ai principi della tecnica contabile.

Tuttavia, per facilitare il riscontro dei dati contenuti nella dichiarazione con quelli risultanti dal bilancio, tutti i contribuenti, qualora dal bilancio non risultino i ricavi, le spese, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imponibile, devono indicare i predetti elementi in un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione unitamente al bilancio. Naturalmente nulla vieta che i contribuenti, qualora vogliano evitare la compilazione del predetto prospetto, provvedano spontaneamente ad adattare la struttura del loro bilancio alle esigenze fiscali in modo che dal bilancio stesso risultino tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'imponibile.

Ciò premesso, poiché il reddito d'impresa è determinato sulla base delle risultanze del conto dei profitti e delle perdite, si richiede innanzitutto l'indicazione dell'utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite, ovvero della perdita netta (rigo **F58**). Sull'importo che rappresenta l'utile o la perdita netta risultanti dal conto profitti e perdite devono poi essere calcolate le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione richieste dalle norme del Titolo I, capo VI, del T.U.I.R..

Le variazioni, sia in aumento che in diminuzione, riguardano le voci analiticamente indicate nei numeri da F59 a F99, relativamente alle quali si forniscono i seguenti chiarimenti.

Si fa presente che per i contribuenti che nel quadriennio 1985-1988 si sono avvalsi del regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa ai sensi del D.L. n. 853 del 1984 e per quelli che, in anni precedenti al 1991, sono transitati dal regime di determinazione del reddito a norma dell'art. 80 del T.U.I.R. a quello semplificato regolato dall'art. 79, ai fini della individuazione degli elementi positivi e negativi di reddito si rinvia alle disposizioni contenute nel D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

Al **rigo F59** va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 2, del T.U.I.R. destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa qualora il valore stesso non sia stato imputato tra i componenti positivi del conto dei profitti e delle perdite.

Si ricorda che in base all'art. 9 del T.U.I.R. per valore normale si intende il prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio tenendo conto degli sconti d'uso.

Per i beni soggetti alla disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

Si fa inoltre presente che per l'individuazione dei familiari al cui consumo vengono destinati i beni in esame occorre far riferimento all'art. 5, comma 5, del T.U.I.R. che dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Al **rigo F60** va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive che concorrono a formare il reddito a norma degli articoli 54, 55 del T.U.I.R. e seguenti (con riferimento alle condizioni e ai termini ivi stabiliti) qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza. Si ricorda che sono considerate sopravvenienze attive oltre a quelle indicate come tali nel citato art. 55, i maggiori corrispettivi di cui all'art. 60, comma 4, le eccedenze o le differenze di cui all'art. 69, comma 4, all'art. 71, comma 2, all'art. 72, comma 2, all'art. 73, comma 3 del T.U.I.R..

Con riferimento al **rigo F61** si osserva che il regime tributario previsto dall'art. 54, comma 4, del T.U.I.R. come modificato dall'art. 26, comma 7, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno, in base al quale le plusvalenze realizzate possono concorrere a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi ma non oltre il quarto, ha valenza ai soli fini fiscali. Ne discende che le plusvalenze stesse vanno interamente imputate al conto dei profitti e delle perdite, provvedendosi ad apportare una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (**rigo F89**) per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali che si intendono rateizzare e una variazione in aumento (**rigo F61**) per la quota imputabile all'esercizio. Si precisa che le suddette variazioni in aumento ed in diminuzione non vanno effettuate qualora il contribuente scelga di far concorrere l'ammontare complessivo delle plusvalenze alla formazione del reddito dell'esercizio in cui le stesse sono realizzate. La scelta per la rateizzazione della tassazione di dette plusvalenze va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando l'apposito prospetto contenuto in fondo alla terza facciata del modello. Detto regime non si applica alle plusvalenze iscritte in bilancio e a quelle derivanti dal consumo personale o familiare dei beni da parte dell'imprenditore o destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa le quali concorrono a formare il reddito dell'esercizio per il loro intero ammontare.

Si ricorda che in base all'art. 55, comma 2, del T.U.I.R. se le indennità conseguite mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli che danno luogo a ricavi a norma del comma 1, dell'art. 53 sono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza può essere rateizzata con le modalità sopra illustrate con riferimento alle plusvalenze patrimoniali.

Si precisa che la disposizione recata dal predetto art. 26, comma 7, del D.L. n. 69 del 1989 si applica altresì, per effetto dell'art. 3, comma 2, del D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, alle plusvalenze realizzate e/o sopravvenienze conseguite dal periodo d'imposta in corso al 20 settembre 1990 relative ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989.

Pertanto, nel predetto rigo **F61** va ricompresa la quota indicata al rigo **F134** del prospetto delle plusvalenze e/o sopravvenienze nonché la somma delle quote di plusvalenze realizzate e/o sopravvenienze conseguite nei precedenti periodi d'imposta, indicate nel prospetto relativo alle dichiarazioni di tali periodi.

Al rigo **F62** vanno indicate le plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite. Si rileva che le plusvalenze iscritte in bilancio che hanno concorso a formare il reddito sono comprese, a norma dell'art. 76, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., nel costo dei beni rivalutati e quindi assumono rilevanza ai fini dell'ammortamento.

I righi **F63, F90** e **F91** si riferiscono alle partecipazioni assunte dall'impresa in società di persone ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R., aventi per la maggior parte del periodo d'imposta la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato o in un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) residente nel territorio dello Stato ovvero non residente avente nello Stato una stabile organizzazione per le quali si deve tener conto dell'ammontare della quota di reddito (che deve perciò essere indicata, tra le variazioni in aumento) spettante al dichiarante anziché dell'ammontare degli utili distribuiti e contabilizzati (che va indicato tra le variazioni in diminuzione); se dalla dichiarazione presentata dalla società cui si riferisce la partecipazione risulta una perdita, la relativa quota deve essere indicata al **rigo F91** tra le variazioni in diminuzione. A tal fine deve essere allegato il prospetto rilasciato dalla società personale o dal GEIE. In detti righi e con le stesse modalità di cui sopra vanno indicati gli utili o le perdite derivanti dalla partecipazione della impresa quale membro del GEIE.
Non vanno ovviamente compresi i redditi e le perdite relative a quote di partecipazione assunte dall'imprenditore a titolo personale e quindi estranee all'impresa, che devono invece essere indicati nel **Quadro 740/H.**

I redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito in base alle risultanze catastali — salvo il disposto degli articoli 129 e 134 del T.U.I.R. — per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'art 84 del T.U.I.R. per quelli situati all'estero.

Di conseguenza il risultato del conto dei profitti e delle perdite deve essere rettificato eliminando ai **righi F65** e **F92** le spese e i proventi relativi a detti immobili e aggiungendo al **rigo F64** i redditi immobiliari imputabili agli stessi in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione). Sono inoltre considerati strumentali, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del T.U.I.R., come modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, gli immobili, indicati tra i beni relativi all'impresa nell'inventario, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A 10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria (immobili strumentali per natura).

Relativamente agli immobili strumentali per natura si precisa che la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione anche per le unità immobiliari acquistate in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. Si fa inoltre presente che se l'immobile strumentale per natura è stato acquistato in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente potrà portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere in alcun modo computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.
Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore a partire dal periodo di imposta in corso nell'anno 1991, è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 1974, da iscrivere tra le attività relative all'impresa nell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile; in tal caso le quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.
Qualora i beni strumentali provenienti dal patrimonio personale siano utilizzati alla data del 31 dicembre 1988 il valore ad essi attribuibile, anche ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, va commisurato al valore normale dei beni medesimi.

Se i predetti beni non siano stati indicati nell'inventario relativo all'anno 1988, nel periodo di imposta in cui ne verrà effettuata l'iscrizione assumerà rilevanza fiscale il valore normale determinato con riferimento alla suindicata data.

Per i soggetti che svolgono sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29 del T.U.I.R., la parte di reddito imputabile all'attività compresa nei detti limiti (attività agricola) è determinata in base alle risultanze catastali. Pertanto, fermo restando l'obbligo di indicare al **rigo F64** il reddito catastale, la variazione in aumento di cui al **rigo F65** sarà limitata alla parte delle spese imputabili all'attività agricola e la variazione in diminuzione di cui al **rigo F92** sarà costituita dal valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei predetti limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale. Il reddito derivante dall'attività di allevamento va dichiarato in questo modello, sempreché il contribuente sia titolare di altro reddito d'impresa soggetto al regime di contabilità ordinaria, sia nel caso di determinazione forfetaria dello stesso reddito con i criteri previsti dall'art. 78 del T.U.I.R sia quando venga esercitata l'opzione per la determinazione analitica in base ai costi e ricavi effettivi ai sensi del comma 4 dello stesso art. 78. Nel primo caso devono essere inseriti: *a)* tra le variazioni in aumento, al **rigo F64**, il reddito agrario, al **rigo F65** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento e al **rigo F86** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R. (desunto dal quadro 740/A1); *b)* tra le variazioni in diminuzione, al **rigo F92**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta. Nel secondo caso (opzione per la determinazione analitica del reddito) devono essere inseriti: *a)* tra le variazioni in aumento, al **rigo F64**, il reddito agrario e, al **rigo F65** i soli costi relativi alla parte di attività imputabile al reddito agrario; *b)* tra le variazioni in diminuzione, al **rigo F92**, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti del reddito agrario.

Ai **righi F66, F67** e **F68** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61 del T.U.I.R. qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza).

Si fa presente che, ai fini della valutazione, i beni di cui al comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, dell'art. 53 del T.U.I.R. vanno raggruppati in categorie omogenee per natura e per valore.

Le rimanenze finali dei beni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 53 del T.U.I.R., la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o con il metodo del prezzo al dettaglio, concorrono a formare il reddito per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi quattro commi dell'art. 59. Si precisa che gli esercenti attività di commercio al minuto che effettuano le valutazioni delle rimanenze con il metodo del prezzo al dettaglio possono attribuire alle stesse un valore inferiore a quello determinato a norma degli anzidetti primi quattro commi dell'art. 59, a condizione che in allegato alla dichiarazione siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione di detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro commi dell'art. 60 del T.U.I.R. e per la compilazione del prospetto da allegare alla dichiarazione, ai sensi del comma 6, dell'art. 60 stesso, si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982, pubblicata nella G.U. del 18 ottobre 1982, n. 287 Per effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, del T.U.I.R. e dell'art. 9 del D.P.R. n. 42/1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'Ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata (o si intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza. Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione è stata concessa (o si intende concessa) nonché alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti, limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio. Si fa presente che anche ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 60, comma 5, è fatto obbligo di allegare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Al **rigo F69** deve essere indicata, come variazione in aumento, la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, compresi quelli relativi a prestiti contratti per l'acquisizione dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa, che dal bilancio non risultino imputati ad aumento del costo di detti beni nonché quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto che eccede la quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art 63, commi 1, 2 e 3 del T.U.I.R..

Si osserva che, a norma del comma 3, dell'art. 63 del T.U.I.R., per i soggetti nei cui confronti nel periodo d'imposta, cui si riferisce la dichiarazione, sono maturati interessi e altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private, sottoscritte, acquistate o

ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione solamente per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi, ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone, di cui il dichiarante è socio, se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata e nel limite di cui all'art. 63 senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi, fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione. Il coefficiente di deducibilità risultante da tale rapporto si applica, ai sensi dell'art 75, comma 5, del T U.I.R., anche alle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e non computabili nella determinazione del reddito. Pertanto la parte indeducibile di dette spese e altri componenti negativi va indicata nel **rigo F85**. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985, pubblicato nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 1985.

Al **rigo F70** vanno indicate, se imputate al conto economico, le erogazioni effettuate a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa familiare di cui al comma 4, dell'art. 5 del T.U.I.R..

Dette erogazioni sono indeducibili nella determinazione del reddito di impresa ai sensi del'art. 62, comma 2, del T.U.I.R.; si ricorda che i compensi erogati a detti soggetti, non ammessi in deduzione, non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

Al **rigo F71** vanno indicate le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, contabilizzate come componenti negativi nel conto dei profitti e delle perdite, e non deducibili in base al disposto dell'art. 64, comma 1, del T.U.I.R.; in questo rigo vanno altresì indicate le imposte e le tasse diverse da quelle indeducibili, sopra menzionate, che sono state imputate al conto dei profitti e delle perdite secondo il criterio di competenza ma per le quali, nell'anno 1991, non è ancora stato effettuato il relativo pagamento.

Al **rigo F72** vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 4, del T.U.I.R., i contributi ad associazioni sindacali e di categoria che sono stati imputati al conto dei profitti e delle perdite e non sono stati corrisposti nel 1991 ovvero sono stati corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione cui affluiscono.

Le spese relative ad opere o servizi — forniti direttamente o indirettamente — utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (costituite da stipendi, salari, accantonamento di quiescenza e previdenza maturato nell'anno e relativi contributi) risultante dalla dichiarazione dei redditi. Pertanto la parte indeducibile che eccede il 5 per mille del predetto ammontare va indicata al **rigo F73**.

Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere *o)* e *p)*, del comma 1, dell'art. 10 del T.U.I.R. sono deducibili nei limiti e alle condizioni ivi indicati. Sono ammesse in deduzione le erogazioni liberali diverse da quelle suindicate se rientranti tra quelle fatte a favore dei soggetti indicati nel comma 2, dell'art. 65 del T.U.I.R., nonché quelle di cui all'art. 3, della legge 29 novembre 1990, n. 370 a favore dell'Università di Siena, per un ammontare non superiore alle percentuali ivi stabilite del reddito di impresa dichiarato per ciascuna delle ipotesi ivi previste. Sono inoltre deducibili le erogazioni liberali indicate nella lettera *r)*, del comma 1, dell'art. 10 per un ammontare non superiore al 20% del reddito d'impresa dichiarato con un limite di due miliardi annui. Pertanto nel **rigo F74** dovranno essere indicate tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste alla lettera *p)*, del comma 1, dell'art. 10 del T.U.I.R., mentre l'ammontare deducibile deve essere indicato nel **rigo F103** (la deduzione tuttavia non spetta se l'importo di **rigo F102** è negativo o pari a zero).

Al **rigo F75** deve essere portato in aumento l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle indicate nell'art. 66 del T.U.I.R. o contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti. Per quanto concerne in particolare le perdite su crediti occorre tener presente che ai sensi dell'art. 71, comma 2, del T.U.I.R. deve essere portato in aumento anche l'ammontare di quelle perdite che avrebbero dovuto essere imputate all'apposito «fondo rischi», costituito ai sensi di tale articolo.

L'eventuale eccedenza delle somme accantonate nel detto fondo in confronto alla misura consentita deve essere indicata nel **rigo F81**.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R. e dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 42/1988, le perdite su crediti vantate nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali in corso alla data di inizio del primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987 ed imputate al conto dei profitti e delle perdite in precedenti esercizi, sono deducibili, per la parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo costituito ai sensi dell'art. 71, in quote costanti in cinque periodi di imposta a decorrere dal predetto esercizio. Le predette perdite imputate al conto dei profitti e delle perdite successivamente a tale data sono deducibili, per la parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo costituito ai sensi dell'art. 71, in quote costanti in cinque periodi d'imposta a partire da quello in cui ne è avvenuta l'imputazione. La regola della deduzione per quote costanti si applica anche quando la procedura concorsuale viene a cessare prima del decorso dei cinque periodi di imposta, relativamente ai quali avviene la deduzione. È fatta salva la facoltà di dedurre l'intera perdita nell'esercizio in cui la procedura concorsuale viene a cessare qualora non sia stata iniziata la deduzione per quinti. Per i crediti per interessi di mora la suindicata modalità di deduzione si applica soltanto per la parte non accantonata nell'apposito fondo di cui all'ultimo comma dell'art. 71.

In relazione al **rigo F76** si fa presente che la misura massima delle quote di ammortamento indicate nel comma 2, dell'art. 67 del T.U.I.R. può essere elevata, per ammortamento anticipato, a norma del successivo comma 3, come modificato, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° maggio 1990, comma 1, lett. *i)*, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, fino a 2 volte nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, qualora non sia stata imputata al fondo di ammortamento, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo del bilancio relativo a detti esercizi, mediante sua imputazione al conto dei profitti e delle perdite.

In base al menzionato art. 1, comma 1, lett. *i)*, del D.L. n. 90 del 1990, nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dall'ultimo utilizzatore, soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.

Tale disposizione non si applica nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, che sono entrati in funzione presso l'ultimo utilizzatore nel periodo d'imposta 1990, nel qual caso l'ammortamento anticipato da parte di detto utilizzatore può essere eseguito anche negli esercizi successivi a quello su indicato semprechè ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. n. 90 del 1990.

Per effetto del comma-8-*bis*, dell'art. 67, del T.U.I.R. aggiunto dal comma 11, dell'art. 26 del D.L. n. 69/1989, semprechè non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione e le spese di impiego e manutenzione relativi ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;

b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lett. *a)* e *c)* dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Si precisa chè per beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, devono intendersi quelli senza i quali l'attività di impresa non può essere esercitata (es. le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc; gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto rispettivamente utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

Per effetto dell'art. 67, comma 10-bis, del T.U.I.R., aggiunto dall'art. 10 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dalla data di entrata in vigore della legge stessa (13 maggio 1991), le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annesa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Si fa presente che la disposizione contenuta nell'ultimo periodo, del comma 7, dell'art. 67 del T.U.I.R., in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intende avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo, del comma 7, dell'art. 67, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del

13

contratto. In tale caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc. diverse da quelle ricomprese nel contratti per i quali sono sostenuti i predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese e sono quindi deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, senza tenere conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il riscatto del bene stesso e sono deducibili nel limite della quota risultante dalla divisione dell'importo così determinato per il numero degli esercizi compresi nella durata della locazione, considerando tali anche le frazioni, giusto il combinato disposto dall'art. 67, comma 8, del T U.I.R. e dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n 42/1988.

Per l'impresa utilizzatrice la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento applicabile in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa se il contratto ha per oggetto beni mobili. Relativamente ai contratti di locazione finanziaria di beni immobili conclusi a partire dal 2 marzo 1989, la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni

Va, infine, rilevato che in base all'art. 67, comma 10, del T.U.I.R. le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili nella misura del 50%; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative all'impiego di tali beni. Le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici non adibiti ad uso pubblico si considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Ai **righi F86** e **F87** vanno indicate le eventuali variazioni in aumento, diverse da quelle espressamente elencate, risultanti dal confronto fra metodi di contabilizzazione seguiti e le disposizioni del testo unico.

Si fa presente che a norma dell'art. 56, comma 4, del T.U.I.R. per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. Ne discende che, qualora sia stato imputato al conto economico il saldo tra interessi attivi e interessi passivi, occorrerà procedere ad una variazione in aumento per l'ammontare corrispondente agli interessi attivi compensati e ad una variazione in diminuzione per lo stesso importo.

Per effetto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 516 del 1982, come sostituito dall'art 1 del decreto-legge 16 marzo 1991 n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi del periodo di imposta in cui l'evento si è verificato è subordinata alle condizioni che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle seguenti scritture contabili. *libro giornale*, *libro degli inventari*, *registro delle fatture*, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino altresì compresi nella dichiarazione annuale dei redditi tra le altre variazioni in aumento e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Tuttavia, nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione dei redditi con l'anzidetta modalità e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Se l'annotazione è stata eseguita ad ogni effetto, sempre nelle scritture contabili, anche ai sensi della disposizione del quarto comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 600, non dovrà essere operata nessuna variazione in aumento, dato che l'importo stesso è stato già assunto a base della determinazione del reddito imponibile.

Occorre tuttavia che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati ammessi o i corrispettivi siano stati compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche. Si rileva che ai sensi del citato art. 1, comma 4, lett c), non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo alla applicazione delle *relative imposte*.

Inoltre, per effetto del comma aggiunto all'art. 55 del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'art. 4, comma 1, lett. d), della legge n. 413/1991, se i ricavi *non annotati nelle scritture contabili sono specificatamente indicati* nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati. In tal caso, *l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili deve essere* anche indicato nello spazio riservato alle annotazioni.

Gli estremi di detto versamento vanno indicati nell'apposito rigo **F151**.

Al **rigo F94** vanno indicati i proventi che sono stati imputati quali componenti positivi al conto dei profitti e delle perdite e che, in base all'art. 58 del T.U.I.R., non concorrono alla formazione del reddito di impresa. Tali componenti sono: i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta; i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche (queste indennità, se il contribuente non intende fruire del regime di tassazione separata - nel qual caso le stesse dovranno essere evidenziate nel Quadro M - dovranno confluire, previa indicazione nel quadro stesso, nel reddito complessivo da indicare nel rigo N1); le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi di cui alle lettere da «g» a «n» del comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R., quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo (in tal caso l'indicazione di detti proventi in questo rigo costituisce richiesta di avvalersi del regime di tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 2, del T.U.I.R.). Qualora in detto rigo siano evidenziati, oltre i proventi esclusi dal reddito d'impresa di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 58 del T.U.I.R. anche proventi per i quali il contribuente intende fruire della tassazione separata, lo stesso dovrà provvedere ad indicare questi ultimi nelle annotazioni poste nella quarta facciata del modello al fine di far risultare che per i proventi medesimi viene richiesta l'applicazione del predetto regime.

Nel **rigo F95** vanno indicate le quote di utili relativi all'esercizio di competenza spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati di associazioni in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto dei profitti e delle perdite.

Per quanto riguarda la deducibilità delle quote di utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione si precisa che la stessa è consentita:

- se il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata i quali devono, tra l'altro, contenere la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro o da altri valori elementi certi e precisi *comprovanti l'avvenuto apporto*;

- se, con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non siano familiari dell'associante, compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2, dell'art. 62 del T.U.I.R;

- se il contratto di associazione in partecipazione non consista nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito di impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di altri beni.

Al **rigo F96** va indicato l'ammontare rimborsabile del credito d'imposta, qualora esso sia stato imputato al conto dei profitti e delle perdite, dato che il credito stesso in base all'art. 14 del T.U.I.R. è computato in aumento del reddito complessivo e dovrà quindi essere indicato al **rigo F107** di questo quadro e al **rigo N2** del calcolo dell'IRPEF.

Si ricorda che, ai sensi della legge 16 dicembre 1977, n. 904, come *modificata* dall'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, compete un credito d'imposta pari ai 9/16 degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci delle società di capitali, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983. Tale credito non spetta, invece, sui dividendi per i quali è stata applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (cedolare secca opzionale ovvero sui dividendi attribuiti alle *azioni di risparmio*). Il *credito d'imposta non spetta ai soci residenti* di società non residenti.

Detto credito spetta, ai sensi dell'art. 14 del T.U.I.R., anche ai partecipanti agli enti di cui alla lett. *b)*, comma 1, dell'art. 87 sugli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, la cui delibera è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° *gennaio 1988*.

L'anzidetto credito di imposta va inoltre computato in diminuzione dell'imposta netta, unitamente agli altri crediti d'imposta, al **rigo N20** del riepilogo dell'IRPEF.

Nel **rigo F97** le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi che nel periodo d'imposta 1990 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che hanno optato per la contabilità ordinaria, devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate.

Detta deduzione, pari a lire 22.500 per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa, ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a lire 45.000 per quelli effettuati oltre tale ambito, spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto indipendentemente dal numero di viaggi.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto sottoscritto dal dichiarante recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci, o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.

Nei **righi F98 e F99** vanno indicate le eventuali variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 75, comma 4, del T.U.I.R. le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

Dette spese e oneri afferenti a ricavi o proventi che pur non imputati al conto economico dell'esercizio al quale si riferisce la dichiarazione concorrono alla formazione del reddito di tale esercizio, possono essere indicati tra le variazioni in diminuzione. Non sono tuttavia deducibili i costi e gli oneri non registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili, registro dei compensi a terzi).

Per effetto dell'art. 2, comma 6-*bis*, del D.L. n. 90 del 1990, le spese e i componenti negativi si ritengono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui siano stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento, fermo restando il disposto degli articoli 3 e 5, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Una volta ottenuti il totale delle variazioni in aumento (**rigo F88**) e il totale delle variazioni in diminuzione (**rigo F100**), si procede alla somma algebrica degli stessi, ottenendo la differenza fra le variazioni in aumento e quelle in diminuzione (**rigo F101**). A questo punto si effettua una nuova somma algebrica fra l'utile netto (o la perdita) di cui al **rigo F58** e la suddetta differenza. Si ottiene così il reddito o la perdita d'impresa; se il risultato è positivo (cioè un reddito e non una perdita) da esso si sottrae l'ammontare deducibile delle eventuali erogazioni liberali, nel limite fissato dall'art. 65, comma 2, e dall'art. 10, comma 1, lettera *r)*, del T.U.I.R.e dall'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370. Si osserva che le menzionate erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle relative percentuali sul reddito di **rigo F102** al netto delle erogazioni stesse. Il risultato esprime il «Totale reddito di impresa (o perdita)» (**rigo F104**). Da detto totale vanno ulteriormente dedotte le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria - tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R., ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49%.

Al **rigo F105** deve essere indicato il reddito d'impresa (o la perdita) di spettanza dell'imprenditore. Detto risultato dovrà essere riportato, unitamente agli altri redditi eventualmente posseduti, nel **rigo N1** del riepilogo dell'IRPEF.

Nel **rigo F106** va indicato l'ammontare del credito d'imposta per i registratori di cassa.

La legge 26 gennaio 1983 n. 18, nello stabilire a carico di particolari categorie di operatori commerciali l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa, o terminali elettronici, o idonee bilance elettroniche munite di stampante, ha previsto a favore delle categorie interessate il godimento di un credito di imposta, da valere ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG, in relazione all'acquisto o alla acquisizione in locazione finanziaria di detti apparecchi misuratori.

Tale credito compete nella misura del 40% del prezzo unitario di acquisto non eccedente i 2 milioni di lire. Se l'acquisizione è avvenuta in locazione finanziaria il credito d'imposta compete nei limiti sopra indicati ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta.

Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti.

Alla dichiarazione devono essere allegati, a pena di inammissibilità del credito d'imposta, in originale o in copia fotostatica, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione, dai quali devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonché l'ammontare del prezzo o canone pagato.

In caso di locazione finanziaria alla dichiarazione deve essere allegato, in originale o in copia fotostatica, il contratto di locazione contenente l'indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto; l'ammontare di tale credito d'imposta dovrà essere riportato, unitamente agli altri crediti di imposta eventualmente spettanti, al **rigo N20** del calcolo dell'IRPEF.

Infine nel **rigo F109** dovrà essere indicato l'ammontare complessivo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto (per la quota spettante all'imprenditore) come risulta dalle certificazioni rilasciate dal sostituto d'imposta e da allegare al presente Quadro. Detto ammontare dovrà essere riportato, unitamente alle altre ritenute, al **rigo N19** del calcolo dell'IRPEF.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR.

Si premette innanzitutto che per effetto della disposizione contenuta nella lett. *e-bis)*, del comma 2, dell'art. 115, del T.U.I.R. (lettera aggiunta dall'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408), a partire dal 1° gennaio 1991, sono esclusi dall'ILOR i redditi di impresa derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del T.U.I.R., organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti, fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, non sia superiore a tre.

Ai fini dell'esonero dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico e sia la prevalenza nella organizzazione dell'attività.

Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Si fa presente che, in caso di esclusione dall'ILOR, ricorrendo le condizioni di cui sopra, il contribuente dovrà barrare l'apposita casella collocata accanto al titolo del presente riquadro.

Il terzo riquadro del modello 740/F, contenuto nella terza facciata del modello stesso e comprensivo dei **righi da F110 a F132**, concerne la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. *a)*, del T.U.I.R. per le persone fisiche l'imposta locale sui redditi si applica sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I dello stesso testo unico e assumendo il reddito del titolare dell'impresa familiare al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori.

Anche per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi si procede mediante una somma algebrica tra componenti positivi e componenti negativi. Il primo componente **rigo F110**, è costituito dal reddito d'impresa, se positivo (**rigo F102**), al lordo delle erogazioni liberali indicate nel **rigo F103**; gli altri componenti (positivi e negativi) esprimono le variazioni necessarie ai fini dell'applicazione dell'imposta locale.

Si porteranno quindi fra i componenti positivi:

al **rigo F111**: le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'imposta locale;

al **rigo F112**: le perdite derivanti da partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato giacché i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'imposta locale;

ai **righi F113 e F114** ogni altro componente positivo ivi compreso il reddito rilevante ai fini dell'ILOR imputato dal GEIE ai propri membri esclusi i redditi soggetti a tassazione separata di cui all'art. 16, comma 1, del T.U.I.R., che vanno dichiarati nel **Quadro 740/M** sia ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Fra i componenti negativi si indicheranno:

al **rigo F116**: l'eventuale perdita di cui al precedente **rigo F102**;

al **rigo F117**: i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate;

15

al **rigo F118**: i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, nonché quelli derivanti dalla partecipazione in GEIE indicati al rigo **F63**;

al **rigo F119**: i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, i quali, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, lett. *a)*, del T.U.I.R., sono esclusi dall'imposta locale sui redditi;

al **rigo F120**: i redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa che concorrono a formare il reddito in base alle risultanze catastali - salvo *il disposto degli articoli 129 e 134 del* T.U.I.R. - *per gli immobili* situati nel territorio dello Stato e a norma nell'art. 84 dello stesso testo unico per gli immobiti situati all'estero. Si precisa che detti redditi, essendo soggetti all'imposta locale in via autonoma, vanno dichiarati, a tale fine, nei **Quadri 740/A e 740/B** e non devono concorrere alla determinazione del reddito d'impresa da assoggettare al tributo locale;

ai **righi F121 e F122** ogni altro componente negativo. In tale voce vanno ricompresi, se ed in quanto i redditi che li hanno originati non hanno contribuito a formare il reddito complessivo assoggettato all'ILOR, anche le imposte di cui si sia conseguito lo sgravio o la restituzione e gli altri oneri dedotti e successivamente rimborsati, che costituiscono sopravvenienze attive

Ottenuti il totale dei componenti positivi (**rigo F115**) e quello dei componenti negativi (**rigo F123**), si sottrae il secondo dal primo e se ne ricava, se il risultato è positivo, il reddito complessivo al lordo dei redditi esenti ai fini dell'ILOR e delle erogazioni liberali deducibili (**rigo F124**).

Nel **rigo F125** va indicato l'ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR, compresi quelli fruenti di agevolazioni territoriali; in esso non *vanno compresi i redditi esenti sia dall'IRPEF che dall'ILOR.*

In proposito si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle spese di produzione relative. Circa le agevolazioni per il Mezzogiorno in particolare, si ricorda che i redditi ivi prodotti si desumono dalla prescritta contabilità separata, salva naturalmente la possibilità di ripartire i componenti comuni ad altre zone di produzione in rapporto all'ubicazione dei vari fattori produttivi.

Per quanto riguarda la compilazione del prospetto delle esenzioni ai fini dell'ILOR si rinvia a quanto già detto in precedenza

Dall'*importo indicato nel* **rigo F126**, *concernente* il «Reddito al lordo delle erogazioni liberali» vanno sottratte le erogazioni stesse, da indicare nel **rigo F127**. Si osserva al riguardo che le erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali previste dagli articoli 65, comma 2, e 10, comma 1, lett *r)*, del T.U.I.R. e dall'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, sul reddito di rigo **F126** al netto delle erogazioni stesse.

Infine, nel **rigo F129** vanno indicate le quote di reddito imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria. L'importo del **rigo F129** va sottratto da quello di **rigo F128** per ottenere il reddito netto del titolare (**rigo F130**) che dovrà essere riportato al **rigo O1** del calcolo dell'ILOR.

Nei **righi F131 e F132** deve essere indicato l'ammontare *delle deduzioni* spettanti ai sensi dell'art 120, commi 1 e 2, del T.U.I.R. Si ricorda in proposito che la deduzione di cui all'art. 120, comma 1, spetta, se il titolare presta la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisce la sua occupazione prevalente, nella misura del 50% del reddito, con un minimo di L. 7 000 000 e un massimo di L. 14.000.000. La deduzione deve, se del caso, essere ragguagliata ad anno, per quanto *riguarda il minimo e il massimo.*

Il comma 2, dell'art. 120 del T.U.I.R. stabilisce che per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo, per le imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiera, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e per le imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne, si deduce un'ulteriore quota pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione sopra illustrata, a condizione che l'opera prestata in tali imprese costituisca l'occupazione prevalente del contribuente. L'ulteriore deduzione spetta in misura non inferiore a 2 milioni nè superiore a 4 milioni di lire ragguagliate ad anno; tali misure sono elevate a 3 e a 6 milioni di lire o a 4 ed 8 milioni di lire per le imprese artigiane che per la maggior parte del periodo di imposta hanno impiegato, rispettivamente, un apprendista o più apprendisti. Si ricorda che le imprese che si avvalgono di apprendisti dovranno indicare il numero degli stessi nella casella posta nel riquadro identificativo contenuto nella prima facciata del Modello.

Per la compilazione del prospetto relativo all'imputazione del reddito dell'impresa familiare, collocato nella quarta facciata del modello, si *rinvia alle specifiche istruzioni fornite in precedenza.*

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

In questo prospetto, oltre che nel riquadro identificativo è negli altri spazi appositamente predisposti nei righi del presente quadro vanno indicati i dati e le notizie necessarie per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonché per l'applicazione dei coefficienti di congruità e presuntivi di reddito, approvati con D.P.C.M. 25 ottobre 1991, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 262 dell'8 novembre 1991.

In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da 600.000 a 6 milioni di lire. Al riguardo si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D.P.C.M. 25 ottobre 1991, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito.

Nel **rigo F143**, ***colonne* 1 e 2** va indicata, in metri quadrati, rispettivamente, la dimensione totale dei locali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e la parte dei detti locali destinata a magazzino o deposito. Per la individuazione dei locali e per la determinazione della loro dimensione deve farsi riferimento ai criteri stabiliti ai fini dell'imposta comunale di cui al D.L. 2 marzo 1989, *n.* 66, convertito, con modificazioni, *dalla legge 24 aprile 1989, n.* 144, *così come modificato* dal D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dal D.L. 27 aprile 1990 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini non trova applicazione la disposizione di cui al comma 4, ultimo periodo, dell'art. *1 del* citato *D.L.* n. *66 del 1989 e successive modificazioni.*

Al **rigo F144 nella colonna 1**, gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto devono indicare la «consistenza media di magazzino», pari alla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del «costo del venduto».

Nella ***colonna* 2** dello stesso *rigo* va indicato l'ammontare degli «altri costi»; tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 25 ottobre 1991, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del T.U.I.R..

Al **rigo F145, colonna 1**, va indicato il numero dei collaboratori che prestano la *propria attività nell'ambito dell'impresa familiare* di cui all'art. 5, comma 4 del T.U.I.R..

Nel **rigo F145, colonna 2**, deve essere indicato il numero degli associati in partecipazione che apportino lavoro con occupazione prevalente nell'impresa.

Nel **rigo F146, colonne 1, 2 e 3** va indicato in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso, rispettivamente:

– il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività *nel corso dell'anno;*

– il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1991;

– la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno — con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa — nonché le partecipazioni agli utili.

Nei **righi F147 e F148, colonne 1, 2 e 3** vanno indicati, in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi INAIL) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati sopra illustrati, richiesti per i lavoratori dipendenti a tempo pieno, salvo il riferimento, anziché alle giornate, alle ore o alle settimane, desumibili anch'esse dai modelli DM 10 relativi al 1991.

Alla **colonna 4** dei **righi F146, F147** e **F148** vanno indicati, rispettivamente:

- al **rigo F146**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività;

- al **rigo F147**, la quota parte della suddetta spesa sostenuta per l'energia elettrica;

- al **rigo F148**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli, di imbarcazioni, ecc. Gli importi da indicare nel predetto rigo vanno determinati secondo il criterio di competenza IVA.

Nel **rigo F149, colonne 1** e **2**, va indicato, rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti, di competenza del periodo d'imposta.

Nel **rigo F149, colonne 3** e **4**, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa di competenza comprensiva dei contributi.

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

Questo prospetto è riservato alle persone fisiche che negli anni 1987 e/o 1988 e/o 1989 e/o 1990 e/o 1991 hanno subito delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali a contabilità ordinaria (indicate nel **Quadro F**).

Il prospetto va compilato solo quando l'ammontare delle perdite sopradescritte ha superato negli anni 1987 e/o 1988 e/o 1989 e/o 1990 e/o 1991 l'ammontare dei redditi prodotti nei rispettivi anni; in tal caso la differenza negativa può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto. Si precisa che se la differenza negativa si riferisce all'anno 1987 e/o 1988 e/o 1989 e/o 1990 la stessa può essere portata in diminuzione, in tutto o in parte, del reddito complessivo del contribuente relativo all'anno 1991 per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo stesso. Può essere riportata altresì, in diminuzione del reddito complessivo relativo all'anno 1991 anche l'eccedenza formatasi nel 1986 che non ha trovato capienza nel reddito complessivo entro il 1990 e che non potrà più essere riportata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi al 1991. Nelle ipotesi sopradescritte, l'ammontare complessivo delle eccedenze relative ai suddetti periodi d'imposta dovrà figurare al **rigo N3**.

Se la suddetta differenza negativa è stata completamente compensata nella presente dichiarazione, non dovrà essere compilato il prospetto in rassegna; qualora, invece, solo una parte di essa sia stata portata in diminuzione del reddito complessivo dell'anno 1991, in quanto quest'ultimo risulta insufficiente a compensarla integralmente, nel **rigo F150**, agli anni relativi, dovrà essere indicata la parte residuale che potrà essere dedotta dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi fino al 1992 per l'eccedenza relativa al 1987, fino al 1993 per l'eccedenza relativa al 1988, fino al 1994 per l'eccedenza relativa al 1989, fino al 1995 per l'eccedenza relativa al 1990.

Ai fini del riporto negli anni successivi della differenza tra le perdite d'impresa a contabilità ordinaria relative all'anno 1991 e l'ammontare degli altri redditi prodotti nello stesso anno il contribuente dovrà effettuare la somma algebrica dei redditi che vanno a confluire nel reddito complessivo (**rigo N1**) aumentato dei crediti di imposta sui dividendi (**rigo N2**) ed operare nel seguente modo:

- se il risultato di detta somma è superiore o uguale a zero, il numero 5 del **rigo F150** non va compilato;

- se il risultato è negativo, in detto numero 5, deve essere riportato il minor importo, in valore assoluto (es. fra – 50.000 e – 30.000 bisogna considerare – 30.000), tra il risultato stesso e la perdita indicata nel **rigo F106** del presente quadro.

In presenza di perdite derivanti dalla partecipazione in società commerciali di persone a contabilità ordinaria, non acquisite nell'esercizio dell'impresa, (indicate nel **quadro H**), e di perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali dovrà essere compilato *soltanto* il prospetto riportato al **rigo F150**, indicandovi l'ammontare complessivo di tutte le perdite.

Il medesimo prospetto dovrà essere altresì compilato dai soggetti che hanno cessato l'attività di impresa in periodi d'imposta precedente il 1991.

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO G

GENERALITÀ

Il **Quadro G** va compilato dalle persone fisiche esercenti attività di impresa commerciale in contabilità semplificata.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R., sono considerati imprenditori commerciali le persone fisiche che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva:

- attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi;
- attività intermediarie nella circolazione dei beni;
- attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- attività bancarie o assicurative;
- attività ausiliarie delle precedenti;
- attività dirette all'allevamento di animali per la parte che eccede il numero degli animali allevati con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno; attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che non rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa o che abbiano per oggetto la parte di prodotti che eccede quella ottenuta per almeno la metà del terreno e dagli animali allevati su di esso;
- attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.

Si tenga presente che, ai fini delle imposte sui redditi, è sufficiente il requisito oggettivo dell'esercizio abituale di attività rientranti tra quelle suindicate, quale che sia la struttura organizzativa, restando così superata (anche nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio) ogni questione sull'elemento della «organizzazione» che, secondo il codice civile, deve caratterizzare l'impresa. Per contro va tenuto presente che sono considerati imprenditori commerciali anche coloro che organizzano e gestiscono, a proprio rischio e con l'impiego di lavoro altrui, attività consistenti nella prestazione a terzi di servizi di qualsiasi genere, ancorché non rientranti tra le attività commerciali nel senso del codice civile (per esempio prestazioni didattiche, sanitarie, di cure estetiche, di laboratorio e simili).

Si ricorda che in base all'art. 51, comma 2, lettera *a)*, del T.U.I.R., non danno luogo a reddito di impresa, bensì a reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, le attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi, non rientranti tra quelle specificate nell'art. 2195 c.c., che risultano organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari.

Il **quadro G** si compone:

- di un riquadro identificativo, che va compilato sia dai soggetti che utilizzano la Sezione I che da quelli che utilizzano la Sezione II;

- della Sezione I, che comprende il riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» e quello «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi» e che va compilata dalle persone fisiche che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R. (cosiddette imprese minori);

- della Sezione II, che comprende il riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» e quello «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi» e che va compilata dalle persone fisiche che determinano il reddito ai sensi dell'art. 80 del T.U.I.R. (cosiddette imprese minime);

- di alcuni prospetti comuni che possono essere compilati sia dai soggetti che utilizzano la Sezione I che da quelli che utilizzano la Sezione II. Tali prospetti sono: il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive; il prospetto delle esenzioni territoriali; il prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare; il prospetto dei conferimenti agevolati; il prospetto dati e notizie; l'attestazione per le imprese delle deduzioni ai fini dell'ILOR; la comunicazione dell'opzione effettuata per il regime di determinazione del reddito nei modi ordinari per l'anno 1992 nonché quella dell'opzione di cui all'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (agriturismo).

Si ricorda che possono tenere la contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, e compilare quindi il presente quadro, le imprese individuali che nell'anno 1990 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a lire 360 milioni e non hanno optato per la contabilità ordinaria.

Va rilevato che i predetti soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata:

- determinano il reddito in base al regime di cui all'art. 79 del T.U.I.R. se nell'anno 1990 hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a lire 18 milioni ma non a lire 360 milioni, ovvero abbiano optato per detto regime;

– determinano il reddito a norma dell'art. 80 del T.U.I.R. se nell'anno 1990 hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a lire 18 milioni e non hanno optato per il regime di cui al citato art. 79 del T.U.I.R., tenendo tuttavia presente che se nel corso dell'anno 1991, il limite di lire 18 milioni è stato superato, il reddito in ogni caso, e anche nel primo anno di attività, è determinato a norma dell'art. 79 del T.U.I.R..

Si precisa che ai fini del computo dei detti limiti i ricavi vanno assunti secondo i criteri in base ai quali gli stessi hanno concorso nell'anno 1990 a formare il reddito (registrazione o annotazione o cassa per gli imprenditori in regime forfetario, competenza per gli imprenditori soggetti al regime di determinazione del reddito di cui all'art. 79 del T.U.I.R. e di quelli obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria).

Per effetto dell'art. 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, a decorrere dall'anno 1992, l'art. 80 del T.U.I.R. è stato abrogato e l'art. 18, comma 1, del D.P.R n. 600/1973, come sostituito dal comma 1, lett. a) del predetto art. 4, stabilisce che i limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono:

– lire 360.000.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; intendendosi per tali le imprese che hanno per oggetto le prestazioni di servizi di cui all'art. 3, commi 1°, 2° e 3° del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le prestazioni di cui al citato art. 3, comma 4, lettere *a), b), c), e), f)* ed *h)* dello stesso D.P.R. 633 (D.M. 17 gennaio 1992).

– lire 1 miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi

I soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata possono optare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989. n. 154. per il regime di contabilità ordinaria.

L'opzione va esercitata nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente o, per i contribuenti non soggetti all'obbligo di presentazione della predetta dichiarazione, mediante raccomandata postale, senza avviso di ricevimento, da inviare, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette competente in ragione del domicilio fiscale alla data di invio della raccomandata stessa (vd. D. M. 27 settembre 1989).

Si ricorda che per i soggetti che intraprendono l'esercizio dell'impresa nel corso dell'anno, l'opzione, per il primo periodo di imposta. può essere esercitata nella dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'IVA o, per i contribuenti non soggetti all'obbligo della presentazione di detta dichiarazione, mediante raccomandata postale da inviare all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività.

In base all'art. 10, comma 2, del D. L. n. 69 del 1989, l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata, e, in ogni caso, per almeno un triennio. Qualora nel corso del periodo per il quale ha effetto l'opzione, l'ammontare dei ricavi superi i limiti suindicati, si applica per l'anno seguente il regime ordinario di determinazione del reddito

Si precisa che, a seguito delle anzidette modifiche récate dall'art. 4 della legge n. 413/1991, le imprese aventi per oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi che nell'anno 1991 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore ad un miliardo di lire, sono soggette nell'anno 1992 al regime di contabilità semplificata e, qualora nel 1991, abbiano tenuto la contabilità ordinaria per effetto del superamento dei limiti allora previsti, e intendano permanere in detto regime, debbono esercitare l'opzione per il regime stesso con le modalità innanzi indicate. Le imprese che nell'anno 1991 sono state obbligate al regime di contabilità ordinaria in dipendenza di opzione, restano obbligate al regime stesso fino a quando detta opzione non sarà revocata e in ogni caso per almeno un triennio.

Pertanto, i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, per non aver superato i limiti di ricavi sopra indicati, che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nella dichiarazione IVA relativa al 1991, devono barrare la prima casella del riquadro relativo alle opzioni posto nell ultima facciata del presente quadro.

A decorrere dal 1° gennaio 1992, per effetto dell'art. 5, comma 3, della legge n. 413/1991, le imprese che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25 per cento. L'applicazione di tale regime dal 1° gennaio 1992 fa venir meno gli effetti delle opzioni precedentemente esercitate relativamente all'attività ammessa a fruire del predetto regime. Qualora i soggetti sopraindicati non intendano avvalersi di detto regime forfetario debbono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'IVA per l'anno precedente, dandone comunicazione, ai fini della determinazione del reddito, barrando l'apposita casella inserita nel riquadro relativo all'opzione posto nell'ultima facciata del presente quadro.

L'opzione sopra indicata è vincolante per un triennio e, pertanto, qualora allo scadere del triennio stesso le predette imprese intendano permanere nel regime prescelto, dovranno esercitare nuovamente l'opzione per il regime medesimo.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO

In questo riquadro vanno indicati gli elementi di seguito illustrati:

Nel rigo G1 va indicato:

– nella **colonna 1**, la descrizione dell'attività esercitata in conformità alla nuova classificazione delle attività economiche, approvata con l'art. 2 del D.M. 9 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 293 del 14 dicembre 1991 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette;

– nella **colonna 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1992 rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività;

– nella **colonna 3**, il codice di attività secondo la presistente codifica in vigore fino al periodo d'imposta 1990 rilevabile dalla tabella A);

– nella **colonna 4**, l'eventuale subcodice, relativo al codice attività indicato nella **colonna 3**, precisando al riguardo che se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività; tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazionedei coefficienti di congruità e presuntivi di reddito, approvati con il D.P.C.M. 25 ottobre 1991.

In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo della entità dei ricavi conseguiti;

– nella **colonna 5**, l'anno di inizio dell'attività;

– nella **colonna 6**, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività, in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno;

– nella **colonna 7**, l'indicazione, da fornire, barrando l'apposita casella, del contemporaneo esercizio da parte dell'imprenditore di un'attività produttiva di reddito di lavoro dipendente;

– nella **colonna 8**, l'indicazione che trattasi di attività stagionale, da esprimere annotando il numeró dei giorni compresi nei periodi in cui tale attività è stata svolta;

– nella **colonna 9**, l'indicazione, barrando l apposita casella, che trattasi di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo;

– nella **colonna 10**, l'indicazione, da fornire barrando l'apposita casella, che trattasi di impresa artigiana iscritta nel relativo albo, impresa esercente attività di commercio al minuto, altre attività commerciali e servizi, per le quali si applica la riduzione prevista dall'art. 5, comma 6, del D.P.C.M. 25 ottobre 1991 per le nuove iniziative produttive;

– nella **colonna 11**, l'indicazione, da esprimere barrando l'apposita casella, che trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria;

Nel rigo G2 va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo.
Qualora il luogo di esercizio dell'attività sia ubicato in un comune con più di 50.000 abitanti deve essere specificato, barrando l'apposita casella, se si trova in zona centrale, semiperiferica o periferica; a tal fine, si dovrà fare riferimento ai criteri stabiliti nella legge 27 luglio 1978, n. 392 (legge sull'equo canone). Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato, nell'apposito spazio, quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi e nella casella contrassegnata dal n. 5, il numero totale dei luoghi in cui viene esercitata l'attività; in uno specifico elenco da allegare alla dichiarazione, devono essere, altresì, indicati anche gli altri luoghi (negozi, edicole, banchi, succursali, opifici, magazzini, depositi, ecc.) con il relativo indirizzo.

Devono barrare la casella contrassegnata dal n. 9 i soggetti che esercitano le attività in presenza delle quali non trova applicazione il correttivo territoriale previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 25 ottobre 1991 (distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici; distribuzione di carburante; rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari; commercio al minuto, altre attività commerciali e servizi senza utilizzazione di locali o aree attrezzate tranne i depositi o magazzini).

Tale esclusione opera a condizione che i ricavi derivanti dalle predette attività non siano inferiori all'80 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi.

Nel rigo G3 deve essere indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Il rigo G4 interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllati.

18

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del Codice civile. Essa, pertanto, riguarda tutte le ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.

Pertanto, i soggetti interessati sono obbligati a barrare:

- **la casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;

- **la casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;

- **la casella C**, se si tratta di impresa che trattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

Nel **rigo G5**, va indicato l'ammontare dei redditi d'impresa prodotti all'estero, come risultante da apposita distinta da allegare, nella quale devono essere elencati, distintamente per stato di provenienza, i redditi prodotti, le imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1991 e la misura per la quale si chiede la detrazione del credito d'imposta previsto dall'art. 15 del T.U.I.R.

SEZIONE I - REDDITI D'IMPRESA MINORE

La Sezione I va utilizzata per dichiarare i redditi determinati secondo i criteri dell'art. 79 del T.U.I.R.

Detta Sezione si compone di due riquadri:

- quello concernente la «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» (righi G6-G59);

- quello concernente la «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi» (righi G60-G78).

Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Si fa innanzitutto presente che per i contribuenti che nel quadriennio 1985-1988 si sono avvalsi del regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa ai sensi del D.L. n. 853 del 1984 e di quelli che in anni precedenti al 1991, sono transitati dal regime di determinazione del reddito a norma dell'art. 80 del T.U.I.R. a quello semplificato regolato dall'art. 79, ai fini della individuazione degli elementi positivi e negativi di reddito si rinvia alle disposizioni contenute nel D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

Nel **rigo G6** vanno indicati i corrispettivi in denaro conseguiti:

- per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

- per le cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nel **rigo G7** va indicato l'ammontare dei corrispettivi per le cessioni di azioni e di titoli similari, di obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa qualora l'imprenditore abbia inserito i titoli stessi tra i beni d'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del codice civile.

Nel **rigo G8** vanno indicati tutti gli altri proventi considerati ricavi in base alle lettere *d), e), f)* dell'art. 53 del T.U.I.R., e cioè:

- le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni la cui cessione genera ricavi;

- i contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto (esempio le somme versate dalle imprese committenti quali contributi alla spesa per l'acquisto di stampi in dipendenza di apposite clausole contrattuali ed aventi natura di vera e propria anticipazione del prezzo della fornitura);

- i contributi in conto esercizio erogati in denaro dallo Stato o da altri enti pubblici spettanti a norma di legge.

Nel **rigo G9** va indicato il valore normale dei beni in natura sia nel caso in cui detti beni vengano ricevuti in corrispettivo di cessioni (esempio permute, conferimenti in società, dazioni in pagamento) sia qualora gli stessi vengano dati a titolo di contributo. In detto rigo vanno altresì indicati, in misura corrispondente al valore normale, i beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Si ricorda che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Per effetto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 516 del 1982, come sostituito dall'art. 1 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi del periodo di imposta in cui l'evento si è verificato è subordinata alle condizioni che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale, libro degli inventari, registro delle fatture, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino altresì compresi nel **rigo G10** e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Tuttavia, nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i corrispettivi risultino compresi nel rigo sopracitato e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre tuttavia che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

Si rileva che ai sensi del citato art. 1, comma 4, lett. *c)*, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

Inoltre, per effetto del comma aggiunto all'art. 55 del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'art. 4, comma 1, lett. *d)*, della legge n. 413/1991, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi utilizzando il suindicato **rigo G10** e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili.

Gli estremi di detto versamento vanno indicati nell'apposito **rigo G124**. Ovviamente, i ricavi indicati nel **rigo G10** saranno computati per la valutazione della congruità dei ricavi dichiarati ai fini della applicazione del D.P.C.M. 25 ottobre 1991.

Nel **rigo G11** vanno indicati l'ammontare complessivo dei ricavi e nell'apposito spazio (limitatamente alle sottoelencate categorie di contribuenti, individuate sulla base dei codici in vigore per l'anno d'imposta 1990) i seguenti dati:

— per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari (cod. 4212), l'ammontare degli aggi risultanti dagli attestati rilasciati dai Magazzini Vendita dei generi di monopolio dagli uffici postali e dalle aziende di credito fornitrici di valori bollati dall'Intendenza di Finanza e dal CONI;

— per gli esercenti attività di distribuzione di carburanti (cod. 4242), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla cessione di carburanti al netto del prezzo corrisposto al fornitore;

— per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici (cod. 4250), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla cessione dei suindicati beni, al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

Al **rigo G12** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi, e che concorrono a formare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessioni a titolo oneroso (es. vendite, conferimenti in società, permute, atti autoritativi della pubblica amministrazione quali le sentenze esecutive e le espropriazioni per pubblica utilità);

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Si precisa che se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti nel registro dei beni ammortizzabili allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

In base al comma 4, dell'art. 54 del T.U.I.R., come modificato dall'art. 26, comma 7, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 dello stesso anno, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni relativi all'impresa ovvero mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni stessi, concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Pertanto, qualora il contribuente intenda rateizzare la tassazione delle plusvalenze dovrà indicare nel **rigo G12** la quota costante di esse che concorre nell'anno 1991 alla formazione del reddito d'impresa; detta quota, dovrà altresì risultare nel **rigo G106**, mentre l'importo complessivo delle plusvalenze che si intende rateizzare dovrà risultare nel **rigo G107**.

Si precisa che la disposizione recata dal predetto art. 26, comma 7, del D.L. n. 69 del 1989 si applica altresì, per effetto dell'art. 3, comma 2, del D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, alle plusvalenze realizzate e/o sopravvenienze conseguite dal periodo d'imposta in corso al 20 settembre 1990 relative ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989.

Pertanto, nel predetto **rigo G12** va ricompresa la quota indicata al **rigo G106** del prospetto delle plusvalenze e/o sopravvenienze nonché la somma delle quote di plusvalenze realizzate nei precedenti periodi d'imposta, indicate nel prospetto relativo alle dichiarazioni dei redditi di tali periodi.

Si precisa che la rateizzazione delle plusvalenze non è ammessa nell'ipotesi di destinazione dei beni, diversi da quelli da cui derivano i ricavi, al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

In tal caso, pertanto, nel rigo G12 dovrà essere indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze conseguite e non dovrà essere compilato l'apposito prospetto contenuto nella terza facciata del modello.

Per le plusvalenze derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni, compreso il valore di avviamento, i contribuenti possono fruire del regime di tassazione separata ed in tal caso le plusvalenze stesse non dovranno essere indicate nel rigo G12 bensì nel quadro M del mod. 740.

Si fa infine presente che non concorrono a formare il reddito di impresa, salvo che per i soggetti che utilizzano i beni stessi esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le plusvalenze relative ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;

b) autovetture e autoveicoli di cui alle lett. *a)* e *c)* dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici

Nel rigo G13 vanno indicate le sopravvenienze attive derivanti da ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di componenti negativi dedotti o di passività iscritte in bilancio (con riguardo ai soggetti obbligati in anni precedenti alla tenuta della contabilità ordinaria) in precedenti esercizi ed i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite, ed oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

Nel rigo G14 va indicata l'eccedenza delle indennità conseguite mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli da cui derivano ricavi qualora l'indennità stessa abbia già concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. Detta eccedenza dovrà essere indicata nel **rigo G14** per l'intero ammontare ovvero per la quota costante ai sensi dell'art 55, comma 2, del T U I R Se nel rigo G14 viene indicata la quota costante, l'importo stesso, nonché l'ammontare sul quale la quota è stata calcolata, dovrà risultare nell'apposito prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive contenuto nella terza facciata del modello.

Nel rigo G15 vanno indicate le altre sopravvenienze attive menzionate nell'art. 55, comma 3, del T.U.I.R. e cioè:

– le indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa di danni diversi da quelli relativi ai beni dell'impresa (es. quelle derivanti dalla concorrenza sleale o dalla violazione del patto di esclusiva, nonché gli indennizzi per la perdita dell'avviamento commerciale quando per questi ultimi l'imprenditore non richiede la tassazione separata);

– i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributi o di liberalità, diversi da quelli che generano ricavi ai sensi dell'art. 53 del T.U.I.R. Si ricorda che nei confronti dei soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R. non si rende applicabile la disposizione contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. *b)*, del T.U.I.R., in base alla quale l'ammontare di detti proventi può essere accantonato in apposito fondo del passivo e non concorre a formare il reddito d'impresa fino a quando il fondo non sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio; ciò in quanto detti soggetti non sono tenuti a redigere il bilancio;

– il valore normale dei beni in locazione finanziaria, in caso di cessione del contratto.

Nel rigo G16 va indicato l'ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti, in anni anteriori al 1991, da soggetti in contabilità ordinaria nell'esercizio 1990, a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi e accantonati in apposito fondo.

Nel rigo G17 vanno indicati gli utili derivanti dalle partecipazione in società personali e in società a queste equiparate ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R. nonché dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Si precisa che gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG di cui all'art. 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del T.U.I.R. concorono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono percepiti e che compete il credito d'imposta sui dividendi che dovrà essere indicato, per la quota spettante all'imprenditore, nel **rigo G67**.

Nel rigo G18 vanno indicati gli interessi, non assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, conseguiti nell'esercizio dell'impresa, nella misura determinata per iscritto ovvero in base al saggio legale. Gli interessi che concorrono a formare il reddito di impresa sono quelli di qualsiasi tipo, anche se diversi da quelli derivanti da mutui, depositi e conti correnti, da obbligazioni o titoli similari e da altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari. In questo rigo vanno altresì indicati gli altri redditi di capitale di cui all'art. 41 del T.U.I.R., conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel rigo G19 va indicato l'ammontare dei redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della stessa.

Detti redditi concorrono a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni concernenti i redditi fondiari, per gli immobili situati nel territorio dello Stato, e a norma dell'art. 84 del T U I R , per quelli situati all'estero.

In questo rigo vanno altresì indicati i canoni di locazione spettanti all'imprenditore che abbia dato in locazione immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, i quali sono stati inclusi tra i beni dell'impresa nell'inventario redatto e vidimato ai sensi dell'art 2217 del codice civile o, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del T.U.I.R., nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni dovranno essere assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento.

Nel rigo G20 va indicato il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 1991 relative a prodotti in corso di lavorazione, e a servizi in corso di esecuzione non di durata ultrannuale, da valutare in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso.

Nel rigo G21 va indicato il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 1991 relative a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti.

Si ricorda che i contribuenti dovranno indicare nel registro I.V.A. acquisti, ovvero nell'apposito registro tenuto dai soggetti che non effettuano le operazioni ai fini dell'I.V.A., entro il termine di presentazione della dichiarazione, le rimanenze finali specificando distintamente per ciascuna categoria di beni in giacenza alla fine dell'esercizio, le quantità e i valori nonché i criteri seguiti per la valutazione La distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata entro il predetto termine in apposito prospetto di dettaglio che deve essere conservato dal contribuente e non allegato alla dichiarazione.

Le imprese minori che si sono avvalse delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 possono, a norma dell'art. 33, comma 10, della legge stessa, apportare variazioni soltanto alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli articoli 62 del D.P.R. n. 597 del 1973 e 59 del T.U.I.R. Le nuove quantità e i nuovi valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 1991. In caso di variazione in aumento il relativo importo (risultante dalla differenza tra il nuovo valore attribuito alle esistenze iniziali al 1° gennaio 1991, ai sensi del citato comma 10, e quello attribuito alle esistenze stesse prima della variazione) è fiscalmente riconosciuto nei limiti del valore normale, diminuito del 30 per cento ove si tratti di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 1991. Detto importo concorre, per un quinto del suo ammontare, alla formazione del reddito d'impresa nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e, per il residuo importo, in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi o, comunque, per la parte residua, nell'ultimo periodo di imposta nel quale è venuta a cessare l'attività.

La quota relativa al 1991 dovrà essere indicata nei **righi G20** e **G21**, unitamente alle rimanenze finali ivi evidenziate con la specificazione negli appositi spazi, dei relativi ammontari.

Nel rigo G22 va indicato il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 1991 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione alla predetta data. Si ricorda che alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del

contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Nel rigo G23 va indicato il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 1991 relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa, se i titoli stessi sono indicati tra i beni appartenenti all'impresa nell'inventario redatto e vidimato ai sensi dell'art. 2217 del codice civile.

Nel rigo G24 va indicato l'ammontare accantonato nei fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73 del T.U.I.R., indicati nei bilanci dei soggetti in regime ordinario nell'anno 1990 nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti *nel registro degli* acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazioni ai fini di tale imposta. In questo rigo va altresì indicato ogni altro provento, diverso da quelli indicati nei precedenti righi, conseguito nell'esercizio dell'impresa.

Nel rigo G25 va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi dei righi da G11 a G24.

Nei righi da G26 a G49 sono elencati i componenti negativi.

Nel rigo G26 vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1991 relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale.

Nel rigo G27 vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1991 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti.

Nel rigo G28 vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1991 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel rigo G29 vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1991 relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari, ed altri titoli in serie o di massa, se detti titoli figurano tra i beni d'impresa nell'inventario redatto e vidimato ai sensi dell'art. 2217 del codice civile.

Nei righi da G30 a G32 va indicato il costo di acquisto dei beni e di acquisizione dei servizi sostenuto, in base alle regole dell'art. 75 del T.U.I.R., nell'esercizio 1991 e cioè:

– il costo di acquisto delle merci, delle materie prime, dei semilavorati, ecc. (**rigo G30**);

– il costo di acquisto delle azioni e titoli similari, delle obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa se detti titoli sono collocati tra i beni d'impresa nell'inventario (**rigo G31**);

– il costo per l'acquisizione dei servizi (**G32**).

Nel rigo G33 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili. Per quanto riguarda gli accantonamenti di quiescenza e previdenza di cui all'art. 70 del T.U.I.R., si fa presente che gli stessi sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta. Si ricorda che non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché *dai familiari* partecipanti *all'impresa di cui* al comma 4, dell'art. 5 del T.U.I.R.

Nel rigo G34 vanno indicate le spese per altre prestazioni di lavoro diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.). L'ammontare da indicare in questo rigo è comprensivo dei compensi e delle quote di indennità di fine rapporto maturate nel periodo d'imposta.
Per quanto riguarda gli accantonamenti relativi alle indennità di fine *rapporto di collaborazione* coordinata e continuativa, di agenzia nonché di quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che gli stessi sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta. Analogamente a quanto già detto per le prestazioni di lavoro dipendente, non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dai familiari indicati nelle istruzioni al precedente rigo.

Nel rigo G35 vanno indicate le partecipazioni agli utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione.

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili è consentita:

– se il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata che devono, tra l'altro, contenere la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;

– se, con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non siano familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2, dell'art. 62 del T.U.I.R.;

– se il contratto di associazione in partecipazione non consista nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito di impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di altri beni.

Nel rigo G36 vanno indicati gli interessi passivi nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del T.U.I.R. Si ricorda che tra gli interessi passivi in esame, da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata, vanno compresi per intero quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a *norma di legge o di contratto.*

Si osserva che, a norma del comma 3, dell'art. 63 del T.U.I.R., per i soggetti nei cui confronti nel periodo d'imposta, cui si riferisce la dichiarazione, sono maturati interessi e altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private, sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione solamente per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi, ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone, di cui il dichiarante è socio, se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata e nel limite di cui all'art. 63 senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi, fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione. Il coefficiente di deducibilità risultante da tale rapporto si applica, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del T.U.I.R., anche alle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e non computabili nella determinazione del reddito. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante *l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole* staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985, pubblicato nella *G.U.* n. 27 del 1° febbraio 1985.

Nel rigo G37 vanno indicate le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria. Si ricorda che le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

I contributi ad associazioni sindacali o di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione.

Nel rigo G38 vanno indicate le spese relative ad opere o servizi — forniti direttamente o indirettamente — utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Tali spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (costituite da stipendi, salari, accantonamento di quiescenza e previdenza maturato nell'anno e relativi contributi) risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel rigo G39 vanno indicate le minusvalenze dei beni relativi all'impresa.

Dette minusvalenze, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la quantificazione delle plusvalenze, sono deducibili:

– se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

– se sono realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

– se derivano da cessioni unitarie ed a titolo oneroso delle aziende, compreso il valore di avviamento.

Nel rigo G40 vanno indicate le sopravvenienze passive che si configurano nelle ipotesi:

– di mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;

– di sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

Nel **rigo G41** vanno indicate le perdite di beni la cui cessione avrebbe dato luogo a plusvalenze o minusvalenze.

Dette perdite sono deducibili in misura corrispondente al costo non ammortizzato dei beni medesimi e purché risultino da elementi certi e precisi.

Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Si ricorda che per gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nel 1990 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno 1991 al regime previsto dall'art. 79 del T.U.I.R., le perdite su crediti sono deducibili per la parte che eccede gli accantonamenti per rischi su crediti di cui all'art. 71 del T.U.I.R. qualora l'ammontare degli accantonamenti stessi risulti iscritto nel registro degli acquisti tenuti ai fini dell'IVA, ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Nel **rigo G42** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa e negli appositi spazi la parte di esso relativa all'ammortamento anticipato e al valore di avviamento.

Si precisa che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R. possono fruire del cosiddetto ammortamento anticipato a condizione che l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata, in aggiunta a quest'ultima, nel registro dei beni ammortizzabili. La misura dell'ammortamento, giusta quanto dispone il comma 3, secondo periodo, dell'art. 67 del T.U.I.R., come modificato, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° maggio 1990, dall'art. 1, comma 1, lett. *i)*, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, può essere elevata a titolo di ammortamento anticipato, fino a due volte, rispetto a quella ordinaria risultante dall'applicazione dei coefficienti indicati nell'apposito decreto ministeriale, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due esercizi successivi.

In base al menzionato art. 1, comma 1, lett. *i)*, del D.L. n. 90 del 1990, nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dall'ultimo utilizzatore, soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.

Tale disposizione non si applica nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti che sono entrati in funzione presso l'ultimo utilizzatore nel periodo d'imposta 1989, nel qual caso l'ammortamento anticipato da parte di detto utilizzatore può essere eseguito anche negli esercizi successivi a quello suindicato sempreché ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. n 90 del 1990.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione). Sono inoltre considerati strumentali, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del T.U.I.R., purché indicati nell'inventario relativo all'anno 1991 tra i beni appartenenti alla impresa, gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato, classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria, commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria (immobili strumentali per natura), sempreché detti beni siano indicati nel registro dei beni ammortizzabili.

Relativamente agli immobili strumentali per natura si precisa che la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione, per le unità immobiliari acquistate in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. Si fa inoltre presente che se l'immobile strumentale per natura è stato acquistato in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente potrà portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere in alcun modo computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

Si ricorda che in base all'art. 77, comma 3-*bis*, del T.U.I.R. per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti nell'anno 1991 dal patrimonio personale dell'imprenditore è riconosciuto, ai fini fiscali, il costo, determinato in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da iscrivere, per le imprese di cui all'art. 79, nel registro dei beni ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.

Qualora i beni strumentali provenienti dal patrimonio personale siano stati utilizzati alla data del 31 dicembre 1988 il valore ad essi attribuibile, anche ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, va commisurato al valore normale dei beni medesimi.

Se i predetti beni non siano stati indicati nell'inventario relativo all'anno 1988, nel periodo di imposta in cui ne verrà effettuata l'iscrizione assumerà rilevanza fiscale il valore normale determinato con riferimento alla suindicata data.

Non sono invece deducibili, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento e le spese di impiego e manutenzione relative ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;

b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere *a)* e *c)*, dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Si precisa che per beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, devono intendersi quelli senza i quali l'attività di impresa non può essere esercitata (es. le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc.; gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto rispettivamente utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento. Le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici non adibiti ad uso pubblico, si considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio.

Nel predetto **rigo G42** va inoltre indicato, per gli immobili in proprietà o sui quali il contribuente vanti quote o diritti parziali e utilizzati promiscuamente, un importo pari al 50 per cento della rendita catastale a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Si ricorda infine che, per le aziende in affitto o in usufrutto, le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Dette quote sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili, considerando già dedotte, per il 50% del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso.

Qualora vi sia una deroga convenzionale alle norme dell'art. 2561 del Codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili, l'ammortamento non potrà essere effettuato dall'affittuario o dall'usufruttuario dell'azienda.

Per effetto del comma 10-*bis*, dell'art. 67, del T.U.I.R., aggiunto dall'art. 10 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (13 maggio 1991), le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo G43** va indicato l'ammontare delle spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a lire un milione.

Se i suddetti beni sono adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore gli stessi sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Nel **rigo G44** vanno indicate le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono.

Dette spese sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.

Per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.

In questo rigo vanno altresì indicati i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni. Si fa presente che detta modalità di deduzione delle spese per la

manutenzione non ha carattere vincolante nel senso che l'imprenditore ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi secondo i criteri di cui al comma 7, dell'art. 67 del T.U.I.R..

Nel rigo G45 vanno indicati i canoni di locazione anche finanziaria, e/o di noleggio di competenza dell'anno 1991.

Si precisa che la deduzione dei canoni di locazione finanziaria da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito negli appositi decreti ministeriali, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Relativamente ai contratti di locazione finanziaria relativi a beni immobili conclusi a partire dal 2 marzo 1989 la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a 8 anni.

Non sono deducibili, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, i canoni di locazione anche finanziaria, e le spese di manutenzione relativi agli aeromobili, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e agli autoveicoli ed ai motocicli per i quali non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento, mentre sono deducibili in misura pari al 50 per cento i canoni di locazione finanziaria e di noleggio relativi ai beni mobili ed immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa o all'uso personale o familiare dell'imprenditore (si vedano al riguardo le istruzioni al **rigo G42**).

Nel rigo G46 vanno indicate le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda e di rappresentanza sostenute nell'esercizio.

Si precisa che per le spese relative a studi e ricerche la deduzione è ammessa nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; mentre per quelle di pubblicità e propaganda la deduzione può avvenire nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

Infine le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei due successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila.

I contribuenti che intendono dedurre le spese per studi e ricerche e/o quelle di pubblicità e propaganda in quote costanti, anziché nell'intero ammontare sostenuto, dovranno barrare le caselle poste a fianco alle corrispondenti diciture.

Nel rigo G47 gli intermediari e rappresentanti di commercio e gli esercenti le attività indicate al primo comma, dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, pubblicato nella G.U. n. 288 del 22 ottobre 1979, devono indicare la deduzione forfetaria delle spese non documentate applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi di rigo G11: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire.

Nel rigo G48 le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate.

Detta deduzione, pari a lire 22.500 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ho sede l'impresa, ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 45.000 per quelli effettuati oltre tale ambito, spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto indipendentemente dal numero dei viaggi.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e della località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.

Nel rigo G49 vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili nella determinazione del reddito d'impresa, quali:

a) le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili o ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste per gli interessi passivi;

b) le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere *o)* e *p)*, comma 1, dell'art. 10 del T.U.I.R. nei limiti ed alle condizioni ivi indicate;

c) il costo unitario dei registratori di cassa acquistati nell'anno se, al netto del relativo credito di imposta, non è superiore a L. 1.500.000 e se non si è proceduto, in via alternativa all'ammortamento. Se detto importo di L. 1.500.000 è superato, il costo può essere soltanto ammortizzato.

L'ammortamento del costo dei registratori di cassa, al netto del relativo credito di imposta e degli eventuali interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, è calcolato in ragione del 25% a partire dall'anno di acquisto dell'apparecchio e con le modalità di cui all'art. 67 del T.U.I.R. (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18).

Nel rigo G50 va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi contenuti nei **righi da G26 a G49**.

Nel rigo G51 va effettuata la differenza tra i componenti positivi, il cui totale è indicato al **rigo G25** e i componenti negativi, il cui totale è indicato al **rigo G50**.

Il risultato di questa differenza deve essere diminuito delle erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2, del T.U.I.R. nonché di quelle di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, a favore dell'Università di Siena, per un ammontare non superiore alle percentuali ivi stabilite per ciascuna delle ipotesi previste, applicate al reddito di impresa dichiarato. Sono altresì deducibili le erogazioni liberali indicate nell'art. 10, comma 1, lettera *r)*, del T.U.I.R., per un ammontare non superiore al 20% del reddito di impresa dichiarato con un limite di due miliardi annui.

Si ricorda che l'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ha introdotto nel comma 2, dell'art. 65 del TUIR, la lettera *c-bis)*, in base alla quale le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore all'1% del reddito imponibile del soggetto che.effettua l'erogazione.
Le predette percentuali vanno calcolate sull'importo di **rigo G51** diminuito delle erogazioni stesse.

Nel rigo G53 deve essere indicato il totale del reddito di impresa minore che dovrà essere riportato nel successivo **rigo G54** se tale importo, diminuito delle plusvalenze di cui al **rigo G12**, non è inferiore a lire 12.060.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a lire 9.000.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Se l'importo indicato nel **rigo G53**, diminuito delle plusvalenze di cui al **rigo G12**, è inferiore ai predetti limiti, occorre distinguere le seguenti ipotesi:

1) ammontare dei ricavi indicati al **rigo G11** inferiore a lire 18 milioni.

In questo caso a detto ammontare di ricavi deve essere applicato il coefficiente del 67% se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero del 50% se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività; all'importo risultante devono essere aggiunte le plusvalenze. Il reddito imponibile da indicare al **rigo G54** è costituito dal maggior importo tra quello risultante dal predetto calcolo e quello indicato al rigo G53.

2) ammontare dei ricavi indicati al rigo G11 superiore a lire 18 milioni.

In questo caso il reddito imponibile da indicare nel rigo G54 è costituito dalla somma dell'importo di lire 12.060.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire 9.000.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività e dell'ammontare delle plusvalenze.

Nel rigo G55 vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R., ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49%.

Il titolare dell'impresa familiare dovrà altresì compilare il prospetto di imputazione del reddito contenuto nella quarta facciata del presente quadro sottoscrivendo l'apposita attestazione ivi contenuta.

Nel rigo G56 va indicato il reddito imponibile di spettanza dell'imprenditore risultante dalla differenza tra l'importo di **rigo G54** e quello di **rigo G55**.

Nel rigo G57 va indicato l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel rigo G58 va indicato l'ammontare del credito di imposta per i registratori di cassa.

La legge 26 gennaio 1983, n. 18, nello stabilire a carico di particolari categorie di operatori commerciali l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa, o terminali elettronici, o idonee bilance elettroniche munite di stampante, ha previsto a favore delle categorie interessate il godimento di un credito di imposta, da valere ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG, in relazione all'acquisto o all'acquisizione in locazione finanziaria di detti apparecchi misuratori.

Tale credito compete nella misura del 40% del prezzo unitario di acquisto non eccedente i 2 milioni di lire. Se l'acquisizione è avvenuta in locazione finanziaria il credito di imposta compete nei limiti sopraindicati ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo di imposta.

Il credito deve essere indicato, a pena di *decadenza*, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti.

Alla dichiarazione devono essere allegati, a pena di inammissibilità del credito di imposta, in originale o in copia fotostatica, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione, dai quali devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento, nonché l'ammontare del prezzo o canone pagato.

In caso di locazione finanziaria alla dichiarazione deve essere allegato, in originale o in copia fotostatica, il contratto di locazione contenente l'indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto; l'ammontare di tale credito di imposta dovrà essere riportato, unitamente agli altri crediti di imposta eventualmente spettanti, **al rigo N20** dell'IRPEF.

Infine, nel **rigo G59** dovrà essere indicato l'ammontare complessivo delle ritenute alla fonte subite a titolo di acconto (per la quota spettante all'imprenditore) come risulta dalle certificazioni rilasciate dal sostituto di imposta e da allegare al presente Quadro. Detto ammontare dovrà essere riportato, unitamente alle altre ritenute, al **rigo N19** dell'IRPEF.

Determinazione del reddito ai fini della imposta locale sui redditi

Si premette innanzitutto che per effetto della disposizione contenuta nella lett. e-bis del comma 2, dell'art. 115, del T.U.I.R. (lettera aggiunta dall'art. 9 comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408), a partire dal 1° gennaio 1991, sono esclusi dall'I.L.O.R. i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del T.U.I.R., organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti, fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, non sia superiore a tre.

Ai fini dell'esonero dall'I.L.O.R. si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico e sia la prevalenza nella organizzazione dell'attività.

Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente *sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da* imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Si fa presente che, in caso di esclusione dall'I.L.O.R., ricorrendo le condizioni di cui sopra, il contribuente dovrà barrare l'apposita casella collocata accanto al titolo del presente riquadro.

I righi da **G60 a G76** riguardano la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Nel **rigo G60** va riportato l'importo di **rigo G51**.

Nei righi da G61 a G63 vanno indicati gli importi che devono aggiungersi a quello contenuto nel precedente rigo G60, mentre nei righi da G65 a G68 vanno indicati i componenti negativi. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, lett. *a)*, del T.U.I.R. per le persone fisiche l'imposta locale sui redditi si applica sui singoli redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I dello stesso testo unico e assumendo il reddito del titolare dell'impresa familiare al netto delle quote imputate ai familiari collaboratori.

Fra i componenti positivi vanno indicati:

– al **rigo G61**, le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'imposta locale sui redditi;

– al **rigo G62**, le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato giacché i redditi derivanti da *partecipazioni in tali società non sono soggetti all'imposta* locale sui redditi;

– al **rigo G63**, ogni altro componente positivo, esclusi i redditi soggetti a tassazione separata di cui all'art. 16, comma 1, del T.U.I.R., che vanno dichiarati nel **Quadro 740/M** sia ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Nel **rigo G64** va indicato il totale dei componenti positivi effettuando la somma degli importi contenuti nei righi da G60 a G63.

Fra i componenti negativi vanno inoltre indicati:

– al **rigo G65**, i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate;

– al **rigo G66**, i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e in società a queste equiparate residenti nel territorio dello Stato. In detto rigo devono essere altresì indicati i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, i quali, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, lett. *a)*, del T.U.I.R., sono esclusi dall'imposta locale sui redditi;

– al **rigo G67**, l'importo indicato al rigo G19, diminuito dell'ammontare dei proventi degli immobili strumentali per natura relativi all'impresa.

Infatti i redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, essendo soggetti all'imposta locale in via autonoma, vanno dichiarati, a tale fine, nei Quadri 740/A, 740/B e 740/L e non devono concorrere alla determinazione del reddito d'impresa da assoggettare al tributo locale. In questo rigo, pertanto, dovrà essere riportato l'importo indicato nel rigo G19 al netto dei canoni di locazione degli immobili strumentali per natura relativi all'impresa;

– al **rigo G68**, ogni altro componente negativo.

Al ***rigo G70*** *va indicato l'importo risultante dalla differenza tra il totale* dei componenti positivi (rigo G64) ed il totale dei componenti negativi (rigo G69) qualora detto importo sia pari o superiore a quello risultante dalla somma dei seguenti importi:

a) 67 per cento (per le imprese che effettuano prestazioni di servizi) ovvero 50 per cento (per le imprese che esercitano altre attività) dell'ammontare dei ricavi di cui al rigo G11 che si considerano conseguiti nel territorio dello Stato, l'ammontare dei ricavi sul quale va applicato il coefficiente non può superare, in ogni caso, il limite di 18 milioni;

b) ammontare delle plusvalenze di cui al rigo G12 che si considerano realizzate nel territorio dello Stato.

Qualora invece l'importo risultante dalla differenza fra l'ammontare di rigo G64 e quello di rigo G69 sia inferiore alla somma degli importi indicati nelle precedenti lettere *a)* e *b)*, nel rigo G70 va indicata quest'ultima somma.

Nel **rigo G71** va indicato l'ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR.

Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, *alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di* carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle spese di produzione relative.
Circa le agevolazioni per il Mezzogiorno in particolare, si ricorda che i redditi ivi prodotti si desumono dalla prescritta contabilità separata, salve naturalmente la possibilità di ripartire i componenti comuni ad altre zone di produzione in rapporto all'ubicazione dei vari fattori produttivi.

Per quanto riguarda la compilazione del prospetto delle esenzioni ai *fini dell'ILOR si rinvia* a quanto già detto in precedenza.

Nel **rigo G72** va indicato l'ammontare del reddito diminuito dei redditi esenti ai fini dell'ILOR e al lordo delle erogazioni liberali. Da detto ammontare vanno sottratte le erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2, del T.U.I.R. comprese quelle di cui alla lettera c-*bis*) dello stesso comma, aggiunta dall'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché quelle di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, a favore dell'Università di Siena (effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa nei limiti e alle condizioni ivi previste) e dell'art. 10, comma 1, lett. *r)* del T.U.I.R. (da indicare nel rigo G73).

Si precisa che le menzionate erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle relative percentuali sul reddito di rigo G72 al netto delle erogazioni stesse. Si fa presente che l'importo da indicare nel rigo G73 non può risultare superiore alla differenza tra l'importo di rigo G70 e la somma degli importi indicati nelle lettere *a)* e *b)*, contenute nelle istruzioni per la compilazione del rigo G70.

Nel **rigo G74** va indicato il totale del reddito imponibile risultante dalla differenza tra l'importo indicato al rigo G72 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo G73.

Nel **rigo G75** vanno indicate le quote di reddito imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo G76** va indicato il risultato della differenza tra il totale reddito imponibile (rigo G74) e le quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria (rigo G75). L'ammontare esposto in questo rigo dovrà essere riportato, unitamente agli altri redditi ILOR, al rigo O1 del modello 740.

Nei righi G77 e G78 deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2 del T.U.I.R. Si ricorda in proposito che la deduzione di cui all'art. 120, comma 1, spetta, se il titolare presta la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisce la sua occupazione prevalente, nella misura del 50 per cento del reddito, con un minimo di L. 7.000.000 e un massimo di L. 14.000.000. La deduzione deve, se del caso, essere ragguagliata ad anno, per quanto riguarda il minimo e il massimo.

Il comma 2, dell'art. 120 del T.U.I.R. stabilisce che per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo, per le imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiera, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e per le imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne, si deduce un'ulteriore quota pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione sopra illustrata, a condizione che l'opera prestata in tali imprese costituisca l'occupazione prevalente del contribuente. L'ulteriore deduzione spetta in misura non inferiore a 2 milioni nè superiore a 4 milioni di lire ragguagliate ad anno; tali misure sono elevate a 3 e a 6 milioni di lire o a 4 ed 8 milioni di lire per le imprese artigiane che per la maggior parte del periodo di imposta hanno impiegato, rispettivamente, un apprendista o più apprendisti. Si ricorda che le imprese che si avvalgono di apprendisti dovranno indicare il numero degli stessi nella casella posta nel prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti contenuto nella quarta facciata del presente quadro.

Per la compilazione del prospetto relativo all'imputazione del reddito dell'impresa familiare, collocato nella quarta facciata del presente quadro, si rinvia alle specifiche istruzioni fornite in precedenza.

SEZIONE II - REDDITI DI IMPRESA MINIMA

La Sezione II va utilizzata per dichiarare i redditi determinati secondo i criteri dell'art. 80 del T.U.I.R.

Si ricorda che per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 80 del T.U.I.R., i ricavi e le plusvalenze si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'IVA, nel periodo di imposta in cui si è verificata la percezione.

Tuttavia, si rileva che, con effetto dal 1° gennaio 1992, l'art. 80 del T.U.I.R. è stato abrogato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

La Sezione II si compone di due riquadri:

- quello concernente la «determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» (righi G79-G93);

- quello concernente la «determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi» (righi G94-G106).

Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Nel rigo G79 vanno indicati i corrispettivi in denaro conseguiti:

- per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

- per le cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili esclusi quelli strumentali acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nel rigo G80 va indicato l'ammontare dei corrispettivi per le cessioni di azioni e di titoli similari, di obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa qualora detti titoli rientrino tra i beni d'impresa.

Nel rigo G81 vanno indicati tutti gli altri proventi considerati ricavi in base alle lettere *d), e), f)* dell'art. 53 del T.U.I.R. e cioè:

- le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni la cui cessione genera ricavi;

- i contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto (esempio le somme versate dalle imprese committenti quali contributi alla spesa per l'acquisto di stampi in dipendenza di apposite clausole contrattuali ed aventi natura di vera e propria anticipazione del prezzo della fornitura);

- i contributi in conto esercizio erogati in denaro dallo Stato o da altri enti pubblici spettanti a norma di legge.

Nel rigo G82 va indicato il valore normale dei beni in natura sia nel caso in cui detti beni vengano ricevuti in corrispettivo di cessioni (esempio permute, conferimenti in società, dazioni in pagamento) sia qualora gli stessi vengano dati a titolo di contributo. In detto rigo vanno altresì indicati, in misura corrispondente al valore normale, i beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Si ricorda che ai fini delle imposte sui redditi, si considerano familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Nel rigo G83 sono indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili nel 1991 che il contribuente dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in corso (1992), dichiara, ai fini della non punibilità, ai sensi dell'art. 1, quarto comma del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni. Al riguardo si rinvia alle precisazioni già fornite al rigo G16.

Per effetto del comma aggiunto all'art. 55 del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'art. 4, comma 1, lett. *d)* della legge n. 413/1991, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi utilizzando il suindicato rigo G83 e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili.

Gli estremi di detto versamento vanno indicati nell'apposito rigo G124. Ovviamente, i ricavi indicati nel rigo G83 saranno computati per la valutazione della congruità dei ricavi dichiarati ai fini della applicazione del DPCM 25 ottobre 1991.

Nel rigo G84 va indicato il totale dei ricavi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da G79 a G83.

Nei righi G85 e G86 va indicato distintamente per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizio e per le imprese aventi per oggetto altre attività, rispettivamente il 67 per cento ed il 50 per cento dell'ammontare dei ricavi di rigo G84.

Si precisa che qualora il contribuente eserciti attività in relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di redditività lo stesso, se ha annotato distintamente le operazioni afferenti le diverse attività nei registri di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 600 del 1973, può determinare il reddito distintamente per ciascuna attività, se invece non ha effettuato le distinte annotazioni delle operazioni afferenti a ciascuna delle menzionate attività, lo stesso dovrà applicare, relativamente a tutte le attività, il coefficiente di redditività più elevato.

Nel rigo G87 va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi, e che concorrono a formare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessioni a titolo oneroso (es. vendite, conferimenti in società, permute, atti autoritativi della pubblica amministrazione quali le sentenze esecutive e le espropriazioni per pubblica utilità);

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) se i beni sono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio della impresa.

In base al comma 4, dell'art. 54 del T.U.I.R., come modificato dall'art. 26, comma 7, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 dello stesso anno, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni relativi all'impresa ovvero mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni stessi, concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Pertanto qualora il contribuente intenda rateizzare la tassazione delle plusvalenze dovrà indicare nel rigo G87 la quota di esse che concorre nell'anno 1991 alla formazione del reddito d'impresa; detta quota dovrà altresì risultare nel rigo G108, mentre l'importo complessivo delle plusvalenze che si intende rateizzare dovrà risultare nel rigo G107.

Si precisa che la disposizione recata dal predetto art. 26, comma 7, del D.L. n. 69 del 1989 si applica altresì, per effetto dell'art. 3, comma 2, del D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, alle plusvalenze realizzate e/o sopravvenienze conseguite dal periodo d'imposta in corso al 20 settembre 1990 relative ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989.

Pertanto, nel predetto rigo G87 va ricompresa la quota indicata al rigo G108 del prospetto delle plusvalenze e/o sopravvenienze nonché la somma delle quote di plusvalenze realizzate e/o sopravvenienze conseguite nei precedenti periodi d'imposta, indicate nel prospetto relativo alle dichiarazioni dei redditi di tali periodi.

Si precisa che la rateizzazione delle plusvalenze non è ammessa nell'ipotesi di destinazione dei beni, diversi da quelli da cui derivano i ricavi, al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

In tal caso pertanto nel rigo G87 dovrà essere indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze conseguite e non dovrà essere compilato l'apposito prospetto contenuto nella terza facciata del modello.

Per le plusvalenze derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni, compreso il valore di avviamento, i contribuenti possono fruire del regime di tassazione separata ed in tal caso le plusvalenze stesse non dovranno essere indicate nel rigo G87 bensì nel quadro M del Mod. 740.

Si fa infine presente che non concorrono a formare il reddito di impresa, salvo che per i soggetti che utilizzano i beni stessi esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le plusvalenze relative ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto,

b) autovetture e autoveicoli di cui alle lett. *a)* e *c)* dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Nel **rigo G88** vanno indicati, tra i componenti positivi di reddito, gli importi indicati nei fondi di cui agli articoli 55, comma 3, lett. *b)*, 67, comma 3, 70, 71, 72 e 73 del T.U.I.R., dai contribuenti che nell'anno 1990 hanno determinato il reddito secondo il regime ordinario e che nel 1991 determinano lo stesso in modo forfetario.

Nel **rigo G89** va indicato il totale del reddito d'impresa minima risultante dalla somma dei righi da G85 a G88.

Nel **rigo G90** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R., ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49%.

Il titolare dell'impresa familiare dovrà altresì compilare il prospetto di imputazione del reddito contenuto nella quarta facciata del Modello e sottoscrivere l'apposita attestazione ivi contenuta.

Nel **rigo G91** va indicato il reddito imponibile di spettanza dell'imprenditore risultante dalla differenza tra l'importo di rigo G89 e quello di rigo G90; detto importo, sommato agli altri redditi IRPEF, va riportato nel **rigo N1** del Mod. 740.

Nel **rigo G92** va indicato l'ammontare del credito di imposta per i registratori di cassa.

La legge 26 gennaio 1983, n. 18, nello stabilire a carico di particolari categorie di operatori commerciali l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa, o terminali elettronici, o idonee bilance elettroniche munite di stampante, ha previsto a favore delle categorie interessate il godimento di un credito di imposta, da valere ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG, in relazione all'acquisto o all'acquisizione in locazione finanziaria di detti apparecchi misuratori.

Tale credito compete nella misura del 40% del prezzo unitario di acquisto non eccedente i 2 milioni di lire. Se l'acquisizione è avvenuta in locazione finanziaria il credito di imposta compete nei limiti sopraindicati ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo di imposta.

Il credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti.

Alla dichiarazione devono essere allegati, a pena di inammissibilità del credito di imposta, in originale o in copia fotostatica, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione, dai quali devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento, nonché l'ammontare del prezzo o canone pagato.

In caso di locazione finanziaria alla dichiarazione deve essere allegato, in originale o in copia fotostatica, il contratto di locazione contenente l'indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto; l'ammontare di tale credito di imposta dovrà essere riportato, unitamente agli altri crediti di imposta eventualmente spettanti, al rigo **N20** del calcolo dell'IRPEF.

Infine, nel **rigo G93** dovrà essere indicato l'ammontare complessivo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto (per la quota spettante all'imprenditore) come risulta dalle certificazioni rilasciate dal sostituto di imposta e da allegare al presente Quadro. Detto ammontare dovrà essere riportato, unitamente alle altre ritenute, al rigo **N19** del Quadro N.

Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi

Si premette innanzitutto che per effetto della disposizione contenuta nella lett. e-bis, del comma 2, dell'art. 115, del T.U.I.R. (lettera aggiunta dall'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408), a partire dal 1° gennaio 1991, sono esclusi dall'ILOR i redditi di impresa derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del T.U.I.R., organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti, fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, non sia superiore a tre.

Ai fini dell'esonero dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico e sia la prevalenza nella organizzazione dell'attività.

Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Si fa presente che, in caso di esclusione dall'ILOR, ricorrendo le condizioni di cui sopra, il contribuente dovrà barrare l'apposita casella collocata accanto al titolo del presente riquadro.

Il riquadro si compone dei righi da **G94** a **G104**.

Nel **rigo G94** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui al rigo **G84**.

Nel **rigo G95** va indicato l'ammontare dei ricavi relativi ad attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate.

Nel **rigo G96** «Totale ricavi ai fini ILOR» va effettuata la differenza tra l'importo di rigo **G94** e quello di rigo **G95**, indicando zero se il risultato è negativo

Nei **righi G97** e **G98** vanno effettuate le operazioni di determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi. Tali operazioni consistono nell'applicazione dei coefficienti di redditività del 67 per cento o del 50 per cento (rispettivamente per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per quelle aventi per oggetto altre attività) sull'ammontare dei ricavi di **rigo G96**.

Per quanto concerne l'ipotesi di esercizio di attività per le quali sono previsti diversi coefficienti di redditività si vedano le istruzioni ai **righi G85** e **G86**.

Nel **rigo G99** vanno indicate le plusvalenze e gli altri componenti positivi non derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabile organizzazione con gestione e contabilità separata.

Nel **rigo G100** va indicato il reddito al lordo delle esenzioni, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da G97 a G99.

Nel **rigo G101** va indicato l'ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR.

Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi.

Circa le agevolazioni per il Mezzogiorno in particolare, si ricorda che i redditi ivi prodotti si desumono dalla prescritta contabilità separata, salva naturalmente la possibilità di ripartire i componenti comuni ad altre zone di produzione in rapporto all'ubicazione dei vari fattori produttivi.

Per quanto riguarda la compilazione del prospetto delle esenzioni ai fini dell'ILOR si rinvia a quanto già detto in precedenza.

26

Nel rigo G102 va indicato il totale reddito imponibile, mentre nel successivo **rigo G103** vanno indicate le quote di reddito imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel rigo G104 va indicato il risultato della differenza tra il totale reddito imponibile e le quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nei righi G105 e G106 deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del T.U.I.R. Si ricorda in proposito che la deduzione di cui all'art. 120, comma 1, spetta, se il titolare presta la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisce la sua occupazione prevalente, nella misura del 50 per cento del reddito, con un minimo di L. 7.000.000 e un massimo di L. 14.000.000. La deduzione deve, se del caso, essere ragguagliata ad anno, per quanto riguarda il minimo e il massimo.

Il comma 2, dell'art. 120 del T.U.I.R. stabilisce che per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo, per le imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiera, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e per le imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne, si deduce un'ulteriore quota pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione sopra illustrata, a condizione che l'opera prestata in tali imprese costituisca l'occupazione prevalente del contribuente. L'ulteriore deduzione spetta in misura non inferiore a 2 milioni se superiore a 4 milioni di lire ragguagliate ad anno; tali misure sono elevate a 3 e a 6 milioni di lire o a 4 ed 8 milioni di lire per le imprese artigiane che per la maggior parte del periodo di imposta hanno impiegato, rispettivamente, un apprendista o più apprendisti. Si ricorda che le imprese che si avvalgono di apprendisti dovranno indicare il numero degli stessi nella casella posta nel prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti contenuto nella quarta facciata del presente quadro.

Per la compilazione del prospetto relativo all'imputazione del reddito dell'impresa familiare collocato nella quarta facciata del presente quadro, si rinvia alle specifiche istruzioni fornite in precedenza.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI.

In questo prospetto, oltre che nel riquadro identificativo e in altri spazi appositamente predisposti, nei righi del presente quadro, vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonchè per l'applicazione dei coefficienti di congruità e presuntivi di reddito, approvati con D.P.C.M. 25 ottobre 1991, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 262 dell'8 novembre 1991.

In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da 600.000 a 6 milioni di lire.

Al riguardo, si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D P C.M. 25 ottobre 1991, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede dei determinazione del reddito.

Nel rigo G117, colonne 1 e 2 va indicata, in .metri quadrati, rispettivamente, la dimensione totale dei locali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e la parte dei detti locali destinata a magazzino o deposito. Per la individuazione dei locali e per la determinazione della loro dimensione deve farsi riferimento ai criteri stabiliti ai fini dell'imposta comunale di cui al D.L. 2 marzo 1989 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, così come modificato dal D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dal D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini non trova applicazione la disposizione di cui al comma 4, ultimo periodo, dell'art. 1 del citato D.L. n. 66 del 1989, e successive modificazioni.

Nel rigo G117, colonna 3 va indicato in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio delle attività:

1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorchè non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;

3) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misure del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta.

Nel rigo G117, colonna 4, i soli contribuenti che compilano la sezione II, devono indicare il costo dei seguenti beni, risultanti dalle fatture o bollette doganali che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono stati o avrebbero dovuto essere registrati nel 1991:

a) materie prime, semilavorati e materie sussidiarie, intendendosi per tali, a titolo indicativo, rispettivamente per le prime quelle che si trovano direttamente in natura (ad esempio fibre tessili naturali) e che vengono utilizzate nella produzione dei beni, per i secondi quei prodotti derivanti dalle materie prime che sono state sottoposte ad una prima o seconda lavorazione (ad esempio filati ricavati dalle fibre tessili naturali) e per le ultime quelle che non attengono direttamente al processo produttivo dei beni, ma si pongono, rispetto ad esso, in via sussidiaria o meramente strumentale (imballaggi, materili di consumo, lubrificanti utilizzati nella pulizia di macchine, ecc.);

b) merci e relative materie sussidiarie, intendendosi per le prime quei prodotti che vengono venduti nello stato in cui sono stati acquistati o comunque, senza aver subito processi di lavorazione o manipolazioni sostanziali tali da modificare il prodotto originario.

Il rigo G118 va compilato dai soli contribuenti in regime di contabilità semplificata.

Nella colonna 1, va indicato il costo del venduto per gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto ovvero, il costo delle materie impiegate per gli esercenti attività di impresa nel settore dell'agricoltura, dell'industria o dell'artigianato. Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del T.U.I.R. - esclusi quelli di cui al comma 1, lett. *c)* dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 - a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno, e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali.

Nella colonna 2, gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto devono indicare la «consistenza media di magazzino» pari alla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del «costo del venduto».

Dal rapporto tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 si ottiene il valore dell'indice di rotazione riferibile al contribuente, da confrontare con quello indicato nella tabella C allegata al D.C.P.M. del 25 ottobre 1991. Tale valore si considera congruo se risulta superiore a quello indicato alla predetta tabella C.

Nella colonna 3, va indicato l'ammontare degli «altri costi»; tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C M. 25 ottobre 1991, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfetarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del TUIR.

Nel rigo G119, colonna 1, va indicato il numero dei collaboratori che prestano la propria attività nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'art. 5, comma 4, del TUIR.

Nel rigo G119, colonna 2, deve essere indicato il numero degli associati in partecipazione che apportino lavoro con occupazione prevalente nell'impresa;

Nel rigo G120, colonne 1, 2 e 3, va indicato in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso, rispettivamente:

- il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;

- il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1991;

- la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario. In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno - con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa - nonchè le partecipazioni agli utili.

Nei righi G121 e G122, colonne 1, 2 e 3, vanno indicati, in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi INAIL) che hanno prestato la

loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati sopra illustrati, richiesti per i lavoratori dipendenti a tempo pieno, salvo il riferimento, anzichè alle giornate, alle ore o alle settimane, desumibili anch'esse dai modelli DM 10 relativi al 1991.

Alla colonna 4 dei **righi G120, G121 e G122** vanno indicati, rispettivamente:

- al **rigo G120**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio ecc.) utilizzata per consentire e agevolare lo svolgimento dell'attività;

- al **rigo G121**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli, di imbarcazioni, ecc. Gli importi da indicare nel predetto rigo vanno determinati secondo il criterio di registrazione I.V.A., da parte dei contribuenti che compilano la sezione II e secondo il criterio di *competenza* da parte dei contribuenti che compilano la sezione I.

Nel **rigo G123**, lcolonne 1 e 2, va indicato, rispettivamente il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti, di competenza del periodo d'imposta.

Nel **rigo G123**, colonne 3 e 4, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa di competenza *comprensiva dei contributi.*

Nel **rigo G123**, nella sezione "Altri dati", ciascuna delle sottoelencate categorie di contribuenti (individuate sulla base dei codici in vigore per il periodo d'imposta 1990), deve indicare nelle apposite caselle i seguenti elementi:

a) esercenti attività di distribuzione dei carburanti (cod. 4242):

nella casella 5, la quantità totale di carburanti, espressa in migliaia di litri, erogata nell'anno, così come risulta dai registri di carico e scarico di cui all'art. 3 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

b) albergatori (cod. 4600):

- nella casella 5, il numero dei posti letto;

- nella casella 6, il numero totale delle presenze registrate giornalmente nel corso dell'anne, così come risulta da registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

- nella casella 7, il numero di stelle attribuite all'albergo secondo la classificazione introdotta dalla legge quadro sul turismo;

c) titolari di pensioni (cod. 4606):

- nella casella 5, il numero dei posti letto;

- nellà casella 6, il numero totale delle presenze registrate giornalmente nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

d) titolari di locande e affittacamere (cod. 4606):

- nella casella 5, il numero dei posti letto;

- nella casella 6, il numero totale delle presenze registrate nell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

e) titolari di esercizi extralberghieri (cod. 4607):

- nella casella 5, il numero delle presenze registrate nell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

f) titolari di autorimesse (cod. 4710):

- nella casella 5, il numero dei posti disponibili così come risulta dalla licenza comunale;

- nella casella 6, il numero totale dei veicoli ospitati nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti per motivi di pubblica sicurezza, quando non si usufruisce dell'apposita esenzione;

g) esercenti attività di spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (cod. 6610):

- nella casella 5, l'ammontare, espresso in migliaia di lire, dei diritti corrisposti alla SIAE nell'anno, ove ricorra questo obbligo.

REDDITI DI PARTECIPAZIONE

Riferimenti normativi: art. 5, 13 e 120 del T.U.I.R.; D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154; D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; D.P.C.M. 28 settembre 1990; decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 249.

5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO H

Generalità

Nel Quadro H vanno indicate le quote dei «redditi prodotti in forma associata» spettanti: ai soci delle società di persone, agli artisti e ai professionisti che partecipano a società o associazioni prive di personalità giuridica per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione, agli artisti e professionisti partecipanti quali membri ad un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), residente nello Stato ovvero non residente avente nello Stato una stabile organizzazione, ai collaboratori di imprese familiari, ai coniugi che gestiscono in comunione aziende coniugali.

Qualora tra questi redditi vi siano anche redditi soggetti a tassazione separata di cui alle lettere da g) ad n) dell'art. 16 del T.U.I.R., fermo restando il principio dell'imputazione proporzionale ai soci, ai collaboratori o al coniuge, gli stessi devono essere indicati nel Quadro M: il regime di tassazione separata si applica, con riferimento ai soci di società di persone esercenti attività commerciali ed equiparate, ivi comprese le aziende coniugali gestite in forma societaria, solo nell'ipotesi di cui alla lettera l) di detto articolo 16.

Si ricorda che le plusvalenze, indennità ed altre somme percepite a seguito di atti e provvedimenti espropriativi di occupazione, ecc., emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino al 31 dicembre 1991 di cui all'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ancorché assoggettate a tassazione separata vanno indicate nel Quadro L.

Società di persone e assimilate

Sono considerate società di persone, sempreché abbiano in Italia la sede legale o amministrativa ovvero l'oggetto principale, le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società di armamento, le società di fatto, le società o associazioni senza personalità giuridica costituite tra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione, le «società civili» costituite secondo il codice civile del 1865 alle quali risulti tuttora applicabile la disciplina di tale codice (v. art. 204 delle disposizioni transitorie del codice civile e successive modificazioni), nonché le aziende gestite in società da entrambi i coniugi (vedi paragrafi successivi).

I redditi, o le perdite, delle anzidette società sono accertati unitariamente nei confronti delle società stesse, le quali devono pertanto provvedere a dichiararli con l'apposito Mod. 750, ma sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche in capo ai singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.

Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privataautenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Anche le ritenute d'acconto, eventualmente subite, il credito d'imposta sui dividendi e quello per l'acquisto o la locazione finanziaria dei registratori di cassa, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, nonché le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, di cui all'art. 15 del T.U.I.R., vanno ripartiti tra i soci o gli associati proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili e indipendentemente dal fatto che la società abbia conseguito un reddito o una perdita.

Di conseguenza ciascuno dei soci, se persona fisica, deve dichiarare in questo Quadro le quote del reddito o della perdita della società o associazione e le quote delle ritenute e dei crediti d'imposta, risultanti dalla dichiarazione di questa, che gli sono proporzionalmente imputabili, eccezion fatta per il caso che la partecipazione alla società sia stata assunta non a titolo personale ma sia stata indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto e vidimato ai sensi dell'art. 2217 del codice civile: in tal caso, infatti, la corrispondente quota di reddito deve essere dichiarata nel Quadro 740/F ovvero nel Quadro 740/G, Sezione I. Le imprese in regime forfetario, tenute alla compilazione del Quadro 740/G, Sezione II, devono indicare nel presente Quadro anche i redditi inerenti alle partecipazioni assunte nell'esercizio dell'impresa.

Quanto precede vale ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non anche ai fini dell'imposta locale sui redditi, giacché questa è a carico delle società e deve essere versata a cura delle stesse. Ciascun socio potrà tuttavia portare in deduzione dal reddito complessivo (art. 10 del T.U.I.R.), in relazione alla propria quota di partecipazione agli utili, l'ILOR pagata nell'anno 1991 dalle società o associazioni, con esclusione di quella applicabile ai redditi soggetti a tassazione separata IRPEF.

Le perdite di società di persone o assimilate che hanno optato per il regime ordinario ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, assumono rilevanza per il socio qualora le stesse superino l'ammontare degli altri redditi del socio. Per ulteriori chiarimenti in ordine al riporto delle perdite di società di persone a contabilità ordinaria si rinvia alle istruzioni relative alla compilazione del prospetto delle perdite d'impresa non compensate nell'anno più avanti riportate.

Imprese familiari

Ferma restando la natura di imprese individuali delle imprese familiari, i relativi redditi (così come le ritenute d'acconto, i crediti d'imposta sui dividendi, quelli per imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ma esclusi i crediti d'imposta per l'acquisto o la locazione finanziaria dei registratori di cassa di cui alla citata legge n. 18 del 1983 che spettano al solo titolare dell'impresa familiare) sono imputati, per un ammontare complessivo non superiore al 49 per cento del reddito dichiarato dall'imprenditore, a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

L'imputazione del reddito al familiare che collabora nell'impresa è effettuata a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente,con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione annuale dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di avere prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

L'attestazione indicata nella lettera c) che precede è posta in calce al Quadro H e dovrà essere sottoscritta dal collaboratore familiare.

La compilazione del presente quadro è subordinata alla realizzazione di un reddito da parte dell'impresa, e non anche in caso di perdita; ciò in quanto i familiari collaboratori, tanto agli effetti civili quanto a quelli fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa.

Aziende gestite in comunione da coniugi

Per le aziende gestite da entrambi i coniugi, ai fini dell'imputazione delle quote di reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, si applica: alle aziende gestite in società da coniugi (tenute alla presentazione del Mod. 750), quanto detto in precedenza per le società di persone ed assimilate; negli altri casi, vanno seguite le modalità di compilazione del quadro già illustrate con riferimento alle imprese familiari esclusa la dichiarazione di aver prestato la propria attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente, posta in calce al Quadro H.

Modalità di compilazione del quadro

Riquadro contenente i dati identificativi

Nel primo riquadro vanno riportati i dati relativi alla società, all'associazione, all'impresa familiare, all'azienda coniugale nonché al GEIE in cui il dichiarante partecipa. In esso vanno indicati il codice fiscale, il cognome (o la denominazione), il nome, il codice di attività – da rilevare dall'apposita certificazione rilasciata dalla società di persone o assimilata o dal titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale o dal GEIE – il comune, la provincia, l'indirizzo e il codice di avviamento postale.

La casella "contabilità ordinaria" va barrata quando la partecipazione si riferisce ad una società di persone o assimilata a contabilità ordinaria.

La casella «artigiani» va barrata quando la società di persone (o assimilata), l'impresa familiare o l'azienda coniugale svolge attività di impresa artigiana iscritta nell'apposito albo.

Riquadro di determinazione del reddito ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR

In questo riquadro devono essere indicati:

— a colonna 11, il reddito totale della società di persone o assimilata, dell'associazione fra artisti o professionisti, dell'azienda gestita in società fra coniugi, nonché dal GEIE come risultante dal rispettivo Mod. 750 (preceduto dal segno «meno» in caso di perdita) ovvero il reddito dell'impresa familiare (o dell'azienda coniugale non gestita in società tra i coniugi) determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, come risultante dal Quadro 740/A1, dal Quadro 740/F o dal Quadro 740/G compilato dal titolare.

Le successive colonne 12, 13 e 14 possono riguardare sia i soci delle società di persone o assimilate e i coniugi che gestiscono in comune aziende coniugali, sia i collaboratori di imprese familiari, sia gli artisti e professionisti nella loro qualità di associati o membri di un GEIE; le successive colonne 15, 16 e 17 interessano solamente il coniuge nell'ipotesi di azienda coniugale non gestita in società oppure l'artista o il professionista che partecipa quale membro in un GEIE.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera c), del T.U.I.R., i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori sono esclusi dall'ILOR.

I dati da riportare nelle colonne sopra indicate devono essere desunti dal prospetto rilasciato dalla società o dal GEIE e firmato da chi ha sottoscritto la dichiarazione Mod. 750 e da quello rilasciato dal titolare dell'impresa familiare, o dal coniuge nell'ipotesi di azienda coniugale non gestita in società. Tale prospetto deve essere allegato al Quadro H.

In particolare, dal prospetto rilasciato dalla società, associazione o GEIE devono risultare: la ragione sociale, la sede ed il numero di codice fiscale della società, associazione o GEIE; il codice di attività, secondo la nuova classificazione delle attività economiche; i dati identificativi del socio o associato o membro del GEIE, il reddito (o la perdita) totale dichiarato agli effetti dell'IRPEF; la quota di partecipazione agli utili spettante al singolo socio o associato; le quote di reddito (o perdita), di ritenute di acconto, di imposte pagate all'estero (indicando anche la quota di reddito prodotto all'estero), di crediti d'imposta sui dividendi, di crediti per registratori di cassa, di ILOR e di deduzioni ai fini ILOR di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del T.U.I.R., imputabili al singolo socio o associato, distinguendo i dati relativi ai redditi soggetti all'IRPEF a tassazione ordinaria, che il socio o associato persona fisica deve riportare nel presente quadro, da quelli soggetti a tassazione separata, (da indicare evidenziando a quale delle cinque tipologie individuate nelle sezioni del Mod. 750/I appartengano) che il socio persona fisica di società semplice o l'associato deve riportare nel mod. 740/M.

Le società semplici devono altresì evidenziare nel prospetto in questione gli oneri di cui al comma 3, dell'art. 10 del T.U.I.R., dalle stesse sostenuti, indicando separatamente l'ammontare degli interessi corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca sugli immobili conseguenti a contratti stipulati dopo il 1988, esclusi i casi di cui all'art. 7 della legge n. 168 del 1982 (lettera d), primo e secondo periodo); le erogazioni liberali in favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute (lettera p); le erogazioni liberali in denaro a favore dello spettacolo (lettera r). A tale riguardo si ricorda che in base all'art. 2, commi 4, 5 e 6, del D.L. n. 69 del 1989, ai soci delle società semplici è riconosciuta, in luogo della deduzione prevista nel comma 3 dell'art. 10 del T.U.I.R. una detrazione d'imposta nella misura del 22% degli oneri di cui alla lettera d), primo e secondo periodo, p) ed r) dello stesso art. 10 sostenuti dalle società, ridotta al 10% per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza fra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati, ed il limite superiore del primo scaglione di reddito.

Relativamente agli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie si evidenzia che, in base all'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i detti interessi ed oneri possono essere dedotti dai soci nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati dalla società se afferenti a prestiti e mutui agrari contratti dopo il 31 dicembre 1989.

Sempre nel prospetto di che trattasi deve essere specificato se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R. ovvero è in regime ordinario. Nel primo caso è consentito al socio di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del T.U.I.R. (che è, invece, esclusa nel caso in cui il reddito è determinato forfetariamente ai sensi dell'art. 80 del T.U.I.R.), mentre nel caso in cui sia stata tenuta la contabilità ordinaria il socio può portare in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, la differenza tra l'ammontare delle perdite d'impresa in regime ordinario e l'ammontare dei redditi.

Dal prospetto deve altresì risultare l'eventuale quota, spettante al socio imprenditore, degli interessi ed altri proventi, esenti da imposta, delle obbligazioni pubbliche di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e delle altre obbligazioni esenti, che non sono stati portati a riduzione degli interessi passivi propri della società partecipata e che vanno tenuti presenti dal socio imprenditore ai fini della deducibilità dei propri interessi passivi, per la parte che eccede l'ammontare complessivo di quelli esenti sopra individuati e di quelli esenti eventualmente conseguiti in forma diretta dal socio stesso.

Si ricorda che il credito di imposta spettante alla società esercente attività di autotrasporto di cui all'art. 13, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 e successive integrazioni non è fruibile ai fini dell'IRPEF dovuta dai soci.

Per quanto riguarda il prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare, devono risultare, oltre ai dati identificativi dell'imprenditore e del collaboratore familiare: l'ammontare del reddito d'impresa; le quote di tali redditi, delle ritenute d'acconto, dei crediti d'imposta (esclusi quello per i registratori di cassa e quello per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi che competono al solo titolare dell'impresa familiare o al coniuge imprenditore), delle imposte pagate all'estero (indicando anche la quota di reddito prodotta all'estero) e del codice di attività, secondo la nuova classificazione delle attività economiche, l'indicazione eventuale che l'imprenditore ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R., al fine di consentire al collaboratore familiare di fruire della detrazione di cui all'art. 13 del T.U.I.R.
Se dai suddetti prospetti risultano redditi soggetti a tassazione separata, gli stessi dovranno essere riportati da ciascun partecipante nel **Quadro M.**

Va altresì ricordato che i crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero in via definitiva, determinati in base ai dati risultanti dai suddetti prospetti, non vanno indicati nel presente Quadro, bensì nel **Quadro N.**

Per quanto riguarda le quote dei crediti d'imposta imputabili ai soci, ai collaboratori familiari o al coniuge si precisa che il totale dei crediti d'imposta sui dividendi indicato al **rigo H8, colonna 13,** va riportato, unitamente agli altri crediti d'imposta sui dividendi, al **rigo N2** del **Quadro N.**

Gli altri crediti d'imposta (per l'acquisto o la locazione finanziaria dei registratori di cassa da indicare nel **rigo H11**, per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo), risultanti dai prospetti rilasciati dalla società o dal titolare dell'impresa familiare, vanno sommati agli altri crediti d'imposta eventualmente spettanti per altro titolo e il totale complessivo va riportato al **rigo N20** del **Quadro N.**

Si precisa che nel **rigo H9** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle perdite di società di persone o assimilate a contabilità ordinaria eventualmente indicate nei **righi** da **H1** ad **H7.**

Tale ammontare assumerà rilevanza per il socio ai fini dell'eventuale riporto, nei periodi d'imposta successivi, della differenza non compensata nell'anno 1991 tra le perdite d'impresa in regime ordinario e i redditi percepiti in detto anno. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle istruzioni relative alla compilazione del prospetto delle perdite d'impresa non compensate nell'anno di seguito riportate.

Il socio, l'associato, il coniuge o il collaboratore familiare, percettori di redditi di partecipazione da impresa minore di cui all'art. 79 del T.U.I.R. o da lavoro autonomo a determinazione ordinaria per un importo non superiore a L. 6.400.000, devono indicare al **rigo H10** l'importo della partecipazione al fine di calcolare correttamente l'ulteriore detrazione di cui all'art. 13 del T.U.I.R..

In calce al quadro H è, infine, posta la dichiarazione richiesta dall'art. 5, comma 4, lett. c) del T.U.I.R., con la quale il collaboratore familiare attesta di aver prestato la propria attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Prospetto delle perdite di impresa a contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Questo prospetto è riservato alle persone fisiche che negli anni 1987 e/o 1988 e/o 1989 e/o 1990 e/o 1991 hanno subito delle perdite derivanti dalla partecipazione in società commerciali di persone a contabilità ordinaria (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società fiscalmente equiparate) per la parte di perdita delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Il prospetto va compilato solo quando l'ammontare delle perdite sopradescritte ha superato negli anni 1987 e/o 1988 e/o 1989 e/o 1990 e/o 1991 l'ammontare dei redditi prodotti nei rispettivi anni; in tal caso la differenza negativa può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto. Si precisa che se la differenza negativa si riferisce all'anno 1987 e/o 1988 e/o 1989 e/o 1990 la stessa può essere portata in diminuzione, in tutto o in parte, dal reddito complessivo del contribuente relativo all'anno 1991 per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo stesso. Può essere riportata altresì, in diminuzione del reddito complessivo relativo all'anno 1991 anche l'eccedenza formatasi nel 1986 che non ha trovato capienza nel reddito complessivo entro il 1990 e che non potrà più essere riportata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi al 1991. Nelle ipotesi sopradescritte, l'ammontare complessivo delle eccedenze relative ai suddetti periodi d'imposta dovrà figurare al **rigo H13**.

Se la suddetta differenza negativa è stata completamente compensata nella presente dichiarazione, non dovrà essere compilato il prospetto in rassegna; qualora, invece, solo una parte di essa sia stata portata in diminuzione del reddito complessivo dell'anno 1991, in quanto quest'ultimo risulta insufficiente a compensarla integralmente, nel **rigo H13**, agli anni relativi, dovrà essere indicata la parte residuale che potrà essere dedotta dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi fino al 1992 per l'eccedenza relativa al 1987, fino al 1993 per l'eccedenza relativa al 1988, fino al 1994 per l'eccedenza relativa al 1989, fino al 1995 per l'eccedenza relativa al 1990.

Ai fini del riporto negli anni successivi della differenza tra le perdite d'impresa a contabilità ordinaria relative all'anno 1991 e l'ammontare degli altri redditi prodotti nello stesso anno il contribuente dovrà effettuare la somma algebrica dei redditi che vanno a confluire nel reddito complessivo aumentato dei crediti di imposta sui dividendi (**rigo N2**) ed operare nel seguente modo:

- se il risultato di detta somma è superiore o uguale a zero, il numero 5 del **rigo H13** non va compilato;
- se il risultato è negativo, in detto numero 5, deve essere riportato il minor importo, in valore assoluto (es. fra – 50.000 e – 30.000 bisogna considerare – 30.000), tra il risultato stesso e la perdita indicata nel **rigo H9** del presente quadro.

In presenza di perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali a contabilità ordinaria (indicate nel quadro F) e di perdite non acquisite nell'esercizio dell'impresa derivanti dalla partecipazione in società commerciali di persone a contabilità ordinaria, dovrà essere compilato **soltanto** il prospetto riportato nel quadro F **rigo F159**, indicandovi l'ammontare complessivo di tutte le perdite subite.

31

REDDITI DI CAPITALE

Riferimenti normativi: art. 14, 41-45 e 105 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; artt. 26, ultimo comma, 27 e 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 33 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42; art. 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

6. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO I

Generalità

Il **Quadro I** si compone di due Sezioni: nella prima vanno indicati gli *utili di cui ai* **righi da I1 a I7**; *nella seconda gli altri redditi di capitale elencati ai* **righi da I8 a I15.**

I redditi da indicare in entrambe le anzidette sezioni sono quelli percepiti nel 1991 senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui è sorto il diritto a percepirli. Non devono essere dichiarati i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, compresi quelli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 emessi successivamente al 20 settembre 1986; gli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali; i proventi delle accettazioni bancarie; i proventi dei titoli atipici e dei certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare; gli utili delle società cooperative di cui all'art. 20 della legge n. 216 del 1974; gli utili delle azioni di risparmio; gli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative in epoca successiva alla data di entrata in vigore del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, sui quali è stata applicata la ritenuta "secca" del 15%, ecc.).

Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono indicarsi in questo quadro ma in quello relativo al reddito di impresa, ad eccezione di quelli conseguiti dagli imprenditori che *determinano il reddito ai sensi dell'art. 80 del T.U.I.R.*

I redditi prodotti all'estero, relativamente ai quali non è prevista una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, distinti secondo le specifiche del Quadro, devono essere elencati, per Stato di provenienza, in un'apposita distinta da allegare al quadro stesso, nella quale devono altresì essere indicate le imposte estere pagate in ciascuno Stato in via definitiva nell'anno 1991 e il credito di imposta di cui all'art. 15 del T.U.I.R., che va riportato nel rigo **N20 del Quadro N**, secondo le modalità indicate nelle istruzioni generali per la compilazione della dichiarazione.

SEZIONE I

In questa Sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura e compresi gli acconti, distribuiti da società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici nonché dagli enti indicati alle lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 87 del T.U.I.R. aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo.

Non costituiscono utile per i soci le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse, eseguiti in caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale. Tuttavia, se e nella misura in cui l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già possedute e la distribuzione gratuita di azioni di nuova emissione siano avvenuti mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi dai sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, dagli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, da versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale o da saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili. In questo caso, la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli dinanzi citati, a partire dal meno recente e ferma restando la precedenza alle riserve di rivalutazione monetaria non esenti da imposte (art. 8, comma 3, della legge 19 marzo 1983, n. 72).
Costituiscono altresì utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, della società; in tali casi l'utile è costituito dalla parte che eccede la quota del capitale sociale e delle riserve o fondi dianzi citati rappresentata dalle azioni o quote annullate, diminuita o aumentata della differenza fra il prezzo pagato per l'acquisto di queste ed il loro prezzo di emissione. Ai fini del calcolo dell'eccedenza tassabile il capitale sociale va assunto al netto della parte derivante dal passaggio a capitale delle riserve o fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi versati dai nuovi sottoscrittori di azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. Questa disciplina va applicata anche agli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e, in quanto compatibile, agli utili derivanti dalla partecipazione nelle società indicate nell'art. 5 del T.U.I.R. (art. 6 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42).

Per quanto concerne il credito d'imposta si rammenta che esso compete nella misura dei nove sedicesimi (pari al 56,25%) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti nel caso in cui la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 nonché, nel caso in cui trattasi di partecipazioni in enti di cui all'art. 87 lett. b) del T.U.I.R., quando la delibera sia stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988.

Il credito d'imposta continua, invece, a spettare nella minor misura di un terzo degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983.

Per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b) del T.U.I.R. prima della chiusura *dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, nessun credito* d'imposta può essere fatto valere.

Il credito d'imposta non compete se gli utili siano stati distribuiti da società estere non residenti, anche se il percettore è un soggetto residente.

Ciò premesso, si forniscono gli opportuni chiarimenti ai fini della dichiarazione degli utili, compresi gli acconti, percepiti nel 1991.

Nel **rigo I1** devono essere indicati: a **colonna 1**, gli utili, al lordo delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, percepiti nel 1991 la cui distribuzione è stata *deliberata* da società *di capitali residenti nel* territorio dello Stato dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983; a **colonna 2**, il credito d'imposta, da calcolare nella misura di 9 sedicesimi dell'importo di colonna 1; a **colonna 3**, l'importo delle ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo I2** devono essere indicati: a **colonna 1**, gli utili al lordo delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, percepiti nel 1991 la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali residenti nel territorio dello Stato prima della chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983; a **colonna 2**, il credito d'imposta nella misura di un terzo dell'importo di **colonna 1**; a **colonna 3**, *l'importo delle ritenute* d'acconto subite.

Nel **rigo I3** vanno indicati: a **colonna 1**, l'ammontare degli utili, al lordo delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, percepiti nell'anno 1991, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b) del T.U.I.R. dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988; a **colonna 2**, il credito d'imposta da calcolare nella misura di 9 sedicesimi dell'importo di colonna 1; a **colonna 3**, l'importo delle ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo I4** vanno indicati: a **colonna 1**, l'ammontare degli utili, al lordo delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, percepiti nel 1991, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b) del T.U.I.R. prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, per i quali non compete il credito d'imposta; a **colonna 3**, l'importo delle ritenute d'acconto subite

Nel **rigo I5** vanno indicati: a **colonna 1**, l'ammontare degli utili, al lordo delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, distribuiti da enti di cui all'art. 87, lett. c) del T.U.I.R., e percepiti nel 1991; a **colonna 3**, l'importo delle ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo I6** vanno indicati: a **colonna 1**, l'ammontare *degli utili distribuiti* da società estere di ogni tipo per i quali non compete il credito d'imposta; a **colonna 3**, l'importo delle ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo I7** vanno riportati i totali delle somme indicate nelle colonne da 1 a 3.

SEZIONE II

In questa Sezione al **rigo I8, colonna 1**, vanno indicati i redditi derivanti da capitali dati a mutuo, indipendentemente dal tipo o dalla forma del contratto, esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi vanno computati al saggio legale del 10 per cento. Se nel titolo non sono stabilite le scadenze, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta, salvo prova contraria. La presunzione degli interessi non vale per le somme versate, in «conto capitale», dai soci, dagli associati e dai partecipanti rispettivamente alle società commerciali, alle associazioni ed ai consorzi, purché dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi non risulti che i versamenti siano stati fatti ad altro titolo. Si intendono versate «in conto capitale» non soltanto le somme destinate a copertura di un aumento di capitale *(attuale o futuro), ma anche quelle che* vengono acquisite al patrimonio sociale senza che ne derivi un obbligo di restituzione a carico della società. Non devono essere dichiarati, perché esenti, gli interessi dei mutui contratti all'estero per i quali, anteriormente al 1° gennaio 1974, sia stato acquisito il diritto all'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile. In questo rigo vanno indicati anche gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti con soggetti diversi dalle istituzioni creditizie e dall'amministrazione postale, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data in deposito. Nella **colonna 2** vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo I9, colonna 1,** sono da indicare le rendite perpetue, cioè le prestazioni periodiche (di una somma di denaro o di una certa quantità di cose fungibili) dovute in perpetuo a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 cod. civ.); sono equiparate alle rendite perpetue tutte le altre prestazioni annue perpetue, a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 cod. civ.). Nella **colonna 2** vanno indicate le ritenute subite.

Al **rigo I10, colonna 1,** sono da indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte a favore di terzi. Tali compensi (provvigioni, commissioni, premi, ecc.) sono di regola percepiti da imprese nell'esercizio dell'attività loro propria (per lo più aziende ed istituti di credito ed imprese assicurative) ed in tal caso non costituiscono redditi di capitale ma componenti di reddito d'impresa. Quando il compenso è percepito da un non imprenditore, o anche da un imprenditore ma per garanzie prestate al di fuori dell'attività imprenditoriale, detto compenso costituisce reddito di capitale e deve essere qui dichiarato. Nella **colonna 2** vanno indicate le ritenute subite.

Al **rigo I11, colonna 1,** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. Trattandosi di reddito di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante. Nel caso in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazione di lavoro, la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nell'apposito Quadro E, Sez. II, del Mod. 740/E; nella **colonna 2,** vanno indicate le ritenute d'acconto subite. Nello stesso **rigo I11, colonna 1,** vanno altresì indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 del cod. civ. e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testè considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito complessivo del partecipante. Anche per tali utili, le ritenute subite vanno indicate a **colonna 2 del rigo I11.**

Al **rigo I12, colonna 1,** vanno indicati gli utili corrisposti ai mandanti o fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. A **colonna 2** vanno indicate le ritenute d'acconto subite. Non vanno dichiarati in questo quadro ma nel Mod. 740/M Sezione VI, gli utili di che trattasi qualora il periodo di durata del rapporto sia superiore a cinque anni.

Al **rigo I13, colonna 1,** va dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, ad eccezione degli interessi diversi da quelli già considerati nel precedente **rigo I8** e da quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e da quelli esenti. Nella **colonna 2,** vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo I14, colonna 1,** vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione di relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi. Nella **colonna 2** vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo I15** vanno sommati gli importi indicati nelle **colonne 1 e 2 dei righi da I8 a I14.**

Il successivo riquadro è destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (ILOR).

Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia, ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazioni in società, enti, associazioni ed altre organizzazioni. Pertanto la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, di cui al **rigo I16** i redditi prodotti all'estero (e cioè i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia). Si ottiene così il totale da dedurre dal **rigo I16** che deve essere indicato al **rigo I17.** Al **rigo I18,** «reddito netto», risulta, per differenza, l'ammontare complessivo assoggettabile all'imposta locale sui redditi. I dati di cui al **rigo I18** devono essere riportati al rigo O1 del Quadro O, sommandolo agli altri redditi assoggettabili allo stesso tributo.

Per i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono essere allegati alla dichiarazione, in originale, i certificati dei sostituti d'imposta (i modelli RAD per i dividendi) attestanti le somme percepite e le ritenute subite. **Si ricorda che in mancanza dei certificati non sarà concessa la detrazione delle ritenute di acconto subite.**

Coloro che hanno dichiarato redditi di cui alla Sezione I devono compilare l'apposita distinta acclusa alle presenti istruzioni da allegare al **Quadro I,** nella quale dovranno essere indicati anche i dati relativi alle azioni gratuite ricevute o all'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già possedute.

MOD. 740/S - Rivalutazione dei beni dell'impresa - Riserve e fondi in sospensione d'imposta.

7. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO S

La sez. I del presente modello va utilizzata dagli imprenditori individuali che devono procedere, ai sensi della legge n. 413/1991, alla rivalutazione dei fabbricati e delle aree fabbricabili, indicati nell'art. 24 della legge stessa, acquisiti entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge e deve essere annotata nel relativo inventario.

L'ammontare della rivalutazione è costituito da almeno il 38% dell'importo complessivo determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 25, che eccede i costi dei beni fiscalmente riconosciuti, al netto delle quote di ammortamento già dedotte aumentati di un miliardo di lire e deve essere imputato a ciascun bene in proporzione alla differenza tra il valore risultante dall'applicazione dei criteri di cui al predetto comma 1 e il costo del bene prima della rivalutazione e comunque in misura non superiore al maggior valore effettivamente ad esso attribuibile.

Sull'importo della rivalutazione è dovuta l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'ILOR nella misura del 16%.

L'imposta sostitutiva va imputata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi.

A decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, le quote di ammortamento dei beni rivalutati e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono commisurate al nuovo valore ad essi attribuito.

Tuttavia, nel caso di cessione a titolo oneroso di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione.

In tal caso, al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'IRPEF pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata nei precedenti esercizi, riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime

Dalla data in cui si verificano le predette ipotesi i saldi attivi di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni che formano oggetto delle ipotesi stesse, non sono soggetti alla disciplina di cui al comma 1 dell'art. 26.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

Se il saldo viene attribuito in tutto o in parte all'imprenditore, lo stesso aumentato dell'imposta sostitutiva ad esso corrispondente, concorre a formare il reddito imponibile dell'imprenditore.

Nell'esercizio in cui si verifica la predetta ipotesi, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata nei precedenti esercizi.

Se tale ipotesi si verifica in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza dell'importo attribuito all'imprenditore, si considerano riconosciuti anche per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente.

Per i soggetti ammessi a fruire del regime di contabilità semplificata, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultano acquisiti entro il 31 dicembre 1990 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazion[e deve essere eseguita in apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione eseguita. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 413.

Al **rigo S1**, col. 1, va indicato l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai fabbricati e alle aree fabbricabili, determinati ai sensi dell'art. 25, comma 2 e a col. 2 va indicata l'imposta sostitutiva pari al 16% dell'ammontare di col. 1.

L'imposta di cui al **rigo S1**, col. 2, deve essere compensata fino al 25% del suo ammontare con i crediti di imposta chiesti a rimborso — e non a compensazione dell'imposta del periodo successivo — sulla base di dichiarazioni relative a periodi di imposta precedenti o risultanti dalla presente dichiarazione, a partire da quello meno recente.

Pertanto nel **rigo S7** va indicato l'ammontare dei crediti di imposta, specificati da **rigo S2** a **rigo S6**, fino a concorrenza del 25% dell'imposta di **rigo S1**, col. 2.

L'imposta sostitutiva, pari alla differenza tra l'importo di **rigo S1**, col. 2 e l'importo di **rigo S7** deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in tre rate: la prima, pari al 34%, entro il predetto termine, la seconda, pari al 34%, entro il quarto mese successivo e la terza, pari al 32%, entro l'undicesimo mese successivo.

Al **rigo S8** va indicato l'ammontare del versamento effettuato pari alla differenza tra l'importo di **rigo S1** col. 2 e l'importo di **rigo S7** ovvero, in caso di versamento rateale, il 34% di detta differenza

Al **rigo S9** vanno indicati gli estremi del versamento stesso (data, codice banca o codice ufficio postale o codice concessione, importo).

Relativamente alla sez. II e alla sez. III si ricorda che per effetto della legge n. 408/1990, l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni dell'impresa nonché quella dovuta per lo smobilizzo delle riserve e fondi, potevano essere versate, a richiesta del contribuente, in due rate. In tal caso, al **rigo S10** e **S12**, vanno indicati, rispettivamente, l'importo della seconda rata dovuta ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 408/1990, pari al 42 per cento dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni dell'impresa comprensivo degli interessi del 9% e l'importo della seconda rata dovuta ai sensi dell'art. 8, comma 7 della citata legge n 408/1990, pari al 40% dell'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento delle riserve e fondi

Al **rigo S13** va indicato l'ammontare dei crediti di imposta chiesti a rimborso fino a concorrenza del 25% dell'importo di **rigo S12**.

Al **rigo S11** e al **rigo S14** vanno indicati rispettivamente l'ammontare dei versamenti effettuati e gli estremi degli stessi (data, codice banca o codice ufficio postale o codice concessione).

Vanno allegate alla dichiarazione le attestazioni rilasciate dalle aziende di credito o dagli uffici postali o la distinta di versamento rilasciata dal concessionario del servizio della riscossione nel caso in cui il versamento stesso sia stato effettuato a quest'ultimo.

34

MOD. 740/T - Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva.

8. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO T

Questo modello deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonchè dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.

Deve essere altresì compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato — tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice quivi residenti — realizzate dalle persone fisiche non residenti senza stabile organizzazione o base fissa in Italia.

In questo modello non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma.

Si fa tuttavia presente che l'opzione predetta, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta e valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta, non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del T.U.I.R., escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto, per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorchè nei confronti di soggetti diversi. Comportando tale ipotesi l'assoggettamento *al regime analitico delle plusvalenze relative alle* partecipazioni per le quali s'è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva, pagata ai sensi del citato art. 3 del provvedimento anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso.

Per la compilazione del modello e la determinazione dell'imposta sostitutiva si forniscono i seguenti chiarimenti.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prèzzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere).

Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto è incrementato, per ciascun periodo di dodici mesi interi, o frazione superiore a sei mesi, decorsi dalla data dell'acquisto, di un ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflattore del prodotto interno lordo rilevato dall'anno anteriore a quello in cui si è verificato l'acquisto a quello della cessione.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute *imponibili* per effetto del decreto-legge n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di *Milano*, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto a richiesta dell'interessato il valore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 27 del 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25% ed è commisurata *all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze* determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto.

Ciò premesso, per la redazione del Quadro T si forniscono le seguenti istruzioni, tenendo comunque presente che il contribuente è tenuto ad allegare al presente Quadro un apposito prospetto indicando, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei correlativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del deflattore del P.I.L., come sopra determinato, ed il risultato del calcolo effettuato. Naturalmente, nel caso in cui sia stata assunta la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti, dovrà essere specificata tale circostanza.

Al **rigo T1** va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel periodo di imposta, a decorrere dal 28 gennaio 1991, per l'importo effettivamente percepito, ivi incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione.

Al **rigo T2** va indicato l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato, come sopra indicato, dell'ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflattore del prodotto interno lordo. Qualora il contribuente non abbia percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali *che prevedono il pagamento rateale* del corrispettivo ed il *numero* delle rate stabilite, in tale rigo dovrà essere indicato il costo fiscalmente rilevante, incrementato come sopra indicato, proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai predetti righi si precisa che in essi dovranno essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati come sopra indicato, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, ivi comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del T.U.I.R. comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

Al **rigo T3** va indicato l'imponibile, che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo T1** e quello del **rigo T2**. Nel caso in cui l'importo del **rigo T2** sia superiore a quello del **rigo T1**, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo. Ricorrendo questa ipotesi il contribuente indicherà "zero" nel **rigo T3** e nel **rigo T8** *riporterà la somma algebrica degli importi indicati nei precedenti righi, preceduta* dal segno meno.

Al **rigo T4** va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 25% dell'importo di **rigo T3**.

Al **rigo T5** va indicato il credito d'imposta, pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Al **rigo T6** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva da versare che, nell'ipotesi in cui il contribuente vanti il credito di imposta di cui al **rigo T5**, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo T4** e l'importo di **rigo T5**.

Nel **rigo T7** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso, che si determina quando l'importa del **rigo T5** è superiore a quello del **rigo T4**.

35

MOD. 740/U - Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi.

9. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO U

Il **Quadro U** deve essere compilato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ai fini della determinazione del credito di imposta ad esse spettanti ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, così come integrato dall'art. 9 del D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, dall'art. 10, comma 10, del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202; nonché dall'art. 10, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 68; e nei limiti stabiliti con il decreto interministeriale 28 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1992, n. 25.

Il suindicato credito vale ai fini del pagamento dell'IRPEF, dell'ILOR e dell'IVA e non concorre alla formazione del reddito imponibile; tale credito può essere fatto valere anche ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 68.

Il quadro U è composto di tre sezioni di cui le prime due da utilizzare per la determinazione del credito d'imposta spettante per il 1992 e l'ultima relativa all'utilizzo del credito d'imposta medesimo

Ai fini della compilazione del presente modello si forniscono i seguenti chiarimenti.

La prima sezione è destinata alla determinazione analitica del credito d'imposta spettante per il 1992.

I soggetti tenuti alla compilazione di detta sezione devono indicare, per ciascun autoveicolo posseduto, tenendo conto degli elementi di cui al citato D.M. 28 gennaio 1992, la targa, la massa complessiva (per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili va indicato il peso rimorchiabile) la categoria di appartenenza, nonché il periodo di possesso espresso in giorni se inferiore all'anno.

Per la compilazione della colonna 3 relativa alla categoria, si precisa che l'articolo 3 del citato D.M. 28 gennaio 1992 individua le seguenti quattro categorie di autoveicoli per ciascuno dei quali è attribuibile, relativamente al 1992, il seguente credito di imposta massimo:

- L. 364.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi (prima categoria);
- L. 776.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi (seconda categoria).
- L. 2.180.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi (terza categoria);
- L. 3 750 000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24.000 chilogrammi (quarta categoria).

Le colonne 5 e 6, devono essere utilizzate ai fini della determinazione del credito di imposta spettante.

A tal fine, nella colonna 5 si dovrà indicare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute nel 1991 per il consumo di gasolio e lubrificanti, al netto dell'IVA; nella colonna 6 dovrà essere indicato l'ammontare del credito spettante, pari al minore importo tra il 13,50 per cento dell'ammontare indicato nella colonna 5 e la misura massima del credito spettante per ciascun autoveicolo come sopra indicato.

Va precisato che se il periodo di possesso dell'autoveicolo è inferiore all'anno, la misura massima del credito di imposta va ragguagliata alla durata del possesso medesimo.

Si ricorda, infine, che nel caso di imprese abilitate all'autotrasporto di merci sia per conto terzi che per conto proprio, ai fini della determinazione del credito di imposta spettante, l'ammontare della spesa per gasolio e lubrificanti va preliminarmente diminuito della soglia teorica prevista per ciascun autoveicolo, con riferimento alla categoria di appartenenza, adibito al trasporto di merci per conto proprio.

Al riguardo si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 13 del 10 maggio 1990, n. 23 del 14 novembre 1990 e n. 8 del 3 aprile 1991.

Se la spesa per gasolio e lubrificanti sostenuta per ogni veicolo di ciascuna categoria è superiore rispettivamente a lire 2 700.000, 5.700.000, 16.300.000 e 27.700.000, nella colonna 6 dovrà essere indicato l'importo massimo del credito di imposta come sopra evidenziato.

I soggetti beneficiari che hanno più veicoli, anche se di massa diversa, i quali non possono dimostrare le spese di gasolio e lubrificanti imputabili a ciascun veicolo, dovranno utilizzare la sezione seconda, previa compilazione delle colonne da 1 a 4 della sezione prima, secondo le indicazioni sopra fornite.

Nel **rigo U26** di detta sezione dovrà essere indicato l'ammontare del credito massimo spettante per il numero complessivo degli autoveicoli sulla base degli elementi desumibili dalla sezione prima.

Nel **rigo 27** deve essere indicata la spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti sostenuta nel 1991.

Se il contribuente ha posseduto autoveicoli di massa non superiore a *3.500 chilogrammi, nel* **rigo U28** *dovrà essere indicato il numero dei* suddetti veicoli nonché l'importo ottenuto moltiplicando l'ammontare forfetario di lire 2.700.000 per il numero dei predetti autoveicoli.

Nel **rigo U29** deve essere effettuata la differenza tra l'importo indicato al **rigo U27** e quello indicato al **rigo U28**.

Nel **rigo U30** va calcolato il 13,50 per cento dell'importo indicato al **rigo U29**.

Al **rigo U31** va indicato il credito d'imposta spettante che è dato dal minore importo tra l'ammontare indicato al **rigo U26** e quello indicato al **rigo U30**.

La sezione terza è destinata alla indicazione dell'utilizzo del credito *d'imposta.*

Nel **rigo U32** il credito di imposta non utilizzato a compensazione dell'IRPEF e dell'ILOR relative all'anno 1990 e dei versamenti ai fini dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa a detto anno.

Nel **rigo U33** l'ammontare del credito di imposta utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta in sede di liquidazioni mensili o trimestrali per l'anno 1991.

Nei **righi U34** e **U35** vanno indicati l'ammontare del credito d'imposta utilizzato rispettivamente ai fini degli acconti IRPEF e ILOR dovuti per il 1991.

Si fa presente che, qualora l'ammontare del credito utilizzato ai fini degli acconti IRPEF e/o ILOR supera l'ammontare dell'imposta dovuta con la presente dichiarazione (**rigo N21** e **rigo 04**), l'importo del credito effettivamente utilizzato per i predetti versamenti di acconto va indicato nel prospetto in misura pari all'ammontare della relativa imposta risultante ai predetti **righi N21 e/o 04**.

Nel **rigo U36** va indicata la sommatoria degli importi da **rigo U33** a **rigo U35**.

Nel **rigo U37** va indicata la differenza tra l'importo di **rigo U32** e quello di **rigo U36** utilizzabile nel 1992.

Nel **rigo U38** va indicato l'ammontare del credito spettante per il 1992 aumentato del credito residuale di cui al **rigo U37**.

Nel **rigo U39** va indicato l'ammontare del credito di imposta di cui al **rigo U38** utilizzato a compensazione dei versamenti ai fini dell'IVA dovuta nel periodo dal 1° gennaio 1992 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione

Nei **righi U40, U41** va indicato l'ammontare del credito di imposta di cui al **rigo U38** utilizzato a compensazione delle imposte dovute a saldo dell'IRPEF e dell'ILOR per l'anno 1991 in base alla presente dichiarazione.

Nel **rigo U42** va indicato l'ammontare di credito d'imposta utilizzato ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 68.

Nel **rigo U43** va indicata la sommatoria degli importi da **rigo U39** a **rigo U42**.

Nel **rigo U44** la differenza tra l'importo di **rigo U38** e quello di **rigo U43**.

Si rammenta che a norma dell'art. 2 del decreto interministeriale 28 gennaio 1992, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui trattasi devono conservare, ai fini della successiva presentazione, per ogni veicolo fotocopia autenticata della carta di circolazione dalla quale si desume la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo, oggetto del titolo autorizzativo medesimo, nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso del medesimo veicolo.

Detta documentazione, agli effetti fiscali, deve essere conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, così come stabilisce l'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si rileva che con l'art. 9-sexies, inserito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 nel D.L. 30 dicembre 1991, n 417, è stata aumentata la spesa per *l'anno 1992 di lire 300 miliardi e pertanto i suindicati limiti verranno* rideterminati con decreto interministeriale in corso di emanazione.

MOD. 740/W - Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari

Riferimenti normativi: D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

7. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO W

Il D.L. 28.6.1990, n. 167, convertito dalla legge 4.8.1990, n. 227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

Tale disciplina — resasi necessaria in conseguenza del processo di liberalizzazione dei movimenti di capitale, realizzato attraverso le norme contenute nel decreto ministeriale del 27.4.1990 (G.U. n. 100 del 2.5.1990) — prevede, fra l'altro, l'obbligo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti di cui all'art. 5 del T.U.I.R., e fiscalmente residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esonero della presentazione della dichiarazione, su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, i trasferimenti dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, sempreché l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta (computando, quindi, tutti i trasferimenti suddetti e cioè anche gli eventuali disinvestimenti) abbia superato l'importo di 20 milioni di lire; tale obbligo, peraltro, sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estèro, nè attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Il cennato meccanismo di rilevazione non concerne le sole operazioni di natura finanziaria ma comprende tutte le transazioni di denaro, titoli o valori — sia in lire che in valuta — indipendentemente dalla causale delle stesse, siccome emerge dal comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 167, e dalle modalità con le quali le transazioni hanno avuto luogo; vi rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'intervento degli intermediari residenti, anche quelle poste in essere attraverso soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta, sia pure attraverso l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili con tale mezzo. Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera, il contribuente dovrà indicare il controvalore in lire all'uopo utilizzando il cambio indicato nel D.M. 24-1-1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29-1-1992.

Lo stesso D.L. n. 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare sia le *consistenze* degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell'anno — prescindendò, quindi, dal fatto che relativamente ad essi non siano intervenute movimentazioni o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai cennati trasferimenti (sono da ricomprendere tra le consistenze in questione anche quelle derivanti da donazioni, successioni, ecc.) — e sia i *flussi*, cioè le singole operazioni di trasferimento suddette.

L'obbligo di dichiarazione in discorso sussiste anche nel caso in cui le operazioni di che trattasi siano state poste in essere degli interessati in qualità di esercenti attività commerciali ed ancorché essi operino in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale.

Pertanto il presente modulo dev'essere presentato dalle persone fisiche residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, sussistendo i presupposti dianzi precisati.

Nel caso in cui sussiste anche l'obbligo di presentazione del modello 740 ovvero è presentato il modello 101-integrato come dichiarazione dei redditi, il presente modulo dev'essere allegato a detti modelli.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il presente modulo deve essere autonomamente presentato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Qualora venga presentato il modello 101-integrato ovvero il modello 201, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, il presente modulo *può* essere spedito unitamente ai detti modelli.

Qualora il presente modulo non sia inoltrato unitamente ai modelli suddetti, lo stesso può essere presentato direttamente all'Ufficio del Comune nella cui circoscrizione gli interessati hanno il domicilio fiscale ovvero spedito a mezzo di raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione gli interessati hanno il domicilio fiscale.

Sono stati istituiti dieci Centri di Servizio (Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova, Palermo, Salerno e Torino) cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni, secondo le indicazioni seguenti:

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni delle Regioni	Centro di Servizio delle Imposte Dirette di
Lazio	Roma
Lombardia (solo Comuni della Provincia di Milano)	Milano
Puglia	Bari
Basilicata	Bari
Abruzzo	Pescara
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Veneto	Venezia
Friuli Venezia-Giulia	Venezia
Emilia-Romagna	Bologna
Liguria	Genova
Sicilia	Palermo
Campania	Salerno
Calabria	Salerno
Piemonte	Torino
Valle d'Aosta	Torino

Ciò premessc in via generale, si precisa, con riferimento ai singoli articoli del citato D.L. n. 167 concernenti la soggetta materia, che le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia:

a) qualora abbiano effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso soggetti non residenti, senza il tramite degli intermediari — sia istituzionali che professionali — residenti, sono tenute ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi sempreché l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero o delle attività estere di natura finanziaria abbia superato, al termine del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire. Identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno per cause diverse da quelle riguardanti i cennati investimenti ed attività finanziarie abbia superato il suddetto importo di 20 milioni di lire (art. 2, comma 1; art. 4, comma 5 e art. 3, comma 2);

b) qualora al termine del periodo d'imposta detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi sempreché l'ammontare complessivo risulti superiore a 20 milioni di lire. Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria; questo specifico obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano gli investimenti e le attività suddetti (art. 4, commi 1, 2 e 5).

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* non sussistono — per espressa previsione legislativa — per gli *investimenti all'estero* e per le *attività estere di natura finanziaria produttive di redditi di capitale* e sempreché tali redditi:

1. *siano esenti dalle imposte sui redditi*. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero;

2. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, depositati presso gli intermediari di cui all'art. 1 del D.L. n. 167 con l'incarico di amministrarli o di incassare in Italia i relativi redditi, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati intermediari;

3. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento* ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973. Trattasi degli utili su titoli partecipativi esteri, sempreché percepiti in Italia per il tramite di intermediari residenti, siccome chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Quadro I;

4. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi dell'art. 8 del D.L. 30.9.1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.11.1983, n. 649. Trattasi dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc.dd. «titoli atipici»), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati;

5. siano rappresentativi di *quote di fondi esteri*, già autorizzati al collocamento in Italia, ai quali si applica, fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione delle direttive comunitarie n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, la disciplina di cui all'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/1983, richiamata nel precedente punto 4.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistano le condizioni di esonero elencate nei precedenti punti da 1 a 5, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella Sezione VIII del modello 740/M, secondo le istruzioni ivi fornite.

Per espressa previsione normativa si intendono compresi fra gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria i titoli ed i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari di cui all'art. 1 del D.L. n. 167.

Si richiama altresì l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. appena citato, che prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Il presente modulo si compone di 3 sezioni: nella sezione I vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria; nella sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta; nella sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati (attraverso, cioè, sia i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

La Sezione I si compone di 11 campi: in essi gli interessati devono indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

— nei campi 1 e 2 le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;

— nel campo 3 il paese estero di residenza del soggetto non residente;

— nel campo 4 la tipologia dell'operazione, indicando il codice «1» oppure «2» a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia o viceversa;

— nei campi 5 e 6, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione «in codice» dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 6 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 5, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;

— nei campi 7 e 8 il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es. denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice «1», «2» o «3», a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;

— nel campo 9 la causale «in codice» dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo,

— nel campo 10 la data dell'operazione;

— nel campo 11 l'importo dell'operazione. Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1991, come da apposito decreto ministeriale.

La Sezione II si compone di 3 colonne. In esse gli interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare si dovrà indicare:

— nei campi 1 e 2 della prima colonna, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione «in codice» dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni del presente modulo;

— nei campi 3 e 4 della seconda colonna, rispettivamente la causale, in chiaro ed «in codice», dell'operazione. Per l'indicazione «in codice» della causale si dovrà utilizzare la tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;

— nel campo 5 della terza colonna, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

La Sezione III si compone di cinque colonne: in esse gli interessati devono indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati qui di seguito elencati:

— nei campi 1 e 2 della prima colonna, rispettivamente, la descrizione in chiaro ed «in codice» dello stato estero. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;

— nel campo 3 la tipologia dell'operazione indicando il codice «1» oppure «2» oppure «3» a seconda, rispettivamente, se l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero;

— nel campo 4 la causale «in codice» dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni del presente modulo. La casella ivi riportata va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;

— nel campo 5 la data in cui è intervenuta l'operazione;

— nel campo 6 l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione I.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati ivi richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella casella posta nella prima pagina del modulo.

Si richiama l'attenzione del dichiarante dell'esigenza di barrare una delle 5 caselle poste al presente modulo per segnalare le modalità di presentazione dello stesso.

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati. I risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ E
REDDITI 1991
lavoro autonomo

DICHIARANTE [ ]	O CONIUGE DICHIARANTE [ ]	Barrare la relativa casella
CODICE FISCALE		

QUADRO E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELLA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

SEZIONE I — REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

N. ORD.		
E1	ATTIVITÀ ESERCITATA	1 descrizione; 2 codice attività (*); 3 codice attività secondo la preesistente codifica; 4 subcodice (*); 5 anno di inizio attività; 6 se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni; 7 se si esercita attività stagionale indicare il numero dei giorni; 8 barrare la casella se si esercita contemporaneamente attività di lavoro dipendente [ ]; 9 barrare la casella se si esercita attività di docente universitario o di primario ospedaliero [ ]
E2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	1 comune; 2 prov.; 3 frazione, via, numero civico, scala e interno; 4 cap; 5 numero luoghi di attività; per i comuni con più di 50.000 abitanti indicare la zona: centrale 6 [ ] semiperiferica 7 [ ] periferica 8 [ ] 9 [ ] (*)
E3	DIMENSIONE DEI LOCALI	totale metri quadrati 1 — BENI STRUMENTALI ammontare del costo dei beni utilizzati, al netto degli oneri finanziari per beni in leasing 2 .000 — CONSUMI spese telefoniche 3 .000
E4	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	numero dipendenti a tempo pieno 1 — numero giornate 2 — spese 3 .000 — CONSUMI energia elettrica 4 .000
E5		numero dipendenti a tempo parziale — numero ore — spese .000 — carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione .000
E6		collaboratori coordinati e continuativi 1 numero 2 compensi .000 — lavoro straordinario 3 numero ore 4 spese .000
E7	ALTRI COSTI	1 .000 — NUMERO DELLE FATTURE EMESSE 2
E8	Luogo in cui sono conservate le scritture contabili	
E9	Redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero	E9 .000

A — DETERMINAZIONE ORDINARIA (art. 50, commi da 1 a 6, del T.U.I.R.)

E10	Compensi lordi, in denaro e in natura, derivanti da attività professionali ed artistiche compresi quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione	E10 1 .000	2
E11	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi	E11 .000	
E12	Compensi non annotati nelle scritture contabili (*)	E12 .000	
E13	**Totale compensi** (sommare gli importi da rigo E10 a rigo E12) ...		E13 .000
E14	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	E14 .000	
E15	Quote di ammortamento degli altri beni strumentali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività esclusi gli immobili (*)	E15 .000	
E16	Spese per il personale dipendente e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	E16 .000	
E17	*Compensi corrisposti a terzi*	E17 .000	
E18	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio (*).	E18 .000	
E19	Interessi passivi	E19 .000	
E20	Premi di assicurazione inerenti l'esercizio dell'arte e della professione	E20 .000	
E21	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto L.) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo E13)	E21 .000	
E22	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto L.) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo E13)	E22 .000	
E23	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (50% del relativo ammontare)	E23 .000	
E24	Altre spese documentate	E24 .000	
E25	**Totale spese ed oneri deducibili** (sommare gli importi da rigo E14 a rigo E24)		E25 .000
E26	**Differenza tra totale compensi e totale spese ed oneri deducibili** (sottrarre l'importo di rigo E25 da quello di rigo E13)		E26 .000
E27	**Reddito netto (o perdita) delle attività professionali e artistiche** (riportare l'importo di rigo E26 se non inferiore a L. 14.750.000, vedere istruzioni negli altri casi; sommare l'importo di rigo E27 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)		E27 .000
E28	**Ritenute d'acconto subite** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19)		E28 .000

B - DETERMINAZIONE FORFETARIA (art. 50, comma 7, del T.U.I.R., sostituito dall'art. 6, del D.L. n. 69, del 1989, convertito con modificazioni, nella legge n. 154, del 1989)

E29	Compensi lordi, in denaro e in natura, derivanti da attività professionali ed artistiche compresi quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione	E29 .000	
E30	Compensi non annotati nelle scritture contabili (*)	E30 .000	
E31	**Totale compensi** (sommare gli importi di rigo E29 e di rigo E30)		E31 .000
E32	**Reddito netto delle attività artistiche e professionali** (82% dell'importo di rigo E31; sommare l'importo così ottenuto agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)		E32 .000
E33	**Ritenute d'acconto subite** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19)		E33 .000

(*) Vedere istruzioni.

			DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
E34	**Versamento relativo ai compensi non annotati nelle scritture contabili** *(art. 4, comma 1, lett. d), L. n. 413 del 1991)*	E34			.000

SEZIONE II — ALTRI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

N. ORD.	Attività esercitata	descrizione

E35	Redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero	E35	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO (Art. 50, comma 8, del T.U.I.R.)

E36	Compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione	E36	.000		
E37	Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata	E37	.000		
E38	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore.	E38	.000		
E39	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cui all'art. 2554 c.c., se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro	E39	.000		
E40	Utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	E40	.000		
E41	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	E41	.000		
E42	**Totale compensi, proventi e redditi** (sommare gli importi da rigo E36 a rigo E41)			E42	.000
E43	Deduzione forfetaria (10%) delle spese di produzione dei compensi di cui al rigo E36	E43	.000		
E44	Deduzione forfetaria (30%) delle spese di produzione dei proventi di cui al rigo E38	E44	.000		
E45	Deduzione forfetaria (15%) delle spese di produzione dei compensi di cui al rigo E41	E45	.000		
E46	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo E43 a rigo E45)			E46	.000
E47	**Altri redditi netti di lavoro autonomo** (sottrarre l'importo di rigo E46 da quello di rigo E42; sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)			E47	.000
E48	**Ritenute d'acconto subite** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19)			E48	.000

Annotazioni

OPZIONE A NORMA DELL'ART. 10, DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154

Ai fini dell'applicazione del regime di contabilità ordinaria, si comunica di aver optato, ai sensi della disposizione sopra citata, per il predetto regime (Barrare la casella). ☐

Si allegano

N. certificati dei sostituti d'imposta Data

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ F

REDDITI 1991
impresa in regime ordinario

DICHIARANTE [ ] O CONIUGE DICHIARANTE [ ] barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

QUADRO F REDDITI DI IMPRESA

N. ORD.		
	1 descrizione	2 codice attività (*)
F1	ATTIVITÀ ESERCITATA	3 codice attività secondo la prevalente codifica; 4 subcodice (*); 5 anno di inizio attività; 6 se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni; 7 barrare la casella se si esercita contemporaneamente attività di lavoro dipendente [ ]; 8 se si esercita attività stagionale indicare il numero di giorni; 9 artigiani [ ]; 10 barrare la casella per le nuove iniziative produttive [ ]; 11 barrare la casella se trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria [ ]
F2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	1 comune; 2 prov.; 3 frazione, via, numero civico, scala e interno; 4 cap; 5 numero luoghi di attività; per i comuni con più di 50.000 abitanti indicare le zone: centrale [6]; semiperiferica [7]; periferica [8]; 9 [ ] (*)
F3	Luogo in cui sono conservate le scritture contabili	
F4	*Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate* (*)	[A] [B] [C]
F5	Redditi di impresa prodotti all'estero	F5 .000

PROSPETTO DI BILANCIO

N. ORD.	STATO PATRIMONIALE	1 SALDO INIZIALE DI BILANCIO	2 INCREMENTI	3 DECREMENTI	4 SALDO FINALE DI BILANCIO
F6	Beni materiali ammortizzabili	.000	.000	.000	.000
F7	Beni materiali non ammortizzabili	.000	.000	.000	.000
F8	Beni immateriali e spese relative a più esercizi	.000	.000	.000	.000
F9	Partecipazioni in società di ogni tipo e titoli obbligazionari	.000	.000	.000	.000
F10	Scorte di merci, materie prime, *sussidiarie e semilavorati*	.000			.000
F11	Prodotti in corso di lavorazione e servizi in corso di esecuzione	.000			.000
F12	Scorte di prodotti finiti	.000			.000
F13	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000			.000
F14	Cassa	.000			.000
F15	Crediti verso la clientela	.000	.000	.000	.000
F16	Crediti verso banche	.000			.000
F17	Altri crediti e attività	.000			.000
F18	Perdite di esercizi precedenti	.000	.000	.000	.000
F19	*Capitale netto*	.000	.000	.000	.000
F20	Fondo rivalutazione monetaria	.000			.000
F21	Fondo accantonamento di quiescenza e previdenza	.000	.000	.000	.000
F22	Fondo ammortamento	.000	.000	.000	.000
F23	Fondo svalutazione crediti	.000	.000	.000	.000
F24	Altri fondi	.000	.000	.000	.000
F25	Debiti verso fornitori	.000	.000	.000	.000
F26	Debiti verso banche	.000			.000
F27	Altri debiti e passività	.000			.000

N. ORD.	PERDITE	1 SALDO DI BILANCIO	N. ORD.		4 SALDO DI BILANCIO
F28	Esistenze iniziali	.000	F35	Ammortamenti anticipati	.000
F29	Spese dei beni destinati alla rivendita e alla produzione	.000	F36	Accantonamenti per rischi su crediti	.000
F30	Spese per l'acquisizione di servizi	.000	F37	Altri accantonamenti	.000
F31	Oneri relativi al personale dipendente	.000	F38	*Altri costi, oneri e spese*	.000
F32	Altri oneri di produzione e vendita	.000	F39	Sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali	.000
F33	Interessi passivi	.000	F40	**Utile dell'esercizio**	.000
F34	Ammortamenti ordinari	.000			

N. ORD.	PROFITTI	1 SALDO DI BILANCIO	N. ORD.		4 SALDO DI BILANCIO
F41	Ricavi di esercizio	.000	F45	Plusvalenze e sopravvenienze attive	.000
F42	Dividendi e utili da partecipazione	.000	F46	Rimanenze finali	.000
F43	Interessi attivi	.000	F47	**Perdita di esercizio**	.000
F44	Altri proventi	.000			

N. ORD.	ALTRI DATI		N. ORD.		
F48	Utili in sospensione d'imposta	.000	F53	Compensi corrisposti per lavorazioni eseguite da terzi	.000
F49	Ammortamento del valore di avviamento	.000	F54	Saldo fiscale del fondo accantonamento di quiescenza e previdenza	.000
F50	Dividendi e utili percepiti nell'esercizio	.000	F55	Saldo fiscale del fondo ammortamento	.000
F51	Valore contrattuale dei beni assunti in locazione finanziaria al netto degli oneri finanziari	.000	F56	Saldo fiscale del fondo svalutazione crediti	.000
F52	Valore normale dei beni acquisiti in comodato, ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria	.000	F57	Saldo fiscale relativo ad altri fondi	.000

(*) Vedere istruzioni

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Rigo	Descrizione	Rigo	Importo	Rigo	Totale
F58	**Utile netto o perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite**			F58	.000
	Variazioni in aumento				
F59	Valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del T.U.I.R.)	F59	.000		
F60	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.	F60	.000		
F61	Quota delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2, del T.U.I.R.)	F61	.000		
F62	Plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite (art. 54, comma 1, lett. c), del T.U.I.R.)	F62	.000		
F63	Redditi derivanti dalla partecipazione dell'impresa in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello stato, di cui all'art. 5 del T.U.I.R., determinati a norma dello stesso articolo	F63	.000		
F64	Redditi dei terreni (dominicali e agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa	F64	.000		
F65	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo F64	F65	.000		
	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai fini del T.U.I.R.				
F66	a) relative ai servizi non di durata ultrannuale, materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (art. 59 T.U.I.R.)	F66	.000		
F67	b) relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 T.U.I.R.)	F67	.000		
F68	c) relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari ed altri titoli in serie o di massa (art. 61 T.U.I.R.)	F68	.000		
F69	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del T.U.I.R.	F69	.000		
F70	Compensi per il lavoro prestato o per l'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli minori ed assimilati, dagli ascendenti, dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del T.U.I.R. (art. 62, comma 2, del T.U.I.R.)	F70	.000		
F71	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1, del T.U.I.R.)	F71	.000		
F72	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4, del T.U.I.R.	F72	.000		
F73	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1, del T.U.I.R.	F73	.000		
F74	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nell'art. 10, comma 1, lettera p), del T.U.I.R.	F74	.000		
F75	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66 del T.U.I.R.	F75	.000		
	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte				
F76	a) relativi a beni materiali e immateriali (artt. 67 e 68 del T.U.I.R.)	F76	.000		
F77	b) relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69 del T.U.I.R.)	F77	.000		
F78	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74 del T.U.I.R.)	F78	.000		
F79	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del T.U.I.R.	F79	.000		
	Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte				
F80	a) per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 del T.U.I.R. (art. 70 del T.U.I.R.)	F80	.000		
F81	b) per rischi su crediti (art. 71 del T.U.I.R.)	F81	.000		
F82	c) per rischi di cambio (art. 72 del T.U.I.R.)	F82	.000		
F83	d) per altre finalità (art. 73 del T.U.I.R.)	F83	.000		
F84	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4, del T.U.I.R.)	F84	.000		
F85	Spese ed altri componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, comma 5, del T.U.I.R.	F85	.000		
	Altre variazioni in aumento				
F86		F86	.000		
F87		F87	.000		
F88	**Totale delle variazioni in aumento** (sommare gli importi da rigo F59 a rigo F87)			F88	.000
	Variazioni in diminuzione				
F89	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive, realizzate nel periodo d'imposta, da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2, del T.U.I.R.)	F89	.000		
F90	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo F63	F90	.000		
F91	Perdite derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo F63	F91	.000		
F92	Proventi degli immobili di cui al rigo F64.	F92	.000		
F93	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4, del T.U.I.R.)	F93	.000		
F94	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 58 del T.U.I.R.)	F94	.000		
F95	Quota di utili spettante ai lavoratori dipendenti e agli associati di associazione in partecipazione (art. 62, comma 4 del T.U.I.R.)	F95	.000		
F96	Ammontare del credito di imposta, se imputato al conto economico	F96	.000		
F97	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi)	F97	.000		
	Altre variazioni in diminuzione				
F98		F98	.000		
F99		F99	.000		
F100	**Totale delle variazioni in diminuzione** (sommare gli importi da rigo F89 a rigo F99)			F100	.000

F101	**Differenza tra variazioni in aumento e variazioni** *in diminuzione* (somma algebrica di rigo F80 e di rigo F100)	F101	+ .000 / − .000
F102	**Reddito d'impresa (o perdita)** (somma algebrica di rigo F56 e di rigo F101)	F102	+ .000 / − .000
F103	*(meno)* Erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2, e dell'art. 10, comma 1, lettera r), del T.U.I.R.	F103	.000
F104	***Totale reddito d'impresa (o perdita)***	F104	.000
F105	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto pagina successiva), o al coniuge di azienda coniugale *non gestita in forma societaria*	F105	.000
F106	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)	F106	.000
F107	**Credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa** (per la quota spettante all'imprenditore; sommare tale importo agli *altri crediti d'imposta* sui dividendi e riportare il totale al rigo N2)	F107	.000
F108	**Credito d'imposta per i registratori di cassa** (in base alla documentazione allegata e nei limiti stabiliti dalla legge; sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo N20)	F108	.000
F109	**Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo *alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19*)	F109	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO *AI FINI* DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Barrare la casella in caso di esclusione dell'ILOR ai sensi della lett. o-bis, comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R. ☐

Componenti positivi

F110	Reddito d'impresa di cui al rigo F102	F110	.000		
F111	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate *all'estero mediante* stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	F111	.000		
F112	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, come indicate al rigo F91 (art. 115, comma 2, lett. b) del T.U.I.R.)	F112	.000		
	Altri componenti positivi				
F113		F113	.000		
F114		F114	.000		
F115	**Totale componenti positivi** (sommare gli importi da rigo F110 a rigo F114)			F115	.000
	Componenti negativi				
F116	Perdita d'impresa di cui al rigo F102	F116	.000		
F117	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	F117	.000		
F118	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici in nome collettivo e in accomandita semplice come *indicati al rigo F63* (art. 115, comma 2, lett. b) del T.U.I.R.)	F118	.000		
F119	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 115, comma 2, lett. a) del T.U.I.R.)	F119	.000		
F120	*Redditi dei terreni e dei fabbricati* di cui al rigo F64	F120	.000		
	Altri componenti negativi				
F121		F121	.000		
F122		F122	.000		
F123	**Totale componenti negativi** (sommare gli importi da rigo F116 a rigo F122)			F123	.000
F124	**Reddito al lordo delle esenzioni e delle erogazioni liberali** (sottrarre l'importo di rigo F123 da quello di rigo F115, indicando zero se l'importo è negativo)			F124	.000
F125	*(meno)* Ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR (vedere istruzioni)			F125	.000
F126	***Reddito al lordo delle erogazioni liberali***			F126	.000
F127	*(meno)* Erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2, e dell'art. 10, comma 1, lettera r), del T.U.I.R.			F127	.000
F128	**Reddito al netto delle erogazioni liberali**			F128	.000
F129	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto pagina successiva) o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria			F129	.000
F130	**Reddito netto del titolare** (indicando zero se l'importo è negativo; sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)			F130	.000
F131	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R.** (come da attestazione sottostante; sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)			F131	.000
F132	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, *comma 2, del* T.U.I.R.** (come da attestazione sottostante; sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)			F132	.000

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi, richieste nella presente dichiarazione.

Firma ....

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2, del T.U.I.R.)

F133	Importo complessivo	F133	.000
F134	*Quota costante* imputabile all'esercizio	F134	.000

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI (vedere istruzioni)

N. ORD.	1 TIPO DI ESENZIONE	2 STATO DELLA ESENZIONE	3 ANNO DI DECORRENZA	4 ANNO DI RICHIESTA	5 PROV. (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 TIPO DI ESENZIONE	8 STATO DELLA ESENZIONE	9 ANNO DI DECORRENZA	10 ANNO DI RICHIESTA	11 PROV. (sigla)	12 REDDITO ESENTE
F135			19	19		.000			19	19		.000
F136			19	19		.000			19	19		.000

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

		QUOTA DEL REDDITO DI IMPRESA	QUOTA DELLE RITENUTE DI ACCONTO	QUOTA DEL CREDITO DI IMPOSTA
F137	1 codice fiscale; 2 cognome; 3 sesso; 4 nome; 5 comune di nascita; 6 prov.; 7 data di nascita	.000	.000	.000
F138	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7	.000	.000	.000
F139	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7	.000	.000	.000
F140	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7	.000	.000	.000
	Totali	.000	.000	.000

Si attesta, ai sensi dell'art. 5 comma 4, del T.U.I.R., che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Firma ....

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

N. ORD	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	3 VALORE ATTRIBUITO ALL'AZIENDA	4 COSTO FISCALE ALLA DATA DEL CONFERIMENTO	5 VALORE DELLA PARTECIPAZIONE ISCRITTA BILANCIO	REALIZZI DELLA PARTECIPAZIONE 6 ESERCIZI PRECEDENTI	7 NELL'ESERCIZIO
F141	1 denominazione; 2 numero di codice fiscale	.000	.000	.000	.000	.000
F142	1; 2	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

F143	DIMENSIONE DEI LOCALI	totale metri quadrati	1				di cui per magazzini o depositi, metri quadrati	2
F144	Consistenza media di magazzino (*)		1 .000				Altri costi	2 .000
F145	Numero di collaboratori dell'impresa familiare		1				Numero di associati con occupazione prevalente nell'impresa	2
F146	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	numero dipendenti a tempo pieno	1	numero giornate	2	spese 3 .000	CONSUMI energia	4 .000
F147		numero dipendenti a tempo parziale		numero ore		spese .000	di cui per energia elettrica	.000
F148		numero apprendisti		numero settimane		spese .000	carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	.000
F149		collaboratori coordinati e continuativi	1 numero		2 compensi	.000	lavoro straordinario 3 numero ore	4 spese .000

(*) Vedere Istruzioni.

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

	1 Eccedenza relativa al 1987	2 Eccedenza relativa al 1988	3 Eccedenza relativa al 1989	4 Eccedenza relativa al 1990	5 Eccedenza relativa al 1991
F150	.000	.000	.000	.000	.000

F151	**Versamento relativo ai ricavi non annotati nelle scritture contabili** (art. 4, comma 1, lett. d), della L. n. 413 del 1991)	F151	DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO .000

Annotazioni ______________________________

OPZIONE O REVOCA DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154.

Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1992 (Barrare la casella). ☐

Si comunica di aver esercitato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, la revoca dell'opzione per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1992 (Barrare la casella). ☐

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413.

Si comunica di aver optato ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per la determinazione del reddito nei modi ordinari, ovvero ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R., per il triennio 1992-1994 (agriturismo) (Barrare la casella). ☐

Si allegano

N. ..... certificati dei sostituti d'imposta

N. ..... prospetti e documenti

N. ..... modelli RAD

Data ....

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ G
REDDITI 1991
impresa in contabilità semplificata

DICHIARANTE ☐	O CONIUGE DICHIARANTE ☐	Barrare la relativa casella
CODICE FISCALE		

QUADRO G REDDITI DI IMPRESA

N. ORD.		
G1	ATTIVITÀ ESERCITATA	1 descrizione — 2 codice attività (*) — 3 *codice attività secondo la preesistente codifica* — subcodice (*) — 5 anno di inizio attività — 6 se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni — 7 *barrare la casella se si esercita contemporaneamente attività di lavoro dipendente* ☐ — 8 se si esercita attività stagionale indicare il numero di giorni — 9 artigiani ☐ — 10 barrare la casella per le nuove iniziative produttive ☐ — 11 barrare la casella se trattasi di azienda coniugale non gestita in forma societaria ☐
G2	*LUOGO DI* ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	1 comune — 2 prov. — 3 frazione, via, numero civico, scala e *interno* — 4 cap — 5 numero luoghi di attività — per i comuni con più di 50.000 abitanti indicare la zona: centrale 6 ☐ semiperiferica 7 ☐ periferica 8 ☐ 9 ☐ (*)
G3	Luogo in cui sono conservate le scritture contabili	
G4	*Imprese che direttamente o indirettamente* controllano società non residenti o ne sono controllate (*)	A ☐ B ☐ C ☐
G5	Redditi di impresa prodotti all'estero	G5 .000

SEZIONE I – REDDITI DI IMPRESA MINORE (Art. 79 del T.U.I.R.)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Componenti positivi

G6	Corrispettivi per le cessioni di beni, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, *esclusi quelli strumentali, e/o per le prestazioni di servizi*	G6 .000	
G7	Corrispettivi *per le cessioni di* titoli (azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa) se indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario	G7 .000	
G8	Altri proventi considerati ricavi (indennità conseguite a titolo di risarcimento per *la* perdita o *il danneggiamento* di *beni la* cui cessione genera ricavi; contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici)	G8 .000	
G9	Valore normale dei beni in natura, anche a titolo di contributo, e dei beni destinati *al consumo personale o familiare* dell'imprenditore, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa	G9 .000	
G10	*Corrispettivi* non annotati nelle scritture contabili (*)	G10 .000	
G11	**Totale ricavi** (sommare gli importi da rigo G6 a rigo G10) (di cui: .000(*))		G11 .000
G12	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) realizzate mediante cessione, conferimento *in società, permuta, indennizzo anche in forma assicurativa* o destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore, o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, relative ai beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi		G12 .000
G13	Sopravvenienze attive (*componenti positivi conseguiti a fronte* di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi o maggiori rispetto a quelli che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; insussistenze di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi)		G13 .000
G14	Eccedenza delle indennità (intero ammontare o quota costante) per perdita o danneggiamento di beni diversi da quelli da cui derivano ricavi, se l'indennità stessa è conseguita per ammontare *superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi*		G14 .000
G15	Altre sopravvenienze attive (indennità per il risarcimento di danni non relative a beni; proventi *in denaro o in natura* a titolo *di contributi diversi* da quelli che generano ricavi; valore normale dei beni in locazione finanziaria in caso di cessione del contratto)		G15 .000
G16	Ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti *in contabilità ordinaria in* precedenti esercizi, a titolo *di contributi diversi* da quelli che generano ricavi e accantonati in apposito fondo		G16 .000
G17	*Utili derivanti* dalla partecipazione in società personali ed equiparate, in società ed enti soggetti all'IRPEG		G17 .000
G18	Interessi attivi anche se diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) dell'art. 41 del T.U.I.R. e altri redditi di capitale conseguiti nell'esercizio dell'impresa		G18 .000
G19	Redditi degli immobili diversi da quelli strumentali e da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché proventi degli immobili strumentali per natura *relativi all'impresa*		G19 .000
G20	Rimanenze finali relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi *non* di durata ultrannuale (di cui per nuovi valori ai sensi dell'art. 33, comma 10, L. n. 413/91 .000)		G20 .000
G21	Rimanenze finali relative a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (di cui per nuovi valori ai sensi dell'art. 33, comma 10, L. n. 413/91 .000)		G21 .000
G22	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		G22 .000
G23	Rimanenze finali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa se indicati nell'inventario		G23 .000
G24	Ammontare dei fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73 del T.U.I.R., indicati *nei* bilanci dei soggetti in regime ordinario *nell'anno* 1990 e non iscritti nel registro degli acquisti IVA o nell'apposito registro		G24 .000
G25	**TOTALE COMPONENTI POSITIVI** (sommare gli importi da rigo G11 a G24)		G25 .000

Componenti negativi

G26	Esistenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale	G26 .000	
G27	Esistenze iniziali relative a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci *e prodotti finiti*	G27 .000	
G28	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture *e servizi di durata ultrannuale*	G28 .000	
G29	Esistenze iniziali relative ad azioni e titoli *similari, obbligazioni* e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa, se indicati nell'inventario	G29 .000	

(*) *Vedere istruzioni.*

Rigo	Descrizione		1	2
G30	Costo di acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	G30	.000	
G31	Costo di acquisto di azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa, se indicati nell'inventario	G31	.000	
G32	Costo per l'acquisizione di servizi	G32	.000	
G33	Spese per prestazioni di lavoro dipendente (stipendi, salari, quote T.F.R., compensi in natura, partecipazioni agli utili, ecc.)	G33	.000	
G34	Spese per altre prestazioni di lavoro (compensi e quote di indennità maturate nel periodo d'imposta)	G34	.000	
G35	Partecipazioni agli utili spettanti agli associati di associazione in partecipazione	G35	.000	
G36	Interessi passivi	G36	.000	
G37	Imposte deducibili e contributi ad associazioni sindacali e di categoria	G37	.000	
G38	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti, sostenute per specifiche finalità	G38	.000	
G39	Minusvalenze patrimoniali	G39	.000	
G40	Sopravvenienze passive	G40	.000	
G41	Perdite di beni e perdite su crediti	G41	.000	
G42	Quote di ammortamento dei beni materiali (compresa l'azienda in affitto o in usufrutto) ed immateriali (di cui: per ammortamento anticipato .000, per ammortamento del valore d'avviamento .000)	G42	.000	
G43	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	G43	.000	
G44	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ai quali si riferiscono	G44	.000	
G45	Canoni di locazione, anche finanziaria, e/o di noleggio	G45	.000	
G46	Spese relative a più esercizi: spese per studi e ricerche ☐, di pubblicità e di propaganda ☐, di rappresentanza; (barrare la relativa casella se viene richiesta la deduzione in quote costanti)	G46	.000	
G47	Importo deducibile delle spese non documentate sostenute dagli intermediari e rappresentanti di commercio e dagli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979	G47	.000	
G48	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi	G48	.000	
G49	Altri componenti negativi (spese ed altri componenti negativi afferenti a ricavi o ad altri proventi che concorrono a formare il reddito)	G49	.000	
G50	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi da rigo G26 a rigo G49)	G50		.000
G51	Differenza tra componenti positivi e componenti negativi (differenza tra l'importo di rigo G25 e quello di rigo G50)	G51		.000
G52	*(meno)* Erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2, e dell'art. 10, comma 1, lettera r), del T.U.I.R.	G52		.000
G53	**Totale reddito d'impresa minore**	G53		.000
G54	**Reddito imponibile** (se l'importo di rigo G53, diminuito delle plusvalenze di cui al rigo G12, è non inferiore a L. 12.060.000 (per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi), ovvero a L. 9.000.000 (per le imprese aventi per oggetto altre attività), riportare l'importo di rigo G53; negli altri casi vedere istruzioni)	G54		.000
G55	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto in ultima pagina), o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	G55		.000
G56	**Reddito imponibile di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)	G56		.000
G57	**Credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa** (per la quota spettante all'imprenditore; sommare tale importo agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2)	G57		.000
G58	**Credito d'imposta per i registratori di cassa** (in base alla documentazione allegata e nei limiti stabiliti dalla legge; sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo N20)	G58		.000
G59	**Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19)	G59		.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R. ☐

Rigo	Componenti positivi		1	2
G60	Riportare l'importo di rigo G51	G60	.000	
G61	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	G61	.000	
G62	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice	G62	.000	
G63	Altri componenti positivi	G63	.000	
G64	**Totale componenti positivi** (sommare gli importi da rigo G60 a rigo G63)	G64		.000

Rigo	Componenti negativi		1	2
G65	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	G65	.000	
G66	Redditi derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate, nonchè in società ed enti soggetti all'IRPEG	G66	.000	
G67	Redditi degli immobili di cui al rigo G19, con esclusione dei proventi degli immobili strumentali per natura relativi all'impresa	G67	.000	
G68	Altri componenti negativi	G68	.000	
G69	**Totale componenti negativi** (sommare gli importi da rigo G65 a rigo G68)	G69		.000

G70	**Differenza tra il totale componenti positivi e totale componenti negativi (*)**	G70	.000
G71	*(meno)* Ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR (*)	G71	.000
G72	**Reddito al lordo delle erogazioni liberali** (sottrarre l'importo di rigo G71 da quello di *rigo G70)*	G72	.000
G73	*(meno)* Erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2, e dell'art. 10, comma 1, lett. r), del T.U.I.R.	G73	.000
G74	**Totale reddito imponibile**	G74	.000
G75	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto pagina successiva) o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	G75	.000
G76	**Reddito imponibile del titolare** (sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)	G76	.000
G77	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R.** (come da attestazione pagina successiva; sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)	G77	.000
G78	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 2, del T.U.I.R.** (come da attestazione pagina successiva; sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)	G78	.000

SEZIONE II – REDDITI DI IMPRESA MINIMA (Art. 80 del T.U.I.R.)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

			1		2
G79	Corrispettivi per le cessioni di beni, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, e/o per le prestazioni di servizi	G79	.000		
G80	Corrispettivi per le cessioni di titoli (azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa) se rientranti tra i beni dell'impresa	G80	.000		
G81	Altri proventi considerati ricavi (indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni la cui cessione genera ricavi; contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici)	G81	.000		
G82	Valore normale dei beni in natura, anche a titolo di contributo, e dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa	G82	.000		
G83	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (*)	G83	.000		
G84	**Totale ricavi** *(sommare gli importi da rigo G79 a rigo G83)*	G84	.000		
G85	Applicazione dei coefficienti di redditività — Imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: **67%** dei ricavi di rigo G84			G85	.000
G86	Applicazione dei coefficienti di redditività — Imprese aventi per oggetto altre attività: **50%** dei ricavi di rigo G84			G86	.000
G87	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) realizzate mediante cessione, conferimento in società, permuta, indennizzo anche in forma assicurativa o destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore, o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa *relative a beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi*			G87	.000
G88	Altri componenti positivi (importi accantonati nei fondi di cui agli articoli 55, comma 3, lett. b), 67, comma 3, 70, 71, *72 e 73 del T.U.I.R.; vedi D.M. 27 settembre 1989, n. 352)*			G88	.000
G89	**Totale reddito di impresa minima** (sommare gli importi dei righi da G85 a G88)			G89	.000
G90	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto pagina successiva), o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria			G90	.000
G91	**Reddito imponibile di spettanza dell'imprenditore** (sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)			G91	.000
G92	**Credito d'imposta per i registratori di cassa** (in base alla documentazione allegata e nei limiti stabiliti dalla legge; sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo N20)			G92	.000
G93	**Ritenute d'acconto subite, per la quota spettante all'imprenditore** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19)			G93	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R. ☐

G94	**Totale ricavi ai fini IRPEF** (riportare l'importo di rigo G84)	G94	.000		
G95	Ricavi relativi ad attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	G95	.000		
G96	**Totale ricavi ai fini ILOR** *(sottrarre l'importo di rigo G95 da quello di rigo G94)*	G96	.000		
G97	Applicazione dei coefficienti di redditività — Imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: **67%** dei ricavi di rigo G96			G97	.000
G98	Applicazione dei coefficienti di redditività — Imprese aventi per oggetto altre attività: **50%** dei ricavi di rigo G96			G98	.000
G99	Plusvalenze ed altri componenti positivi non derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate			G99	.000
G100	**Reddito al lordo delle esenzioni** (riportare la somma *degli importi dei righi G97, G98 e G99)*			G100	.000
G101	*(meno)* **Redditi esenti ai fini dell'ILOR (*)**			G101	.000
G102	**Totale reddito imponibile**			G102	.000
G103	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto pagina successiva) o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria			G103	.000
G104	**Reddito imponibile del titolare** (sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)			G104	.000
G105	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R.** (come da attestazione pagina successiva; sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)			G105	.000
G106	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 2, del T.U.I.R.** (come da attestazione pagina successiva; sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)			G106	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2, del T.U.I.R.)

G107	*Importo complessivo*	G107	.000
G108	Quota costante imputabile all'esercizio	G108	.000

(*) *Vedere Istruzioni.*

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI (vedere istruzioni)

N. ORD.	1 TIPO DI ESENZIONE	2 STATO DELLA ESENZIONE	3 ANNO DI DECORRENZA	4 ANNO DI RICHIESTA	5 PROV. (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 TIPO DI ESENZIONE	8 STATO DELLA ESENZIONE	9 ANNO DI DECORRENZA	10 ANNO DI RICHIESTA	11 PROV. (sigla)	12 REDDITO ESENTE
G109			19	19		.000			19	19		.000
G110			19	19		.000			19	19		.000

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

		QUOTA DEL REDDITO DI IMPRESA	QUOTA DELLE RITENUTE DI ACCONTO	QUOTA DEL CREDITO DI IMPOSTA
G111	1 codice fiscale · 2 cognome · 3 sesso · 4 nome · 5 comune di nascita · 6 prov. · data di nascita	.000	.000	.000
G112	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7	.000	.000	.000
G113	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7	.000	.000	.000
G114	1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7	.000	.000	.000
	Totali	.000	.000	.000

Si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del T.U.I.R., che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposte

Firma ....

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

N. ORD.	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	3 VALORE ATTRIBUITO ALL'AZIENDA	4 COSTO FISCALE ALLA DATA DEL CONFERIMENTO	5 VALORE DELLA PARTECIPAZIONE ISCRITTA BILANCIO	REALIZZI DELLA PARTECIPAZIONE 6 ESERCIZI PRECEDENTI	7 NELL'ESERCIZIO
G115	1 denominazione · 2 numero di codice fiscale	.000	.000	.000	.000	.000
G116	1 · 2	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

G117	DIMENSIONE DEI LOCALI: 1 totale metri quadrati · 2 di cui per magazzini o depositi, metri quadrati	3 BENI STRUMENTALI ammontare del costo dei beni utilizzati, al netto degli oneri finanziari per beni in leasing .000	4 SPESE per l'acquisto di merci, materie prime sussidiarie e semilavorati, registrate ai fini IVA	.000
G118	Costo del venduto ovvero delle materie impiegate 1 .000	Consistenza media di magazzino (*) 2 .000	Altri costi 3	.000
G119	Numero di collaboratori dell'impresa familiare 1	Numero di associati con occupazione prevalente nell'impresa 2		
G120	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ: numero dipendenti a tempo pieno 1 · numero giornate 2	spese 3 .000	CONSUMI: energia 4	.000
G121	numero dipendenti a tempo parziale · numero ore	spese .000	di cui per energia elettrica	.000
G122	numero apprendisti · numero settimane	spese .000	carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	.000
G123	collaboratori coordinati e continuativi 1 numero · 2 compensi .000	lavoro straordinario 3 numero ore · 4 spese .000	ALTRI DATI (*) 5 · 6	

(*) Vedere istruzioni.

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi, richieste nella presente dichiarazione. Firma

			DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
G124	**Versamento relativo ai ricavi non annotati nelle scritture contabili** (art. 4, comma 1, lett. d), L. n. 413 del 1991)	G124			.000

Annotazioni

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154

Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1992 (Barrare la casella). ☐

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991 N. 413.

Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per la determinazione del reddito nei modi ordinari, ovvero ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R., per il triennio 1992-1994 (agriturismo) (Barrare la casella). ☐

Si allegano:

N. certificati dei sostituti d'imposta

N. prospetti e documenti

N. modelli RAD Data

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ H

REDDITI 1991

DICHIARANTE ☐	O CONIUGE DICHIARANTE ☐	Barrare la relativa casella
CODICE FISCALE		

redditi di partecipazione

QUADRO H REDDITI DI PARTECIPAZIONE

IN SOCIETÀ DI PERSONE ED ASSIMILATE, IN ASSOCIAZIONI FRA ARTISTI E PROFESSIONISTI, IN IMPRESE FAMILIARI E IN AZIENDE CONIUGALI

N. ORD.	DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE, DELL'IMPRESA FAMILIARE O DELL'AZIENDA CONIUGALE, DEL GEIE				
H1	1 codice fiscale	2 cognome o denominazione	3 nome	4 contabilità ordinaria ☐	5 artigiani ☐
	6 codice attività / 7 comune di residenza	8 prov.	9 frazione, via e numero civico		10 cap.
H2	1	2	3	4 ☐	5 ☐
	6 / 7	8	9		10
H3	1	2	3	4 ☐	5 ☐
	6 / 7	8	9		10
H4	1	2	3	4 ☐	5 ☐
	6 / 7	8	9		10
H5	1	2	3	4 ☐	5 ☐
	6 / 7	8	9		10
H6	1	2	3	4 ☐	5 ☐
	6 / 7	8	9		10
H7	1	2	3	4 ☐	5 ☐
	6 / 7	8	9		10

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente)

N. ORD.	11 Reddito totale della società o associazione, dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale, del GEIE	IRPEF – Quote imputabili al socio o associato, al collaboratore familiare o al coniuge, al *soggetto partecipante* al GEIE: 12 del reddito	13 del credito d'imposta *sui dividendi*	14 delle ritenute *d'acconto*	ILOR (soltanto per coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria e per i soggetti partecipanti a GEIE): 15 Quote di reddito	Deduzioni: 16 di cui all'art. 120, comma 1, del T.U.I.R.	17 di cui all'art. 120, comma 2, del T.U.I.R.
H1	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H2	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H3	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H4	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H5	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H6	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H7	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
H8	Totali	.000	.000	.000	.000	.000	.000

H9	Ammontare delle perdite di società di persone in contabilità ordinaria	.000	H10	Importo delle partecipazioni in associazioni fra artisti e professionisti, *in società di persone*, in imprese familiari e in aziende gestite in comunione da coniugi per le quali compete la detrazione d'imposta di cui all'art. 13, comma 4, del T.U.I.R.	.000
H11	Credito d'imposta per i registratori di cassa (solo per i soci di società di persone ed equiparate e per i coniugi di aziende coniugali gestite in forma societaria; sommare tale importo agli altri crediti d'imposta e riportare il totale al rigo N20)	.000	H12	Numero apprendisti	

Sommare l'importo di rigo H8 col. 12 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di rigo H8 col. 13 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2; sommare l'importo di rigo H8 col. 14 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19; sommare l'importo di rigo H8 col. 15 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1; sommare gli importi di rigo H8 col. 16 e 17 alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2.

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

	1 Eccedenza relativa al 1987	2 Eccedenza relativa al 1988	3 Eccedenza relativa al 1989	4 Eccedenza relativa al 1990	5 Eccedenza relativa al 1991
H13	.000	.000	.000	.000	.000

DICHIARAZIONE DEL COLLABORATORE DELL'IMPRESA FAMILIARE (Art. 5, comma 4, del T.U.I.R.).
Si attesta di aver prestato la propria attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Firma

Si allegano:

N. certificati dei sostituti d'imposta

N. prospetti e documenti Data

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ I

REDDITI 1991

redditi di capitale

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ [illegible]

CODICE FISCALE

QUADRO I REDDITI DI CAPITALE

(indicare i redditi percepiti nell'anno 1991 esclusi quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

SEZIONE I – Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

N. ORD.	TIPO DI DIVIDENDO		1 Redditi	2 Credito d'imposta	3 Importo delle ritenute subite
I 1	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1º dicembre 1983	I 1	.000	.000	.000
I 2	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1º dicembre 1983	I 2	.000	.000	.000
I 3	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del T.U.I.R. dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1º gennaio 1988	I 3	.000	.000	.000
I 4	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del T.U.I.R. prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1º gennaio 1988	I 4	.000		.000
I 5	Utili anche in natura derivanti da partecipazione in enti di cui all'art. 87, lett. c), del T.U.I.R.	I 5	.000		.000
I 6	Utili anche in natura distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo........	I 6	.000		.000
I 7	**Totale** (sommare gli importi da rigo I1 a rigo I6; sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19)	I 7	.000	.000	.000

SEZIONE II. – Altri redditi di capitale

N. ORD.	TIPO DI REDDITO		1 Redditi	2 Importo delle ritenute subite
I 8	Interessi ed altri proventi di capitali dati a mutuo ed altri contratti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo..........	I 8	.000	.000
I 9	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile.........	I 9	.000	.000
I 10	Compensi percepiti per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	I 10	.000	.000
I 11	Utili derivanti da contratti da associazione in partecipazione e da quelli di cui al comma 1 dell'art. 2554 c.c. se l'apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati..........	I 11	.000	.000
I 12	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione..........	I 12	.000	.000
I 13	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale	I 13	.000	.000
I 14	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale.........	I 14	.000	.000
I 15	**Totale** (sommare gli importi da rigo I 8 a rigo I 14; sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19)......	I 15	.000	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

I 16	Ammontare dei redditi percepiti (riportare l'importo di rigo I 15 col. 1)	I 16	.000
I 17	Redditi di capitale prodotti all'estero......	I 17	.000
I 18	**Reddito netto** (sottrarre l'importo di rigo I 17 da quello di rigo I 16, sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)......	I 18	.000

Si allegano:

N. distinte dei redditi soggetti a ritenuta d'acconto
N. certificati dei sostituti d'imposta
N. modelli RAD

Data

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ S-T

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

REDDITI 1991

rivalutazione dei beni dell'impresa riserve e fondi in sospensione d'imposta plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

QUADRO S RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

SEZIONE I — RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'IMPRESA (Legge n. 413 del 30 dicembre 1991)

N. ORD.			IMPORTO COMPLESSIVO	ALIQUOTA	IMPOSTA SOSTITUTIVA
S 1	Rivalutazione beni immobili	S 1	.000	16%	.000

Compensazione con i crediti d'imposta di cui si ha diritto al rimborso (art. 25, comma 6, legge n. 413 del 30 dicembre 1991) (*)

N. ORD.				AMMONTARE IRPEF	AMMONTARE ILOR	
S 2	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19	di cui si chiede la compensazione	S2	.000	.000	
S 3	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19	di cui si chiede la compensazione	S3	.000	.000	
S 4	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19	di cui si chiede la compensazione	S4	.000	.000	
S 5	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19	di cui si chiede la compensazione	S5	.000	.000	
S 6	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19	di cui si chiede la compensazione	S6	.000	.000	
S 7	Ammontare totale dei crediti d'imposta di cui si effettua la compensazione (sommare gli importi delle col. 1 e 2 da rigo S2 a rigo S6)				S7	.000
S 8	Imposta da versare (riportare la differenza tra l'imposta sostitutiva di rigo S1 e l'importo di rigo S7, ovvero, in caso di versamento rateale, il 34% di tale importo)				S8	.000

Imposta sostitutiva versata

			DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
S 9	IN UNICA SOLUZIONE / RATEALE	S9			.000

SEZIONE II — RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA (Legge n. 408 del 29 dicembre 1990)

S 10	Seconda rata da versare *(comprensiva degli interessi)*	S10	.000

			DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
S 11	**Importo versato**	S11			.000

SEZIONE III — RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA (Legge n. 408 del 29 dicembre 1990)

S 12	Seconda rata da versare	S12	.000

Compensazione con i crediti d'imposta di cui si ha diritto al rimborso (art. 8, comma 7, legge n. 408 del 29 dicembre 1990) (*)

N. ORD.				AMMONTARE IRPEF	AMMONTARE ILOR	
S 13	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19	di cui si chiede la compensazione	S13	.000	.000	
S 14	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19	di cui si chiede la compensazione	S14	.000	.000	
S 15	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19	di cui si chiede la compensazione	S15	.000	.000	
S 16	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19	di cui si chiede la compensazione	S16	.000	.000	
S 17	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19	di cui si chiede la compensazione	S17	.000	.000	
S 18	Ammontare totale dei crediti d'imposta di cui si chiede la compensazione (sommare gli importi delle col. 1 e 2 da rigo S13 a rigo S17)				S18	.000

			DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
S 19	**Importo versato**	S19			.000

(*) Massimo 25% dell'imposta sostitutiva dovuta.

QUADRO T PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA (D.L. 28-1-1991 N. 27 convertito dalla L. 25-3-1991 n. 102)

N. ORD.	CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA				
T 1	Totale dei corrispettivi delle operazioni	T 1	.000		
T 2	Totale dei prezzi o dei valori di acquisto	T 2	.000		
T 3	Plusvalenze imponibili (sottrarre l'importo di rigo T2 da quello di rigo T1, indicando zero se il risultato è negativo)	T 3	.000		
T 4	Imposta sostitutiva relativa alle plusvalenze di cui al rigo T3 (25% dell'importo di rigo T3)	T 4	.000		
T 5	Credito d'imposta sulle plusvalenze (**)			T 5	.000
T 7	Imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso			T 7	.000

			DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
T 6	**Imposta sostitutiva versata**	T 6			.000

PROSPETTO DELLE MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO (**)

T 8	Eccedenza relativa all'anno 1991	T 8	.000

(**) Vedere istruzioni.

Si allegano N. prospetti di cui all'art. 26, comma 8, L. n. 413/91

Si allegano N. attestati di versamento

Data

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ U
REDDITI 1991

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

prospetti per la determinazione e l'utilizzo del credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi
(da allegare al Quadro F o al Quadro G)

Prospetto N. ☐

SEZIONE I – PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE ANALITICA DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNO 1992)

N. ORD.	1 Targa	2 Massa complessiva (*)	3 Categoria	4 Periodo di possesso (**)	5 Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991	6 Credito spettante
U 1					.000	.000
U 2					.000	.000
U 3					.000	.000
U 4					.000	.000
U 5					.000	.000
U 6					.000	.000
U 7					.000	.000
U 8					.000	.000
U 9					.000	.000
U 10					.000	.000
U 11					.000	.000
U 12					.000	.000
U 13					.000	.000
U 14					.000	.000
U 15					.000	.000
U 16					.000	.000
U 17					.000	.000
U 18					.000	.000
U 19					.000	.000
U 20					.000	.000
U 21					.000	.000
U 22					.000	.000
U 23					.000	.000
U 24					.000	.000
U 25				Totali	.000	.000

SEZIONE II – PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO D'IMPOSTA (ANNO 1992)

U 26	Ammontare del credito massimo spettante		2 .000
U 27	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991	1 .000	
U 28	Abbattimento forfetario delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 relativo a numero autoveicoli di massa non superiore a 3.500 Kg ..	.000	
U 29	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 al netto dell'abbattimento forfetario (sottrarre l'importo di rigo U 28 dall'importo di rigo U 27)	.000	
U 30	13,5% delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 al netto dell'abbattimento forfetario		.000
U 31	Credito d'imposta spettante (riportare il minore tra l'importo di rigo U 30 e l'importo di rigo U 26)		.000

SEZIONE III – PROSPETTO PER L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

N. ORD.	CREDITO D'IMPOSTA 1991		N. ORD.	CREDITO D'IMPOSTA 1992	
U 32	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO DELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		U 38	CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE PER IL 1992 AUMENTATO DEL CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO DEL 1991	.000
		.000	U 39	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'IVA NEL 1992	.000
U 33	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'IVA NEL 1991	.000	U 40	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DEL SALDO IRPEF ...	.000
U 34	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'ACCONTO IRPEF	.000	U 41	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DEL SALDO ILOR ...	.000
U 35	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'ACCONTO ILOR	.000	U 42	CREDITO UTILIZZATO PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE	.000
U 36	TOTALE CREDITO UTILIZZATO NEL 1991 (U33 + U34 + U35).	.000	U 43	TOTALE CREDITO UTILIZZATO NEL 1992 (U39 + U40 + U41 + U42)	.000
U 37	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO DEL 1991 (U32 - U36)	.000	U 44	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO (U38 – U43)	.000

(*) Per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili, indicare il peso rimorchiabile.
(**) Indicare il numero dei giorni se il periodo di possesso è inferiore all'anno.

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Data

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di Servizio ______
oppure N. ______
Ufficio delle imposte ______

Presentato al Comune di ______
Il ______ N. ______

DICHIARANTE ☐ **O CONIUGE DICHIARANTE** ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

da compilare solo in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno / mese / anno 1

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA (sigla)
COMUNE DI DOMICILIO FISCALE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ W

REDDITI 1991

trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari

(da allegare alla dichiarazione dei redditi ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

Modulo N. ☐

TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

SEZIONE I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

N. ORD.	*GENERALITÀ DEL SOGGETTO ATTRAVERSO CUI È STATO EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO* 1 cognome o denominazione	2 nome	3 paese estero di residenza	4 *TRASFERIMENTO DA O VERSO L'ESTERO* (*)	PAESE ESTERO DEL TRASFERIMENTO 5 descrizione	6 codice (*)	MEZZO DI PAGAMENTO 7 descrizione	8 codice (*)	CAUSALE 9 codice (*)	10 DATA	11 IMPORTO
1											.000
2											.000
3											.000
4											.000
5											.000
6											.000
7											.000
8											.000
9											.000
10											.000
11											.000
12											.000
13											.000
14											.000
15											.000
16											.000
17											.000
18											.000
19											.000

(*) Vedere istruzioni.

REDDITI DIVERSI

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

(IL FASCICOLO CONTIENE ANCHE I QUADRI AGGIUNTIVI A, B, P).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO L

Riferimenti normativi: artt. 20 e da 81 ad 85 del T.U.I.R.; art. 11, comma 9, della legge 31 dicembre 1991, n. 413.

In questo Quadro vanno dichiarati i «redditi diversi», cioè quei redditi, previsti nel Titolo I, capo VII del T.U.I.R., che non rientrano in alcuna delle categorie considerate negli altri Quadri del modello 740, nonché le plusvalenze, le indennità e le altre somme percepite a seguito di atti e provvedimenti espropriativi, di occupazione e simili di cui ai commi da 5 a 9 della legge 31 dicembre 1991, n. 413.

Il Quadro si compone, quindi, di due distinte parti da utilizzare per dichiarare sia i redditi diversi di cui all'art. 81 del T.U.I.R. **(righi da L1 ad L30)** e sia le predette plusvalenze, indennità e somme **(righi da L31 ad L41)**.

REDDITI DIVERSI

Nell'esposizione dei singoli dati ai fini IRPEF, il contribuente dovrà riportare dapprima i corrispettivi lordi percepiti **(righi da L1 a L12)**, indicando successivamente **(righi da L14 a L21)** le spese relative ai singoli corrispettivi esposti e sottraendole, per totale, dall'ammontare lordo complessivo. Si precisa che i redditi da dichiarare nella presente parte vanno calcolati «per cassa» e cioè con *riferimento alle somme* effettivamente percepite nel periodo d'imposta 1991; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazioni di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando al periodo d'imposta di effettiva percezione la dichiarazione dei restanti importi (per le cessioni di partecipazioni sociali vedere, peraltro, il rigo L3, ultimo periodo).

Ai fini ILOR vanno dedotti dal reddito netto i redditi non soggetti a tale tributo.

Relativamente a ciascuno dei redditi indicati ai **righi L1, L2, L3, L7, L8, L9, L10 e L11**, il cui ammontare è determinato dalla differenza tra i corrispettivi percepiti ed i costi e le spese relativi, il contribuente è tenuto ad allegare al presente Quadro apposito prospetto indicante *distintamente per ciascuno* dei redditi stessi e, nell'ambito di ciascun reddito, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi; l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito.

RIQUADRO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI IRPEF

Al **rigo L1** devono essere indicati i corrispettivi lordi percepiti, al netto dell'Invim, con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.

Per quanto concerne le plusvalenze del presente rigo, si sottolinea che la nozione tecnica di *lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della Legge 6* agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, *conseguentemente, comporti la predisposizione delle spese di* urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Tali criteri sono già stati ripetutamente confermati sia in sede giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 ottobre 1971, n. 951; Cassazione, 2 luglio 1977, n. 2880 e 5 novembre 1975, n. 3709) che in sede amministrativa, con risoluzione 7 agosto 1981, n. 7/2704.

La norma del T.U.I.R. è di portata più ampia rispetto all'analoga disposizione contenuta nell'art. 76 del D.P.R. n. 597 del 1973, dal momento che è stato soppresso il riferimento, contenuto nella precedente norma, a «terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione». Ai sensi delle nuove norme, quindi, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione e di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni (anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici) dà luogo a plusvalenze ai fini tributari, beninteso ricorrendone le condizioni.

Al **rigo L2** vanno indicati i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o *costruiti da non più di* cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Al **rigo L3** vanno indicati i corrispettivi lordi percepiti con riferimento alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione, e la data della cessione o della prima cessione non è superiore a cinque anni. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente.

I corrispettivi delle cessioni percepite anteriormente al periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione per effetto della quale sono state superate le percentuali sopra richiamate si considerano percepiti in tale periodo (cfr. anche la circolare n. 16 del 10-5-1985 della Direzione Generale delle Imposte Dirette, pubblicata nella G.U. n. 180 del 1-8-1985).

Vanno dichiarate nel presente quadro le plusvalenze realizzate nel corso del 1991 - oltre a quelle realizzate in precedenti periodi d'imposta, ma percepite nel 1991 - ad esclusione di quelle assoggettate *ad imposta sostitutiva*, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 25 marzo 1991, n. 102, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, se effettuate nel periodo compreso dal primo al 27 gennaio 1991. Le plusvalenze della specie, se conseguite a partire dal 28 gennaio 1991, non vanno dichiarate nel presente quadro, ma nel Mod. 740/T secondo le istruzioni ivi fornite.

Al rigo L4 vanno indicati nell'intera misura percepita, senza alcuna deduzione di spese, i redditi di natura fondiaria (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi) non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Al rigo L5 vanno indicati i redditi di beni immobili situati all'estero, che sono imponibili nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Al rigo L6 vanno indicati i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (es.: eredi e legatari dell'autore o inventore) ovvero da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso costituisce reddito l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 30 per cento; il reddito va pertanto indicato al presente rigo in misura pari al 70 per cento del percepito (N.B. se il reddito è percepito dall'autore o inventore, lo stesso costituisce reddito di lavoro autonomo e, pertanto, va dichiarato nel Quadro E).

Al rigo L7 vanno indicati i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Al rigo L8 vanno indicati i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende, nonché dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica azienda anche da parte dell'imprenditore. Vanno qui altresì indicati i proventi derivanti dalla vendita totale o parziale dell'unica azienda affittata o concessa in usufrutto, che dà luogo a plusvalenza tassabile come reddito «diverso».

Per la determinazione del valore della plusvalenza in discorso si applicano le disposizioni dell'art. 54 del T.U.I.R.

Al rigo L9 vanno indicati i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Al rigo L10 vanno indicati i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, con esclusione dei corrispettivi delle attività svolte all'estero, che vanno indicate al rigo successivo.

Al rigo L11 vanno indicati gli stessi corrispettivi di cui al rigo L10, per le attività esercitate all'estero.

Al rigo L12 vanno indicate le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80, concernente il «trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche».

Al rigo L13, colonna 2, deve essere effettuata la somma degli importi indicati nei righi da L1 a L12

Nei righi da L14 a L21, come in precedenza precisato, vanno riportate le spese e gli oneri sostenuti per conseguire i corrispettivi indicati nei righi L1, L2, L3, L7, L8, L9, L10 ed L11. Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei righi da L14 a L21 non possono in ogni caso superare i corrispettivi a ciascuno di essi corrispondenti e, nell'ambito di ogni corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Si forniscono qui di seguito alcuni chiarimenti sulle singole voci di spesa.

Per quanto riguarda le spese concernenti i righi L14 (lottizzazione terreni, opere di edificabilità terreni, vendita terreni ed edifici) e L15 (rivendita infraquinquennale di beni immobili) si precisa che esse sono costituite, dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.

Se la riscossione dei corrispettivi per le plusvalenze in esame non avviene nello stesso periodo d'imposta, per cui la dichiarazione si limita al corrispettivo effettivamente riscosso nel periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, ancorché già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in concomitanza con la dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Per quanto riguarda il rigo L16 (cessioni di partecipazioni sociali) le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto relativo.

Per le spese di cui ai righi L7 (utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili), L8 (affitto, usufrutti o cessione di aziende), L9 (attività commerciali occasionali), L10 (attività occasionali di lavoro autonomo esercitate in Italia) ed L11 (attività di lavoro autonomo esercitate all'estero) possono essere portate in deduzione solo le spese specificamente inerenti alla produzione dei relativi redditi.

Al rigo L22, colonna 2, va riportata la somma delle deduzioni di cui ai righi da L14 a L21

Al rigo L23 verrà indicato l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei corrispettivi (rigo L13) e il totale delle deduzioni (rigo L22), importo che, sommato agli altri redditi soggetti ad IRPEF risultanti dagli altri Quadri del modello 740, va riportato al rigo N1 del Quadro N.

Al rigo L24 verrà indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite risultanti dai certificati rilasciati dai sostituti d'imposta. Tale ammontare dovrà essere sommato all'importo delle altre ritenute IRPEF ed il totale verrà riportato al rigo N19 del Quadro N.

RIQUADRO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR

Per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi è necessario detrarre dal reddito netto di rigo L23 (riportato al **rigo L25**) il reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia e all'estero, pari alla differenza fra gli importi dei righi L10 e L11 e gli importi dei righi L20 e L21, nonché tutti i redditi di beni immobili situati all'estero (rigo L5) e gli altri redditi prodotti all'estero e le indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa per attività sportiva dilettantistica (rigo L12).

I singoli importi da dedurre dal reddito netto vanno riportati nei **righi da L26 a L28** e la relativa somma nel **rigo L29**.

Nel rigo L30 va indicato il reddito netto imponibile ai fini dell'ILOR che, ottenuto sottraendo l'importo di rigo L29 da quello di rigo L25, va riportato al rigo O1 del Quadro O dopo averlo sommato all'importo degli altri redditi soggetti ad ILOR.

PLUSVALENZE, INDENNITÀ E ED ALTRE SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI O DI OCCUPAZIONI ACQUISITIVE DI AREE EDIFICABILI IN CONSEGUENZA DI ATTI EMESSI DOPO IL 31 DICEMBRE 1988 E FINO AL 31 DICEMBRE 1991, NON ASSEGGETTATE AD INVIM.

Nella presente sezione vanno indicate le indennità e le altre somme di cui all'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione. Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, e D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.

È altresì necessario che, in conseguenza di atti (accettazione della somma offerta, cessioni volontarie, ecc.) o provvedimenti (decreti, sentenze, ecc.) emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino al 31 dicembre 1991, la percezione sia comunque avvenuta entro quest'ultima data.

Le somme in questione non devono essere dichiarate quando l'incremento di valore dell'area è già stato assoggettato ad INVIM.

In presenza degli stessi presupposti, gli eredi del soggetto espropriato devono dichiarare soltanto le somme percepite per successione da ciascuno di essi.

2

Nei righi da **L31 a L33** vanno indicate, distintamente per ente erogante (Stato o altri enti pubblici e privati) e per anno di percezione, (rispettivamente a **colonna 3** e a **colonna 2**), le somme percepite, specificando, altresì, a **colonna 1**, il titolo in base al quale sono state corrisposte e, a **colonna 4**, l'importo percepito.

Relativamente al titolo deve essere indicato il **codice 1** per le indennità di esproprio, il **codice 2** per le indennità di occupazione, il **codice 3** per le somme percepite a seguito di cessioni volontarie, il **codice 4** per le somme percpite a titolo di risarcimento danni da occupazione acquisitiva ovvero il **codice 5** per ogni altro titolo diverso dai precedenti.

Al **rigo L34** deve essere riportata la somma degli importi indicati a **colonna 4** dei **righi da L31 a L33**. Essa costituisce la base imponibile su cui calcolare l'imposta da versare, commisurata al 20 per cento dell'importo indicato al **rigo L34**, qualora il contribuente intenda usufruire della tassazione sostitutiva.

In tal caso il versamento deve essere effettutato in due rate scadenti, rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della presente dichiarazione dei redditi, la seconda entro il quinto mese successivo.

Nel **rigo L36** vanno indicati gli estremi del versamento effettuato per la prima rata, corrispondente al 50 per cento dell'importo indicato al **rigo L35**.

Ove il contribuente intenda optare per una delle altre modalità di tassazione previste dalla legge, dopo aver compilato in ogni caso i **righi da L31 a L34** dovrà preventivamente determinare la base imponibile secondo le seguenti indicazioni.

Le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 82, comma 2, del T.U.I.R.

Le somme, invece, percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata legge n. 413, a redditi diversi di cui all'art. 81 del T.U.I.R. e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Il totale delle plusvalenze e dei predetti altri redditi diversi deve essere indicato al **rigo L37**.

Nel rigo L38 deve essere riportata l'ILOR dovuta, calcolata mediante l'applicazione all'imponibile di rigo **L37** dell'aliquota del 16,2 per cento. Tale imposta va versata in due rate uguali, scadenti, la prima, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e la seconda, entro il quinto mese successivo.

L'IRPEF dovuta, va determinata mediante applicazione all'imponibile indicato al **rigo L37**, diminuito del 75 per cento dell'ILOR indicata al **rigo L38**, dell'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto relativo al biennio anteriore a quello della percezione. L'imposta risultante va indicata al **rigo L39**, e versata in due rate uguali nei termini sopra illustrati

Qualora il contribuente intenda optare per il regime di imposizione ordinario dovrà barrare la relativa casella del **rigo L37** e sommare tale importo agli altri redditi IRPEF, riportando il totale al **rigo N 1**.

Ai **righi L40 ed L41** devono essere riportati gli estremi di versamento della prima rata, corrispondente, rispettivamente, al 50 per cento dell'importo di **rigo L38** e di quello di **rigo L39**.

I soci di società semplici, nel caso in cui la società abbia rinunciato alla tassazione sostitutiva, devono indicare al **rigo L37** la quota di reddito loro spettante, e, in relazione a tale quota, procedere secondo i criteri già illustrati, sia per la modalità di tassazione separata che per quella ordinaria, senza, ovviamente, procedere al calcolo e al versamento relativo all'ILOR che va comunque effettuato per l'interno importo dalla società.

Ferma restando in ogni caso l'allegazione della copia, anche fotostatica, del titolo di pagamento delle indennità e delle altre somme, devono essere altresì allegate le copie degli attestati o distinte di versamento relative alla prima rata di imposta.

3

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO M

Riferimenti normativi: artt. 7, comma 3; 10, comma 1, lettera m); 16 e 18 del T.U.I.R.; D.L. 27 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Devono essere indicati in questo Quadro i redditi soggetti a tassazione separata, esclusi quelli di lavoro dipendente e assimilati, che devono invece essere dichiarati nel modello base, al quadro D.

Alla dichiarazione devono essere allegati i certificati dei sostituti d'imposta attestanti l'importo di redditi corrisposti e delle ritenute applicate. In mancanza di tale certificazione non sarà concessa la detrazione delle ritenute d'acconto subite. Anche nel caso dei redditi di capitale percepiti all'estero, relativamente ai quali viene esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria, si dovrà allegare il certificato da cui risulti l'ammontare delle imposte estere pagate in via definitiva nell'anno 1991 (Cfr. paragrafo 22 delle istruzioni generali).

La **Sezione I** riguarda l'ipotesi in cui il soggetto, che ha stipulato un contratto di assicurazione sulla vita di durata non inferiore a 5 anni e per il quale è esclusa la concessione di prestiti nel periodo di durata minima, *procede al riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio*. In tal caso, se negli anni precedenti i premi sono stati dedotti dal reddito imponibile quali «oneri deducibili», l'ammontare dei premi riscattati costituisce reddito assoggettato a tassazione separata nel periodo d'imposta della relativa percezione, previa applicazione da parte dell'impresa assicuratrice di una ritenuta d'acconto con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di redditi.

Pertanto, l'importo riscosso nell'anno 1991 va indicato dal contribuente nella colonna 3 di questa Sezione. Nella colonna 2 va indicato, ai fini della determinazione dell'aliquota media, l'anno nel quale il contribuente ha chiesto il riscatto (anno in cui è sorto il diritto alla percezione), mentre nella colonna 4 va riportato l'importo della ritenuta d'acconto operata, risultante dal certificato dell'impresa di assicurazione erogante, la cui denominazione va indicata nella colonna 1.

La **Sezione II** è riservata all'indicazione dei redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 1991 in caso di *morte* dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa, che dovevano essere imputati per competenza al defunto nell'anno in cui è sorto il diritto.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del T.U.I.R., tali redditi devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.

I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del T U I R. i quali, se il chiamato all'eredità è *persona fisica o non è noto*, sono in via *provvisoria* tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.

Nella colonna 2, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, va indicato l'anno di apertura della successione.

Nella colonna 3 va indicato il reddito percepito, al lordo della quota *dell'imposta sulle successioni proporzionale* al credito indicato nella relativa dichiarazione, la quale va indicata nella **colonna 5**.

Nelle colonne 4 e 6 vanno indicati, rispettivamente, il credito di imposta sui dividendi e la ritenuta d'acconto relativi ai redditi dichiarati

Gli artt. 7, comma 3, e 16, comma 3, del T.U.I.R., consentono che per i redditi indicati in questa Sezione gli eredi ed i legatari, in luogo della tassazione separata, optino per la tassazione ordinaria facendo concorrere i redditi stessi nella determinazione del reddito complessivo (vedere rigo M15).

In caso di opzione per la tassazione ordinaria deve essere barrata la casella posta nella **colonna 7**.

La **Sezione III** è riservata all'indicazione delle indennità percepite:

- per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (condizione che deve risultare dal certificato del sostituto d'imposta); se non sussistono tali condizioni, l'indennità costituisce reddito di lavoro autonomo a tassazione ordinaria da indicare nel **quadro E, sezione II**, per l'intero ammontare percepito, senza alcuna deduzione;
- per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
- per la cessazione da funzioni notarili;
- da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non *rientranti* tra le indennità indicate alla lettera a) del comma 1 *dell'art. 16 del T.U.I.R., compresi gli acconti* e le *anticipazioni* sulle stesse, percepite nel 1991.

Anche per i redditi indicati in questa Sezione, in base all'art. 16, comma 3, del T.U.I.R., è consentito, in luogo della tassazione separata, optare per la tassazione ordinaria facendo concorrere i redditi stessi nella determinazione del reddito complessivo (vedere rigo M15).
In caso di opzione per la tassazione ordinaria deve essere barrata la casella posta nella **colonna 6**.

N.B.: Nelle Sezioni IV, V, VI e VII vanno indicati le plusvalenze, le indennità e i redditi di cui, alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'art. 16 del T.U.I.R., che possono essere conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali ovvero percepiti al di fuori di detto esercizio.

- **Se conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali**, le dette plusvalenze, indennità e redditi sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. In base all'art. 16, comma 2, del T.U.I.R., il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nel quadro relativo al reddito d'impresa della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. In tal caso, nell'anno in cui avviene la percezione il contribuente deve dichiarare l'ammontare percepito in questo quadro ai fini dell'assoggettamento a tassazione separata.

  Se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali (ad esempio se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria) le plusvalenze, indennità e redditi sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del T.U.I.R. ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria. In tal caso deve essere barrata la casella «opzione per la tassazione ordinaria» posta nella Sezione interessata, facendo concorrere i relativi ammontari nella determinazione del reddito complessivo (vedere rigo M15).

In ciascuna delle dette Sezioni devono essere indicati, nelle rispettive colonne, l'anno di insorgenza del diritto (ai fini della individuazione dell'aliquota applicabile), l'ammontare delle plusvalenze, indennità o reddito e della ritenuta d'acconto eventualmente subita, nonché, relativamente ai redditi indicati nella Sezione VII, l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi.

Nella **Sezione IV** vanno indicate.

- le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante *cessione a titolo oneroso di aziende possedute* da più di cinque anni ed i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni,
- le indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare.

Nella **Sezione V** vanno indicate le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.

Nella **Sezione VI** vanno indicati:

- i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore *normale* dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del T U.I R., e casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di *morte* del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società la comunicazione del recesso o dell'esclusione e la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;

  i *redditi* compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere *a), b), f) e g)* del comma 1 dell'art. 41 del T.U I.R., quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Nella **Sezione VII** vanno indicati i redditi compresi nelle somme *attribuite o nel valore normale* dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Nella **Sezione VIII** vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera - *diversi dai dividendi*, che vanno *dichiarati nel Mod. 740/I - percepiti* direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti, ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicabile in Italia sui redditi della stessa natura.

Ai sensi dell'art. 8 del D L 28 giugno 1990, n 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, i redditi della specie - ad esclusione dei proventi derivanti da quote di fondi comuni di investimento mobiliare, diversi da quelli disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, e dai fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato di cui all'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, collocate all'estero, *i quali sono assoggettati a tassazione separata* con aliquota del 12,50 per cento - possono essere assoggettati, a richiesta del contribuente, a tassazione ordinaria e in tal caso a quest'ultimo compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero, secondo i criteri stabiliti nell'art. 15 del T.U.I.R.

Alla stregua di quanto precede il contribuente dovrà quindi indicare nel **rigo M 13** tutti i redditi di capitale di fonte estera per i quali è prevista l'opzione per la tassazione ordinaria secondo quanto già osservato.

4

Nel **rigo M 14** il contribuente dovrà invece indicare soltanto i proventi derivanti da quote dei fondi comuni di investimento esteri soggetti a tassazione separata nella misura del 12,50 per cento, includendovi le plusvalenze derivanti dalla cessione delle quote medesime.

Ciò premesso, si precisa quanto segue ai fini della compilazione della presente Sezione:
Nella **col. 1** va specificato il tipo di reddito; nella **col. 2** il Paese estero in cui il reddito è stato prodotto; nella **col. 3** gli estremi identificativi del soggetto erogante; nella **col. 4** l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato della fonte; nella **col. 5** l'aliquota applicabile.

Nel caso in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria, dovrà essere barrata la casella posta nella **col. 6**, del rigo M 13, facendo concorrere il singolo reddito di fonte estera alla formazione del reddito complessivo, secondo i chiarimenti forniti per il rigo M 15: in tal caso il contribuente ha diritto a scomputare il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero, il cui ammontare va indicato in apposita distinta separata, come precisato più avanti.

Nel **rigo M15** il contribuente, qualora abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, deve indicare nella **colonna 1** il cespite o la somma dei cespiti per i quali è stata effettuata l'opzione; nelle **colonne 2 e 3** va, rispettivamente, indicato il totale dei crediti di imposta sui dividendi e l'ammontare delle ritenute relative ai detti cespiti.

Gli importi di ciascuna colonna vanno separatamente riportati nel quadro N secondo le indicazioni fornite in calce al quadro M.

Nel **rigo M16, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei redditi assoggettati all'ILOR già evidenziati nelle Sezioni II, IV, V e VI, escludendo gli eventuali redditi prodotti all'estero. Per l'individuazione dei redditi assoggettati all'ILOR vedere le istruzioni al quadro O. Il detto ammontare va riportato al **rigo O1** del **quadro O**. Si precisa, infine, che da tale ammontare devono essere escluse le quote dei redditi delle società di persone delle società stesse.

Nella **colonna 2** dello stesso rigo vanno indicate le deduzioni ILOR spettanti in relazione ai redditi indicati nel presente modello. A tale riguardo si ricorda che:
- l'ammontare totale delle deduzioni ILOR richieste nella dichiarazione non può superare il limite cumulativo massimo consentito (cfr. le istruzioni al quadro O);
- in presenza di redditi agrari e/o d'impresa a tassazione IRPEF separata il calcolo delle deduzioni ILOR va effettuato innanzitutto nei quadri A, F o G e soltanto qualora in tali quadri non venga superato il limite massimo consentito il detto calcolo può essere effettuato nel quadro M fino al raggiungimento del citato limite.

Per i redditi prodotti all'estero dovrà essere allegata, anche ai fini della detrazione del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, un'apposita distinta secondo le modalità specificate nelle istruzioni generali.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO A1

Riferimenti normativi: articolo 78 del T.U.I.R.; articolo 18-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 2 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge n. 17 del 1985.

Il Quadro 740/A1 deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi derivanti dall'allevamento di animali ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R., quando tale attività superi il limite indicato alla lett. *b)* dell'art. 29, comma 2 dello stesso testo unico, salvo che non si opti per la determinazione analitica del reddito stesso in base ai costi e ai ricavi effettivi. In base al predetto articolo 78, per i soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite suindicato, il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità da fissare con decreto del Ministro delle Finanze. La compilazione di questo quadro è opportuna anche quando il limite di cui al citato art. 29 non risulti superato, al fine di dimostrare le condizioni poste da tale normativa.

Nel decreto ministeriale 21 dicembre 1990 sono stabiliti i criteri per determinare, rispettivamente, il numero di animali allevabili per ciascuna specie sul terreno e reddituaImente riconducibili nell'ambito del reddito *agrario ai sensi della lett. b) dell'art.* 29 del T U.I.R.; il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza nonché il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del T.U.I.R. ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.
Il computo di detti valori è effettuato sulla base delle *Tabelle 1, 2 e 3* allegate al predetto decreto ministeriale e riportate nelle presenti istruzioni.

Per esigenze di semplificazione, nel **Quadro A1** è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diverse specie: ciò è stato ottenuto attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento (sesta fascia di terreno e specie di animale: piccioni, quaglie ed altri volatili).

La disciplina di determinazione del reddito di cui all'art. 78 del T.U.I.R. si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, indipendentemente dal fatto che abbiano tenuto o meno la contabilità ordinaria purché in possesso dei seguenti requisiti·

1) che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;

2) che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al D.M. 21 dicembre 1990.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni dovrà essere determinato secondo i normali criteri di cui al capo VI del Titolo I del T.U.I.R. e dovrà formare oggetto di dichiarazione nell'apposito **Quadro F**, ovvero nel **Quadro G.**

Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscono beni oggetto di comunione legale, dovranno essere esposti nella Sezione I del **Quadro 740/A1** ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.

Va precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri *forfetari di cui all'art. 78 del T.U.I.R. non deve ritenersi esclusivo, nel senso che l'allevatore può determinare il reddito in modo ordinario ovvero a norma degli articoli 79 e 80 del T.U.I.R.; in tal caso dovrà essere compilato esclusivamente il* **Quadro F** *o* **G.**

In ordine alla compilazione del Quadro 740/A1 si forniscono qui di seguito alcuni chiarimenti.

- nella Sezione I col. 1 e 2, **dovranno essere riportati i redditi agrari (nell'ammontare riportato in catasto non arrotondato)** dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto; in col. 3 sarà riportato il totale che moltiplicato per il coefficiente di normalizzazione darà il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità;
- nella Sezione II, *col.* 1 e 4, *dovrà essere riportato il numero degli animali* allevati delle diverse specie quali risultano dal *registro* cronologico cui sono tenuti coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 del T.U.I.R. Nelle colonne 3 e 6 sarà, invece, indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione. Detta normalizzazione e quelle relative alle fasce di qualità del terreno (Sez. I) sono desunte dalle Tabelle 2 e 3 allegate al D.M. 21 dicembre 1990; l'adozione di tale metodo ha consentito di ovviare alle difficoltà di calcolo che si riscontrano in presenza di allevamenti riguardanti più specie animali od esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità. In particolare nella Sezione I i redditi agrari posseduti, riportati distintamente per fasce di qualità nelle colonne 1 e 2, saranno tradotti, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione indicati nella successiva colonna 4, in un reddito agrario complessivo base (colonna 5) rapportato a quello della 6ª fascia. Con lo stesso procedimento, nella Sezione II si indicherà il numero dei capi allevati (colonne 1 e 4) per ciascuna specie e attraverso l'applicazione dei coefficienti indicati nelle colonne 2 e 5 si otterrà il totale dei capi ridotto alla unità assunta a base (piccioni ed altri volatili) (colonne 3 e 6);
- la Sezione III *rigo* A1/27 permette di pervenire al reddito imponibile ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R., attraverso il seguente sviluppo·

a) nella colonna 1 si *riporta* il totale dei capi normalizzati allevati, quali risulta dal Totale B, Sez. II;

b) nella colonna 2 il totale del reddito agrario risultante dalla Sezione I (Tot. A) moltiplicato per il coefficiente 372,4 che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella sesta fascia entro il limite dell'art. 29 del T.U.I.R. e per ogni 100.000 lire di reddito agrario.
c) nella colonna 3, per differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante dal totale col. 1 e quello dei capi allevabili come sopra determinato, si avrà il numero dei capi eccedenti espresso anch'esso in termini di unità base di allevamento;
d) nella colonna 4 il numero dei capi eccedenti come sopra ottenuto dovrà essere moltiplicato per il coefficiente 33,33 che è l'imponibile di ogni capo eccedente per la specie base, quindi per il coefficiente di maggiorazione stabilito in 2 dal D.M. 21 dicembre 1990. Il prodotto dei due coefficienti da 66,66 per cui sarà sufficiente moltiplicare il numero dei capi eccedenti per tale ultimo indice. *Il coefficiente di maggiorazione 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari allorquando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 66,66 si applicherà il parametro 33,33;*
e) nella colonna 5 infine verrà riportato l'ammontare risultante dal menzionato prodotto che costituirà il reddito imponibile dell'impresa di allevamento determinata ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R.
Da tale ammontare vanno dedotte le eventuali quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Per la compilazione del prospetto relativo all'imputazione del reddito dell'impresa familiare si rinvia alle relative istruzioni.
Si rileva che se il contribuente possiede oltre a redditi derivanti da l'allevamento di animali di cui all'art. 78 del T.U.I.R. anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso dovrà compilare il *Quadro A1 il cui risultato non dovrà,* tuttavia, essere autonomamente riportato nei Quadri N ed O bensì dovrà confluire, apportando le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione, nel Quadro F.
Si ricorda, infine, che per ottenere la detrazione delle ritenute d'acconto subite dall'impresa è necessario allegare alla dichiarazione i certificati dei sostituti d'imposta attestanti l'ammontare dei pagamenti effettuati e quello delle relative ritenute operate. Il numero dei certificati deve essere indicato nell'apposito spazio.
Si premette innanzitutto che per effetto della disposizione contenuta nella lettera *a-bis*, del comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R (lettera aggiunta dall'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408), a partire dal 1° gennaio 1991, sono esclusi dall'ILOR i redditi di impresa derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del T.U.I.R., organizzate prevalentemente con il *lavoro proprio* e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti, fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, non sia superiore a tre.
Ai fini dell'esonero dall'ILOR, si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico e sia la prevalenza nella organizzazione dell'attività.
Quest'ultimo *requisito* in linea di principio, *deve* ritenersi normalmente *sussistente con riguardo all'esercizio* di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.
Si fa presente che, in caso di esclusione dall'ILOR, ricorrendo le condizioni *di cui sopra, il contribuente dovrà barrare* l'apposita casella collocata accanto al titolo del riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi» del presente quadro.
Al di fuori di dette ipotesi, ai fini del calcolo dell'imponibile ILOR, va riportato il reddito di allevamento quale risulta dalla Sezione III, *rigo* A1/28 col. 5, dal quale si dedurranno, i redditi esenti ai fini dell'ILOR per i quali deve essere compilato l'apposito prospetto, secondo le istruzioni di seguito *fornite, in caso di impresa familiare* o coniugale, le *quote* spettanti, rispettivamente, ai collaboratori familiari o al coniuge. Saranno infine indicati il reddito netto risultante e la deduzione spettante ai sensi dell'art. 120 comma 1, del T.U.I.R. Per usufruire della deduzione occorre che il contribuente attesti, nell'apposito riquadro, che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge. L'importo della deduzione dovrà poi riportarsi nel Modello 740/O.

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI
In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative a redditi fondiari.
Nelle colonne 1 o 7 i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella tabella *c)*.
Il contribuente che ha più attività agevolate indicherà per ciascuna le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.
Nelle colonne 2 o 8 deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla tabella *b)* da apporre nell'apposita casella a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata richiesta con apposita istanza che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.
Nelle colonne 3 o 9 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.
Nelle colonne 4 o 10 deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1992 relativa all'anno 1991 indicherà l'anno 1992.
Nelle colonne 5 o 11 deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nelle colonne 6 o 12 va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito. Le colonne 3, 4, 9 e 10, non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Della richiesta dell'esenzione, fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e *non* al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito, compresa quella prescritta dal 3° comma dell'art. 102 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 50 della legge della Regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35 e dell'art 10 della successiva legge di modifica 15 maggio 1991, n. 20, le agevolazioni fiscali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono concesse nell'ambito della Regione Sicilia, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa istanza documentata.

I soggetti interessati possono essere ammessi a beneficiare, in via provvisoria, delle agevolazioni predette mediante apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi unitamente alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione regionale attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza.

Stato della esenzione

Tabella *d)*

Codice	Stato della esenzione
A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Tipo di esenzione

Tabella *e)*

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n 64; D.L. 11 luglio 1988 n. 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988 n. 337):
01	Esenzione totale ILOR (art. 101 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art 101 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
03	Esenzione ILOR 100% utili reinvestiti (art. 14, 4° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
04	Esenzione ILOR 70% utili reinvestiti (art. 102, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879):
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 4, legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26):
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
	Altri territori (art. 1, commi 8 e 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, conv. in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies D.L. 1° ottobre 1982, n. 696, conv. in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.L.G.S.L. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, commi 1 e 2, legge 2 maggio 1990 n. 102):
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
62	Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti
63	Esenzione IRPEF 70% utili reinvestiti

Tutti gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.
Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione I del quadro A1.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ L
REDDITI 1991
diversi

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

QUADRO L REDDITI DIVERSI

N. ORD	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE				
L 1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a), del T.U.I.R. (lottizzazione di terreni, ecc.)	L1	.000		
L 2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b), del T.U.I.R. (rivendite di beni immobili nel quinquennio)	L2	.000		
L 3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c), del T.U.I.R. (cessioni di partecipazioni sociali)	L3	.000		
L 4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decimi, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	L4	.000		
L 5	Redditi di beni immobili situati all'estero	L5	.000		
L 6	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc., non conseguiti dall'autore o dall'inventore (vedere istruzioni)	L6	.000		
L 7	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), del T.U.I.R., derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	L7	.000		
L 8	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), del T.U.I.R., derivanti da affitto e concessione in usufrutto di aziende e corrispettivi della vendita dell'unica azienda affittata o concessa in usufrutto	L8	.000		
L 9	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	L9	.000		
L10	Corrispettivi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	L10	.000		
L11	Corrispettivi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate all'estero e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	L11	.000		
L12	Indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa per attività sportiva dilettantistica	L12	.000		
L13	**Ammontare lordo** (sommare gli importi da rigo L1 a rigo L12)			L13	.000
L14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L1	L14	.000		
L15	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L2	L15	.000		
L16	Prezzo dell'ultimo acquisto relativo alle operazioni di cui al rigo L3	L16	.000		
L17	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L7	L17	.000		
L18	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L8 e/o costo non ammortizzato dell'azienda ceduta.	L18	.000		
L19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo L9	L19	.000		
L20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L10	L20	.000		
L21	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L11	L21	.000		
L22	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo L14 a rigo L21)			L22	.000
L23	**Reddito netto** (sottrarre l'importo di rigo L22 da quello di rigo L13; sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)			L23	.000
L24	**Ritenute d'acconto** (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19)			L24	.000

	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI				
L25	**Reddito netto** (riportare l'importo del rigo L23)			L25	.000
L26	Reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo (sommare gli importi dei righi L10 e L11 e sottrarre gli importi dei righi L20 e L21)	L26	.000		
L27	Redditi di beni immobili situati all'estero e altri redditi prodotti all'estero	L27	.000		
L28	Redditi di cui al rigo L12	L28	.000		
L29	**Totale deduzioni** (sommare gli importi da rigo L26 a rigo L28)			L29	.000
L30	**Reddito imponibile** (sottrarre l'importo di rigo L29 da quello di rigo L25; sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)			L30	.000

PLUSVALENZE INDENNITÀ ED ALTRE SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI ATTI E PROVVEDIMENTI ESPROPRIATIVI, DI OCCUPAZIONE, ECC., EMESSI SUCCESSIVAMENTE AL 31-12-1988 E FINO AL 31-12-1991 (art. 11, comma 9, della legge del 30-12-1991, n. 413)

DISTINTA DELLE INDENNITÀ ED ALTRE SOMME

	1 TITOLO	2 ANNO DI PERCEZIONE	3 ENTE EROGANTE	4 IMPORTO
L31		19		.000
L32		19		.000
L33		19		.000

L34	**Totale delle indennità e delle altre somme percepite** (sommare gli importi dei righi da L31 a L33)				L34	.000
L35	Imposta sostitutiva dovuta (20% dell'importo di rigo L34)				L35	.000
			DATA DEL VERSAMENTO	CODICE		IMPORTO
L36	Imposta sostitutiva versata (prima rata; 50% dell'importo di rigo L35)	L36				.000

PLUSVALENZE E ALTRI REDDITI DIVERSI DI CUI ALL'ART. 81 DEL T.U.I.R.

L37	Totale plusvalenze e altre somme imponibili	L37	.000	Opzione per il regime ordinario (vedere istruzioni) ☐

CALCOLO DELLE IMPOSTE

L38	ILOR dovuta (16,2% del rigo L37)	L38	.000
L39	IRPEF dovuta a tassazione separata (vedere istruzioni)	L39	.000

	IMPOSTE VERSATE (prima rata)		DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	IMPORTO
L40	ILOR versata (50% dell'importo di rigo L38)	L40			.000
L41	IRPEF versata (50% dell'importo di rigo L39)	L41			.000

Si allegano:

N. certificati dei sostituti d'imposta

N. prospetti e documenti

N. attestati o distinte di versamento Data

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ M

REDDITI 1991
soggetti a tassazione separata

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

QUADRO M REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

SEZIONE I — Ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita dedotti dal reddito complessivo da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 10 del T.U.I.R.

N. ORD.	1 Soggetto erogante	2 Anno nel quale è stato chiesto il riscatto	3 Ammontare dei premi dedotti dal reddito complessivo	4 Ritenuta d'acconto
M 1			.000	.000

SEZIONE II — Redditi percepiti in qualità di erede o legatario ai sensi dell'art. 7, comma 3, del T.U.I.R.

N. ORD.	1 Soggetti eroganti	2 Anno di apertura della successione	3 Reddito	4 Credito di imposta sui dividendi	5 Quota dell'imposta sulle successioni	6 Ritenuta d'acconto	7 Opzione per la tassazione ordinaria
M 2			.000	.000	.000	.000	
M 3			.000	.000	.000	.000	(vedere istruzioni) ☐

SEZIONE III — Indennità di cui alle lettere c), d), e), f), comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R. per cessazione: dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di agenzia delle persone fisiche; da funzioni notarili; dell'attività sportiva professionistica.

N. ORD.	1 Tipo di reddito	2 Soggetti eroganti	3 Anno di fine rapporto	4 Indennità	5 Ritenuta d'acconto	6 Opzione per la tassazione ordinaria
M 4				.000	.000	(vedere istruzioni) ☐
M 5				.000	.000	☐
M 6				.000	.000	☐

SEZIONE IV — Plusvalenze, redditi ed indennità di cui alle lettere g) e h), comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R. per cessioni di aziende e liquidazione di imprese commerciali, possedute o esercitate da più di cinque anni, e per perdita dell'avviamento.

N. ORD.	1 Tipo di reddito	2 Soggetti eroganti	3 Deduzioni ILOR di cui all'art. 120 del T.U.I.R.	4 Anno di insorgenza del diritto	5 Reddito	6 Ritenuta d'acconto	7 Opzione per la tassazione ordinaria (per i non imprenditori)
M 7			.000		.000	.000	(vedere istruzioni) ☐
M 8			.000		.000	.000	☐

SEZIONE V — Indennità di cui alla lettera i), comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R. spettanti a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.

N. ORD.	1 Soggetto erogante	2 Deduzioni ILOR di cui all'art. 120 del T.U.I.R.	3 Anno di insorgenza del diritto	4 Indennità	5 Ritenuta d'acconto	6 Opzione per la tassazione ordinaria (per i non imprenditori)
M 9		.000		.000	.000	(vedere istruzioni) ☐

SEZIONE VI — Redditi di cui alle lettere l) e n), comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R. conseguiti dai soci di società di persone costituite da più di cinque anni, o loro eredi, in dipendenza di recesso, esclusione, morte, riduzione del capitale e liquidazione nonchè redditi di capitale derivanti da contratti o titoli di durata superiore a cinque anni.

N. ORD.	1 Tipo di reddito	2 Soggetti eroganti	3 Deduzioni ILOR di cui all'art. 120 del T.U.I.R.	4 Anno di insorgenza del diritto	5 Reddito	6 Ritenuta d'acconto	7 Opzione per la tassazione ordinaria (per i non imprenditori)
M10			.000		.000	.000	(vedere istruzioni) ☐
M11			.000		.000	.000	☐

SEZIONE VII — Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16 del T.U.I.R. conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione.

N. ORD.	1 Soggetto erogante	2 Anno di insorgenza del diritto	3 Reddito	4 Credito di imposta sui dividendi	5 Ritenuta d'acconto	6 Opzione per la tassazione ordinaria (per i non imprenditori)
M12			.000	.000	.000	(vedere istruzioni) ☐

SEZIONE VIII — Redditi di capitale di fonte estera di cui ai commi 1 e 3-bis dell'art. 8 del D.L. n. 167 del 1990 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990.

N. ORD.	1 Tipo reddito	2 Stato estero	3 Soggetti eroganti	4 Reddito	5 Aliquota %	6 Opzione per la tassazione ordinaria
M13				.000		(vedere istruzioni) ☐
M14				.000		

		1 Redditi	2 Crediti d'imposta sui dividendi	3 Ritenute
M15	Totale dei redditi per i quali è richiesta la tassazione ordinaria e dei relativi crediti d'imposta e ritenute	000	.000	.000

		1 Redditi	2 Deduzioni
M16	Sommare i redditi assoggettati all'ILOR delle Sezioni II, IV, V e VI escludendo gli eventuali redditi prodotti all'estero; sommare le deduzioni ILOR delle Sezioni IV, V e VI.	.000	.000

Sommare l'importo di col. 1 del rigo M15 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di col. 2 del rigo M15 agli altri crediti d'imposta sui dividendi e riportare il totale al rigo N2; sommare l'importo di colonna 3 del rigo M15 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19; sommare l'importo di col. 1 di rigo M16 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1; sommare l'importo di col. 2 di rigo M16 alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2, non oltre il limite cumulativo massimo consentito.

Si allegano:

N. .certificati dei sostituti d'imposta

N. .prospetti e documenti

N. .modelli RAD

Data

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ A1

REDDITI 1991

allevamento di animali

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella
CODICE FISCALE

QUADRO A1 REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI (per la parte eccedente la potenzialità del terreno)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

SEZIONE I — Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)

N. ORD.	Ripartizione del reddito agrario per fascia di qualità	Reddito agrario (**) 1 Dichiarante	2 Coniuge	3 Totali (col. 1 + col. 2)	4 Coefficiente di normalizzazione	5 Reddito agrario normalizzato
A1 1	I				x 56,389	
A1 2	II				x 32,222	
A1 3	III				x 37,593	
A1 4	IV				x 13,426	
A1 5	V				x 11,934	
A1 6	VI				x 1,000	
	Totale			Totale A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi da rigo A1 1 a rigo A1 6)		

SEZIONE II — Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base

N. ORD.	Specie animale	1 Numero capi allevati	2 Coefficiente di normalizzazione	3 Numero capi normalizzati	Specie animale	4 Numero capi allevati	5 Coefficiente di normalizzazione	6 Numero capi normalizzati
A1 7	Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000					
A1 8	Vitelloni		1.050,000				riporto	
A1 9	Manze		600,000		Starne, pernici, coturnici da riprod.		9,500	
A1 10	Vitelli		250,000		Starne, pernici, coturnici		3,000	
A1 11	Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie da riproduzione		9,500	
A1 12	Suinetti		20,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
A1 13	Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500	
A1 14	Suini pesanti da macello		300,000		Conigli e porcellini d'India		3,375	
A1 15	Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Lepri, visoni e nutrie		25,000	
A1 16	Galline ovaiole		18,500		Volpi		115,000	
A1 17	Polli da allevamento e fagiani		3,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
A1 18	Polli da carne		2,375		Agnelloni e caprini da carne		36,500	
A1 19	Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da riprod. q.li (***)		320,000	
A1 20	Tacchini da riproduzione		48,000		Pesci, crostacei e molluschi da cons. q.li (***)		200,000	
A1 21	Tacchini da carne leggeri		8,500		Cinghiali e cervi		250,000	
A1 22	Tacchini da carne pesanti		15,000		Daini, caprioli e mufloni		125,000	
A1 23	Anatre e oche da riproduzione		32,000		Equini da riproduzione		1.300,000	
A1 24	Anatre, oche, capponi		10,000		Puledri		500,000	
A1 25	Faraone da riproduzione		14,500		Alveari (famiglie) (***)		200,000	
A1 26	Faraone		3,000		Lumache consum. q.li (***)		200,000	
	Totale parziale (riportare a col. 6, rigo A1 8)				Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo A1 27 col. 1)			

SEZIONE III — Determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R.

N. ORD.	1 Totale B	2 Numero di capi allevabili nei limiti dell'art. 28 del T.U.I.R. Totale A x $\frac{372,4}{100.000}$	3 Numero dei capi eccedenti (col. 1 — col. 2)	4 Coefficiente moltiplicatore (33,33 x 2)		5 Reddito di allevamento eccedente
A1 27				x 66,66	A1 27	.000
A1 28	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto in ultima pagina) o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria				A1 28	.000
A1 29	Reddito dell'impresa di allevamento di spettanza del dichiarante (sommare tale importo agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1)				A1 29	.000
A1 30	Ritenute d'acconto subite, di spettanza dell'imprenditore (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo N19)				A1 30	.000

(*) I redditi della Sezione I non vanno arrotondati.
(**) Vanno riportati in queste colonne i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto.
(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale; per gli alveari alla famiglia.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R. [ ]

A1 31	Reddito di allevamento (riportare l'importo del rigo A1 27 col. 5)	A1 31	.000
A1 32	Redditi esenti ai fini ILOR (vedere istruzioni)	A1 32	.000
A1 33	Reddito al netto delle esenzioni (sottrarre l'importo di rigo A1 32 da quello di rigo A1 31)	A1 33	.000
A1 34	*(meno)* Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare (come da prospetto sottostante) o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria	A1 34	.000
A1 35	**Reddito netto del titolare** (sommare tale importo agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1)	A1 35	.000
A1 36	**Deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R.** (sommare tale importo alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2)	A1 36	.000

IMPUTAZIONE DEL REDDITO DELL'IMPRESA FAMILIARE

		QUOTA DEL REDDITO DI IMPRESA	QUOTA DELLE RITENUTE DI ACCONTO
A1 37	1 codice fiscale 2 cognome 3 sesso 4 nome 5 comune di nascita 6 prov. data di nascita	.000	.000
A1 38	1 2 3 4 5 6 7	.000	.000
A1 39	1 2 3 4 5 6 7	.000	.000
A1 40	1 2 3 4 5 6 7	.000	.000
A1 41	1 2 3 4 5 6 7	.000	.000
A1 42	1 2 3 4 5 6 7	.000	.000
	Totali	.000	.000

Si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del T.U.I.R., che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.

Firma ....

ATTESTAZIONE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER FRUIRE DELLA DEDUZIONE ILOR

Si attesta che sussistono i requisiti per fruire della deduzione prevista ai fini dell'imposta locale sui redditi, richiesta nella presente dichiarazione

Firma ....

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI (vedere istruzioni)

N. ORD.	1 TIPO DI ESENZIONE	2 STATO DELLA ESENZIONE	3 ANNO DI DECORRENZA	4 ANNO DI RICHIESTA	5 PROV. (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 TIPO DI ESENZIONE	8 STATO DELLA ESENZIONE	9 ANNO DI DECORRENZA	10 ANNO DI RICHIESTA	11 PROV. (sigla)	12 REDDITO ESENTE
A1 43			19	19		.000			19	19		.000
A1 44			19	19		.000			19	19		.000
A1 45			19	19		.000			19	19		.000

Annotazioni

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

Si allegano:
N. certificati dei sostituti d'imposta
N. prospetti e documenti
N. modelli RAD Data

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ A
REDDITI 1991
terreni

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐

CODICE FISCALE

Quadro N. ☐

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro L

N.ORD.	REDDITO DOMINICALE 1 TOTALE	2 QUOTA SPETTANTE AI FINI IRPEF	3 QUOTA SPETTANTE AI FINI ILOR	REDDITO AGRARIO 4 TOTALE	5 QUOTA SPETTANTE AI FINI IRPEF	6 QUOTA SPETTANTE AI FINI ILOR	7 DEDUZIONI AI FINI ILOR (*)
	RIPORTI	.000	.000	RIPORTI	.000	.000	.000
A1	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A2	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A3	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A4	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A5	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A6	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A7	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A8	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A9	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A10	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A11	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A12	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A13	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A14	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A15	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A16	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A17	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A18	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A19	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A20	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A21	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
A22	TOTALI	.000	.000		.000	.000	.000

Sommare gli importi di rigo A22 col. 2 e 5 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare gli importi di rigo A22 col. 3 e 6 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1; sommare l'importo di rigo A22 col. 7 alle altre deduzioni ILOR e riportare il totale al rigo O2.

(*) ATTESTAZIONE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PER FRUIRE DELLA DEDUZIONE ILOR DI CUI ALL'ART. 120, COMMA 1, del T.U.I.R.

Firma del DICHIARANTE

Si attesta che sussistono i requisiti per fruire della deduzione prevista ai fini dell'imposta locale sui redditi. . . . .

INDICARE IL NUMERO D'ORDINE DEL TERRENO CUI SI RIFERISCONO I DATI RICHIESTI

N.ORD.	PARTITA CATASTALE	COMUNE, LOCALITÀ E PROVINCIA	ANNOTAZIONI

Si allegano:

N. prospetti e documenti. Data

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ B

REDDITI 1991

fabbricati

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

Quadro N. ☐

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro L

N. ORD.	1 CATEGORIA CATASTALE	2 RENDITA CATASTALE	3 PERIODO DI POSSESSO (ESPRESSO IN GIORNI)	4 QUOTA DI POSSESSO %	RENDITA CATASTALE RIVALUTATA 5 U.I.D.	6 U.I.N.L.	7 QUOTA SPETTANTE	8 REDDITO EFFETTIVO NETTO QUOTA SPETTANTE	9 IMPONIBILE IRPEF	10 IMPONIBILE ILOR	11 DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR mese	anno
								RIPORTI	.000	.000		
B1							.000	.000	.000	.000		
B2							.000	.000	.000	.000		
B3							.000	.000	.000	.000		
B4							.000	.000	.000	.000		
B5							.000	.000	.000	.000		
B6							.000	.000	.000	.000		
B7							.000	.000	.000	.000		
B8							.000	.000	.000	.000		
B9							.000	.000	.000	.000		
B10							.000	.000	.000	.000		
B11							.000	.000	.000	.000		
B12							.000	.000	.000	.000		
B13							.000	.000	.000	.000		
B14							.000	.000	.000	.000		
B15							.000	.000	.000	.000		
B16							.000	.000	.000	.000		
B17							.000	.000	.000	.000		
B18							.000	.000	.000	.000		
B19							.000	.000	.000	.000		
B20							.000	.000	.000	.000		
B21							.000	.000	.000	.000		
B22	Sommare l'importo di rigo B22 col. 9 agli altri redditi IRPEF e riportare il totale al rigo N1; sommare l'importo di rigo B22 col. 10 agli altri redditi ILOR e riportare il totale al rigo O1.							TOTALI	.000	.000		

INDICARE IL NUMERO D'ORDINE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE CUI SI RIFERISCONO I DATI RICHIESTI

N. ORD.	PARTITA CATASTALE	COMUNE, PROVINCIA E INDIRIZZO	ANNOTAZIONI

Si allegano:

N. prospetti e documenti Data

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 740/ P
REDDITI 1991
distinta degli oneri

DICHIARANTE ☐ O CONIUGE DICHIARANTE ☐ Barrare la relativa casella

CODICE FISCALE

Quadro N. ☐

QUADRO P DISTINTA DEGLI ONERI

SEZ. I — ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

Spese mediche integralmente deducibili

N.ORD.	1 CODICE FISCALE PERCETTORE	2 DOMICILIO O RESIDENZA DEL PERCETTORE	3 SOMME CORRISPOSTE	4 IMPORTI DEDUCIBILI	5 TOTALE DEDUCIBILE
			RIPORTO	.000	
P1			.000	.000	
P2			.000	.000	
P3			.000	.000	
P4			.000	.000	
P5			.000	.000	
P6			.000	.000	
P7			.000	.000	
P8			.000	.000	
P9			.000	.000	
P10			.000	.000	
P11			.000	.000	
P12			.000	.000	
P13			.000	.000	
P14			.000	.000	
P15			.000	.000	
P16			.000	.000	
P17			.000	.000	
P18			.000	.000	
P19			.000	.000	
P20			.000	.000	
P21			.000	.000	
P22			.000	.000	
P23			.000	.000	
P24			.000	.000	
P25			.000	.000	
P26			.000	.000	
P27			.000	.000	
P28			.000	.000	
P29			.000	.000	
P30			.000	.000	
P31			.000	.000	
P32			.000	.000	
P33			.000	.000	
P34			.000	.000	
P35			.000	.000	
P36			.000	.000	.000

Spese mediche parzialmente deducibili

N.ORD.			SOMME CORRISPOSTE	IMPORTI RIMASTI A CARICO	IMPORTO DEDUCIBILE (vedere istruzioni)
			RIPORTO	.000	
P37			.000	.000	
P38			.000	.000	
P39			.000	.000	
P40			.000	.000	
P41			.000	.000	
P42			.000	.000	
P43			.000	.000	
P44			.000	.000	
P45			.000	.000	
P46			.000	.000	
P47			.000	.000	.000

Si dichiara che le spese mediche suindicate sono rimaste effettivamente a proprio carico.

Ilor e 50% imposte arretrate

N. ORD	1 PERCETTORE DELLE SOMME	2 IMPORTI DEDUCIBILI	3 TOTALI DEDUCIBILI
	RIPORTO	.000	
P48		.000	
P49		.000	
P50		.000	
P51		.000	
P52		.000	
P53		.000	.000

Interessi passivi

	RIPORTO	.000	
P54		.000	
P55		.000	
P56		.000	
P57		.000	
P58		.000	
P59		.000	.000

Assicurazioni e contributi volontari

	RIPORTO	.000	
P60		.000	
P61		.000	
P62		.000	
P63		.000	
P64		.000	
P65		.000	.000

Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori

	RIPORTO	.000	
P66		.000	
P67		.000	
P68		.000	
P69		.000	
P70		.000	
P71		.000	.000

Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

	RIPORTO	.000	
P72		.000	
P73		.000	.000

Altri oneri deducibili

	RIPORTO	.000	
P74		.000	
P75		.000	
P76		.000	
P77		.000	
P78		.000	
P79		.000	
P80		.000	.000
P81	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (riportare al rigo N4)		.000

SEZ. II — ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA, IN LUOGO DELLA DEDUZIONE, UNA DETRAZIONE D'IMPOSTA (vedere istruzioni)

Interessi passivi per mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati negli anni 1989 e 1990

	1 PERCETTORE DELLE SOMME	2 SOMME CORRISPOSTE	3 TOTALE (vedere istruzioni)
	RIPORTO	.000	
P82		.000	
P83		.000	.000

Erogazioni liberali a fini culturali ed in favore dello spettacolo

	RIPORTO	.000	
P84		.000	
P85		.000	.000
P86	TOTALE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE		.000

Si allegano:

N. documenti Data

FIRMA DEL DICHIARANTE O CONIUGE DICHIARANTE

92A0736

DECRETO 13 febbraio 1992.

Approvazione dei modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C-H-I, 750/D-D1-E, 750/F-G-N-P, 750/R-T e 750/S-U-W, nonché del prospetto relativo alle operazioni di fusione concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1992 dalle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice ed equiparate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per le dichiarazioni dei redditi, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformità strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilità con le necessità gestionali della liquidazione delle imposte;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C-H-I, 750/D-D1-E, 750/F-G-N-P, 750/R-T e 750/S-U-W concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1992 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, consistenti ciascuno in una scheda di quattro facciate.

I modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C-H-I, 750/D-D1-E, 750/F-G-N-P, 750/R-T e 750/S-U-W devono essere riprodotti in due esemplari identici.

Art. 2.

È autorizzata la stampa di speciali modelli 750, 750/A, 750/B, 750/C-H-I, 750/D-D1-E, 750/F-G-N-P, 750/R-T e 750/S-U-W da utilizzare per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni dei redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, da presentare nell'anno 1992.

I modelli di cui al comma precedente, composti di quattro facciate, vanno riprodotti su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le quattro facciate di ogni scheda devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «Attenzione: da non staccare».

Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione i due esemplari del modello devono essere separati e privati delle bande laterali di trascinamento».

I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche:

stampa realizzata con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

dimensioni identiche a quelle dei modelli editi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;

b) per il formato a pagina ripiegabile:
larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 massima cm 31,5.

I modelli meccanografici predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare, per ciascuno dei modelli di cui agli articoli precedenti, la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere stampati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

dichiarazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società semplici e delle società o associazioni fra artisti o professionisti

REDDITI 1991

istruzioni per la compilazione

INDICE

PARTE PRIMA - AVVERTENZE GENERALI

1 PREMESSA

Il modello 750/92, che è stato predisposto per la compilazione anche meccanografica, non reca che minime variazioni nella struttura.

Per quanto riguarda il contenuto, la presente dichiarazione è stata aggiornata tenendo conto della normativa emanata nel 1991 ed, in particolare, tra tali disposizioni, assumono rilevanza quelle contenute:

— negli articoli da 24 a 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernenti la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese;

— nell'articolo 11, comma 9, della citata legge n. 413 del 1991, che concerne la tassazione di plusvalenze, indennità ed altre somme percepite a seguito di atti e provvedimenti espropriativi, di occupazione ecc., emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino al 31 dicembre 1991;

— nell'articolo 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, recante l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ricorrendo le condizioni ivi previste;

— nel decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, recante norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione in Italia di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2 SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE

Il modello 750 deve essere presentato dalle società in nome collettivo o in accomandita semplice, dalle società di armamento, dalle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e dalle società semplici che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

Va precisato che il mod. 750 deve essere presentato anche dalle società irregolari o di fatto: queste ultime sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici, a seconda che esercitino o meno attività commerciale.

Le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o in accomandita semplice, secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza.

Si precisa che nel caso di azienda coniugale il reddito deve essere dichiarato nel mod. 750 allorchè l'attività è esercitata in società fra i coniugi (ad esempio: coniugi cointestatari della licenza ovvero comunque entrambi imprenditori); negli altri casi il coniuge imprenditore dovrà utilizzare il quadro F (o G) del mod. 740, mentre l'altro coniuge indicherà la quota di sua pertinenza nel quadro H della propria dichiarazione mod. 740.

Tenuto conto, inoltre, che con decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 è stata disciplinata la costituzione anche in Italia del nuovo organismo comunitario denominato Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), si precisa che anche i Gruppi della specie, pur non essendo soggetti d'imposta, sono tuttavia tenuti alla presentazione del modello 750, quali soggetti di accertamento per l'imputazione del reddito ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR ai singoli membri (persone fisiche esercenti una attività commerciale e arti e professioni, società di persone, società di capitali, appartenenti a Stati diversi, membri della Comunità).

Le società e le associazioni devono presentare il modello 750 ai fini della determinazione delle quote di reddito imputabili ai singoli soci o associati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle società medesime.

Si sottolinea che i redditi delle unità immobiliari in condominio (portineria, alloggio portiere, lavanderia, stenditoi, ecc.) vanno dichiarati pro-quota dai singoli condomini nella propria dichiarazione dei redditi e *non* dal condominio con il mod. 750.

I soggetti obbligati al regime di contabilità ordinaria o che per esso abbiano optato, devono compilare il quadro A, allegando il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, quelli ammessi a fruire del regime di contabilità semplificata devono compilare il quadro B, nonchè, se determinano il reddito ai sensi dell'art. 80 del T.U.I.R., i quadri relativi agli altri redditi eventualmente posseduti.

Le società semplici e le società di fatto ad esse equiparate (che non possono svolgere attività commerciali e non compilano, quindi, i quadri A e B) devono dichiarare i singoli redditi delle varie categorie compilando i rispettivi quadri.

Le società o associazioni fra artisti o professionisti devono compilare il quadro C (redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria o forfetaria), nonchè i quadri relativi agli altri redditi eventualmente posseduti.

I GEIE devono comunque utilizzare il quadro A, indipendentemente dal tipo di attività esercitata.

A decorrere dal 1° gennaio 1992, per effetto dell'art. 5, comma 1, della legge n. 413/1991, le società che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di tale attività, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25 per cento ed aggiungendo le plusvalenze eventualmente realizzate. Qualora non intendano avvalersi di detto regime forfetario debbono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'IVA per l'anno 1991 dandone comunicazione, ai fini della determinazione del reddito, barrando l'apposita casella inserita nel riquadro relativo all'opzione posta nell'ultima facciata del mod. 750/A o 750/B.

In tal caso il reddito va determinato in base ai criteri indicati negli articoli da 52 a 76, ovvero a quelli previsti nell'art. 79, a seconda del regime di contabilità cui i predetti soggetti sono tenuti, anche in dipendenza di opzione.

L'opzione sopra indicata è vincolante per un triennio e, pertanto, qualora allo scadere del triennio stesso i predetti soggetti intendano permanere nel regime prescelto, dovranno esercitare nuovamente l'opzione per il regime medesimo.

I dati risultanti dai singoli quadri, ai fini della determinazione delle quote di reddito imputabili ai soci, associati o partecipanti del reddito assoggettabile all'imposta locale sui redditi nei confronti della società, devono essere riepilogati negli appositi quadri del modello fondamentale.

3 QUADRI DA UTILIZZARE

I soggetti precedentemente indicati devono utilizzare per la dichiarazione dei redditi, a pena di nullità, il modello fondamentale ed i seguenti modelli:

— **Mod. 750/A** relativo a redditi d'impresa in regime ordinario

— **Mod. 750/B** relativo a redditi d'impresa in contabilità semplificata;

— **Mod.750/C** relativo a redditi di lavoro autonomo, a determinazione ordinaria o forfetaria;

— **Mod. 750/D** relativo a redditi di terreni;

— **Mod. 750/D-1** relativo a redditi di allevamento di animali;

— **Mod. 750/E** relativo a redditi di fabbricati;

— **Mod. 750/F** relativo a redditi di capitale;

— **Mod. 750/G** relativo a redditi di partecipazione in società di persone;

— **Mod. 750/H** relativo a redditi diversi e plusvalenze, indennità ed altre somme derivanti da atti e provvedimenti espropriativi;

— **Mod. 750/I** relativo a redditi soggetti a tassazione separata ai fini IRPEF;

— **Mod. 750/N** relativo alla elencazione degli amministratori non soci o non associati;

— **Mod. 750/P** relativo alla rivalutazione dei beni d'impresa ed alle riserve e fondi assoggettati ad imposta sostitutiva;

— **Mod. 750/R** relativo alla distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione mod. 750/92;

— **Mod. 750/S** relativo al prospetto per la determinazione e l'utilizzo del credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;

— **Mod. 750/T** relativo alla distinta dei redditi derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti a ritenuta d'acconto;

— **Mod. 750/U** relativo alle plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva, (legge 25 marzo 1991, n. 102);

— **Modulo 750/W** relativo ai trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari

Se nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione, quale società incorporante o risultante dalla fusione stessa, deve essere compilato il **«Prospetto relativo alle operazioni di fusione»**, in distribuzione presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette. In tal caso va barrata l'apposita casella sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione.

I modelli da utilizzare devono essere conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il modello fondamentale 750, **che deve essere compilato e presentato in duplice esemplare**, comprende: nel frontespizio, i prospetti relativi al soggetto d'imposta, al suo rappresentante ed alla persona che sottoscrive la dichiarazione; nelle pagine interne appositi quadri (*L*, *M*, *O*) e l'attestazione di spettanza delle deduzioni ILOR; nell'ultima pagina il prospetto delle riserve o fondi formati prima della trasformazione da società soggetta all'IRPEG in società di persone, il prospetto dei redditi prodotti all'estero, il prospetto dei conferimenti agevolati e il prospetto delle esenzioni territoriali e settoriali.

Anche gli altri modelli, ivi compreso il prospetto relativo alle operazioni di fusione, ad esclusione dei modelli D, D1, E, R e T, vanno compilati e presentati in duplice originale, uno dei quali per l'elaborazione automatizzata.

N.B.: Per consentire la corretta acquisizione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria si invitano i contribuenti che utilizzano la carta carbone a scrivere sull'"ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA". La documentazione da allegare alla dichiarazione va inserita nell'altro esemplare.

4 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E DEL MODULO 750/W

La dichiarazione deve essere *presentata* tra il 1° ed il 31 maggio 1992 all'Ufficio del Comune nella cui circoscrizione la società, l'associazione o il GEIE ha la sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche quest'ultima manca, all'Ufficio del Comune dove viene esercitata prevalentemente l'attività (art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Per i soggetti interessati dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 si richiamano le ordinanze n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, n. 2145/FPC del 27 giugno 1991 e n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile.

Va ricordato che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate e che, qualora il domicilio fiscale sia fissato dall'Amministrazione finanziaria, d'autorità o su richiesta di parte, a norma dell'art. 59 del citato D.P.R. n. 600, in Comune diverso da quello stabilito in via generale, il relativo provvedimento ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stato notificato.

La dichiarazione può anche essere spedita a mezzo di raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette ovvero, se il Centro non è istituito, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Sono stati istituiti dieci Centri di Servizio (Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna, Genova, Torino, Salerno e Palermo) cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni, secondo le indicazioni seguenti:

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni delle Regioni	Centro di Servizio delle Imposte Dirette di
Lazio	Roma
Lombardia (solo Comuni della Provincia di Milano)	Milano
Puglia.	Bari
Basilicata.	Bari
Abruzzo.	Pescara
Marche	Pescara
Molise.	Pescara
Veneto	Venezia
Friuli-Venezia Giulia.	Venezia
Emilia-Romagna	Bologna
Liguria	Genova
Piemonte e Valle D'Aosta.	Torino
Campania e Calabria	Salerno
Sicilia	Palermo

Per la consegna o la spedizione della dichiarazione è stato predisposto un doppio tipo di busta, una preindirizzata agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette e l'altra preindirizzata ai Centri di Servizio, sulle quali devono essere indicati, negli spazi appositamente predisposti:

— la ragione sociale della società o associazione;
— il numero di codice fiscale;
— i dati del domicilio fiscale.

La dichiarazione deve essere presentata utilizzando la busta preindirizzata, avendo cura di introdurre la dichiarazione stessa in modo che il triangolo in alto a sinistra corrisponda al triangolo stampato sul retro della busta.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'Ufficio postale che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 600, la quale stabilisce che le dichiarazioni presentate o spedite ad Ufficio non competente si considerano presentate o spedite nel giorno in cui pervengono all'Ufficio delle Imposte (o Centro di Servizio) competente.

La prova della presentazione della dichiarazione non può essere data che mediante la ricevuta rilasciata dall'Ufficio del Comune o dall'Ufficio postale.

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese è valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 600, ridotte a un quarto. Tuttavia la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o redatta su uno stampato non conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, così come sostituito dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.

Presentazione del modulo 750/W

Il modulo 750/W deve essere presentato dalle società o associazioni residenti in Italia che nel periodo di imposta hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria. Per la compilazione di detto modulo si rinvia alle apposite istruzioni contenute nel paragrafo 23.

Se sussiste l'obbligo della presentazione del modello 750 il modulo 750/W deve essere allegato a detto modello.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il modulo 750/W deve essere autonomamente presentato, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

5 ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1501 diventa 2000, 1500 diventa 1000. I calcoli richiesti dal modello di dichiarazione devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

PARTE SECONDA AVVERTENZE PARTICOLARI

6 FRONTESPIZIO

In merito ai dati da riportare nel frontespizio del modello fondamentale di dichiarazione si forniscono le seguenti precisazioni.

Se il soggetto interessato inizia o cessa l'attività nel corso dell'anno solare (inizio esercizio dopo il 1° gennaio, cessazione dell'attività imprenditoriale prima del 31 dicembre, liquidazione o fallimento dell'impresa) il dichiarante deve indicare nell'apposito riquadro il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione. Per esempio, se una impresa è stata dichiarata fallita il 15 dicembre 1991 il curatore fallimentare, nella dichiarazione da presentare entro quattro mesi dalla sua nomina, deve annotare nel detto riquadro la data «dal 1° gennaio 1991 al 14 dicembre 1991».

A) *DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE.*

Numero di codice fiscale

tale numero è formato da undici cifre che vanno riportate ordinatamente nell'apposita casella; è utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli Uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, altrimenti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Ragione sociale:

indicare quella risultante dall'atto costitutivo e comunque indicarla in maniera esatta e completa; per le società semplici, irregolari o di fatto, qualora la ragione sociale comprenda cognome e nome dei soci, per ogni socio va indicato prima il cognome e poi il nome.

Qualora la società o l'associazione adotti una sigla questa dovrà essere indicata nell'apposito spazio contiguo a quello relativo al numero di codice fiscale.

Sede legale e domicilio fiscale:

deve essere indicata la sede legale precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma = RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale

I dati riguardanti il domicilio fiscale devono essere indicati solo dalle società o associazioni che, per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria, hanno il domicilio fiscale in Comune diverso da quello stabilito in via generale dall'art 58 del D P R n 600 del 1973

Codici statistici:

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella A.**

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella B.**

Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella C.**

Deduzione di cui all'art. 120, comma 1: barrare la casella nel caso in cui la società fruisca della deduzione ai fini ILOR di cui all'art. 120, comma 1, del T.U.I.R.

Imprese artigiane iscritte nell'apposito albo: barrare la casella nel caso in cui la società fruisca della deduzione ai fini dell'ILOR di cui all'art. 120, comma 2, del T.U.I.R..

EVENTI ECCEZIONALI.

Nella casella «eventi eccezionali» i soggetti interessati dal sisma del 13-16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale (vedere le Ordinanze n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, n. 2145/FPC del 27 giugno 1991 e n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, devono indicare la lettera «A», mentre devono indicare la lettera «B» i soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 15 e 16 novembre 1991 (vedere ordinanza n 2181/FPC).

TABELLA *A*

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta *amministrativa*
4	Soggetto estinto

TABELLA *B*

CODICE	NATURA GIURIDICA
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. *b*, del T.U.I.R.
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art 5, comma 3, lett. b, del T U.I.R.
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazioni fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE

TABELLA *C*

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta

4

B) *DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE.*

Nel riquadro del frontespizio riguardante il rappresentante della società devono essere indicati il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, la data, il comune, la provincia di nascita, nonchè il *codice-carica*, barrando il valore 1 se trattasi di rappresentante legale, 2 se trattasi di curatore fallimentare, 3 se trattasi di liquidatore e 4 se trattasi di socio amministratore; del predetto rappresentante deve essere indicato, altresì, il numero di telefono con il relativo prefisso, nonché la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale, con l'avvertenza che detto domicilio normalmente coincide con la residenza anagrafica, ma può essere diverso da questa se è stato stabilito, d'ufficio o su istanza del contribuente, dall'Amministrazione finanziaria.

Chiude il frontespizio la parte concernente i dati della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, della quale occorre indicare le esatte generalità (cognome e nome, numero di codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio) nonchè la qualità nella quale viene resa la dichiarazione (rappresentante legale, rappresentante negoziale, amministratore di fatto, cogestore, ecc.); si precisa che se la persona che sottoscrive la dichiarazione coincide con quella del rappresentante non è necessario ripetere i dati già indicati nel riquadro relativo al rappresentante, ivi incluso il codice fiscale.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali comminate dagli articoli 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, come sostituiti dagli articoli 1 e 6 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 16 marzo 1991, n. 154, a carico di coloro che omettono di presentare una dichiarazione cui sono obbligati ai fini delle imposte sui redditi o indicano nelle scritture contabili l'ammontare dei corrispettivi in misura inferiore a quella reale ma superiore ai limiti fissati dalla legge ovvero che danno luogo alle fattispecie elencate nel citato art. 4.

Prima della indicazione della data e della sottoscrizione, vanno precisati i modelli compilati barrando le relative caselle.

7 MOD. 750/A REDDITI D'IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

GENERALITÀ

Questo modello deve essere compilato dalle società di persone che nell'anno 1991 erano in regime di contabilità ordinaria e che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività.

Il presente modello deve essere, altresì, utilizzato dai GEIE, i quali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sono obbligati, oltre che alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico, alla tenuta dei libri e delle altre scritture contabili a norma degli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Indipendentemente dalla natura dell'attività svolta i redditi realizzati da detti Gruppi, anche se derivanti da attività di lavoro autonomo, sono determinati unitariamente secondo le norme riguardanti i redditi d'impresa, ancorché per la relativa tassazione ai fini, non solo dell'IRPEF e dell'IRPEG, ma anche dell'ILOR vanno imputati ai singoli membri, proprorzionalmente alle quote risultanti dal contratto o, in mancanza, in parti uguali.

Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del T.U.I.R., i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a) e b), del T.U.I.R., le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza, mentre le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R..

Le attività commerciali che ai fini tributari danno luogo a reddito d'impresa in base al menzionato art. 51 sono le seguenti:

— attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi;

— attività intermediarie nella circolazione dei beni;

— attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

— attività bancarie o assicurative;

— attività ausiliarie delle precedenti;

— attività dirette all'allevamento per la parte che eccede il numero degli animali allevati con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno; ovvero attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che non rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa o che abbiano per oggetto la parte di prodotti che eccede quella ottenuta per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso;

— attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.

Si tenga presente che ai fini tributari è sufficiente il requisito oggettivo dell'esercizio abituale di attività rientranti fra quelle indicate, quale che sia la struttura organizzativa, restando così superata (anche nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio) ogni questione sull'elemento della «organizzazione», che secondo il codice civile deve caratterizzare l'impresa. Per contro va tenuto presente che sono considerati imprenditori commerciali anche coloro che organizzano e gestiscono, a proprio rischio e con l'impiego di lavoro altrui, attività consistenti nella prestazione a terzi di servizi di qualsiasi genere ancorché non rientranti tra le attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile (per esempio prestazioni didattiche, sanitarie, di cure estetiche, di laboratorio e simili).
Si ricorda che l'art. 9, comma 2 della legge 29 dicembre 1990 n. 408 ha aggiunto all'art. 115 del T.U.I.R. la lettera e-bis), secondo cui sono esclusi dall'ILOR i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, dell'art. 87 del T.U.I.R., organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre.
Tale esclusione ha effetto per i redditi conseguiti dal 1° gennaio 1991 e, pertanto, ricorrendone le condizioni, ha inciso sulla determinazione dei versamenti dell'acconto dell'ILOR nel corso del 1991.
Ai fini dell'esonero dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico e sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.
Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.
Nel caso in cui ricorrano le condizioni di esonero sopra citate deve essere barrata l'apposita casella posta nel riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini dell'ILOR.
Il modello 750/A non deve essere compilato dalle società in regime di contabilità semplificata che determinano il reddito in base alle disposizioni dell'art. 79 (imprese minori) e dell'art. 80 (imprese minime) del T.U.I.R., le quali dovranno, invece, compilare il mod. 750/B.
Il presente modello, deve, invece, essere compilato dalle società che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 o dell'art. 80 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente ovvero, per coloro che hanno intrapreso l'attività nel corso dell'anno 1991, nella dichiarazione di inizio dell'attività ai fini di detta imposta.

4. — Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 38.

Si ricorda che per effetto dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a decorrere dall'anno 1992, l'art. 80 del T.U.I.R. è stato abrogato e l'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, come sostituito dal comma 1, lett. a) del predetto art. 4, stabilisce che i limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono:

— lire 360.000.000 per le società aventi per oggetto prestazioni di servizi: si intendono per tali le imprese che hanno per oggetto le prestazioni di servizi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le prestazioni di cui al citato art. 3, comma 4, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*) ed *h*), dello stesso D.P.R. n. 633 (D.M. 17 gennaio 1992);

— lire 1 miliardo per le società aventi per oggetto altre attività.

Ai fini del computo di detti limiti i ricavi vanno assunti secondo i criteri in base ai quali hanno concorso a formare il reddito nel periodo di imposta precedente.

Per le società che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Si precisa che, a seguito delle anzidette modifiche recate dall'art. 4 della legge n. 413/1991, le società aventi per oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi che nell'anno 1991 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore ad un miliardo di lire, sono soggette nell'anno 1992 al regime di contabilità semplificata e qualora nel 1991 abbiano tenuto la contabilità ordinaria per effetto del superamento dei limiti allora previsti, e intendano permanere in detto regime, debbono esercitare l'opzione per il regime stesso con le modalità innanzi indicate. Le società che nell'anno 1991 sono state obbligate al regime di contabilità ordinaria in dipendenza di opzione, restano obbligate al regime stesso fino a quando detta opzione non sarà revocata e in ogni caso per almeno un triennio.

Pertanto, i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, per non aver superato i limiti di ricavi sopra indicati, che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nella dichiarazione IVA relativa al 1991, devono barrare la prima casella del riquadro relativo alle opzioni posto nella quarta facciata del presente modello.

A decorrere dal 1° gennaio 1992, per effetto dell'art. 5, comma 8, della legge n. 413/1991, le società che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Qualora non intendano avvalersi di detto regime forfetario debbono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'IVA per l'anno precedente, dandone comunicazione, ai fini della determinazione del reddito, barrando l'apposita casella inserita nel riquadro relativo all'opzione posto nell'ultima facciata del presente modello.

In tal caso il reddito va determinato in base ai criteri indicati negli articoli da 52 a 76, del T.U.I.R. ovvero a quelli previsti nell'art. 79 a seconda del regime di contabilità cui i predetti soggetti sono tenuti anche in dipendenza di opzione.

L'opzione sopra indicata è vincolante per un triennio e, pertanto, qualora allo scadere del triennio stesso i predetti soggetti intendano permanere nel regime prescelto, dovranno esercitare nuovamente l'opzione per il regime medesimo.

L'applicazione del suindicato regime dal 1° gennaio 1992, fa venir meno gli effetti delle opzioni precedentemente esercitate, relativamente all'attività ammessa a fruire del predetto regime.

Il modello in esame è composto da un riquadro identificativo, da un riquadro comprendente due sezioni concernenti rispettivamente: la determinazione del reddito da imputare ai soci ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche da essi dovuta e la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalla società, dal prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive, dal prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti. Nella prima facciata è stato, altresì, inserito il prospetto di bilancio.

Qui di seguito vengono fornite istruzioni in ordine ai menzionati riquadri, al prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti ed al prospetto di bilancio.

RIQUADRO IDENTIFICATIVO.

In questo riquadro devono essere indicati gli elementi di seguito illustrati.

Nel **rigo A1** va indicato:

— nella **colonna 1**, la descrizione dell'attività esercitata, in conformità alla nuova classificazione delle attività economiche, approvata con l'art. 2 del D.M. 9 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 293, del 14 dicembre 1991 e contenuta in apposito fascicolo, disponibile presso i competenti Uffici Distrettuali delle imposte dirette;

— nella **colonna 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1992 rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività;

— nella **colonna 3**, il codice di attività in vigore per il periodo d'imposta 1990 desumibile dalla tabella allegata alle presenti istruzioni;

— nella **colonna 4**, l'eventuale subcodice, relativo al codice indicato nella colonna 3, precisando, al riguardo, che se per la attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività; tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti di congruità e presuntivi di reddito approvati con il D.P.C.M. 25 ottobre 1991.

In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo della entità dei ricavi conseguiti;

— nella **colonna 5**, l'anno di inizio dell'attività;

— nella **colonna 6**, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività, in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno;

— nella **colonna 7**, il numero dei soci che esercitano contemporaneamente all'attività d'impresa una attività da cui deriva un reddito di lavoro dipendente;

— nella **colonna 8**, l'indicazione che trattasi di attività stagionale da fornire annotando il numero dei giorni compresi nei periodi in cui tale attività è stata svolta.

Nel **rigo A2** va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo. Qualora il luogo di esercizio dell'attività sia ubicato in un comune con più di 50.000 abitanti deve essere specificato, barrando l'apposita casella, se si trova in zona centrale, semi-periferica o periferica; a tal fine si dovrà fare riferimento ai criteri stabiliti nella legge 27 luglio 1978, n. 392 (legge sull'equo canone). Se l'attività è svolta in più luoghi, deve essere indicato nell'apposito spazio quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi e nella casella contrassegnata dal n. 9 il numero totale dei luoghi in cui viene esercitata l'attività; in uno specifico elenco, da allegare alla dichiarazione, devono essere, altresì, indicati anche gli altri luoghi (negozi, edicole, banchi, succursali, opifici, magazzini, depositi, ecc.), con il relativo indirizzo.

Devono barrare la casella contrassegnata dal n. 8 i soggetti che esercitano le attività in presenza delle quali non trova applicazione il correttivo territoriale previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 25 ottobre 1991 (distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici; distribuzione di carburanti; rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari; commercio al minuto, altre attività commerciali e servizi senza utilizzazione di locali o aree attrezzate tranne i depositi o magazzini).

Tale esclusione opera a condizione che i ricavi derivanti dalle predette attività non siano inferiori all'80 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi.

Nel **rigo A3** deve essere indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Il **rigo A4** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllati.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del Codice civile. Essa, pertanto, riguarda tutte le ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa, la

6

dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.

Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare:
— la casella A, se si tratta di società direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
— la casella B, se si tratta di società che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
— la casella C, se si tratta di società che trattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

Nel rigo A5 deve essere indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite che deve poi essere riportato nel rigo 1, colonna 2, del Mod. 750/L.

PROSPETTO DI BILANCIO.

La compilazione di questo prospetto richiede l'evidenziazione, limitatamente alle voci dello stato patrimoniale, dei saldi iniziali di bilancio (che si identificano con quelli finali del bilancio precedente), dei movimenti, in dare e in avere, intervenuti nei conti durante l'esercizio (variazioni di bilancio), del conseguente saldo finale di bilancio. Atteso che in talune ipotesi la particolare natura dei conti non richiede certe evidenziazioni, si è provveduto ad annullare nel prospetto lo spazio riservato alle evidenziazioni stesse.

In ordine alle singole voci del prospetto va precisato quanto segue:

— le **voci da A10 a A13** interessano i conti accesi alla valutazione delle rimanenze di cui agli artt. 59 e 61 del T.U.I.R.. Alla **voce A10** vanno quindi indicate le rimanenze di tutti i beni destinati alla vendita e di quelli da impiegare nella produzione quando non risultino ancora immessi in processi di lavorazione; alla **voce A11** vanno indicate le rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e dei servizi in corso di esecuzione non di durata ultrannuale di cui al comma 5 dell'art. 59 del T.U.I.R.; alla **voce A12** vanno indicate le scorte di prodotti finiti (ossia di quelli provenienti dalle lavorazioni); alla **voce A13**, infine, va indicato l'ammontare delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60 del T.U.I.R..

Si precisa, inoltre, che le **voci** dello stato patrimoniale "altri crediti e attività" **(A17)**, "altri debiti e passività" **(A28)**, nonché quelle del conto economico "altri costi, oneri e spese" **(A39)** e "altri proventi" **(A45)** debbono ritenersi residuali, nel senso che in esse vanno ricompresi, rispettivamente, tutti gli elementi patrimoniali e reddituali non collocabili tra le altre voci. Nel conto economico sono state inserite per maggior chiarezza espositiva le voci **A29 e A47** relative alle rimanenze iniziali e finali costituite dagli importi evidenziati, rispettivamente alle colonne 1 e 4, delle voci da A10 a A13, eventualmente integrati con quelli delle rimanenze dei titoli azionari e similari, obbligazionari e titoli similari nonché dei titoli in serie o di massa, se e nella misura in cui essi siano stati dalle società considerati contabilmente beni suscettibili di produrre ricavi.

Si osserva, infine, che tra gli utili in sospensione di imposta di cui alla **voce A49**, vanno indicati soltanto quelli relativi alle sopravvenienze attive accantonate ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del T.U.I.R..

Si fa infine presente che alla **voce A52** va indicato l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, e alla **voce A53** va indicato l'ammontare dei compensi corrisposti per lavorazioni, relative ai beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite da terzi.

Nel rigo **A54** va indicato il valore normale al momento della immissione nell'attività per i beni acquisti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

Nel rigo **A59**, vanno indicate le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio di cui all'art. 68, comma 3, del T.U.I.R..

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI.

Si precisa innanzitutto che il reddito d'impresa da indicare in questo quadro si determina sulla base dell'utile o della perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite secondo il disposto dell'art. 2217 del codice civile, con le variazioni stabilite, ai soli effetti tributari, dalle disposizioni contenute negli articoli da 53 a 78 del T.U.I.R..

Pertanto, una volta riportato il risultato del conto profitti e perdite, occorre indicare solo le componenti di reddito che influiscono sul reddito imponibile in misura diversa da quella per la quale figurano nel predetto conto, ed anzi di tali componenti non va indicato l'importo lordo ma solo la differenza tra l'importo fiscalmente rilevante e quello figurante nel conto economico.

Ad esempio, se nel conto economico figurano ammortamenti per 100 mentre fiscalmente la deduzione compete nei limiti di 80, in dichiarazione si dovrà indicare in aumento l'importo di 20, costituente la differenza tra la deduzione effettuata in sede di bilancio civile per determinare l'utile di bilancio e quella consentita in sede fiscale per individuare il reddito imponibile.

E se, in ipotesi, l'unica variazione fiscale consistesse nella riduzione a 80 degli ammortamenti figuranti per 100 nel conto economico, il reddito imponibile si determinerebbe per diretta derivazione dall'utile di bilancio, (ad esempio, pari a 50), mediante una semplice operazione aritmetica:

Utile di bilancio .	50
variazione per ammortamenti indeducibili . . .	+ 20
reddito imponibile	= 70

Il suesposto criterio di determinazione del reddito d'impresa deriva dalla disposizione contenuta nell'art. 52 del T.U.I.R., il quale stabilisce che il reddito imponibile coincide con l'utile economico, salve le variazioni rese indispensabili dalla struttura stessa del sistema fiscale, secondo le norme che compongono il Titolo I, capo VI, del T.U.I.R..
In ogni caso, peraltro, è chiaro che il bilancio deve essere compilato secondo i normali criteri civilistici, giacché è solo in sede di dichiarazione dei redditi che si provvede alla rettifica dell'utile (o della perdita) in modo da individuare il reddito imponibile. Di conseguenza, il bilancio può essere redatto dalla società secondo qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile.

Tuttavia, per facilitare il riscontro dei dati contenuti nella dichiarazione con quelli risultanti dal bilancio, le società, qualora dal bilancio non risultino i ricavi, le spese, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imponibile, devono indicare i predetti elementi in un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione unitamente al bilancio. Naturalmente nulla vieta che le società, qualora vogliano evitare la compilazione del predetto prospetto, provvedano spontaneamente ad adattare la struttura del loro bilancio alle esigenze fiscali, in modo che dal bilancio stesso risultino tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'imponibile.

Ciò premesso, poiché il reddito d'impresa è determinato sulla base delle risultanze del conto dei profitti e delle perdite, si richiede innanzitutto l'indicazione dell'utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite **(A60)**, ovvero della perdita **(A61)**. Sull'importo che rappresenta l'utile o la perdita risultanti dal conto profitti e perdite devono poi essere calcolate le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione richieste dalle norme del capo VI, del Titolo I, del T.U.I.R..

Le variazioni, sia in aumento che in diminuzione, riguardano le voci analiticamente indicate nei **righi da A62 ad A106**, relativamente alle quali si forniscono i seguenti chiarimenti.

Si fa presente che per i contribuenti che nel quadriennio 1985-1988 si sono avvalsi del regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa ai sensi del D.L. n. 853 del 1984 e per quelli che, in anni precedenti al 1991, sono transitati dal regime di determinazione del reddito a norma dell'art. 80 del T.U.I.R. a quello semplificato regolato dall'art. 79, ai fini della individuazione degli elementi positivi e negativi di reddito si rinvia alle disposizioni contenute nel D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

Al **rigo A62** va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 2, del T.U.I.R. assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa qualora il valore stesso non sia stato imputato tra i componenti positivi del conto dei profitti e delle perdite.

Si ricorda che in base all'art. 9 del T.U.I.R. per valore normale si intende il prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio tenendo conto degli sconti d'uso.

Per i beni soggetti alla disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

7

Al **rigo A63** va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive che concorrono a formare il reddito a norma degli *articoli 54, 55 e seguenti* del T.U.I.R. (con riferimento alle condizioni e ai termini ivi stabiliti) qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza. Si ricorda che sono considerate sopravvenienze attive, oltre a quelle indicate come tali nel citato art. 55, i maggiori corrispettivi di cui all'art. 60, comma 4, le eccedenze o le differenze di cui all'art. 69, comma 4, all'art. 71, comma 2, all'art. 72, comma 2, all'art. 73, comma 3.

In riferimento al **rigo A64** si osserva che il regime tributario previsto dall'art. 54, comma 4, del T.U.I.R., come modificato dall'art. 26, comma 7, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno, in base al quale le plusvalenze realizzate possono concorrere a *formare il reddito* in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi ma non oltre il quarto, ha valenza ai soli fini fiscali. Ne discende che le plusvalenze stesse vanno interamente imputate al conto dei profitti e delle perdite, provvedendosi ad apportare una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (**rigo A95**) per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali che si intendono rateizzare ed una variazione in aumento in questo rigo per la quota imputabile all'esercizio. Si precisa che le suddette variazioni in aumento ed in diminuzione non vanno effettuate *qualora la società scelga di far concorrere* l'ammontare complessivo delle plusvalenze alla formazione del reddito dell'esercizio in cui le stesse sono realizzate. La scelta per il differimento della tassazione di dette plusvalenze va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando l'apposito prospetto contenuto in calce alla terza facciata del modello. Detto regime non si applica alle plusvalenze iscritte in bilancio e a quelle derivanti dall'assegnazione di beni ai soci o dalla destinazione dei beni stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, le quali *concorrono a formare il reddito dell'esercizio per il loro* intero ammontare.

Si ricorda che, in base all'art. 55, comma 2, del T.U.I.R., se le indennità conseguite mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli che danno luogo a ricavi a norma del comma 1 dell'art 53 sono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza può essere rateizzata con le modalità sopra illustrate con riferimento alle plusvalenze patrimoniali.

La disposizione recata dal predetto art. 26, comma 7, del D.L. n. 69 del 1989, si applica, altresì, per effetto dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 261 del 15 settembre 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, alle plusvalenze realizzate e/o sopravvenienze *attive conseguite dal periodo di imposta in corso al 20 settembre* 1990, relative ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989.

Pertanto, in questo rigo (**A64**) va ricompresa la quota indicata al **rigo A135** del *prospetto* delle plusvalenze e/o sopravvenienze nonché la somma delle quote di plusvalenze realizzate e/o sopravvenienze conseguite nei precedenti periodi d'imposta, indicate nel prospetto relativo alle dichiarazioni di tali periodi.

Al **rigo A65** vanno indicate le plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite. Si rileva che le plusvalenze iscritte in bilancio che hanno concorso a formare il reddito sono comprese, a norma dell'art. 76, comma 1, lett c), del T.U.I.R., nel costo dei beni rivalutati e quindi assumono *rilevanza ai fini dell'*ammortamento.

I **righi A96, A97** e **A98** si riferiscono alle partecipazioni assunte dalla società in altre società di persone ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R. aventi per la maggior parte del periodo d'imposta la sede *legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel* territorio dello Stato o in GEIE residente nel territorio dello Stato, o non residente avente nello Stato una stabile organizzazione, per i quali si deve tener conto dell'ammontare della quota di reddito (che deve perciò essere indicata tra le variazioni in aumento) spettante al dichiarante anziché dell'ammontare degli utili distribuiti e contabilizzati (che va indicato tra le variazioni in diminuzione al **rigo A97**); se dalla dichiarazione presentata dalla società cui si riferisce la partecipazione risulta una perdita, la relativa quota deve essere indicata al ***rigo A98** tra le variazioni in diminuzione. A tal fine deve essere* allegato il prospetto rilasciato dalla società di persone o dal GEIE.
Nel caso in cui la perdita civilistica sia stata imputata al conto economico, il relativo ammontare deve essere indicato tra le variazioni in aumento in uno dei righi da **A91** ad **A94**.

I redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o *al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono* a formare il reddito in base alle risultanze catastali — salvo il disposto degli articoli 129 e 134 del T.U.I.R.. — per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'art. 84 dello stesso T.U.I.R. per quelli situati all'estero. Di conseguenza, il risultato del conto dei profitti e delle perdite deve essere rettificato eliminando ai **righi A88** e **A99** le spese e i proventi relativi a detti immobili e aggiungendo al **rigo A87** i redditi immobiliari imputabili agli stessi in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione). Sono, inoltre, considerati strumentali, (immobili strumentali per natura), ai sensi dell'art. 40, comma 2, del T.U.I.R., gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato classificati o *classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi* collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A 10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria.

Relativamente agli immobili strumentali per natura si precisa che la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689). Si fa, inoltre, presente che, se l'immobile strumentale per natura è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, la società potrà portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere in alcun modo computate in *diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti*, non deducibili in base alla previgente normativa.

Per i soggetti che svolgono sui terreni attività diretta alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29 del T.U.I.R., la parte di reddito imputabile all'attività compresa nei detti limiti (attività agricola) è determinata in base alle risultanze catastali. Pertanto, fermo restando l'obbligo di indicare al **rigo A87** il reddito catastale, la variazione in aumento di cui al **rigo A88** sarà limitata alla parte delle spese imputabili all'attività agricola e la variazione in diminuzione di cui al **rigo A99** sarà costituita dal valore di prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei predetti limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

Il reddito derivante dall'attività di allevamento va dichiarato in questo modello solo quando venga esercitata l'opzione per la determinazione analitica in base ai costi e ricavi effettivi. In tal caso devono essere inseriti: a) tra le variazioni in aumento, al **rigo A87**, il reddito agrario e, al **rigo A88**, i soli costi relativi alla parte di attività imputabile al reddito agrario; b) tra le variazioni in diminuzione, al **rigo A99**, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti del reddito agrario. Nel caso di determinazione forfetaria del reddito di allevamento ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R., in luogo del presente modello, deve essere compilato il solo mod. 750/D1. Ove la società, oltre all'attività di allevamento, eserciti anche altra attività per la quale si renda necessaria la compilazione del presente modello, il reddito di allevamento, determinato forfetariamente nel mod. 750/D1, dovrà essere compreso nel presente modello inserendo: a) tra le variazioni in aumento, al **rigo A87**, il reddito agrario, al **rigo A88** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento, e, in uno dei **righi da A91 a A94**, il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R.; b) tra le variazioni in diminuzione, al **rigo A99**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

Ai **righi A69, A70** e **A71** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61 del T.U.I.R., qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza).

Si fa presente che, ai fini della valutazione, i beni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 53 del T.U.I.R. vanno raggruppati in categorie omogenee per natura e per valore.

Le rimanenze finali dei beni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'art. 53 del T.U.I.R., la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o con il metodo del prezzo al dettaglio, concorrono a formare il reddito per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi quattro commi dell'art. 59. Si precisa che gli esercenti attività di commercio al minuto che effettuano le valutazioni delle rimanenze con il metodo del prezzo al dettaglio possono attribuire alle stesse un valore inferiore a quello determinato a norma degli anzidetti primi quattro commi dell'art. 59, a condizione che in allegato alla dichiarazione siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione di detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro commi dell'art. 60 del T.U.I.R., e per la compilazione del prospetto da allegare alla dichiarazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 60 stesso, si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata nella G.U. del 18 ottobre 1982, n. 287. Per effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, del T.U.I.R. e dell'art. 9 del D.P.R. n. 42/1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'Ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata (o si intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza. Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione è stata concessa (o si intende concessa), nonché alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti, limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio. Si fa presente che anche ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 60, comma 5, è fatto obbligo di allegare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

In relazione al **rigo A72** si fa presente che, in base all'art. 62, comma 3, del T.U.I.R., i compensi in misura fissa spettanti agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, qualora siano stati imputati al conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio ma non siano stati corrisposti dovranno formare oggetto di variazione in aumento per il corrispondente importo nel presente rigo.

Al **rigo A73** deve essere indicata, come variazione in aumento, la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, compresi quelli relativi a prestiti contratti per l'acquisizione dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa, che dal bilancio non risultino imputati ad aumento del costo di detti beni nonché quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, che ecceda la quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del T.U.I.R..

Si osserva che, a norma del comma 3 dell'art. 63 del T.U.I.R., per i soggetti nei cui confronti nel periodo d'imposta, cui si riferisce la dichiarazione, sono maturati interessi e altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private, sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione solamente per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi, ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone, di cui la società dichiarante è socia, se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata e nel limite di cui all'art. 63 senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione. Il coefficiente di deducibilità risultante da tale rapporto si applica, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del T.U.I.R., anche alle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e non computabili nella determinazione del reddito. Pertanto la parte indeducibile di dette spese e altri componenti negativi va indicata nel **rigo A69**. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 1° febbraio 1985.

Al **rigo A74** vanno indicate le imposte sui redditi e quelle, per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, contabilizzate come componenti negativi nel conto dei profitti e delle perdite, e non deducibili in base al disposto dell'art. 64, comma 1, del T.U.I.R.. In questo rigo vanno, altresì, indicate le imposte e le tasse diverse da quelle indeducibili sopra menzionate, che sono state imputate al conto dei profitti e delle perdite secondo il criterio di competenza ma per le quali, nell'anno 1991, non è ancora stato effettuato il relativo pagamento.

Si fa presente che la tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, di cui all'art. 3, commi 18 e 19, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, sono deducibili in base al criterio di cassa e cioè nell'esercizio in cui ne è avvenuto il pagamento.

Al **rigo A75** va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643/72, pagata nell'esercizio.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 64, comma 2, del T.U.I.R., come sostituito dall'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 29 novembre 1991 n. 377, la deduzione dell'INVIM è ammessa, per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto la quota pari ad 1/5 del predetto importo, unitamente alla quota dell'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti, per la quale è stata scelta la deduzione per quote costanti, deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione al rigo **A100**.

Al **rigo A76** vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 4, del T.U.I.R., i contributi ad associazioni sindacali e di categoria che sono stati imputati al conto dei profitti e delle perdite e non sono stati corrisposti nel 1981 ovvero sono stati corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione cui affluiscono.

Le spese relative ad opere o servizi — forniti direttamente o indirettamente — utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (costituite da stipendi, salari, accantonamento di quiescenza e previdenza maturato nell'anno e relativi contributi) risultante dalla dichiarazione dei redditi. Pertanto la parte indeducibile che eccede il 5 per mille del predetto ammontare va indicata al **rigo A77**.

Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1, dell'art. 10 sono deducibili nei limiti e alle condizioni ivi indicati. Le erogazioni liberali diverse da quelle suindicate compresa quelle di cui alla lettera *c-bis*) dello stesso comma, aggiunta dall'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché quelle di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, a favore dell'Università di Siena, (effettuate, a decorrere dalla entrata in vigore della legge stessa, nei limiti ed alle condizioni ivi previste), sono ammesse in deduzione se rientranti tra quelle fatte a favore dei soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 65 del T.U.I.R. per un ammontare non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato per ciascuna delle ipotesi ivi previste. Sono inoltre deducibili le erogazioni liberali indicate nella lettera r), del comma 1 dell'art. 10 per un ammontare non superiore al 20 per cento del reddito d'impresa dichiarato con un limite di due miliardi annui. Pertanto nel **rigo A78** dovranno essere indicate tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste alla lettera p) del comma 1, dell'art. 10, mentre l'ammontare deducibile deve essere indicato nel **rigo A112** (la deduzione tuttavia non spetta se l'importo di **rigo A111** è negativo o pari a zero).

Al **rigo A79** deve essere portato in aumento l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle indicate nell'art. 66 del T.U.I.R. o contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti. Per quanto concerne, in particolare, le perdite su crediti occorre tener presente che, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del T.U.I.R. deve essere portato in aumento anche l'ammontare di quelle perdite che avrebbero dovuto essere imputate all'apposito «fondo rischi», costituito ai

sensi di tale articolo. L'eventuale eccedenza delle somme accantonate nel detto fondo in confronto alla misura consentita deve essere indicata nel **rigo A88**.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R. e dell'art. 25 del D.P.R. n. 42/1988, le perdite su crediti vantate nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali in corso alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987 ed imputate al conto dei profitti e delle perdite in precedenti esercizi sono deducibili, per la parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo costituito ai sensi dell'art. 71, in quote costanti in cinque periodi d'imposta a decorrere dal predetto esercizio. Le predette perdite imputate al conto dei profitti e delle perdite successivamente a tale data sono deducibili, per la parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo costituito ai sensi dell'art. 71, in quote costanti in cinque periodi d'imposta a partire da quello in cui ne è avvenuta l'imputazione. La regola della deduzione per quote costanti si applica anche quando la procedura concorsuale viene a cessare prima del decorso dei cinque periodi di imposta, relativamente ai quali avviene la deduzione. È fatta salva la facoltà di dedurre l'intera perdita nell'esercizio in cui la procedura concorsuale viene a cessare qualora non sia stata iniziata la deduzione per quinti.

Per i crediti per interessi di mora la suindicata modalità di deduzione si applica soltanto per la parte non accantonata nell'apposito fondo di cui all'ultimo comma dell'art. 71.

In relazione al **rigo A80** si fa presente che la misura massima delle quote di ammortamento indicate nel comma 2 dell'art. 67 del T.U.I.R. può essere elevata, per ammortamento anticipato, a norma del successivo comma 3, come modificato — con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° maggio 1990 — dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, fino a due volte nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, qualora non sia stata imputata al fondo di ammortamento, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo del bilancio relativo a detti esercizi, mediante sua imputazione al conto dei profitti e delle perdite.

Si ricorda, che in base al menzionato art. 1, comma 1, lett. i), del D.L. n. 90 del 1990, nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dall'ultimo utilizzatore, soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.
Tale disposizione non si applica nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, che sono entrati in funzione presso l'ultimo utilizzatore nel periodo d'imposta 1989, nel qual caso l'ammortamento anticipato da parte di detto utilizzatore può essere eseguito anche negli esercizi successivi a quello suindicato sempreché ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. n. 90 del 1990.

Per effetto del comma 8-*bis* dell'art. 67 aggiunto dal comma 11 dell'art. 26 del D.L. n. 69/1989, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione e le spese di impiego per manutenzione relativi ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;

b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Per beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, devono intendersi quelli senza i quali l'attività di impresa non può essere esercitata (es. le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc.; gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto rispettivamente utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

Per effetto dell'art. 67, comma 10-*bis*, del T.U.I.R., aggiunto dall'art. 10 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dalla data di entrata in vigore della legge stessa (13 maggio 1991), le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Si fa presente che la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, dell'art. 67, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tale caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc. diverse da quelle ricomprese nei contratti per i quali sono sostenuti i predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese e sono quindi deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, senza tenere conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il riscatto del bene stesso e sono deducibili nel limite della quota risultante dalla divisione dell'importo così determinato per il numero degli esercizi compresi nella durata della locazione, considerando tali anche le frazioni, giusta il combinato disposto dell'art. 67, comma 8, del T.U.I.R. e dell'art. 13 del D.P.R. n. 42/1988.

Per l'impresa utilizzatrice la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento applicabile in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa se il contratto ha per oggetto beni mobili. Relativamente ai contratti di locazione finanziaria di beni immobili conclusi a partire dal 2 marzo 1989, la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni

Al **rigo A90** va indicato l'ammontare delle riserve o fondi costituiti prima della trasformazione di una società soggetta all'IRPEG nella società di persone dichiarante in presenza delle condizioni per l'imputazione ai soci stabilite nell'art. 122, comma 4, del T.U.I.R.. Si rinvia, al riguardo, alle istruzioni per la compilazione del prospetto posto nella quarta pagina del modello fondamentale.

Ai **righi da A91 a A94** vanno indicate le eventuali variazioni in aumento, diverse da quelle espressamente elencate, risultanti dal confronto fra i metodi di contabilizzazione seguiti e le disposizioni del testo unico. Si fa presente che, a norma dell'art. 56, comma 4, del T.U.I.R., per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. Ne discende che, qualora sia stato imputato al conto economico il saldo tra interessi attivi e interessi passivi, occorrerà procedere ad una variazione in aumento per l'ammontare corrispondente agli interessi attivi compensati e ad una variazione in diminuzione per lo stesso importo.

Per effetto dell'art 1, comma 4, della legge n 516 del 1982, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 16 marzo 1991 n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi del periodo di imposta in cui l'evento si è verificato è subordinata alle condizioni che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale, libro degli inventari, registro delle fatture, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino altresì compresi nella dichiarazione annuale dei redditi tra le altre variazioni in aumento e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Tuttavia nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione dei redditi con l'anzidetta modalità e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Se l'annotazione è stata eseguita ad ogni effetto, sempre nelle scritture contabili, anche ai sensi della disposizione del quarto comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 600/1973, non dovrà essere operata nessuna variazione in aumento, dato che l'importo stesso è stato già assunto a base della determinazione del reddito imponibile.

Occorre tuttavia che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano stati compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

Si rileva che ai sensi del citato articolo 1, comma 4, lettera c), non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

Inoltre, per effetto del comma aggiunto all'art. 55 del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'art. 4, comma 1, lett. d), della legge 413/1991, se i *ricavi* non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecunarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati. In tal caso l'ammontare dei ricavi non annotati nelle scritture contabili deve essere anche indicato nello spazio riservato alle annotazioni. Gli estremi del predetto versamento diretto dovranno essere annotati al rigo **A143**.

Al rigo A102 vanno indicati i proventi che sono stati imputati quali componenti positivi al conto dei profitti e delle perdite e che, in base all'art. 58 del T.U.I.R., non concorrono alla formazione del reddito di impresa. Tali componenti sono: i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta; i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Al rigo A103 vanno indicate le quote di utili relativi all'esercizio di competenza spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori e agli associati in partecipazione, indipendentemente dalla loro imputazione al conto dei profitti e perdite.

Per quanto riguarda la deducibilità delle quote di utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione si precisa che la stessa è consentita:

— se il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata i quali devono, tra l'altro, contenere la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;

— se il contratto di associazione in partecipazione non consista nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associazione, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito di impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di altri beni.

Nel rigo **A104** le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi che nel periodo d'imposta 1990 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che hanno optato per la contabilità ordinaria, devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate.

Detta deduzione, pari a L. 22.500 per i trasporti personalmente effettuati dai soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice oltre il comune in cui ha sede l'impresa, ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a L. 45.000 per quelli effettuati oltre tale ambito, spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto indipendentemente dal numero di viaggi.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto sottoscritto dal dichiarante recante l'indicazione dei viaggi personalmente effettuati dai soci, della loro durata e della località di destinazione nonchè degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci, o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.

Nei **righi da A105 ed A106** vanno indicate le eventuali variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 75, comma 4, del T.U.I.R. le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. Dette spese e oneri afferenti a ricavi o proventi che pur non imputati al conto economico dell'esercizio al quale si riferisce la dichiarazione concorrono alla formazione del reddito di tale esercizio, possono essere indicati tra le variazioni in diminuzione. Non sono tuttavia deducibili i costi e gli oneri non registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili, registro dei compensi a terzi).

Per effetto dell'art. 2, comma 6-*bis*, del D.L. n. 90 del 1990, le spese e i componenti negativi si intendono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui sono stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento, fermo restando il disposto degli articoli 3 e 5 del D.P.R. n. 600/1973.

Una volta ottenuti il totale delle variazioni in aumento (**rigo A96**) e il totale delle variazioni in diminuzione (**rigo A109**), si procede alla somma algebrica degli stessi, ottenendo la differenza fra le variazioni in aumento e quelle in diminuzione (**rigo A110**). A questo punto si effettua una nuova somma algebrica fra l'utile netto (o la perdita) di cui ai **righi A60 o A61** e la suddetta differenza. Si ottiene così il reddito o la perdita d'impresa; se il risultato è positivo (cioè un reddito e non una perdita) da esso si sottrae l'ammontare deducibile delle eventuali erogazioni liberali – comprese quelle di cui alla lettera c-*bis*) dello stesso comma, aggiunta dall'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché quelle di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, a favore dell'Università di Siena, effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa, nei limiti ed alle condizioni ivi previste –, nel limite fissato dall'art. 65, comma 2, e dall'art. 10, comma 1, lettera r), del T.U.I.R. Si osserva che le menzionate erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle relative percentuali sul reddito di rigo **A111** al netto delle erogazioni stesse.

Al **rigo A113** va, infine, indicato il reddito o la perdita.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR.

Anche per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi si procede mediante una somma algebrica tra componenti positivi e componenti negativi. Il primo componente (**rigo A114**), è costituito dal reddito d'impresa, se positivo (**rigo A111**), al lordo delle erogazioni liberali indicate nel **rigo A112**; gli altri componenti (positivi e negativi) esprimono le variazioni necessarie ai fini della determinazione dell'imposta locale.

Si porteranno quindi fra i componenti positivi:

al **rigo A115**, le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'imposta locale;

al **rigo A116**: le perdite derivanti da partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato, giacché i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'imposta locale;

al **rigo A117** ogni altro componente positivo, ivi compreso il reddito rilevante ai fini dell'ILOR imputato dal GEIE ai propri membri.

Fra i componenti negativi si indicheranno:

al **rigo A119**: l'eventuale perdita di cui al precedente rigo **A111**;

al **rigo A120**: i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate;

al **rigo A121**: i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, nonché quelli derivanti dalla partecipazione in GEIE indicati al **rigo A86**; al **rigo A122**: i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, i quali, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, lett. a), del T.U.I.R., sono esclusi dall'imposta locale sui redditi;

al **rigo A123**: i redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che concorrono a formare il reddito in base alle risultanze catastali — salvo il disposto degli articoli 129 e 134 del T.U.I.R. — per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'art. 84 dello stesso testo unico per gli immobili situati all'estero;

al **rigo A124**: l'ammontare delle riserve o fondi costituiti prima della trasformazione di una società soggetta all'IRPEG nella società di persone dichiarante in presenza delle condizioni per l'imputazione ai soci stabilite nell'art. 122, comma 4, del T.U.I.R.. Si richiama l'attenzione sulla necessità di portare in diminuzione il detto ammontare soltanto qualora lo stesso sia già stato assoggettato a tassazione ai fini dell'ILOR in capo alla società soggetta all'IRPEG in quanto trattasi di riserve o fondi in sospensione d'imposta di cui al **rigo 58** dell'apposito prospetto posto nella quarta pagina del modello fondamentale.

al **rigo A125** ogni altro componente negativo.

Ottenuti il totale dei componenti positivi (**rigo A118**) e quello dei componenti negativi (**rigo A126**), si sottrae il secondo dal primo e se ne ricava, se il risultato è positivo, il reddito al lordo dei redditi esenti ai fini dell'ILOR e delle erogazioni liberali deducibili (**rigo A127**).

Al **rigo A128** va indicato l'ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR, compresi quelli fruenti di esenzioni territoriali; in esso non vanno compresi i redditi esenti sia dall'IRPEF che dall'ILOR.

In proposito si precisa che, nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle spese di produzione relative. Circa le agevolazioni per il Mezzogiorno, si ricorda che i redditi ivi prodotti si desumono dalla prescritta contabilità separata, salva naturalmente la possibilità di ripartire i componenti comuni ad altre zone di produzione in rapporto all'ubicazione dei vari fattori produttivi.

Per quanto riguarda la compilazione del prospetto delle esenzioni ai fini dell'ILOR si rinvia a quanto verrà detto nel paragrafo 27 delle presenti istruzioni.

Dall'importo indicato nel **rigo A129**, concernente il "Reddito al lordo delle erogazioni liberali" vanno sottratte le erogazioni stesse, da indicare nel **rigo A130**. Si osserva al riguardo che le erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali previste dagli articoli 65, comma 2, e 10, comma 1, lett r), del T U I R e dell'art 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, sul reddito di **rigo A129** al netto delle erogazioni stesse.

Infine, nel **rigo A131** va indicato il reddito imponibile.

Nei **righi A132** e **A133** deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del T.U.I.R..

Si veda, al riguardo, il paragrafo 19 delle presenti istruzioni.

Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive.

Il presente prospetto va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze patrimoniali, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere a) e b), e che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 dello stesso articolo, come modificato dall'art. 26, comma 7, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno, di far concorrere le plusvalenze stesse alla formazione del reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei sucessivi ma non oltre il quarto.

Tale facoltà può essere altresì esercitata anche per le sopravvenienze connesse alle indennità conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi per il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53.

L'anzidetta facoltà va esercitata indicando, al rigo A134, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e/o sopravvenienze che si intendono ripartire in quote costanti, ivi comprese quelle relative ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989, provvedendo altresì ad indicare al rigo A135 la quota costante, determinata in funzione del numero di esercizi (per un massimo di cinque) nei quali si intende ripartire il predetto ammontare.

L'ammontare delle plusvalenze e delle sopravvenienze di cui al rigo **A134** va indicato tra le variazioni in diminuzione al rigo **A96**, mentre la quota di cui al rigo **A135** va indicata tra le variazioni in aumento al rigo **A64**, unitamente alle quote di plusvalenze e/o sopravvenienze realizzate nei precedenti periodi di imposta, indicate nei prospetti relativi alle dichiarazioni di tali periodi.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

In questo prospetto oltre che nel riquadro identificativo e negli altri spazi appositamente predisposti nei righi del presente quadro vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonché per l'applicazione dei coefficienti di congruità e presuntivi di reddito, approvati con il D.P.C.M. 25 ottobre 1991, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 262, dell'8 novembre 1991.

In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da 600.000 a 6 milioni di lire. Al riguardo si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D.P.C.M. 25 ottobre 1991, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito.

Nel **rigo A136, colonne 1 e 2**, va indicata, in metri quadrati, rispettivamente, la dimensione totale dei locali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e la parte dei detti locali destinata a magazzino o deposito. Per la individuazione dei locali e per la determinazione della loro dimensione deve farsi riferimento ai criteri stabiliti ai fini dell'imposta comunale di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, così come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384 e dal decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Per le attività esercitate senza utilizzo di locali o aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini non trova applicazione la disposizione di cui al comma 4, ultimo periodo, dell'art 1 del citato D.L. n 66 del 1989 e successive modificazioni.

Al **rigo A137, colonne 1, 2 e 3**, va indicato, in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso) rispettivamente:
— il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;
— il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM10 relativi al 1991;
— la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario. In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in denaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno — con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa — nonché le partecipazioni agli utili.

Ai **righi A138 e A139, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi INAIL) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati, sopra illustrati, richiesti per i lavoratori a tempo pieno, salvo il riferimento, anziché alle giornate, alle ore o alle settimane, desumibili anch'esse dai modelli DM10 relativi al 1991.

Alla **colonna 4 dei righi A137, A138 e A139** vanno indicati, rispettivamente:
— al **rigo A137** la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, etc.) utilizzata per consentire o agevolare lo svolgimento dell'attività;
— al **rigo A138** la quota parte della spesa già indicata nel rigo **A137** sostenuta per l'energia elettrica;
— al **rigo A139** la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, etc.) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli, imbarcazioni, etc.

Gli importi da indicare nella **colonna 4** dei predetti righi vanno determinati secondo il criterio di competenza.

Al **rigo A140, colonne 1 e 2**, va indicato, rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti, di competenza del periodo di imposta.

Al **rigo A140, colonne 3 e 4**, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestato in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa sostenuta.

Al **rigo A141, colonna 1**, va indicato il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro con occupazione prevalente nell'impresa.

Al **rigo A141, colonna 2**, va fornita barrando l'apposita casella, l'indicazione che trattasi di imprese artigiane iscritte nel relativo albo, imprese esercenti attività di commercio al minuto, altre attività commerciali e servizi, per le quali si applica la riduzione prevista dall'art. 5, comma 6, del D.P.C.M. 25 ottobre 1991 per le nuove iniziative produttive.

Al **rigo A142, colonna 1**, gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto devono indicare la «consistenza media di magazzino», pari alla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del «costo del venduto».

Al **rigo A142, colonna 2**, va indicato l'ammontare degli «altri costi»; tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 25 ottobre 1991, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfettarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7 del T.U.I.R.

8 MOD. 750 B - REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

GENERALITÀ

Questo modello deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività di impresa commerciale in contabilità semplificata.
Si ricorda che le attività commerciali che, ai fini delle imposte sui redditi, danno luogo a reddito d'impresa in base al menzionato articolo 51 del T.U.I.R. sono le seguenti:
— attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi;
— attività intermediarie nella circolazione dei beni;
— attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;
— attività bancarie o assicurative;
— attività ausiliarie delle precedenti;
— attività dirette all'allevamento di animali per la parte che eccede il numero degli animali allevati con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno; attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che non rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa o che abbiano per oggetto la parte di prodotti che eccede quella ottenuta per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso;
— attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.
Si tenga presente che, ai fini delle imposte sui redditi, è sufficiente il requisito oggettivo dell'esercizio abituale di attività rientranti fra quelle suindicate, quale che sia la struttura organizzativa, restando così superata (anche nel caso di agenti e rappresentanti di commercio) ogni questione sull'elemento della «organizzazione» che, secondo il codice civile, deve caratterizzare l'impresa. Per contro va tenuto presente che sono considerati imprenditori commerciali anche coloro che organizzano e gestiscono, a proprio rischio e con l'impiego di lavoro altrui, attività consistenti nella prestazione a terzi di servizi di qualsiasi genere, ancorché non rientranti tra le attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile (per esempio prestazioni didattiche, sanitarie, di cure estetiche, di laboratorio e simili).
Si ricorda che l'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, ha aggiunto all'art. 115 del T.U.I.R. la lettera e-bis), secondo cui sono esclusi dall'ILOR i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, dell'art. 87, del T.U.I.R. organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre.
Tale esclusione ha effetto per i redditi conseguiti dal 1° gennaio 1991 e, pertanto, ricorrendone le condizioni, ha inciso sulla determinazione dei versamenti dell'acconto dell'ILOR nel corso del 1991.
Ai fini dell'esonero dall'ILOR, si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico e sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.
Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di esonero sopra citate deve essere barrata l'apposita casella posta nel riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini dell'ILOR.

Il quadro B si compone:

— del «prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti»;
— della Sezione I, che va compilata dalle società di persone che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R. (cosiddette imprese minori) e che comprende il riquadro «Determinazione del reddito da imputare ai soci» e quello «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi»;
— della Sezione II, che va compilata dalle società di persone che determinano il reddito ai sensi dell'art. 80 del T.U.I.R. (cosiddette imprese minime) e che comprende il riquadro «Determinazione del reddito da imputare ai soci» e quello «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi»;
— del prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive;
— del riquadro contenente la comunicazione della opzione effettuata per il regime della contabilità ordinaria nonché dell'opzione di cui all'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (agriturismo).

Si ricorda che nel 1991 possono tenere la contabilità semplificata e compilare quindi il presente modello le società di persone che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi per ammontare non superiore a L. 360 milioni e che non hanno optato per la contabilità ordinaria.

Va rilevato che per 1991 sono ammessi alla contabilità semplificata:
1) i contribuenti che nel 1990 hanno conseguito ricavi di ammontare superiore a L. 18 milioni ma non a L. 360 milioni. In tale ipotesi il reddito deve essere determinato a norma dell'art. 79 del T.U.I.R.;
2) i contribuenti che nell'anno 1990 hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a L. 18 milioni. In tale ipotesi il reddito va determinato a norma dell'art. 80 del T.U.I.R.; se nel corso dell'anno 1991 il limite di L. 18 milioni è stato superato, il reddito in ogni caso, e anche nel primo anno di attività, è determinato a norma dell'art. 79 del T.U.I.R.

Si precisa che, ai fini del computo dei detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri in base ai quali gli stessi hanno concorso nell'anno 1990 a formare il reddito (registrazione o annotazione o cassa per gli imprenditori in regime forfetario, competenza per gli imprenditori in regime ordinario).

Al riguardo si ricorda che per effetto dell'art. 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a decorrere dall'anno 1992, l'art. 80 del T.U.I.R. è stato abrogato e l'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, come sostituito dal comma 1, lettera *a*) del predetto art. 4, stabilisce che i limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono:

— lire 360.000.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi. Si intendono per tali le imprese che hanno per oggetto le prestazioni di servizi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché le prestazioni di cui al citato art. 3, comma 4, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*) ed *h*), dello stesso D.P.R. n. 633 (D.M. del 17 gennaio 1992).

13

— lire 1 miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività. Ai fini del computo di detti limiti i ricavi vanno assunti secondo i criteri in base ai quali hanno concorso a formare il reddito nel periodo di imposta precedente.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente, in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

I soggetti in contabilità semplificata possono optare, in base all'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria.

L'opzione va esercitata nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente o, per i contribuenti non soggetti all'obbligo di presentazione della predetta dichiarazione, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento da inviare, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, all'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette (cfr. D.M. 27 settembre 1989), competente in ragione del domicilio fiscale alla data di invio della raccomandata stessa.

Si ricorda che per i soggetti che intraprendono l'esercizio dell'impresa nel corso dell'anno, l'opzione, per il primo periodo d'imposta, può essere esercitata nella dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'IVA (ovvero con apposita comunicazione da inviare all'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività).

In base al citato art. 10, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata, e, in ogni caso, per almeno un triennio. Qualora nel corso del periodo per il quale ha effetto l'opzione, l'ammontare dei ricavi superi i limiti suindicati, si applica per l'anno seguente il regime ordinario di determinazione del reddito.

Si precisa che, a seguito delle anzidette modifiche recate dall'art. 4 della legge n. 413/1991, le imprese aventi per oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi che nell'anno 1991 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore ad un miliardo di lire, sono soggette nell'anno 1992 al regime di contabilità semplificata e qualora nel 1991 abbiano tenuto la contabilità ordinaria per effetto del superamento dei limiti allora previsti, e intendano permanere in detto regime, debbono esercitare l'opzione per il regime stesso con le modalità innanzi indicate. Le imprese che nell'anno 1991 sono state obbligate al regime di contabilità ordinaria in dipendenza di opzione, restano obbligate al regime stesso fino a quando detta opzione non sarà revocata e in ogni caso per almeno un triennio.

Pertanto, i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, per non aver superato i limiti di ricavi sopra indicati, che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, nella dichiarazione IVA relativa al 1991, devono barrare la prima casella del riquadro relativo alle opzioni posto nella quarta facciata del presente modello.

A decorrere dal 1° gennaio 1992, per effetto dell'art. 5, comma 3, della legge n. 413/1991, le imprese che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25 per cento ed aggiungendo le plusvalenze eventualmente realizzate. Qualora non intendano avvalersi di detto regime forfetario debbono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'IVA per l'anno precedente, dandone comunicazione, ai fini della determinazione del reddito, *barrando l'apposita casella inserita nel riquadro relativo* all'opzione posto nell'ultima facciata del presente modello.

In tal caso il reddito va determinato in base ai criteri indicati negli articoli da 52 a 76 del T.U.I.R., ovvero a quelli previsti nell'art. 79, a seconda del regime di contabilità cui i predetti sono tenuti, anche in dipendenza di opzione.

L'opzione sopra indicata è vincolante per un triennio e, pertanto, qualora allo scadere del triennio stesso le predette imprese intendano permanere nel regime prescelto, dovranno esercitare nuovamente l'opzione per il regime medesimo.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

In questo prospetto oltre che negli altri spazi appositamente predisposti nei righi del presente quadro vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonché per l'applicazione dei coefficienti di congruità e presuntivi di reddito, approvati con il D.P.C.M. 25 ottobre 1991, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 262, dell'8 novembre 1991.

In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da 600.000 a 6 milioni di lire.

Al riguardo si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D.P.C.M. 25 ottobre 1991, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione *del reddito*.

Nel rigo B1 va indicato:

Nella colonna 1, la descrizione dell'attività esercitata in conformità alla nuova classificazione delle attività economiche, approvata con l'art. 2 del D.M. 9 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 293 del 14 dicembre 1991 e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti *uffici distrettuali delle imposte dirette*.

Nella colonna 2, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1992 rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività.

Nella colonna 3, il codice di attività in vigore per il periodo d'imposta 1990, desumibile dalla tabella allegata alle presenti istruzioni.

Nella colonna 4, l'eventuale subcodice relativo al codice di attività indicato nella colonna 3 precisando, al riguardo, che se per la attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività; tale indicazione è necessaria ai fini dell'applicazione dei coefficienti di congruità e presuntivi di reddito approvati con il D.P.C.M. 25 ottobre 1991.

In caso di esercizio di più attività i codici vanno indicati con riferimento *all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti*.

Nella colonna 5, l'anno di inizio dell'attività;

Nella colonna 6, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività, in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno.

Nella colonna 7, il numero dei soci che esercitano contemporanea*mente all'attività d'impresa una attività da cui derivi un reddito di* lavoro dipendente.

Nella colonna 8, l'indicazione che trattasi di attività stagionale da fornire annotando il numero dei giorni compresi nei periodi in cui tale attività è stata svolta.

Nel rigo B2 va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo. Qualora il luogo di esercizio dell'attività sia ubicato in un *comune* con più di 50.000 abitanti deve essere specificato, barrando l'apposita casella, se si trova in zona centrale, semi-periferica o periferica; a tal fine si dovrà fare riferimento ai criteri stabiliti nella legge 27 luglio 1978, n. 392 (legge sull'equo canone). Se l'attività è svolta in più luoghi, deve essere indicato nell'apposito spazio quello nel quale sono stati conseguiti i maggiori ricavi e, nella casella contrassegnata dal n. 9, il numero totale dei luoghi in cui viene esercitata l'attività; in uno specifico elenco, da allegare alla dichiarazione, devono essere, altresì, indicati anche gli altri luoghi (*negozi, edicole, banchi, succursali, opifici, magazzini, depositi, ecc.*), con il relativo indirizzo.

Devono barrare la casella n. 8 i soggetti che esercitano le attività in presenza delle quali non trova applicazione il correttivo territoriale previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 25 ottobre 1991 (distribuzione e rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici; distribuzione di carburante;

rivendita di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari; commercio al minuto, altre attività commerciali e servizi senza utilizzazione di locali o aree attrezzate tranne i depositi o magazzini).

Tale esclusione opera a condizione che i ricavi derivanti dalle predette attività non siano inferiori all'80 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi.

Nel rigo B3, colonne 1 e 2, va indicata, in metri quadrati, rispettivamente, la dimensione totale dei locali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e la parte dei detti locali destinata a magazzino o deposito. Per la individuazione dei locali e per la determinazione della loro dimensione deve farsi riferimento ai criteri stabiliti ai fini dell'imposta comunale di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, così come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dal decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali o aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini non trova applicazione la disposizione di cui al comma 4, ultimo periodo, dell'art. 1 del citato D.L. n. 66 del 1989 e successive modificazioni.

Nel rigo B3, colonna 3, deve essere indicato in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività:

1 – il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali ed immateriali ammortizzabili, ai sensi degli articoli 67 e 68 del T.U.I.R., risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

2 – l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria.

3 – il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria;

Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare dei soci vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso tranne che nelle ipotesi di inizio o céssazione di attività nel corso del periodo d'imposta.

Nel rigo B3, colonna 4, i soli contribuenti che compilano la sezione II, devono indicare il costo dei seguenti beni, risultanti dalle fatture o bollette doganali che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono stati o avrebbero dovuto essere registrati nel 1991:

a) materie prime, semilavorati e materie sussidiarie, intendendosi per tali, a titolo indicativo, rispettivamente per le prime quelle che si trovano direttamente in natura (ad esempio fibre tessili naturali) e che vengono utilizzate nella produzione dei beni, per i secondi quei prodotti derivanti dalle materie prime che sono state sottoposte ad una prima o seconda lavorazione (ad esempio filati ricavati dalle fibre tessili naturali) e per le ultime quelle che non attengono direttamente al processo produttivo dei beni, ma si pongono, rispetto ad esso, in via sussidiaria o meramente strumentale (imballaggi, materiali di consumo, lubrificanti utilizzati nella pulizia di macchine, ecc.);
b) merci e relative materie sussidiarie, intendendosi per le prime quei prodotti che vengono venduti nello stato in cui sono stati acquistati o, comunque, senza aver subito processi di lavorazione o manipolazioni sostanziali tali da modificare il prodotto originario.

Nel rigo B4, colonne 1, 2 e 3 va indicato, in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno, (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso) rispettivamente:
— il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;
— il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1991;
— la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario, in tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in danaro o in natura, i contributi, le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno — con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa — nonché le partecipazioni agli utili.

Ai **righi B5 e B6, colonne 1, 2 e 3** vanno indicati in riferimento, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti a tempo parziale ed agli apprendisti (soggetti e non ai contributi INAIL) che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, gli stessi dati sopra illustrati, richiesti per i lavoratori dipendenti a tempo pieno, salvo il riferimento, anziché alle giornate, alle ore o alle settimane, desumibili anch'esse dai modelli DM 10 relativi al 1991.

Alla colonna 4 dei **righi B4, B5 e B6**, vanno indicati rispettivamente:
— al **rigo B4** la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, etc.) utilizzata per consentire o agevolare lo svolgimento dell'attività;
— al **rigo B5**, la quota parte della spesa già indicata nel rigo **B4** sostenuta per l'energia elettrica;
— al **rigo B6**, la spesa, sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, etc.) utilizzati anche da parte delle imprese di autotrasporto esclusivamente per la trazione di autoveicoli, imbarcazioni, etc.

Gli importi da indicare nella colonna 4 dei predetti righi vanno determinati secondo il criterio di registrazione IVA da parte dei contribuenti che compilano la sezione II e secondo il criterio di competenza da parte dei contribuenti che compilano la sezione I.

Al **rigo B7, colonne 1 e 2,** va indicato, rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, e l'ammontare dei compensi agli stessi attribuiti di competenza del periodo di imposta.

Al **rigo B7, colonne 3 e 4,** va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestato in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa di competenza comprensiva dei contributi.

Nel rigo **B7, nella sezione altri dati,** ciascuna delle sottoelencate categorie di contribuenti (individuate sulla base dei codici precedentemente in vigore), deve indicare nelle apposite caselle i seguenti dati:

a) esercenti attività di distribuzione dei carburanti (cod. 4242):

— **nella casella 5** la quantità totale di carburante, espressa in migliaia di litri, erogata nell'anno, così come risulta dai registri di carico e scarico di cui all'art. 3 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 luglio 1957, n. 474.

b) albergatori (cod. 4600):

— **nella casella 5** il numero dei posti letto;

— **nella casella 6** il numero totale delle presenze registrate giornalmente nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

— **nella casella 7** il numero di stelle attribuite all'albergo, secondo la classificazione introdotta dalla legge quadro sul turismo;

c) titolari di pensioni (cod. 4605):

— **nella casella 5** il numero di posti letto;

— **nella casella 6** il numero totale delle presenze registrate giornalmente nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

d) titolari di locande e affittacamere (cod. 4606):

— **nella casella 5** il numero dei posti letto;

— **nella casella 6** il numero totale delle presenze registrate nell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

e) titolari di esercizi extralberghieri (cod. 4607):

— **nella casella 5** il numero delle presenze registrate nell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

f) titolari di autorimesse (cod. 4710):

— nella casella 5 il numero dei posti disponibili così come risulta dalla licenza comunale;

— nella casella 6 il numero totale dei veicoli ospitati nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti per motivi di pubblica sicurezza, quando non si usufruisce dell'apposita esenzione;

g) esercenti attività di spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (cod. 6610):

— nella casella 5 l'ammontare espresso in migliaia di lire, dei diritti corrisposti alla SIAE nell'anno, ove ricorra questo obbligo

Nel rigo B8, colonna 1, deve essere indicato il numero degli associati in partecipazione che apportino lavoro con occupazione prevalente nell'impresa;

Nel rigo B8, colonna 2, va fornita, barrando l'apposita casella, l'indicazione che trattasi di imprese artigiane iscritte nel relativo albo, imprese esercenti attività di commercio al minuto, altre attività commerciali e servizi, per le quali si applica la riduzione prevista dall'art. 5, comma 6, del D.P.C.M. 25 ottobre 1991 per le nuove iniziative produttive.

Il rigo B9, va compilato dai soli contribuenti in regime di contabilità semplificato.

Nella colonna 1, va indicato il "costo del venduto" per gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto, ovvero, "il costo delle materie impiegate" per gli esercenti attività di impresa nel settore dell'agricoltura, dell'industria o dell'artigianato. Tale costo si ottiene sommando l'ammontare delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 del T.U.I.R. — esclusi quelli di cui al comma 1, lett. c) dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 — a quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno, e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali.

Nella colonna 2, gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto devono indicare la «consistenza media di magazzino» pari alla semisomma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini della individuazione del «costo del venduto»

Dal rapporto tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 si ottiene il valore dell'indice di rotazione riferibile al contribuente, da confrontare con quello indicato nella tabella C allegata al D.C.P.M. del 25 ottobre 1991. Tale valore si considera congruo se risulta superiore a quello indicato nella predetta tabella C.

Nella colonna 3, va indicato l'ammontare degli «altri costi»: tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 25 ottobre 1991, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfettarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7, del T.U.I.R.

Nel rigo B10 deve essere indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Nel rigo B11 deve essere indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite che deve poi essere riportato al rigo 2, colonna 2, del Mod. 750/L.

Il rigo B12 interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllati.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del Codice civile. Essa, pertanto, riguarda tutte le ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi ecc.

Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare:

— la casella A, se si tratta di società direttamente o indirettamente controllata da società non residente;

— la casella B, se si tratta di società che direttamente o indirettamente controlla società non residente;

— la casella C se si tratta di società che trattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

RIQUADRI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO

SEZIONE I - Redditi d'impresa minore

La Sezione I va utilizzata per dichiarare i redditi determinati secondo i criteri dell'art. 79 del T.U.I.R.

Detta Sezione si compone di due riquadri:

— quello concernente la «Determinazione del reddito da imputare ai soci»;

— quello concernente la «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi».

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

Si fa innanzitutto presente che per i contribuenti che nel quadriennio 1985-1988 si sono avvalsi del regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa ai sensi del D.L. n. 853 del 1984 e di quelli che in anni precedenti al 1991, sono transitati dal regime di determinazione del reddito a norma dell'art. 80 del T.U.I.R. a quello semplificato regolato dall'art. 79, ai fini della individuazione degli elementi positivi e negativi di reddito si rinvia alle disposizioni contenute nel D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

Nel rigo B13: vanno indicati i corrispettivi in denaro conseguiti:

— per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

— per le cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nel rigo B14 va indicato l'ammontare dei corrispettivi per le cessioni di azioni e di titoli similari, di obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa.

Nel rigo B15 vanno indicati tutti gli altri proventi considerati ricavi in base alle lettere d), e) ed f) dell'art. 53 del T.U.I.R., e cioè:

— le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni la cui cessione genera ricavi;

— i contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto (esempio: le somme versate dalle imprese committenti quali contributi alla spesa per l'acquisto di stampi in dipendenza di apposite clausole contrattuali ed aventi natura di vera e propria anticipazione del prezzo della fornitura);

— i contributi in conto esercizio erogati in denaro dallo Stato o da altri enti pubblici spettanti a norma di legge.

Nel rigo B16 va indicato il valore normale dei beni in natura sia nel caso in cui detti beni vengano ricevuti in corrispettivo di cessioni (esempio: permute, conferimenti in società, dazioni in pagamento) sia qualora gli stessi vengano dati a titolo di contributo. In detto rigo vanno altresì indicati, in misura corrispondente al valore normale, i beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Nel rigo B17, va indicato l'ammontare dei corrispettivi che configurano ricavi ai sensi dell'art. 53 del T.U.I.R., non annotati nelle scritture contabili, relativi al 1991, che il contribuente dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 516 del 1982, così come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.

Per effetto di detta norma, la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi del periodo di imposta in cui l'evento si è verificato è subordinata alle condizioni che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale, libro degli inventari, registro delle fatture, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino altresì compresi nello stesso rigo e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Tuttavia nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i corrispettivi risultino compresi nel rigo stesso e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Occorre tuttavia che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano stati compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

16

Si rileva che ai sensi del citato art. 1, comma 4, lett. *c)*, non si *considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non* danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

Inoltre, per effetto del comma aggiunto all'art. 55 del D.P.R. n. 600 del *1973, dall'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 413/1991*, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi, in questo rigo, e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del *servizio della riscossione di una somma pari* ad un ventesimo dei ricavi non annotati. Gli estremi del predetto versamento vanno indicati al **rigo B103**.

Ovviamente *i ricavi indicati nel* **rigo B17** *saranno computati per* la valutazione della congruità dei ricavi dichiarati ai fini della applicazione del D.P.C.M. 25 ottobre 1991.

Nel **rigo B18** vanno indicati l'ammontare complessivo dei ricavi e, nell'apposito spazio (limitatamente alle sottoelencate categorie di contribuenti, individuate sulla base dei codici precedentemente in vigore) i seguenti dati:
— per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari (cod. 4212), l'ammontare degli aggi risultanti dagli attestati rilasciati dai Magazzini Vendita dei generi di monopolio, dagli uffici postali e dalle aziende di credito fornitrici di valori bollati, dall'Intendenza di Finanza e dal CONI;
— per gli esercenti attività di distribuzione di carburanti (cod. 4242), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla cessione di carburanti al netto del prezzo corrisposto al fornitore;
— per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici (cod. 4250), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla cessione dei suindicati beni, al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

Nel **rigo B19** deve essere indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi, e che concorrono a formare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessioni a titolo oneroso (es.: vendite, conferimenti in società, permute, atti autoritativi della pubblica amministrazione quali le sentenze esecutive e le espropriazioni per pubblica utilità);

b) se sono realizzate mediante il risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Si precisa che se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti nel registro dei beni ammortizzabili allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

In base al comma 4 dell'art. 54 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 26, comma 7, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 dello stesso anno, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni relativi all'impresa ovvero *mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita* o il danneggiamento dei beni stessi, concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Pertanto, qualora il contribuente intenda rateizzare la tassazione delle plusvalenze, dovrà indicare nel **rigo B19** la quota costante di esse che concorre nell'anno 1991 alla formazione del reddito d'impresa; detta quota, dovrà altresì risultare nel **rigo B102**, mentre l'importo complessivo delle plusvalenze che si intende rateizzare dovrà risultare *nel* **rigo B101**.

Si precisa che la disposizione recata dal predetto art. 26, comma 7, del D.L. n. 69 del 1989 si applica altresì, per effetto dell'art. 3, comma 2, del *D.L.* 15 settembre 1990, *n.* 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, alle plusvalenze realizzate e/o sopravvenienze conseguite dal periodo d'imposta in corso al 20 settembre 1990 relative ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989.

Pertanto, nel predetto **rigo B19** va ricompresa la quota indicata al **rigo B101** *del prospetto delle plusvalenze e/o sopravvenienze nonché* la somma delle quote di plusvalenze realizzate nei precedenti periodi d'imposta, indicate nel prospetto relativo alle dichiarazioni di tali periodi.

Si precisa che la rateizzazione delle plusvalenze non è ammessa nelle ipotesi di assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni diversi da quelli da cui derivano ricavi.

In tal caso, pertanto, nel **rigo B19** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze conseguite e non dovrà essere compilato l'apposito prospetto contenuto nella quarta facciata del modello.

Si fa infine presente che non concorrono a formare il reddito d'impresa, salvo che per i soggetti che utilizzano i beni stessi esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le plusvalenze relative ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi ed imbarcazioni da diporto;

b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lett. a) e c) dell'art. 26 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con motori di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Nel **rigo B20** vanno indicate le sopravvenienze attive derivanti da ricavi o altri proventi conseguiti *a fronte di componenti negativi dedotti* o di passività iscritte in bilancio (con riguardo ai soggetti obbligati in anni precedenti alla tenuta della contabilità ordinaria), in precedenti *esercizi ed i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore* a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite, ed oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

Nel **rigo B21** va indicata l'eccedenza delle indennità conseguite mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli da cui derivano ricavi, qualora l'indennità stessa abbia già concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. Detta eccedenza dovrà essere indicata nel **rigo B21** per l'intero ammontare ovvero per la quota costante, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del T.U.I.R. Se nel **rigo B21** viene indicata la quota costante detta quota nonché l'ammontare sul quale la quota è stata calcolata, dovrà risultare nell'apposito prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive contenuto nella quarta facciata del modello.

Nel **rigo B22** vanno indicate le altre sopravvenienze attive menzionate *nell'art. 55, comma 3, del T.U.I.R. e cioè:*

— le indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa di danni diversi da quelli relativi ai beni dell'impresa (es. *quelle derivanti dalla concorrenza sleale o dalla violazione del patto di* esclusiva, nonché gli indennizzi per la perdita dell'avviamento commerciale);

— *i proventi in* denaro o in natura conseguiti a titolo di contributi o di liberalità, diversi da quelli che generano ricavi ai sensi dell'art. 53 del T.U.I.R.. Si ricorda che nei confronti dei soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R. non si rende applicabile la disposizione contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del T.U.I.R., in base alla quale l'ammontare di detti proventi può essere accantonato in apposito fondo del passivo e non concorrere a formare il reddito d'impresa fino a quando il fondo non sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio; ciò in quanto detti soggetti non sono tenuti a redigere il bilancio;

— il valore normale dei beni in locazione finanziaria, in caso di cessione del contratto.

Nel **rigo B23** va indicato l'ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti in anni anteriori al 1991 da soggetti in contabilità ordinaria nell'esercizio 1990, a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi e accantonati in apposito fondo.

Nel **rigo B24** vanno indicati gli utili derivanti *dalla partecipazione* in società personali ed in società a queste equiparate ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R., nonché quelli derivanti dalla partecipazione in società ed *enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.*

Si precisa che gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG di cui all'art. 87, comma 1, lett. *a*) e *b*), del T.U.I.R. concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono percepiti e che ai soci compete il credito d'imposta sui dividendi.

Nel rigo B25 vanno indicati gli interessi non assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta, conseguiti nell'esercizio dell'impresa, nella misura determinata per iscritto ovvero in base al saggio legale. Gli interessi che concorrono a formare il reddito di impresa sono quelli di qualsiasi tipo, anche se diversi da quelli derivanti da mutui, depositi e conti correnti, da obbligazioni o titoli similari o da altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari. In questo rigo vanno, altresì, indicati gli altri redditi di capitale di cui all'art. 41 del T.U.I.R. conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel rigo B26 va indicato l'ammontare dei redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della stessa.

Detti redditi concorrrono a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni concernenti i redditi fondiari, per gli immobili situati nel territorio dello Stato, e a norma dell'art. 84 del T.U.I.R. per quelli situati all'estero.

In questo rigo vanno altresì indicati i canoni di locazione spettanti alla società che abbia dato in locazione immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi i canoni dovranno essere assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento.

Nel rigo B27 va indicato il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 1991 relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi in corso di esecuzione non di durata ultrannuale, da valutare in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso.

Nel rigo B28 va indicato il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 1991, relative a materie prime, sussidarie, semilavorati, merci e prodotti finiti.

Si ricorda che i contribuenti dovranno indicare nel registro I.V.A. acquisti, ovvero nell'apposito registro tenuto dai soggetti che non effettuano le operazioni ai fini dell'I.V.A., entro il termine di presentazione della dichiarazione, le rimanenze finali specificando distintamente per ciascuna categoria di beni in giacenza alla fine dell'esercizio, le quantità e i valori nonché i criteri seguiti per la valutazione. La distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata entro il predetto termine in apposito prospetto di dettaglio che deve essere conservato dal contribuente e non allegato alla dichiarazione.

Le imprese minori che si sono avvalse delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 36 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 possono, a norma dell'art. 33, comma 10, della legge stessa, apportare variazioni soltanto alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli articoli 62 del D.P.R. n. 597 del 1973 e 59 del T.U.I.R. Le nuove quantità e i nuovi valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 1991. In caso di variazione in aumento il relativo importo (risultante dalla differenza tra il nuovo valore attribuito alle esistenze iniziali al 1° gennaio 1991, ai sensi del citato comma 10, e quello attribuito alle esistenze stesse prima della variazione) è fiscalmente riconosciuto nei limiti del valore normale, diminuito del 30 per cento ove si tratti di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 1991. Detto importo concorre, per un quinto del suo ammontare, alla formazione del reddito d'impresa nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e, per il residuo importo, in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi o, comunque, per la parte residua, nell'ultimo periodo di imposta nel quale è venuta a cessare l'attività.

La quota relativa al 1991 dovrà essere indicata nei righi B27e B28, unitamente alle rimanenze finali ivi evidenziate con la specificazione, nell'apposito spazio, del relativo ammontare.

Nel rigo B29 va indicato il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 1991 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione alla predetta data. Si ricorda che alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Nel rigo B30 va indicato il valore delle rimanenze finali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa.

Nel rigo B31 va indicato l'ammontare accantonato nei fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73 del T.U.I.R., indicati nei bilanci dei soggetti in regime ordinario nell'anno 1990, nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazioni ai fini di tale imposta.

In questo rigo và altresì indicato ogni altro provento, diverso da quelli indicati nei precedenti righi, conseguito nell'esercizio dell'impresa.

Nel rigo B32 va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi dei righi da B18 a B31.

Nei righi da B33 a B56 sono elencati i componenti negativi.

Nel rigo B33 vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1991 relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale.

Nel rigo B34 vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1991 relative a materie prime e sussidiarie, a semilavorati, merci e prodotti finiti.

Nel rigo B35 vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1991 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel rigo B36 vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1991 relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari, ed altri titoli in serie o di massa.

Nei righi da B37 a B39 va indicato il costo di acquisto dei beni e di acquisizione dei servizi sostenuto, in base alle regole dell'art. 75 del T.U.I.R., nell'esercizio 1991 e cioè.

— il costo di acquisto delle merci, delle materie prime, dei semilavorati ecc. (rigo B37);

— il costo di acquisto delle azioni e titoli similari, delle obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa (rigo B38);

— il costo per l'acquisizione dei servizi (rigo B39).

Nel rigo B40 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili. Per quanto riguarda gli accantonamenti di quiescenza e previdenza di cui all'art. 70 del T.U.I.R. si fa presente che gli stessi sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri I.V.A. ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Nel rigo B41 vanno indicate le spese per altre prestazioni di lavoro diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, per i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.) L'ammontare da indicare in questo rigo è comprensivo dei compensi e delle quote di indennità di fine rapporto maturate nel periodo d'imposta. Per quanto riguarda gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia nonché di quelle spettanti agli sportivi professionisti, si osserva che gli stessi sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Nel rigo B42 vanno indicate le partecipazioni agli utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione.

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili è consentita:

— se il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata che devono tra l'altro, contenere la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;

— se il contratto di associazione in partecipazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito di impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di altri beni.

Nel rigo B43 vanno indicati gli interessi passivi nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del T.U.I.R.. Si ricorda che tra gli interessi passivi in esame, da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata, vanno compresi per intero quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto.

Si osserva che, a norma del comma 3 dell'art. 63 del T.U.I.R., per i soggetti nei cui confronti, nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, sono maturati interessi e altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private, sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione solamente per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi, ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone, di cui il dichiarante è socio se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata e nel limite di cui all'art. 63 senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi, fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione. Il coefficiente di deducibilità risultante da tale rapporto si applica ai sensi dell'art. 75, comma 5, del T.U.I.R., anche alle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e non computabili nella determinazione del reddito. Pertanto la parte deducibile di dette spese e altri componenti negativi va indicata nel rigo B56.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 1° febbraio 1985.

Nel rigo B44 vanno indicate le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria. Si ricorda che le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

I contributi ad associazioni sindacali o di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione.

Nel rigo B45 vanno indicate le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Tali spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (costituite da stipendi, salari, accantonamento di quiescenza e previdenza maturato nell'anno e relativi contributi) risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel rigo B46 vanno indicate le minusvalenze dei beni relativi all'impresa. Dette minusvalenze, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la quantificazione delle plusvalenze, sono deducibili:

— se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

— se sono realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

— se derivano da cessioni unitarie ed a titolo oneroso delle aziende, compreso il valore di avviamento.

Nel rigo B47 vanno indicate le sopravvenienze passive che si configurano nelle ipotesi:

— di mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;

— di sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

Nel rigo B48 vanno indicate le perdite di beni la cui cessione avrebbe dato luogo a plusvalenze o minusvalenze.

Dette perdite sono deducibili in misura corrispondente al costo non ammortizzato dei beni medesimi e purché risultino da elementi certi e precisi.

Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Si ricorda che per gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nel 1990 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno 1991 al regime previsto dall'art. 79 del T.U.I.R., le perdite su crediti sono deducibili per la parte che eccede gli accantonamenti per rischi su crediti di cui all'art. 71 del T.U.I.R. qualora l'ammontare degli accantonamenti stessi risulti iscritto nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA, ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Nel rigo B49 va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa e, nell'apposito spazio, la parte di esse relative all'ammortamento anticipato e al valore di avviamento.

Si precisa che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R. possono fruire del cosiddetto ammortamento anticipato a condizione che l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata, in aggiunta a quest'ultima, nel registro dei beni ammortizzabili. La misura dell'ammortamento, giusta quanto dispone il comma 3, secondo periodo, dell'art. 67 del T.U.I.R., come modificato, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° maggio 1990, dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165 del medesimo anno, può essere elevata, a titolo di ammortamento anticipato, fino a due volte, rispetto a quella ordinaria risultante dall'applicazione dei coefficienti indicati nell'apposito decreto ministeriale, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due esercizi successivi.

Si ricorda, che, in base al menzionato art. 1, comma 1, lett. i), del D.L. n. 90 del 1990, nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dall'ultimo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.

Tale disposizione non si applica nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, che sono entrati in funzione presso l'ultimo utilizzatore nel periodo d'imposta 1989, nel qual caso l'ammortamento anticipato da parte di detto utilizzatore può essere eseguito anche negli esercizi successivi a quello suindicato sempreché ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. n. 90 del 1990.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione). Sono inoltre considerati strumentali (immobili strumentali per natura), ai sensi dell'art. 40, comma 2, del T.U.I.R., gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato, classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria, commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria.

Relativamente agli immobili strumentali per natura si precisa che la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione (per le unità immobiliari acquistate in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per

quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689). Si fa inoltre presente che se l'immobile strumentale per natura è stato acquistato in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente potrà portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 mentre non possono essere in alcun modo computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

Non sono deducibili, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento e le spese di impiego e manutenzione relative ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;

b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c), dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Si precisa che per beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, devono intendersi quelli senza i quali l'attività di impresa non può essere esercitata (es. le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc.; gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto rispettivamente utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

Si ricorda infine che per le aziende in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Dette quote sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili, considerando già dedotte, per il 50% del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso. Qualora vi sia una deroga convenzionale alle norme dell'art. 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo della conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili, l'ammortamento non potrà essere effettuato dall'affittuario o dall'usufruttuario della azienda.

Si ricorda che per effetto del comma 10-bis, dell'art. 67, del T.U.I.R., aggiunto dall'art. 10 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n 202, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (13 maggio 1991), le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo B50** va indicato l'ammontare delle spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a lire un milione.

Nel **rigo B51** vanno indicate le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ai quali si riferiscono.

Dette spese sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.

Per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.

In questo rigo vanno altresì indicati i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni. Si fa presente che detta modalità di deduzione delle spese per la manutenzione non ha carattere vincolante nel senso che l'imprenditore ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi secondo i criteri di cui al comma 7 dell'art. 67 del T.U.I.R..

Nel **rigo B52** vanno indicati i canoni di locazione anche finanziaria, e/o di noleggio di competenza dell'anno 1991.

Si precisa che la deduzione dei canoni di locazione finanziaria da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito negli appositi decreti ministeriali, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Relativamente ai contratti di locazione finanziaria relativa a beni immobili conclusi a partire dal 2 marzo 1989, la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a 8 anni.

Non sono deducibili, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, i canoni di locazione anche finanziaria, e le spese di manutenzione relativa agli aeromobili, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e agli autoveicoli ed ai motocicli per i quali non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento (si vedano al riguardo le istruzioni al **rigo B49**).

Nel **rigo B53** vanno indicate le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda e di rappresentanza sostenute nell'esercizio.

Si precisa che per le spese relative a studi e ricerche la deduzione è ammessa nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; mentre per quelle di pubblicità e propaganda la deduzione può avvenire nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

Infine le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei due successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila.

I contribuenti che intendono dedurre le spese per studi e ricerche e/o quelle di pubblicità e propaganda in quote costanti, anziché nell'intero ammontare sostenuto, dovranno barrare le caselle poste a fianco alle corrispondenti diciture.

Nel **rigo B54** gli intermediari e rappresentanti di commercio e gli esercenti le attività indicate al primo comma, dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, pubblicato nella G.U. n. 288 del 22 ottobre 1979, devono indicare la deduzione forfetaria delle spese non documentate applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi di **rigo B18**: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire.

Nel **rigo B55** le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate.

La deduzione, pari a lire 22.500 per i trasporti personalmente effettuati dai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice oltre il comune in cui ha sede l'impresa, ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 45 mila per quelli effettuati oltre tale ambito, spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto indipendentemente dal numero dei viaggi.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi personalmente effettuati dai soci, della loro durata e della località di destinazione, nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.

Nel **rigo B56** vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili nella determinazione del reddito d'impresa, quali:

a) le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, se e

nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili o ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste per gli interessi passivi;

b) le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1, dell'art. 10 del T.U.I.R. nei limiti ed alle condizioni ivi indicate.

c) il costo unitario dei registratori di cassa acquistati nell'anno se, al netto del relativo credito d'imposta, non è superiore a L. 1.500.000 e se non si è proceduto, in via alternativa, all'ammortamento. Se detto importo di L. 1.500.000 è superato, il costo può essere soltanto ammortizzato. L'ammortamento del costo dei registratori di cassa, al netto del relativo credito d'imposta e degli eventuali interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, è calcolato in ragione del 25% a partire dall'anno di acquisto dell'apparecchio e con le modalità di cui all'art. 67 del T.U.I.R. (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18).

Nel **rigo B57** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi contenuti nei righi da **B33** a **B56**.

Nel **rigo B58** va effettuata la differenza tra i componenti positivi, il cui totale è indicato al **rigo B32** e i componenti negativi, il cui totale è indicato al **rigo B57**.

Il risultato di questa differenza deve essere diminuito delle erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2, del T.U.I.R., nonché di quelle di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, a favore dell'Università di Siena per un ammontare non superiore alle percentuali ivi stabilite per ciascuna delle ipotesi previste, applicate al reddito d'impresa dichiarato. Sono, altresì, deducibili le erogazioni liberali indicate nell'art. 10, comma 1, lettera r) del T.U.I.R. per un ammontare non superiore, al 20% del reddito dichiarato con un limite di due miliardi annui.

Si ricorda che l'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ha introdotto nel comma 2 dell'art. 65 del T.U.I.R. la lettera *c-bis*), in base alla quale le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

Le predette percentuali vanno calcolate sull'importo di **rigo B58** diminuito delle erogazioni stesse.

Nel **rigo B60** deve essere indicato il totale del reddito di impresa minore che dovrà essere riportato nel successivo **rigo B61** se tale importo, diminuito delle plusvalenze di cui al **rigo B19**, non è inferiore a lire 12.060.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a lire 9.000.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Se l'importo indicato nel rigo B60, diminuito delle plusvalenze, è inferiore ai predetti limiti, occorre distinguere le seguenti ipotesi:

1) **ammontare dei ricavi indicati al rigo B18 inferiore a lire 18 milioni.** In questo caso a detto ammontare di ricavi deve essere applicato il coefficiente del 67 per cento, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero del 50 per cento, se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività; all'importo risultante da dette operazioni devono essere aggiunte le plusvalenze. Il reddito imponibile da indicare al **rigo B61** è costituito dal maggior importo tra quello risultante dal predetto calcolo e quello indicato al **rigo B60**;

2) **ammontare dei ricavi indicati al rigo B18 superiore a lire 18 milioni.** In questo caso il reddito imponibile da indicare nel **rigo B60** è costituito dalla somma dell'importo di lire 12.060.000, per le imprese aventi per oggetto *prestazioni di servizi, ovvero di lire 9.000.000 per le imprese* aventi per oggetto altre attività, e dell'ammontare delle plusvalenze.

Determinazione del reddito ai fini della imposta locale sui redditi.

I **righi da B62 a B75** riguardano la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Nel **rigo B62** va riportato l'importo di **rigo B58**.

Nei **righi da B63 a B65** vanno indicati gli importi che devono aggiungersi a quello contenuto nel precedente **rigo B62**; mentre nei **righi da B67 a B70 vanno indicati i componenti negativi.**

Vanno indicati tra i componenti positivi:

— al **rigo B63**, le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'imposta locale sui redditi.

— al **rigo B64** le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato giacché i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'imposta locale sui redditi;

— al **rigo B65** ogni altro componente positivo.

Nel **rigo B66** va indicato il totale dei componenti positivi effettuando la somma degli importi indicati nei righi da **B62** e **B65**.

Fra i componenti negativi vanno indicati:

— al **rigo B67** i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate.

— al **rigo B68** i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e società a queste equiparate residenti nel territorio dello Stato. In detto rigo devono essere altresì indicati i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, i quali, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, lett. a), del T.U.I.R., sono esclusi dall'imposta locale sui redditi.

— al **rigo B69** l'importo di **rigo B26** diminuito dell'ammontare dei proventi degli immobili strumentali per natura. Infatti i redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, essendo soggetti all'imposta locale in via autonoma, vanno dichiarati, a tal fine, nei Quadri 750/D, 750/E e 750/H e non devono concorrere alla determinazione del reddito d'impresa da assoggettare al tributo locale;

— al **rigo B70** ogni altro componente negativo.

Nel **rigo B72** va indicato l'importo risultante dalla differenza tra il totale dei componenti positivi (**rigo B66**) ed il totale dei componenti negativi (**rigo B71**); qualora detto importo sia pari o superiore a quello risultante dalla somma dei seguenti importi:

a) 67% (per le imprese che effettuano prestazioni di servizi) ovvero 50% (per le imprese che esercitano altre attività) dell'ammontare dei ricavi di cui al **rigo B18** che si considerano conseguiti nel territorio dello Stato; l'ammontare dei ricavi sul quale va applicato il coefficiente non può superare, in ogni caso, il limite di 18 milioni;

b) ammontare delle plusvalenze di cui al **rigo B19** che si considerano realizzate nel territorio dello Stato.

Qualora invece l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare di **rigo B66** e quello di **rigo B71** *sia inferiore alla somma degli importi indicati nelle precedenti lettere* a) e b), nel **rigo B72** va indicata quest'ultima somma.

Nel **rigo B73** va indicato l'ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR.

Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle spese di produzione relative. Circa le agevolazioni per il Mezzogiorno in particolare, si ricorda che i redditi ivi prodotti si desumono dalla prescritta contabilità separata, salva naturalmente la possibilità di ripartire i componenti comuni ad altre zone di produzione in rapporto all'ubicazione dei vari fattori produttivi.

Per quanto riguarda la compilazione del prospetto delle esenzioni ai fini dell'ILOR si rinvia a quanto verrà detto nel paragrafo 27 delle presenti istruzioni.

Nel **rigo B74** va indicato l'ammontare del reddito diminuito dei redditi esenti ai fini dell'ILOR e al lordo delle erogazioni liberali. Da detto ammontare vanno sottratte le erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2, comprese quelle di cui alla lettera *c-bis*) dello stesso comma aggiunta dall'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché quelle di cui all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, a favore dell'Università di Siena (effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa nei limiti ed alle condizioni ivi previste), e dell'art. 10, comma 1, lett. r) del T.U.I.R. (da indicare nel **rigo B75**). Si precisa che le menzionate erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle relative percentuali sul reddito di **rigo B74** al netto delle erogazioni stesse.

Si fa presente che l'importo da indicare nel rigo B76 non può risultare superiore alla differenza tra l'importo del rigo B72 e la somma degli importi indicati nelle lettere a) e b) contenute nelle istruzioni per la compilazione del rigo B72.

Nel rigo B76 va indicato il totale del reddito imponibile risultante dalla differenza tra l'importo indicato al rigo B74 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo B75.

Nei righi B77 e B78 deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2 del T.U.I.R..

Si veda al riguardo il paragrafo 19 delle presenti istruzioni.

SEZIONE II - REDDITI DI IMPRESA MINIMA

La Sezione II va utilizzata per dichiarare i redditi determinati secondo i criteri dell'art. 80 del T.U.I.R..

Si ricorda che per i soggetti che determinano il reddito a norma dell'art. 80 del T.U.I.R., i ricavi e le plusvalenze si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero, per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'IVA, nel periodo di imposta in cui si è verificata la percezione. Tuttavia si rileva che, con effetto dal 1° gennaio 1992, l'art. 80 del T.U.I.R. è stato abrogato ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Si rammenta che l'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 ha aggiunto all'art. 115 del T.U.I.R. la lettera e-bis), secondo cui sono esclusi dall'ILOR i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, dell'art. 87, del T.U.I.R. organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre.

Tale esclusione ha effetto per i redditi conseguiti dal 1° gennaio 1991 e, pertanto, ricorrendone le condizioni, ha inciso sulla determinazione dei versamenti dell'acconto dell'ILOR nel corso del 1991

Ai fini dell'esonero dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico e sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.

Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di esonero sopra citate deve essere barrata l'apposita casella posta nel riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini dell'ILOR.

La Sezione II si compone di due riquadri:

— quello concernente la «determinazione del reddito da imputare ai soci»;

— quello concernente la «determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi»

Determinazione del reddito da imputare ai soci.

Nel rigo B79 vanno indicati i corrispettivi in denaro conseguiti:

— per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

— per le cessioni di materie prime e sussidarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nel rigo B80 va indicato l'ammontare dei corrispettivi per le cessioni di azioni e di titoli similari, di obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa.

Nel rigo B81 vanno indicati tutti gli altri proventi considerati ricavi in base alle lettere d), e), f) dell'art. 53 del T.U.I.R. e cioè:

— le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni la cui cessione genera ricavi;

— i contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto (esempio le somme versate dalle imprese committenti quali contributi alla spesa per l'acquisto di stampi in dipendenza di apposite clausole contrattuali ed aventi natura di vera e propria anticipazione del prezzo della fornitura);

— i contributi in conto esercizio erogati in denaro dallo Stato o da altri enti pubblici spettanti a norma di legge.

Nel rigo B82 va indicato il valore normale dei beni in natura sia nel caso in cui detti beni vengano ricevuti in corrispettivo di cessioni (esempio: permute, conferimenti in società, dazioni in pagamento) sia qualora gli stessi vengano dati a titolo di contributo. In detto rigo vanno altresì indicati, in misura corrispondente al valore normale, i beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Nel rigo B83 va indicato l'ammontare dei corrispettivi che configurano ricavi ai sensi dell'art. 53 del T.U.I.R., non annotati nelle scritture contabili, relativi al 1991, che il contribuente dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 516 del 1982, così come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.

Per effetto di detta norma, la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi del periodo di imposta in cui l'evento si è verificato è subordinata alle condizioni che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale, libro degli inventari, registro delle fatture, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino altresì compresi in questo rigo e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i corrispettivi risultino compresi in questo rigo e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre tuttavia che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano stati compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

Inoltre, per effetto del comma aggiunto all'art. 55 del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'art. 4, comma 1, lett. d), della legge n. 413/1991, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricevi non annotati. Gli estremi del predetto versamento vanno indicati al rigo B103.

Ovviamente i ricavi indicati in questo rigo saranno computati per la valutazione della congruità dei ricavi dichiarati ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 25 ottobre 1991.

Nel rigo B84 va indicato il totale dei ricavi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da B79 a B83.

Nei righi B85 e B86 va indicato, distintamente per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per le imprese aventi per oggetto altre attività, rispettivamente il 67 per cento ed il 50 per cento dell'ammontare dei ricavi di rigo B84

Si precisa che qualora il contribuente eserciti attività in relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di redditività lo stesso, se ha annotato distintamente le operazioni afferenti le diverse attività nei registri di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, può determinare il reddito distintamente per ciascuna attività; se invece non ha effettuato le distinte annotazioni delle operazioni afferenti a ciascuna delle menzionate attività, lo stesso dovrà applicare, relativamente a tutte le attività, il coefficiente di redditività più elevato.

Nel rigo B87 va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi e che concorrono a formare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessioni a titolo oneroso (es. vendite, conferimenti in società, permute, atti autoritativi della pubblica amministrazione quali le sentenze esecutive e le espropriazioni per pubblica utilità);

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) se i beni sono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

In base al comma 4 dell'art. 54 del T.U.I.R., come modificato dall'art. 26, comma 7, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 dello stesso anno, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni relativi all'impresa ovvero mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni stessi, concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Pertanto, qualora il contribuente intenda fruire della rateizzazione delle plusvalenze dovrà indicare nel **rigo B87** la quota di esse che concorre nell'anno 1991 alla formazione del reddito d'impresa; detta quota, dovrà altresì risultare nel **rigo B102**, mentre l'importo complessivo delle plusvalenze che si intende rateizzare dovrà risultare nel rigo B101.

Si precisa che la disposizione recata dal predetto art. 26, comma 7, del D.L. n. 69 del 1989 si applica, altresì, per effetto dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 261 del 15 settembre 1990 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, alle plusvalenze *realizzate e/o sopravvenienze conseguite dal periodo d'imposta in* corso al 20 settembre 1990 relative ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989.

Pertanto, nel predetto **rigo B87** va ricompresa la quota indicata al rigo B101 del prospetto delle plusvalenze e/o sopravvenienze nonché la somma della quote di plusvalenze realizzate e/o sopravvenienze conseguite nei precedenti periodi d'imposta, indicate nel prospetto relativo alle dichiarazioni di tali periodi.

Si precisa che la rateizzazione delle plusvalenze non è ammessa nell'ipotesi di assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi.

In tal caso pertanto nel **rigo B87** dovrà essere indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze conseguite e non dovrà essere compilato l'apposito prospetto contenuto nella quarta facciata del modello.

Si fa infine presente che non concorrono a formare il reddito di impresa salvo che per i soggetti che utilizzano i beni stessi esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa le plusvalenze relative ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi ed imbarcazioni da diporto;

b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lett. a) e c) dell'art. 26 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Nel **rigo B88** vanno indicati, tra i componenti positivi di reddito, gli importi indicati nei fondi di cui agli articoli 55, comma 3, lett. b), 67, comma 3, 70, 71, 72 e 73 del T.U.I.R., dai contribuenti che nell'anno 1990 hanno determinato il reddito secondo il regime ordinario e che nel 1991 determinano lo stesso in modo forfetario.

Nel **rigo B89** va indicato il totale del reddito d'impresa minima risultante dalla somma dei **righi da B84 a B88**.

Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi

Il riquadro si compone dei ***righi** da* **B90 a B100.**

Nel **rigo B90** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui al **rigo B84.**

Nel **rigo B91** va indicato l'ammontare dei ricavi relativi ad attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata.

Nel **rigo B92** "Totale ricavi ai fini ILOR" va effettuata la differenza tra l'importo di **rigo B90** e quello di **rigo B91** indicando zero se il risultato è negativo.

Nei **righi B93** e **B94** vanno effettuate le operazioni di determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi. Tali operazioni consistono nell'applicazione dei coefficienti di redditività del 67 per cento o del 50 per cento (rispettivamente per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per quelle aventi per oggetto altre attività) sull'ammontare dei ricavi di **rigo B92.**

Si precisa che qualora la società eserciti attività in relazione alle quali sono previsti coefficienti diversi di redditività la stessa, se ha annotato distintamente le operazioni afferenti le diverse attività nei registri di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, può determinare il reddito distintamente per ciascuna attività; se invece non ha effettuato le distinte annotazioni delle operazioni afferenti a ciascuna delle menzionate attività, dovrà applicare, relativamente a tutte le attività, il coefficiente di redditività più elevato.

Nel **rigo B95** vanno indicate le plusvalenze e gli altri componenti positivi non derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabile organizzazione con gestione e contabilità separata.

Nel **rigo B96** va indicato il reddito al lordo delle esenzioni risultante dalla somma degli importi indicati nei **righi da B93 a B95.**

Nel **rigo B97** va indicato l'ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR.

Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi.

Circa le agevolazioni per il Mezzogiorno in particolare si ricorda che i redditi ivi prodotti si desumono dalla prescritta contabilità separata, salva naturalmente la possibilità di ripartire i componenti comuni ad altre zone di produzione in rapporto all'ubicazione dei vari fattori produttivi.

Per quanto riguarda la compilazione del prospetto delle esenzioni ai fini dell'ILOR si rinvia a quanto verrà detto nel paragrafo 27 delle presenti istruzioni.

Nel **rigo B98** va indicato il reddito imponibile che si ottiene sottraendo l'importo di **rigo B97** da quello di **rigo B96.**

Nei **righi B99** e **B100** deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del T.U.I.R.. Si veda al riguardo il paragrafo 19 delle presenti istruzioni.

9 MOD. 750/C - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

GENERALITÀ

Il **modello 750/C** va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo; esso si compone del prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti e di due Sezioni.

La **Sezione I** va utilizzata per dichiarare i redditi di lavoro autonomo prodotti nel 1991 da parte delle società semplici o delle associazioni tra artisti e professionisti che hanno percepito, nel precedente periodo di imposta, compensi per un ammontare superiore a 18 milioni di lire.

Tale sezione deve essere utilizzata anche dalle società semplici o associazioni che, pur avendo percepito nel 1990 compensi per un ammontare non superiore a 18 milioni di lire, hanno conseguito nel 1991 compensi per un ammontare superiore al detto limite e che devono, di conseguenza, determinare il reddito nei modi ordinari. In tale ipotesi il reddito imponibile non può in ogni caso essere inferiore a L. 14.760.000.

La predetta sezione deve essere utilizzata anche dalle società semplici o dalle associazioni che, pur avendo percepito, nel precedente periodo d'imposta, compensi per un ammontare non superiore a 18 milioni di lire, hanno optato, nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività relativa a tale imposta, prodotte negli anni precedenti, per la determinazione del reddito nei modi ordinari. In merito a tale disciplina va tenuto presente che la stessa non è più applicabile a partire dal 1° gennaio 1992, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e, pertanto, il 1991 è l'ultimo periodo di imposta nel quale opera il cennato regime.

Per quanto attiene al regime contabile da adottare vanno tenute presenti le disposizioni contenute nell'art. 8 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Il comma 6-bis dell'articolo appena citato ha istituito il regime di contabilità ordinaria per gli esercenti arti e professioni, all'uopo aggiungendo due commi (il quarto ed il quinto) all'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernente le scritture contabili di tali contribuenti.

A questo regime sono tenuti, oltre a coloro che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire, anche le società semplici e le associazioni esercenti arti e professioni che, pur non avendo percepito nell'anno precedente compensi per un ammontare superiore al predetto importo, optino per il regime di contabilità ordinaria.

Tale opzione va esercitata nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente ovvero, per i contribuenti non soggetti all'obbligo della presentazione di tale dichiarazione, mediante raccomandata postale da inviare, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, all'Ufficio delle imposte secondo le modalità stabilite nell'art. 1, commi 1 e 2, del D.M. 27 settembre 1989. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.

Le società semplici e le associazioni che hanno esercitato l'opzione per la tenuta della contabilità ordinaria devono barrare l'apposita casella posta in calce al Quadro C, contraddistinta dalla dicitura «Opzione a norma dell'art. 10 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

Il regime di contabilità ordinaria comporta la tenuta dei seguenti registri e scritture:

a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito, integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o professione, nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;

b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'art. 16, primo, secondo e terzo comma del citato D.P.R. n. 600 del 1973;

d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all'art. 21 del decreto richiamato nella precedente lettera *c)*, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti delle società semplici e associazioni esercenti l'arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente

In relazione al registro sub *a)* il contribuente dovrà conformarsi ai criteri stabiliti con il D.M. 15 settembre 1990. Ai sensi del successivo D.M. 20 dicembre 1990 può essere utilizzato un unico tabulato meccanografico su modulo a striscia continua per la stampa del registro in questione, anche da parte dei soggetti incaricati della elaborazione del registro stesso per più utenti. In quest'ultimo caso dovranno essere osservate le modalità stabilite nel decreto da ultimo citato. È peraltro consentita l'adozione del metodo contabile della partita doppia, nel rispetto del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito, sempreché vengano osservate le prescrizioni di cui all'art. 2 del citato D.M. del 20 dicembre 1990.

La **Sezione II** va compilata per dichiarare i redditi di lavoro autonomo a determinazione forfetaria, ai sensi del comma 7 dell'art. 50 del T.U.I.R., così come sostituito dall'art. 6 del D.L. n 69 del 1989.

In questa Sezione vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle società semplici ed associazioni esercenti arti e professioni che nel 1991 hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 18 milioni di lire e che non hanno optato per la determinazione ordinaria del reddito, secondo le modalità dianzi illustrate.

Prospetto dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti.

In questo prospetto vanno indicati i dati e le notizie necessari per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi nonché per l'applicazione dei coefficienti di congruità e presuntivi di reddito approvati con D.P.C.M. 25 ottobre 1991, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 262 dell'8 novembre 1991.

In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi si applica la pena pecuniaria da 600.000 a 6 milioni di lire. Al riguardo si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D.C.P.M 25 ottobre 1991, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito.

Nel rigo C1 va indicato:
nella **colonna 1**: la descrizione dell'attività esercitata in conformità alla nuova classificazione delle attività economiche, approvata con l'art. 2 del D.M. 9 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 293 del 14 dicembre 1991 e contenuta in apposito fascicolo, disponibile presso i competenti Uffici Distrettuali delle imposte dirette.

Nella **colonna 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1992, rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività.

Nella **colonna 3**, il codice di attività in vigore per il periodo d'imposta 1990, desumibile dalla tabella allegata alle presenti istruzioni.

Nella **colonna 4**, l'eventuale subcodice relativo al codice di attività indicato nella colonna 3, precisando al riguardo, che, se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici, aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, il contribuente deve indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività; tale indicazione è necessaria, ai fini dell'applicazione dei coefficienti di congruità e presuntivi di reddito approvati con il D.P.C.M. 25 ottobre 1991.

In caso di esercizio di più attività i predetti codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo della entità dei compensi conseguiti. Per le associazioni tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni nel cui ambito operano associati esercenti attività contraddistinte da codici diversi si considera attività prevalente quella svolta dall'associato o dagli associati ai quali è imputata la maggiore entità del reddito.

Nella **colonna 5**, l'anno di inizio dell'attività, con riferimento a quello a partire dal quale la stessa è stata effettivamente esercitata.

Nella **colonna 6**, il numero dei giorni dell'anno compresi nel periodo in cui è stata svolta l'attività, in caso di inizio e/o cessazione della stessa nel corso dell'anno.

Nella **colonna 7**, l'eventuale svolgimento, da parte di uno o più dei soci o associati, contemporaneamente all'esercizio di arti o professioni, di un'attività di lavoro dipendente; in tal caso deve essere indicato nell'apposito spazio il numero dei soci o associati che svolgono anche la detta attività di lavoro dipendente.

Nella **colonna 8**, il numero dei soci o associati che esercitano attività di docente universitario o di primario ospedaliero.

Nel rigo C2, va indicato il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo. Qualora il luogo di esercizio dell'attività sia ubicato in un comune con più di 50.000 abitanti deve essere specificato, barrando l'apposita casella, se si trova in zona centrale, semiperiferica o periferica; a tal fine si dovrà fare riferimento ai criteri stabiliti nella legge 27 luglio 1978, n. 392 (legge sull'equo canone). Se l'attività è svolta in più luoghi deve essere indicato, nell'apposito spazio, il luogo nel quale sono stati conseguiti i maggiori compensi e nella casella contrassegnata dal n. 8, il numero totale dei luoghi in cui viene esercitata l'attività; in uno specifico elenco, da allegare alla dichiarazione, devono essere, altresì, indicati anche gli altri luoghi con il relativo indirizzo.

Nel rigo C3, colonna 1, va indicata, in metri quadrati, la dimensione complessiva dei locali adibiti all'esercizio dell'attività, determinata con i criteri stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale di cui al decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, così come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384 e dal decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali non trova applicazione la disposizione di cui al comma 4, ultimo periodo, dell'art. 1 del citato D.L. n. 66 del 1989 e successive modificazioni.

Nel rigo C3, colonna 2, in relazione ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'arte o professione va indicato l'ammontare complessivo della spesa sostenuta facendo riferimento:

1 - al costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-*bis* del T.U.I.R., al lordo degli ammortamenti;

2 - all'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;
3 - il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.
Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili, va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione ed all'uso personale o familiare dei soci o associati vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo di imposta.

Nel rigo C3, colonna 3, va indicato l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive anche di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.).

Nel rigo C4, colonne 1, 2 e 3, va indicato, in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso), rispettivamente:
— il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;
— il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1991;
— la spesa sostenuta nel periodo di imposta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario.

Nel rigo C4, colonna 4 deve essere indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di energia elettrica.

Nel rigo C5, colonne 1, 2 e 3 vanno indicate in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale gli stessi dati richiesti per i lavoratori a tempo pieno nel rigo C4, colonne 1, 2 e 3, salvo riferimento, anziché alle giornate, alle ore, desumibili anch'esse dai modelli DM 10 relativi 1991.

Nel rigo C5, colonna 4, va indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) *utilizzati esclusivamente per la trazione di* autoveicoli.

Nel rigo C6, colonne 1 e 2, va indicato, rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno e l'ammontare dei compensi agli stessi corrisposti nel periodo di imposta.

Nel rigo C6, colonne 3 e 4, va indicato, relativamente a tutti gli addetti, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestate in eccedenza rispetto ai limiti contrattuali e la relativa spesa sostenuta, comprensiva dei contributi.

Nel rigo C6, colonna 5, va indicato l'ammontare degli «altri costi» determinato sommando tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 25 ottobre 1991.

Nel rigo C6, colonna 6, va indicato il numero delle fatture emesse ai fini dell'IVA, quale risulta dal prospetto «Documenti emessi» contenuto nella dichiarazione presentata per lo stesso anno ai fini della detta imposta.

Nel rigo C7, deve essere indicato il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Nel rigo C8, va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni.

SEZIONE I — Determinazione ordinaria del reddito da imputare ai soci o associati.

I dati per la compilazione di questa Sezione devono essere desunti dalle scritture contabili obbligatorie.
Nel rigo C9 va dichiarato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'IVA, derivanti da attività professionali o artistiche percepiti nell'anno 1991, compresi quelli derivanti dall'esercizio delle attività svolte all'estero.

Nel rigo C10 vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione di redditi nonché le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte) salvo che trattasi di indennità per perdita di redditi relativi a più anni, per le quali è prevista la tassazione separata (vedi mod. 750/I).

Nel rigo C11 vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili relativi al 1991, che il contribuente, dichiara ai fini della non punibilità, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, così come sostituito dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154: per effetto di detta norma, la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di compensi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi del periodo di imposta in cui l'evento si è verificato, è subordinata alle condizioni che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle seguenti scritture contabili: negli appositi registri cronologici oppure nei registri degli incassi e per i pagamenti ovvero nei registri obbligatori ai fini dell'IVA di cui alla successiva lettera *b*), oppure che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i compensi non annotati risultino altresì compresi in questo rigo e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i compensi risultino compresi in questo rigo e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre tuttavia che le annotazioni siano state effettuate *o i documenti* siano stati emessi o i compensi siano stati compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche. Si rileva che ai sensi del citato art. 1, comma 4, lettera *c*) non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

Inoltre, per effetto del comma aggiunto all'art. 55 del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'art. 4, comma 1, lett. *d*), della legge 413/1991, se i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi nello stesso rigo C11 e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecunarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei compensi non annotati. Gli estremi del predetto versamento devono essere annotati al rigo C31.

Ovviamente i compensi indicati in questo rigo saranno computati per la valutazine della congruità dei compensi dichiarati ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 25 ottobre 1991.

Nel rigo C12 va riportata la somma dei compensi di cui ai tre righi precedenti.

Devono quindi essere indicati le spese e gli oneri sostenuti nel 1991 nell'esercizio dell'attività professionale o artistica, tenuto conto delle modifiche legislative introdotte dal D.L. n. 151 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 202 del 1991, e precisamente:

nel rigo C13, le spese per l'acquisto di beni mobili strumentali diversi da quelli per i quali è esclusa la deduzione di quote di ammortamento e dei canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio, ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del T.U.I.R. (macchinari, attrezzature d'ufficio, ecc.), il cui costo unitario non sia superiore a L. 1.000.000. Se questi beni sono adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della *professione e all'uso personale o familiare dei soci o degli associati* è deducibile un importo pari al 50 per cento del costo di acquisizione;

nel rigo C14, le quote di ammortamento (nella misura stabilita, per ciascuna categoria di beni strumentali, dal D.M. 29 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 dell'8 novembre 1974, se trattasi di beni strumentali il cui acquisto è avvenuto prima dell'1-1-1989 e nella misura stabilita nel D.M. 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989

se trattasi di beni strumentali acquistati dall'1-1-1989) dei beni strumentali il cui costo, per singolo bene, superi L. 1.000.000. Se questi beni sono adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare dei soci o degli associati l'ammortamento va calcolato nella misura del 50 per cento.

Per effetto del comma 3-bis, dell'art. 50, del T.U.I.R., aggiunto dall'art. 10, comma 1, del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (13 maggio 1991), le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Non sono deducibili le quote di ammortamento e le spese di impiego e manutenzione relative agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 c.c. e alle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 c.c. ovvero con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Per le autovetture ed autoveicoli di cilindrata non superiore a quella testé indicata, la deduzione delle quote di ammortamento e delle spese di impiego e manutenzione ad essi relative è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente ad un solo automezzo, per ciascun associato o socio;

nel rigo C15, l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione (in danaro o in natura) al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali, ivi compreso l'ammontare delle indennità per cessazione di rapporto di lavoro dipendente corrisposte nell'anno nonché dei relativi acconti e anticipazioni. Le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta e quelle relative ai collaboratori coordinati e continuativi sono deducibili e vanno sommate alle spese a titolo di retribuzione da esporre in questo rigo; dette quote devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione. Negli anni successivi le indennità erogate saranno ammesse in deduzione per la sola parte non coperta dagli accantonamenti. I premi di assicurazione pagati alle compagnie di assicurazione, che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza maturate nell'anno, vanno compresi fra le spese da indicare in questo rigo;

nel rigo C16, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per servizi resi alla società semplice o associazione dichiarante in relazione all'esercizio dell'attività artistica o professionale;

nel rigo C17, i canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, relativi ai beni immobili e ai beni mobili. A tale proposito si precisa quanto segue.

Beni immobili. Nel caso di locazione, anche finanziaria, di beni immobili utilizzati *esclusivamente o promiscuamente* (per l'esercizio dell'attività e per uso abitativo o altri usi) si deve avere riguardo alla disciplina vigente all'epoca in cui sono stati stipulati i relativi contratti e che può riassumersi come segue.

Immobili utilizzati *esclusivamente* per l'esercizio dell'arte o professione: in tal caso, se per l'immobile viene corrisposto un canone di locazione (non finanziaria), le somme corrisposte a detto titolo nel 1991 sono integralmente deducibili. Se per l'immobile viene corrisposto, invece, un canone di locazione finanziaria, bisogna distinguere a seconda che il relativo contratto sia stato stipulato prima del 15 giugno 1990 ovvero a decorrere da tale data: nel primo caso la deduzione del canone è ammessa integralmente nel periodo d'imposta secondo il criterio della maturazione, sempreché il contratto abbia una durata non inferiore ad otto anni. Questa limitazione, tuttavia, si applica soltanto ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 2 marzo 1989; nel secondo caso non è consentita la deduzione dei canoni ma solo quella di un importo pari alla rendita catastale.

Immobili utilizzati *promiscuamente*: in tal caso, se per l'immobile viene corrisposto un canone di locazione (non finanziaria) è deducibile una somma pari al 50 per cento delle somme corrisposte a detto titolo, a condizione però che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Se per l'immobile viene corrisposto invece, un canone di locazione finanziaria bisogna distinguere a seconda che il relativo contratto sia stato stipulato prima del 15 giugno 1990 ovvero a decorrere da tale data: nel primo caso la deduzione dei canoni è ammessa nella misura del 50 per cento delle somme corrisposte a detto titolo, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione; nel secondo caso non è invece consentita la cennata deduzione dei canoni ma quella di una somma pari al 50 per cento della rendita catastale, ferma restando la sussistenza della cennata condizione.

Nella stessa misura in cui sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, afferenti gli immobili di cui sopra, sono altresì deducibili le spese par i servizi relativi a detti immobili (spese condominiali) che vanno indicate al **rigo C23** alla voce «altre spese documentate».

Per quanto concerne i *beni mobili*, la deduzione dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente ai coefficienti stabiliti con il D.M. di cui al **rigo C14** ed ha luogo secondo il criterio della maturazione. In tutti i casi in cui la deduzione ha ad oggetto canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio il contribuente deve indicare anche le generalità ed il domicilio del soggetto cui sono dovute le relative somme. Qualora lo spazio a disposizione non fosse sufficiente, questi dati devono essere riportati su un apposito prospetto aggiuntivo da allegare alla dichiarazione.

Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 c.c. e alle autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 c.c. o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici. Per le autovetture ed autoveicoli di cilindrata non superiore a quella testé indicata la deduzione dei canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione ad essi relative è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente ad un solo automezzo per ciascun associato o socio. Le spese relative alla locazione, anche finanziaria, o al noleggio di altri beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare degli associati o dei soci sono deducibili nella misura del 50 per cento;

nel rigo C18, gli interessi passivi per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazioni nel pagamento di beni strumentali acquisiti;

nel rigo C19, premi di assicurazione per rischi specificatamente inerenti all'attività artistica o professionale, esclusi quelli pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai propri dipendenti o aventi causa delle somme a ciascuno di essi dovute per la cessazione del rapporto di lavoro, che vanno indicati al **rigo C15**;

nel rigo C20, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, indicato nel **rigo C12**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo sostenuto;

nel rigo C21, le spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate, deducibili nel limite dell'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, indicato nel **rigo C12**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo sostenuto;

nel rigo C22, le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili ovvero a corsi di aggiornamento professionale, ivi comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno al fine della detta partecipazione, deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare;

26

nel **rigo C23**, ogni altra spesa inerente all'attività effettivamente sostenuta e debitamente documentata, tenendo presente che se trattasi di spese afferenti l'acquisto di beni e servizi di uso promiscuo, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento;
nel **rigo C24**, va riportato il totale delle spese e oneri deducibili di cui ai righi da C13 a C23. Questo totale va dedotto algebricamente dal totale dei compensi di cui al rigo C12, per determinare la differenza, da indicare al **rigo C25**;

nel **rigo C26**, si deve riportare l'importo del **rigo C25** se la società semplice o associazione è tenuta a determinare il reddito nei modi ordinari (anche nel caso di esercizio dell'opzione).
Qualora, invece, la società o associazione, pur non avendo percepito nel 1990 compensi in misura superiore a 18 milioni di lire e non avendo optato per il regime ordinario di determinazione del reddito, ha tuttavia, percepito nel 1991 compensi in misura superiore a 18 milioni di lire, l'importo da indicare nel **rigo C26** non può comunque essere inferiore a lire 14.760.000.

SEZIONE II - Determinazione forfetaria del reddito da imputare ai soci o associati.

I dati per la compilazione di questa Sezione devono essere desunti dalle scritture contabili obbligatorie.

Il reddito di lavoro autonomo delle società semplici o associazioni che nel corso del 1990 hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 18 milioni di lire, che non hanno optato per il regime ordinario di determinazione del reddito e che non hanno percepito nel 1991 compensi per un ammontare superiore a 18 milioni di lire, è determinato applicando all'ammontare complessivo dei compensi il coefficiente di redditività dell'82 per cento.

Nel **rigo C27** va indicato l'ammontare lordo complessivo di compensi, in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, includendo i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche in forma assicurativa (cfr. rigo C10), al netto dell'Iva, derivanti da attività professionali o artistiche percepiti nell'anno 1991, compresi quelli derivanti dall'esercizio di attività svolte all'estero.

Nel **rigo C28** vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili del 1991, che il contribuente, dichiara, ai sensi dell'art. 1 quarto comma, del *D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge* 7 agosto 1982, n. 516, così come sostituito dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154 e/o ai sensi dell'art. 55 del *DPR n. 600* del 1973, *come modificato dall'art.* 4, comma 1, lett. *d*) della legge n.413 del 1991. Al riguardo si rinvia alle precisazioni già fornite in relazione al **rigo C11**.

Nel **rigo C29** va riportata la somma dei compensi di cui ai **righi C27** e **C28**, che costituisce il «Totale compensi». Si rammenta che, nel caso in cui il totale dei compensi percepiti nel corso dell'anno superi l'importo di 18 milioni di lire, non dovrà essere compilata la seconda Sezione, bensì la prima Sezione del presente modello, tenendo conto, in particolare, di quanto specificato in relazione al **rigo C26**.

Nel **rigo C30** va esposto il reddito netto dell'attività artistica o professionale, che va determinato nella misura dell'82 per cento del totale dei compensi, indicato nel precedente **rigo C29**.

Al **rigo C31** vanno indicati gli estremi del versamento diretto al *concessionario del servizio della riscossione dell'ammontare, pari ad* un ventesimo dei conpensi di cui al **rigo C29**, eventualmente eseguito dal contribuente al fine della inapplicabilità delle sanzioni amministrative previste *dall'*art. 51 *del D.P.R. n. 600 del 1973, come sostituito dal* comma 1, dell'art. 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

10 MOD. 750 D REDDITI DEI TERRENI

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che *possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o* altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, ovvero affittuarie dei fondi *nei quali esercitano* l'attività agricola (queste ultime lo devono compilare limitatamente alle colonne relative al reddito agrario).
I redditi dominicale ed agrario da dichiarare sono quelli risultanti *dall'applicazione delle nuove tariffe* d'estimo approvate con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 ed aventi effetto dal 1° gennaio 1988. Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, *i detti redditi possono essere rilevati* direttamente dagli atti catastali esistenti presso gli Uffici Tecnici Erariali della provincia ovvero dagli specifici tabulati (T4, T5 e T6) predisposti dalla Direzione Generale del Catasto e SS.TT.EE. e consultabili presso i comuni (o presso la Regione Trentino-Alto Adige per le province di Trento e Bolzano), i Consorzi di bonifica e le Associazioni di categoria.
Qualora, invece, le coltura effettivamente praticata non risulti corrispondente a quella risultante dal catasto i contribuenti, ai sensi dell'art. 11-bis del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modifica*zioni*, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, devono determinare il reddito *dominicale* ed agrario dei terreni applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonchè le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle *tariffe* imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe *medie* e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non *trovi riscontro nel* quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra ricordate deve avvenire a partire:
– *dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate le* variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
– dal periodo d'imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 27, comma 1 e 31, comma 3, del T.U.I.R., i contribuenti devono denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27 del T.U.I.R., delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificati i fatti che hanno dato luogo a variazione in aumento del reddito deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura presentata all'Ufficio Tecnico Erariale. Pertanto, deve essere allegata alla presente dichiarazione copia della denuncia presentata entro il 31 gennaio 1991, relativamente alle variazioni in aumento verificatesi nel 1990.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo l'affittuario deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi copia della denuncia presentata dal titolare del reddito *dominicale* ovvero, *in mancanza, la copia* della denuncia presentata dall'affittuario stesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del T.U.I.R.

Nello spazio riservato alle **Annotazioni** e, qualora tale spazio non fosse sufficiente, in apposito allegato devono essere indicati, in riferimento a ciascuna particella variata, la tariffa d'estimo media attribuita alla qualità di coltura praticata, le deduzioni fuori tariffa ed il Comune cui si è fatto riferimento (per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o zona censuaria ove è sito il terreno)..

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Qualora le attività menzionate alle lettere *b)* e *c)* eccedano i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa.

Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario:

a) i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
b) i terreni dati in affitto per usi non agricoli;
c) i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore.

Modalità di compilazione

Alle colonne 1 e 4 va riportato, rispettivamente, il totale del reddito catastale dominicale e agrario, ottenuto come sopra precisato. Alle colonne 2 e 3 si deve indicare la quota di reddito dominicale spettante ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG e dell'ILOR; analoga indicazione deve essere effettuata, per quanto concerne i redditi agrari, alle colonne 5 e 6. Alla colonna 7, infine, va riportata, se spettante, la deduzione prevista per i redditi agrari dall'articolo 120, comma 1, del T.U.I.R.. Nel primo riquadro sottostante vanno indicati il numero della partita catastale, il comune, la provincia e la località dove il terreno è ubicato, avendo cura di rispettare la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente, mentre nel secondo riquadro sottostante, riservato alle annotazioni vanno indicate le altre eventuali necessarie precisazioni, avendo cura di indicare il numero d'ordine del terreno cui i dati si riferiscono.

Mancata coltivazione dei fondi rustici, perdite del prodotto ordinario per eventi naturali e territori montani

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale determinato ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG e dell'ILOR e alla esclusione del reddito agrario dalle stesse imposte.

Si precisa che rientrano in questa ipotesi altresì i casi di ritiro di seminativi dalla produzione in base al Regolamento CEE n. 797/85 del 12 marzo 1985, pubblicato in G.U. CEE L 93 del 30 marzo 1985 ed attuato con D.M. 19 febbraio 1991, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1991, n. 52, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario per l'anno in cui si è verificata la perdita sono esclusi dall'IRPEF o dall'IRPEG e dall'ILOR.

Nei casi sopra indicati, nello spazio riservato alle **Annotazioni**, l'interessato deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni per fruire dei predetti benefici.

Godono della riduzione a metà dell'ILOR i redditi dominicale ed agrario dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione Censuaria Centrale, dei terreni situati ad altitudine non inferiore a m 700 sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, nonchè dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Per la compilazione del quadro si ritiene utile specificare qui di seguito i criteri che i contribuenti devono seguire, in presenza delle ipotesi sopra indicate, per determinare il reddito dominicale e agrario:

1) mancata coltivazione dei fondi rustici. Il dichiarante deve compilare le colonne 1, 2 e 3, che riguardano il reddito dominicale, indicando alla colonna 1 il 30% del reddito catastale e alle colonne 2 e 3 la quota del reddito stesso di propria spettanza. Nessun reddito deve essere invece indicato nelle colonne 4, 5, 6 e 7 che si riferiscono al reddito agrario;

2) perdite del prodotto ordinario per eventi naturali. Le colonne da 1 a 7 non vanno compilate;

3) territori montani. Nelle colonne 2 e 5 il dichiarante deve indicare, rispettivamente, il reddito dominicale e agrario assoggettabile all'IRPEF o all'IRPEG; nelle colonne 3 e 6 vanno indicati, invece, i redditi ai fini ILOR già ridotti al 50 per cento.

Parchi e giardini aperti al pubblico

Ai sensi dell'art. 5-bis del D.P.R. n. 601 del 1973, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette se al possessore non è derivato alcun reddito dalla loro utilizzazione.

Per fruire della predetta agevolazione, quest'ultima circostanza deve essere denunciata all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e la durata deve essere attestata nello spazio riservato alle «**Annotazioni**».

Terreni concessi in affitto

a) Affitto per uso agricolo.

I redditi dominicali dei terreni concessi in affitto per uso agricolo e soggetti a regimi legali di determinazione del canone vanno determinati con criteri diversi da quelli valevoli per i redditi dominicali in generale, norma del primo comma dell'art. 129 del T.U.I.R., è infatti consentito al possessore di tali terreni di dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se, per effetto di regimi legali di determinazione del canone, questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale. In tal caso, è necessario indicare sempre, nelle **Annotazioni**, gli estremi di registrazione del contratto di affittanza agraria e il nome e cognome dell'affittuario.
L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

b) Affitto per usi diversi.

Non vanno dichiarati nel presente quadro, ma nel **mod. 750/H**, i redditi derivanti dall'affitto di terreni per usi diversi dall'attività agraria

Colture prodotte in serra e funghicoltura

In base agli artt. 28, comma 4-bis, e 31, comma 4, del T.U.I.R. i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

Nello spazio riservato alle **Annotazioni** devono essere indicati, distintamente per partita catastale, la superficie adibita alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura e le tariffe d'estimo applicate.

11 MOD. 750 D - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questo quadro deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi derivanti dall'allevamento di animali ai sensi dell'articolo 78 del T.U.I.R., quando tale attività superi il limite indicato alla lettera *b)*, del comma 2 dell'art 29 dello stesso decreto, salvo che non si opti per la determinazione analitica del reddito stesso in base ai costi e ai ricavi effettivi. In base al predetto art. 78, per i soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite suindicato, il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'am-

montare determinato mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità fissati *con il decreto ministeriale* 21 dicembre 1990.

Nel citato decreto ministeriale sono stati, infatti, stabiliti criteri per determinare, rispettivamente, il numero di animali allevabili, per ciascuna specie, sul terreno e reddituaImente riconducibili nell'ambito del reddito agrario ai sensi della lettera *b)*, comma 2 dell'art. 29 del T.U.I.R., il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza, nonché il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del T.U.I.R., *ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa* attività eccedente. Il computo di detti valori è effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto ministeriale che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale da adottarsi per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro *il limite* dell'art. 29 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

Per esigenze di semplificazione nel presente quadro D1 è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diverse specie; ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento.

La *disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art.* 78 del T.U.I.R., si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocavano (ordinaria o semplificata), purché in possesso dei seguenti requisiti:

1) che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto *reale o condotti in affitto;*

2) che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al D.M. 21 dicembre 1990 (riportata nel prospetto contenuto nelle presenti istruzioni).

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni dovrà essere determinato secondo i normali criteri di cui al titolo I, capo VI, del T.U.I.R., e dovrà formare oggetto di dichiarazione nel quadro A ovvero *nel quadro B.*

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non deve ritenersi esclusivo, nel senso che l'impresa di allevamento può determinare il reddito in modo ordinario ovvero a norma degli articoli 79 o 80 del T.U.I.R.; in tal caso dovrà essere compilato esclusivamente il quadro A o B.

In ordine alla compilazione del presente quadro si precisa che le sezioni 1 e 2 contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al citato D.M., il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo che si possono riscontrare in presenza di allevamenti riguardanti più specie animali od esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità. In particolare, nella **sezione 2** si indicherà il numero dei capi allevati per ciascuna specie, e, attraverso l'applicazione dei coefficienti a fianco indicati, si otterrà il **totale B** dei capi ridotti all'unità di misura assunta come base *(piccioni* ed altri volatili). Con lo stesso procedimento nella **sezione 1** si indicheranno i redditi agrari, riportati distintamente per fasce di qualità, e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si otterrà il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (**totale A**).

Per ricavare il reddito imponibile ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R., si deve sviluppare il seguente calcolo:

a) il reddito agrario normalizzato alla VI fascia (totale A) va moltiplicato per il valore 372,4, coefficiente che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella VI fascia *entro il limite dell'art. 29 e per 100.000 lire di* R.A.; tale *valore, darà* il numero di capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del T.U.I.R.;

b) eseguendo la differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata (totale B) e quello dei capi allevabili si avrà il numero dei capi eccedenti espresso in unità base di allevamento;

c) il numero dei capi allevati in eccedenza dovrà essere moltiplicato per il coefficiente 33,33, che è l'imponibile di ogni capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna *d*), quindi per il coefficiente di maggiorazione stabilito in 2 dal D.M. 21 dicembre 1990. Il prodotto dei due coefficienti dà 66,66, per cui sarà sufficiente moltiplicare il numero dei capi eccedenti per tale ultimo indice per ottenere il reddito imponibile dell'impresa di allevamento esercitata in eccedenza ai limiti dell'art. 29 determinato ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R..

Tale importo deve confluire, come componente del reddito d'impresa, nel mod. 750/A, in uno dei righi da A91 a A94 («altre variazioni in aumento») se trattasi di società che eserciti altre attività per le quali si rende necessaria la compilazione del detto mod. 750/A; altrimenti, va *riportato nel mod. 750/L, rigo 6, colonna 1.*

Si rammenta che l'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, ha aggiunto all'art. 115 del T.U.I.R. la lettera e-bis), secondo cui sono esclusi dall'ILOR i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, dell'art. 87, del T.U.I.R. organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a *condizione che il numero complessivo delle persone addette*, esclusi gli apprendisti fino ad um massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre.

Tale esclusione ha effetto per i redditi conseguiti dal 1° gennaio 1991 e, pertanto, ricorrendone le condizioni, ha inciso sulla determinazione dei versamenti dell'acconto dell'ILOR nel corso del 1991.

Ai fini dell'esonero dall'ILOR si richiede pertanto sia la sussitenza del predetto requisito numerico e sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.

Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente *con riguardo all'esercizio* di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di esonero sopra citate deve essere barrata l'apposita casella posta nel riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini dell'ILOR.

12 [illegible] E REDDITO DEI FABBRICATI

Devono compilare questo modello le società o associazioni che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. Pertanto, in presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero non deve essere compilato questo quadro bensì il mod. 750/H.

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto indicate nel presente quadro, in quanto il relativo reddito è già compreso in *quello catastale del terreno*, le costruzioni o porzioni di costruzioni e relative pertinenze rurali appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, sempreché effettivamente adibite agli usi che rivestano carattere rurale, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 39 del T.U.I.R.

Per quanto riguarda in particolare le costruzioni la cui destinazione è contemplata all'anzidetta lettera a) (abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, ovvero alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico) il requisito di ruralità sussiste sempreché in aggiunta alle altre condizioni, soggettive ed oggettive, *previste dall'art. 39, le caratteristiche dell'immobile siano* rispondenti alle esigenze delle attività esercitate.

Restano quindi escluse dal predetto ambito esonerativo, e vanno conseguentemente denunciate nel presente quadro, non solo le costruzioni che non appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni interessati all'attività agricola ovvero destinate ad abitazione di soggetti diversi dalle persone e loro familiari indicati nel medesimo art. 39, primo comma, lett. a), ma altresì le costruzioni la cui tipologia o dimensione risulta, in funzione dell'attività agricola esercitata, incompatibile con la destinazione ai sensi della citata lettera a) dell'art. 39. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità *immobiliari che per la loro tipologia sono ascrivibili alle categorie A/1* e A/8.

I fabbricati che eccedono, anche in parte, i predetti limiti si considerano produttivi di reddito di fabbricati, secondo la tariffa di reddito corrispondente alla categoria attribuita ad unità immobiliari similari

già censite in catasto come civili abitazioni. Detta situazione dovrà farsi risultare nello spazio riservato alle annotazioni.

Tali elementi, ove trattasi di costruzioni non riconducibili nella categoria A/6, già individuata dal catasto per le abitazioni di tipo rurale, potranno essere richiesti ai competenti Uffici Tecnici Erariali.

In base al secondo comma dell'art. 77 del T.U.I.R., per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti gli immobili ad esse appartenenti, mentre per le società di fatto, ai sensi del successivo terzo comma dello stesso articolo, si considerano tali gli immobili che danno luogo a ricavi ai sensi dell'art. 53, lettera a), e *gli immobili strumentali ai sensi* dell'art. 40 del T.U.I.R., compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome di tutti i soci, utilizzati esclusivamente come strumentali per l'esercizio dell'impresa.
Nel caso in cui gli immobili da ultimo menzionati siano iscritti in *pubblici registri anche a nome di soggetti non soci*, gli stessi si considerano relativi all'impresa limitatamente alla quota di spettanza di tutti i soci.

Il concetto di immobile strumentale è contenuto nel secondo comma dell'art. 40 del T.U.I.R., in base al quale vengono individuate due distinte categorie di immobili strumentali:

— gli immobili strumentali "per destinazione", cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio *dell'impresa commerciale da parte del* possessore;

— *gli immobili strumentali "per natura", cioè quelli* che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Tali immobili sono sempre considerati strumentali se a possederli è la società, senza che assuma nessun rilievo la utilizzazione o meno degli stessi per l'esercizio dell'impresa, *ovvero che l'attività imprenditoriale* venga in essi esercitata direttamente dalla società o da un terzo. I detti immobili si considerano, infatti, strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato.

Tra gli immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni sono da ricomprendere quelli classificati o classificabili nelle categorie B, C, D ed E nonché nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

In base al disposto dell'art. 57 del T.U.I.R. i redditi degli immobili, diversi da quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari (capo II del Titolo I del T.U.I.R.) se gli immobili sono situati nel territorio dello Stato, o secondo le regole stabilite dall'art. 84 del T.U.I.R. per i redditi di natura fondiaria se gli immobili sono situati all'estero.

I detti immobili posseduti dalle società devono essere compresi nel presente quadro ai soli fini dell'ILOR se trattasi di impresa in regime ordinario, o che determina il reddito in base all'art. 79 del T.U.I.R., ovvero, quando trattasi di impresa in regime forfetario di cui all'art. 80 del T.U.I.R., anche ai fini della determinazione del reddito da imputare ai soci. Per la compilazione di questo quadro le società o associazioni dichiaranti, dopo aver provveduto a numerare progressivamente nell'apposita casella ogni mod. 750/E utilizzato, devono attenersi alle seguenti istruzioni.

Modalità di compilazione

In presenza di più unità immobiliari con lo stesso numero di partita catastale (ad esempio: appartamento e garage) dovranno essere utilizzati tanti righi quante sono le unità immobiliari. In ciascuno dei righi da E1 a E15 *devono essere indicati*, distintamente per ciascuna delle colonne in cui è diviso, i dati di seguito illustrati.

Nella colonna 1 va indicata la categoria catastale quale risulta nei registri catastali.

Nella colonna 2 va indicata la rendita catastale intera, quale risulta nei registri catastali.
Qualora l'unità immobiliare non sia censita in catasto devono essere indicate la categoria catastale e la rendita attribuita ad unità immobiliari similari già censite in catasto; tali elementi possono essere richiesti agli Uffici Tecnici Erariali ai quali è opportuno rivolgersi tempestivamente.

Coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali

I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA.	*Simboli delle categorie*	*Coefficienti*
Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)		
Abitazioni di tipo signorile	A/1	525
Abitazioni di tipo civile	A/2	413
Abitazioni di tipo economico	A/3	388
Abitazioni di tipo popolare	A/4	313
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	300
Abitazioni di tipo rurale	A/6	313
Abitazioni in villini	A/7	463
Abitazioni in ville	A/8	600
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	263
Uffici e studi privati	A/10	650
Abitazioni *ed alloggi tipici dei luoghi*	A/11	338
Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi).		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	438
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	438
Prigioni e riformatori	B/3	438
Uffici pubblici	B/4	438
Scuole e laboratori scientifici	B/5	438
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	263
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	438
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	438
Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione *ordinaria commerciale e varia*).		
Negozi e botteghe	C/1	613
Magazzini e locali di deposito	C/2	525
Laboratori per arti e mestieri	C/3	525
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	525
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	525
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	525
Tettoie chiuse o aperte	C/7	525
II. — IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE		
Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette *senza radicali trasformazioni*	da D/1 a D/9	613
III. — IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE.		
Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi	da E/1 a E/9	375

Nella colonna 3 va indicato il periodo di possesso del fabbricato espresso in giorni. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data dalla quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella colonna 4 va indicata la quota di possesso (ad esempio 50%).

La colonna 5 (U.I.D.) va barrata con il segno (×) se si tratta di un'unità immobiliare destinata ad abitazione a disposizione della società o associazione il cui reddito è soggetto all'aumento di un terzo, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del T.U.I.R.

Vanno, invece, segnalate con il segno (×) alla colonna 6 (U.I.N.L.) le unità immobiliari destinate ad abitazioni ubicate nei Comuni indicati nell'allegato A alla delibera del CIPE del 30 maggio 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985) sempreché risultino non locate per almeno sei mesi nel periodo d'imposta. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del T.U.I.R., la rendita catastale rivalutata di tali unità immobiliari va aumentata del 300% (in pratica va moltiplicata per 4). Tale aumento, però, non si applica alla prima unità immobiliare non locata e a quelle per le quali sono state rilasciate licenze edilizie,

concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonchè alle nuove abitazioni per i primi 18 mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile.

Nella colonna 7 va indicata la quota spettante della rendita catastale rivalutata, ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 2, eventualmente aumentato di un terzo o del 300 per cento, per il coefficiente relativo alla categoria catastale, desumibile dalla tabella riportata più avanti, rapportando l'importo risultante alla quota di possesso e, in caso di possesso inferiore all'anno, anche ai giorni di possesso.

La colonna 8, va compilata in caso di locazione della unità immobiliare indicando, indipendentemente dall'effettiva percezione, quale quota spettante del reddito netto effettivo, l'ammontare annuo del canone di locazione risultante dal contratto (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se sono comprese nel canone) e relativo alla quota e al periodo di possesso. Il detto ammontare va diminuito di un quarto a titolo spese di manutenzione, riparazione e di qualsiasi altra spesa o perdita; per i fabbricati siti nella città di Venezia Centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la riduzione è di due quinti anzichè di un quarto. *Per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione* senza radicali trasformazioni la riduzione compete nella misura di un terzo, sempreché, ovviamente, gli stessi siano posseduti da soggetti non imprenditori.

Nelle colonne 9 e 10 va indicato il reddito dei fabbricati rilevante ai fini, rispettivamente, dell'IRPEF o dell'IRPEG e dell'ILOR.

In caso di unità immobiliare non locata, deve essere indicato nelle colonne 9 e 10 lo stesso importo della colonna 7.

In caso di unità immobiliare data in locazione anche per una parte soltanto dell'anno va, invece, indicato l'importo della colonna 8 se questo risulta:

— maggiore dell'importo della colonna 7 aumentato di un quinto;
— inferiore all'importo della colonna 7 diminuito di un quinto, per effetto di regimi legali di determinazione del canone. Della presenza di tali regimi legali deve essere fatta menzione nelle **Annotazioni**.

In tutti gli altri casi va indicato l'importo della colonna 7.

In caso di locazioni cessate o iniziate nel corso dell'anno la rendita *catastale da porre a confronto con il reddito effettivo deve comunque* essere considerata per intero.

Nella colonna 11 vanno indicati il mese e l'anno di scadenza dell'eventuale esenzione spettante ai fini dell'ILOR.

In base al secondo comma dell'art. 46 della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 41-*ter* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'ILOR per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a — sia stata validamente presentata al Comune domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985;

b — ricorrano tutti i requisiti tipologici, di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali l'esenzione sarebbe spettata;

c — l'interessato ne faccia richiesta all'Ufficio delle imposte del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda di concessione o *autorizzazione in sanatoria presentata al Comune, con la relativa* ricevuta rilasciata dal Comune stesso;

d — alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria l'interessato presenti entro 90 giorni da tale scadenza, all'Ufficio delle imposte, a pena di decadenza dai benefici, copia del provvedimento definitivo *di sanatoria o, in mancanza, una dichiarazione* del Comune ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta formazione del silenzio - assenso, ovviamente nei casi suscettibili di sanatoria formale.

Ai sensi del quarto comma dello stesso art. 46 della legge n. 47 del 1985 il rilascio della concessione e della autorizzazione in sanatoria, per *le opere o le parti di opere* abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento degli effetti da ultimo menzionati deve essere prodotta dall'interessato all'Ufficio delle imposte competente copia autenticata della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, corredata di una dichiarazione del Comune ovvero di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dello stesso tenore di quella indicata alla precedente lettera d).

Non si fa comunque luogo al rimborso dell'ILOR già pagata.

Il reddito catastale degli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile non concorre *alla formazione del reddito soggetto ad* IRPEF o IRPEG ed ILOR e pertanto alle colonne 9 e 10 non va indicato alcun importo. Le predette agevolazioni competono per tutto il periodo di imposta a condizione che l'interessato abbia denunciato la mancanza di reddito all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e attesti la durata di tale condizione nello spazio riservato alle **Annotazioni** *precisando* la destinazione data (biblioteca, cineteca, ecc.).

Il reddito relativo alle *abitazioni non di lusso di nuova costruzione*, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 e non oltre il 31 dicembre 1985, concesse in locazione in regime di equo canone, non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9 ed ubicate nei Comuni di cui al primo comma di detto art. 7 della legge n. 168 del 1982, fino al 31 dicembre 1997 concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG nella misura del 50% ed è esente dall'ILOR. Di detta agevolazione dovrà essere fatta menzione nelle «**Annotazioni**».

Eventi sismici.

I soggetti interessati dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 devono allegare alla dichiarazione un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità dei fabbricati, dovute al sisma, al fine di ottenere l'esclusione del reddito relativo dal calcolo dell'ILOR e dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, a decorrere dai redditi del 1991 e fino alla definitiva ricostruzione od agibilità dei fabbricati stessi. Di detta esenzione dovrà essere fatta menzione nelle Annotazioni.

Nel caso di trasferimento della proprietà nel corso dell'anno, sia il *cedente che l'acquirente dovranno indicare l'immobile, riportando* nello spazio riservato alle **Annotazioni**, rispettivamente, le generalità del nuovo possessore e del cedente, nonché il titolo del trasferimento con gli estremi della trascrizione.

Ciascuno dei due soggetti dovrà dichiarare la quota del reddito proporzionale alla durata del possesso nel corso dell'anno espressa in giorni.

In base all'art. 3, comma 13-ter e 13-quater, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dal 1° gennaio 1991, gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani, nonché dei diritti reali di garanzia devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il pubblico ufficiale dovrà tramettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'Ufficio Distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte.

Nel secondo riquadro vanno indicati, rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente, i seguenti dati:

— la partita catastale o, qualora l'unità immobiliare non sia ancora censita, la sigla «N.C.» (non censita);
— l'indirizzo completo (comune, provincia, frazione, via o piazza, numero civico, scala o interno).

Nel riquadro sottostante, relativo alle **Annotazioni**, vanno poi, indicati, avendo cura di riportare nella prima colonna il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui si fa riferimento, gli altri dati eventualmente richiesti nelle presenti istruzioni.

13

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che nel corso dell'anno hanno percepito i redditi di capitale indicati nei righi da F1 a F13, ad esclusione delle società esercenti attività commerciali. Devono, tuttavia, dichiarare i detti redditi nel presente modello le società che determinano il reddito a norma dell'art. 80 del T.U.I.R.

Nei righi da F1 a F5 vanno indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti da società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici e dagli enti indicati alla lett. *b*), del comma 1 dell'art. 87 del T.U.I.R., aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo.

Si rammenta che il credito d'imposta compete nella misura dei nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti se la distribuzione è stata deliberata da società di capitale italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 ovvero, nel caso in cui trattasi di partecipazione in enti di cui all'art. 87, lett. *b*), del T.U.I.R., se la delibera è stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988.

Il credito d'imposta continua, invece, a spettare nella misura di un terzo degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983.

Per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del T.U.I.R., prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, nessun credito d'imposta può essere fatto valere.

Il credito d'imposta non compete se gli utili sono stati distribuiti da società estere non residenti, anche se il percettore è un soggetto residente.

Nel **rigo F1** vanno indicati: gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983; il credito d'imposta, nella misura di 9/16 delle somme percepite, l'importo delle ritenute subite.

Nel **rigo F2** vanno indicati. gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983; il credito d'imposta, nella misura di 1/3 delle somme percepite; l'importo delle ritenute subite.

Nel **rigo F3** vanno indicati. gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. *b*), del T.U.I.R. dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, il credito d imposta nella misura di 9/16 delle somme percepite, l'importo delle ritenute subite.

Nel **rigo F4** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. *b*), del T.U.I.R. prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, (per i quali non compete il credito d'imposta) e l'importo delle ritenute subite.

Nel **rigo F5** vanno indicati l'ammontare degli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, al lordo delle ritenute, e l'importo delle ritenute subite.

Nel **rigo F6** vanno indicati gli utili, anche in natura, derivanti dalla partecipazione in enti non commerciali di cui all'art. 87, lett. *c*), del T.U.I.R., e l'importo delle ritenute subite.

Nel **rigo F7** vanno indicati gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo, indipendentemente dal tipo o dalla forma del contratto, esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi vanno computati al saggio legale del 10% annuo. Se nel titolo non sono stabilite le scadenze, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. La presunzione degli interessi non vale per le somme versate, in «conto capitale», dai soci, dagli associati e dai partecipanti, rispettivamente, alle società commerciali, alle associazioni ed ai consorzi, purché dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi non risulti che i versamenti siano stati fatti ad altro titolo. Si intendono versate «in conto capitale» non soltanto le somme destinate a copertura di un aumento di capitale (attuale o futuro), ma anche quelle che vengono acquisite al patrimonio sociale senza che ne derivi un obbligo di restituzione a carico della società. Non devono essere dichiarati, perché esenti, gli interessi dei mutui contratti all'estero per i quali, anteriormente al 1° gennaio 1974 sia stato acquisito il diritto all'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile. In questo rigo vanno indicati anche gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data in deposito. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo F8** vanno indicate le rendite perpetue, cioè le prestazioni periodiche (di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili) dovute in perpetuo a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 cod. civ.); sono equiparate alle rendite perpetue tutte le altre prestazioni annue perpetue, a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 cod. civ.). Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo F9** vanno indicati i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte in favore di terzi. Tali compensi (provvigioni, commissioni, premi, ecc.) sono di regola percepiti da imprese nell'esercizio dell'attività loro propria (per lo più aziende ed istituti di credito ed imprese assicurative) ed in tal caso non costituiscono redditi di capitale ma componenti del reddito d'impresa. Quando il compenso è percepito da un soggetto non imprenditore o anche da un imprenditore ma per garanzie prestate al di fuori dell'attività imprenditoriale, costituisce reddito di capitale e deve essere dichiarato nel presente modello. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo F10** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro. Trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante Nello stesso rigo F10 vanno, altresì, indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 del cod. civ. e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai contratti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa , senza il corrispettivo di un determinato apporto. Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testè considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito complessivo del partecipante. Le ritenute subite vanno indicate a colonna 3.

Al **rigo F11** vanno indicati gli utili corrisposti ai mandanti e fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo F12** va dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, ad eccezione degli interessi diversi da quelli già considerati nel precedente rigo F7 e da quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e da quelli esenti. In questo rigo vanno indicati anche gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data in deposito. In questo rigo vanno anche indicati i redditi di capitale su cui si applica la ritenuta di cui all'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché i proventi derivanti dai «titoli atipici» di cui all'art. 5 del D.L. n. 512 del 1983. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo F13** vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo F14** vanno indicati i totali delle colonne 1, 2 e 3 dei righi da F1 a F13. I totali delle colonne 1, 2 e 3 devono essere riportati nel rigo 8 del mod. 750/L, rispettivamente nelle colonne 1, 4 e 2.

Il successivo riquadro è destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (ILOR).

Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia, ne sono esclusi i redditi derivanti da partecipazioni a società ed enti, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Pertanto, la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, così come riportato al rigo **F15**, gli utili di cui ai righi da F1 a F6 nonché i redditi prodotti all'estero (e cioè i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero, tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia).

L'importo di rigo **F19** deve essere riportato al rigo 21 colonna 2 del mod. 750/O.

Per i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono essere allegati alla dichiarazione, in originale, i certificati dei sostituti d'imposta (e i modelli RAD per i dividendi) attestanti le somme pagate e le ritenute effettuate. **Si ricorda che in mancanza dei certificati non sarà concessa la detrazione delle ritenute di acconto subite.**

Nel caso in cui siano stati dichiarati utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEF, deve essere compilata l'apposita distinta, nella quale dovranno essere indicati anche i dati relativi alle azioni gratuite ricevute o all'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già possedute.

14 MOD. 750/G - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti.

I redditi (o le perdite) delle anzidette società o associazioni sono accertati unitariamente nei confronti delle stesse, le quali devono, pertanto, provvedere a dichiararli nel proprio **Mod. 750**, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito in capo ai singoli soci o associati proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del T.U.I.R., come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 25 marzo 1991, n. 102 di conversione del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata nel 1991, la compagine dei soci, deve essere di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci, se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Qualora le quote di partecipazione agli utili risultino, prima del 13 aprile 1991, determinate in misura uguale esse possono restare così fissate anche per il periodo di imposta 1991, purché i soggetti interessati, abbiano dichiarato entro 30 giorni dalla suddetta data, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, di volersi avvalere di tale facoltà. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società di persone o equiparata, deve dichiarare nel presente modello la quota del reddito (o della perdita) della società o associazione, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile, eccezione fatta per il caso che la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di un'impresa in regime ordinario, ovvero il cui reddito è determinato ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R., nel qual caso la corrispondente quota di reddito deve risultare nel **mod. 750/A** ovvero nel mod. 750/B, sezione prima, come componente del reddito d'impresa.

Nel **primo riquadro** devono essere indicati, rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante i dati relativi alla società partecipata (codice fiscale, ragione sociale, eventuale iscrizione nell'apposito albo delle imprese artigiane, codice di attività e indirizzo) rilevabile dall'apposito prospetto rilasciato dalla stessa.

Nel **secondo riquadro** va indicato, per ciascuna società cui si riferisce la partecipazione:

— nella **colonna 1** il reddito totale della società o associazione, preceduto dal segno «—» in caso di perdita;

— nella **colonna 2**, la percentuale di partecipazione agli utili spettanti alla società o associazione dichiarante;

— nella **colonna 3**, l'ammontare della quota del reddito (o della perdita) della società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante;

— nella **colonna 4**, l'ammontare della quota delle ritenute d'acconto subite dalla società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante;

— nella **colonna 5**, la quota del credito d'imposta sugli utili spettante alla società o associazione dichiarante;

— nella **colonna 6**, l'ammontare della quota del credito di imposta per i registratori di cassa spettante alla società o associazione dichiarante, nonché il credito di imposta spettante ai sensi degli artt. 3, comma 4 e 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, nel caso in cui i beni rivalutati, ai sensi di tale legge, siano ceduti, assegnati ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita e nel caso in cui il saldo di rivalutazione venga distribuito ai soci.

15 MOD. 750/H - REDDITI DIVERSI

Nel primo riquadro del modello vanno dichiarati i "redditi diversi" che non hanno già formato oggetto di dichiarazione negli altri modelli. Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti

Al **rigo H1** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla vendita anche parziale dei terreni che hanno formato oggetto di lottizzazione o di esecuzione di opere intese a renderli edificabili, nonché degli edifici costruiti sui terreni stessi. Al **rigo H9** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Al **rigo H2** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'Invim, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione. Al **rigo H10** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Al **rigo H3** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 81, comma 1, lett. c).

Al **rigo H11** va indicato il prezzo di acquisto delle partecipazioni. Per la determinazione degli elementi da indicare nei **righi H3 e H11** si fa rinvio alle circolari n. 16 del 10 maggio 1985 e n. 14 dell'11 aprile 1991.

Al **rigo H4** vanno indicati i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotto del fondo o commisurati ad essi e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, per l'ammontare percepito nel periodo di imposta.

Al **rigo H5** vanno indicati i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero per l'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, nel caso di difformità di periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Al **rigo H6** vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni

immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. **Al rigo H12** vanno indicate le spese specificatamente inerenti alle attività di cui al **rigo H6**.

Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei **righi da H9 a H13** non possono in ogni caso superare gli ammontari a ciascuno di essi corrispondenti, indicati nei **righi da H1 a H7**.

Nel **secondo riquadro**, il reddito ai fini dell'ILOR si determina sottraendo dall'importo di **rigo H17** gli importi dei **righi H18 e H19**.

Nel terzo riquadro vanno indicate le indennità e le altre somme di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione. Sono pertanto interessate alla presente disposizione le società semplici nei cui confronti siano stati emessi i cennati atti o provvedimenti, di seguito specificati. Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato ed irreversibilmente destinandolo a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.

È altresì necessario che, in conseguenza di atti (accettazione della somma offerta, cessioni volontarie, ecc.) o provvedimenti (decreti, sentenze, ecc.) emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino al 31 dicembre 1991, la percezione sia comunque avvenuta entro quest'ultima data.

Le somme in questione non devono essere dichiarate quando l'incremento di valore dell'area è già stato assoggettato ad INVIM.

Nei righi da H 22 a H24 vanno indicate, distintamente per ente erogante (Stato o altri enti pubblici e privati) e per anno di percezione (rispettivamente a colonna 1 e a colonna 2) le somme percepite, specificando, altresì, a colonna 3, il titolo in base al quale sono state corrisposte e, a colonna 4, l'importo percepito.

Relativamente al titolo deve essere indicato il codice 1 per le indennità di esproprio, il codice 2 per le indennità di occupazione, il codice 3 per le somme percepite a seguito di cessione volontarie, il codice 4 per le somme percepite a titolo di risarcimento danni da occupazione acquisitiva ovvero il codice 5 per ogni altro titolo diverso dai precedenti.

Al rigo H 25 deve essere riportata la somma degli importi indicati a colonna 4 dei righi da H 22 a H 24. Essa costituisce la base imponibile su cui calcolare l'imposta da versare, commisurata al 20 per cento dell'importo indicato al rigo H 25, qualora la società intenda usufruire della tassazione sostitutiva.

In tale caso il versamento deve essere effettuato in due rate scadenti, rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della presente dichiarazione dei redditi, la seconda entro il quinto mese successivo.

Nel rigo H 27 vanno indicati gli estremi del versamento effettuato per la prima rata, corrispondente al 50 per cento dell'importo indicato al rigo H 26.

La società, ove non intenda usufruire della tassazione sostitutiva, dopo aver compilato in ogni caso i righi da H 22 a H 25, dovrà preventivamente determinare la base imponibile secondo le seguenti indicazioni.

Le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'articolo 82, comma 2, del TUIR.

Le somme, invece, percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della citata legge n. 413, a redditi diversi di cui all'articolo 81 del TUIR e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.

Il totale delle plusvalenze e dei predetti altri redditi diversi deve essere indicato al rigo H 28 e riportato al rigo 14 bis del quadro L.

Al rigo H 29 deve essere riportata l'ILOR calcolata mediante l'applicazione all'imponibile di rigo H 28 dell'aliquota del 16, 2 per cento.

Anche in questa ipotesi è previsto il versamento in due rate, scadenti, la prima, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e, la seconda, entro il quinto mese successivo.

Pertanto, **al rigo H 30** devono essere riportati gli estremi di versamento della prima rata, corrispondente al 50 per cento dell'importo di rigo H 29.

L'importo di **rigo H 30** deve essere riportato a colonna 6 del rigo 14 bis del quadro L.

Ai fini del calcolo dell'IRPEF dovuta dai singoli soci, gli stessi devono utilizzare il quadro L del modello 740 facendo riferimento alle relative istruzioni.

Ferma restando in ogni caso l'allegazione della copia, anche fotostatica, del titolo di pagamento delle indennità e delle altre somme, deve essere altresì allegata la copia degli attestati o distinte di versamento relativi alla prima rata di imposta.

16 MOD. 750 - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Nel primo riquadro del modello, devono essere dichiarati, i redditi che vanno attribuiti ai soci persone fisiche o associati distintamente dagli altri redditi della società o associazione, in quanto assoggettati a tassazione separata ai fini dell'IRPEF.

Il riquadro è diviso in cinque sezioni, le prime quattro devono essere utilizzate esclusivamente dalle società semplici o associazioni tra artisti e professionisti, mentre nella quinta vanno indicati, da parte di tutti i soggetti tenuti alla presentazione del modello 750 gli eventuali redditi di capitale di fonte estera di cui al comma 3-*bis* dell'art. 8 della legge n. 227 del 1990.

Si ricorda che, in base all'art. 16, comma 2, del T.U.I.R., i redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dello stesso articolo sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice ed equiparate. Pertanto, possono fruire della tassazione separata ai fini dell'IRPEF soltanto i soci di società semplici e gli associati in associazioni ad esse equiparate, i quali, in base all'art. 16, comma 3, del T.U.I.R., possono non avvalersi della detta modalità di tassazione optando per la tassazione ordinaria nel mod. 740/M.

Nella prima Sezione vanno indicate le indennità di cui all'art. 16, comma 1, lettera i), del T.U.I.R., spettanti alla società o associazione a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.

Nella seconda Sezione vanno indicati i redditi di cui all'art. 16, comma 1, lettera l), del T.U.I.R., conseguiti in qualità di soci di società di persone costituite da più di cinque anni, in dipendenza di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale.

Nella terza Sezione vanno dichiarati i redditi di cui all'art. 16, comma 1, lettera m), del T.U.I.R., conseguiti in qualità di soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in dipendenza di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale.

Nella quarta Sezione vanno indicati i redditi di cui all'art. 16, comma 1, lettera n), del T.U.I.R., compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nell'art. 2554, comma 1, del codice civile.

In ciascuna delle predette sezioni vanno indicati: nella **colonna 1** i soggetti eroganti; nella **colonna 2** l'anno di insorgenza del diritto; nella

colonna 3 l'ammontare del reddito o indennità; nella **colonna 4** le ritenute d'acconto spettanti. Nella **colonna 5 della sezione terza** va indicato l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi spettante ai soci.

Nella **quinta Sezione** vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera di cui al comma 3-*bis* dell'art. 8 della legge n. 227 del 1990.

Nella **colonna 1** va specificato il tipo di reddito, nella **colonna 2** lo Stato estero in cui il reddito è stato prodotto, nella **colonna 3** gli estremi identificativi del soggetto erogante, nella **colonna 4** l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello stato della fonte.

Nel **secondo riquadro**, riguardante la determinazione dei redditi indicati nel riquadro precedente che devono essere assoggettati all'ILOR, va indicato, nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito e nella **colonna 2**, l'ammontare delle deduzioni di cui all'art. 120, comma 1, del T.U.I.R. eventualmente spettanti ai fini dell'ILOR, non oltre il limite cumulativo massimo consentito.

17 MOD. 750 I - REDDITI DELLE SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI DA IMPUTARE A SOCI O ASSOCIATI

In questo modello vanno riepilogati i redditi dichiarati dalle società o associazioni negli appositi modelli contrassegnati con le lettere da *A* ad *I*, dei quali si è già accennato in precedenza.

Nella **colonna 1** va riportato l'ammontare del reddito (o della perdita) risultante dai quadri staccati in corrispondenza del rigo relativo al tipo di reddito.

Nella **colonna 2** devono essere indicate le ritenute d'acconto subite dalla società o associazione per ciascun tipo di reddito.

Nella **colonna 3** va indicato l'ammontare delle imposte pagate all'estero.

Circa le imposte pagate all'estero, si precisa che occorre indicare in apposito allegato i redditi prodotti all'estero, distintamente per Stato di provenienza, nonchè le corrispondenti imposte ivi pagate nell'anno in via definitiva, intendendosi per tali quelle non suscettibili di modificazione a favore del contribuente nè di rimborsi e, quindi, con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Se le imposte pagate all'estero relative ai redditi del 1991 saranno, in tutto o in parte, pagate negli anni successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà richiedere la detrazione nella dichiarazione relativa all'anno in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel 1991. Ove nel 1991 sianò stati effettuati pagamenti in via definitiva o abbiano acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero negli anni dal 1974 al 1990 compresi nelle dichiarazioni presentate per tali anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nelle apposite distinte, unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato dallo Stato estero per ciascuno degli anni predetti.

Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi, in denaro o in natura (distribuiti dalle società per azioni, dalle società in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato nonché dagli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), percepiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

Il credito di imposta sui dividendi, che concorre pro-quota a formare il reddito imponibile dei singoli soci, è pari al 9/16 (56,25 per cento) degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti nel caso in cui la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 nonché, nel caso in cui trattasi di partecipazioni in enti di cui all'art. 87, lett. *b*) del T.U.I.R., quando la delibera sia stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988.

Il credito d'imposta continua, invece, a spettare nella minor misura di un terzo degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983.

Per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. *b*), del T.U.I.R., prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, nessun credito d'imposta può essere fatto valere.

Il credito di imposta non spetta sui dividendi per i quali è stata applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (cedolare secca opzionale ovvero ritenuta sui dividendi attribuiti su azioni di risparmio o distribuiti da società cooperative di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 601), nè se gli utili siano stati distribuiti da società estere non residenti.

In base all'art. 122, comma 4, del T.U.I.R., il credito di imposta di cui all'art. 14 dello stesso T.U.I.R. spetta anche ai soci di società di persone risultanti dalla trasformazione di società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi o riserve (esclusi quelli di cui al comma 1 dell'art. 44 del T.U.I.R.) costituiti prima della trasformazione, i quali sono imputati ai soci stessi a norma dell'art. 5 del T.U.I.R.:

a) nel periodo d'imposta in cui vengono distribuiti o utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritti in bilancio con indicazione della loro origine;

b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritti in bilancio o vi siano iscritti senza la detta indicazione.

Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito di imposta di cui all'articolo 14 del T.U.I.R. a condizione che la dichiarazione dei redditi della società rechi le indicazioni prescritte nel comma 7 dell'articolo 105 dello stesso T.U.I.R. (che vanno fornite nell'apposito prospetto contenuto nella quarta pagina del modello fondamentale).

Il credito di imposta non spetta per le riserve o fondi:

— formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983;

— che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società.

Il credito di imposta è, invece, ridotto al 36 per cento per le riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso.

Nella **colonna 5**, va indicato il credito d'imposta previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1983, *n.* 18, per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria dei registratori di cassa, nonché il credito d'imposta spettante ai sensi degli artt. 3, comma 4 e 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, nel caso in cui i beni rivalutati ai sensi di tale legge, siano ceduti, assegnati ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita e nel caso in cui il saldo di rivalutazione venga distribuito ai soci.

Per quanto riguarda il suddetto credito d'imposta per i registratori di cassa, i soggetti obbligati all'uso dei medesimi devono indicare il credito d'imposta spettante, ai fini dell'imposta personale dovuta dai soci o associati, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto degli apparecchi medesimi non eccedente lire 2.000.000.

In caso di locazione finanziaria il credito d'imposta è commisurato alla parte del prezzo d'acquisto non eccedente lire 2.000.000 ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'indicato importo complessivo.

Si avverte che detto credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti.

Alla dichiarazione devono essere allegati, a pena di inammissibilità del credito d'imposta, i documenti probatori, in originale o in copia fotostatica, degli eseguiti pagamenti del prezzo d'acquisto o del canone di locazione, dai quali devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonchè l'ammontare del prezzo o canone pagato.

In caso di locazione finanziaria alla dichiarazione deve essere allegato, in originale o in copia fotostatica, il contratto di locazione contenente l'indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto.

Nella **colonna 6** vanno indicati:

1) il 75% dell'ILOR pagata dalla società nel 1991 per autotassazione a saldo e in acconto anche mediante l'utilizzo dell'eccedenza o del credito d'imposta spettante alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; il 75% dell'ILOR e dell'addizionale straordinaria sull'ILOR pagate a seguito di iscrizione a ruolo nei riguardi della società, nonché le dette imposte pagate da società partecipate per la quota-parte di spettanza della società dichiarante, (v. art. 5, comma 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405), indicando, altresì, l'importo complessivo imputabile ai soci o associati nella casella "TOTALE 1";

2) l'INVIM decennale di cui all'art. 64, comma 2, del T.U.I.R., come sostituito dall'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 29 novembre 1991, n. 377, nonché i seguenti oneri di cui all'art. 10, comma 1, del T.U.I.R. sostenuti dalle stesse società: gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie (entro il limite del reddito dei terreni dichiarato, per i prestiti contratti a decorrere dal 1° gennaio 1990), nonché di mutui garantiti da ipoteca su immobili (lettere *c)* e *d)*, le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali (lettera *n)*); le spese sostenute e rimaste a carico in ottemperanza all'obbligo di manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate (lettera *o)*);le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute (lettera *p)*); i contributi destinati ai paesi in via di sviluppo (lettera *q)*); le erogazioni liberali in denaro a favore dello spettacolo (lettera *r)*), le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione (lettera *s)*). L'importo complessivo degli oneri sopra indicati deve essere sommato a quello degli stessi oneri sostenuti da società partecipate, compresa l'ILOR, (per la quota-parte di spettanza della società dichiarante) ed il risultato va indicato nella casella "TOTALE 2",

3) l'importo corrispondente alla prima rata dell'ILOR versata dalla società, che non si sia avvalsa della tassazione sostitutiva, per plusvalenze ed altri redditi diversi relativi a indennità ed altre somme percepite a seguito di procedimenti espropriativi o di occupazioni acquisitive di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Nel **rigo 11** del quadro L deve essere indicato, da parte delle società che non compilano il mod. 750/A, l'ammontare delle imposte di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione e degli altri oneri dedotti dai soci e successivamente rimborsati alla società.

Deve essere, ad esempio, indicato in questo rigo l'ammontare dell'ILOR a suo tempo pagata dalla società e dedotta pro-quota dal reddito complessivo dei singoli soci della quale si sia conseguito il rimborso nell'anno cui si riferisce la dichiarazione, anche per effetto dell'utilizzo dell'eccedenza.

Nel **rigo 12** del quadro L le società che non compilano il modello 750/A devono indicare, in seguito alla trasformazione da società soggette all'IRPEG in società di persone (avvenuta dopo il 31 dicembre 1987), l'ammontare delle riserve o fondi costituiti prima della trasformazione stessa, con esclusione di quelli di cui al comma 1 dell'art. 44 del T.U.I.R. (cioè quelli costituiti con soprapprezzi di emissione delle azioni o quote; interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote; avanzi di fusione; versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale; saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del T.U.I.R., i detti fondi e riserve sono imputati ai soci a norma dell'art. 5 dello stesso T.U.I.R. in quanto non più iscritti in bilancio. Ai soci compete il credito di imposta di cui all'art. 14 del T.U.I.R. qualora ricorrano le condizioni precisate in sede di istruzioni per la compilazione della colonna 4.

Per l'esatta compilazione del quadro L si precisa che i redditi fondiari (redditi dominicali e agrari dei terreni e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni merce), di capitale, di partecipazione e diversi vanno sommati al **rigo 13** (in quanto non inclusi nel reddito complessivo) solo se posseduti da società semplici, associazioni fra artisti e professionisti e società in regime forfetario.

I suindicati redditi posseduti dai soggetti in regime ordinario o che determinano il reddito in base all'art. 79 del T.U.I.R., non vanno indicati separatamente in questo modello in quanto già compresi nel reddito di impresa.

I redditi soggetti a tassazione separata ai fini IRPEF riportati dal mod. 750/I restano esclusi dalla sommatoria di quelli di altra natura contenuti nello stesso Mod. 750/L e vanno indicati al **rigo 14**.

Parimenti esclusi da tale sommatoria sono i redditi indicati al rigo 14 bis, per i quali i singoli soci in sede di dichiarazione delle rispettive quote nel modello 740/L, sezione II, possono optare per la tassazione separata ovvero per la tassazione ordinaria mediante inserimento nel reddito complessivo.

18 MOD. 750/M - IMPUTAZIONE DEI REDDITI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI

Il mod. 750/M va utilizzato per indicare tutti i soci, associati, o membri che rivestono tale qualità alla chiusura dell'esercizio ed ai quali vanno, pertanto, imputati pro-quota i redditi o le perdite, le ritenute, i crediti d'imposta, gli oneri deducibili e le deduzioni ai fini dell'ILOR di cui al mod. 750/L.

Nella **colonna 1** vanno indicati, nell'ordine, il numero di codice fiscale, le generalità dei soci, associati o membri e la qualifica rivestita, tenendo presente che per le persone fisiche si deve riportare il cognome, il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita, mentre per i soggetti diversi è necessario indicare l'esatta denominazione o ragione sociale.

Gli amministratori che non rivestono la qualifica di soci o associati vanno indicati nel mod. 750/N.

Se i soci sono più di diciassette la loro indicazione potrà essere proseguita su un foglio aggiunto indicandovi i richiesti dati ed elementi nello stesso ordine sopra detto. In questa ipotesi al **rigo 53** del mod. 750/M vanno indicati (dalla colonna 3 in poi) i dati cumulativi relativi a quei soci, elencati nel detto foglio aggiunto, in capo ai quali va calcolata la deduzione dai redditi agrari o d'impresa, in quanto i soci stessi esercitano la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisce la loro attività prevalente; per contro, al **rigo 54** vanno indicati i dati cumulativi relativi a quei soci, anch'essi elencati nel detto foglio aggiunto, che non prestano alcuna opera nell'impresa o, se la prestano, essa non costituisce la loro occupazione prevalente. Detto foglio aggiunto va debitamente datato e sottoscritto. Nella **colonna 2**, con una S oppure con una N va precisato se per il socio l'attività svolta nell'impresa costituisce l'occupazione prevalente e ciò ai fini delle deduzioni di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del T.U.I.R., da effettuare dal reddito assoggettabile ad ILOR. Nella **colonna 3** va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili. In base all'art. 5, comma 2, del T.U.I.R. come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 102 del 25 marzo 1991, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata nel 1991 la compagine dei soci, deve essere di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Qualora le quote di partecipazioni agli utili risultino, prima del 13 aprile 1991, determinate in misura uguale esse possono restare così fissate anche per il periodo di imposta 1991, purché i soggetti interessati, abbiano dichiarato, entro 30 giorni dalla suddetta data, con atto pubblico o con scrittura autenticata, di volersi avvalere di tale facoltà.

Nella **colonna 4** indicare il numero dei mesi di esercizio dell'attività, se inferiore all'anno.

Nella **colonna 5** indicare il numero degli anni di esercizio dell'attività professionale.

Le quote di reddito o perdita spettanti a ciascuno dei soci o associati, già complessivamente esposte nel precedente mod. 750/L ed emergenti dai quadri staccati da A ad H, vanno indicate nella **colonna 6**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del T.U.I.R., le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale possono essere dedotte da parte dei soli soci accomandatari.

Nella colonna 7 va indicata la quota di ritenute d'acconto spettante a ciascun socio od associato, calcolata sulla somma degli importi indicati al rigo 13, colonna 2, del quadro L.

Nella colonna 8 va ripartito, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili di ciascun socio od associato, il credito d'imposta sui dividendi indicato a colonna 4 del rigo 13 del mod. 750/L.

Nella colonna 9 va ripartito il credito d'imposta, spettante per l'acquisto o la locazione finanziaria dei registratori di cassa, nonché il credito d'imposta spettante ai sensi degli artt. 3, comma 4 e 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, nel caso in cui i beni rivalutati ai sensi di tale legge, siano ceduti, assegnati ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita e nel caso in cui il saldo di rivalutazione venga distribuito ai soci, già indicati a colonna 5 del rigo 13 del mod. 750/L, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili di ciascun socio o associato.

Nella colonna 10 va indicata l'ILOR di cui al "Totale 1" della colonna 6 del mod. 750/L ripartita in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei singoli soci, prescindendo dal fatto che per alcuni di essi siano state operate le deduzioni di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del T.U.I.R..

Così, se l'imposta pagata dalla società di cui al secondo esempio più avanti formulato è stata di L. 1.200.000, ciascun socio che partecipa per un quarto agli utili della società potrà portarsi in deduzione dal proprio reddito complessivo non più di L. 225.000 (pari al 75% di 1.200.000 : 4). Ciò perché l'art. 10, comma 4, del T.U.I.R. dispone, per le società in argomento, che l'ILOR dovuta in base alla dichiarazione dei redditi delle società stesse si deduce dal reddito complessivo di ciascun socio proporzionalmente alla quota di reddito a lui imputabile e che nella stessa proporzione si deduce l'ILOR pagata dalla società stessa in base ad accertamenti d'ufficio o in rettifica.

Nella colonna 11 vanno indicate le quote spettanti a ciascun socio degli oneri (già individuati in sede di istruzioni per la compilazione della colonna 6 del quadro L), sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 del T.U.I.R., i quali, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello stesso T.U.I.R., si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci.

Nella colonna 12 va riportato l'ammontare della deduzione spettante a ciascun socio o associato, così come calcolato ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R., nei singoli modelli staccati ed indicata nel rigo 25, colonna 3, del mod. 750/O.

Tale deduzione è fissata nella misura del 50% della quota spettante a ciascun socio o associato ed in ogni caso per un ammontare non inferiore a L. 7.000.000 e non superiore a L. 14.000.000, salvo il ragguaglio ad anno.

Nella colonna 13 va riportato l'ammontare della ulteriore deduzione dal reddito d'impresa concessa, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del T.U.I.R., in aggiunta a quella prevista nel comma 1 dello stesso articolo:

a) alle imprese artigiane iscritte nel relativo albo;

b) alle imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza commerciale, alberghiera o di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e in mense aziendali;

c) alle imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Tale ulteriore deduzione è pari al 30% della quota di reddito spettante a ciascun socio al netto della deduzione ex art.120, comma 1, del T.U.I.R., con un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di L. 4.000.000, salvo il ragguaglio ad anno. Le predette misure sono elevate a L. 3.000.000 e a L. 6.000.000 ovvero a L. 4.000.000 e a L. 8.000.000 per le imprese artigiane di cui alla precedente lettera a) che hanno impiegato per la maggior parte del periodo di imposta rispettivamente uno ovvero due o più apprendisti.

Si sottolinea che le deduzioni in questione vengono concesse purché dal socio sia stata prestata nella società, in qualità di socio, la propria personale opera e che questa non sia estrinsecata in un qualsiasi modo, ma sia stata tale da rappresentare l'occupazione prevalente. Ciò comporta che ad uno stesso soggetto non può essere riconosciuta detta condizione in più di una società, essendo il termine prevalente riferito all'occupazione potenziale del socio e non all'attività della società, per cui non è possibile, in concreto, più di un'occupazione prevalente con riferimento alla medesima persona.

Il campo di applicazione dei benefici è, pertanto, limitato ai soci che prestano la loro opera nella società in modo prevalente rispetto alle altre eventuali diverse occupazioni ed alla quota di reddito a ciascuno di essi spettante.

Si ricorda che qualora i soci di società di persone percepiscano un compenso specifico per la loro attività di amministratori e quest'ultima costituisca la loro attività prevalente, la società non può fruire, in relazione ai detti soci, delle deduzioni ai fini dell'ILOR.

Le suddette deduzioni previste ai fini ILOR per i redditi agrari o d'impresa si applicano a condizione che la società dichiarante attesti che sussistono i requisiti sopra specificati in capo a ciascun socio per il quale sono state calcolate le deduzioni e che all'uopo risulti sottoscritta la dichiarazione predisposta nel riquadro sottostante il mod. 750/O.

Si fa presente che, in caso di falsità dell'attestazione, si applicano, ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto-legge n. 853 del 1984, convertito nella legge n. 17 del 1985, le sanzioni penali previste dall'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 e successive modificazioni.

A maggior chiarimento si formulano i seguenti esempi:

1° esempio: Società esercente attività di commercio al minuto.

Quattro soci di cui due prestano la propria opera nella società e tale prestazione costituisce la loro occupazione prevalente.

Quote uguali	
Reddito netto	L. 60.000.000
— Calcolo deduzione ex art. 120, comma 1, del T.U.I.R.: quote reddito individuale (L. 60.000.000 : 4)	» 15.000.000
Deduzione per ciascun socio lavoratore (50% della propria quota di reddito con un minimo di L. 7.000.000)	» 7.500.000
— Calcolo deduzione ex art. 120, comma 2, del T.U.I.R.: 30% della quota di reddito di ciascun socio lavoratore, al netto della deduzione ex art. 120, comma 1, con minimo di L. 2.000.000 (30% di 7.500.000)	» 2.250.000
Riepilogo:	
Reddito netto	» 60.000.000
deduzioni ex art. 120, commi 1 e 2 (L. 9.750.000 × 2)	» 19.500.000
Reddito imponibile ILOR ...	L. 40.500.000

2° esempio:

Quattro soci di società esercente attività diversa da quelle di cui all'art. 120, comma 2, del T.U.I.R., dei quali due prestano la propria opera nella società e tale prestazione costituisce la loro occupazione prevalente.

Quote uguali	
Reddito netto	L. 16.000.000
— Quota reddito per ogni socio (L. 16.000.000 : 4).	» 4.000.000
Deduzione per ciascun socio lavoratore (50% della propria quota di reddito con un minimo di L. 7.000.000)	» 4.000.000
Riepilogo:	
Reddito netto	» 16.000.000
deduzioni ex art. 120, comma 1, del T.U.I.R.: intera quota spettante perché inferiore al minimo deducibile (L. 4.000.000 × 2):	» 8.000.000
Reddito imponibile ILOR ...	L. 8.000.000

Prospetto da rilasciare ai soci o associati.

Sulla base dei dati risultanti dal mod. 750/M, la società o associazione rilascerà a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la propria ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale ed il codice di attività desumibile dalla nuova classificazione delle attività economiche; l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane; i dati identificativi del socio o associato; il reddito (o la perdita) totale dichiarato agli effetti dell'IRPEF; la quota di partecipazione agli utili spettante al singolo socio o associato; le quote di reddito (o perdita), di ritenute di acconto, di imposte pagate all'estero (indicando anche la quota di reddito prodotto all'estero), di crediti d'imposta sui dividendi,

di crediti per registratori di cassa, di crediti spettanti ai sensi degli artt. 3, comma 4 e 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, di ILOR e relativa addizionale straordinaria, e di deduzioni ai fini dell'ILOR di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del T.U.I.R., imputabili al singolo socio o associato, distinguendo i dati relativi ai redditi soggetti all'IRPEF a tassazione ordinaria, da riportare nel quadro 740/H, da quelli soggetti a tassazione separata, (da indicare evidenziando a quale delle cinque tipologie individuate nelle sezioni del modello 750/I appartengano) da riportare nel mod. 740/M.

Devono altresì, essere imputati ai singoli soci, distintamente dagli altri redditi, quelli derivanti da plusvalenze ed altri redditi diversi relativi a indennità ed altre somme percepite a seguito di procedimenti espropriativi o di occupazioni acquisitive di cui all'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per i quali i singoli soci, nel modello 740/L possono optare per la tassazione separata ovvero per la tassazione ordinaria.

Le società semplici devono, altresì, evidenziare nel prospetto gli oneri di cui al comma 3 dell'art. 10 del T.U.I.R. dalle stesse sostenuti, indicando separatamente: l'ammontare degli interessi passivi corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili conseguenti a contratti stipulati negli anni 1989 e 1990, esclusi i casi di cui all'art. 7 della legge n. 168 del 1982, (lettera d, primo e secondo periodo); le erogazioni liberali in favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute (lettera p); le erogazioni liberali in denaro a favore dello spettacolo (lettera r). A tale riguardo si ricorda che in base all'art. 2, commi 4, 5 e 6, del D.L. n. 69 del 1989, ai soci delle società semplici è riconosciuta, in luogo della deduzione prevista nel comma 3 dell'art. 10 del T.U.I.R., una detrazione d'imposta nella misura del 22 per cento degli oneri di cui alle lettere d), primo e secondo periodo, p) ed r) dello stesso art. 10 sostenuti dalle società, ridotta al 10 per cento per la parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopra indicati ed il limite superiore del primo scaglione di reddito.

Relativamente agli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, contratti a decorrere dal 1° gennaio 1990, si evidenzia che, in base all'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i detti interessi ed oneri possono essere dedotti dai soci nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati dalla società.

Analogo prospetto va rilasciato quando compartecipe sia una società di capitali o altra società di persone.

In detto prospetto deve altresì essere specificato:

— se la società ha determinato il reddito ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R. ovvero è in regime ordinario. Nel primo caso è consentito al socio di fruire della detrazione di cui all'art. 13 comma 4, del T.U.I.R. (che è, invece, esclusa nel caso in cui il reddito è determinato forfetariamente ai sensi dell'art. 80 del T.U.I.R.), mentre nel caso in cui sia stata tenuta la contabilità ordinaria il socio può portare in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, la differenza tra l'ammontare delle perdite d'impresa in regime ordinario e l'ammontare dei redditi;

— la quota spettante alle imprese socie (società commerciali o persone fisiche) degli interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, che non sono stati già portati a riduzione degli interessi passivi deducibili in sede di determinazione dell'imponibile della società. Le imprese socie devono computare tra gli interessi e altri proventi esenti da imposta sopra menzionati di propria spettanza (fino a concorrenza del cui ammontare gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione ai sensi dell'art. 63, comma 3, del T.U.I.R.), anche quelli conseguiti per il tramite di società di cui all'art. 5 del T.U.I.R.

Si ricorda che il credito di imposta spettante agli autotrasportatori di cui al D.L. n. 90 del 1990 è fruibile soltanto dalla società e quindi non va indicato nel prospetto da rilasciare ai soci.

Compilazione del modello 750 M da parte dei GEIE e del prospetto da rilasciare ai membri.

Il modello 750 M, con gli opportuni adattamenti, deve essere utilizzato dai GEIE per l'indicazione dei membri e l'imputazione agli stessi dei redditi ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR.

In particolare, si fa presente che qualora l'ammontare del reddito imponibile ai fini dell'ILOR diverga da quello imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, dovranno essere specificate in apposito allegato le quote di reddito imponibile ai fini dell'ILOR da imputare a ciascun membro. Conseguentemente, nel prospetto da rilasciare ai membri del GEIE dovrà essere indicata, oltre alla quota di reddito imponibile agli effetti dell'imposta personale anche quella imponibile ai fini dell'ILOR da imputare a ciascun membro.

19 MOD. 750/O - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA

a) Redditi e deduzioni

Dai modelli relativi alle singole categorie di reddito si devono riportare, rispettivamente alle **colonne 2, 3 e 4** del mod. 750/O, i redditi e le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2 del T.U.I.R..

Nel rigo 24 del mod. 750/O le società che non compilano il modello 750/A devono indicare, in seguito alla trasformazione da società soggette all'IRPEG in società di persone, l'ammontare delle riserve o fondi costituiti con somme non assoggettate a tassazione prima della trasformazione stessa (in quanto trattasi di riserve o fondi in sospensione d'imposta di cui al rigo 59 dell'apposito prospetto posto nella quarta pagina del modello fondamentale), con esclusione di quelli di cui al comma 1 dell'art. 44 del T.U.I.R. (cioè quelli costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote; interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote; avanzi di fusione; versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale; saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta).

Si ricorda che i redditi esposti in questo quadro non possono in alcun caso essere negativi e che le deduzioni non possono mai superare il relativo reddito.

Per quanto riguarda le menzionate deduzioni, gli importi indicati al **rigo 25, colonne 3 e 4**, devono coincidere, rispettivamente, con i totali di colonne 12 e 13, rigo 55, del mod. 750/M.

La somma delle dette deduzioni va indicata al **rigo 26**, colonna 4, e tale importo va sottratto dal reddito di rigo 25, colonna 2; il risultato ottenuto va indicato al **rigo 27**.

Si fa presente che i GEIE non essendo tenuti al pagamento dell'ILOR devono compilare solo il rigo 15 riportandolo al rigo 25. L'imponibile ILOR determinato unitariamente in capo al GEIE va imputato ai singoli membri nella proporzione prevista nel contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. La quota parte del reddito imponibile ILOR imputabile a ciascun membro deve essere opportunamente evidenziata in apposito prospetto che il GEIE è tenuto a rilasciare a ciascun membro.

b) Calcolo e versamento dell'ILOR.

Al **rigo 28** va indicata l'imposta dovuta che è pari al 16,2% dell'importo di rigo 27.

Al **rigo 29** va riportato l'importo del credito d'imposta di cui all'art. 13 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, utilizzato ai fini del pagamento dell'ILOR risultante dalla somma degli importi indicati nei **righi 39 e 44** della sezione II del modello 750/S.

Al **rigo 30** va indicato l'importo dell'eccedenza di ILOR risultante dalla precedente dichiarazione per la quale è stato chiesto il computo in diminuzione dall'imposta dovuta nella presente dichiarazione (rigo 35 del quadro O del Mod. 750/91).

Ai **righi 31 e 32** vanno indicati gli importi degli acconti eventualmente versati nei mesi, rispettivamente, di maggio e di novembre dell'anno 1991, trascrivendo, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti (data e codice banca o codice ufficio postale o codice concessione) desunti dalle attestazioni rilasciate dalle aziende di credito o dagli uffici postali o dalle distinte di versamento rilasciate dai concessionari della riscossione, che devono essere allegate alla dichiarazione ed elencate nella "distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione mod. 750/92" - mod. 750/R.

Va quindi eseguita la differenza tra l'importo di rigo 28 e l'ammontare degli importi dei righi 29, 30, 31 e 32; se il valore ottenuto è positivo, si avrà l'importo dell'ILOR da versare a saldo, che deve essere indicato al **rigo 33**; se il valore ottenuto è negativo, si avrà l'importo del credito di imposta che può essere portato in diminuzione degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione. Pertanto l'importo risultante dal rigo 33 diminuito dell'eventuale quota che s'intende utilizzare per compensare l'imposta da versare, va indicato al rigo **34** se si sceglie di computarlo in diminuzione da quella relativa al periodo di imposta successivo ovvero al rigo **35** qualora se ne chieda il rimborso.

Al rigo 33 oltre all'importo del saldo versato vanno indicati gli estremi di versamento (data; codice banca o codice ufficio postale o codice concessione) desunti dalle attestazioni rilasciate dalle aziende di credito o dagli uffici postali o dalle distinte di versamento rilasciate dai concessionari della riscossione.

Vanno allegate alla dichiarazione le attestazioni rilasciate dalle aziende di credito o dagli uffici postali o la distinta di versamento rilasciata dal concessionario della riscossione, nel caso in cui il versamento stesso sia stato effettuato a quest'ultimo - gli estremi dei predetti documenti vanno menzionati anche nella "distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione Mod. 750/92" - Mod. 750/R.

Naturalmente nessuna documentazione dovrà essere allegata per la parte di ILOR che ha formato oggetto di compensazione con l'eccedenza d'imposta del periodo precedente o con il credito d'imposta accordato agli esercenti autotrasporto di merci per conto terzi.

Si ricorda che i versamenti non vanno effettuati se l'imposta da versare a saldo non supera le lire 20.000.

L'inosservanza totale o parziale dell'obbligo di versamento dell'imposta dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi comporta il pagamento degli interessi di mora nella misura del 9% annuo sulle somme non versate, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della prima rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata, nonchè l'applicazione della soprattassa, pari al 40% delle somme non versate.

Se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a tre giorni, detta soprattassa si applicherà nella misura del 3%.

20 MOD. 750 P - RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA - RISERVE E FONDI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

La sezione I del presente **Quadro P** va utilizzata dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate che devono procedere, ai sensi della legge 30 novembre 1991, n. 413, alla rivalutazione dei fabbbricati e delle aree fabbricabili, relativi alle attività commerciali esercitate indicati nell'art. 24 della citata legge, acquisiti entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge e deve essere annotata nel relativo inventario.

L'ammontare della rivalutazione è costituito da almeno il 38% dell'importo complessivo determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 25, che eccede i costi dei beni fiscalmente riconosciuti, al netto delle quote di ammortamento già dedotte, aumentati di un miliardo di lire e deve essere imputato a ciascun bene in proporzione alla differenza tra il valore risultante dall'applicazione dei criteri di cui al predetto comma 1 e il costo del bene prima della rivalutazione e comunque in misura non superiore al maggior valore effettivamente ad esso attribuibile.

Sull'importo della rivalutazione è dovuta l'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR nella misura del 16%.

L'imposta sostitutiva va imputata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi.

A decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, le quote di ammortamento dei beni rivalutati e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, nel limite del 5% sono commisurate al nuovo valore ad essi attribuito.

Tuttavia, nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso, al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata nei precedenti esercizi, riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.

Dalla data in cui si verificano le predette ipotesi i saldi attivi di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni che formano oggetto delle ipotesi stesse, non sono soggetti alla disciplina di cui al comma 1 dell'art. 26.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

Se il saldo viene attribuito in tutto o in parte ai soci, le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della società e dei soci.

Nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata nei precedenti esercizi.

Se tale ipotesi si verifica in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza dell'importo attribuito ai soci, si considerano riconosciuti anche per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente.

Per i soggetti ammessi a fruire del regime di contabilità semplificata, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultano acquisiti entro il 31 dicembre 1990 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e deve essere eseguita in apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 413.

Al rigo P 1, col. 1, va indicato l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai fabbricati e alle aree fabbricabili, determinati ai sensi dell'art. 25, commi 1 e 2 della legge n. 413/1991 e a col. 3 va indicata l'imposta sostitutiva pari al 16% dell'ammontare di col. 1.

L'imposta di cui al rigo P 1, col. 3, deve essere compensata fino al 25% del suo ammontare con i crediti di imposta chiesti a rimborso - e non a compensazione dell'imposta del periodo successivo - sulla base di dichiarazioni relative a periodi di imposta precedenti o risultanti dalla presente dichiarazione, a partire da quello meno recente.

Pertanto nel rigo P 7 va indicato l'ammontare dei crediti di imposta, specificati da rigo P 2 a rigo P 6, fino a concorrenza del 25% dell'imposta di rigo P 1, col. 3.

L'imposta sostitutiva, pari alla differenza tra l'importo di rigo P 1, col. 3 e l'importo di rigo P 7 deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in tre rate: la prima, pari al 34%, entro il predetto termine, la seconda, pari al 34%, entro il quarto mese successivo e la terza, pari al 32%, entro l'undicesimo mese successivo.

Al rigo P 9 va indicato l'ammontare del versamento effettuato pari alla differenza tra l'importo di rigo P 1 col. 3 e l'importo di rigo P 7 ovvero, in caso di versamento rateale, il 34% di detta differenza, nonchè gli estremi del versamento (data, codice banca o codice ufficio postale o codice concessione, importo).

Le sezioni II e III del presente quadro P sono destinate ad accogliere la indicazione della seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni dell'impresa e per lo smobilizzo delle riserve o fondi, avendone il contribuente richiesto il pagamento rateale. In tal caso, al rigo P 10, va indicato l'importo della seconda rata dovuta ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, pari

al 42 per cento dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni dell'impresa comprensivo degli interessi del 9 per cento. Nel rigo P 12 si indica l'importo della seconda rata dovuta ai sensi dell'art. 8, comma 7 della citata legge n. 408/1990, pari al 40% dell'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento delle riserve e fondi.

Al rigo P 18 va indicato l'ammontare dei crediti di imposta chiesti a rimborso fino a concorrenza del 25% dell'importo di rigo P 12.

Al rigo P 11 e al rigo P 19 vanno indicati rispettivamente l'ammontare dei versamenti effettuati e gli estremi degli stessi: (data, codice banca o codice ufficio postale o codice concessione).

Vanno allegate alla dichiarazione le attestazioni rilasciate dalle aziende di credito o dagli Uffici postali o la distinta di versamento rilasciata dal concessionario della riscossione nel caso in cui il versamento stesso sia stato effettuato a quest'ultimo.

21 MOD. 750 S PROSPETTO DI DETERMINAZIONE ED UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI (DA ALLEGARE AL QUADRO 750 A O AL QUADRO 750 B)

Tale modello deve essere compilato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto terzi, iscritte all'albo degli autosportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ai fini della *determinazione del credito di imposta ad esse spettante ai sensi* dell'art. 13, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, così come integrato dall'art. 9 del D.L. 15 settembre 1990, n. 261 convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1990 n. 331, nonché dell'art. 10, comma 10, del D.L. 13 maggio 1991, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 1991 n. 202, e nei limiti stabiliti con il decreto* interministeriale 28 gennaio 1992 pubblicato nella G.U. del 31 gennaio 1992, n. 25.

Il suindicato credito vale ai fini del pagamento dell'ILOR e dell'IVA e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Ai *fini della compilazione* del predetto prospetto si forniscono i seguenti chiarimenti.

Il prospetto è strutturato in due sezioni e in un riquadro, relativi alla determinazione del credito di imposta rispettivamente per l'anno 1990 e per l'anno 1991.

La prima di dette sezioni è destinata alla determinazione analitica del credito d'imposta, la seconda per la determinazione per masse del credito, il riquadro invece concerne l'utilizzo del credito medesimo

I soggetti tenuti alla compilazione del suddetto prospetto devono indicare nella sezione prima per ciascun autoveicolo posseduto, tenendo conto degli elementi di cui al citato D.M. 28 gennaio 1992, la *targa, la massa complessiva (per i trattori stradali senza rimorchio o* semi rimorchi agganciabili va indicato il peso rimorchiabile) la categoria di appartenenza, nonché il periodo di possesso espresso in giorni se inferiore all'anno.

Per la compilazione della **colonna 3**, relativa alla categoria si precisa che l'articolo 3 del citato D.M. 28 gennaio 1992 individua le seguenti quattro categorie di autoveicoli per ciascuno dei quali è attribuibile, relativamente al 1992, il seguente credito di imposta massimo:

— L. 364.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi (prima categoria);

— L. 776.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi (seconda categoria);

— L. 2.180.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi (terza categoria);

— L. 3.760.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24.000 chilogrammi (quarta categoria);

Le **colonne 5 e 6** devono essere utilizzate ai fini della determinazione del credito di imposta spettante.

A tal fine, nella **colonna 5** si dovrà indicare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute nel 1991 per il consumo di gasolio e lubrificanti, al netto dell'IVA; nella **colonna 6** dovrà essere indicato l'ammontare del credito spettante, pari al minore importo tra il 13,50 per cento dell'ammontare indicato nella colonna 5 e la misura massima del credito spettante per ciascun autoveicolo come sopra indicato.

Va precisato che se il periodo di possesso dell'autoveicolo è inferiore all'anno, la misura massima del credito di imposta va ragguagliata alla durata del possesso medesimo.

Si ricorda infine che nel caso di imprese abilitate all'autotrasporto di merci sia per conto terzi che per conto proprio, ai fini della determinazione del credito di imposta spettante, l'ammontare della spesa per gasolio e lubrificanti va preliminarmente diminuito della soglia teorica prevista per ciascun autoveicolo, con riferimento alla categoria di appartenenza, adibito al trasporto di merci per conto proprio.

Al riguardo si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 13 del 10 maggio 1990, n. 23, del 14 novembre 1990 e n. 8 del 3 aprile 1991.

Se la spesa per il gasolio e lubrificanti sostenuta per ogni veicolo di ciascuna categoria è superiore rispettivamente a lire 2.700.000, 5.700.000, 16.300.000 e 27.700.000, nella colonna 6 dovrà essere *indicato l'importo massimo del credito di imposta come sopra evidenziato.*

I soggetti beneficiari che hanno più veicoli, anche se di massa diversa, i quali non possono dimostrare le spese di gasolio e lubrificanti imputabili a ciascun veicolo, dovranno utilizzare la sezione seconda del prospetto, previa compilazione delle colonne da 1 a 4 della sezione prima del prospetto stesso, secondo le indicazioni sopra fornite.

Nel **rigo 31** della sezione seconda dovrà essere indicato l'ammontare del credito massimo spettante per il numero complessivo degli autoveicoli sulla base degli elementi desumibili dalla sezione prima.

Nel **rigo 32** deve essere indicata la spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti sostenuta nel 1991.

Se il contribuente ha posseduto autoveicoli di massa non superiore a 3.500 chilogrammi, nel **rigo 33** dovrà essere indicato il numero dei suddetti veicoli nonché l'importo ottenuto moltiplicando l'ammontare forfettario di L. 2.700.000 per il numero dei predetti autoveicoli.

Nel **rigo 34** deve essere effettuata la differenza tra l'importo indicato al rigo 32 e quello indicato al rigo 33.

Nel **rigo 35** va calcolato il 13,5 per cento dell'importo indicato al rigo 34.

Nel **rigo 36** va indicato il credito d'imposta spettante che è dato dal minore importo tra l'ammontare indicato al rigo 31 e quello indicato al rigo 35.

Nel riquadro per l'utilizzo del credito di imposta deve essere indicato:

— **nel rigo 37** *il credito di imposta spettante per l'anno 1991 non* utilizzato nel 1990;

— **nel rigo 38** l'ammontare del credito di imposta utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta in sede di liquidazioni mensili o trimestrali per l'anno 1991;

— **nel rigo 39** l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo 37 *utilizzato ai fini dell'acconto ILOR dovuta per il 1991*

Si fa presente che, qualora l'ammontare del credito utilizzato ai fini dell'acconto ILOR supera l'ammontare dell'imposta dovuta con la presente dichiarazione (rigo 28, del quadro O), l'importo del credito effettivamente utilizzato per il predetto versamento di acconto va indicato nel prospetto in misura pari all'ammontare della relativa imposta risultante al predetto rigo 28 del quadro O.

— nel **rigo 40** la sommatoria degli importi dei righi 38 e 39;

— nel **rigo 41** la differenza tra l'importo di rigo 37 e quello di rigo 40;

— nel **rigo 42** l'ammontare del credito spettante per il 1992 aumentato del credito residuale di cui al rigo 41;

— nel **rigo 43** l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo 42 utilizzato a compensazione dei versamenti ai fini dell'IVA dovuta nel periodo dal 1° gennaio 1992 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

— nel **rigo 44** l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo 42 utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta a saldo per l'anno 1991 in base alla presente dichiarazione;

— nel **rigo 45** l'ammontare del credito d'imposta utilizzato ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operate a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 68 del 5 febbraio 1992 sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo;

— nel **rigo 46** la sommatoria degli importi dei righi 43, 44 e 45;

— nel **rigo 47** la differenza tra l'importo di rigo 42 e quello di rigo 46.

Si rammenta che a norma dell'art. 2 del decreto interministeriale 30 aprile 1990, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui trattasi devono conservare, ai fini della successiva presentazione, per ogni veicolo fotocopia autenticata della carta di circolazione dalla quale si desume la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo, oggetto del titolo autorizzativo medesimo, nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso del medesimo veicolo.

Detta documentazione, agli effetti fiscali, deve essere conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, così come stabilisce l'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si rileva che con l'art. 9 - sexies introdotto dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, di conversione del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 è stata aumentata la spesa per l'anno 1992 di lire 300 miliardi e, pertanto, i suindicati limiti verranno rideterminati con decreto interministeriale in corso di emanazione.

22 MOD. U PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA (legge 25 marzo 1991 n. 102)

Questo modello deve essere compilato dalle società semplici, nonché dagli altri soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R. per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.

Deve essere altresì compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato, tenendo conto che si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice quivi residenti realizzate dalle società di fatto con oggetto non commerciale, nonché dalle società ed associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione c base fissa in Italia) dalle società di ogni tipo, nonché dagli enti commerciali non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

In questo modello non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfettaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991 n. 27 convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1991 n. 102 relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma.

Si fa tuttavia presente che l'opzione predetta, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta e valida per tutte le altre operazioni che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta, non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 81 del T.U.I.R., escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto, per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Ricorrendo tale ipotesi, l'eventuale imposta sostitutiva pagata ai sensi del citato art. 3 del provvedimento anteriormente al superamento delle percentuali predette costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso.

Per la compilazione del modello e la determinazione dell'imposta sostitutiva si forniscono i seguenti chiarimenti.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere *c)* e *c-bis)* del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta, (bolli, commissioni, imposte, ecc, con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere).

Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto è incrementato, per ciascun periodo di dodici mesi interi, o frazione superiore a sei mesi, decorsi dalla data dell'acquisto, di un ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflattore del prodotto interno lordo rilevato dall'anno anteriore a quello in cui si è verificato l'acquisto a quello della cessione.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del decreto-legge n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta del soggetto interessato il valore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 27 del 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25% ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto.

Ciò premesso, per la redazione del Mod. 750-U si forniscono le seguenti istruzioni:

Al **rigo U1** va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel periodo di imposta, a decorrere dal 28 gennaio 1991, per l'importo effettivamente percepito, ivi incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione.

Al **rigo U2** va indicato l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato, come sopra indicato, dell'ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflattore del prodotto interno lordo. Qualora il contribuente non abbia percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, in tale rigo dovrà essere indicato il costo fiscalmente rilevante, incrementato come sopra indicato, proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai predetti righi si precisa che in essi dovranno essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati come sopra indicato, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, ivi comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfettario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 81 del T.U.I.R. comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

Al **rigo U3** vanno indicate le plusvalenze imponibili, che si ottengono per differenza tra l'importo del **rigo U1** e quello del **rigo U2**. Nel caso in cui l'importo del **rigo U2** è superiore a quello del **rigo U1** la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali medesime plusvalenze realizzate nel quinquennio successivo.

Ricorrendo questa ipotesi il contribuente indicherà «zero» al **rigo U3** e nel **rigo U8** la somma algebrica degli importi indicati nei precedenti righi, preceduta dal segno meno.

Al **rigo U4** va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 25% dell'importo di **rigo U3**, se il risultato ivi indicato è di segno positivo.

Al **rigo U5** va indicato il credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfettario.

Al **rigo U6** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva da versare che, nell'ipotesi in cui il contribuente vanti il credito di imposta di cui al **rigo U5**, è pari alla differenza tra l'importo di **rigo U4** e l'importo di **rigo U5**, riportando gli estremi del versamento.

Al **rigo U7** va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso, che si determina quando l'importo del **rigo U5** è superiore al quello del **rigo U4**.

41

23 MOD. 750 W - TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

Il D.L. 28.6.1990, n. 167, convertito dalla legge 4.8.1990, n. 227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

Tale disciplina — resasi necessaria in conseguenza del processo di liberalizzazione dei movimenti di capitale, realizzato attraverso le norme contenute nel decreto ministeriale del 27.4.1990 (G.U. n. 100 del 2.5.1990) — prevede, fra l'altro, l'obbligo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti di cui all'art. 5 del T.U.I.R., fiscalmente residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione, su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, i trasferimenti dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, sempreché l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta (computando, quindi, tutti i trasferimenti suddetti e cioè anche gli eventuali disinvestimenti) abbia superato l'importo di 20 milioni di lire; tale obbligo, peraltro, sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengano investimenti all'estero, nè attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.
Il cennato meccanismo di rilevazione non concerne le sole operazioni di natura finanziaria ma comprende tutte le transazioni di denaro, titoli o valori — sia in lire che in valuta — indipendentemente dalla causale delle stesse, siccome emerge dal comma 2 dell'art. 5 della legge n. 227, e dalle modalità con le quali le transazioni hanno avuto luogo; vi rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'intervento degli intermediari residenti, anche quelle poste in essere attraverso soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta, sia pure attraverso l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili con tale mezzo.

Nel caso in cui le operazioni in questione siano eseguite in valuta estera il contribuente dovrà indicarne il controvalore in lire, all'uopo utilizzando il cambio indicato nel D.M. 24 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1992.

Lo stesso D.L. n. 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare sia le *consistenze degli investimenti esteri e delle attività estere di natura* finanziaria detenuti nel corso dell'anno — prescindendo, quindi, dal fatto che relativamente ad essi non siano intervenute movimentazioni o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai cennati trasferimenti (sono da ricomprendere fra le consistenze in questione anche quelle derivanti da donazioni, successioni, ecc.) — e sia i *flussi*, cioè le singole operazioni di trasferimento suddette.

L'obbligo di dichiarazione in discorso sussiste anche nel caso in cui le operazioni di che trattasi siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali ed ancorché essi operino in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale.

Pertanto il presente modulo dev'essere presentato dalle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparata nonché dalle associazioni tra artisti e professionisti residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, sussistendo i presupposti dianzi precisati.

Nel caso in cui sussiste l'obbligo di presentazione del modello 750, il presente modulo dev'essere allegato a detto modello.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il presente modulo deve essere autonomamente presentato con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del mod. 750 (cioè entro il 31 maggio 1992).

Ciò premesso in via generale, si precisa, con riferimento ai singoli articoli del citato D.L. n. 167 concernenti la soggetta materia, che le società semplici e le associazioni fiscalmente residenti in Italia:

a) qualora abbiano effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso soggetti non residenti, senza il tramite degli intermediari — sia istituzionali che professionali — residenti, sono tenute ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi sempreché l'ammontare complessivo *degli investimenti all'estero o delle attività estere di* natura finanziaria abbia superato, al termine del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire. Identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno per cause diverse da quelle riguardanti i cennati investimenti ed attività finanziarie abbia superato il suddetto importo di 20 milioni di lire (art. 2, comma 1, art. 4, comma 5 e art. 3, comma 2),

b) qualora al termine del periodo d'imposta detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi sempreché l'ammontare complessivo risulti superiore a 20 milioni di lire. Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria; questo specifico obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano gli investimenti e le attività suddetti (art. 4, commi 1, 2 e 5).

Gli obblighi *di dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non* sussistono — per espressa previsione legislativa — per gli *investimenti all'estero* e per le *attività estere di natura finanziaria* a condizione che essi siano *produttivi di redditi di capitale* e sempreché tali redditi:

1. *siano esenti dalle imposte sui redditi.* Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero;

2. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, depositati presso gli intermediari di cui all'art. 1 del D.L. n. 167 con l'incarico di amministrarli o di incassare in Italia i relativi redditi, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti in Italia per il tramite dei citati intermediari;

3. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento* ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973. Trattasi degli *utili su titoli partecipativi esteri, sempreché percepiti in Italia per il* tramite di intermediari residenti, siccome chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Quadro F;

4. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi dell'art. 8 del D.L. 30.9.1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.11.1983, n. 649. Trattasi dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc.dd. «titoli atipici»), emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati,

5. siano rappresentativi di *quote di fondi esteri*, già autorizzati al collocamento in Italia, ai quali si applica, fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione delle direttive comunitarie n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, la disciplina di cui all'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/1983, richiamato nel precedente punto 4.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla *presente dichiarazione abbiano prodotto* redditi *relativamente ai quali* non sussistano le condizioni di esonero elencate nei precedenti punti da 1 a 5, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella Sezione V del modello 750/I, secondo le istruzioni ivi fornite.

Per espressa previsione normativa si intendono compresi fra gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria i titoli ed i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari di cui all'art. 1 del D.L. n. 167.

Si richiama altresì l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. appena citato, che prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, ai fini delle imposte sui redditi, con riguardo alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Il presente modulo si compone di 3 sezioni: nella sezione I vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria; nella sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria detenute all'estero al termine del periodo di imposta; nella sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati (attraverso, cioè, sia i non residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta) che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

La *Sezione I* si compone di 11 campi: in essi gli interessati devono indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

— nei campi 1 e 2 le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di persone fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;

— nel campo 3 il paese estero di residenza del soggetto non residente;

— nel campo 4 la tipologia dell'operazione, indicando il codice «1» oppure «2» a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia o viceversa;

— nei campi 5 e 6, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione «in codice» dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 6 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 5, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni;

— nei campi 7 e 8 il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice «1», «2» o «3», a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;

— nel campo 9 la causale in codice dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni;

— nel campo 10 la data dell'operazione;

— nel campo 11 l'importo dell'operazione. Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni siano state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1991, come dall'apposito decreto ministeriale.

La *Sezione II* si compone di 5 campi. In essi gli interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare si dovrà indicare:

— nei campi 1 e 2, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello Stato estero e l'indicazione «in codice» dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle istruzioni;

— nei campi 3 e 4, rispettivamente la causale, in chiaro ed in codice, dell'operazione. Per l'indicazione «in codice» della causale si dovrà utilizzare la tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia.

— nel campo 5, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

La *Sezione III* si compone di sei campi: in esse gli interessati devono indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati qui di seguito elencati:

— nei campi 1 e 2 della prima colonna, rispettivamente, la descrizione in chiaro ed in codice dello stato estero. A quest'ultimo fine la società o associazione dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero già indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato in allegato alle presenti istruzioni;

— nel campo 3 la tipologia dell'operazione indicando il codice «1» oppure «2» oppure «3» a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero o dall'estero sull'estero;

— nel campo 4 la causale «in codice» dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata in allegato alle istruzioni; la casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;

— nel campo 5 la data in cui è intervenuta l'operazione;

— nel campo 6 l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione I.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati ivi richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella casella posta nella prima pagina del modulo.

Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 2 caselle poste in calce al presente quadro per segnalare la modalità di presentazione dello stesso.

24 PROSPETTO DELLE RISERVE O FONDI FORMATI PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ SOGGETTE ALL'IRPEG IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione di una società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, di fruire del credito d'imposta relativamente ai fondi o riserve (diversi da quelli di cui al comma 1 dell'art. 44 del T.U.I.R.) costituiti prima della trasformazione, i quali sono imputati ai soci stessi a norma dell'art. 5 del T.U.I.R.: a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuiti o utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritti in bilancio con indicazione della loro origine; *b*) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritti in bilancio o vi siano iscritti senza la detta indicazione.

Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito di imposta di cui all'articolo 14 del T.U.I.R., pari a 9/16, a condizione che la dichiarazione dei redditi della società rechi, nel presente prospetto, le indicazioni prescritte nel comma 7 dell'articolo 105 dello stesso T.U.I.R..

Il credito di imposta non spetta per le riserve o fondi:

a) formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983;

b) che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società.

Il credito d'imposta è, invece, ridotto al 36 per cento per le riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso.

Ai fini della compilazione del prospetto si fa presente che, in relazione a ciascuna categoria di riserve o fondi, va indicato nella colonna 1 il saldo esistente all'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, che deve essere pari al saldo finale risultante dall'ultimo bilancio della società di capitale; qualora la riserva o fondo dopo la trasformazione non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere in ogni caso indicato il saldo esistente al termine dell'ultimo periodo di imposta della società di capitale.

Nella colonna 2 vanno indicate le somme utilizzate nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per la copertura delle perdite d'esercizio, le quali non devono essere imputate ai soci.

43

Nella **colonna 3** va, invece, indicato l'ammontare delle somme distribuite o utilizzate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, le quali devono essere imputate ai soci. Qualora la riserva o fondo, dopo la trasformazione, non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere riportato in questa colonna l'intero importo indicato nella colonna 1, senza compilare la colonna 2.

Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare risultante dopo aver sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1.

Nel **rigo 56** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi sopra evidenziati relativi alle riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'IRPEG con aliquota normale.

Nel **rigo 57** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, *ad esclusione di quelli che in caso di distribuzione* concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo 58** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, ad esclusione di quelli che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo 59** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.

Nel **rigo 60** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente *dal periodo di formazione.*

25 PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Questo prospetto va compilato in aggiunta all'allegato concernente gli stessi redditi, di cui si è già fatto cenno al punto 17. Al **rigo 61** va indicato l'ammontare complessivo del reddito prodotto all'estero, mentre al rigo 62 va riportato soltanto l'ammontare del reddito in relazione al quale sono state pagate imposte all'estero in via definitiva.

26 PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Il Prospetto dei conferimenti agevolati interessa le sole imprese che in esercizi precedenti abbiano operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si dovrà provvedere alla compilazione di un allegato riportando i dati riepilogativi al **rigo 63**.

Quanto alle voci delle distinte colonne si precisa che:

— per valore attribuito all'azienda è da intendersi quello risultante dalla perizia di stima (se il conferimento è operato verso società di capitali) ovvero quello risultante dall'atto di conferimento (nelle altre ipotesi);

— Il costo fiscale di riferimento alla data del conferimento è dato dalla somma algebrica delle attività e passività conferite assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti a quella data;

— l'importo da riportare nella colonna «valore della partecipazione iscritta in bilancio», è, ovviamente, quello assunto in bilancio a detto titolo;

— in ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta. Tale rilevazione va operata distintamente per i realizzi dell'esercizio e per quelli complessivamente riferibili ad esercizi anteriori.

27 [illegible]

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nelle **colonne 1 e 7** i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella **tabella D**, di seguito riportata.

Il contribuente che ha più attività agevolate indicherà per ciascuna le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.

Nelle **colonne 2 e 8** deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla **tabella E**, di seguito riportata, da apporre nell'apposita casella a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nelle **colonne 3 e 9** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.

Nelle **colonne 4 e 10** deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1992 relativa all'anno 1991 indicherà l'anno 1992

Nelle **colonne 5 e 11** deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nelle **colonne 6 e 12** va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.

Le **colonne 3, 4, 9 e 10** non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Della richiesta dell'esenzione, fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e *non* al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) deve essere inviata con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito, compresa quella prescritta dal 3° comma dell'art. 102 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 50 della legge della Regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35 e dell'art. 10 della successiva legge di modifica 15 maggio 1991, n. 20, le agevolazioni fiscali di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e della legge 1 marzo 1986, n. 64 sono concesse nell'ambito della Regione Sicilia, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa istanza documentata.

I soggetti interessati possono essere ammessi a beneficiare, in via provvisoria, delle agevolazioni predette mediante apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi unitamente alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione regionale attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza.

TABELLA *D)* TIPO DI ESENZIONE

Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258 convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337)

01 Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)

02 Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)

03 Esenzione ILOR 100% utili reinvestiti (art. 14, 4° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)

04 Esenzione ILOR 70% utili reinvestiti (art. 102, T.U. 6 marzo 1978, n. 218

Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879).

20 Esenzione totale ILOR

21 Esenzione parziale ILOR

Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601) art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26)

30 Esenzione totale ILOR

31 Esenzione parziale ILOR

Altri territori (art. 1, commi 8 e 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3 terdecies D.L. 1° ottobre 1982, n. 696, convertito in legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.L.G.S. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190); art. 11, commi 1, 2 e 3 legge 2 maggio 1990, n. 102)

50 Esenzione totale ILOR

51 Esenzione parziale ILOR

62 Esenzione 50% utili reinvestiti

TABELLA *E)* STATO DELL'ESENZIONE

A Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.

B Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.

C Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.

D Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.

E Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/92

dichiarazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e associazioni fra artisti o professionisti

REDDITI 1991

SE IL PERIODO DI IMPOSTA È INFERIORE ALL'ANNO INDICARNE LE DATE

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di servizio ______ oppure Ufficio delle imposte ______ N. ______

Presentata al Comune di ______

il ______ n. ______

dal (giorno mese anno) ______ al (giorno mese anno) ______

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

NUMERO DI CODICE FISCALE | SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE | TELEFONO (prefisso) (numero)

RAGIONE SOCIALE (1) ☐ ______

SEDE LEGALE (2) mese anno | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

DOMICILIO FISCALE (2) (se diverso dalla sede legale) mese anno | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

STATO VEDERE TAB. A | NATURA GIURIDICA VEDERE TAB. B | DEDUZIONE di cui all'art. 120, comma 1 BARRARE LA CASELLA | IMPRESE ARTIGIANE di cui all'art. 120, comma 2 BARRARE LA CASELLA | SITUAZIONE VEDERE TAB. C | IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE | EVENTI ECCEZIONALI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE | COGNOME (per le donne quello da nubile) | NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV. NASCITA (sigla) | CODICE CARICA ① ② ③ ④ | DATA CARICA (3) giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla) | TELEFONO (prefisso) (numero) | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

Il sottoscritto — Cognome ______ Nome ______

Numero di Codice Fiscale (4) ______ nato in (4) Comune ______ Prov. ______ il (4) Data di nascita ______ 1 ______

domiciliato in (4) Comune ______ Prov. ______ Frazione, via e numero civico ______

dichiara, con questo atto, in qualità di ______ i redditi della suindicata società o associazione quali risultano dai modelli (5) [A] [B] [C] [D] [D1] [E] [F] [G] [H] [I] [L] [M] [O] e dai prospetti riepilogativi

Dichiara altresì di aver compilato i modelli (5) [N] [P] [R] [S] [T] [U] [W] e il prospetto relativo alle operazioni di fusione ☐

La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Data ______

Il dichiarante

1) Barrare la casella se l'attuale ragione sociale è diversa da quella riportata sull'ultima certificazione rilasciata dall'ufficio IVA o dall'ufficio Imposte Dirette; la ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (es.: S.n.c. per Società in nome collettivo).
2) Indicare la data di variazione se i dati sono mutati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, indicare solo l'anno '92 se nel 1991 non è stata presentata dichiarazione.
3) Data di decorrenza della carica: da indicare solo se il rappresentante è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno.
4) Compilare soltanto se i dati sono diversi da quelli indicati nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE.
5) Barrare le caselle che interessano.

AVVERTENZA: Ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

QUADRO L — REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N. ord.	TIPO DI REDDITO (O PERDITA)	QUADRI	1 AMMONTARE DEL REDDITO O DELLA PERDITA (1)	2 RITENUTE D'ACCONTO	3 IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO	CREDITI D'IMPOSTA — 4 SUI DIVIDENDI	CREDITI D'IMPOSTA — 5 ALTRI CREDITI	6 ONERI DEDUCIBILI
01	D'impresa in regime ordinario	(A)	.000	.000	.000	.000	.000	75% dell'ILOR pagata per autotassazione a saldo
02	D'impresa in contabilità semplificata	(B) (2)	.000	.000	.000		.000	
03	Di lavoro autonomo	(C) (2)	.000	.000	.000			.000
04	Dominicale dei terreni	(D)	.000					75% dell'ILOR pagata per autotassazione in acconto
05	Agrario	(D)	.000					
06	Di allevamento	(D1)	.000					.000
07	Dei fabbricati	(E)	.000					75% dell'ILOR pagata per iscrizione a ruolo
08	Di capitale	(F)	.000	.000	.000	.000		.000
09	Di partecipazione	(G)	.000	.000	.000	.000	.000	TOTALE 1
10	Diversi	(H)	.000	.000	.000			.000
11	Rimborsi, restituzioni e sgravi (art. 10, comma 5) (3)		.000					Oneri deducibili (art. 10, comma 3)
12	Riserve o fondi costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4) (4)		.000			.000		.000
13	Totale		.000	.000	.000	.000	.000	Oneri deducibili da partecipazione .000
14	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000	.000		.000		TOTALE 2 .000
14 bis	Plusvalenze ed altre somme	(H)	.000					Prima rata (da quadro H) .000

QUADRO O — DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA

N. ord.	TIPO DI REDDITO	1 QUADRI	2 REDDITI	3 DEDUZIONI art. 120, comma 1	4 DEDUZIONI art. 120, comma 2
15	D'impresa in regime ordinario	(A)	.000	.000	.000
16	D'impresa in contabilità semplificata	(B) (2)	.000	.000	.000
17	Dominicale dei terreni	(D)	.000		
18	Agrario	(D)	.000	.000	
19	Di allevamento	(D1)	.000	.000	
20	Dei fabbricati	(E)	.000		
21	Di capitale	(F)	.000		
22	Diversi	(H)	.000		
23	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000	.000	
24	Riserve o fondi non tassati costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4) (5)		.000		
25	TOTALI		.000	.000	.000
26	Totale deduzioni (somma delle colonne 3 e 4 di rigo 25)				.000
27	Reddito imponibile ILOR (sottrarre il rigo 26 dal rigo 25, col. 2)				.000
28	ILOR DOVUTA (calcolare il 16,20% dell'importo di rigo 27)				.000
29	Credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi				.000
30	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione				.000
31	Prima rata di acconto — data __ __ 91		codice		.000
32	Seconda rata di acconto — data __ __ 91		codice		.000
33	IMPOSTA versata a saldo (6) — data __ __ 92		codice		.000
34	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DALL'ACCONTO O DALL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO				.000
35	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (6)				.000

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nella presente dichiarazione.

Il dichiarante

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI L ED O

(1) La perdita va indicata preceduta dal segno meno.
(2) Barrare la casella se il reddito è stato determinato forfetariamente.
(3) Le imposte di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione e gli altri oneri dedotti e successivamente rimborsati vanno indicati in questo rigo soltanto dalle Associazioni o dalle Società che non compilano il quadro 750/A.
(4) Le riserve o fondi costituiti prima della trasformazione e da imputare ai soci ai sensi dell'art. 122, comma 4, vanno inseriti in questo rigo soltanto dalle società che non compilano il mod. 750/A.
(5) Le società che non compilano il Mod. 750/A devono indicare in questo rigo le riserve o fondi in sospensione d'imposta (di cui al rigo 59, colonna 3, del «PROSPETTO» posto in quarta pagina) costituiti prima della trasformazione, che devono concorrere a formare il reddito della società ai sensi dell'art 122, comma 4.
(6) L'imposta non è dovuta, o non è rimborsabile, se l'importo non supera L. 20 000 (Legge n. 121 del 1986)

QUADRO M IMPUTAZIONE DEI REDDITI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI (7)

Quando il socio non è persona fisica indicare al posto del cognome e nome la denominazione o la ragione sociale

N. ord	NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	Qualif. (8)	Sesso (M/F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	[2] Occupazione Prevalente (s/n)	[3] Quota di partecip. agli utili % (9)	[4] Numero mesi (10)	[5] Numero anni di professione (11)
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53	INDICARE IN QUESTO RIGO I DATI CUMULATIVI DEI RESTANTI SOCI **CON** OCCUPAZIONE PREVALENTE							SI			
54	INDICARE IN QUESTO RIGO I DATI CUMULATIVI DEI RESTANTI SOCI **SENZA** OCCUPAZIONE PREVALENTE							NO			
55							TOTALI		100,00		

Indicare nei riquadri sottostanti i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.	[6] QUOTE DI REDDITO O PERDITA DI CUI AL RIGO 13 COL. 1	[7] RITENUTE D'ACCONTO DI CUI AL RIGO 13 COL. 2	[8] CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI DI CUI AL RIGO 13 COL. 4	[9] ALTRI CREDITI D'IMPOSTA DI CUI AL RIGO 13 COL. 5	ONERI DEDUCIBILI [10] ILOR (12)	ONERI DEDUCIBILI [11] ALTRI ONERI (13)	[12] AMMONTARE DEDUZIONI AI FINI ILOR (ART. 120, COMMA 1) DI CUI AL RIGO 25 COL. 3	[13] AMMONTARE DEDUZIONI AI FINI ILOR (ART. 120, COMMA 2) DI CUI AL RIGO 25 COL. 4
36	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
37	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
38	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
39	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
40	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
41	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
42	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
43	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
44	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
45	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
46	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
47	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
48	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
49	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
50	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
51	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
52	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
53	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
54	.000	.000	.000	.000	.000	.000		
55	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO M

(7) Indicare coloro che rivestono tale qualità alla data di chiusura dell'esercizio.
(8) Indicare A se trattasi di amministratore, B se trattasi di socio accomandante e R negli altri casi. L'indicazione degli amministratori deve essere effettuata in riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione. Quando gli amministratori non rivestono la qualifica di soci o associati compilare il mod. 750/N.
(9) Le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata nel 1991 la compagine dei soci, deve essere di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se le quote non risultano dai detti atti si presumono uguali.
(10) Indicare il numero di mesi di esercizio dell'attività inferiore all'anno.
(11) Indicare il numero di anni di esercizio della professione del socio o associato.
(12) Ripartire tra i soci il «TOTALE 1» di colonna 6 del quadro L.
(13) Ripartire tra i soci il «TOTALE 2» di colonna 6 del quadro L.

PROSPETTO DELLE RISERVE O FONDI FORMATI PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETA SOGGETTA ALL'IRPEG IN SOCIETA DI PERSONE

N. ord.	1 SALDO INIZIALE	2 DECREMENTI PER COPERTURA DELLE PERDITE	3 ALTRI DECREMENTI	4 SALDO FINALE
56	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, assoggettati ad irpeg ad aliquota normale.			
	.000	.000	.000	.000
57	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, non assoggettati ad irpeg, esclusi quelli di cui ai righi 59 e 60.			
	.000	.000	.000	.000
58	Riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso esclusi quelli di cui ai righi 59 e 60.			
	.000	.000	.000	.000
59	Riserve o fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.			
	.000	.000	.000	.000
60	Riserve o fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.			
	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

61	AMMONTARE COMPLESSIVO DEL REDDITO	.000
62	AMMONTARE DEL REDDITO PER IL QUALE COMPETE IL CREDITO D'IMPOSTA	.000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

N. ord.	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	1 Valore attribuito all'Azienda	2 Costo fiscale alla data del conferimento	3 Valore partecipazione iscritta in bilancio	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE 4 Esercizi precedenti	5 Nell'esercizio
63	DENOMINAZIONE					
	NUMERO DI CODICE FISCALE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI (vedere istruzioni)

N. ord.	1 Tipo di esenzione	2 Stato della esenzione	3 Anno di decorrenza	4 Anno di richiesta	5 Provincia (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 Tipo di esenzione	8 Stato della esenzione	9 Anno di decorrenza	10 Anno di richiesta	11 Provincia (sigla)	12 REDDITO ESENTE
64			19	19		.000			19	19		.000
65			19	19		.000			19	19		.000
66			19	19		.000			19	19		.000
67			19	19		.000			19	19		.000
68			19	19		.000			19	19		.000
69			19	19		.000			19	19		.000

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/92

dichiarazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e associazioni fra artisti o professionisti

REDDITI 1991

SE IL PERIODO DI IMPOSTA È INFERIORE ALL'ANNO INDICARNE LE DATE

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di servizio ____ oppure Ufficio delle imposte ____ N. ____

Presentata al Comune di ____

il ____ n. ____

dal giorno mese anno al giorno mese anno

DATI RELATIVI ALLA SOCIETA O ASSOCIAZIONE

NUMERO DI CODICE FISCALE	SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	TELEFONO (prefisso) (numero)

RAGIONE SOCIALE (1)

	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
SEDE LEGALE (2) mese anno	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.
DOMICILIO FISCALE (2) (se diverso dalla sede legale) mese anno	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

STATO	NATURA GIURIDICA	DEDUZIONE di cui all'art. 120, comma 1	IMPRESE ARTIGIANE di cui all'art. 120, comma 2	SITUAZIONE	IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE	EVENTI ECCEZIONALI
VEDERE TAB. A	VEDERE TAB. B	BARRARE LA CASELLA	BARRARE LA CASELLA	VEDERE TAB. C		

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME (*per le donne quello da nubile*)	NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	CODICE CARICA ① ② ③ ④	DATA CARICA (3) giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA (*o se diverso*) DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	TELEFONO (prefisso) (numero)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

Il sottoscritto — Cognome ____ Nome ____

Numero di Codice Fiscale (4) ____ nato in (4) Comune ____ Prov. ____ il (4) Data di nascita ____ 1 ____

domiciliato in (4) Comune ____ Prov. ____ Frazione, via e numero civico ____

dichiara, con questo atto, in qualità di ____ i redditi della suindicata società o associazione quali risultano dai modelli (5) A B C D D1 E F G H I L M O e dai prospetti riepilogativi

Dichiara altresì di aver compilato i modelli (5) N P R S T U W e il prospetto relativo alle operazioni di fusione

La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Data ____

Il dichiarante

1) Barrare la casella se l'attuale ragione sociale è diversa da *quella riportata sull'ultima certificazione* rilasciata dall'ufficio IVA o dall'ufficio Imposte Dirette; la ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (es.: S.n.c. per Società in nome collettivo).
2) Indicare la data di variazione se i dati sono mutati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, indicare solo l'anno '92 se nel 1991 non è stata presentata dichiarazione.
3) Data di decorrenza della carica: da indicare solo se il rappresentante è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno.
4) Compilare soltanto se i dati sono diversi *da quelli indicati nel riquadro relativo* al RAPPRESENTANTE.
5) Barrare le caselle che interessano.

AVVERTENZA: Ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

QUADRO L REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N. ord.	TIPO DI REDDITO (O PERDITA)	QUADRI	1 AMMONTARE DEL REDDITO O DELLA PERDITA (1)	2 RITENUTE D'ACCONTO	3 IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO	CREDITI D'IMPOSTA 4 SUI DIVIDENDI	CREDITI D'IMPOSTA 5 ALTRI CREDITI	6 ONERI DEDUCIBILI
01	D'impresa in regime ordinario	(A)	.000	.000	.000	.000	.000	75% dell'ILOR pagata per autotassazione a saldo
02	D'impresa in contabilità semplificata	(B) (2)	.000	.000	.000		.000	
03	Di lavoro autonomo	(C) (2)	.000	.000	.000			.000
04	Dominicale dei terreni	(D)	.000					75% dell'ILOR pagata per autotassazione in acconto
05	Agrario	(D)	.000					
06	Di allevamento	(D1)	.000					.000
07	Dei fabbricati	(E)	.000					75% dell'ILOR pagata per iscrizione a ruolo
08	Di capitale	(F)	.000	.000	.000	.000		.000
09	Di partecipazione	(G)	.000	.000	.000	.000	.000	TOTALE 1
10	Diversi	(H)	.000	.000	.000			.000
11	Rimborsi, restituzioni e sgravi (art. 10, comma 5) (3)		.000					Oneri deducibili (art. 10, comma 3)
12	Riserve o fondi costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4) (4)		.000			.000		.000
13	Totale		.000	.000	.000	.000	.000	Oneri deducibili da partecipazione .000
14	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000	.000		.000		TOTALE 2 .000
14 bis	Plusvalenze ed altre somme	(H)	.000					Prima rata (da quadro H) .000

QUADRO O DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA

N. ord.	TIPO DI REDDITO	1 QUADRI	2 REDDITI	3 DEDUZIONI art. 120, comma 1	4 DEDUZIONI art. 120, comma 2
15	D'impresa in regime ordinario	(A)	.000	.000	.000
16	D'impresa in contabilità semplificata	(B) (2)	.000	.000	.000
17	Dominicale dei terreni	(D)	.000		
18	Agrario	(D)	.000	.000	
19	Di allevamento	(D1)	.000	.000	
20	Dei fabbricati	(E)	.000		
21	Di capitale	(F)	.000		
22	Diversi	(H)	.000		
23	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000	.000	
24	Riserve o fondi non tassati costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4) (5)		.000		
25	TOTALI		.000	.000	.000
26	Totale deduzioni (somma delle colonne 3 e 4 di rigo 25)				.000
27	Reddito imponibile ILOR (sottrarre il rigo 26 dal rigo 25, col. 2)				.000
28	ILOR DOVUTA (calcolare il 16,20% dell'importo di rigo 27)				.000
29	Credito d'imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi				.000
30	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione				.000
31	Prima rata di acconto	data 91		codice	.000
32	Seconda rata di acconto	data 91		codice	.000
33	IMPOSTA versata a saldo (6)	data 92		codice	.000
34	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DALL'ACCONTO O DALL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO				.000
35	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (6)				.000

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nella presente dichiarazione.

Il dichiarante

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI L ED O

(1) La perdita va indicata preceduta dal segno meno.
(2) Barrare la casella se il reddito è stato determinato forfetariamente.
(3) Le imposte di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione e gli altri oneri dedotti e successivamente rimborsati vanno indicati in questo rigo soltanto dalle Associazioni o dalle Società che non compilano il quadro 750/A.
(4) Le riserve o fondi costituiti prima della trasformazione e da imputare ai soci ai sensi dell'art. 122, comma 4, vanno inseriti in questo rigo soltanto dalle società che non compilano il mod. 750/A.
(5) Le società che non compilano il Mod. 750/A devono indicare in questo rigo le riserve o fondi in sospensione d'imposta (di cui al rigo 59, colonna 3, del «PROSPETTO» posto in quarta pagina) costituiti prima della trasformazione, che devono concorrere a formare il reddito della società ai sensi dell'art. 122, comma 4.
(6) L'imposta non è dovuta, o non è rimborsabile, se l'importo non supera L. 20.000 (Legge n. 121 del 1986).

QUADRO M IMPUTAZIONE DEI REDDITI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI (7)

Quando il socio non è persona fisica indicare al posto del cognome e nome la denominazione o la ragione sociale

N. ord	NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	Qualif. (8)	Sesso (M/F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	2 Occupazione Prevalente (s/n)	3 Quota di partecip. agli utili % (9)	4 Numero mesi (10)	5 Numero anni di professione (11)
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53	INDICARE IN QUESTO RIGO I DATI CUMULATIVI DEI RESTANTI SOCI **CON** OCCUPAZIONE PREVALENTE							SI			
54	INDICARE IN QUESTO RIGO I DATI CUMULATIVI DEI RESTANTI SOCI **SENZA** OCCUPAZIONE PREVALENTE							NO			
55							TOTALI		100,00		

Indicare nei riquadri sottostanti i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.	6 QUOTE DI REDDITO O PERDITA DI CUI AL RIGO 13 COL. 1	7 RITENUTE D'ACCONTO DI CUI AL RIGO 13 COL. 2	8 CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI DI CUI AL RIGO 13 COL. 4	9 ALTRI CREDITI D'IMPOSTA DI CUI AL RIGO 13 COL. 5	ONERI DEDUCIBILI		12 AMMONTARE DEDUZIONI AI FINI ILOR (ART. 120, COMMA 1) DI CUI AL RIGO 25 COL. 3	13 AMMONTARE DEDUZIONI AI FINI ILOR (ART. 120, COMMA 2) DI CUI AL RIGO 25 COL. 4
					10 ILOR (12)	11 ALTRI ONERI (13)		
36	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
37	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
38	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
39	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
40	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
41	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
42	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
43	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
44	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
45	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
46	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
47	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
48	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
49	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
50	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
51	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
52	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
53	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
54	.000	.000	.000	.000	.000	.000		
55	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO M

(7) Indicare coloro che rivestono tale qualità alla data di chiusura dell'esercizio.

(8) Indicare A se trattasi di amministratore, B se trattasi di socio accomandante e R negli altri casi. L'indicazione degli amministratori deve essere effettuata in riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione. Quando gli amministratori non rivestono la qualifica di soci o associati compilare il mod. 750/N.

(9) Le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata nel 1991 la compagine dei soci, deve essere di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se le quote non risultano dai detti atti si presumono uguali.

(10) Indicare il numero di mesi di esercizio dell'attività inferiore all'anno.

(11) Indicare il numero di anni di esercizio della professione del socio o associato.

(12) Ripartire tra i soci il «TOTALE 1» di colonna 6 del quadro L.

(13) Ripartire tra i soci il «TOTALE 2» di colonna 6 del quadro L.

PROSPETTO DELLE RISERVE O FONDI FORMATI PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETA SOGGETTA ALL'IRPEG IN SOCIETA DI PERSONE

N. ord.	1 SALDO INIZIALE	2 DECREMENTI PER COPERTURA DELLE PERDITE	3 ALTRI DECREMENTI	4 SALDO FINALE
56	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, assoggettati ad irpeg ad aliquota normale.			
	.000	.000	.000	.000
57	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, non assoggettati ad irpeg, esclusi quelli di cui ai righi 59 e 60.			
	.000	.000	.000	.000
58	Riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso esclusi quelli di cui ai righi 59 e 60.			
	.000	.000	.000	.000
59	Riserve o fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.			
	.000	.000	.000	.000
60	Riserve o fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.			
	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

61	AMMONTARE COMPLESSIVO DEL REDDITO	.000
62	AMMONTARE DEL REDDITO PER IL QUALE COMPETE IL CREDITO D'IMPOSTA	.000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

N. ord.	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	1 Valore attribuito all'Azienda	2 Costo fiscale alla data del conferimento	3 Valore partecipazione iscritta in bilancio	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE 4 Esercizi precedenti	5 Nell'esercizio
63	DENOMINAZIONE NUMERO DI CODICE FISCALE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI (vedere istruzioni)

N. ord.	1 Tipo di esenzione	2 Stato della esenzione	3 Anno di decorrenza	4 Anno di richiesta	5 Provincia (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 Tipo di esenzione	8 Stato della esenzione	9 Anno di decorrenza	10 Anno di richiesta	11 Provincia (sigla)	12 REDDITO ESENTE
64			19	19		.000			19	19		.000
65			19	19		.000			19	19		.000
66			19	19		.000			19	19		.000
67			19	19		.000			19	19		.000
68			19	19		.000			19	19		.000
69			19	19		.000			19	19		.000

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

Mod. 750/A

REDDITI 1991

IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

Ragione sociale	Codice fiscale

N. ord.						
		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1				Codice attività 2
A	1	Codice attività secondo la preesistente codifica 3	Subcodice 4	Anno di inizio attività 5	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni 6	Indicare il numero di soci che esercitano, contemporaneamente attività di lavoro dipendente 7 · Se si esercita attività stagionale indicare il numero dei giorni 8
A	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
			per i comuni con più di 50.000 abitanti indicare la zona: centrale 5	semiperiferica 6	periferica 7 · (*) 8	numero luoghi di attività 9
A	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				
A	4	Impresa che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni)	A	B	C	
A	5	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare nel quadro L, rigo 1, colonna 2)				1 .000

PROSPETTO DI BILANCIO

N. ord.		STATO PATRIMONIALE	1 SALDO INIZIALE DI BILANCIO	2 INCREMENTI	3 DECREMENTI	4 SALDO FINALE DI BILANCIO
A	6	BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	7	BENI MATERIALI NON AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	8	BENI IMMATERIALI E SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI	.000	.000	.000	.000
A	9	PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI OGNI TIPO E TITOLI OBBLIGAZIONARI	.000	.000	.000	.000
A	10	SCORTE DI MERCI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E SEMILAVORATI	.000			.000
A	11	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZ.	.000			.000
A	12	SCORTE DI PRODOTTI FINITI	.000			.000
A	13	OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE	.000			.000
A	14	CASSA	.000			.000
A	15	CREDITI VERSO LA CLIENTELA	.000	.000	.000	.000
A	16	CREDITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	17	ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ	.000			.000
A	18	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI	.000	.000	.000	.000
A	19	CAPITALE SOCIALE	.000	.000	.000	.000
A	20	FONDO RIVALUTAZIONE MONETARIA	.000			.000
A	21	RISERVE	.000	.000	.000	.000
A	22	FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000	.000	.000	.000
A	23	FONDO AMMORTAMENTO	.000	.000	.000	.000
A	24	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000	.000	.000	.000
A	25	ALTRI FONDI	.000	.000	.000	.000
A	26	DEBITI VERSO FORNITORI	.000	.000	.000	.000
A	27	DEBITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	28	ALTRI DEBITI E PASSIVITÀ	.000			.000

		PERDITE	SALDO DI BILANCIO				SALDO DI BILANCIO
A	29	ESISTENZE INIZIALI	.000	A	36	AMMORTAMENTI ANTICIPATI	.000
A	30	SPESE DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA E ALLA PRODUZIONE	.000	A	37	ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI	.000
A	31	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI	.000	A	38	ALTRI ACCANTONAMENTI	.000
A	32	ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	.000	A	39	ALTRI COSTI, ONERI E SPESE	.000
A	33	ALTRI ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA	.000	A	40	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI	.000
A	34	INTERESSI PASSIVI	.000	A	41	UTILE DI ESERCIZIO	.000
A	35	AMMORTAMENTI ORDINARI	.000				
		PROFITTI	SALDO DI BILANCIO				SALDO DI BILANCIO
A	42	RICAVI DI ESERCIZIO	.000	A	46	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	.000
A	43	DIVIDENDI E UTILI DA PARTECIPAZIONE	.000	A	47	RIMANENZE FINALI	.000
A	44	INTERESSI ATTIVI	.000	A	48	PERDITA DI ESERCIZIO	.000
A	45	ALTRI PROVENTI	.000				
		ALTRI DATI					
A	49	UTILI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	.000	A	55	SALDO FISCALE DEL FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000
A	50	UTILI DELIBERATI NELL'ESERCIZIO	.000				
A	51	DIVIDENDI E UTILI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO	.000	A	56	SALDO FISCALE DEL FONDO AMMORTAMENTO	.000
A	52	VALORE CONTRATTUALE DEI BENI ASSUNTI IN LOCAZIONE FINANZIARIA AL NETTO DEGLI ONERI FINANZIARI	.000	A	57	SALDO FISCALE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000
A	53	COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORAZIONI ESEGUITE DA TERZI	.000	A	58	SALDO FISCALE RELATIVO AD ALTRI FONDI	.000
A	54	VALORE NORMALE DEI BENI ACQUISITI IN COMODATO OVVERO IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE NON FINANZIARIA	.000	A	59	AMMORTAMENTO DEL VALORE DI AVVIAMENTO	.000

(*) Vedere istruzioni.

		DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI (*)	
A	60	A) Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	1 .000
A	61	B) Perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
A	62	Valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2)	.000
A	63	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.	.000
A	64	Quota delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	.000
A	65	Plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite (art. 54, comma 1, lett. *c*))	.000
A	66	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
A	67	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui *produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società*	.000
A	68	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo A67	.000
		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai fini del T.U.I.R.	
A	69	*a)* relative a servizi non di durata ultrannuale, materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (art. 59)	.000
A	70	*b)* relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	.000
A	71	*c)* relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa (art. 61)	.000
A	72	Compensi in misura fissa spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
A	73	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63	.000
A	74	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
A	75	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)	.000
A	76	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4	.000
A	77	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti *e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1*	.000
A	78	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nell'art. 10, comma 1, lettera *p)*	.000
A	79	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	.000
		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	80	*a)* relativi a beni materiali e immateriali (artt. 67 e 68)	.000
A	81	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69)	.000
A	82	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
A	83	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7	.000
		Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	84	*a)* per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto di cui alle lettere *c) d)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)	.000
A	85	*b)* per rischi su crediti (art. 71)	.000
A	86	*c)* per rischi di cambio (art. 72)	.000
A	87	*d)* per altre finalità (art. 73)	.000
A	88	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
A	89	Spese ed altri componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, comma 5	.000
A	90	Riserve o fondi costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4)	.000
		Altre variazioni in aumento	
A	91		.000
A	92		.000
A	93		.000
A	94		.000
A	95	**C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000

(*) Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano tutti i ricavi, costi, rimanenze ed altri elementi necessari per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del T.U.I.R., gli elementi mancanti devono essere indicati in apposito prospetto sottoscritto dal dichiarante.

		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
A	96	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive, realizzate nel periodo d'imposta da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	1 .000
A	97	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo A66	.000
A	98	Perdite derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo A66	.000
A	99	Proventi degli immobili di cui al rigo A67	.000
A	100	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)	.000
A	101	Spese e altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
A	102	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito di impresa (art. 58)	.000
A	103	Partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori e agli associati di associazioni in partecipazione (art. 62, comma 4)	.000
A	104	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi	.000
		Altre variazioni in diminuzione	
A	105		.000
A	106		.000
A	107		.000
A	108		.000
A	109	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	.000
A	110	E) Differenza (somma algebrica) tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (totale C - totale D)	.000
A	111	F) REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI O PERDITA (somma algebrica tra A o B ed E)	.000
A	112	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera *r*), del T.U.I.R. e all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370	.000
A	113	**REDDITO O PERDITA** (da riportare nel quadro L, rigo 1, colonna 1)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R. ☐

		COMPONENTI POSITIVI	
A	114	Reddito netto di cui alla precedente lettera F	.000
A	115	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	116	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicate al rigo A98 (art. 115, comma 2, lett. *b*))	.000
A	117	Altri componenti positivi	.000
A	118	H) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
A	119	Perdita di cui alla precedente lettera F	.000
A	120	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	121	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicati al rigo A66 (art. 115, comma 2, lett. *b*))	.000
A	122	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 115, comma 2, lett. *a*))	.000
A	123	Redditi dei terreni e dei fabbricati di cui al rigo A67	.000
A	124	Riserve o fondi in sospensione d'imposta costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4)	.000
A	125	Altri componenti negativi	.000
A	126	I) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
A	127	L) REDDITO AL LORDO DELLE ESENZIONI E DELLE EROGAZIONI LIBERALI (sottrarre il totale I dal totale H, indicando zero se l'importo è negativo)	.000
A	128	(meno) Ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR (vedere istruzioni)	.000
A	129	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI	.000
A	130	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera *r*), del T.U.I.R.	.000
A	131	**M) REDDITO IMPONIBILE** (da riportare nel quadro O, rigo 15, colonna 2)	.000
A	132	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 1 (da riportare nel quadro O, rigo 15, colonna 3)	.000
A	133	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 2 (da riportare nel quadro O, rigo 15, colonna 4)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE
(art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)

A	134	Importo complessivo	.000
A	135	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

A	136	DIMENSIONE DEI LOCALI	totale metri quadrati			1	di cui per magazzini o depositi, metri quadrati			2
A	137	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero 1	numero giornate	2	spese	.000 3	CONSUMI: energia	.000 4
A	138		dipendenti a tempo parziale	numero 1	numero ore	2	spese	.000 3	di cui per energia elettrica	.000 4
A	139		apprendisti	numero 1	numero settimane	2	spese	.000 3	carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	.000 4
A	140		collaboratori coordinati e continuativi	numero 1	compensi	.000 2	lavoro straordinario	numero ore .000 3	spese	4
A	141	numero associati con occupazione prevalente nell'impresa					1	*nuove iniziative produttive* barrare la casella	☐	2
A	142	consistenza media di magazzino (*)				.000 1	altri costi			.000 2

(*) Vedere istruzioni

			DATA VERSAMENTO	CODICE	
A	143	Versamento di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) L. 413/91 relativo a ricavi non annotati nelle scritture contabili			.000

ANNOTAZIONI: ______________________________

OPZIONE O REVOCA DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154 E OPZIONE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 3 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413 (AGRITURISMO);

☐ Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1992 (barrare la casella)

☐ Si comunica di aver esercitato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, la revoca dell'opzione per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1992 (barrare la casella)

☐ Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per il regime di contabilità ordinaria ovvero, ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R., per il triennio 1992-1994 (Agriturismo) (barrare la casella)

ATTESTATI DI VERSAMENTO N. ______

Data ________ IL DICHIARANTE ____________

Mod. 750/A

REDDITI 1991

IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

N. ord.								
		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1					Codice attività 2	
A	1	Codice attività secondo la precedente codifica 3	Subcodice 4	Anno di inizio attività 5	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni 6	Indicare il numero di soci che esercitano, contemporaneamente attività di lavoro dipendente 7	Se si esercita attività stagionale indicare il numero dei giorni 8	
A	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3		C.A.P. 4	
			per i comuni con più di 50.000 abitanti indicare la zona: centrale 5 ☐	semiperiferica 6 ☐	periferica 7 ☐	☐ (*) 8	numero luoghi di attività 9	
A	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI						
A	4	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni)	A ☐		B ☐		C ☐	
A	5	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare nel quadro L, rigo 1, colonna 2)					1 .000	

PROSPETTO DI BILANCIO

N. ord.		STATO PATRIMONIALE	1 SALDO INIZIALE DI BILANCIO	2 INCREMENTI	3 DECREMENTI	4 SALDO FINALE DI BILANCIO
A	6	BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	7	BENI MATERIALI NON AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	8	BENI IMMATERIALI E SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI	.000	.000	.000	.000
A	9	PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI OGNI TIPO E TITOLI OBBLIGAZIONARI	.000	.000	.000	.000
A	10	SCORTE DI MERCI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E SEMILAVORATI	.000			.000
A	11	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZ.	.000			.000
A	12	SCORTE DI PRODOTTI FINITI	.000			.000
A	13	OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE	.000			.000
A	14	CASSA	.000			.000
A	15	CREDITI VERSO LA CLIENTELA	.000	.000	.000	.000
A	16	CREDITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	17	ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ	.000			.000
A	18	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI	.000	.000	.000	.000
A	19	CAPITALE SOCIALE	.000	.000	.000	.000
A	20	FONDO RIVALUTAZIONE MONETARIA	.000			.000
A	21	RISERVE	.000	.000	.000	.000
A	22	FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000	.000	.000	.000
A	23	FONDO AMMORTAMENTO	.000	.000	.000	.000
A	24	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000	.000	.000	.000
A	25	ALTRI FONDI	.000	.000	.000	.000
A	26	DEBITI VERSO FORNITORI	.000	.000	.000	.000
A	27	DEBITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	28	ALTRI DEBITI E PASSIVITÀ	.000			.000

		PERDITE	SALDO DI BILANCIO				SALDO DI BILANCIO
A	29	ESISTENZE INIZIALI	.000	A	36	AMMORTAMENTI ANTICIPATI	.000
A	30	SPESE DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA E ALLA PRODUZIONE	.000	A	37	ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI	.000
A	31	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI	.000	A	38	ALTRI ACCANTONAMENTI	.000
A	32	ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	.000	A	39	ALTRI COSTI, ONERI E SPESE	.000
A	33	ALTRI ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA	.000	A	40	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI	.000
A	34	INTERESSI PASSIVI	.000	A	41	UTILE DI ESERCIZIO	.000
A	35	AMMORTAMENTI ORDINARI	.000				

		PROFITTI	SALDO DI BILANCIO				SALDO DI BILANCIO
A	42	RICAVI DI ESERCIZIO	.000	A	46	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	.000
A	43	DIVIDENDI E UTILI DA PARTECIPAZIONE	.000	A	47	RIMANENZE FINALI	.000
A	44	INTERESSI ATTIVI	.000	A	48	PERDITA DI ESERCIZIO	.000
A	45	ALTRI PROVENTI	.000				

		ALTRI DATI					
A	49	UTILI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	.000	A	55	SALDO FISCALE DEL FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000
A	50	UTILI DELIBERATI NELL'ESERCIZIO	.000				
A	51	DIVIDENDI E UTILI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO	.000	A	56	SALDO FISCALE DEL FONDO AMMORTAMENTO	.000
A	52	VALORE CONTRATTUALE DEI BENI ASSUNTI IN LOCAZIONE FINANZIARIA AL NETTO DEGLI ONERI FINANZIARI	.000	A	57	SALDO FISCALE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000
A	53	COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORAZIONI ESEGUITE DA TERZI	.000	A	58	SALDO FISCALE RELATIVO AD ALTRI FONDI	.000
A	54	VALORE NORMALE DEI BENI ACQUISITI IN COMODATO OVVERO IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE NON FINANZIARIA	.000	A	59	AMMORTAMENTO DEL VALORE DI AVVIAMENTO	.000

(*) Vedere istruzioni.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI (*)

A	60	A) Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	1 .000
A	61	B) Perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
A	62	Valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2)	.000
A	63	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.	.000
A	64	Quota delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	.000
A	65	Plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite (art. 54, comma 1, lett. c))	.000
A	66	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
A	67	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società	.000
A	68	Spese ed altri componenti negativi *relativi agli immobili di cui al rigo A67*	.000
		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai fini del T.U.I.R.	
A	69	*a)* relative a servizi non di durata ultrannuale, materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (art. 59)	.000
A	70	*b)* relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	.000
A	71	*c)* relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa (art. 61)	.000
A	72	Compensi in misura fissa spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
A	73	Interessi passivi eccedenti *la quota deducibile ai sensi dell'art.* 63	.000
A	74	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
A	75	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)	.000
A	76	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4	.000
A	77	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1	.000
A	78	*Erogazioni liberali diverse da quelle previste nell'art. 10, comma 1, lettera p)*	.000
A	79	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	.000
		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	80	*a)* relativi a beni materiali e immateriali (artt. 67 e 68)	.000
A	81	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69)	.000
A	82	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
A	83	Spese *di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione* eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7	.000
		Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	84	*a)* per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto *di cui alle lettere c) d) ed f) del comma* 1 dell'art. 16 (art. 70)	.000
A	85	*b)* per rischi su crediti (art. 71)	.000
A	86	*c)* per rischi di cambio (art. 72)	.000
A	87	*d)* per altre finalità (art. 73)	.000
A	88	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
A	89	Spese ed altri componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, comma 5	.000
A	90	*Riserve o fondi costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4)*	.000
		Altre variazioni in aumento	
A	91		.000
A	92		.000
A	93		.000
A	94		.000
A	95	**C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000

(*) Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano tutti i ricavi, costi, *rimanenze ed altri elementi necessari per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del capo VI del* titolo I del T.U.I.R., gli elementi mancanti devono essere indicati in apposito prospetto sottoscritto dal dichiarante.

		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
A	96	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive, realizzate nel periodo d'imposta da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	1 .000
A	97	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo A66	.000
A	98	Perdite derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo A66	.000
A	99	Proventi degli immobili di cui al rigo A67	.000
A	100	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)	.000
A	101	Spese e altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
A	102	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito di impresa (art. 58)	.000
A	103	Partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori e agli associati di associazioni in partecipazione (art. 62, comma 4)	.000
A	104	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi	.000
		Altre variazioni in diminuzione	
A	105		.000
A	106		.000
A	107		.000
A	108		.000
A	109	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	.000
A	110	E) Differenza (somma algebrica) tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (totale C - totale D)	.000
A	111	F) REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI O PERDITA (somma algebrica tra A o B ed E)	.000
A	112	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera *r)*, del T.U.I.R. e all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370	.000
A	113	REDDITO O PERDITA (da riportare nel quadro L, rigo 1, colonna 1)	.000
		DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R. ☐
		COMPONENTI POSITIVI	
A	114	Reddito netto di cui alla precedente lettera F	.000
A	115	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	116	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicate al rigo A98 (art. 115, comma 2, lett. *b)*)	.000
A	117	Altri componenti positivi	.000
A	118	H) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
A	119	Perdita di cui alla precedente lettera F	.000
A	120	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	121	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicati al rigo A66 (art. 115, comma 2, lett. *b)*)	.000
A	122	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 115, comma 2, lett. *a)*)	.000
A	123	Redditi dei terreni e dei fabbricati di cui al rigo A67	.000
A	124	Riserve o fondi in sospensione d'imposta costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4)	.000
A	125	Altri componenti negativi	.000
A	126	I) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
A	127	L) REDDITO AL LORDO DELLE ESENZIONI E DELLE EROGAZIONI LIBERALI (sottrarre il totale I dal totale H, indicando zero se l'importo è negativo)	.000
A	128	(meno) Ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR (vedere istruzioni)	.000
A	129	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI	.000
A	130	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera *r)*, del T.U.I.R.	.000
A	131	M) REDDITO IMPONIBILE (da riportare nel quadro O, rigo 15, colonna 2)	.000
A	132	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 1 (da riportare nel quadro O, rigo 15, colonna 3)	.000
A	133	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 2 (da riportare nel quadro O, rigo 15, colonna 4)	.000

		PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	
A	134	Importo complessivo	.000
A	135	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

A	136	DIMENSIONE DEI LOCALI	totale metri quadrati			1		di cui per magazzini o depositi, metri quadrati			2
A	137	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero 1	numero giornate	2	spese	3 .000	CONSUMI	energia	4 .000
A	138		dipendenti a tempo parziale	numero 1	numero ore	2	spese	3 .000		di cui per energia elettrica	4 .000
A	139		apprendisti	numero 1	numero settimane	2	spese	3 .000		carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	4 .000
A	140		collaboratori coordinati e continuativi	numero 1	compensi	2 .000	lavoro straordinario		numero ore	3 .000	spese 4
A	141	numero associati con occupazione prevalente nell'impresa						1	nuove iniziative produttive barrare la casella		2 ☐
A	142	consistenza media di *magazzino* (*)			1 .000		altri costi				2 .000

(*) Vedere istruzioni

A	143	Versamento di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) L. 413/91 relativo a ricavi non annotati nelle scritture contabili	DATA VERSAMENTO	CODICE	.000

ANNOTAZIONI: ______________________________

OPZIONE O REVOCA DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154 E OPZIONE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 3 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413 (AGRITURISMO):

☐ Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1992 (barrare la casella)

☐ Si comunica di aver esercitato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, la revoca dell'opzione per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1992 (barrare la casella)

☐ Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per il regime di contabilità ordinaria ovvero, ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R., per il triennio 1992-1994 (Agriturismo) (barrare la casella)

ATTESTATI DI VERSAMENTO N. ________

Data ____________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 750/B

REDDITI 1991

IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

N. ord.									
		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1							Codice attività 2
B	1	Codice attività secondo la preesistente codifica 3	Subcodice 4	Anno di inizio attività 5	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni 6	Indicare il numero di soci che esercitano, contemporaneamente attività di lavoro dipendente 7		Se si esercita attività stagionale indicare il numero dei giorni 8	
B	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3			C.A.P. 4	
			per i comuni con più di 50.000 abitanti indicare la zona: centrale 5	semiperiferica 6	periferica	(*) 8	numero luoghi di attività 9		
B	3	DIMENSIONE DEI LOCALI	Totale metri quadrati 1	di cui per magazzini o depositi, metri quadrati 2	BENI STRUMENTALI ammontare del costo dei beni utilizzati al netto degli oneri finanziari per quelli in leasing 3 .000		SPESE per l'acquisto di merci, materie prime sussidiarie e semilavorati registrate ai fini IVA 4 .000		
B	4	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno — numero 1	numero giornate 2	spese 3 .000	CONSUMI	energia 4 .000		
B	5		dipendenti a tempo parziale — numero 1	numero ore 2	spese 3 .000		di cui per energia elettrica 4 .000		
B	6		apprendisti — numero 1	numero settimane 2	spese 3 .000		carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione 4 .000		
B	7		collaboratori coordinati e continuativi — numero 1	compensi 2 .000	numero ore lavoro straordinario 3	spese 4 .000	ALTRI DATI (*) 5	6	7
B	8	numero associati con occupazione prevalente nell'impresa 1				Barrare la casella per nuove iniziative produttive 2			
B	9	costo del venduto ovvero costo delle materie impiegate 1 .000			Consistenza media di magazzino (*) 2 .000	altri costi 3 .000			
B	10	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI							
B	11	Ritenute d'acconto subite (riportare nel Quadro L, rigo 2, col 2)							.000
B	12	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni)				A	B	C	

SEZIONE I - REDDITI DI IMPRESA MINORE (Art. 79)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

COMPONENTI POSITIVI

B	13	Corrispettivi per le cessioni di beni, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, e/o per le prestazioni di servizi	1 .000
B	14	Corrispettivi per le cessioni di titoli (azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa)	.000
B	15	Altri proventi considerati ricavi (indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni la cui cessione genera ricavi, contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto, contributi in conto esercizio dello Stato e di altri Enti pubblici)	.000
B	16	Valore normale dei beni in natura, anche a titolo di contributo, e dei beni destinati a finalità estranee *all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci*	.000
B	17	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (*)	.000
B	18	Totale ricavi (sommare gli importi da rigo B13 a rigo B17) **(di cui: ....000)** (*)	.000
B	19	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) realizzate mediante cessione, conferimento in società, permuta, indennizzo anche in forma assicurativa o assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa relative a beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi	.000
B	20	Sopravvenienze attive *(componenti positivi conseguiti a fronte di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi* o maggiori rispetto a quelli che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; insussistenza di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi)	.000
B	21	Eccedenza delle indennità (intero ammontare o quota costante) per perdita o danneggiamento di beni diversi da quelli da cui derivano ricavi, se l'indennità stessa è conseguita per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi	.000
B	22	Altre sopravvenienze attive (indennità per il risarcimento di danni non relative a beni; proventi in denaro o in natura a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi; valore normale dei beni in locazione finanziaria in caso di cessione del contratto)	.000
B	23	Ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria in precedenti esercizi, *a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi e accantonati in apposito fondo*	.000

(*) Vedere istruzioni.

B	24	*Utili derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate e in società ed enti soggetti all'IRPEG*	1 .000
B	25	Interessi attivi anche se diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) dell'art. 41 e altri redditi di capitale	.000
B	26	Redditi degli immobili diversi da quelli strumentali e da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché proventi degli immobili strumentali per natura	.000
B	27	Rimanenze finali relative a prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (di cui per nuovi valori ai sensi dell'art. 33, comma 10, L. n. 413/91: .... .000)	.000
B	28	Rimanenze finali relative a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (di cui per nuovi valori ai sensi dell'art. 33, comma 10, L. n. 413/91: .... .000)	.000
B	29	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
B	30	Rimanenze finali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa	.000
B	31	Ammontare dei fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73, indicati nei bilanci dei soggetti in regime ordinario nell'anno 1990 e non iscritti nel registro degli acquisti IVA o nell'apposito registro	.000
B	32	**TOTALE COMPONENTI POSITIVI** (sommare gli importi da rigo B18 a rigo B31)	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
B	33	Esistenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale	.000
B	34	Esistenze iniziali relative a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti	.000
B	35	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
B	36	Esistenze iniziali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa	.000
B	37	Costo di acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci	.000
B	38	Costo di acquisto di azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa	.000
B	39	Costo per l'acquisizione di servizi	.000
B	40	Spese per prestazioni di lavoro dipendente (stipendi, salari, quote T.F.R., compensi in natura, partecipazione agli utili, ecc.)	.000
B	41	Spese per altre prestazioni di lavoro (compensi e quote di indennità maturate nel periodo d'imposta)	.000
B	42	Partecipazioni agli utili spettanti agli amministratori e agli associati di associazioni in partecipazione	.000
B	43	Interessi passivi	.000
B	44	Imposte deducibili e contributi ad associazioni sindacali e di categoria	.000
B	45	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti, sostenute per specifiche finalità	.000
B	46	Minusvalenze patrimoniali	.000
B	47	Sopravvenienze passive	.000
B	48	Perdite di beni e perdite su crediti	.000
B	49	Quote di ammortamento dei beni materiali (compresa l'azienda in affitto o in usufrutto) ed immateriali (*di cui per ammortamento anticipato:* .... .000, *per ammortamento del valore di avviamento:* .... .000)	.000
B	50	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a lire 1.000.000	.000
B	51	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ai quali si riferiscono	.000
B	52	Canoni di locazione, anche finanziaria, e/o di noleggio	.000
B	53	Spese relative a più esercizi (spese per studi e ricerche ☐, di pubblicità e propaganda ☐ e di rappresentanza) (barrare la relativa casella se viene richiesta la deduzione in quote costanti)	.000
B	54	*Importo deducibile delle spese non documentate sostenute dagli intermediari e rappresentanti di commercio* e dagli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979	.000
B	55	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi	.000
B	56	Altri componenti negativi (spese ed altri componenti negativi afferenti a ricavi o ad altri proventi che concorrono a formare il reddito)	.000
B	57	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi da rigo B33 a rigo B56)	.000

B	58	Differenza tra componenti positivi e componenti negativi (differenza tra l'importo di rigo B32 e quello di rigo B57)	1 .000
B	59	*(meno)* Erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2, e dell'art. 10, comma 1, lettera r) del T.U.I.R.	.000
B	60	REDDITO D'IMPRESA MINORE	.000
B	61	Reddito imponibile (se l'importo di rigo B60, diminuito delle plusvalenze di cui al rigo B19, è non inferiore a L. 12.060.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a L. 9.000.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività riportare l'importo di rigo B60; negli altri casi vedere istruzioni) (da riportare nel quadro L, rigo 2, colonna 1)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R. ☐

COMPONENTI POSITIVI

B	62	Riportare l'importo di rigo B56	.000
B	63	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	.000
B	64	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice	.000
B	65	Altri componenti positivi	.000
B	66	TOTALE COMPONENTI POSITIVI (sommare gli importi da rigo B62 a rigo B65)	.000

COMPONENTI NEGATIVI

B	67	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	.000
B	68	Redditi derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate, nonché in società ed enti soggetti all'IRPEG	.000
B	69	Redditi degli immobili di cui al rigo B26, con esclusione dei proventi degli immobili strumentali per natura	.000
B	70	Altri componenti negativi	.000
B	71	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (sommare gli importi da rigo B67 a rigo B70)	.000
B	72	DIFFERENZA TRA TOTALE COMPONENTI POSITIVI E TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (vedere istruzioni)	.000
B	73	*(meno)* Ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR (vedere istruzioni)	.000
B	74	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (sottrarre l'importo di rigo B73 da quello di rigo B72)	.000
B	75	*(meno)* Erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2, e dell'art. 10, comma 1, lettera r), del TUIR	.000
B	76	TOTALE REDDITO IMPONIBILE (da riportare nel Quadro O, rigo 16, col. 2)	.000
B	77	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 1 (da riportare nel Quadro O, rigo 16, col. 3)	.000
B	78	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 2 (da riportare nel Quadro O, rigo 16, col. 4)	.000

SEZIONE II - REDDITI DI IMPRESA MINIMA (Art. 80)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

B	79	Corrispettivi per le cessioni di beni, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, e/o per le prestazioni di servizi	.000
B	80	Corrispettivi per le cessioni di azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa	.000
B	81	Altri proventi considerati ricavi (indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni la cui cessione genera ricavi; contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto, contributi in conto esercizio dello Stato e di altri Enti pubblici)	.000
B	82	Valore normale dei beni in natura, anche a titolo di contributo, e dei beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci	.000
B	83	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (*)	.000
B	84	TOTALE RICAVI (sommare gli importi da rigo B79 a rigo B83)	.000
B	85	Applicazione dei coefficienti di redditività — Imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 67% dei ricavi di rigo B84	.000
B	86	Applicazione dei coefficienti di redditività — Imprese aventi per oggetto altre attività: 50% dei ricavi di rigo B84	.000
B	87	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) realizzate mediante cessione, conferimento in società, permuta, indennizzo anche in forma assicurativa o assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa relative a beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi	.000
B	88	Altri componenti positivi (importi accantonati nei fondi di cui agli articoli 66, comma 3, lett. b), 67, comma 3, 70, 71, 72 e 73; vedi D.M. 27 settembre 1989, n. 352)	.000
B	89	REDDITO DI IMPRESA MINIMA (da riportare nel quadro L, rigo 2, colonna 1)	.000

(*) Vedere istruzioni

		DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. [illegible], comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R. ☐
B	90	TOTALE RICAVI ai fini IRPEF (riportare l'importo di rigo B84)	1 .000
B	91	Ricavi relativi ad attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	.000
B	92	TOTALE RICAVI ai fini ILOR (sottrarre l'importo di rigo B91 da quello di rigo B90)	.000
B	93	Applicazione dei coefficienti di redditività — Imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 67% dei ricavi di rigo B92	.000
B	94	Applicazione dei coefficienti di redditività — Imprese aventi per oggetto altre attività: 59% dei ricavi di rigo B92	.000
B	95	Plusvalenze e altri componenti positivi non derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	.000
B	96	Reddito al lordo delle esenzioni (riportare la somma degli importi dei righi B93, B94 e B95)	.000
B	97	*(meno)* Redditi esenti ai fini dell'ILOR (vedere istruzioni)	.000
B	98	REDDITO IMPONIBILE (da riportare nel Quadro O, rigo 16, col. 2)	.000
B	99	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 1 (da riportare nel Quadro O, rigo 16, col. 3)	.000
B	100	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 2 (da riportare nel Quadro O, rigo 16, col. 4)	.000

		PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	
B	101	Importo complessivo	.000
B	102	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

			DATA VERSAMENTO	CODICE	
B	103	Versamento di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) L. 413/91 relativo a ricavi non annotati nelle scritture contabili			.000

Annotazioni ______________________________

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154.

Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1992 (Barrare la casella) ☐

Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per il regime di contabilità ordinaria, ovvero, ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R., per il triennio 1992-1994 (agriturismo) (Barrare la casella) ☐

ALLEGATI N. ______

ATTESTATI DI VERSAMENTO N. ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 750/B

REDDITI 1991

IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

N. ord.		Contenuto
		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1 — Codice attività 2
B	1	Codice attività secondo la preesistente codifica 3 — Subcodice 4 — Anno di inizio attività 5 — Se l'attività è iniziata *o cessata* nell'anno indicare il numero dei giorni 6 — Indicare il numero di soci che esercitano, *contemporaneamente attività* di lavoro dipendente 7 — Se si esercita attività stagionale indicare il numero dei giorni 8
B	2	LUOGO *DI ESERCIZIO* DELL'ATTIVITÀ — Comune 1 — Prov. 2 — Frazione, via, numero civico, scala e interno 3 — C.A.P. 4 — per i comuni con più di 50.000 abitanti indicare la zona: centrale 5 ☐ semiperiferica 6 ☐ periferica 7 ☐ — 8 ☐ (*) — numero luoghi di attività 9
B	3	DIMENSIONE DEI LOCALI — Totale metri quadrati 1 — di cui per magazzini *o depositi*, metri quadrati 2 — BENI STRUMENTALI ammontare del costo dei beni utilizzati al netto degli oneri finanziari per *quelli in leasing* 3 .000 — SPESE per l'acquisto di merci, materie prime sussidiarie e semilavorati registrate *ai fini IVA* 4 .000
B	4	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ — *dipendenti* a tempo pieno: numero 1 — numero giornate 2 — spese 3 .000 — CONSUMI: energia 4 .000
B	5	dipendenti a tempo parziale: numero 1 — numero ore 2 — spese 3 .000 — CONSUMI: di cui per energia elettrica 4 .000
B	6	apprendisti: numero 1 — numero settimane 2 — spese 3 .000 — CONSUMI: carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione 4 .000
B	7	collaboratori coordinati e continuativi: numero 1 — compensi 2 .000 — numero ore lavoro straordinario 3 — spese 4 .000 — ALTRI DATI (*) 5 6 7
B	8	numero associati con occupazione prevalente nell'impresa 1 — Barrare la casella per nuove iniziative produttive 2 ☐
B	9	costo del venduto ovvero costo delle materie impiegate 1 .000 — Consistenza media di magazzino (*) 2 .000 — altri costi 3 .000
B	10	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI
B	11	Ritenute d'acconto subite (riportare nel Quadro L, rigo 2, col 2) .000
B	12	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate (vedere istruzioni) A B C

SEZIONE I - REDDITI DI IMPRESA MINORE (Art. 79)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

COMPONENTI POSITIVI

B	13	Corrispettivi per le cessioni di beni, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, e/o per le prestazioni di servizi	1 .000
B	14	Corrispettivi per le cessioni di titoli (azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa)	.000
B	15	Altri proventi considerati ricavi (indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni la cui cessione genera ricavi, contributi *in denaro spettanti sotto qualsiasi* denominazione in base a contratto, contributi in conto esercizio dello Stato e di altri Enti pubblici)	.000
B	16	Valore normale dei beni in natura, anche a titolo di contributo, e dei beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci	.000
B	17	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (*)	.000
B	18	Totale ricavi (sommare gli importi da rigo B13 a rigo B17) **(di cui: ....000)** (*)	.000
B	19	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) realizzate mediante cessione, conferimento in società, permuta, indennizzo anche in forma assicurativa o assegnazione *ai soci o destinazione a finalità estranee* all'esercizio dell'impresa relative a beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi	.000
B	20	Sopravvenienze attive (componenti *positivi conseguiti a fronte* di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi o maggiori rispetto a quelli che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; insussistenza di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi)	.000
B	21	Eccedenza delle indennità (intero ammontare o quota costante) per perdita o danneggiamento di beni diversi da *quelli* da cui derivano ricavi, se l'indennità stessa è conseguita per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito *in precedenti esercizi*	.000
B	22	Altre sopravvenienze attive (indennità per il risarcimento di danni non relative a beni; proventi in denaro o in natura a *titolo di contributi* diversi da quelli che generano ricavi; valore normale dei beni in locazione finanziaria in caso di cessione del contratto)	.000
B	23	Ammontare dei proventi *in denaro o in natura conseguiti da soggetti* in contabilità ordinaria in precedenti esercizi, a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi e accantonati in apposito fondo	.000

(*) Vedere istruzioni.

B	24	Utili derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate e in società ed enti soggetti all'IRPEG	1 .000
B	25	Interessi attivi anche se diversi da quelli di cui alla lettere a) e b) dell'art. 41 e altri redditi di capitale	.000
B	26	Redditi degli immobili diversi da quelli strumentali e da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché proventi degli immobili strumentali per natura	.000
B	27	Rimanenze finali relative a prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale **(di cui per nuovi valori ai sensi dell'art. 33, comma 10, L. n. 413/91: .000)**	.000
B	28	Rimanenze finali relative a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti **(di cui per nuovi valori ai sensi dell'art. 33, comma 10, L. n. 413/91: .000)**	.000
B	29	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
B	30	Rimanenze finali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa	.000
B	31	Ammontare dei fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73, indicati nei bilanci dei soggetti in regime ordinario nell'anno 1990 e non iscritti nel registro degli acquisti IVA o nell'apposito registro	.000
B	32	**TOTALE COMPONENTI POSITIVI** (sommare gli importi da rigo B18 a rigo B31)	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
B	33	Esistenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale	.000
B	34	Esistenze iniziali relative a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti	.000
B	35	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
B	36	Esistenze iniziali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa	.000
B	37	Costo di acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci	.000
B	38	Costo di acquisto di azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa	.000
B	39	Costo per l'acquisizione di servizi	.000
B	40	Spese per prestazioni di lavoro dipendente (stipendi, salari, quote T.F.R., compensi in natura, partecipazione agli utili, ecc.)	.000
B	41	Spese per altre prestazioni di lavoro (compensi e quote di indennità maturate nel periodo d'imposta)	.000
B	42	Partecipazioni agli utili spettanti agli amministratori e agli associati di associazioni in partecipazione	.000
B	43	Interessi passivi	.000
B	44	Imposte deducibili e contributi ad associazioni sindacali e di categoria	.000
B	45	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti, sostenute per specifiche finalità	.000
B	46	Minusvalenze patrimoniali	.000
B	47	Sopravvenienze passive	.000
B	48	Perdite di beni e perdite su crediti	.000
B	49	Quote di ammortamento dei beni materiali (compresa l'azienda in affitto o in usufrutto) ed immateriali **(di cui per ammortamento anticipato: .000, per ammortamento del valore di avviamento: .000)**	.000
B	50	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a lire 1.000.000	.000
B	51	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ai quali si riferiscono	.000
B	52	Canoni di locazione, anche finanziaria, e/o di noleggio	.000
B	53	Spese relative a più esercizi (spese per studi e ricerche ☐, di pubblicità e propaganda ☐ e di rappresentanza) (barrare la relativa casella se viene richiesta la deduzione in quote costanti)	.000
B	54	Importo deducibile delle spese non documentate sostenute dagli intermediari e rappresentanti di commercio e dagli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979	.000
B	55	Deduzione forfetaria di spese non documentate per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi	.000
B	56	Altri componenti negativi (spese ed altri componenti negativi afferenti a ricavi o ad altri proventi che concorrono a formare il reddito)	.000
B	57	**TOTALE COMPONENTI NEGATIVI** (sommare gli importi da rigo B33 a rigo B56)	.000

B	58	Differenza tra componenti positivi e componenti negativi (differenza tra l'importo di rigo B32 e quello di rigo B57)	1 .000
B	59	*(meno)* Erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2, e dell'art. 10, comma 1, lettera r) del T.U.I.R.	.000
B	60	REDDITO D'IMPRESA MINORE	.000
B	61	Reddito imponibile (se l'importo di rigo B60, diminuito delle plusvalenze di cui al rigo B19, è non inferiore a L. 12.060.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a L. 9.000.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività riportare l'importo di rigo B60; *negli altri casi vedere istruzioni*) (da riportare nel quadro L, rigo 2, colonna 1)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R. ☐

COMPONENTI POSITIVI

B	62	Riportare l'importo di rigo B58	.000
B	63	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	.000
B	64	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice	.000
B	65	Altri componenti positivi	.000
B	66	TOTALE COMPONENTI POSITIVI (sommare gli importi da rigo B62 a rigo B65)	.000

COMPONENTI NEGATIVI

B	67	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	.000
B	68	Redditi derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate, nonché in società ed enti soggetti all'IRPEG	.000
B	69	Redditi degli immobili di cui al rigo B26, con esclusione dei proventi degli immobili strumentali per natura	.000
B	70	Altri componenti negativi	.000
B	71	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (sommare gli importi da rigo B67 a rigo B70)	.000
B	72	DIFFERENZA TRA TOTALE COMPONENTI POSITIVI E TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (vedere istruzioni)	.000
B	73	*(meno)* Ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR (vedere istruzioni)	.000
B	74	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI *(sottrarre l'importo di rigo B73 da quello di rigo B72)*	.000
B	75	*(meno)* Erogazioni liberali deducibili ai sensi dell'art. 65, comma 2, e dell'art. 10, comma 1, lettera r), del TUIR	.000
B	76	TOTALE REDDITO IMPONIBILE (da riportare nel Quadro O, rigo 16, col. 2)	.000
B	77	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 1 (da riportare nel Quadro O, rigo 16, col. 3)	.000
B	78	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 2 (da riportare nel Quadro O, rigo 16, col. 4)	.000

SEZIONE II - REDDITI DI IMPRESA MINIMA (Art. 80)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

B	79	Corrispettivi per le cessioni di beni, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, e/o per le prestazioni di servizi	.000
B	80	Corrispettivi per le cessioni di azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa	.000
B	81	Altri proventi considerati ricavi (indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni la cui cessione genera ricavi; contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; contributi in conto esercizio dello Stato e di altri Enti pubblici)	.000
B	82	Valore normale dei beni in natura, anche a titolo di contributo, e dei beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci	.000
B	83	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (*)	.000
B	84	TOTALE RICAVI (sommare gli importi da rigo B79 a rigo B83)	.000
B	85	Applicazione dei coefficienti di redditività — Imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: **67%** dei ricavi di rigo B84	.000
B	86	Applicazione dei coefficienti di redditività — Imprese aventi per oggetto altre attività: **50%** dei ricavi di rigo B84	.000
B	87	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) realizzate mediante cessione, conferimento in società, permuta, indennizzo anche in forma assicurativa o assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa relative a beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi	.000
B	88	Altri componenti positivi (importi accantonati nei fondi di cui agli articoli 55, comma 3, lett. b), 67, comma 3, 70, 71, 72 e 73; vedi D.M. 27 settembre 1989, n. 352)	.000
B	89	REDDITO DI IMPRESA MINIMA (da riportare nel quadro L, rigo 2, colonna 1)	.000

(*) Vedere istruzioni.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R ☐

			1
B	90	TOTALE RICAVI ai fini IRPEF (riportare l'importo di rigo B84)	.000
B	91	Ricavi relativi ad attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	.000
B	92	TOTALE RICAVI ai fini ILOR (sottrarre l'importo di rigo B91 da quello di rigo B90)	.000
B	93	Applicazione dei coefficienti di redditività — Imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: **67%** dei ricavi di rigo B92	.000
B	94	Applicazione dei coefficienti di redditività — Imprese aventi per oggetto altre attività: **50%** dei ricavi di rigo B92	.000
B	95	Plusvalenze e altri componenti positivi non derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	.000
B	96	Reddito al lordo delle esenzioni (riportare la somma degli importi dei righi B93, B94 e B95)	.000
B	97	*(meno)* Redditi esenti ai fini dell'ILOR (vedere istruzioni)	.000
B	98	REDDITO IMPONIBILE (da riportare nel Quadro O, rigo 16, col. 2)	.000
B	99	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 1 (da riportare nel Quadro O, rigo 16, col. 3)	.000
B	100	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 2 (da riportare nel Quadro O, rigo 16, col. 4)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE
(art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)

B	101	Importo complessivo	.000
B	102	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

			DATA VERSAMENTO	CODICE	
B	103	Versamento di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) L. 413/91 relativo a ricavi non annotati nelle scritture contabili			.000

Annotazioni ______________________________

____

____

____

____

____

____

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154.

Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1992 (Barrare la casella) ☐

Si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per il regime di contabilità ordinaria, ovvero, ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R., per il triennio 1992-1994 (agriturismo) (Barrare la casella) ☐

ALLEGATI N. ________

ATTESTATI DI VERSAMENTO N. ________

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 750/C

REDDITI 1991

LAVORO AUTONOMO

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Denominazione	Codice fiscale

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

N. ord.										
		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1							Codice attività 2	
C	1	Codice attività secondo la preesistente codifica 3	Subcodice 4	Anno di inizio attività 5	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni	6	Numero soci o associati che esercitano contemporaneamente attività di lavoro dipendente	7	Numero soci o associati che esercitano attività di docente universitario o primario ospedaliero	8
C	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3				C.A.P. 4	
			per i comuni con più di 50.000 abitanti indicare la zona:	centrale 5	semiperiferica 6		periferica 7		numero luoghi di attività	8
C	3	DIMENSIONE DEI LOCALI	totale metri quadrati	1	BENI STRUMENTALI	ammontare del costo dei beni utilizzati al netto degli oneri finanziari per quelli in leasing	2 .000	CONSUMI	spese telefoniche	3 .000
C	4	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero 1	numero giornate	2	spese 3 .000		energia elettrica	4 .000
C	5		dipendenti a tempo parziale	numero 1	numero ore	2	spese 3 .000		carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	4 .000
C	6		collaboratori coordinati e continuativi	numero 1	compensi 2 .000	lavoro straordinario — numero ore 3	spese 4 .000	ALTRI COSTI	5 .000	numero fatture emesse 6
C	7	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI								
C	8	Ritenute d'acconto subite (riportare nel Quadro L, rigo 3, col 2)								.000

SEZIONE I - DETERMINAZIONE ORDINARIA DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI (art. 50, commi da 1 a 6)

			1
C	9	Compensi lordi, in denaro e in natura, derivanti da attività professionali ed artistiche	.000
C	10	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi	.000
C	11	Compensi non annotati nelle scritture contabili (*)	.000
C	12	**A)** TOTALE COMPENSI (sommare gli importi da rigo C9 a rigo C11)	.000
C	13	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
C	14	Quote di ammortamento degli altri beni strumentali	.000
C	15	Spese per il personale dipendente e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	.000
C	16	Compensi corrisposti a terzi	.000
C	17	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	.000
C	18	Interessi passivi	.000
C	19	Premi di assicurazione inerenti l'esercizio dell'arte e della professione	.000
C	20	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto L. ....) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo C12)	.000
C	21	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto L. ....) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo C12)	.000
C	22	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (50% del relativo ammontare)	.000

(*) Vedere istruzioni.

C	23	Altre spese documentate	31 .000
C	24	B) TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo C13 a rigo C23)	.000
C	25	Differenza tra totale compensi e totale spese ed oneri deducibili (somma algebrica tra totale A e totale B)	.000
C	26	C) REDDITO NETTO (O PERDITA) (riportare l'importo di rigo C25 se non inferiore a L. 14.760.000; vedere le istruzioni negli altri casi) (da riportare nel quadro L, rigo 3, col. 1)	.000

SEZIONE II - DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI (art. 50, comma 7)

C	27	Compensi lordi, in denaro e in natura, derivanti da attività professionali ed artistiche	.000
C	28	Compensi non annotati nelle scritture contabili (*)	.000
C	29	*Totale compensi (sommare gli importi di rigo C27 e di rigo C28)*	.000
C	30	Reddito netto delle attività artistiche e professionali (82% dell'importo di rigo C29) (da riportare nel quadro L, rigo 3, col. 1)	.000

			DATA VERSAMENTO	CODICE	
C	31	Versamento di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) L. 413/91 relativo a compensi non annotati nelle scritture contabili (*)			.000

ANNOTAZIONI ____

____

____

____

____

____

____

____

OPZIONE A NORMA DELL'ART. 10, DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154

Ai fini della applicazione del regime di contabilità ordinaria, si comunica di aver optato, ai sensi della disposizione sopra citata, per il predetto regime. (Barrare la casella) ☐

(*) *Vedere istruzioni.*

ALLEGATI N. ______

ATTESTATI DI VERSAMENTO N. ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 750/C

REDDITI 1991

LAVORO AUTONOMO

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Denominazione	Codice fiscale

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI

N. ord.		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1								Codice attività 2
C	1	Codice attività secondo la preesistente codifica 3	Subcodice 4	Anno di inizio attività 5	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni	6	Numero soci o associati che esercitano contemporaneamente attività di lavoro dipendente	7	Numero soci o associati che esercitano attività di docente universitario o primario ospedaliero	8
C	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3				C.A.P. 4	
			per i comuni con più di 50.000 abitanti indicare la zona:	centrale 5 ☐	semiperiferica 6 ☐	periferica 7 ☐			numero luoghi di attività	8

C	3	*DIMENSIONE* DEI LOCALI	*totale metri* quadrati	1	BENI STRUMENTALI	ammontare del costo dei beni utilizzati al netto degli oneri finanziari per quelli in leasing	2 .000	CONSUMI	spese telefoniche	3 .000	
C	4	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero 1	numero *giornate*	2	spese	3 .000		energia elettrica	4 .000
C	5		dipendenti a tempo parziale	numero 1	numero ore	2	spese	3 .000		carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	4 .000
C	6		collaboratori coordinati e continuativi	numero 1	compensi 2 .000	lavoro straordinario	numero ore 3	spese 4 .000	ALTRI COSTI	5 .000	numero fatture omesse 6
C	7	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI									
C	8	Ritenute d'acconto subite (riportare nel Quadro L, rigo 3, col 2)								.000	

SEZIONE I - DETERMINAZIONE ORDINARIA DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI (art. 50. commi da 1 a 6)

			1
C	9	Compensi lordi, in denaro e in natura, derivanti da attività professionali ed artistiche	.000
C	10	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi	.000
C	11	Compensi non annotati nelle scritture contabili (*)	.000
C	12	**A)** TOTALE COMPENSI (sommare gli importi da rigo C9 a rigo C11)	.000
C	13	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
C	14	Quote di ammortamento degli altri beni strumentali	.000
C	15	Spese per il personale dipendente e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	.000
C	16	Compensi corrisposti a terzi	.000
C	17	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	.000
C	18	Interessi passivi	.000
C	19	Premi di assicurazione inerenti l'esercizio dell'arte e della professione	.000
C	20	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi (Ammontare sostenuto L. ....) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo C12)	.000
C	21	Spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto L. ....) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo C12)	.000
C	22	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (50% del relativo ammontare)	.000

(*) Vedere istruzioni.

C	23	Altre spese documentate	.000
C	24	B) TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo C13 a rigo C23)	.000
C	25	Differenza tra totale compensi e totale spese ed oneri deducibili (somma algebrica tra totale A e totale B)	.000
C	26	**C) REDDITO NETTO (O PERDITA)** (riportare l'importo di rigo C25 se non inferiore a L. 14.760.000; vedere le istruzioni negli altri casi) (da riportare nel quadro L, rigo 3, col. 1)	.000

SEZIONE II - DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI (art. 50, comma 7)

C	27	Compensi lordi, in denaro e in natura, derivanti da attività professionali ed artistiche	.000
C	28	Compensi non annotati nelle scritture contabili (*)	.000
C	29	**Totale compensi** (sommare gli importi di rigo C27 e di rigo C28)	.000
C	30	**Reddito netto delle attività artistiche e professionali** (82% dell'importo di rigo C29) (da riportare nel quadro L, rigo 3, col. 1)	.000

			DATA VERSAMENTO	CODICE	
C	31	Versamento di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) L. 413/91 relativo a compensi non annotati nelle scritture contabili (*)			.000

ANNOTAZIONI

OPZIONE A NORMA DELL'ART. 10, DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154

Ai fini della applicazione del regime di contabilità ordinaria, si comunica di aver optato, ai sensi della disposizione sopra citata, per il predetto regime. (Barrare la casella) ☐

(*) Vedere istruzioni.

ALLEGATI N. ______

ATTESTATI DI VERSAMENTO N. ______

Data ______ IL DICHIARANTE ______

Mod. 750/D

REDDITI 1991

TERRENI

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

QUADRO n. ____

N. ord		REDDITO DOMINICALE			REDDITO AGRARIO			
		1 TOTALE	2 Quota spettante ai fini IRPEF o IRPEG	3 Quota spettante ai fini ILOR	4 TOTALE	5 Quota spettante ai fini IRPEF o IRPEG	6 Quota spettante ai fini ILOR	7 Deduzioni ai fini ILOR
D	1	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	2	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	3	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	4	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	5	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	6	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	7	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	8	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	9	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	10	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	11	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	12	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	13	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	14	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	15	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
		TOTALI (*)	.000	.000		.000	.000	.000

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.		PARTITA CATASTALE	COMUNE	PROV.	LOCALITÀ
D	1				
D	2				
D	3				
D	4				
D	5				
D	6				
D	7				
D	8				
D	9				
D	10				
D	11				
D	12				
D	13				
D	14				
D	15				

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui si riferiscono le annotazioni

N. ord.		ANNOTAZIONI	N. ord.		ANNOTAZIONI
D	1		D	9	
D	2		D	10	
D	3		D	11	
D	4		D	12	
D	5		D	13	
D	6		D	14	
D	7		D	15	
D	8				

(*) Riportare i totali delle colonne 2 e 5 nel quadro L alla colonna 1, rispettivamente ai righi 4 e 5, riportare i totali delle colonne 3 e 6 nel quadro O alla colonna 2 rispettivamente ai righi 17 e 18. In tale quadro «O» deve essere altresì riportato, nella colonna 3, rigo 18, il totale delle deduzioni indicato a colonna 7.

Allegati N. ________ Data ________________ IL DICHIARANTE ________________

Mod. 750/D1

REDDITI 1991
ALLEVAMENTO DI ANIMALI

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO ALLA FASCIA BASE (1)

N. ord.		Fasce qualità	REDDITO AGRARIO (2) 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO 3	N. ord.		Fasce qualità	REDDITO AGRARIO (2) 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO 3
D1	1	I		56,389		D1	4	IV		13,426	
D1	2	II		32,222		D1	5	V		11,934	
D1	3	III		37,593		D1	6	VI		1,000	
TOTALE A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi da rigo **D1 1** a rigo **D1 6**)											

SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI NORMALIZZATO ALLA SPECIE BASE

N. Ord.		SPECIE ANIMALE	NUMERO CAPI ALLEVATI 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	NUMERO CAPI NORMALIZZATI 3
D1	7	Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000	
D1	8	Vitelloni		1.050,000	
D1	9	Manze		600,000	
D1	10	Vitelli		250,000	
D1	11	Suini da riproduzione		700,000	
D1	12	Suinetti		20,000	
D1	13	Suini leggeri da macello		200,000	
D1	14	Suini pesanti da macello		300,000	
D1	15	Polli e fagiani da riproduzione		29,500	
D1	16	Galline ovaiole		18,500	
D1	17	Polli da allevamento e fagiani		3,500	
D1	18	Polli da carne		2,375	
D1	19	Galletto		1,000	
D1	20	Tacchini da riproduzione		48,000	
D1	21	Tacchini da carne leggeri		8,500	
D1	22	Tacchini da carne pesanti		15,000	
D1	23	Anatre e oche da riproduzione		32,000	
D1	24	Anatre, oche, capponi		10,000	
D1	25	Faraone da riproduzione		14,500	
D1	26	Faraone		3,000	
D1	27	Starne, pernici e coturnici da riproduzione		9,500	
D1	28	Starne, pernici e coturnici		3,000	
D1	29	Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
D1	30	Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
D1	31	Conigli e porcellini d'India da riproduzione		21,500	
D1	32	Conigli e porcellini d'India		3,375	
D1	33	Lepri, visoni e nutrie		25,000	
D1	34	Volpi		115,000	
D1	35	Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
D1	36	Agnelloni e caprini da carne		36,500	
D1	37	Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (3)		320,000	
D1	38	Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (3)		200,000	
D1	39	Cinghiali e cervi		250,000	
D1	40	Daini, caprioli e mufloni		125,000	
D1	41	Equini da riproduzione		1.300,000	
D1	42	Puledri		500,000	
D1	43	Alveari (famiglie) (3)		200,000	
D1	44	Lumache consum. q.li (3)		200,000	
TOTALE B numero dei capi normalizzati (da riportare al rigo **D1 45**, col. 1)					

SEZIONE III - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI SENSI DELL'ART. 78 DEL T.U.I.R.

N. ord		TOTALE B 1	CAPI ALLEVABILI NEI LIMITI DELL'ART. 29 TOTALE A × $\frac{372,4}{100.000}$ 2	NUMERO DI CAPI ECCEDENTI (col. 1 — col. 2) 3	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE (33,33 × 2) 4	REDDITO DI ALLEVAMENTO ECCEDENTE 5
D1	45				66,66	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

Barrare la casella in caso di esclusione dall'ILOR ai sensi della lett. e-bis, comma 2, dell'art. 115 del T.U.I.R. ☐

D1	46	Reddito di allevamento (riportare l'importo del rigo D1 45 col. 5)	.000
D1	47	Meno redditi esenti ai fini ILOR (5)	.000
D1	48	Reddito al netto delle esenzioni (sottrarre l'importo di rigo D1 47 da quello di rigo D1 46) (da riportare nel quadro O rigo 19 col. 2)	.000
D1	49	Deduzioni di cui all'art. 120, comma 1 (da riportare nel quadro O rigo 19 col. 3)	.000

(1) I redditi della sezione I non vanno arrotondati. – (2) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto. – (3) Per le specie di pesci, lumache ed alveari l'unità di allevamento è riferita rispettivamente al quintale ed alla famiglia. – (4) Da riportare nel quadro L, rigo 6 colonna 1. – (5) Indicare in apposito allegato il tipo di esenzione in godimento.

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 750/E

REDDITI 1991

FABBRICATI

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

QUADRO n. ____

N. ord.		CATEGORIA CATASTALE 1	RENDITA CATASTALE 2	PERIODO DI POSSESSO (ESPRESSO IN GIORNI) 3	QUOTA DI POSSESSO % 4	RENDITA CATASTALE RIVALUTATA			REDDITO EFFETTIVO NETTO QUOTA SPETTANTE 8	IMPONIBILE IRPEF O IRPEG 9	IMPONIBILE ILOR 10	DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR 11	
						U.I.D. (*) 5	U.I.N.L. (**) 6	QUOTA SPETTANTE 7				mese	anno
E	1							.000	.000	.000	.000		
E	2							.000	.000	.000	.000		
E	3							.000	.000	.000	.000		
E	4							.000	.000	.000	.000		
E	5							.000	.000	.000	.000		
E	6							.000	.000	.000	.000		
E	7							.000	.000	.000	.000		
E	8							.000	.000	.000	.000		
E	9							.000	.000	.000	.000		
E	10							.000	.000	.000	.000		
E	11							.000	.000	.000	.000		
E	12							.000	.000	.000	.000		
E	13							.000	.000	.000	.000		
E	14							.000	.000	.000	.000		
E	15							.000	.000	.000	.000		
									TOTALI (***)	.000	.000		

(*) U.I.D. (*Unità immobiliare a disposizione*). *Indicare* con il segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria dai soci, associati o partecipanti.
(**) U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate). Indicare con il segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno sei mesi.
(***) Qualora l'elencazione debba continuare, proseguire sul retro riportando i totali.
Riportare il totale di colonna 9 a rigo 7 colonna 1 del quadro L. - Riportare il totale di colonna 10 a rigo 20, colonna 2, del quadro O.

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.		PARTITA CATASTALE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO
E	1				
E	2				
E	3				
E	4				
E	5				
E	6				
E	7				
E	8				
E	9				
E	10				
E	11				
E	12				
E	13				
E	14				
E	15				

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui si riferiscono le annotazioni

N. ord.		ANNOTAZIONI	N. ord.		ANNOTAZIONI
E	1		E	9	
E	2		E	10	
E	3		E	11	
E	4		E	12	
E	5		E	13	
E	6		E	14	
E	7		E	15	
E	8				

N. ord.	CATEGORIA CATASTALE [1]	RENDITA CATASTALE [2]	PERIODO DI POSSESSO (ESPRESSO IN GIORNI) [3]	QUOTA DI POSSESSO % [4]	RENDITA CATASTALE RIVALUTATA U.I.D. (*) [5]	U.I.N.L. (**) [6]	QUOTA SPETTANTE [7]	REDDITO EFFETTIVO NETTO QUOTA SPETTANTE [8]	IMPONIBILE IRPEF O IRPEG [9]	IMPONIBILE ILOR [10]	DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR [11] mese	anno
								RIPORTI	.000	.000		
E 16							.000	.000	.000	.000		
E 17							.000	.000	.000	.000		
E 18							.000	.000	.000	.000		
E 19							.000	.000	.000	.000		
E 20							.000	.000	.000	.000		
E 21							.000	.000	.000	.000		
E 22							.000	.000	.000	.000		
E 23							.000	.000	.000	.000		
E 24							.000	.000	.000	.000		
E 25							.000	.000	.000	.000		
E 26							.000	.000	.000	.000		
E 27							.000	.000	.000	.000		
E 28							.000	.000	.000	.000		
E 29							.000	.000	.000	.000		
E 30							.000	.000	.000	.000		
E 31							.000	.000	.000	.000		
E 32							.000	.000	.000	.000		
E 33							.000	.000	.000	.000		
E 34							.000	.000	.000	.000		
E 35							.000	.000	.000	.000		
								TOTALI (***)	.000	.000		

(*) U.I.D. (Unità immobiliare a disposizione). Indicare con il segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria dai soci o associati
(**) U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate). Indicare con il segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno sei mesi
(***) Riportare il totale di colonna 9 a rigo 7 colonna 1 del quadro I. Riportare il totale di colonna 10 a rigo 20, colonna 2, del quadro O

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N ord	PARTITA CATASTALE	COMUNE	PROV	INDIRIZZO
E 16				
E 17				
E 18				
E 19				
E 20				
E 21				
E 22				
E 23				
E 24				
E 25				
E 26				
E 27				
E 28				
E 29				
E 30				
E 31				
E 32				
E 33				
E 34				
E 35				

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui si riferiscono le annotazioni

N ord	ANNOTAZIONI	N ord	ANNOTAZIONI
E 16		E 26	
E 17		E 27	
E 18		E 28	
E 19		E 29	
E 20		E 30	
E 21		E 31	
E 22		E 32	
E 23		E 33	
E 24		E 34	
E 25		E 35	

Allegati N. ______ Data ______ ______ IL DICHIARANTE ______

Mod. 750/F

REDDITI 1991
CAPITALE

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI (1)

N. ord.		REDDITI	1 Redditi	2 Credito d'imposta	3 Importo delle ritenute subite
F	1	Utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 (2)	.000	.000	.000
F	2	Utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 (2)	.000	.000	.000
F	3	Utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 (2)	.000	.000	.000
F	4	Utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 (2)	.000		.000
F	5	Utili, anche in natura, distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo (2)	.000		.000
F	6	Utili, anche in natura, derivanti dalla partecipazione in enti di cui all'art. 87, lett. c)	.000		.000
F	7	Interessi ed altri proventi di capitali dati a mutuo ed altri contratti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo	.000		.000
F	8	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	.000		.000
F	9	Compensi percepiti per prestazioni di fidejussioni o di altre garanzie	.000		.000
F	10	Utili derivanti da contratti da associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile se l'apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati	.000		.000
F	11	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	.000		.000
F	12	*Ogni altro provento in misura definita* derivante dall'impiego di capitale	.000		.000
F	13	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	.000		.000
F	14	A) TOTALE	.000	.000	.000

I totali delle colonne 1, 2 e 3 devono essere riportati nel rigo 8 del quadro L, rispettivamente nelle colonne 1, 4 e 2.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

			1
F	15	Ammontare dei redditi percepiti (Totale A, colonna 1)	.000
		a dedurre:	
F	16	Utili di cui ai righi da F 1 a F 6	.000
F	17	Redditi di capitale prodotti all'estero	.000
F	18	TOTALE DA DEDURRE	.000
F	19	B) **REDDITO IMPONIBILE** (sottrarre dall'importo di rigo F 15 l'importo di rigo F 18) (riportare nel quadro O, rigo 21, colonna 2)	.000

(1) Indicare i redditi percepiti nel 1991, esclusi quelli soggetti a tassazione separata o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
(2) Compilare il Mod. 750/T, contenente la distinta dei redditi derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti a ritenuta d'acconto.

ALLEGATI: N. ______ MODELLI R.A.D.: N. ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 750/F

REDDITI 1991

CAPITALE

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI (1)

N. ord.		REDDITI	1 Redditi	2 Credito d'imposta	3 Importo delle ritenute subite
F	1	Utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 (2)	.000	.000	.000
F	2	Utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 (2)	.000	.000	.000
F	3	Utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 (2)	.000	.000	.000
F	4	Utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 (2)	.000		.000
F	5	Utili, anche in natura, distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo (2)	.000		.000
F	6	Utili, anche in natura, derivanti dalla partecipazione in enti di cui all'art. 87, lett. c)	.000		.000
F	7	Interessi ed altri proventi di capitali dati a mutuo ed altri contratti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo	.000		.000
F	8	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	.000		.000
F	9	Compensi percepiti per prestazioni di fidejussioni o di altre garanzie	.000		.000
F	10	Utili derivanti da contratti da associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile se l'apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati	.000		.000
F	11	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	.000		.000
F	12	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale	.000		.000
F	13	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	.000		.000
F	14	A) TOTALE	.000	.000	.000

I totali delle colonne 1, 2 e 3 devono essere riportati nel rigo 8 del quadro L, rispettivamente nelle colonne 1, 4 e 2.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

			1
F	15	Ammontare dei redditi percepiti (Totale A, colonna 1)	.000
		a dedurre:	
F	16	Utili di cui ai righi da F 1 a F 6	.000
F	17	Redditi di capitale prodotti all'estero	.000
F	18	TOTALE DA DEDURRE	.000
F	19	**B) REDDITO IMPONIBILE** (sottrarre dall'importo di rigo F 15 l'importo di rigo F 18) (riportare nel quadro O, rigo 21, colonna 2)	.000

(1) Indicare i redditi percepiti nel 1991, esclusi quelli soggetti a tassazione separata o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
(2) Compilare il Mod. 750/T, contenente la distinta dei redditi derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti a ritenuta d'acconto.

ALLEGATI: N. _______ MODELLI R.A.D.: N. _______

Data _______________ IL DICHIARANTE _______________________

Mod. 750/G

REDDITI 1991
DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante

G	1	1 codice fiscale	2 ragione sociale	3 artigiani	4 codice attività
		5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico	8 c.a.p.
G	2	1 codice fiscale	2 ragione sociale	3 artigiani	4 codice attività
		5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico	8 c.a.p.
G	3	1 codice fiscale	2 ragione sociale	3 artigiani	4 codice attività
		5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico	8 c.a.p.
G	4	1 codice fiscale	2 ragione sociale	3 artigiani	4 codice attività
		5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico	8 c.a.p.
G	5	1 codice fiscale	2 ragione sociale	3 artigiani	4 codice attività
		5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico	8 c.a.p.
G	6	1 codice fiscale	2 ragione sociale	3 artigiani	4 codice attività
		5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico	8 c.a.p.
G	7	1 codice fiscale	2 ragione sociale	3 artigiani	4 codice attività
		5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico	8 c.a.p.
G	8	1 codice fiscale	2 ragione sociale	3 artigiani	4 codice attività
		5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico	8 c.a.p.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N. ord		1 REDDITO (O PERDITA) DELLA SOCIETÀ	2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE % (1)	QUOTE IMPUTABILI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE			
				3 REDDITO (O PERDITA)	4 RITENUTA D'ACCONTO	5 CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	6 ALTRI CREDITI DI IMPOSTA
G	1	.000		.000	.000	.000	.000
G	2	.000		.000	.000	.000	.000
G	3	.000		.000	.000	.000	.000
G	4	.000		.000	.000	.000	.000
G	5	.000		.000	.000	.000	.000
G	6	.000		.000	.000	.000	.000
G	7	.000		.000	.000	.000	.000
G	8	.000		.000	.000	.000	.000
G	9	TOTALI (sommare gli importi da rigo G1 a rigo G8)		.000	.000	.000	.000

Riportare i totali delle colonne 3, 4, 5 e 6 al quadro L rigo 9, rispettivamente nelle colonne 1, 2, 4 e 5.

(1) Indicare la quota percentuale di partecipazione agli utili della società.

ALLEGATI N. ______

Data ________________ IL DICHIARANTE ________________

Mod. 750/G

REDDITI 1991
DI PARTECIPAZIONE
IN SOCIETÀ DI PERSONE

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante

G 1	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.
G 2	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.
G 3	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.
G 4	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.
G 5	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.
G 6	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.
G 7	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.
G 8	1 codice fiscale	2 ragione sociale		3 artigiani ☐	4 codice attività
	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico		8 c.a.p.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N. ord.	1 REDDITO (O PERDITA) DELLA SOCIETÀ	2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE % (1)	QUOTE IMPUTABILI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE			
			3 REDDITO (O PERDITA)	4 RITENUTA D'ACCONTO	5 CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	6 ALTRI CREDITI DI IMPOSTA
G 1	.000		.000	.000	.000	.000
G 2	.000		.000	.000	.000	.000
G 3	.000		.000	.000	.000	.000
G 4	.000		.000	.000	.000	.000
G 5	.000		.000	.000	.000	.000
G 6	.000		.000	.000	.000	.000
G 7	.000		.000	.000	.000	.000
G 8	.000		.000	.000	.000	.000
G 9	TOTALI (sommare gli importi da rigo G1 a rigo G8)		.000	.000	.000	.000

Riportare i totali delle colonne 3, 4, 5 e 6 al quadro L rigo 9, rispettivamente nelle colonne 1, 2, 4 e 5.

(1) Indicare la quota percentuale di partecipazione agli utili della società.

ALLEGATI N. ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 750/H

REDDITI 1991

DIVERSI

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N. ord.		PROVENTI	
H	1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) (lottizzazione di terreni, ecc) (*)	1 .000
H	2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio) (*)	.000
H	3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c) (cessioni di partecipazioni sociali) (*)	.000
H	4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
H	5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
H	6	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili (*)	.000
H	7	Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti	.000
H	8	A) TOTALE PROVENTI	.000
		COSTI E ONERI	
H	9	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo H 1	.000
H	10	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo H 2	.000
H	11	Prezzo di acquisto relativo alle cessioni di cui al rigo H 3	.000
H	12	Spese inerenti alle attività di cui al rigo H 6	.000
H	13	Spese inerenti alle attività di cui al rigo H 7	.000
H	14	B) TOTALE COSTI E ONERI	.000
H	15	**C) REDDITO NETTO** (totale A - totale B) (Da riportare al quadro L, colonna 1, rigo 10)	.000
H	16	Ritenute d'acconto subite (da riportare nel quadro L, colonna 2, rigo 10)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

H	17	Reddito netto di cui alla lettera C)	.000
		a dedurre:	
H	18	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
H	19	Altri redditi prodotti all'estero	.000
H	20	TOTALE DEDUZIONI	.000
H	21	**D) REDDITO IMPONIBILE** (sottrarre dall'importo di rigo H 17 l'importo di rigo H 20) (riportare al quadro O, colonna 2, rigo 22)	.000

(*) Non vanno dichiarati in questo quadro i corrispettivi e i proventi che concorrono alla formazione del reddito di impresa delle società in nome collettivo, in accomandita semplice o equiparate.

Plusvalenze, indennità ed altre somme percepite a seguito di atti e provvedimenti espropriativi, di occupazione, ecc., emessi successivamente al 31-12-1988 e fino al 31 dicembre 1991 (art. 11, comma 9, della legge n. 413, del 30-12-1991)

Distinta delle plusvalenze

		1 ENTE EROGANTE	2 ANNO di percezione	3 TITOLO	4 IMPORTO
H	22		19		.000
H	23		19		.000
H	24		19		.000
H	25	Totale delle indennità e delle altre somme percepite (somma degli importi di colonna 4 dei righi da H 22 ad H 24)			.000
H	26	Imposta sostitutiva dovuta (20% dell'imposta di rigo H 25)			.000
H	27	Imposta sostitutiva versata (prima rata 50% dell'importo di rigo H 26)	DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	.000

PLUSVALENZE E ALTRI REDDITI DIVERSI DI CUI ALL'ART. 81 DEL T.U.I.R.

H	28	Totale plusvalenze e altre somme imponibili (da riportare nel quadro L, col. 1, rigo 14 bis)			.000
H	29	Imposta ILOR dovuta (16,2% del rigo H28)			.000
H	30	Imposta versata (prima rata 50% dell'importo di rigo H 29) (da riportare nel quadro L, col. 6, rigo 14 bis)	DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	.000

ALLEGATI N. ______

ATTESTATI DI VERSAMENTO N. ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________

Mod. 750/H

REDDITI 1991

DIVERSI

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

	N. ord.	PROVENTI	
H	1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) (lottizzazione di terreni, ecc) (*)	1 .000
H	2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio) (*)	.000
H	3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c) (cessioni di partecipazioni sociali) (*)	.000
H	4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
H	5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
H	6	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili (*)	.000
H	7	Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti	.000
H	8	A) TOTALE PROVENTI	.000
		COSTI E ONERI	
H	9	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo H 1	.000
H	10	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo H 2	.000
H	11	Prezzo di acquisto relativo alle cessioni di cui al rigo H 3	.000
H	12	Spese inerenti alle attività di cui al rigo H 6	.000
H	13	Spese inerenti alle attività di cui al rigo H 7	.000
H	14	B) TOTALE COSTI E ONERI	.000
H	15	**C) REDDITO NETTO** (totale A - totale B) (Da riportare al quadro L, colonna 1, rigo 10)	.000
H	16	Ritenute d'acconto subite (da riportare nel quadro L, colonna 2, rigo 10)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

H	17	Reddito netto di cui alla lettera C)	.000
		a dedurre:	
H	18	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
H	19	Altri redditi prodotti all'estero	.000
H	20	TOTALE DEDUZIONI	.000
H	21	**D) REDDITO IMPONIBILE** (sottrarre dall'importo di rigo H 17 l'importo di rigo H 20) (riportare al quadro O, colonna 2, rigo 22)	.000

(*) Non vanno dichiarati in questo quadro i corrispettivi e i proventi che concorrono alla formazione del reddito di impresa delle società in nome collettivo, in accomandita semplice o equiparate.

Plusvalenze, indennità ed altre somme percepite a seguito di atti e provvedimenti espropriativi, di occupazione, ecc., emessi successivamente al 31-12-1988 e fino al 31 dicembre 1991 (art. 11, comma 9, della legge n. 413, del 30-12-1991)

Distinta delle plusvalenze

		1 ENTE EROGANTE	2 ANNO di percezione	3 TITOLO	4 IMPORTO
H	22		19		.000
H	23		19		.000
H	24		19		.000
H	25	Totale delle indennità e delle altre somme percepite (somma degli importi di colonna 4 dei righi da H 22 ad H 24)			.000
H	26	Imposta sostitutiva dovuta (20% dell'imposta di rigo H 25)			.000
H	27	Imposta sostitutiva versata (prima rata 50% dell'importo di rigo H 26)	DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	.000

PLUSVALENZE E ALTRI REDDITI DIVERSI DI CUI ALL'ART. 81 DEL T.U.I.R.

H	28	Totale plusvalenze e altre somme imponibili (da riportare nel quadro L, col. 1, rigo 14 bis)			.000
H	29	Imposta ILOR dovuta (16,2% del rigo H28)			.000
H	30	Imposta versata (prima rata 50% dell'importo di rigo H 29) (da riportare nel quadro L, col. 6, rigo 14 bis)	DATA DEL VERSAMENTO	CODICE	.000

ALLEGATI N. ______

ATTESTATI DI VERSAMENTO N. ______

Data ______ IL DICHIARANTE ______

Mod. 750/I

REDDITI 1991
A TASSAZIONE SEPARATA

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

SEZIONE I - Indennità di cui alla lettera i), comma 1, dell'art. 16 spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni

N. Ord.		SOGGETTI EROGANTI 1	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO 2	INDENNITÀ 3	RITENUTA DI ACCONTO 4
I	1			.000	.000
I	2			.000	.000
I	3			.000	.000
			TOTALE	.000	.000

SEZIONE II - Redditi di cui alla lettera l), comma 1, dell'art. 16, conseguiti in qualità di soci di società di persone costituite da più di cinque anni, in dipendenza di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale

N. Ord.		SOGGETTI EROGANTI 1	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO 2	REDDITO 3	RITENUTA DI ACCONTO 4
I	4			.000	.000
I	5			.000	.000
I	6			.000	.000
			TOTALE	.000	.000

SEZIONE III - Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16, conseguiti in qualità di soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in dipendenza di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale

N. Ord.		SOGGETTI EROGANTI 1	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO 2	REDDITO 3	RITENUTA DI ACCONTO 4	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI 5
I	7			.000	.000	.000
I	8			.000	.000	.000
I	9			.000	.000	.000
			TOTALE	.000	.000	.000

SEZIONE IV - Redditi di cui alla lettera n), comma 1, dell'art. 16, compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nell'art. 2554, comma 1, del codice civile

N. Ord.		SOGGETTI EROGANTI 1	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO 2	REDDITO 3	RITENUTA DI ACCONTO 4
I	10			.000	.000
I	11			.000	.000
I	12			.000	.000
			TOTALE	.000	.000

SEZIONE V - Redditi di capitale di fonte estera di cui al comma 3-bis dell'art. 8 della legge n. 227 del 1990

N. Ord.		TIPO REDDITO 1	STATO ESTERO 2	SOGGETTI EROGANTI 3	ALIQUOTA	REDDITO 4
I	13				12,50%	.000
I	14				12,50%	.000
					TOTALE	.000

Sommare i totali di colonna 3 delle sezioni da 1 a 4 con quello di col. 4 della sezione 5 e riportare il risultato al rigo 14, colonna 1, del quadro L; sommare i totali di colonna 4 delle sezioni da 1 a 4 e riportare il risultato al rigo 14, colonna 2, del citato quadro L.; riportare il totale di colonna 5 della sezione III al rigo 14, colonna 4, del quadro L.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

N. Ord.			REDDITI 1	DEDUZIONI 2
I	15	Sommare i redditi delle sezioni precedenti da assoggettare all'ILOR ed indicare le deduzioni ILOR eventualmente spettanti (non oltre il limite cumulativo massimo consentito)	.000	.000

Riportare l'importo di colonna 1 nel rigo 23, colonna 2, del quadro O e l'importo di colonna 2 nel rigo 23, colonna 3, dello stesso quadro

ALLEGATI N. ________

Data ____________________ IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 750/I

REDDITI 1991
A TASSAZIONE SEPARATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

SEZIONE I - Indennità di cui alla lettera i), comma 1, dell'art. 16 spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni

N. Ord.		SOGGETTI EROGANTI 1	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO 2	INDENNITÀ 3	RITENUTA DI ACCONTO 4
I	1			.000	.000
I	2			.000	.000
I	3			.000	.000
			TOTALE	.000	.000

SEZIONE II - Redditi di cui alla lettera l), comma 1, dell'art. 16, conseguiti in qualità di soci di società di persone costituite da più di cinque anni, in dipendenza di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale

N. Ord.		SOGGETTI EROGANTI 1	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO 2	REDDITO 3	RITENUTA DI ACCONTO 4
I	4			.000	.000
I	5			.000	.000
I	6			.000	.000
			TOTALE	.000	.000

SEZIONE III - Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16, conseguiti in qualità di soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in dipendenza di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale

N. Ord.		SOGGETTI EROGANTI 1	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO 2	REDDITO 3	RITENUTA DI ACCONTO 4	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI 5
I	7			.000	.000	.000
I	8			.000	.000	.000
I	9			.000	.000	.000
			TOTALE	.000	.000	.000

SEZIONE IV - Redditi di cui alla lettera n), comma 1, dell'art. 16, compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nell'art. 2554, comma 1, del codice civile

N. Ord.		SOGGETTI EROGANTI 1	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO 2	REDDITO 3	RITENUTA DI ACCONTO 4
I	10			.000	.000
I	11			.000	.000
I	12			.000	.000
			TOTALE	.000	.000

SEZIONE V - Redditi di capitale di fonte estera di cui al comma 3-bis dell'art. 8 della legge n. 227 del 1990

N. Ord.		TIPO REDDITO 1	STATO ESTERO 2	SOGGETTI EROGANTI 3	ALIQUOTA	REDDITO 4
I	13				12,50%	.000
I	14				12,50%	.000
					TOTALE	.000

Sommare i totali di colonna 3 delle sezioni da 1 a 4 con quello di col. 4 della sezione 5 e riportare il risultato al rigo 14, colonna 1, del quadro L; sommare i totali di colonna 4 delle sezioni da 1 a 4 e riportare il risultato al rigo 14, colonna 2, del citato quadro L.; riportare il totale di colonna 5 della sezione III al rigo 14, colonna 4, del quadro L.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

N. Ord.			REDDITI 1	DEDUZIONI 2
I	15	Sommare i redditi delle sezioni precedenti da assoggettare all'ILOR ed indicare le deduzioni ILOR eventualmente spettanti (non oltre il limite cumulativo massimo consentito)	.000	.000

Riportare l'importo di colonna 1 nel rigo 23, colonna 2, del quadro O e l'importo di colonna 2 nel rigo 23, colonna 3, dello stesso quadro

ALLEGATI N. ________

Data ____________________ IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 750/N
REDDITI 1991

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	*Codice fiscale*

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI NON SOCI (*)

N. ord.		CODICE FISCALE 1	COGNOME 2	NOME 3	SESSO M/F 4	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 5	PROV. 6	DATA DI NASCITA 7
N	1							
N	2							
N	3							
N	4							
N	5							
N	6							
N	7							
N	8							
N	9							
N	10							
N	11							
N	12							
N	13							
N	14							
N	15							
N	16							
N	17							
N	18							
N	19							
N	20							
N	21							
N	22							
N	23							

(*) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

Data ____________________ IL DICHIARANTE ______________________________________

Mod. 750/N

REDDITI 1991

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI NON SOCI (*)

N. ord.		CODICE FISCALE 1	COGNOME 2	NOME 3	SESSO M/F 4	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA 5	PROV. 6	DATA DI NASCITA 7
N	1							
N	2							
N	3							
N	4							
N	5							
N	6							
N	7							
N	8							
N	9							
N	10							
N	11							
N	12							
N	13							
N	14							
N	15							
N	16							
N	17							
N	18							
N	19							
N	20							
N	21							
N	22							
N	23							

(*) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

Data ____________________ IL DICHIARANTE ______________________________

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA
RISERVE E FONDI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

SEZIONE I - RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'IMPRESA AI SENSI DELLA LEGGE n. 413 DEL 30-12-1991

CALCOLO DELL'IMPOSTA ED ESTREMI DEL VERSAMENTO

N. ORD.			1 Importo Complessivo	2 Aliquota	3 Imposta Sostitutiva
P	1	RIVALUTAZIONE BENI IMMOBILI	.000	16%	.000

COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI SI HA DIRITTO AL RIMBORSO (art. 25, comma 6, legge n. 413 del 30-12-1991) (*)

			ILOR	
P	2	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19 di cui si chiede la compensazione	.000	
P	3	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19 di cui si chiede la compensazione	.000	
P	4	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19 di cui si chiede la compensazione	.000	
P	5	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19 di cui si chiede la compensazione	.000	
P	6	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19 di cui si chiede la compensazione	.000	
P	7	Ammontare totale dei crediti d'imposta da compensare nel limite del 25% di rigo P1, col. 3		.000
P	8	Imposta da versare (riportare la differenza tra l'imposta sostitutiva di rigo P1 e l'importo di rigo P7, o in caso di versamento rateale, il 34%)		.000
P	9	IMPOSTA VERSATA — In unica soluzione — Rateale — data — 92 — codice		.000

SEZIONE II - RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA (LEGGE n. 408 DEL 29-12-1990)

N. ORD.			Imposta Sostitutiva
P	10	II rata da versare (comprensiva degli interessi)	.000
P	11	IMPORTO VERSATO — data — 92 — codice	.000

SEZIONE III - RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA (LEGGE n. 408 del 29-12-1990)

N. ORD.				Importo
P	12	II RATA DA VERSARE		.000
		COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI SI HA DIRITTO AL RIMBORSO (*) (art. 8, comma 7, legge n. 408 del 20-12-1990)	1 ILOR	2 Imposta Sostitutiva
P	13	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19 di cui si chiede la compensazione	.000	
P	14	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19 di cui si chiede la compensazione	.000	
P	15	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19 di cui si chiede la compensazione	.000	
P	16	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19 di cui si chiede la compensazione	.000	
P	17	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19 di cui si chiede la compensazione	.000	
P	18	Ammontare dei crediti d'imposta da compensare con l'importo dovuto		.000
P	19	IMPORTO VERSATO — data — 92 — codice		.000

(*) Massimo 25% dell'imposta sostitutiva da versare

Si allegano n. .... prospetti.
Si allegano n. .... attestati di versamento.

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

Mod. 750/P

REDDITI 1991

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA
RISERVE E FONDI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

SEZIONE I - RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'IMPRESA AI SENSI DELLA LEGGE n. 413 DEL 30-12-1991

CALCOLO DELL'IMPOSTA ED ESTREMI DEL VERSAMENTO

N. ORD.			1 Importo Complessivo	2 Aliquota	3 Imposta Sostitutiva
P	1	RIVALUTAZIONE BENI IMMOBILI	.000	16%	.000

COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI SI HA DIRITTO AL RIMBORSO (art. 25, comma 6, legge n. 413 del 30-12-1991) (*)

			ILOR	
P	2	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19 di cui si chiede la compensazione	.000	
P	3	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19 di cui si chiede la compensazione	.000	
P	4	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19 di cui si chiede la compensazione	.000	
P	5	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19 di cui si chiede la compensazione	.000	
P	6	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19 di cui si chiede la compensazione	.000	
P	7	Ammontare totale dei crediti d'imposta da compensare nel limite del 25% di rigo P1, col. 3		.000
P	8	Imposta da versare (riportare la differenza tra l'imposta sostitutiva di rigo P1 e l'importo di rigo P7, o in caso di versamento rateale, il 34%)		.000
P	9	IMPOSTA VERSATA — In unica soluzione ☐ Rateale ☐ data ... 92 codice		.000

SEZIONE II - RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA (LEGGE n. 408 DEL 29-12-1990)

N. ORD.			Imposta Sostitutiva
P	10	II rata da versare (comprensiva degli interessi)	.000
P	11	IMPORTO VERSATO — data ... 92 codice	.000

SEZIONE III - RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA (LEGGE n. 408 del 29-12-1990)

N. ORD.			Importo
P	12	II RATA DA VERSARE	.000

		COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI SI HA DIRITTO AL RIMBORSO (*) (art. 8, comma 7, legge n. 408 del 20-12-1990)	1 ILOR	2 Imposta Sostitutiva
P	13	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19 di cui si chiede la compensazione	.000	
P	14	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19 di cui si chiede la compensazione	.000	
P	15	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19 di cui si chiede la compensazione	.000	
P	16	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19 di cui si chiede la compensazione	.000	
P	17	Ammontare dei crediti d'imposta relativi all'anno 19 di cui si chiede la compensazione	.000	
P	18	Ammontare dei crediti d'imposta da compensare con l'importo dovuto		.000
P	19	IMPORTO VERSATO — data ... 92 codice		.000

(*) Massimo 25% dell'imposta sostitutiva da versare

Si allegano n. .... prospetti.

Si allegano n. .... attestati di versamento.

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

Mod. 750/S

REDDITI 1991

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI

(da allegare al Quadro 750/A o al Quadro 750/B)

SEZIONE I - PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE ANALITICA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI (ANNO 1992)

N. ORD	1 Targa	2 Massa complessiva (*)	3 Categoria	4 Periodo di possesso (**)	5 Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991	6 Credito spettante
1					.000	.000
2					.000	.000
3					.000	.000
4					.000	.000
5					.000	.000
6					.000	.000
7					.000	.000
8					.000	.000
9					.000	.000
10					.000	.000
11					.000	.000
12					.000	.000
13					.000	.000
14					.000	.000
15					.000	.000
16					.000	.000
17					.000	.000
18					.000	.000
19					.000	.000
20					.000	.000
21					.000	.000
22					.000	.000
23					.000	.000
24					.000	.000
25					.000	.000
26					.000	.000
27					.000	.000
28					.000	.000
29					.000	.000
30				Totali	.000	.000

SEZIONE II - PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI (ANNO 1992)

N.	Descrizione	1	2
31	Ammontare del credito massimo spettante		.000
32	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991	.000	
33	Abbattimento forfetario delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 relativo a numero [ ] autoveicoli di massa non superiore a 3.500 Kg.	.000	
34	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 al netto dell'abbattimento forfetario (sottrarre dall'importo di rigo 32 l'importo di rigo 33)	.000	
35	13,5% delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 al netto dell'abbattimento forfetario		.000
36	Credito d'imposta spettante (riportare il minore tra l'importo di rigo 31 e l'importo di rigo 35)		.000

PROSPETTO PER L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI

N. ORD.	CREDITO D'IMPOSTA 1991		N. ORD	CREDITO D'IMPOSTA 1992	
37	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO PRECEDENTE DICHIARAZIONE	.000	42	CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE PER IL 1992 AUMENTATO DEL CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO DEL 1991	.000
38	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'IVA NEL 1991	.000	43	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'IVA NEL 1992	.000
39	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'ACCONTO ILOR	.000	44	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DEL SALDO ILOR	.000
40	TOTALE CREDITO UTILIZZATO NEL 1991 (38 + 39)	.000	45	CREDITO UTILIZZATO PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE	.000
41	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO DEL 1991	.000	46	TOTALE CREDITO UTILIZZATO NEL 1992 (43 + 44 + 45)	.000
			47	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO (42 – 46)	.000

FIRMA DEL DICHIARANTE ....

(*) Per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili, indicare il peso rimorchiabile. (**) Indicare il numero dei giorni se il periodo di possesso è inferiore all'anno.

Mod. 750/S

REDDITI 1991

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI (da allegare al Quadro 750/A o al Quadro 750/B)

SEZIONE I PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE ANALITICA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI (ANNO 1992)

N. ORD.	1 Targa	2 Massa complessiva (*)	3 Categoria	4 Periodo di possesso (**)	5 Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991	6 Credito spettante
1					.000	.000
2					.000	.000
3					.000	.000
4					.000	.000
5					.000	.000
6					.000	.000
7					.000	.000
8					.000	.000
9					.000	.000
10					.000	.000
11					.000	.000
12					.000	.000
13					.000	.000
14					.000	.000
15					.000	.000
16					.000	.000
17					.000	.000
18					.000	.000
19					.000	.000
20					.000	.000
21					.000	.000
22					.000	.000
23					.000	.000
24					.000	.000
25					.000	.000
26					.000	.000
27					.000	.000
28					.000	.000
29					.000	.000
30				Totali	.000	.000

SEZIONE II - PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI (ANNO 1992)

N.	Descrizione	1	2
31	Ammontare del credito massimo spettante.		.000
32	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991	.000	
33	Abbattimento forfetario delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 relativo a numero [ ] autoveicoli di massa non superiore a 3.500 Kg.	.000	
34	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 al netto dell'abbattimento forfetario (sottrarre dall'importo di rigo 32 l'importo di rigo 33)	.000	
35	13,5% delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 al netto dell'abbattimento forfetario		.000
36	Credito d'imposta spettante (riportare il minore tra l'importo di rigo 31 e l'importo di rigo 35)		.000

PROSPETTO PER L UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI

N. ORD	CREDITO D'IMPOSTA 1991		N. ORD	CREDITO D'IMPOSTA 1992	
37	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO PRECEDENTE DICHIARAZIONE	.000	42	CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE PER IL 1992 AUMENTATO DEL CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO DEL 1991	.000
38	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'IVA NEL 1991	.000	43	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'IVA NEL 1992	.000
39	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DELL'ACCONTO ILOR	.000	44	CREDITO UTILIZZATO AI FINI DEL SALDO ILOR	.000
40	TOTALE CREDITO UTILIZZATO NEL 1991 (38 + 39)	.000	45	CREDITO UTILIZZATO PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE	.000
41	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO DEL 1991	.000	46	TOTALE CREDITO UTILIZZATO NEL 1992 (43 + 44 + 45)	.000
			47	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO (42 – 46)	.000

FIRMA DEL DICHIARANTE

(*) Per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili, indicare il peso rimorchiabile. (**) Indicare il numero dei giorni se il periodo di possesso è inferiore all'anno.

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA (D.L. 28/01/1991 N. 27 convertito nella L. 25/03/1991 n 102)

N. ORD.			1 Importo	2 Imposta Sostitutiva
U	1	Totale corrispettivi dell'operazione	.000	
U	2	Totale prezzo o valore di acquisto	.000	
U	3	Plusvalenze imponibili (riportare la differenza tra gli importi di rigo U1 e U2 indicando 0 se negativo)	.000	
U	4	Imposta sostitutiva relativa alle plusvalenze di cui al rigo U3 (25% dell'importo di rigo U3)	.000	
U	5	Credito di imposta sulle plusvalenze (*)	.000	
U	6	Imposta sostitutiva versata — data 92 — codice		.000
U	7	Imposta sostitutiva a rimborso		.000
		PROSPETTO DELLE MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO		
U	8	Eccedenza relativa all'anno 1991		.000

(*) Vedere istruzioni

Si allegano n. .... prospetti.
Si allegano n. .... attestati di versamento.

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

Mod. 750/U

REDDITI 1991

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA (D.L. 28/01/1991 N. 27 convertito nella L. 25/03/1991 n. 102)

N. ORD.			1 Importo	2 Imposta Sostitutiva
U	1	Totale corrispettivi dell'operazione	.000	
U	2	Totale prezzo o valore di acquisto	.000	
U	3	Plusvalenze imponibili (riportare la differenza tra gli importi di rigo U1 e U2 indicando 0 se negativo)	.000	
U	4	Imposta sostitutiva relativa alle plusvalenze di cui al rigo U3 (25% dell'importo di rigo U3)	.000	
U	5	Credito di imposta sulle plusvalenze (*)	.000	
U	6	Imposta sostitutiva versata — data ... 92 — codice		.000
U	7	Imposta sostitutiva a rimborso		.000
		PROSPETTO DELLE MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO		
U	8	Eccedenza relativa all'anno 1991		.000

(*) Vedere istruzioni

Si allegano n. .... prospetti.
Si allegano n. .... attestati di versamento.

Data ____________________ IL DICHIARANTE ____________________

Centro di Servizio di ______________
oppure N. ....
Ufficio delle imposte di ______________

Presentata al Comune di ______________
il ______________ n. ______________

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

NUMERO DI CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

(Da compilare solo in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi)

SEDE LEGALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

Mod. 750/W

REDDITI 1991

Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari

(da allegare al Mod. 750 ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

MODULO N. ☐

SEZIONE I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

N. ORD.	GENERALITÀ DEL SOGGETTO ATTRAVERSO CUI È STATO EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO: 1 cognome o denominazione	2 nome	3 paese estero di residenza	4 TRASFERIMENTO DA O VERSO L'ESTERO (*)	PAESE ESTERO DEL TRASFERIMENTO: 5 descrizione	6 codice (*)	MEZZO DI PAGAMENTO: 7 descrizione	8 codice (*)	9 CAUSALE (*)	10 DATA	11 IMPORTO
01											.000
02											.000
03											.000
04											.000
05											.000
06											.000
07											.000
08											.000
09											.000
10											.000
11											.000
12											.000
13											.000
14											.000
15											.000
16											.000
17											.000
18											.000
19											.000

(*) Vedere istruzioni.

N ORD.	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		CAUSALE		IMPORTO
	1 descrizione	2 codice (*)	3 descrizione	4 codice (*)	5
20	1	2	3	4 ☐	5 .000
21	1	2	3	4 ☐	5 .000
22	1	2	3	4 ☐	5 .000
23	1	2	3	4 ☐	5 .000
24	1	2	3	4 ☐	5 .000
25	1	2	3	4 ☐	5 .000
26	1	2	3	4 ☐	5 .000
27	1	2	3	4 ☐	5 .000
28	1	2	3	4 ☐	5 .000
29	1	2	3	4 ☐	5 .000

N ORD	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		3 TRASFERIMENTO DA, VERSO O SULL'ESTERO (*)	4 CAUSALE (*)	5 DATA	6 IMPORTO
	1 descrizione	2 codice (*)				
30	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
31	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
32	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
33	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
34	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
35	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
36	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
37	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
38	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
39	1	2	3	4 ☐	5	6 .000

(*) Vedere istruzioni

Annotazioni ____

____

Il dichiarante attesta:

di aver allegato il presente modulo al MOD. 750 ☐

ovvero

di essere tenuto alla presentazione del solo MOD. 750/W ☐

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Centro di Servizio di ________________
oppure N. ....
Ufficio delle imposte di ________________

Presentata al Comune di ________________
il ____________ n. ____________

NUMERO DI CODICE FISCALE		
RAGIONE SOCIALE		

(Da compilare solo in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi)

SEDE LEGALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

Mod. 750/W

REDDITI 1991

Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari

(da allegare al Mod. 750 ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

MODULO N. ☐

SEZ. C/I-F — Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

N. ORD.	GENERALITÀ DEL SOGGETTO ATTRAVERSO CUI È STATO EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO: 1 cognome e denominazione	2 nome	3 paese estero di residenza	4 TRASFERIMENTO DA O VERSO L'ESTERO (*)	PAESE ESTERO DEL TRASFERIMENTO: 5 descrizione	6 codice (*)	MEZZO DI PAGAMENTO: 7 descrizione	8 codice (*)	9 CAUSALE (*)	10 DATA	11 IMPORTO
01											.000
02											.000
03											.000
04											.000
05											.000
06											.000
07											.000
08											.000
09											.000
10											.000
11											.000
12											.000
13											.000
14											.000
15											.000
16											.000
17											.000
18											.000
19											.000

(*) Vedere istruzioni.

6. — Libreria - Suppl. ord. *G.U.* n. 38.

SEZIONE [illegible]

N ORD	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		CAUSALE		IMPORTO
	1 descrizione	2 codice (*)	3 descrizione	4 codice (*)	5
20				☐	.000
21				☐	.000
22				☐	.000
23				☐	.000
24				☐	.000
25				☐	.000
26				☐	.000
27				☐	.000
28				☐	.000
29				☐	.000

SEZIONE [illegible]

N ORD	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		3 TRASFERIMENTO DA, VERSO O SULL'ESTERO (*)	4 CAUSALE (*)	5 DATA	6 IMPORTO
	1 descrizione	2 codice (*)				
30				☐		.000
31				☐		.000
32				☐		.000
33				☐		.000
34				☐		.000
35				☐		.000
36				☐		.000
37				☐		.000
38				☐		.000
39				☐		.000

(*) Vedere istruzioni

Annotazioni ______________________________

Il dichiarante attesta:

di aver allegato il presente modulo al MOD. 750 ☐

ovvero

di essere tenuto alla presentazione del solo MOD 750/W ☐

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

92A0737

DECRETO 13 febbraio 1992.

Approvazione dei modelli 760, 760/A, 760/C-D, 760/E-E1-F, 760/G-H-I-L, 760/N-O-P-W, 760/R e 760/S, nonché del prospetto relativo alle operazioni di fusione concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1992 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per la dichiarazione dei redditi, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformità strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilità con le necessità gestionali della liquidazione delle imposte;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi modelli 760, 760/A, 760/C-D, 760/E-E1-F, 760/G-H-I-L, 760/N-O-P-W, 760/R e 760/S, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1992 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

I modelli 760, 760/A, 760/C-D, 760/G-H-I-L, 760/N-O-P-W e 760/R devono essere riprodotti in due esemplari identici.

Art. 2.

È autorizzata la stampa di speciali modelli 760, 760/A, 760/C-D, 760/E-E1-F, 760/G-H-I-L, 760/N-O-P-W, 760/R e 760/S, da utilizzare per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1992.

I modelli di cui al comma precedente, composti di quattro facciate, vanno riprodotti su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le quattro facciate di ogni scheda devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «Attenzione: da non staccare».

I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche:

stampa realizzata con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

conformità di struttura con i modelli approvati con il presente decreto, per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

dimensioni identiche a quelle dei modelli editi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola:
larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;

b) per il formato a pagina doppia ripiegabile:
larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

I modelli meccanografici predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare, per ciascuno dei modelli di cui agli articoli precedenti, la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

I modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono contenere nel frontespizio gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Il modello originale deve essere separato dalla copia per l'elaborazione automatizzata; entrambi i modelli devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

dichiarazione delle società ed enti

soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

REDDITI 1991

Istruzioni per la compilazione

INDICE

PARTE PRIMA AVVERTENZE GENERALI

1 PREMESSA

La dichiarazione dei redditi modello 760/92 tiene conto delle disposizioni contenute in provvedimenti legislativi intervenuti anteriormente all'anno 1991 ma con effetto dal 1° gennaio 1991, o dal periodo di imposta in corso a tale data, nonché di quelle emanate nel corso dell'anno stesso, delle quali vengono di seguito indicate le più significative:

— Decr. Legisl. 16 maggio 1991, n. 240, relativo all'istituzione del GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

— D.L. 16 maggio 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, recante modifiche al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;

— legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante, tra l'altro, disposizioni tributarie in materia di rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti.

— D.L. 31 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, recante, tra l'altro, disposizioni tributarie urgenti;

AVVERTENZA: ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

AVVERTENZA: per la presentazione della dichiarazione deve essere utilizzata la specifica busta preindirizzata avendo cura di introdurre la dichiarazione stessa in modo che il triangolo in alto a sinistra corrisponda al triangolo stampato sul retro della busta.

Il modello 760 è costituito da una parte comune contraddistinta con il solo numero 760 e da modelli contraddistinti con il numero 760 seguito da una lettera alfabetica.

Nella parte comune sono compresi il modelli 760/B, 760/M e 760/M-B. Il primo va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti nonché dagli enti commerciali non residenti non aventi nel territorio dello Stato una stabile organizzazione; il secondo va compilato dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti nonché dalle società e dagli enti commerciali non residenti aventi nel territorio dello Stato una stabile organizzazione; il terzo da tutti i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Il modello deve essere compilato in ogni sua parte, compresi gli elenchi e le distinte, da tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione.

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi devono, a norma dell'art. 3, nn. 3 e 6 e dell'art. 8, n. 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 relativo alla riscossione, essere versate al concessionario della riscossione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Dette imposte possono essere versate tramite conto corrente postale, intestato al concessionario della riscossione, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto e dell'art. 2, comma 1, del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Alla dichiarazione devono essere allegate le distinte di versamento (e non le attestazioni di versamento) rilasciate dal concessionario o le attestazioni di versamento rilasciate dall'Ufficio postale. I documenti comprovanti i versamenti e le detrazioni effettuate devono essere prodotti in originale a corredo della dichiarazione e indicati nella distinta degli allegati. Naturalmente, nessuna documentazione dovrà essere allegata per la parte di ILOR che ha formato oggetto di compensazione con l'eccedenza di imposta del precedente esercizio o con l'IRPEG a credito del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Per effetto dell'integrazione all'art. 5 del D.P.R. n. 600/1973 apportata dall'art. 19 della legge n. 413/1991, le società a responsabilità limitata devono indicare, nominativamente i soci, nell'elenco posto nel Mod. 760/R, specificando il periodo di partecipazione se inferiore all'esercizio sociale.

2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Il Modello 760 deve essere utilizzato dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e cioè dalle quattro categorie di soggetti elencate nell'art. 87, comma 1:

— società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;

— enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;

— enti non commerciali (enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;

— società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Devono altresì compilare il presente modello i curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione. In tal caso, il reddito dei cespiti ereditari va determinato secondo le disposizioni del capo III del titolo II del T.U.I.R. relativo agli enti non commerciali.

I predetti curatori dovranno pertanto compilare il Mod. 760/B e i modelli relativi alle varie categorie di reddito da dichiarare.

Si fa presente che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda i modelli staccati da compilare e i documenti da produrre a corredo della dichiarazione, vengono di seguito fornite separate istruzioni per ciascuna delle quattro categorie di contribuenti sopra elencate. Ciò perchè la composizione del reddito complessivo imponibile non è stabilita dalla legge in modo uniforme per tutte le categorie e, di conseguenza, anche gli obblighi e gli adempimenti relativi alla dichiarazione e alla documentazione sono diversi per ciascuna di esse.

Comune a tutti i soggetti è soltanto l'obbligo, qualora possiedano redditi di immobili siti nel territorio dello Stato (esclusi gli immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa) di compilare i modelli 760/E per i *terreni* e 760/F *per i fabbricati*.

A) SOCIETÀ DI CAPITALI

Le società di capitali, quali che siano l'oggetto statutario e l'attività svolta, sono obbligate a presentare la dichiarazione anche se non abbiano conseguito alcun reddito o abbiano chiuso l'esercizio in perdita. La *base imponibile ai fini* dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (reddito complessivo) è formata da tutti i redditi, di qualsiasi natura, ovunque prodotti.

Il reddito complessivo è considerato, ai sensi dell'art. 95, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti per la determinazione del reddito di impresa dagli articoli da 52 a 77 e con quelli particolari alle società di capitali stabiliti *dagli articoli da 96 a 107 e cioè prendendo a base l'utile netto* (o la perdita netta) risultante dal conto dei profitti e delle perdite redatto a norma del codice civile e apportandovi le variazioni in più o in meno derivanti dall'applicazione dei suddetti criteri.

Pertanto, le società in questione devono allegare alla dichiarazione copia del bilancio approvato dall'assemblea, con il conto dei profitti e delle perdite e con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, e devono compilare il mod. 760/A in modo da farne risultare, attraverso l'esposizione analitica delle variazioni in aumento e in diminuzione, l'ammontare del reddito che costituisce la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, o quello della *perdita che potrà essere riportata negli esercizi* successivi. Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano tutti i costi, ricavi, rimanenze e altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile secondo le disposizioni del T.U.I.R., deve essere allegato un apposito prospetto recante tutti gli elementi necessari, beninteso sulla base e in concordanza con il conto approvato dall'assemblea. Copia del bilancio, redatto dagli amministratori e se necessario corredato con il prospetto di cui sopra, deve essere allegato anche se non sia ancora intervenuta l'approvazione dell'assemblea (art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Poichè il bilancio sociale riflette il risultato di tutte le attività svolte, non deve essere compilato alcun altro modello, fatta eccezione per i modelli 760/E e 760/F relativamente ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati non costituenti beni strumentali, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e per il mod. 760/P, relativamente ai redditi di fonte estera percepiti direttamente, soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 167/1990.

B) ENTI EQUIPARATI ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle società sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

Per enti pubblici e privati, come risulta dall'art. 87, comma 2, si intendono non soltanto gli enti in senso stretto, istituiti per legge o riconosciuti a norma di legge e quindi dotati di personalità giuridica (tra cui le associazioni riconosciute e le fondazioni), bensì anche tutte le organizzazioni sfornite di personalità giuridica ma tuttavia unitarie e autonome (cioè non appartenenti ad altri soggetti passivi), comunque denominate: consorzi, associazioni non riconosciute, comitati, circoli, congregazioni, accademie, casse mutue e via dicendo. Tutti questi enti sono soggetti, almeno potenzialmente, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche quale che sia il loro oggetto, ma la diversità dell'oggetto assume fondamentale rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile. Gli *enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono equiparati alle società di capitali*, e quindi sono assoggettati all'imposta per tutti i loro redditi; per gli *enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali*, invece, la base imponibile (reddito complessivo) è costituita soltanto dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi e non anche dai redditi che non rientrano in tali categorie, di guisa che ne restano esclusi gli eventuali avanzi della gestione relativi ai loro compiti istituzionali non commerciali (per es.: politici, sindacali, culturali, religiosi, sportivi, ricreativi, ecc.).

Per stabilire se l'ente ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, cioè se l'attività commerciale (come definita nell'art. 51) costituisce o meno l'oggetto esclusivo o principale dell'ente, si deve avere riguardo all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e, in mancanza, all'attività effettivamente esercitata (art. 87, comma 4).

In proposito si avverte che l'attività commerciale costituisce «oggetto principale» ogni qualvolta rientri fra le finalità istituzionali dell'ente, determinate dalla legge istitutiva o dall'atto costitutivo, e non soltanto fra le attività che possono essere svolte in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali; non è quindi rilevante, nel caso che le finalità istituzionali comprendano l'esercizio dell'attività commerciale insieme con l'esercizio di altre attività, la prevalenza quantitativa dell'una rispetto alle altre. Con gli stessi criteri dovrà essere stabilito, in mancanza di un atto costitutivo, se l'attività effettivamente svolta denoti il carattere principale, nel detto senso, dell'attività commerciale. Resta fermo che l'Amministrazione finanziaria avrà sempre la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni dell'atto costitutivo o dello statuto.

Per gli enti equiparati alle società di capitali valgono per quanto concerne l'obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito imponibile, della compilazione dei modelli e della allegazione degli atti, le avvertenze fatte nei riguardi di dette società. Va tuttavia tenuto presente che alla dichiarazione deve essere allegata una copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto aggiornato, a meno che non sia stata già allegata ad una precedente dichiarazione e non siano intervenute modificazioni. *Se l'atto costitutivo non* esiste, o se è stato allegato ad una precedente dichiarazione, occorre farne menzione nella distinta degli allegati.

C) ENTI NON COMMERCIALI

Per gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, nel senso chiarito sopra, il reddito complessivo è costituito soltanto dalle seguenti categorie di redditi: fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva ed inoltre, in base al principio generale stabilito dall'art. 5, dalla quota dei redditi (o delle perdite) delle società di persone di cui l'ente sia socio.

Si fa presente che ai sensi del comma 1 dell'art. 88, come sostituito dall'art. 4, comma 3-*bis*, del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

Si precisa, inoltre, che, a norma del predetto art. 88, comma 2, non costituiscono esercizio di attività commerciali:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali.

In conseguenza di quanto sopra, gli obblighi e gli adempimenti concernenti la dichiarazione si configurano in modo diverso secondo la diversa situazione di fatto. E precisamente:

A) *gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale*, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito, compilando in ogni caso, oltre al Mod. 760, il Mod. 760/B, nel quale sono riassunti e sommati i redditi imponibili delle varie categorie in modo da determinare il reddito complessivo imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (Sez. 1) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Sez. 2) nonché il Mod. 760/M-B.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 51 è considerata attività commerciale l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di:

— attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi;
— attività intermediarie nella circolazione dei beni;
— attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
— attività bancarie o assicurative;
— attività ausiliarie delle precedenti;
— attività dirette all'allevamento per la parte che eccede il numero degli animali allevati con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno; attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che non rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa o che abbiano per oggetto la parte di prodotti che eccede quella ottenuta per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso;
— attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del cod. civ., ad esclusione di quelle rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione;
— attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni ed altre acque interne.

Qualora l'attività commerciale sia stata esercitata con contabilità separata, ordinaria ovvero semplificata, dovrà inoltre essere compilato il Mod. 760/A ovvero il Mod. 760/D, secondo che l'ammontare dei ricavi dell'esercizio precedente sia stato superiore o non superiore a 360 milioni di lire e nel primo caso dovrà essere allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite; dovrà essere compilato il Mod. 760/A anche nel caso in cui, pur non essendo stato superato il predetto limite, sia stata esercitata l'opzione per il regime di contabilità ordinaria.

Si fa presente che ai sensi del comma 4-bis dell'art. 80 del TUIR, aggiunto dall'art. 4 della legge 27 novembre 1989, n. 384, gli enti non commerciali residenti sono esclusi dalla determinazione del reddito secondo i criteri dello stesso art. 80 anche qualora i ricavi conseguiti siano di ammontare non superiore ai 18 milioni di lire.

In mancanza di contabilità separata, le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono deducibili per la parte del loro ammontare che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (compresi quelli inerenti all'attività istituzionale), a condizione che l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le attività esercitate e a tutti i beni posseduti, la contabilità ordinaria secondo la normativa fiscale. Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la contabilità unica si intende realizzata, ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 109, nell'ambito della contabilità pubblica tenuta a norma di legge. In tal caso il reddito va determinato nel Mod. 760/C, seguendo le relative istruzioni.

Gli enti in questione dovranno altresì compilare, oltre ai Modd. 760/E e 760/F relativi ai redditi fondiari, i modelli relativi agli altri redditi imponibili eventualmente posseduti, qualora non siano già compresi nella determinazione del reddito d'impresa di cui ai Modd. 760/A, 760/C e 760/D. Dovranno inoltre compilare il mod. 760/P per i redditi di fonte estera percepiti direttamente, soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990.

Vanno infine dichiarate nel mod. 760/O le plusvalenze non conseguite nell'ambito dell'attività di impresa, soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27.

B) *gli enti che non hanno esercitato affatto o hanno esercitato solo occasionalmente attività commerciali* non sono obbligati a presentare la dichiarazione qualora non abbiano conseguito alcun reddito ovvero abbiano conseguito soltanto redditi esenti e/o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ivi compresi gli interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali. Sono tuttavia obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, compilando il mod. 760/O, per le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 27/1991.

In ogni altro caso devono presentare la dichiarazione compilando i Modd. 760/B e 760/M-B e indicando nei Modd. 760/E, 760/F, 760/G, 760/H e 760/L i singoli redditi che concorrono a formare l'imponibile, posseduti nel periodo d'imposta. A fronte di tali redditi non sono ammesse ulteriori deduzioni in aggiunta a quelle specificate nei singoli modelli.

Alla dichiarazione deve essere allegata la copia, anche fotostatica, dell'atto costitutivo o dello statuto, a meno che non sia stata già allegata ad una precedente dichiarazione e non siano intervenute modificazioni. Se l'atto costitutivo non esiste, o se è stato allegato ad una precedente dichiarazione, occorre farne menzione nella distinta degli allegati.

D) SOCIETA ED ENTI NON RESIDENTI IN ITALIA

Le società e gli enti, commerciali e non commerciali, che per la maggior parte del periodo di imposta non hanno in Italia né la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, sono assoggettati alle imposte italiane soltanto per i redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono comprese tra le società, a questi effetti, non soltanto le società estere per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici, ma anche quelle di tipo personale (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e di armamento; associazioni tra professionisti e artisti, senza personalità giuridica; società di fatto) e le società di tipo diverso da quelli regolati dalla legge italiana (cfr. art. 2507 codice civile).

Anche per le società ed enti non residenti la base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è costituita dal reddito complessivo e cioè dall'ammontare complessivo dei redditi posseduti, tenendo conto soltanto dei redditi prodotti in Italia.

Per la concreta determinazione del reddito complessivo si deve però distinguere fra due gruppi di soggetti:

— le società di ogni tipo (tranne le società semplici, le società di fatto senza oggetto commerciale e le associazioni tra artisti e professionisti senza personalità giuridica) e gli enti commerciali, cioè aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
— gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (società di fatto senza oggetto commerciale, associazioni fra professionisti e artisti senza personalità giuridica).

Per il primo gruppo di soggetti valgono gli stessi criteri relativi alle società di capitali e agli enti commerciali nazionali qualora gli stessi esercitino l'attività commerciale in Italia mediante stabile organizzazione. In questo caso il reddito complessivo va determinato unitariamente secondo le norme concernenti il reddito di impresa, sulla base di apposito conto dei profitti e delle perdite relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia ivi comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87.

In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono quelli prodotti in Italia (redditi fondiari, di capitale, diversi) determinati secondo le disposizioni del titolo I del T.U.I.R. relative alle categorie nelle quali rientrano.

Per il secondo gruppo di soggetti, invece, valgono criteri analoghi a quelli degli enti non commerciali nazionali; di conseguenza per determinare il reddito complessivo è necessario distinguere i redditi prodotti in Italia nelle varie categorie (redditi di impresa, redditi di capitale, ecc.) e determinare previamente i rispettivi importi, l'ammontare complessivo dei quali costituisce la base imponibile.

In base a queste premesse, e in analogia con i criteri adottati nei riguardi dei soggetti residenti, ai fini degli obblighi e degli adempimenti relativi alla presentazione della dichiarazione, si deve distinguere secondo che le società e gli enti non residenti esercitino o non esercitino la loro attività in Italia mediante stabili organizzazioni (considerando tali, per le associazioni tra artisti e professionisti, le «basi fisse» come ad esempio studi, laboratori e simili).

A) *Le società e gli enti che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni* devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito imponibile, indicando nel Mod. 760 le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. Alla dichiarazione deve essere allegato il bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite, relativo alla gestione della stabile organizzazione (o delle stabili organizzazioni) e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia. Detto bilancio va allegato in ogni caso se si tratta di società e di enti equiparati; soltanto se l'ammontare dei ricavi derivanti da attività commerciali nel precedente periodo di imposta è superiore a 360 milioni di lire (o si è optato per il regime ordinario), se si tratta di enti non commerciali. Non sono tenute alla presentazione del bilancio le società semplici e le società o associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5.

Oltre al Mod. 760 e ai Modelli staccati 760/E e 760/F, devono essere compilati:

a) il Mod. 760/M, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/A, se si tratta di società (escluse quelle semplici ed equiparate) o di enti commerciali;

b) il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/A, se si tratta di enti non commerciali che hanno conseguito nel precedente periodo di imposta ricavi superiori a 360 milioni ovvero hanno optato per il regime ordinario (il Mod. 760/A deve essere compilato con riferimento al conto dei profitti e delle perdite relativo alle attività commerciali esercitate mediante la stabile o le stabili organizzazioni);

c) il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/C, se si tratta di enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali nel territorio dello Stato senza tenere la contabilità separata;

d) il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/D sez I se si tratta di enti non commerciali che hanno conseguito nel precedente periodo di imposta ricavi superiori a lire 18 milioni e non superiori a lire 360 milioni o Mod. 760/D, sez. II, se i predetti ricavi e quelli conseguiti nel periodo *di imposta cui si riferisce* la dichiarazione sono stati non superiori a lire 18 milioni;

e) il Mod. 760/B, il Mod. 760/M-B e il Mod. 760/I, se si tratta di associazioni tra artisti e professionisti *che hanno svolto attività in Italia mediante* base fissa.

I soggetti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dovranno inoltre compilare, per i redditi conseguiti mediante la stabile organizzazione o la base fissa ma non compresi nei *Modd. 760/A, 760/C, 760/D o 760/I, e per quelli conseguiti al di fuori della* stabile organizzazione o della base fissa, i Modd. 760/G, 760/H e 760/L.

B) *Le società o enti che non hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni* non sono tenuti a presentare la dichiarazione qualora nel periodo di imposta non abbiano conseguito redditi prodotti in Italia ovvero abbiano conseguito soltanto redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Quando sono tenuti a presentare la dichiarazione, devono compilare, oltre al Mod. 760 (nel quale devono essere indicate le generalità di almeno un *rappresentante per i rapporti tributari in Italia*), il Mod. 760/B, (anche se si tratta di società), il Mod. 760/M-B e i modelli da 760/E a 760/H, il Mod. 760/L e il Mod. 760/O, relativi ai singoli redditi prodotti in Italia che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi quelli derivanti da prestazioni artistiche o professionali effettuate nel territorio dello Stato.

Alla dichiarazione deve essere allegata (se *non* è stata allegata ad una precedente dichiarazione) la copia anche fotostatica dell'atto costitutivo, possibilmente accompagnata dalla traduzione in lingua italiana; il bilancio o *rendiconto* generale della società o ente dovrà essere esibito in qualsiasi momento su richiesta dell'ufficio delle imposte.

3 SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta nell'ultima pagina del Mod. 760, a pena di nullità, da un rappresentante legale della società o ente dichiarante e in mancanza da un amministratore di fatto, ovvero da un rappresentante negoziale; per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività può essere invece sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. Questa sottoscrizione deve essere ripetuta anche nei singoli modelli staccati compilati.

Se presso la società o ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo la *dichiarazione* deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti). Ove manchi tale sottoscrizione la dichiarazione è ugualmente valida ma si applica la pena pecuniaria da 300.000 a 3.000.000 lire.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni penali comminate dagli articoli 1 e 4 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516, come sostituiti dagli articoli 1 e 6 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 154, a carico di coloro che omettono di presentare una dichiarazione cui sono obbligati ai fini delle imposte sui redditi o indicano nelle scritture contabili corrispettivi in misura inferiore a quella reale per un ammontare superiore ai limiti fissati dalla legge ovvero che danno luogo alle fattispecie elencate nel citato art. 4.

4 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E DEL MODULO 760/W

Le società di capitali, comprese quelle non *residenti*, devono presentare la dichiarazione nel termine di un mese dall'approvazione del bilancio. Se il bilancio non è stato approvato entro il termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso.

Per le società di altro tipo e per gli enti diversi dalle società valgono gli stessi termini sopra indicati qualora siano tenuti ad approvare il bilancio o il rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo. In ogni altro caso la dichiarazione deve essere presentata entro quattro mesi *dalla fine del* periodo d'imposta.

I *curatori di eredità giacenti devono presentare*, nei termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi di imposta successivi, fino a quello anteriore al periodo di imposta nel quale cessa la curatela.

I curatori stessi sono inoltre tenuti a *presentare, entro sei mesi dall'assunzione* delle funzioni, le dichiarazioni dei redditi dei cespiti ereditari relativi al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni di curatore, e agli altri periodi di imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo.

Per i soggetti interessati dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale *si richiamano le ordinanze n. 2067/FPC del 21 dicembre 1990, n. 2145/FPC del 27 giugno 1991 e n. 2196/FPC del 27 dicembre 1991 del Ministro* per il Coordinamento della Protezione Civile.

Tali soggetti dovranno in ogni caso utilizzare i modelli di dichiarazione approvati *per ciascuno dei predetti periodi di imposta*.

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese è valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, *ridotte a un quarto. Tuttavia la dichiarazione presentata entro novanta* giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, del D.L. 10 *luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni*, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516 come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare nel Mod. 760 quali modelli sono stati compilati e di elencare nell'apposita distinta tutti i documenti prodotti a corredo della dichiarazione.

Si richiama inoltre *l'attenzione sull'obbligo di allegare, in originale*, i certificati e le attestazioni comprovanti le *ritenute* d'acconto subite sui singoli redditi e le imposte pagate all'estero. In *mancanza*, i relativi importi non saranno scomputati dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Al fini dello scomputo delle *ritenute d'acconto sui dividendi percepiti*, da indicare nell'apposita distinta posta nel Mod. 760/S, devono essere allegate le copie dei *modelli* RAD (o i certificati delle società eroganti). Devono *altresì essere allegate* le distinte delle azioni acquistate o vendute e di quelle date o prese a riporto nel corso del periodo d'imposta con l'indicazione delle specie e quantità, della data delle operazioni e dei costi e ricavi.

Per lo scomputo delle ritenute di acconto relative agli interessi e agli altri frutti maturati nel periodo d'imposta ancorché non riscossi, delle obbligazioni e titoli similari, delle accettazioni bancarie, dei depositi e conti correnti bancari e postali, *non occorre allegare i certificati dei sostituti d'imposta*, ma è sufficiente compilare le distinte poste nel Mod. 760/S. Tuttavia, qualora per effetto dello scomputo delle ritenute d'acconto sugli interessi, premi ed altri frutti sui depositi e conti correnti bancari e postali, si pervenga ad un'eccedenza di imposta *(credito), i contribuenti interessati possono, al fine di agevolare la procedura di* rimborso, allegare gli estratti conto bancari e/o postali, in originale (o fotocopie autenticate) o, in alternativa, la corrispondente certificazione rilasciata dal sostituto di imposta.

La dichiarazione deve essere *presentata* all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta. Può anche essere *spedita per raccomandata* (ma soltanto all'ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio) e, in tal caso, si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.

Si *ricorda* che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Se nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società (o ente) dichiarante è stata interessata da un'operazione di fusione, quale incorporante o risultante dalla fusione stessa, deve compilare il «Prospetto relativo alle operazioni di fusione», in distribuzione presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette. In tal caso, sulla busta, nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella.

Se il dichiarante, direttamente o indirettamente controlla società non residenti o ne è controllato, deve barrare l'apposita casella sulla busta nella quale va inserita la dichiarazione

Il modulo 760/W deve essere presentato dagli enti non commerciali residenti in Italia che nel periodo di imposta hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria. Per la compilazione di detto modulo si rinvia alle apposite istruzioni.

Se sussiste l'obbligo della presentazione del modello 760 il modulo 760/W deve essere allegato a detto modello.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il modulo 760/W deve essere autonomamente presentato, entro il termine in cui si sarebbe dovuta presentare detta dichiarazione.

PARTE SECONDA AVVERTENZE PARTICOLARI

5 COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende tre riquadri: il primo, relativo ai dati riguardanti la società o l'ente, il secondo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante ed il terzo, destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o ente.

Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione.

RIQUADRO RELATIVO ALLA SOCIETÀ O ENTE:

Numero di codice fiscale: tale numero è formato da undici cifre che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio. È utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti agli effetti dell'IVA, agli uffici distrettuali delle imposte, in caso contrario.

Denominazione: indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo; per le società semplici, irregolari o di fatto, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, prima il cognome e poi il nome.

Sede legale: deve essere indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La stabile organizzazione in Italia, se esiste, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Domicilio fiscale: questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Codici statistici:

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.
Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella D.

Eventi eccezionali: La compilazione della casella eventi eccezionali riguarda i soggetti che hanno fruito dei benefici previsti dalle ordinanze del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990, n. 2057/FPC, del 27 giugno 1991, n. 2145/FPC e del 27 dicembre 1991, n. 2198/FPC a favore dei cittadini interessati dal sisma del 13 - 16 novembre 1990 nella Sicilia orientale e quelli, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 che hanno fruito, per effetto dell'ordinanza del Ministro per il Coordinamento della protezione civile del 29 novembre 1991, n. 2181/FPC, della facoltà di non effettuare i versamenti di acconto dell'IRPEG e dell'ILOR relativi al periodo di imposta in corso alla data della predetta ordinanza, provvedendo al pagamento dell'intero ammontare dovuto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo.

I soggetti interessati dagli eventi sismici nella Sicilia orientale dovranno indicare nella casella la lettera A; i soggetti di cui all'ordinanza n. 2181/FPC indicheranno nella casella la lettera B.

RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE:

Nel secondo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società o dell'ente, devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto; ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con cinque codici: si dovrà barrare il codice (1) se si tratta di *rappresentante legale o di fatto*, il codice (2) se si tratta di *curatore fallimentare*, il codice (3) se si tratti di *liquidatore*, il codice (4) se si tratta di *rappresentante nominato in società con sede all'estero* ed, infine, il codice (5) se si tratta di *curatore di eredità giacente*.

Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

Quando i rappresentanti sono più di uno, in allegato a parte devono essere indicati gli altri fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio.

Deve inoltre essere compilato il riquadro recante l'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o ente. Con riguardo alla qualifica va indicato A se trattasi di socio amministratore, B se trattasi di amministratore non socio, C se trattasi di componente il collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

TABELLA A: *STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA B: *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA D: *SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta

5

TABELLA - C) CODICI DI ATTIVITÀ

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

0110 Agricoltura
0120 Foreste
0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
0150 Esercizio di macchine agricole
0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
0300 Zootecnia
0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
0700 Bevande alcooliche
0710 Bevande analcooliche e idrominerali
0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
0810 Prodotti dolciari
0820 Grassi vegetali e animali
0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
0845 Torrefazione del caffè
0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
1100 Petrolio greggio e gas naturali
1110 Prodotti petroliferi raffinati
1200 Combustibili nucleari
1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
1500 Estrazione di minerali non metalliferi
1510 Estrazione di materiali di cava
1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
1700 Produzione e distribuzione di gas
1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
2340 Minuteria metallica, fusterie, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
2360 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
2500 Autoveicoli e relativi motori
2600 Altri mezzi di trasporto
2700 Prodotti chimici di base
2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
2720 Prodotti farmaceutici di base
2725 Prodotti medicinali
2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.)
2740 Detersivi
2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2800 Prodotti di gomma
2810 Prodotti di materie plastiche
2900 Industria laniera
2910 Industria cotoniera
2920 Industria della seta
2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2945 Industria della maglia e della calza
2950 Altre industrie tessili
2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
3000 Carta e prodotti cartotecnici
3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
3200 Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici 3201, 3202, 3203)
3201 Confezione e riparazione pellicce
3202 Concia e tinta pelli per pellicceria
3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
3210 Calzature
3300 Legno, sughero e affini
3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
3320 Mobilio e arredamento in legno
3400 Tabacchi lavorati
3500 Costruzioni edilizie residenziali
3503 Costruzioni edilizie non residenziali
3505 Costruzioni opere pubbliche
3510 Installazione impianti
3600 Beni di recupero
3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4001 Cereali e legumi secchi
4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
4005 Animali vivi (esclusi pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)

Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4006 Pelli greggie
4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc
4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti), uova
4012 Prodotti della pesca freschi
4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce), alimenti surgelati vegetali
4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
4016 Latte, burro e formaggi
4017 Oli e grassi alimentari
4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
4019 Prodotti ortofrutticoli
4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
4021 Dolciumi di ogni genere
4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
4023 Combustibili solidi
4024 Carburanti e lubrificanti
4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
4029 Colori e vernici
4030 Legname e affini
4031 Materiale da costruzione
4032 Articoli di metallizzazione
4033 Lastre di vetro e di cristallo
4034 Macchine ed attrezzi agricoli
4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
4037 Macchine per l'edilizia
4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
4039 Veicoli, accessori e ricambi
4040 Macchine per scrivere, macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
4042 Articoli in ferro ed altri metalli, coltellerie e posaterie
4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4047 Carte da parati e stucchi
4048 Tessuti per abbigliamento
4049 Tessuti ed articoli di arredamento
4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
4052 Pellicce
4053 Calzature e accessori per calzature
4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchineria
4055 Medicinali
4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
4057 Articoli da profumeria e cosmetici
4058 Apparecchi ottici e fotografici
4059 Gioielli e pietre preziose
4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4062 Giocattoli
4063 Libri, giornali e riviste
4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grasso di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
4069 Rottami metallici
4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

4201 Carni fresche e congelate
4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
4203 Salumeria, pizzicheria, salsamenterie e affini, rosticcerie e friggitorie
4204 Pesce e frutti di mare freschi
4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione), negozi di confetteria
4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
4213 Supermercati
4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
4216 Tessuti per abbigliamento
4217 Filati e mercerie
4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compreso l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
4220 Calzature
4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
4222 Pelletterie e articoli da viaggio
4223 Cappelli e ombrelli
4224 Pellicce e pelli per pellicceria
4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
4227 Biancheria per la casa
4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
4232 Stucchi e carte da parati
4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristallerie e ceramiche
4234 Ferramenta, utensilerie e casseforti
4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari, apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4237 Chincaglierie (empori, bazar e simili)

Segue b) COMMERCIO AL MINUTO

4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
4243 Farmacie
4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici, erboristerie
4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
4249 Librerie
4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
4254 Armi e munizioni
4255 Combustibili per uso domestico
4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
4258 Materiali da costruzione
4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
4261 Animali vivi
4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

4400 Commercio ambulante di generi alimentari
4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
4520 Agenzie di viaggio e turismo
4600 Alberghi
4605 Pensioni
4606 Locande e affittacamere
4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
4610 Ristoranti
4615 Bar e pubblici esercizi
4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

5000 Trasporti aerei
5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
5100 Trasporti su strada di persone e merci
5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

6000 Aziende di credito ordinario
6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
6110 Imprese di gestione esattoriale
6200 Assicurazioni

SERVIZI

6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610, 8000, 8100, 9000)
6610 Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli)
6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
6810 Servizi di pompe funebri
6820 Servizi di vigilanza
6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
8200 Medici
8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
8410 Notai
8500 Commercialisti e fiscalisti
8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
8600 Ingegneri e architetti
8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
9000 Atleti, allenatori e assimilati
9100 Agenti di borsa e assimilati
9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
9400 Altre attività professionali

TABELLA - *G)* **Subcodici di attività**

Codice attività	SUBCODICI
0140	Aziende agricole associate: Trasformazione [1] - Conservazione [2] - Raccolta [3]
0210	Acque dolci: Pesca [1] - Allevamento [2]
0220	Acque marine e lagunari: Pesca [1] - Allevamento [2]
0600	Carni fresche [1] - Carni conservate [2] - Altri prodotti della macellazione [3]
0800	Prodotti della molitura [1] - Prodotti della pastificazione [2]
0850	Produzione di pane e pasticceria [1] - Altri prodotti alimentari [2]
1100	Estrazione, trasformazione e distribuzione di petrolio greggio [1] - Gas naturali [2].
1400	Prodotti di prima trasformazione: Minerali ferrosi [1] - Minerali non ferrosi [2]
1520	Prodotti della lavorazione: Minerali non metalliferi [1] - Materiali di cava [2]
2100	Macchine per ufficio [1] - Strumenti di precisione [2] - Strumenti ottici [3]
2310	Carpenteria metallica [1] - Mobili e arredi metallici [2] - Forni caldaie ed apparecchi termici [3]
2320	Macchine motrici [1] - Variatori di velocità [2] - Apparecchi di sollevamento e di trasporto [3]
2330	Macchine utensili [1] - Utensileria per macchine [2]
2340	Minuteria metallica, fustame, bulloni a molle [1] - Stoviglie e vasellame [2] - Armi da fuoco [3]
2400	Materiali e forniture elettriche [1] - Elettrodomestici [2]
2980	Prodotti per l'abbigliamento di vestiario [1] - Arredamento tessile e affine [2]
3100	Stampa, poligrafia e simili [1] - Editoria [2]
3610	Officine: Meccanici [1] - Carrozzieri [2] - Idraulici [3] - Elettricisti [4] - Calzolai [5] - Altri [6]
4004	Fibre tessili, animali e vegetali [1] - Fibre chimiche [2]
4009	Carni fresche: Bovine [1] - Suine [2] - Equine [3] - Ovine e caprine [4]
4013	Prodotti della pesca: congelati, surgelati [1] - Secchi e conservati [2]
4014	Salumi [1] - Conserve alimentari e prodotti affini [2] - Alimenti surgelati vegetali [3]
4015	Latte [1] - Burro e formaggi [2]
4016	Bevande alcoliche [1] - Bevande analcoliche [2]
4020	Zucchero [1] - Caffè [2] - Droghe e spezie in genere [3]
4025	Minerali metalliferi [1] - Minerali non metalliferi [2]
4026	Metalli ferrosi semilavorati [1] - Metalli non ferrosi semilavorati [2]
4027	Prodotti chimici per l'industria [1] - Olii e grassi industriali [2]
4031	Materiale da costruzione escluso piastrelle e sanitari [1] - Piastrelle ed articoli sanitari [2]
4039	Veicoli [1] - Accessori e ricambi [2]
4040	Macchine per scrivere e calcolatrici [1] - Attrezzature per l'ufficio [2]
4042	Articoli in ferro ed altri metalli [1] - Coltelleria e posateria [2]
4043	Elettrodomestici [1] - Apparecchi radio e televisivi [2]
4044	Vetrerie e cristallerie [1] - Ceramiche [2] - Cornici e affini [3]
4054	Articoli da viaggio [1] - Pelletteria e marocchinerie [2]
4055	Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici, materiali da medicazione (escluse le forniture dentali) [1] - Forniture dentali [2]
4061	Dischi, nastri [1] - Strumenti musicali e relativi accessori [2]
4063	Libri [1] - Giornali e riviste [2]
4201	Carni fresche [1] - Carni congelate [2]
4203	Salumerie, pizzicherie ed affini [1] - Rosticcerie e friggitorie [2]
4208	Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione) [1] - Negozi di confetteria [2]
4210	Drogheria [1] - Torrefazione senza mescita e somministrazione al pubblico [2]
4215	Generi alimentari vari [1] - Pasta fresca con annesso laboratorio [2]
4225	Mobili (esclusi quelli per ufficio) [1] - Materassi [2]
4230	Oggetti d'arte [1] - Artigianato artistico [2] - Case di vendita all'asta [3]
4235	Elettrodom. e radio-TV [1] - Macchine per cucire e maglieria [2] - Elettricità [3] - Termoidraulica [4]
4236	Dischi, nastri [1] - Strumenti musicali e relativi accessori [2]
4241	Motoveicoli e biciclette [1] - Natanti e accessori [2] - Ricambi e accessori per veicoli [3]
4244	Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici [1] - Erboristerie [2]
4246	Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli [1] - Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura [2]
4248	Cartolerie [1] - Negozi di francobolli per collezione [2]
4251	Apparecchi ottici, fotografici [1] - Macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie) [2]
4253	Argenterie [1] - Gioiellerie, oreficerie [2] - Orologeria [3]
4256	Materiali da costruzione escluso piastrelle e sanitari [1] - Piastrelle ed articoli sanitari [2]
4264	Forniture di bordo [1] - Forniture di casermaggio, di case di prevenzione e pena [2]
4265	Mobili usati [1] - Indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato) [2]
4800	Intermediari [1] - Rappresentanti di commercio [2]
4806	Alberghi con ristorante [1] - Alberghi senza ristorante [2]
4807	Campeggi [1] - Rifugi alpini [2] - Centri di vacanza [3] - Agriturismo [4] - Stabilimenti balneari [5]
4810	Ristorazione con servizio ai tavoli [1] - Ristorazione rapida, self service, fast food [2]
4815	Bar e torrefazioni con mescita con produzione di gelati e/o dolci [1] - Bar torrefazioni con mescita senza produzione di gelati e/o dolci [2] - Gelaterie [3] - Bottiglierie ed enoteche con somministrazione [4]
6421	Igiene ed estetica della persona: Barbieri [1] - Parrucchieri [2] - Istituti di bellezza [3]
6606	Servizi ricreativi [1] - Servizi culturali [2] - Servizi dello spettacolo [3]
6610	Locali notturni e discoteche [1] - Sale da gioco [2]
8000	Autori: Scrittori [1] - Giornalisti [2] - Pubblicisti e assimilati [3]
8100	Artisti: Registi [1] - Attori [2] - Musicisti [3] - Pittori [4] - Scultori [5]
8300	Ostetriche [1] - Infermieri [2]
8400	Avvocati [1] - Procuratori [2] - Patrocinatori legali [3]
8500	Dottori commercialisti [1] - Ragionieri liberi professionisti [2] - Altri professionisti [3] - Non iscritti ad albi professionali [4]
8510	Consulenti del lavoro [1] - Amministratori [2]
8600	Ingegneri [1] - Architetti [2]
8700	Matematici [1] - Statistici [2] - Economisti [3] - Fisici [4] - Chimici [5] - Biologi [6]
8800	Geometri [1] - Periti industriali [2] - Disegnatori [3]
9000	Atleti [1] - Allenatori ed assimilati [2]
9100	Agenti di borsa [1] - Assimilati [2]
9300	Veterinari [1] - Agronomi [2] - Periti agrari [3] - Assimilati [4]

6 [illegible] REDDITO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E DEGLI ENTI COMMERCIALI E REDDITO D'IMPRESA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI A CONTABILITÀ ORDINARIA

Questo modello deve essere compilato, oltre che dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti in Italia, anche dalle società di ogni tipo non residenti in Italia (tranne le società semplici, le società di fatto con oggetto non commerciale e le società tra artisti e professionisti senza personalità giuridica), e dagli enti commerciali non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Il presente modello va compilato anche dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che hanno esercitato attività commerciali con contabilità separata, ad eccezione di quelli che fruiscono del regime di contabilità semplificata. In mancanza di contabilità separata, il reddito delle attività commerciali deve essere determinato nel modello 760/C. Per l'individuazione delle attività che sono considerate commerciali ai fini fiscali, si rinvia alle istruzioni sub 2 c).

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Al rigo A1 vanno indicati:

— l'attività esercitata individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche allegata al D.M. 9 dicembre 1991 (pubblicata nel suppl. ord. n. 85 della *G. U.* del 14 dicembre 1991, n. 293, serie generale) e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette;

— codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1992 rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività;

— l'anno di inizio dell'attività;

— il codice di attività e l'eventuale subcodice in vigore per il periodo d'imposta 1990, desumibili dalle tabelle C e G poste a pag. 6 e a pag. 7 delle istruzioni. Se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, la società o l'ente dovrà indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività. In caso di esercizio di più attività, i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Ai righi A2 e A3 vanno indicati il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo e il luogo in cui sono conservate le scritture contabili.

Se l'attività è svolta in più comuni dovrà essere indicato il principale e, in apposito allegato, dovranno essere indicati gli altri, con il relativo indirizzo. In tale allegato devono essere inoltre specificati tutti i punti in cui l'attività viene esercitata (negozi, edicole, banchi, succursali, stabilimenti, ecc.), con il relativo indirizzo. Se le scritture sono conservate presso terzi, indicarne le generalità (o la denominazione) e l'indirizzo.

Il rigo A4 interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllati.
A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del Codice civile. Essa, pertanto, riguarda tutte le ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint ventures), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei Consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc..

Pertanto i soggetti interessati sono obbligati a barrare:

— la casella A, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;

— la casella B, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;

— la casella C, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

In tal caso, sulla busta, nella quale va inserita la dichiarazione, va barrata l'apposita casella.

Prospetto di bilancio

La compilazione del prospetto richiede l'evidenziazione, limitatamente alle voci dello stato patrimoniale, dei saldi iniziali di bilancio (che si identificano con

quelle finali del bilancio precedente), dei movimenti in dare e in avere, intervenuti nei conti durante l'esercizio (*variazioni di bilancio*), del conseguente saldo finale di bilancio.

Atteso che in talune ipotesi la particolare natura dei conti non richiede certe evidenziazioni, si è provveduto ad annullare nel prospetto lo spazio riservato alle evidenziazioni stesse.

Le voci da A9 a A12 interessano i conti accesi alla valutazione delle rimanenze di cui agli artt. 59 e 60. Alla voce A9 vanno indicate le rimanenze di tutti i beni destinati alla vendita e di quelli da impiegare nella produzione quando non risultino ancora immessi nei processi di lavorazione; alla voce A10 vanno indicate le rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e dei servizi in corso di esecuzione di cui al comma 5 dell'art. 59; alla voce A11 vanno indicate le scorte di prodotti finiti (ossia di quelli provenienti dalle lavorazioni), alla voce A12, infine, va indicato l'ammontare delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, di cui all'art. 60.

Si precisa, inoltre, che le voci dello stato patrimoniale "altri crediti e attività" e "altri debiti e passività", nonché quelle del conto economico "altri costi, oneri e spese" e "altri proventi" debbono ritenersi residuali, nel senso che in esse vanno ricompresi, rispettivamente, tutti gli elementi patrimoniali e reddituali non collocabili tra le altre voci.

Nel conto economico sono inserite per maggior chiarezza espositiva le voci A28 e A46 relative alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali costituite dagli importi evidenziati, rispettivamente, alle colonne 1 e 4 delle voci da A9 a A12, eventualmente integrati con quelli delle rimanenze dei titoli azionari, obbligazionari e titoli similari, se e nella misura in cui essi siano stati dalla società considerati contabilmente beni da negoziazione.

Si osserva che tra gli utili in sospensione d'imposta di cui alla voce A48, non vanno ricomprese le plusvalenze conseguenti a conferimenti agevolati (art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 e art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218).

Si fa presente che alla voce A52 va indicato l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, compreso il prezzo di riscatto, esclusi gli oneri finanziari, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e alla voce A53 va indicato l'ammontare dei compensi corrisposti per le lavorazioni, relativi a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite da terzi.

Per i fondi di cui ai righi da A54 a A57 va indicato il relativo saldo fiscale qualora sia diverso da quello di bilancio

Variazioni in aumento e in diminuzione

Al rigo A61 va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive che concorrono a formare il reddito a norma degli articoli 54, 55 e seguenti (con riferimento alle condizioni e ai termini ivi stabiliti) qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza Si ricorda che sono considerate sopravvenienze attive oltre a quelle indicate come tali nel citato art. 55, i maggiori corrispettivi di cui all'art 60, comma 4, le eccedenze o le differenze di cui all'art 69, comma 4, all'art 71, comma 2, all'art 72, comma 2, all'art. 73, comma 3

Con riferimento al rigo A62, si osserva che il regime tributario previsto dall'art. 54, comma 4, come modificato dall'art 26, comma 7, del D L n 69 del 1989 convertito dalla legge n 154 dello stesso anno, in base al quale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi ma non oltre il quarto, ha valenza ai soli fini fiscali. Ne discende che le plusvalenze stesse vanno interamente imputate al conto dei profitti e delle perdite, provvedendo ad apportare una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (rigo A92) per l intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali che si intendono rateizzare ed una variazione in aumento (rigo A62) per la quota imputabile all esercizio Stesso trattamento è riservato, ai sensi dell'art 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi La scelta per il differimento della tassazione di dette plusvalenze e sopravvenienze va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate compilando l'apposito prospetto Detto regime non si applica alle plusvalenze iscritte in bilancio e a quelle derivanti dall'assegnazione dei beni ai soci o dalla destinazione dei beni stessi a finalità estranee all esercizio dell impresa le quali concorrono a formare il reddito dell'esercizio per il loro intero ammontare

La disposizione recata dal predetto art 26, comma 7, del D L n 69 del 1989 si applica altresì, per effetto dell art 3, comma 2, del D L n 261 del 15 settembre 1990 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, alle plusvalenze realizzate e/o sopravvenienze conseguite dal periodo di imposta in corso al 20 settembre 1990 relative ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989

Pertanto, nel predetto rigo A62 va ricompresa la quota indicata al rigo A131 del prospetto delle plusvalenze e/o sopravvenienze nonché la somma delle quote di plusvalenze e/o di sopravvenienze realizzate nei precedenti periodi di imposta, indicate nel prospetto relativo alla dichiarazione di tali periodi

Nel caso di partecipazione della società (o ente) in società di tipo personale aventi la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato o in GEIE (Gruppo europeo di interesse economico) residente nel territorio dello Stato ovvero non residente avente nello Stato una stabile organizzazione, si deve tenere conto dell'ammontare della quota di reddito spettante al dichiarante (che deve perciò essere indicata tra le variazioni in aumento al rigo A64) anziché dell'ammontare degli utili distribuiti e contabilizzati (che va indicato tra le variazioni in diminuzione al rigo A93). La società o l'ente dichiarante deve allegare il prospetto che la società (o il GEIE), cui si riferisce la partecipazione, è tenuta a rilasciare. Tale prospetto deve contenere: la ragione sociale, la sede ed il numero di codice fiscale della società, il reddito totale dichiarato dalla stessa agli effetti dell'imposta personale, la quota in percentuale di partecipazione agli utili spettante alla società o ente dichiarante, nonché la quota di reddito, di ritenute d'acconto, di imposte pagate all'estero, di crediti di imposta sui dividendi, di altri crediti di imposta e di ILOR imputabili alla società o ente dichiarante.

Si rammenta che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 5636 del 17 ottobre 1988, ha statuito che l'atto costitutivo della partecipazione di una società per azioni in una società in accomandita semplice, in qualità di socio accomandante, è nullo per violazione di norme imperative. Si osserva che l'affermato principio - il quale ha valenza per la partecipazione di società di capitali in qualsiasi tipo di società di persone - non fa venir meno l'obbligo di includere nella dichiarazione, nel modo sopraindicato, il reddito rivenente dalla partecipazione.

I redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito in base alle risultanze catastali - salvo il disposto degli articoli 129 e 134 - per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'art. 84 per quelli situati all'estero.

Di conseguenza il risultato del conto dei profitti e delle perdite deve essere rettificato, eliminando ai righi A66 e A94 i costi e i proventi relativi a detti immobili e aggiungendo al rigo A 65 i redditi imputabili agli stessi in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate.

Si ricorda che in base alla lett. c), aggiunta nel comma 2 dell'art. 51 del T.U.I.R. dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n 165, i redditi dei terreni, derivanti dalle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, sono considerati redditi d'impresa ove dette attività siano esercitate dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art 87 Conseguentemente nei confronti di tali soggetti nonché delle società e degli enti commerciali non residenti il reddito derivante da:

a) attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;

b) allevamento di animali (anche se con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno);

c) attività dirette alla manipolazione, trasformazione o alienazione di prodotti agricoli e zootecnici (anche se rientrano nell esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa ed abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso);

va determinato secondo gli ordinari criteri previsti dal capo VI del titolo I del T.U.I.R..

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali ai sensi dell'art. 40, comma 2, gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore nonché gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato, classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria.

Relativamente agli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si precisa che la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P R 23 dicembre 1974, n. 689) Si fa inoltre presente che se l'immobile è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente potrà portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere in alcun modo computate in diminuzione le quote relative a periodi d'imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa

Per i soggetti — diversi dalle società e dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 nonché dalle società e dagli enti commerciali non residenti — che svolgono sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art 29 , la parte di reddito imputabile all'attività compresa nei detti limiti (attività agricola) è determinata in base alle risultanze catastali, Pertanto, fermo restando l'obbligo di indicare al rigo A65 il reddito catastale, la variazione in aumento di cui al rigo A66 sarà limitata alla parte dei costi imputabili all'attività agricola e la variazione in diminuzione di cui al rigo A94 sarà costituita dal valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei predetti limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale. Il reddito derivante dall'attività di allevamento va dichiarato in questo modello sia nel caso di determinazione forfetaria dello stesso reddito con i criteri previsti dall'art. 78 sia quando venga esercitata l'opzione a norma dell'art. 78, comma 4, per la determinazione analitica in base ai costi e ricavi effettivi Nel primo caso devono essere inseriti: a) tra le variazioni in aumento, al rigo A65, il reddito agrario, al rigo A66 tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento e al rigo A69 il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal modello 760/E-1); b) tra le variazioni in diminuzione, al rigo A94, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta. Nel secondo caso (opzione per la determinazione analitica del reddito) devono essere inseriti: a) tra le variazioni in aumento, al rigo A65, il reddito agrario e, al rigo A66 i soli costi relativi alla parte di attività imputabile al reddito agrario; b) tra le variazioni in diminuzione, al rigo A94, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti del reddito agrario.

Ai righi A67, A68 e A69 devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61 qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto in tal caso della differenza).

Le rimanenze finali dei beni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'art. 53, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o con il metodo del prezzo al dettaglio, concorrono a formare il reddito per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei commi da 2 a 4 dell'art. 59. Si precisa che gli esercenti attività di commercio al minuto che effettuano le valutazioni delle rimanenze con il metodo del prezzo al dettaglio possono attribuire alle stesse un valore inferiore a quello determinato a norma degli anzidetti commi, a condizione che

in allegato alla dichiarazione siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione di detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro commi dell'art. 60 e per la compilazione del prospetto da allegare alla dichiarazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 60 stesso, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata nella G.U. del 18 ottobre 1982, n. 287. Per effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, del T.U.I.R. e dell'art. 9 del D.P.R. n. 42/1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata (o si intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza. Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione è stata concessa (o si intende concessa) nonché alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti, limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio. Si fa presente che anche ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 60, comma 5, è fatto obbligo di allegare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

In relazione al rigo A70 si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, i compensi in misura fissa spettanti agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, qualora siano stati imputati al conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio ma non siano stati corrisposti, dovranno formare oggetto di variazione in aumento per il corrispondente importo.

Al rigo A71 deve essere indicata, come variazione in aumento, la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, compresi quelli relativi a prestiti contratti per l'acquisizione dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa che dal bilancio non risultino imputati ad aumento del costo di detti beni nonchè quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, compensati a norma di legge o di contratto, che eccede la quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3.

Si osserva che, a norma del comma 3 dell'art. 63 per i soggetti nei cui confronti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, sono maturati interessi e altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private, sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione solamente per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi, ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone, di cui il dichiarante è socio, se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata e nel limite di cui all'art. 63, senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi, fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione. Il coefficiente di deducibilità risultante da tale rapporto si applica, ai sensi dell'art. 75, comma 5, anche alle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente attività o beni produttivi di proventi computabili e non computabili nella determinazione del reddito. Pertanto, la parte indeducibile di dette spese e altri componenti negativi va indicata nel rigo A88.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonchè dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 1° febbraio 1985.

In relazione al rigo A72 si fa presente che la tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, di cui all'art. 3, commi 18 e 19, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, sono deducibili in base al criterio di cassa e cioè nell'esercizio in cui ne è avvenuto il pagamento.

Al rigo A73 va indicato l'intero importo dell'INVIM di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 643/1972, pagata nell'esercizio.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 64, comma 2, come sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. b), del D.L. 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, la deduzione dell'INVIM suindicata è ammessa, per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, la quota pari ad 1/5 del predetto importo, unitamente alla quota dell'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti, per la quale è stata scelta la deduzione per quote costanti, deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione al rigo A 96.

Ai sensi dell'art. 101 è deducibile l'ILOR relativa al periodo di imposta di competenza. L'eventuale accantonamento dovrà essere evidenziato al rigo A74 fra le variazioni in aumento, quando sia stato imputato al conto economico ; analogamente dovrà essere ripreso (sempre al rigo A74) l'eventuale acconto imputato al conto economico. Per gli enti non commerciali l'ILOR è deducibile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 110 e 10, secondo il criterio di cassa.

Le spese relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare. complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Pertanto, la parte indeducibile che eccede il 5 per mille del predetto ammontare va indicata al rigo A76.

Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1 dell'art. 10 sono deducibili nei limiti e alle condizioni ivi indicati. Sono ammesse in deduzione le erogazioni liberali diverse da quelle suindicate se rientranti tra quelle menzionate nel comma 2 dell'art. 65 del T.U.I.R., nonché quelle a favore dell'Università di Siena indicate nell'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, per un ammontare non superiore alle percentuali ivi stabilite per ciascuna delle ipotesi previste, applicate al reddito di impresa dichiarato.

Sono altresì deducibili le erogazioni liberali previste dall'art. 10, comma 1, lett. r), del T.U.I.R., per un'ammontare non superiore al 20 per cento del reddito di impresa dichiarato con un limite di due miliardi annui. Nel caso di società o imprese tra le quali intercorrano rapporti di collegamento o di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, il predetto beneficio si applica entro il limite complessivo di 2 miliardi annui. Pertanto nel rigo A77 dovranno essere indicate tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste alla lettera p) dell'art. 10, mentre l'ammontare deducibile deve essere indicato al rigo A109 (la deduzione non spetta se l'importo di rigo A108 è negativo o pari a zero). Non danno in nessun caso luogo a variazione in aumento le erogazioni effettuate in soccorso delle popolazioni dei comuni terremotati, esenti a norma di legge.

Al rigo A78 deve essere portato in aumento l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 o contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti. Per quanto concerne in particolare le perdite su crediti occorre tener presente che ai sensi dell'art. 71, comma 2, deve essere portato in aumento anche l'ammontare di quelle perdite che avrebbero dovuto essere imputate all'apposito «fondo rischi», costituito ai sensi di tale articolo. L'eventuale eccedenza delle somme accantonate nel detto fondo in confronto alla misura consentita deve essere indicata nel rigo A84.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R. e dell'art. 25 del D.P.R. n. 42/1988, le perdite su crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali in corso alla data di inizio del primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987 ed imputate al conto dei profitti e delle perdite in precedenti esercizi sono deducibili, per la parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo costituito ai sensi dell'art. 71, in quote costanti in cinque periodi di imposta a decorrere dal predetto esercizio. Le perdite imputate al conto dei profitti e delle perdite successivamente a tale data sono deducibili, per la parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo costituito ai sensi dell'art. 71, in quote costanti in cinque periodi di imposta a partire da quello in cui ne è avvenuta l'imputazione.

La regola della deduzione per quote costanti si applica anche quando la procedura concorsuale viene a cessare prima del decorso dei cinque periodi di imposta, relativamente ai quali avviene la deduzione. È fatta salva la facoltà di dedurre l'intera perdita nell'esercizio in cui la procedura concorsuale viene a cessare qualora non sia stata iniziata la deduzione per quinti.

Per i crediti per interessi di mora la suindicata modalità di deduzione si applica soltanto per la parte non accantonata nell'apposito fondo di cui all'ultimo comma dell'art. 71.

In relazione al rigo A79 si fa presente che la misura massima delle quote di ammortamento indicata nel comma 2 dell'art. 67 può, per ammortamento anticipato, essere elevata, a norma del successivo comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 1 , lett. i), del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, fino a due volte nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, qualora non sia stata imputata al fondo di ammortamento, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo del bilancio relativo a detti esercizi e imputata al conto dei profitti e delle perdite.

Si ricorda che, in base al menzionato art. 1, comma 1, lett. i), del D.L. n. 90 del 1990, nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.

Tale disposizione non si applica nell'ipotesi di beni strumentali, già utilizzati da parte di altri soggetti, che sono entrati in funzione presso l'ultimo utilizzatore nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 90 (1° maggio 1990), relativamente al quale il termine di presentazione della dichiarazione veniva a scadere dopo il 31 dicembre 1989, nel qual caso l'ammortamento anticipato da parte di detto utilizzatore può essere eseguito anche negli esercizi successivi a quello suindicato semprechè ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. n. 90/1990.

Per effetto del comma 8 bis dell'art. 67, aggiunto dal comma 11 dell'art. 26 del D.L. n. 69/1989, semprechè non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione e le spese di impiego e manutenzione relativi ai seguenti beni:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;

b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 26 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.

Per beni strumentali nell'attività propria dell'impresa devono intendersi quelli senza i quali l'attività di impresa non può essere esercitata (es. le autovetture di lusso per le imprese che effettuano noleggi in occasione di cerimonie, ecc., gli aeromobili da turismo e imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione).

Per effetto dell'art. 67, comma 10-bis, del T.U.I.R., aggiunto dall'art. 10 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dalla data di entrata in vigore della legge stessa (13 maggio 1991), le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Si fa presente che la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici, vanno incluse tra le altre spese e quindi sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il riscatto del bene stesso e sono deducibili nel limite della quota risultante dalla divisione dell'importo così determinato per il numero degli esercizi compresi nella durata della locazione, considerando tali anche le frazioni, giusta il combinato disposto dell'art. 67, comma 8, del T.U.I.R. e dell'art. 13 del D.P.R. n. 42/1988.

Per l'impresa utilizzatrice, la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento applicabile in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa se il contratto ha per oggetto beni mobili. Relativamente ai contratti di locazione finanziaria di beni immobili conclusi a partire dal 2 marzo 1989, la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni.

Al rigo A85 vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da accantonamenti per rischi di cambio non deducibili in tutto o in parte. Al riguardo si rammenta che ai fini della determinazione dell'accantonamento non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è insussistente in quanto coperto da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi come ad esempio i contratti di swap.

Ai righi A89 e A90 vanno indicate le eventuali variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate, risultanti dal confronto tra i metodi di contabilizzazione seguiti e le disposizioni del testo unico. Nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, deve essere indicata come variazione in aumento, la differenza tra il valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e dei servizi ricevuti)

Si fa presente che a norma dell'art. 56, comma 4, per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. Ne discende che qualora sia stato imputato al conto economico il saldo tra interessi attivi e interessi passivi, occorrerà procedere ad una variazione in aumento per l'ammontare corrispondente agli interessi attivi compensati e ad una variazione in diminuzione per lo stesso importo.

Per effetto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 516 del 1982, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi del periodo di imposta in cui l'evento si è verificato è subordinata alle condizioni che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale, libro degli inventari, registro delle fatture, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino altresì compresi nella dichiarazione in aumento e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge è sufficiente ai fini della non punibilità che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione dei redditi con l'anzidetta modalità e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Se l'annotazione è stata eseguita ad ogni effetto, sempre nelle scritture contabili, anche ai sensi della disposizione del quarto comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 600/1973, non dovrà essere operata nessuna variazione in aumento, dato che l'importo stesso è stato già assunto a base della determinazione del reddito imponibile.

Occorre tuttavia che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano stati compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche

Inoltre, per effetto del comma aggiunto all'art. 55 del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'art. 4, comma 1, lett. d), della legge 413/1991, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto, al concessionario del servizio della riscossione, di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili che deve essere indicato nello spazio riservato alle annotazioni.

Gli estremi di detto versamento vanno indicati nel rigo A132.

Al rigo A95 vanno indicate le quote di utili relativi all'esercizio di competenza spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori delle società e degli enti commerciali e agli associati in partecipazione, indipendentemente dalla loro imputazione al conto dei profitti e delle perdite.

Ai sensi dell'art. 96, gli utili distribuiti da società collegate, ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., non residenti nel territorio dello Stato, sono tassabili per il 40% del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti - ma si computano per l'intero ammontare ai fini delle disposizioni relative alla maggiorazione di conguaglio di cui agli artt. 105, 106 e 107 - Dovrà pertanto essere indicato al rigo A99 l'importo corrispondente al 60% dei predetti utili.

Ai fini del computo del credito per imposte pagate all'estero, di cui all'art. 15, l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40% suindicato.

Al rigo A101 va indicato l'ammontare del credito di imposta, qualora esso sia stato imputato al conto dei profitti e delle perdite, dato che il credito stesso viene tassato mediante la sua aggiunta al reddito imponibile nel rigo 20 del mod. 760/M o nel rigo 29 del mod. 760/B.

Si ricorda che, ai sensi della legge 16 dicembre 1977, n. 904 come modificata dall'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, compete un credito di imposta pari ai 9/16 degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci delle società di capitali, se la relativa delibera di distribuzione è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983.

Se la delibera di distribuzione fu adottata entro la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, spetta un credito di imposta nella misura di 1/3 ovvero, per le società di capitali e per gli enti finanziari, nella misura del 42,85%.

Tale credito non spetta, invece, sui dividendi per i quali è stata applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (cedolare secca opzionale ovvero sui dividendi attribuiti alle azioni di risparmio). Il credito d'imposta non spetta ai soci non residenti di società residenti in Italia (a meno che i soci stessi non siano società o enti esteri con stabile organizzazione in Italia) ed ai soci residenti di società non residenti.

Detto credito spetta, nella misura dei 9/16, ai sensi dell'art. 14, anche ai partecipanti agli enti di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 87, sugli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, la cui delibera è stata adottata dopo la data di chiusura dell'esercizio in corso al 1° gennaio 1988.

Il credito stesso va indicato al rigo 20 del mod. 760/M o al rigo 29 del mod. 760/B per sommarlo al reddito complessivo imponibile; di pari ammontare dovrà essere detratto al rigo 29 o al rigo 43 degli stessi modelli per la determinazione dell'imposta dovuta o dell'eventuale rimborso d'imposta.

Al rigo A102 va indicato l'ammontare di reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato il prospetto posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni fornite a chiarimento del prospetto stesso. In tale rigo vanno indicati, con riguardo alle aziende ed istituti di credito, gli interessi attivi derivanti dai mutui fatti agli enti indicati nell'art. 21, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, fruenti dell'esenzione ai fini dell'IRPEG per metà del loro ammontare, per i quali non va compilato l'anzidetto prospetto.

Ai righi A103, A104 e A105 vanno indicate le eventuali variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 75, comma 4, le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. Dette spese ed oneri afferenti a ricavi o proventi che pur non imputati al conto economico dell'esercizio al quale si riferisce la dichiarazione concorrono alla formazione del reddito di tale esercizio, possono essere indicati tra le variazioni in diminuzione. Non sono tuttavia deducibili i costi e gli oneri non registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili, registro dei compensi a terzi).

Per effetto dell'art. 2, comma 6-bis, del D.L. n. 90 del 1990, le spese e i componenti negativi si intendono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui sono stati annotati nelle scritture contabili, ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento, fermo restando il disposto degli articoli 3 e 5 del D.P.R. n. 600/1973.

Le imprese danneggiate nei comuni terremotati possono comprendere tra le variazioni in diminuzione le erogazioni ricevute ammesse in deduzione dalle vigenti leggi, se esse hanno interessato il conto dei profitti e delle perdite.

Si osserva che le erogazioni liberali, da indicare al rigo A109 sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali previste dagli articoli 65, comma 2 e 10, comma 1, lett. r), del T.U.I.R., e dall'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, al reddito di rigo A108 al netto dell'ILOR deducibile e delle erogazioni stesse.

Agli effetti dell'imposta locale il reddito va determinato con i criteri stabiliti nel titolo II del T.U.I.R. relativi alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEG.

Il reddito o la perdita di rigo A106 (lett. F) da indicare al rigo A111 o A116 va diminuito, (al rigo A117), o aumentato, (al rigo A112), dei redditi (o perdite) derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate, nonché dei redditi (al rigo A118), derivanti da partecipazioni in altre società (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5) o in GEIE; va altresì diminuito, al rigo A120, dei redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa. I redditi dei predetti immobili sono tassati separatamente ai fini dell'ILOR e vanno indicati nei modelli 760/E (per i terreni) e 760/F (per i fabbricati), specificando nelle annotazioni dei modelli stessi che detti redditi sono inclusi nel reddito d'impresa. Se trattasi di società o di enti commerciali il reddito dei terreni, da tassare separatamente, è limitato a quello dominicale

Al rigo A114 va indicato il reddito rilevante ai fini ILOR, imputato dal GEIE ai propri membri

Al rigo A121 va indicata la residua quota del 40% degli utili distribuiti da società collegate estere indicati, nella misura del 60%, al rigo A99, percepiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione

Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi esenti solo dall'imposta locale sui redditi ovvero solo dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche va ricalcolato l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi, provvedendo ad inserire la differenza tra l'ammontare degli interessi passivi (e delle spese e altri componenti negativi) deducibile ai fini IRPEG e quello deducibile ai fini ILOR al rigo A114 o al rigo A123.

Al rigo A126 va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini ILOR, per il quale deve essere compilato il prospetto posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni fornite a chiarimento del prospetto stesso e al rigo A128 va indicato l'importo complessivo delle erogazioni liberali ivi indicati

Si osserva al riguardo che le erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali previste dagli articoli 65, comma 2 e 10, comma 1, lett. r), del T.U.I.R., e dall'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, al reddito di rigo A127 al netto delle erogazioni stesse.

Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive.

Il presente prospetto va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze patrimoniali, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere a) e b) e che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 dello stesso articolo, come modificato dall'art. 26, comma 7, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno, di far concorrere le plusvalenze stesse alla formazione del reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi ma non oltre il quarto.

Tale facoltà può essere altresì esercitata anche per le sopravvenienze connesse alle indennità conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi per il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53.

L'anzidetta facoltà va esercitata indicando al rigo A130, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e/o sopravvenienze che si intendono ripartire in quote costanti ivi comprese quelle relative ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989, provvedendo altresì ad indicare al rigo A131 la quota costante, determinata in funzione del numero di esercizi (per un massimo di cinque) nei quali si intende ripartire il predetto ammontare.

L'ammontare delle plusvalenze e delle sopravvenienze di cui al rigo A130 va indicato tra le variazioni in diminuzione al rigo A92, mentre la quota di cui al rigo A131 va indicata tra le variazioni in aumento al rigo A62, unitamente alle quote di plusvalenze e/o sopravvenienze realizzate nei precedenti periodi di imposta, indicati nei prospetti relativi alla dichiarazione di tali periodi.

Prospetto dei dati concernenti la maggiorazione di conguaglio

Il presente prospetto, che va compilato dalle società ed enti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 87, è formato da due sezioni: nella prima (calcolo della maggiorazione di conguaglio) vanno indicate: al rigo 01 le somme distribuite ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore; al rigo 02 le somme distribuite sull'utile dell'esercizio non soggette a maggiorazione di conguaglio, in quanto non eccedono il 64% del reddito dichiarato dell'esercizio (al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi) o, per la parte eccedente, in quanto coperta dalla franchigia non utilizzata negli esercizi precedenti, indicata nel rigo 12 ovvero in quanto corrispondente agli utili fruenti dell'agevolazione di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64; al rigo 03 (colonna 1) le somme distribuite sull'utile dell'esercizio soggette a maggiorazione di conguaglio e (colonna 2) l'importo della maggiorazione stessa; al rigo 04 le riserve e altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio al netto della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore; al rigo 06 l'importo delle riserve e altri fondi soggetti a maggiorazione e l'importo della maggiorazione stessa.

Nella seconda sezione (entità delle riserve ed altri fondi) vanno indicati, per gruppi, le riserve o fondi esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, nei righi da 07 a 11, a seconda della categoria di appartenenza, evidenziando:

— in colonna 1 i saldi iniziali per l'importo corrispondente a quelli finali della precedente dichiarazione;

— in colonna 2 o 3, a seconda che siano conseguenti a delibere o ad altre cause, gli incrementi;

— in colonna 4 o 5, a seconda che siano conseguenti a delibere o ad altre cause, i decrementi;

— in colonna 6 i saldi finali.

Quanto agli incrementi, va tenuto presente che le riserve o altri fondi formati con gli utili di esercizio in sede di approvazione del bilancio si intendono costituiti nel periodo d'imposta in cui è intervenuta la relativa delibera e pertanto vanno evidenziati nell'anzidetta sezione seconda, in sede di presentazione della dichiarazione afferente allo stesso periodo d'imposta.

Si fa presente che tra gli incrementi di rigo 07 vanno indicati anche gli importi, al netto dell'imposta sostitutiva, delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta relativi alla dichiarazione precedente, affrancati ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 – per i quali spetta, in caso di distribuzione, il credito di imposta sui dividendi in misura pari al 25% –, nonché quelli, al netto dell'imposta sostitutiva delle riserve e fondi, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 7 dell'art. 105, affrancati ai sensi della predetta norma, nelle misure del 10 e del 19 per cento, provvedendo contemporaneamente a decrementare per il corrispondente ammontare, al lordo dell'imposta sostitutiva ad essi afferente, gli importi dei righi 10, 09 e 08.

In conformità a quanto stabilito con circolare n. 10 del 10 aprile 1991, si ricorda che, in caso di distribuzione delle riserve e fondi di rigo 07, si intendono distribuiti per primi quelli che attribuiscono al socio percettore il credito di imposta sui dividendi in misura pari al 25 per cento.

Si sottolinea che la composizione dei gruppi e la loro movimentazione con riferimento alle voci di bilancio da cui derivano gli ammontari esposti nel riquadro e agli incrementi e decrementi intervenuti nel corso dell'esercizio, dovuti agli accantonamenti fatti, alla copertura delle perdite, alle distribuzioni deliberate e all'affrancamento ai sensi dell'art. 6 della legge n. 408/1990, nonché ai trasferimenti di franchigia, dovranno risultare da altro prospetto da allegare alla dichiarazione, nel quale devono altresì essere indicate, con i relativi calcoli, le fattispecie che hanno dato luogo alle maggiorazioni di conguaglio, alle riduzioni ed all'applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 6 della legge n. 408/1990.

Con riferimento al rigo 12, relativo alla franchigia non utilizzata nell'esercizio, si precisa che:

— in base all'art. 105, comma 3, ed in aderenza a quanto già affermato con la circolare n. 8 del 16 marzo 1984, detta franchigia si evidenzia nella sola ipotesi in cui l'utile di esercizio, quale che sia la sua destinazione, risulti inferiore al 64 per cento del reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi e si quantifica nella differenza tra i predetti importi;

— ove la società già detenga riserve e fondi soggetti a maggiorazione di conguaglio nella misura ordinaria, la predetta franchigia dovrà essere utilizzata per affrancare dette riserve e fondi dalla maggiorazione con conseguente trasferimento, per un pari importo, di dette riserve e fondi dal rigo 08 al rigo 07 del prospetto;

— solo quando non esistano riserve e fondi soggetti a maggiorazione ovvero quando questi non siano sufficienti ad assorbire l'intero ammontare della suindicata franchigia, quest'ultima troverà collocazione nel rigo 12 in attesa di essere utilizzata per affrancare utili di esercizi successivi eccedenti il limite del 64 per cento del predetto reddito. Tale collocazione dovrà essere evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stato approvato il bilancio.

7 QUADRO C - REDDITO DI IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA

Questo modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti, aventi nel territorio dello Stato stabile organizzazione, che nel periodo di imposta hanno esercitato attività commerciali senza contabilità separata.

Si premette che il reddito di impresa di tali soggetti si determina con l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI, del T.U.I.R., in quanto compatibili, e che la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono deducibili, ai sensi dell'art. 109, comma 2, per la parte del loro ammontare che corrisponde al rapporto fra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Al rigo C1 vanno indicati:

— l'attività esercitata individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche allegata al D.M. 9 dicembre 1991 (pubbl. nel suppl. ord. n. 85 della G.U. del 14 dicembre 1991, n. 293, serie generale) e contenuta in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette;
— codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1992 rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività;
— l'anno di inizio dell'attività;
— il codice di attività e l'eventuale subcodice in vigore per il periodo d'imposta 1990, desumibili dalle tabelle C e G poste a pag. 6 e a pag. 7 delle istruzioni. Se per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, l'ente dovrà indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività. In caso di esercizio di più attività, i codici vanno indicati con riferimento all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Ai righi C2 e C3 vanno indicati il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo e il luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se l'attività è svolta in più luoghi dovrà essere indicato il principale e, in apposito allegato, dovranno essere indicati gli altri, con il relativo indirizzo. In tale allegato devono essere inoltre specificati tutti i punti in cui l'attività viene esercitata (negozi, edicole, banchi, succursali, stabilimenti, ecc.), con il relativo indirizzo. Se le scritture sono conservate presso terzi, indicarne le generalità (o la denominazione) e l'indirizzo.

Al rigo C4 va indicato l'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi (compresi quelli esenti) senza tener conto di quelli relativi ad imprese gestite con contabilità separata e di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Al rigo C5 va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni di cui al capo VI del titolo I del T.U.I.R., senza tuttavia tener conto dei componenti negativi, deducibili ai sensi dell'art. 67, comma 10, e indicati, nella misura del 50 per cento, nei righi C8 e C9.

Al rigo C6 vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze attive e le rimanenze finali ed esclusi i redditi di capitale e i redditi fondiari.

Si fa presente, riguardo alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere *a)* e *b)* e alle sopravvenienze attive connesse alle indennità conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi per il risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, che, qualora l'ente si avvalga della facoltà di cui al quarto comma dello stesso articolo, tra i componenti di tale rigo va indicata la quota costante imputabile all'esercizio cui si riferisce la dichiarazione, di cui al rigo C19, unitamente alle quote di plusvalenze e/o sopravvenienze realizzate nei precedenti periodi di imposta, indicate nei prospetti relativi alle dichiarazioni di tali periodi.

Al rigo C7 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi di cui al precedente rigo C5 per la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare di rigo C6 e l'ammontare di rigo C4.

Al rigo C8 vanno indicate, nella misura del 50 per cento, le quote di ammortamento, le spese dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire e i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio di beni mobili adibiti promiscuamente all'attività commerciale e all'attività istituzionale.

Al rigo C9 vanno indicati, nella misura del 50 per cento, la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria, relativi ai beni immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che l'ente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Il reddito netto (o la perdita) di rigo C11 è costituito dalla differenza tra l'ammontare di rigo C6 e il totale B di rigo C10.

Il riquadro relativo alla determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi va compilato tenendo presente quanto precisato con riferimento al riquadro concernente la determinazione del reddito d'impresa agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in relazione ai componenti positivi e negativi che hanno rilevanza ai fini ILOR.

Nel rigo C17 va indicata la differenza tra l'ammontare di rigo C12 e il totale E di rigo C16; qualora detta differenza sia negativa nel rigo stesso va indicato zero.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 109, comma 3, la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi agli effetti della determinazione sia dell'IRPEG sia dell'ILOR, nella misura proporzionale di cui al comma 2 dello stesso art. 109, è subordinata alla condizione che *l'ente abbia tenuto, relativamente* a tutte le attività esercitate e a tutti i beni posseduti, una contabilità unica contenente tutti gli elementi necessari e rispondenti alle prescrizioni dell'art. 22 del D.P.R. n. 600/1973.

Si ricorda che l'art. 10, comma 5, del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, *così come* sostituito dalla legge di conversione 27 gennaio 1989, n. 20, ha aggiunto all'art. 109 il comma 4-bis, secondo il quale "Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la contabilità unica di cui al comma 3 si intende realizzata nell'ambito della contabilità pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi enti". Ne discende che limitatamente a tali enti le registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa possono essere effettuate nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e *in* base alle modalità ivi stabilite, con l'ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione di detto reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica.

Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive.

Il prospetto va compilato dagli esercenti attività di impresa che hanno realizzato plusvalenze patrimoniali ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere a) e b) e che si *avvalgono della* facoltà di cui al comma 4 dello stesso articolo, come modificato dall'art. 26, comma 7, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 di detto anno, di far concorrere le plusvalenze stesse alla formazione del reddito *d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate* e nei successivi ma non oltre il quarto.

Tale facoltà può essere altresì esercitata anche per le sopravvenienze connesse alle indennità conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi per il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art 53

L'anzidetta facoltà va esercitata indicando al rigo C18 l'ammontare complessivo delle plusvalenze e/o sopravvenienze *che si intendono ripartire in quote* costanti, ivi comprese quelle relative ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989, provvedendo altresì ad indicare al rigo C19 la quota costante, determinata in funzione del numero di esercizi (per un *massimo di* cinque) nei quali si intende ripartire il predetto ammontare.

8 MOD. 760 D - REDDITI DI IMPRESA A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Questo modello va compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti con stabile organizzazione in Italia, che hanno esercitato attività *commerciali* in contabilità semplificata.

Il modello D si compone:
— *del riquadro* identificativo;
— della Sezione I, che comprende il riquadro «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche» e quello «Determinazione *del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi»* e che va compilata dagli enti non commerciali che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 (cosiddette imprese minori);
— della Sezione II, che comprende il *riquadro «Determinazione del reddito ai* fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche» e quello «Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi» e che va compilata dagli enti non commerciali che determinano il reddito ai sensi dell'art. 80 (cosiddette imprese minime).

Si fa presente che la Sez II va compilata, ricorrendone le condizioni, soltanto dagli enti non commerciali non residenti, atteso che, ai sensi del comma 4-bis *dell'art. 80 del TUIR* aggiunto dall'art 4 della legge 27 novembre 1989, n. 384, per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111 del TUIR che rientrano tra i soggetti disciplinati dall'art. 79 o dall'art. 80 *del TUIR si applicano comunque i criteri di determinazione del reddito previsti* dallo stesso art. 79.

Pertanto gli enti non commerciali residenti ammessi alla tenuta delle contabilità semplificata in quanto nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a lire 360 milioni determinano in ogni caso il reddito a norma dell'art. 79, mentre gli enti non commerciali non residenti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata determinano il reddito a norma dell'art. 79 se nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi di ammontare superiore a lire 18 milioni e non superiore a lire 360 milioni ovvero a norma dell'art 80 se nel precedente periodo di imposta hanno conseguito *ricavi di ammontare* non superiore a lire 18 milioni

Per effetto dell'art 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a decorrere dall'anno 1992, *l'art. 80 del T.U.I.R. è stato abrogato* e l'art. 18, *comma* 1. del D.P.R. n 600/1973, come sostituito dal comma 1, lett a) del predetto art. 4, stabilisce che i limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono:
— lire 360.000.000 per *le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;*
— lire 1 miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri in *base ai* quali hanno concorso a formare il reddito nel periodo di imposta precedente.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività *prevalente*, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

I soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata possono optare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L n. 69 del 1989 per il regime di contabilità ordinaria.

L'opzione va esercitata nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente o, per i contribuenti non soggetti all'obbligo di presentazione della predetta dichiarazione, *mediante raccomandata postale da* inviare, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette (vd D.M. 27 settembre 1989).

Si ricorda che per i soggetti che intraprendono l'esercizio dell'impresa nel corso dell'anno, l'opzione, per il primo periodo di imposta, può essere esercitata nella dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'IVA o, per i contribuenti non soggetti all'obbligo della presentazione di detta dichiarazione, mediante raccomandata postale da inviare all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività.

In base all'art. 10, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è esercitata, fino a quando non è revocata, e, in ogni caso, per almeno un triennio. *Qualora nel corso del periodo* per il quale ha effetto l'opzione, l'ammontare dei ricavi superi i limiti suindicati, si applica per l'anno seguente il regime ordinario di determinazione del reddito.

Si precisa che, a seguito delle anzidette modifiche *recate* dall'art 4 della legge n. 413/1991, le imprese aventi per oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi che nell'anno 1991 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore ad un *miliardo di lire, sono soggette nell'anno 1992 al regime* di contabilità semplificata e qualora nel 1991 abbiano tenuto la contabilità ordinaria per effetto del superamento dei limiti allora previsti, e intendano permanere in detto regime, debbono esercitare l'opzione *per il regime* stesso con le modalità innanzi indicate. Le imprese che nell'anno 1991 sono state obbligate al regime di contabilità ordinaria in dipendenza di opzione, restano obbligate al *regime* stesso fino a quando detta opzione non sarà revocata e in ogni caso per almeno un triennio.

Pertanto, i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, per non aver superato i limiti di ricavi sopra indicati, che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, *nella dichiarazione IVA relativa al 1991, devono barrare* la prima casella del riquadro relativo alle opzioni posto nell'ultima facciata del presente modello

A decorrere dal 1° gennaio 1992, per effetto dell'art. 5, comma 3, della legge n. 413/1991, le imprese che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985. n 730, determinano il reddito applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25 per cento. *L'applicazione di tale regime dal* 1° gennaio 1992, fa venir meno gli effetti delle opzioni precedentemente esercitate, relativamente a detta attività.

Qualora non intendano avvalersi di detto regime forfetario debbono esercitare l'opzione *nella* dichiarazione annuale relativa all'IVA per l'anno precedente, dandone comunicazione, ai fini della determinazione del reddito, barrando l'apposita casella inserita *nel* riquadro relativo all'opzione posto nell'ultima facciata *del presente modello.*

L'opzione sopra indicata è vincolante per un triennio e, pertanto, qualora allo scadere del triennio stesso i predetti enti intendano permanere nel regime prescelto, dovranno esercitare nuovamente l'opzione per il regime medesimo.

Al rigo D1 vanno indicati

— l'attività esercitata individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche allegata al D.M 9 dicembre 1991 (pubbl nel suppl. ord. n. 65 della G.U. *del 14 dicembre 1991, n. 293, serie generale)* e contenute in apposito fascicolo disponibile presso i competenti uffici distrettuali delle imposte dirette;
— codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1992 rilevabile dalla predetta nuova classificazione delle attività;
— l'anno di inizio dell'attività;
— il codice di attività e l'eventuale subcodice in vigore per il periodo d'imposta 1990, desumibili dalle tabelle *C* e G poste a pag. 6 e a pag. *7* delle istruzioni. *Se* per l'attività esercitata in via esclusiva o prevalente sono stati previsti uno o più subcodici aventi la funzione di individuare più analiticamente l'attività svolta, l'ente dovrà indicare il subcodice idoneo ad individuare la propria attività. In caso di esercizio di più attività, i codici vanno indicati con riferimento all'attività *prevalente* sotto il *profilo* dell'entità dei ricavi conseguiti.

Ai righi D2 e D3 vanno indicati il luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo e il luogo in cui sono conservate le scritture contabili *Se* l'attività è svolta in più luoghi dovrà essere indicato il principale e, in apposito allegato, dovranno essere indicati gli altri, con il relativo indirizzo. In tale allegato devono essere inoltre specificati tutti i punti in cui l'attività viene esercitata (negozi, edicole, banchi, succursali, stabilimenti, ecc.), con il relativo indirizzo. Se le scritture sono conservate presso terzi, indicarne le generalità (o la denominazione) e l'indirizzo.

Sezione I.

La Sezione I è composta di due riquadri: il primo è destinato alla determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il secondo è destinato alla determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Ai righi da D4 a D7 va indicato l'ammontare delle varie categorie di ricavi ivi specificati in base al criterio della competenza economica di cui all'art. 75. I corrispettivi derivanti dalla cessione di titoli devono essere indicati fra i ricavi anche se l'impresa non ha per oggetto specifico - ancorché non esclusivo - la compravendita, il possesso e la gestione di titoli o l'assunzione di partecipazioni.

Nell'apposito spazio del rigo D4 (limitatamente alle sottoelencate categorie di contribuenti, individuate sulla base dei codici in vigore nel 1990), vanno indicati i seguenti dati:

— per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari (cod. 4212), l'ammontare degli aggi risultanti dagli attestati rilasciati dai Magazzini Vendita dei generi di monopolio, dagli uffici postali e dalle aziende di credito fornitrici di valori bollati, dall'Intendenza di Finanza e dal CONI,

— per gli esercenti attività di distribuzione di carburanti (cod. 4242), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla cessione di carburanti al netto del prezzo corrisposto al fornitore;

— per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici (cod. 4250), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla cessione dei suindicati beni, al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

Per effetto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 516 del 1982, come sostituito dall'art. 1 del D.L. 16 marzo 1991 n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi del periodo di imposta in cui l'evento si è verificato è subordinata alle condizioni che le annotazioni siano state effettuate in taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale, libro degli inventari, registro delle fatture, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino altresì nel rigo D8 e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Nel caso in cui non si sia provveduto ad effettuare le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente, ai fini della non punibilità, che i corrispettivi risultino compresi nel rigo D8 e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

Occorre tuttavia che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano stati compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

Inoltre, per effetto del comma aggiunto all'art. 56 del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'art. 4, comma 1, lett. *d*), della legge 413/1991, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi (sub rigo D8) e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili deve essere indicato nello spazio riservato alle annotazioni. Gli estremi di detto versamento vanno indicati nel rigo D82.

Ovviamente i ricavi indicati nel rigo D8 saranno computati per la valutazione della congruità dei ricavi dichiarati ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 25 ottobre 1991.

Al rigo D9 va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali afferenti ai beni relativi all'impresa diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53 e che concorrono a formare il reddito:

— se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

— se sono realizzate mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

— se derivano da cessioni unitarie ed a titolo oneroso delle aziende compreso il valore di avviamento.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53 o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei predetti beni, concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Pertanto, qualora il contribuente intenda rateizzare la tassazione delle plusvalenze dovrà indicare al rigo D9 la quota di esse risultante dalla divisione degli importi di dette plusvalenze per il numero di esercizi prescelto: detta quota, dovrà risultare al rigo D81 del prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive mentre l'importo complessivo delle plusvalenze che si intende rateizzare dovrà risultare nel rigo D80.

Si ricorda che anche nel caso in cui la plusvalenza si riferisca a beni strumentali ammortizzabili acquistati in data anteriore al 2 marzo 1989 la stessa può fruire del meccanismo del differimento fino a cinque quote costanti, (cfr. art. 3, comma 2, del D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazione, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331).

Il differimento temporale della tassazione delle plusvalenze non si applica nell'ipotesi di destinazione dei beni diversi da quelli da cui derivano ricavi al consumo dell'ente o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati agli associati o partecipanti.

Ai righi da D10 a D12 va indicato l'ammontare delle varie categorie di sopravvenienze ivi specificate. In particolare nel rigo D11 va indicata l'eccedenza delle indennità conseguite mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli da cui derivano ricavi, qualora l'indennità stessa abbia già concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. Detta eccedenza dovrà essere indicata nel rigo D11 per l'intero ammontare ovvero per la quota costante in base ai criteri di cui all'art. 54, comma 4. Se nel rigo D11 viene indicata la quota costante l'importo della stessa, nonché l'ammontare complessivo della eccedenza medesima, dovranno risultare nel prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive.

Al rigo D13 va indicato l'ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nell'esercizio 1990 a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi, il cui ammontare è stato accantonato in apposito fondo, costituito ai sensi dell'art. 55.

Al rigo D14 vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società personali ed in società a queste equiparate ai sensi dell'art. 5, nonché quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Si precisa che gli utili derivanti dalle partecipazione in società ed enti di cui all'art. 87, lettere a) e b), concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono percepiti e che per essi compete il credito d'imposta sui dividendi da indicare nel rigo 29 del Mod. 760/B.

Per il credito di imposta sui dividendi vedere istruzioni al Mod. 760/A o al Mod. 760/G.

Nel rigo D15 vanno indicati gli interessi attivi non assoggettati a ritenute a titolo di imposta conseguiti nell'esercizio dell'impresa, nella misura determinata per iscritto ovvero in base al saggio legale. Gli interessi che concorrono a formare il reddito di impresa sono quelli di qualsiasi tipo, anche se diversi da quelli derivanti da mutui, depositi e conti correnti, da obbligazioni o titoli similari e da altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari; vanno altresì indicati gli altri redditi di capitale indicati nell'art. 41, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Al rigo D16 va indicato l'ammontare dei redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della stessa.

Detti redditi concorrono a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni concernenti i redditi fondiari, per gli immobili situati nel territorio dello Stato, e a norma dell'art. 84 per quelli situati all'estero.

In questo rigo vanno altresì indicati i canoni derivanti dalla locazione degli immobili relativi all'impresa che non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

Ai righi da D17 a D20 va indicato l'ammontare delle rimanenze finali ivi specificate.

Si ricorda che i contribuenti dovranno indicare nel registro IVA acquisti ovvero nell'apposito registro tenuto dai soggetti che effettuano soltanto le operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione, le rimanenze finali, specificando distintamente per ciascuna categoria di beni in giacenza alla fine dell'esercizio, le quantità e i valori nonché i criteri seguiti per la valutazione. La distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata entro il predetto termine in apposito prospetto di dettaglio che deve essere conservato dal contribuente e non allegato alla dichiarazione.

Relativamente alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione alla fine dell'esercizio deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Le imprese minori che si sono avvalse delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono, a norma dell'art. 33, comma 10, della legge stessa, apportare variazioni soltanto alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui agli articoli 62 del D.P.R. n. 597 del 1973 e 59 del T.U.I.R.. Le nuove quantità e i nuovi valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 1991. In caso di variazione in aumento il relativo importo (risultante dalla differenza tra il nuovo valore attribuito alle esistenze iniziali al 1° gennaio 1991, ai sensi del citato comma 10, e quello attribuito alle esistenze stesse prima della variazione) è fiscalmente riconosciuto nei limiti del valore normale, diminuito del 30 per cento, ove si tratti di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 1991. Detto importo concorre, per un quinto del suo ammontare, alla formazione del reddito d'impresa nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e, per il residuo importo, in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi o, comunque, per la parte residua, nell'ultimo periodo di imposta nel quale è venuta a cessare l'attività.

La quota relativa al 1991 dovrà essere indicata al rigo D18, unitamente alle rimanenze finali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci.

Al rigo D21 va indicato l'ammontare accantonato nei fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73 indicati nei bilanci dei soggetti in regime ordinario nell'anno 1990 nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero nell'apposito, registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazioni ai fini di tale imposta.

Ai righi da D23 a D26 va indicato l'ammontare delle esistenze al 1° gennaio 1991 ivi specificate.

Ai righi da D27 a D29 va indicato il costo di acquisto dei beni ivi specificati e di acquisizione dei servizi.

Al rigo D30 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili. Per quanto riguarda gli accantonamenti di quiescenza e previdenza di cui all'art. 70 si fa presente che gli stessi sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Al rigo D31 vanno indicate le spese per altre prestazioni di lavoro diverse da quelle di lavoro dipendente (es. lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.). L'ammontare da indicare in questo rigo è comprensivo dei compensi nonché delle quote di indennità maturate nel periodo d'imposta. Per quanto riguarda gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e degli sportivi professionisti, si osserva che gli stessi sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Al rigo D32 vanno indicate le partecipazioni agli utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione.

Al rigo D33 vanno indicati gli interessi passivi nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3. Si ricorda che tra gli interessi passivi in esame, da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata, vanno compresi per intero quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto.

Si osserva che, a norma del comma 3 dell'art. 63, per i soggetti nei cui confronti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, sono maturati interessi e altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private, sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione solamente per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi, ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone di cui il dichiarante è socio, se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi della società partecipata e nel limite di cui all'art. 63, senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi, fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione. Il coefficiente di deducibilità risultante da tale rapporto si applica, ai sensi dell'art. 75, comma 5, anche alle spese e agli altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e di proventi non computabili nella determinazione del reddito. Pertanto la parte deducibile di dette spese e altri componenti negativi va indicata nel rigo D45. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1986 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 1° gennaio 1986.

Al rigo D34 vanno indicate le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria. Si ricorda che le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

I contributi ad associazioni sindacali o di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione.

Al rigo D35 vanno indicate le spese relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Tali spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (costituite da stipendi, salari, accantonamenti di quiescenza e previdenza maturati nell'anno e relativi contributi) risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Al rigo D36 vanno indicate le minusvalenze dei beni relativi all'impresa diversi da quelli da cui derivano ricavi. Dette minusvalenze, vanno determinate con gli stessi criteri stabiliti per la quantificazione delle plusvalenze.

Al rigo D37 vanno indicate le sopravvenienze passive che si configurano nelle ipotesi:
— di mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
— di sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

Al rigo D38 vanno indicate le perdite di beni la cui cessione avrebbe dato luogo a plusvalenze o minusvalenze, deducibili in misura corrispondente al costo non ammortizzato dei beni medesimi e purché risultino da elementi certi e precisi.

Le perdite su crediti, da indicare al medesimo rigo D38, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Si ricorda che per le imprese commerciali che si sono avvalse nel 1990 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno 1991 al regime previsto dall'art. 79, le perdite su crediti sono deducibili per la parte che eccede gli accantonamenti per rischi su crediti di cui all'art. 71, qualora l'ammontare degli accantonamenti stessi risulti iscritto nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA, ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Al rigo D39 va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa e gli appositi spazi l'importo relativo all'ammortamento anticipato e quello relativo all'ammortamento dell'avviamento.

Si precisa che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 possono fruire del cosiddetto ammortamento anticipato a condizione che l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata, in aggiunta a quest'ultima, nel registro dei beni ammortizzabili.

La misura dell'ammortamento, giusta quanto dispone il comma 3, secondo periodo, dell'art. 67 del T.U.I.R., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.L. n. 90, può essere elevata, a titolo di ammortamento anticipato, fino a due volte rispetto a quella ordinaria, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi. Si ricorda che, in base al menzionato art. 1, comma 1, lett. i), del D.L. n. 90 del 1990, nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.

Tale disposizione non si applica nell'ipotesi di beni strumentali già utilizzati da parte di altri soggetti, che sono entrati in funzione presso l'ultimo utilizzatore nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 90 (1° maggio 1990), nel qual caso l'ammortamento anticipato da parte di detto utilizzatore può essere eseguito anche negli esercizi successivi a quello suindicato sempreché ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. n. 90/1990.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione). Sono inoltre considerati strumentali, ai sensi dell'art. 40, comma 2, gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato, classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria, sempreché detti immobili siano indicati nel registro dei beni ammortizzabili.

Relativamente agli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (strumentali per natura) si precisa che la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione (per le unità immobiliari acquistate in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689). Si fa inoltre presente che se l'immobile strumentale per natura è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente potrà portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'attività commerciale e all'attività istituzionale sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento.

Per effetto dell'art. 67, comma 10-bis, del T.U.I.R., aggiunto dall'art. 10 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dalla data di entrata in vigore della legge stessa (13 maggio 1991), le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale, a condizione che l'ente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Al rigo D40 va indicato l'ammontare delle spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a lire un milione. Se tali beni sono adibiti promiscuamente all'attività commerciale e all'attività istituzionale dette spese sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Al rigo D41 vanno indicate le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento, nel registro dei beni ammortizzabili, del costo dei beni strumentali ai quali si riferiscono.

Dette spese sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; l'eccedenza è deducibile per quote sestanti nei cinque esercizi successivi.

Al rigo D41 vanno altresì indicati i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, deducibili ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 nell'esercizio di competenza. Si fa presente che detta modalità di deduzione non ha carattere vincolante, nel senso che l'imprenditore ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi secondo gli ordinari criteri di cui al comma 7 dell'art. 67

Al rigo D42 vanno indicati i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio. Per i beni mobili e i beni immobili, adibiti promiscuamente, i canoni predetti sono deducibili nella misura del 50 per cento. Relativamente ai beni immobili tale deduzione è ammessa a condizione che l'ente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Si precisa che la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nell'apposito decreto ministeriale in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Relativamente ai contratti di locazione finanziaria di beni immobili conclusi a partire dal 2 marzo 1989, la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni.

Non sono deducibili, sempreché non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria, e le spese di manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e agli autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 c.c. o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 c.c. ed ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 c.c.

Si precisa che per le spese relative a studi e ricerche, la deduzione, da indicare al rigo D43, è ammessa nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto e per quelle di pubblicità e propaganda la deduzione è ammessa nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

Infine le spese di rappresentanza da indicare nello stesso rigo D43 sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei due successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila.

I contribuenti che intendono dedurre le spese per studi e ricerche e/o quelle di pubblicità e propaganda in quote costanti, anziché nell'intero ammontare sostenuto, dovranno barrare le caselle poste a fianco alle corrispondenti diciture.

Al rigo D44 gli intermediari e rappresentanti di commercio e gli esercenti le attività indicate al primo comma, dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, pubblicato nella G.U. n. 288 del 22 ottobre 1979, devono indicare la deduzione forfetaria delle spese non documentate applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi; 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire.

Al rigo D45 vanno indicati i componenti negativi diversi da quelli espressamente specificati, comprese le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1 dell'art. 10 deducibili nei limiti ed alle condizioni ivi indicati.

Il risultato della differenza tra componenti positivi e negativi va diminuito delle erogazioni liberali indicate nell'art. 65, comma 2 del T.U.I.R., e, a favore dell'Università di Siena, nell'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, per un ammontare non superiore alle percentuali ivi stabilite per ciascuna delle ipotesi previste, applicate al reddito di impresa dichiarato. Sono altresì deducibili le erogazioni liberali indicate nell'art. 10, comma 1, lett. *r)*, del T.U.I.R., per un ammontare non superiore al 20 per cento del reddito di impresa dichiarato con un limite di due miliardi annui. Le percentuali predette vanno calcolate sull'importo di *rigo* D47 al netto delle erogazioni liberali stesse.

Al rigo D49 va indicato il reddito netto o perdita, rilevante ai fini Irpeg.

Si fa presente che, con riguardo agli enti non commerciali non residenti si rende applicabile la norma prevista nel comma 6 dell'art. 79, in base alla quale il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri previsti nell'art. 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire. Pertanto il reddito risultante dalla sommatoria dei dati indicati nel modello va confrontato con l'importo che risulta dall'applicazione dei coefficienti (67 per cento, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero del 50 per cento, se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività) ai ricavi di cui ai righi da D4 a D8 ed aumentato delle plusvalenze di rigo D9, tenendo presente che se l'importo dei ricavi è superiore al limite di lire 18 milioni, i ricavi stessi vanno assunti nel predetto limite di lire 18 milioni.

Relativamente a tali enti, al rigo D49 va indicato il maggiore importo fra quello risultante dalla predetta sommatoria e quello determinato applicando il computo sopra menzionato.

Il riquadro successivo è destinato alla determinazione del reddito d'impresa minore ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Al rigo D50 (o al rigo D55) va indicata la differenza positiva (o negativa) di cui al rigo D47.

Alla predetta differenza vanno aggiunte le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata e le perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e vanno dedotti i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate e i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e in società ed enti soggetti all'Irpeg.

Vanno altresì dedotti i redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, in quanto detti redditi, essendo soggetti all'imposta locale sui redditi in via autonoma, vanno dichiarati a tal fine, nei modelli 760/E e 760/F.

Al rigo D60 va indicata la differenza fra componenti positivi e negativi ai fini Ilor.

Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n 398, devono compilare il presente modello, indicando nel rigo D1, oltre all'attività esercitata, il riferimento alla predetta legge.

Al rigo D4 va indicato l'ammontare dei corrispettivi mentre al rigo D29 va indicato il 94% dei predetti corrispettivi e al rigo D9 le plusvalenze realizzate.

Il reddito che ne risulta va indicato nel rigo D49 ai fini Irpeg e al rigo D65 ai fini ILOR.

Per gli enti non commerciali non residenti la predetta differenza va confrontata con l'importo che risulta dall'applicazione dei coefficienti (67 per cento, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero 50 per cento se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività) ai ricavi di cui ai righi da D4 a D8 aumentato delle plusvalenze di rigo D9, tenendo presente che se l'importo dei ricavi è superiore al limite di lire 18 milioni, i ricavi stessi vanno assunti nel predetto limite di lire 18 milioni. Al rigo D60 va pertanto indicato il maggiore importo tra quello risultante dalla predetta differenza e quello determinato applicando il computo sopramenzionato.

Vanno altresì dedotti i redditi esenti ai fini Ilor, per i quali deve essere compilato il prospetto posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni fornite a chiarimento del prospetto stesso.

Dal reddito di rigo D63 vanno dedotte le erogazioni liberali deducibili ai sensi degli artt. 65, comma 2 e 10, comma 1, lett. *r)*, del TUIR e dell'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370, da computare nelle percentuali ivi previste sull'ammontare del reddito di rigo D63 al netto delle erogazioni stesse.

Relativamente agli enti non commerciali non residenti si fa presente che l'importo da indicare al rigo D64 non può tuttavia eccedere la differenza tra l'importo indicato al rigo D61 e quello che risulta dall'applicazione dei coefficienti (67 per cento se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero 50 per cento se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività) ai ricavi di cui ai righi da D4 a D8 aumentato delle plusvalenze di cui al rigo D9, tenendo presente che se l'importo dei ricavi è superiore al limite di lire 18 milioni, i ricavi stessi vanno assunti nel predetto limite di lire 18 milioni.

Sezione II

La sezione II va utilizzata dagli enti non commerciali non residenti per dichiarare i redditi determinati secondo i criteri dell'art. 80 ed è composta di due riquadri: il primo destinato alla determinazione del reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il secondo è destinato alla determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta locale sui redditi.

Ai righi da D66 a D70 va indicato l'ammontare delle varie categorie di ricavi ivi specificati. Si fa presente che ai fini della determinazione del reddito secondo l'art. 80 i ricavi e le plusvalenze si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 , ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'iva nel periodo di imposta in cui si è verificata la percezione.

Al totale dei ricavi di cui al rigo D71 vanno applicati i coefficienti di redditività del 67 per cento o del 50 per cento (rispettivamente per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per quelle aventi per oggetto altre attività).

Al rigo D74 vanno indicate le plusvalenze patrimoniali. Si fa presente che in base al comma 4, dell'art. 54 del T.U.I.R., come modificato dall'art. 26, comma 7, del D.L. n. 69 del 1989, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1, dell'art. 53, o mediante il risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni stessi, concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti, dovrà procedere alla compilazione del prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive, posto in calce al modello.

Nel rigo D75 vanno riportati gli importi indicati nei fondi, di cui agli articoli 55, comma 3, lett. b), 67, comma 3, 70, 71, 72 e 73 dai contribuenti che nell'anno 1990 hanno determinato il reddito secondo il regime ordinario.

Nel rigo D76 va indicato il reddito di impresa «minima» risultante dalla somma dei righi da D72 a D75.

Per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi, dal reddito di rigo D77 vanno dedotti i redditi esenti ai fini Ilor.

Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive

Il presente prospetto va compilato dagli esercenti attività di impresa che hanno realizzato plusvalenze patrimoniali, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettere a) e b) e che si avvalgono della facoltà, di cui al comma 4 dello stesso articolo, come modificato dall'art. 26, comma 7, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno, di far concorrere le plusvalenze stesse alla formazione del reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi ma non oltre il quarto.

Tale facoltà può essere altresì esercitata anche per le sopravvenienze connesse alle indennità conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito nei precedenti esercizi per il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53.

L'anzidetta facoltà va esercitata indicando al rigo D80, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e/o delle sopravvenienze che si intendono ripartire in quote costanti, ivi comprese quelle relative ai beni ammortizzabili acquistati anteriormente al 2 marzo 1989 provvedendo altresì ad indicare al rigo D81 la quota costante, determinata in funzione del numero di esercizi (per un massimo di cinque) nei quali si intende ripartire il predetto ammontare.

La quota di cui al rigo D81, va indicata (se trattasi di plusvalenze) tra i componenti di rigo D9 ovvero di rigo D74 o (se trattasi di sopravvenienze) tra i componenti di rigo D11, unitamente alla quota di plusvalenze o sopravvenienze attive realizzate nei precedenti periodi di imposta, indicate nei prospetti relativi alla dichiarazione di tali periodi.

9 MOD. 760/E REDDITI DEI TERRENI

Questo modello deve essere compilato dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita nel catasto dei terreni ovvero che siano affittuari dei fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi ultimi devono compilare il modello limitatamente alle colonne relative al reddito agrario), salvo quanto sarà un proseguo chiarito per le società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 87.

I redditi dominicale ed agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe d'estimo approvate con decreto del Ministro delle finanze 7 febbraio 1984 ed aventi effetto dal 1° gennaio 1988. Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i detti redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali esistenti presso gli Uffici Tecnici Erariali della provincia ovvero dagli specifici tabulati (T4, T5 e T6) predisposti dalla Direzione Generale del Catasto e SS.TT.EE. e consultabili presso i Comuni (o presso la Regione Trentino-Alto Adige per le provincie di Trento e Bolzano), i Consorzi di bonifica e le Associazioni di categoria.

Qualora invece, la coltura effettivamente praticata non risulti corrispondente a quella risultante dal catasto i contribuenti, ai sensi dell'art. 11-bis del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, devono determinare il reddito dominicale e agrario dei terreni applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero

delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra ricordate deve avvenire a partire:
- dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo d'imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 27, comma 1 e 31, comma 3, i contribuenti devono denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificati i fatti che hanno dato luogo a variazione in aumento del reddito deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura presentata all'Ufficio Tecnico Erariale. Pertanto deve essere allegata alla presente dichiarazione copia della denuncia presentata entro il 31 gennaio 1991 relativamente alle variazioni in aumento verificatesi nel 1990.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo l'affittuario deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi copia della denuncia presentata dal titolare del reddito dominicale ovvero, in mancanza, copia della denuncia presentata dall'affittuario stesso ai sensi dell'art. 31, comma 3.

Nello spazio riservato alle Annotazioni devono essere indicati, in riferimento a ciascuna particella variata, la tariffa d'estimo media attribuita alla qualità di coltura praticata, le deduzioni fuori tariffa ed il Comune cui si è fatto riferimento (per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o zona censuaria ove è sito il terreno).

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto del terreno,

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Qualora le attività *menzionate* alle lettere b) e c) eccedano i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del T.U.I.R. Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario.

a) i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;

b) i terreni dati in affitto per usi non agricoli,

c) i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali dal possessore

Si fa tuttavia presente che in base alla lett. c), aggiunta nel comma 2 dell'art. 51 del T U.I.R. dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. n. 90 del 1990, i redditi dei terreni derivanti dalle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, sono considerati redditi di impresa, ove dette attività siano esercitate dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87. Tale disposizione di applica anche alle società e agli enti commerciali non residenti.

Conseguentemente i soggetti sopraindicati non dovranno compilare la sezione relativa al reddito agrario il quale va determinato in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del T.U.I.R., compilando il mod 760/A.

Alle colonne 1 e 4 va riportato rispettivamente il totale del reddito catastale dominicale e quello agrario ottenuto come sopra precisato. Alle colonne 2 e 3 si deve indicare la quota di reddito dominicale spettante ai fini IRPEG e ILOR; analoga indicazione deve essere effettuata, per quanto concerne i redditi agrari, alle colonne 5 e 6.

Nel primo riquadro sottostante vanno indicati, rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente, il numero della partita catastale, il comune, *la provincia nonché la località* dove il terreno è ubicato e, nel secondo riquadro sottostante, riservato alle annotazioni, le altre eventuali necessarie precisazioni, avendo cura di indicare il numero d'ordine del terreno cui i dati si riferiscono.

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause *non dipendenti* dalla tecnica agraria del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale determinato ai fini IRPEG e ILOR e alla esclusione del reddito agrario dalle stesse imposte. Si precisa che rientrano in questa ipotesi altresì i casi di ritiro di seminativi dalla produzione in base al Regolamento CEE n. 797/85 del 12 marzo 1985, pubblicato in G.U. CEE L. 93 del 30 marzo 1985 ed attuato con D.M. 19 febbraio 1991, n. 63, pubblicato nella Gazzetta *Ufficiale* del 2 marzo 1991, n. 52, semprechè i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa coltivazione.

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, *se il possessore danneggiato ha denunciato* all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi a terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEG e dall'ILOR.

Nei casi sopra *indicati*, *nello spazio riservato* alle Annotazioni deve essere dichiarato di trovarsi nelle condizioni per fruire dei predetti benefici.

Godono della riduzione a metà dell'ILOR i redditi dominicali ed agrari dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione Censuaria Centrale, dei terreni situati ad altitudine non inferiore a m 700 sul livello del *mare e di* quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, nonché dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Per la compilazione del quadro si ritiene utile specificare qui di seguito i criteri che i contribuenti devono seguire, in presenza delle ipotesi sopra indicate, per determinare il reddito dominicale e agrario:

1) mancata coltivazione dei fondi rustici. Il dichiarante deve compilare le colonne 1, 2 e 3 che riguardano il reddito dominicale, indicando alla colonna 1 il 30% del reddito catastale e alle colonne 2 e 3 la quota del reddito stesso di propria spettanza. Nessun reddito deve essere invece indicato nelle colonne 4, 5 e 6 che *si riferiscono al reddito agrario*;

2) perdite del prodotto ordinario per eventi naturali. Le colonne da 1 a 6 non vanno compilate.

3) territori montani. Nelle colonne 2 e 5 il dichiarante deve indicare rispettivamente il reddito dominicale e agrario assoggettabile all'IRPEG, nelle colonne 3 e 6 vanno indicati invece i redditi ai fini ILOR *già ridotti al 50* per cento.

Ai sensi dell'art. 5-bis del D.P.R. n. 601 del 1973, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che sisno aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEG ed ILOR quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione.

Per fruire della predetta agevolazione, quest'ultima circostanza deve essere denunciata all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e la durata deve essere attestata nello spazio *riservato* alle Annotazioni.

I redditi dominicali dei terreni concessi in affitto e soggetti a regimi legali di determinazione del canone, vanno determinati con criteri diversi da quelli valevoli per i redditi dominicali in generale.

A norma dell'art. 129, comma 5, è infatti consentito al possessore di tali terreni di dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se, per effetto di regimi legali di determinazione del canone, questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale. In tal caso, è necessario indicare, sempre nelle Annotazioni, gli estremi di registrazione del *contratto di affittanza agraria* e il nome e cognome dell'affittuario.

L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

In base agli artt. 25, comma 4-bis, e 31, comma 4, del T.U.I.R. (così come modificati dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 90 del 1990) *i* redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

Nello spazio riservato alle Annotazioni devono essere indicati, distintamente per partita catastale, la superficie adibita alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura e le tariffe d'estimo applicate.

10 MOD. 760/E1 REDDITO DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questo modello deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi derivanti dall'allevamento di animali ai sensi dell'art. 78, quando tale attività eccede il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29, salvo che non si opti per la determinazione analitica del reddito stesso in base ai costi e ai ricavi effettivi.

Si fa presente che per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i redditi dei terreni, derivanti dalle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, sono considerati redditi d'impresa ove dette attività siano esercitate dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 nonché dalle società e dagli enti commerciali non residenti che esercitano nel territorio dello Stato attività di allevamento.

Conseguentemente nei confronti di tali soggetti, il reddito derivante da allevamento di animali, anche se con mangimi ottenibili per più di un quarto dal terreno va determinato secondo gli ordinari *criteri* previsti dal capo VI del titolo I del T.U.I.R. e quindi non va utilizzato *il presente modello* 760/E1.

In base al predetto art. 78, per i soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite suindicato - ad esclusione di quelli anzidetti - il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare determinato mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità da fissare con decreto del Ministro delle finanze.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 21 dicembre 1990, nel quale sono stabiliti i criteri per determinare il numero di animali allevabili, per ciascuna specie, sul terreno e reddituaImente riconducibili nell'ambito del reddito agrario, ai sensi della lett. b), comma 2, dell'art. 29, il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza, nonché il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alle stessa attività eccedente. Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di rèddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto ministeriale che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fascie di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottarsi per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

Si fa presente che le predette tabelle sono state predisposte sulla base delle tariffe medie di reddito agrario computate con riferimento alle nuove tariffe di reddito agrario approvate con decreto del Ministro delle finanze del 7 febbraio 1984 ed in vigore dal 1° gennaio 1988.

Per esigenze di semplificazione nel presente modello 760/E1 è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fascie di qualità e ad animali di diverse specie; ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere a) e c) dell'art. 87, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purché in possesso dei seguenti requisiti:

1) che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;

2) che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al D.M. 21 dicembre 1990.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni dovrà essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del T.U.I.R. e dovrà formare oggetto di dichiarazione negli appositi modelli relativi al reddito di impresa.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo, nel senso che l'impresa di allevamento può optare per il normale regime di determinazione che le è proprio, in relazione all'entità dei ricavi realizzati (impresa ordinaria o impresa minore). Tale opzione va esercitata in sede di dichiarazione, determinando tale reddito nel quadro 760/A oppure 760/D senza utilizzare il quadro 760/E1.

In ordine alla compilazione del presente modello si precisa che le sezioni I e II contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al citato D.M., il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo che si possono riscontrare in presenza di allevamenti riguardanti più specie animali od esercitati su terreni appartenenti a diverse fascie di qualità. In particolare nella sezione II si indicherà il numero dei capi allevati per ciascuna specie, e, attraverso l'applicazione dei coefficienti a fianco indicati, si otterrà il totale (totale B) dei capi ridotti all'unità di misura assunta come base (piccioni e altri volatili).

Con lo stesso procedimento nella sezione I, si indicheranno i redditi agrari riportati distintamente per fascie di qualità, e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si otterrà il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).

Per ricavare il reddito imponibile ai sensi dell'art. 78 si deve sviluppare nella sezione III il seguente calcolo:

a) il reddito agrario normalizzato alla VI fascia (totale A) va moltiplicato per il valore 372, 4, coefficiente che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art. 29, per 100.000 lire di R.A.; tale valore, rapportato a 100.000 darà il numero di capi allevabili (colonna 2 del rigo E1 45) entro il predetto limite;

b) eseguendo la differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata (totale B) e quello dei capi allevabili (colonna 2 del rigo E1 45) si avrà il numero dei capi eccedenti espresso in unità base di allevamento (colonna 3 del rigo E1 45);

c) il numero dei capi allevati in eccedenza (colonna 3 del rigo E1 45) dovrà essere moltiplicato per il coefficiente 33,33 che è l'imponibile di ogni capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d), quindi per il coefficiente di maggiorazione stabilito in 2 dal D.M. 21 dicembre 1990. Il prodotto dei due coefficienti è uguale a 66,66 per cui sarà sufficiente moltiplicare il numero dei capi eccedenti per tale ultimo indice per ottenere il reddito imponibile della impresa di allevamento, esercitata in eccedenza al limite dell'art. 29, determinato ai sensi dell'art. 78.

Tale dato deve confluire, come componente del reddito d'impresa, nel Mod. 760/A, se trattasi di ente non commerciale che eserciti altre attività per le quali si rende necessaria la compilazione di detto Mod. 760/A (le istruzioni da seguire sono contenute nel Mod. 760/A). Quando, invece, trattasi di ente non commerciale che fruisce del regime di contabilità semplificata, il reddito di allevamento eccedente i limiti di cui all'art. 29, non va riportato nel Modello 760/D ma nel modello 760/B, rigo 21, unitamente al reddito agrario.

Gli enti non commerciali, che non compilano il Mod. 760/A, devono provvedere a determinare il reddito di allevamento ai fini ILOR. Pertanto nel rigo E1 46 va riportato il reddito quale risulta dalla Sezione III, rigo E1 45, colonna 5, dal quale si dedurrà il reddito esente ai fini ILOR per il quale deve essere compilato il prospetto posto nella quarta pagina del modello base secondo le istruzioni fornite a chiarimento del prospetto stesso. Il reddito di rigo E1 46 va riportato al rigo 04 del Mod. 760/B, unitamente al reddito agrario.

11 MOD. 760/F - REDDITI DEI FABBRICATI

Questo modello deve essere compilato dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. Pertanto in presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero non deve essere compilato questo modello, bensì il modello 760/L.

L'obbligo di compilare il modello riguarda anche le società e gli enti che possiedono immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. In tal caso il relativo reddito rileva solamente ai fini ILOR. Per gli enti non commerciali non residenti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 80 detti redditi rilevano tuttavia anche ai fini IRPEG

Sono considerati strumentali, ai sensi del comma 2 dell'art. 40:

— gli immobili strumentali «per destinazione», cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore,

— gli immobili strumentali «per natura», cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

Tra gli immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni sono da ricomprendere quelli classificati o classificabili nelle categorie B, C, D ed E nonché nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Non danno luogo al reddito di fabbricati, e non vanno pertanto indicate nel presente modello in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, sempreché effettivamente adibite agli usi, che rivestano carattere rurale, di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 39.

Per quanto riguarda in particolare le costruzioni la cui destinazione è contemplata all'anzidetta lettera *a)* (abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, ovvero alla custodia dei fondi, del bestiame e degli uffici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico) si ricorda che l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 90 del 27 aprile 1990 - convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165 - ha introdotto, alla lett. *f)*, un ulteriore presupposto ai fini del mantenimento del requisito di ruralità. Tali costruzioni devono ora possedere, in aggiunta alle altre condizioni, soggettive ed oggettive, previste dall'art. 39, anche quella che le relative caratteristiche siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate.

Restano quindi escluse dal predetto ambito esonerativo, e vanno conseguentemente denunciate nel presente modello, non solo le costruzioni che non appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni interessati dall'attività agricola ovvero destinate ad abitazione di soggetti diversi dalle persone e loro familiari indicati nel mdesimo art. 39, primo comma, lett. *a)*, ma altresì le costruzioni la cui tipologia o dimensione risulta in funzione dell'attività agricola esercitata incompatibile con la destinazione ai sensi della citata lett. *a)* dell'art. 39

Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari che per la loro tipologia sono ascrivibili alle categorie A/1 e A/8.

I fabbricati che eccedono, anche in parte, i predetti limiti si considerano produttivi di reddito di fabbricati, secondo la tariffa di reddito corrispondente alla categoria attributiva ad unità immobiliari similari già censite in catasto come civili abitazioni. Detta situazione dovrà farsi risultare nello spazio riservato alle Annotazioni.

Tali elementi, ove trattisi di costruzioni non riconducibili nella categoria A/6, già individuata dal catasto per le abitazioni di tipo rurale, potranno essere richiesti ai competenti Uffici tecnici erariali.

In presenza di più unità immobiliari con lo stesso numero di partita catastale (ad esempio: appartamento e garage) dovranno essere utilizzati tanti righi quante sono le unità immobiliari. In ciascuno dei righi da F1 a F33 devono essere indicati, distintamente per ciascuna delle colonne in cui è diviso, i dati di seguito illustrati.

Nella colonna 1 va indicata la categoria catastale quale risulta nei registri catastali.

Nella colonna 2 va indicata la rendita catastale intera, quale risulta nei registri catastali.

Qualora l'unità immobiliare non sia censita in catasto devono essere indicate la categoria catastale e la rendita attribuita ad unità immobiliari similari già censite in catasto; tali elementi possono essere richiesti agli Uffici Tecnici Erariali ai quali è opportuno rivolgersi tempestivamente.

Nella colonna 3 va indicato il periodo di possesso del fabbricato espresso in giorni. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data dalla quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella colonna 4 va indicata (in percentuale) la quota di possesso.

La colonna 5 (U.I.D.) va barrata con il segno (X) se si tratta di unità immobiliari a disposizione destinate ad abitazione, il cui reddito è soggetto all'aumento di un terzo.

Si precisa che per unità immobiliari a disposizione devono intendersi non solo quelle utilizzate come residenze secondarie dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione (quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili).

Vanno, invece, segnalate con il segno (X) alla colonna U.I.N.L. le unità immobiliari destinate ad abitazioni ubicate nei Comuni indicati nell'allegato A alla delibera del CIPE del 30 maggio 1985 (pubblicata nella Gazzetta *Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985) sempreché risultino non locate per almeno sei mesi nel periodo d'imposta. La rendita catastale rivalutata di tali unità immobiliari va aumentata del 300% (in pratica va moltiplicata per 4); tale aumento però non si applica alla prima unità immobiliare non locata, a quelle per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonchè alle nuove abitazioni per i primi 18 mesi dalla data di rilascio del certificato di abilitabilità ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile.

Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo e del 300% si fa presente che le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni, ospedali, enti di culto, associazioni di categoria ecc.) si considerano assimilate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc.). Ciò in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

La quota spettante della rendita catastale *rivalutata da indicare a colonna 7* si ottiene, anche per gli immobili direttamente utilizzati dall'ente, moltiplicando la rendita catastale iscritta in catasto per i coefficienti di aggiornamento di cui all'apposita tabella di seguito riportata.

Per le unità immobiliari a disposizione destinate ad abitazione la rendita catastale rivalutata da indicare a colonna 7 va aumentata di un terzo; se si tratta di unità immobiliari segnalate alla colonna U.I.N.L. la rendita catastale rivalutata da indicare sempre a colonna 7 va moltiplicata per 4.

Tabelle dei coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali

I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA	Simboli delle categorie	Coefficienti
Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili).		
Abitazioni di tipo signorile	A/1	525
Abitazioni di tipo civile	A/2	413
Abitazioni di tipo economico	A/3	[illegible]
Abitazioni di tipo popolare	A/4	313
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	300
Abitazioni di tipo rurale	A/6	313
Abitazioni in villini	A/7	463
Abitazioni in ville	A/8	[illegible]
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	263
Uffici e studi privati	A/10	[illegible]
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	338
Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi)		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	438
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	438
Prigioni e riformatori	B/3	438
Uffici pubblici	B/4	438
Scuole e laboratori scientifici	B/5	438
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	263
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	438
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	438
Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia)		
Negozi e botteghe	C/1	613
Magazzini e locali di deposito	C/2	525
Laboratori per arti e mestieri	C/3	525
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	525
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	525
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	525
Tettoie chiuse o aperte	C/7	525
II. — IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE.		
Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni	da D/1 a D/9	613
III. — IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE		
Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi	da E/1 a E/9	3/5

La colonna 8 va compilata in caso di locazione della unità immobiliare, indicando, indipendentemente dall'effettiva percezione, quale quota spettante del reddito netto effettivo, l'ammontare annuo del canone di locazione risultante dal contratto (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se sono comprese nel canone), e relativo alla quota e al periodo di possesso. Il detto ammontare va diminuito di un quarto a titolo di spese di manutenzione, riparazione e di qualsiasi altra spesa o perdita; per i fabbricati siti nella città di Venezia Centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la riduzione è di due quinti anziché di un quarto. Per i fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni la riduzione compete nella misura di un terzo.

Nelle colonne 9 e 10 va indicato il reddito dei fabbricati rilevante ai fini, rispettivamente, dell'IRPEG e dell'ILOR.

In caso di unità immobiliare non locata deve essere indicato nelle colonne 9 e 10 lo stesso importo della colonna 7.

In caso di unità immobiliare data in locazione anche per una parte soltanto dell'anno, va, invece, indicato l'importo della colonna 8 se questo risulta:

— maggiore dell'importo della colonna 7 aumentato di un quinto;

— inferiore all'importo della colonna 7 diminuito di un quinto, per effetto di regimi legali di determinazione del canone. Della presenza di tali regimi legali deve essere fatta menzione nelle Annotazioni.

In tutti gli altri casi va indicato l'importo della colonna 7.

In caso di locazioni cessate o iniziate nel corso dell'anno la rendita catastale da porre a confronto con il reddito effettivo deve comunque essere considerata per intero.

Nella colonna 11 vanno indicati il mese e l'anno di scadenza dell'eventuale esenzione spettante ai fini dell'ILOR.

In base al secondo comma dell'art. 46 della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 41-*ter* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'ILOR per un periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia stata validamente presentata al Comune domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985;

b) ricorrano tutti i requisiti tipologici, di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali l'esenzione sarebbe spettata;

c) l'interessato ne faccia richiesta all'Ufficio delle imposte del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria *presentata al Comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal Comune* stesso;

d) alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, l'interessato presenti entro 90 giorni da tale scadenza all'Ufficio delle imposte, a pena di decadenza dai benefici, copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza, una dichiarazione del Comune ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta formazione del silenzio-assenso, ovviamente nei casi suscettibili di sanatoria formale.

Ai sensi del quarto comma dello stesso art. 46 della legge n. 47 del 1985 il rilascio della concessione e della autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento degli effetti da ultimo menzionati deve esser prodotta dall'interessato all'ufficio delle imposte competente copia autenticata della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, corredata di una dichiarazione del Comune ovvero di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dello stesso tenore di quella indicata alla precedente lettera *d)*

Non si fa comunque luogo al rimborso dell'ILOR già pagata.

Il reddito catastale degli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile, non concorre alla formazione del reddito soggetto ad IRPEG ed ILOR e pertanto alle colonne 9 e 10 non va indicato alcun importo. Le predette agevolazioni competono per tutto il periodo di imposta a condizione che l'interessato abbia denunciato la mancanza di reddito all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e attesti la durata di tale condizione nello spazio riservato alle Annotazioni precisando la destinazione data (biblioteca, cineteca, ecc.).

Il reddito relativo alle abitazioni non di lusso di nuova costruzione, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 e non oltre il 31 dicembre 1985, concesse in locazione in regime di equo canone, non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9 ed ubicate nei Comuni di cui al primo comma di detto *art. 7 della legge n. 168/82, fino al 31 dicembre 1997* concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEG nella misura del 50% ed è esente dall'ILOR. Di detta agevolazione dovrà essere fatta menzione nelle Annotazioni.

I soggetti interessati dagli eventi sismici del 13 - 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale devono allegare alla dichiarazione un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità dei fabbricati, dovute al sisma, al fine di *ottenere l'esclusione del reddito relativo* dal calcolo dell'ILOR e dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG a decorrere dai redditi del 1991 e fino alla definitiva ricostruzione od agibilità dei fabbricati stessi. Di detta esenzione dovrà essere fatta menzione nelle Annotazioni.

L'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, stabilisce che il reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione possedute dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, diverse da quelle di cui all'art. 40, per le quali

vengono posti in essere interventi, non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici, è diminuito, ai soli fini dell'IRPEF o dell'IRPEG, fino alla concorrenza del reddito stesso, escluse le maggiorazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 38, per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo, di una quota pari al 25 per cento, per ciascun periodo d'imposta, della spesa sostenuta dal possessore del reddito in proporzione alla quota di possesso rimasta effettivamente a suo carico. La riduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.

Le modalità di attuazione della disposizione, compresa l'individuazione degli interventi atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici, sono precisate nel D.M. del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministro delle Finanze, in corso di emanazione, nel quale è altresì specificata la documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi al fine di ottenere la predetta riduzione del reddito dei fabbricati.

Nel caso di trasferimento della proprietà nel corso dell'anno, sia il cedente che l'acquirente dovranno indicare l'immobile, riportando nello spazio riservato alle Annotazioni, rispettivamente, le generalità del nuovo possessore e del cedente, nonché del titolo di trasferimento con gli estremi della trascrizione.

Ciascuno dei due soggetti dovrà dichiarare la quota del reddito proporzionale alla durata del possesso nel corso dell'anno espressa in giorni.

Si ricorda che dal 1° gennaio 1991, in base all'art. 3, comma 13-ter, del D.L. n. 90 del 1990 convertito con modificazioni dalla legge n. 165 dello stesso anno, gli atti pubblici tra vivi e le scritture private, formate o autenticate, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e relative aree di pertinenza e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato dichiarato; in questo caso, il pubblico ufficiale dovrà trasmettere copia in carta libera dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni dalla registrazione, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte. La predetta dichiarazione non è richiesta per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa che risultano iscritti nell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile o nel registro dei beni ammortizzabili, né a quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Nel secondo riquadro vanno indicati i seguenti dati:

— la partita catastale o, qualora l'unità immobiliare non sia ancora censita, la sigla «N.C.» (non censita);

— l'indirizzo completo (comune, provincia, frazione, via o piazza, numero civico, scala o interno).

Nel riquadro sottostante vanno, poi, indicati, avendo cura di riportare nella prima colonna il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui si fa riferimento, gli altri dati eventualmente richiesti nelle presenti istruzioni.

12 QUADRO G - REDDITI DI CAPITALE

Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti in Italia nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, relativamente ai redditi di capitale percepiti nel periodo di imposta, senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui è sorto il diritto a percepirli.

Non devono essere dichiarati i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 emessi successivamente al 20 settembre 1986; interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali; i proventi dei titoli «atipici» e dei certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare; utili delle azioni di risparmio sui quali è stata applicata la ritenuta «secca» del 15%, ecc.).

Non devono altresì essere dichiarati i redditi esenti (interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 emessi fino al 20 settembre 1986 ovvero emessi all'estero, ecc.).

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono pertanto essere indicati in questo modello ma in quelli relativi al reddito d'impresa. Devono tuttavia dichiarare i predetti proventi nel presente modello gli enti non commerciali non residenti che determinano il reddito a norma dell'art. 80.

I redditi prodotti all'estero, distinti secondo le specifiche del modello devono essere elencati, per Stato di provenienza, in un'apposita distinta da allegare al modello stesso, nella quale devono altresì essere indicate le imposte estere pagate in ciascuno Stato in via definitiva nel periodo di imposta e il credito d'imposta di cui all'art. 15, che va riportato nel rigo 44 del Mod. 760/B.

Nei righi da G1 a G5 vanno indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti da società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici e dagli enti indicati alla lett. *b*) del comma 1 dell'art. 87, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo.

Si rammenta che il credito d'imposta compete nella misura dei nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 ovvero, nel caso in cui trattasi di partecipazione in enti di cui all'art. 87, lett. *b*), se la delibera è stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988.

Il credito d'imposta continua, invece, a spettare nella misura di un terzo degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983.

Per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. *b*), prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, nessun credito d'imposta può essere richiesto.

Il credito d'imposta non compete se gli utili siano stati distribuiti da società estere non residenti, anche se il percettore è un soggetto residente.

Al rigo G1 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, il credito d'imposta, nella misura di 9/16 delle somme percepite e l'importo delle ritenute subite.

Al rigo G2 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, il credito d'imposta, nella misura di 1/3 delle somme percepite e l'importo delle ritenute subite.

Al rigo G3 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett.*b*), dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, il credito d'imposta nella misura di 9/16 delle somme percepite e l'importo delle ritenute subite.

Al rigo G4 vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett.*b*), prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 (per i quali non compete il credito d'imposta) e l'importo delle ritenute subite.

Al rigo G5 vanno indicati gli utili distribuiti da società estere di ogni tipo, al lordo delle ritenute e l'importo delle ritenute subite.

Al rigo G7 vanno indicati gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti indipendentemente dal tipo o dalla forma del contratto, esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

Al rigo G8 vanno indicati gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione, percepiti nel periodo d'imposta e quello delle corrispondenti ritenute. Gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974 vanno computati per metà del loro ammontare (art. 30 del D.P.R. n. 596/1973)

Al rigo G9 vanno indicate le rendite perpetue, cioè le prestazioni periodiche (di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili) dovute in perpetuo a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 cod civ.); sono equiparate alle rendite perpetue tutte le altre prestazioni annue perpetue, a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 cod. civ.).

Al rigo G10 vanno indicati i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte a favore di terzi, quando sono percepiti da un soggetto non imprenditore, o da un imprenditore ma per garanzie prestate al di fuori dell'attività imprenditoriale.

Al rigo G11 vanno indicati gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazione di lavoro. Trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante. Nello stesso rigo G11 vanno altresì indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 del cod. civ. e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai contratti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testè considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito del partecipante. Le ritenute subite vanno indicate a colonna 3.

Al rigo G12 vanno indicati gli utili corrisposti ai mandanti e fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

Al rigo G13 va dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, ad eccezione degli interessi diversi da quelli già considerati nel precedente rigo G7 e da quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e da quelli esenti.

Al rigo G14 vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Al rigo G15 vanno indicati i redditi capitale di fonte estera, di cui al rigo P1 del *Mod. 760/P, al lordo delle ritenute eventualmente subite all'estero, per i quali* il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria, barrando l'apposita casella posta nel rigo stesso.

Al rigo G16 vanno indicati i totali delle colonne 1, 2 e 3 dei righi da G1 a G15. L'importo di colonna 1 va riportato nel rigo 23 del Mod. 760/B, quello di colonna 2 nel rigo 29 e quello di colonna 3 nel rigo 46 dello stesso Mod. 760/B.

Il successivo riquadro è destinato alla determinazione dell'imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (ILOR)

Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia. Sono tuttavia esclusi i redditi derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche anche se residenti in Italia.

La determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, così come riportato al rigo G16 gli utili di cui ai righi da G1 a G6 nonché i redditi prodotti all'estero (e cioè i redditi di capitali corrisposti da soggetti residenti all'estero tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia).

L'importo di rigo G20 deve essere riportato al rigo 06 del Mod. 760/B.

Per i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono essere allegati alla dichiarazione, in originale, i certificati dei sostituti d'imposta (e i modelli RAD per i dividendi) attestanti le somme pagate e le ritenute effettuate. Si ricorda che in mancanza dei certificati non sarà riconosciuta la detrazione delle ritenute di acconto subite.

13 MOD. 760/H — REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo modello deve essere compilato, oltre che dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti in Italia, dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni altro tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, che partecipino in qualità di soci in società semplici, in società in nome collettivo, in accomandita semplice, in società di armamento o in società di fatto aventi la sede o l'oggetto principale in Italia.

Questo modello deve essere compilato dai soggetti che partecipano ad un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) residente nello Stato o non residente avente nello Stato una stabile organizzazione.

I redditi (o le perdite) delle anzidette società personali e dei GEIE sono accertati unitariamente nei confronti di tali soggetti, i quali devono pertanto provvedere a dichiararli nell'apposito Mod. 750, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito nei confronti dei singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se detti redditi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.

Le quote di partecipazione agli utili sono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci, se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato le quote si presumono uguali.

Ciascuno dei soci, se persona giuridica o comunque soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, deve dichiarare nel Mod. 760/H la quota del reddito (o della perdita) della società, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile, eccezione fatta per il caso che la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di impresa, nel quale caso la corrispondente quota di reddito deve risultare nel Mod. 760/A o Mod. 760/C o Mod. 760/D, sez. I, come componente del reddito d'impresa.

Nel primo riquadro vanno riportati i dati relativi alla società cui l'ente o società dichiarante partecipa. In esso vanno indicati il codice fiscale, la ragione sociale, il codice attività, il comune, la provincia, l'indirizzo e il codice di avviamento postale.

In questo riquadro è inserita una apposita casella che va barrata quando la partecipazione si riferisce ad una società di persone a contabilità ordinaria.

Nel secondo riquadro va indicato per ciascuna società:

— nella colonna 1, il reddito totale delle società, preceduto dal segno «—» in caso di perdita;

— nella colonna 2, l'ammontare della quota di reddito (o di perdita) della società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante;

— nella colonna 3, la quota del credito d'imposta calcolata sull'ammontare dei dividendi, percepiti dalla società partecipata, che deve essere compreso in quello complessivo del credito di imposta sui dividendi da indicare al rigo 29 e al rigo 43 del Mod. 760/B;

— nella colonna 4, l'ammontare della quota delle ritenute di acconto subite dalla società di persone imputabile all'ente o società dichiarante e detraibile dall'imposta a suo carico; tale ammontare deve essere compreso in quello complessivo delle ritenute d'acconto subite da indicare al rigo 46 del Mod. 760/B.

Si precisa che nel rigo H10 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle perdite di società di persone a contabilità ordinaria eventualmente indicate nei righi da H1 a H8. Tale ammontare assumerà rilevanza per il socio ai fini dell'eventuale riporto nei periodi di imposta successivi, della differenza (non compensata nell'anno 1991) tra le perdite di impresa in regime ordinario e i redditi di detto anno.

La colonna 5 è riservata esclusivamente ai membri partecipanti a GEIE per dichiarare la quota di reddito ad essi imputabile ai fini ILOR.

14 MOD. 760/I — REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Questo modello va utilizzato dalle società o associazioni fra artisti e professionisti non residenti, le quali svolgono la loro attività in Italia mediante una base fissa (studio, gabinetto medico, laboratorio, ecc.); se l'attività è esercitata in Italia senza base fissa i relativi redditi debbono essere dichiarati nel Mod. 760/L.

Ai righi I1 e I2 vanno indicati l'attività esercitata (descrizione), il luogo di esercizio dell'attività stessa con l'indirizzo completo della "base fissa" (studio artistico o professionale, laboratorio, ecc.) in Italia. Se l'attività è *svolta in più comuni va indicato il principale e in apposito allegato vanno elencati tutti gli altri* In tale allegato vanno specificati gli indirizzi delle basi fisse, recapiti, studi, ecc.

In merito al rigo I3 si rileva che se le scritture contabili sono conservate presso terzi, occorre indicarne le generalità (o la denominazione) e l'indirizzo.

Il modello è articolato in due sezioni.

La prima riguarda la determinazione ordinaria del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche secondo le disposizioni di cui ai primi 6 commi dell'art. 50 del TUIR, come modificati dal comma 6 dell'art. 26 del D.L. n. 69 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 154 dello stesso anno e va compilata dai predetti contribuenti che nel precedente periodo di imposta hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 18 milioni di lire, nonché da quelli che, pur avendo percepito, nel precedente periodo d'imposta, compensi per un ammontare non superiore a 18 milioni di lire, hanno optato per la determinazione del reddito nei modi ordinari.
La seconda riguarda la determinazione forfetaria del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, secondo le disposizioni del comma 7 dell'art. 50 del TUIR, nel testo sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 69 predetto e va compilata dai contribuenti che nel periodo di imposta e in quello precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 18 milioni di lire e che non hanno optato per la determinazione ordinaria del reddito.

15 MOD. 760/L — REDDITI DIVERSI

Questo modello oltre che dagli enti non commerciali residenti e non residenti, deve essere compilato: dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle associazioni tra artisti e professioni non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni altro tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabili organizzazioni in Italia.

Per la compilazione della Sez. I del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Al rigo L 1 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla vendita anche parziale dei terreni che hanno formato oggetto di lottizzazione o di esecuzione di opere intese a renderli edificabili, nonché degli edifici costruiti sui terreni stessi. Al rigo L 13 va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Al rigo L 2 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione. Al rigo L 14 va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Al rigo L 3 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta in data anteriore al 28 gennaio 1991, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 81, comma 1, lett. c), qualora le plusvalenze realizzate da dette cessioni non siano state assoggettate ad imposta sostitutiva ai sensi del D.L. n. 350 del 1990. Al rigo L 15 va indicato il prezzo di acquisto delle partecipazioni. Per la determinazione degli elementi da indicare nei righi L 3 e L 15 si fa rinvio alla circolare n. 16 del 10 maggio 1986.
Non vanno invece dichiarate nel presente modello ma nel Mod. 760/O, secondo le istruzioni ivi fornite, le plusvalenze derivanti dalla cessione delle predette partecipazioni effettuata a partire dal 28 gennaio 1991.
Al rigo L 4 vanno indicati i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, per l'ammontare percepito nel periodo di imposta.
Al rigo L 5 vanno indicati i redditi di terreni e dei fabbricati situati all'estero per l'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il

20

corrispondente periodo di imposta, o nel caso di difformità di periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono e formano il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Al rigo L 6 vanno indicati i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali ecc., per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 30 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.

Al rigo L 7 vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. Al rigo L 16 vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L 7.

Al rigo L 8 vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dall'affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende. Al rigo L 17 vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L 8.

Al rigo L 9 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta al netto degli oneri accessori di diretta imputazione derivanti dalla vendita totale o parziale dell'unica azienda che era stata in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto. Al rigo L 18 va indicato il costo non ammortizzato relativo all'azienda

Al rigo L 10 vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Al rigo L 19 vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L 10.

Al rigo L 11 vanno indicati i compensi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Al rigo L 20 vanno indicate le spese specificamente inerenti alle attività di cui al rigo L 11.

Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei righi da L 13 a L 20 non possono in ogni caso superare gli ammontari a ciascuno di essi corrispondenti, indicati nei righi da L 1 a L 11.

Il reddito ai fini IRPEG si determina sottraendo l'ammontare di rigo L 21 da quello di rigo L 12 e va riportato al rigo 26 del Mod. 760/B.

Il reddito ai fini ILOR si determina sottraendo dall'importo di rigo L 24 gli importi dei righi L 25 e L 26 e va riportato al rigo 06 del mod. 760/B.

Nella sezione II vanno indicate le indennità e le altre somme di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali a titolo di indennità di esproprio o di altro titolo nel corso del procedimento espropriativo, nonché a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione. Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, ovvero di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.
È altresì necessario che, in conseguenza di atti (accettazione della somma offerta, cessioni volontarie, ecc.) o provvedimenti (decreti, sentenze, ecc.) emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino al 31 dicembre 1991, la percezione sia comunque avvenuta entro quest'ultima data.
Le somme in questione non devono essere dichiarate quando l'incremento di valore dell'area è già stato assoggettato ad INVIM.
Ai righi da L 28 a L 30 vanno indicate, distintamente per ente erogante (Stato o altri enti pubblici e privati) e anno di erogazione, le somme percepite, specificando, altresì, a colonna 1, il titolo in base al quale sono state corrisposte. Relativamente al titolo deve essere indicato il codice 1 per le indennità di esproprio, il codice 2 per le indennità d'occupazione, il codice 3 per le somme percepite a seguito di cessioni volontarie, il codice 4 per le somme percepite a titolo di risarcimento danni da occupazione acquisitiva ovvero il codice 5 per ogni altro titolo diverso dai precedenti.
Al rigo L 31 deve essere riportata la somma degli importi indicati a colonna 4 dei righi da L 28 a L 30. Essa costituisce la base imponibile su cui calcolare l'imposta pari al 20 per cento, da indicare al rigo L 32, qualora il contribuente intenda fruire della tassazione sostitutiva.
Il versamento deve essere effettuato in due rate, scadenti la prima, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, la seconda, entro il quinto mese successivo.
Al rigo L 33 vanno indicati gli estremi del versamento effettuato per la prima rata, corrispondente al 50 per cento dell'importo indicato al rigo L 32.
Ove il contribuente intenda optare per la tassazione ordinaria, dopo aver compilato, in ogni caso, i righi da L 28 a L 30, dovrà preventivamente determinare la base imponibile secondo le seguenti indicazioni.
Premesso che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 31 dicembre 1971, n. 413 e occorre, pertanto, determinare dette plusvalenze secondo i criteri di cui all'articolo 82, comma 2.
Le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, invece, danno luogo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della citata legge n. 413, a redditi diversi di cui all'articolo 81 e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Il totale delle predette plusvalenze e dei redditi diversi deve essere indicato al rigo L 34.
Al rigo L 35 va indicato l'ammontare dell'ILOR dovuta pari al 16,2% dell'importo di rigo L 34.
Al rigo L 36 va indicata la 1ª rata, pari al 50% dell'importo di rigo L 35, e gli estremi del versamento.
Al rigo L 37 va indicato l'ammontare dell'IRPEG dovuta, pari al 36% dell'importo di rigo L 34 al netto delle eventuali perdite di rigo 18, 19, 20 e 24 del Mod. 760/B.
Al rigo L 38 va indicata la 1ª rata, pari al 50% dell'importo di rigo L 37, e gli estremi del versamento.
La 2ª rata delle predette imposte va versata entro il quinto mese successivo al termine di presentazione della presente dichiarazione.
Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia, anche fotostatica, del titolo di pagamento delle indennità e delle altre somme e la distinta di versamento rilasciata dal concessionario o l'attestazione di versamento rilasciata dall'ufficio postale.

16 Mod. 760/N - RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA - RISERVE E FONDI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

La sez. I del presente modello va utilizzata dai soggetti che devono procedere, ai sensi della legge n. 413/1991, alla rivalutazione dei fabbricati e delle aree fabbricabili di cui all'art. 24 della legge stessa acquisiti entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge, ovvero, per i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge stessa hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine predetto scade dopo tale data, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo al primo esercizio chiuso successivamente alla data medesima.

L'ammontare della rivalutazione è costituito da almeno il 38% dell'importo complessivo determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 25, che eccede i costi dei beni fiscalmente riconosciuto, al netto delle quote di ammortamento già dedotte aumentato di un miliardo di lire e deve essere imputato a ciascun bene in proporzione della differenza tra il valore risultante dall'applicazione dei criteri di cui al predetto comma 1 e il costo del bene prima della rivalutazione e comunque in misura non superiore al maggior valore effettivamente ad esso attribuibile.

Sull'importo della rivalutazione è dovuta l'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'ILOR nella misura del 16%.

L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. A decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, le quote di ammortamento dei beni rivalutati e le spese di manutenzione, ammodernamento e trasformazione sono commisurate al nuovo valore ad essi attribuito.

Tuttavia, nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione.

In tal caso, al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata nei precedenti esercizi, riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.

Dalla data in cui si verificano le predette ipotesi i saldi attivi di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni che formano oggetto delle ipotesi stesse, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 26.

Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva, ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi predette, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'IRPEG, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva afferente all'ammontare attribuito, pagata nei precedenti esercizi.

Se le indicate ipotesi si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i

maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti anche per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente.

Per gli enti non commerciali che fruiscono di regimi semplificati di contabilità la rivalutazione deve essere eseguita in apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione eseguita. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 413.

Al rigo N 1, col. 1, va indicato l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai fabbricati e alle aree fabbricabili, determinati ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 413 e a col. 3 va indicata l'imposta sostitutiva pari al 16% dell'ammontare di col. 1.

L'imposta di cui al rigo N 1, col. 3, deve essere compensata fino al 25% del suo ammontare con i crediti di imposta chiesti a rimborso - e non a compensazione dell'imposta del periodo successivo - sulla base di dichiarazioni relative a periodi di imposta precedenti o risultanti dalla presente dichiarazione, a partire da quello meno recente.

Pertanto al rigo N 2 va indicato l'ammontare dei crediti di imposta chiesti a rimborso, specificati nella sez. IV, da rigo N 21 a rigo N 25, fino concorrenza del 25% dell'importo di rigo N 1, col. 3.

L'imposta sostitutiva, pari alla differenza tra l'importo di rigo N 1, col. 3 e l'importo di rigo N 2 deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in tre rate: la prima, pari al 34%, entro il predetto termine, la seconda, pari al 34%, entro il quarto mese successivo e la terza, pari al 32%, entro l'undicesimo mese successivo.

Al rigo N 4 va indicato l'importo di rigo N 3 ovvero, in caso di versamento rateale, il 34% di detto importo.

Al rigo N 5 va indicato l'ammontare del versamento effettuato e gli estremi dello stesso: data, modalità (indicare 1, se il versamento è stato effettuato direttamente in concessione, 2 se il versamento è stato effettuato mediante conto corrente postale) e codice concessione.

La 2ª e la 3ª rata, dovranno essere versate alle rispettive scadenze, al concessionario della riscossione, anche tramite conto corrente postale intestato al concessionario stesso.

Relativamente alla sez. II, si ricorda che per effetto delle norme contenute nella legge n. 408/1990, l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni dell'impresa nonché quella dovuta per lo smobilizzo delle riserve e fondi, potevano essere versate, a richiesta del contribuente, in due rate. In tal caso, al *rigo N 6, va indicato l'importo della 2ª rata dovuta ai sensi dell'art. 3, comma 2,* della legge n. 408/1990, pari al 42 per cento dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni dell'impresa, comprensivo degli interessi pari al 9%; al rigo N 7 va indicato l'importo della 2ª rata dovuta ai sensi dell'art. 6, comma 7, della citata legge n. 408/1990, pari al 40 per cento dell'imposta sostitutiva dovuta per lo smobilizzo delle riserve e fondi.

Al rigo N 8 va indicato l'ammontare dei crediti di imposta chiesti a rimborso specificati nella sez. IV, da rigo N 21 a rigo N 25, fino a concorrenza del 25% dell'importo di rigo N 7.

Al rigo N 6 e al rigo N 10 va indicato l'ammontare del versamento effettuato e gli estremi dello stesso: data, modalità (indicare 1, se il versamento è stato effettuato direttamente in concessione, 2 se il versamento è stato effettuato mediante conto corrente postale) e codice concessione.

La sez. III va utilizzata dagli enti e dalle società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, ai quali la legge n. 408/1990 consente di eseguire la rivalutazione di cui alla legge stessa anche nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 1991) e di procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso.

Pertanto i predetti soggetti possono rivalutare i beni di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 2425 del codice civile e le azioni di società controllate e collegate di cui all'art. 2359 dello stesso codice acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1990.

Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, per effetto della rivalutazione, è dovuta l'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'ILOR nella misura del 16% o del 20% a seconda che si tratti di beni immobili e di beni non ammortizzabili o di altri beni ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva va imputata in bilancio in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

Per quanto riguarda l'ipotesi di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati e quella di distribuzione del saldo di rivalutazione, si fa rinvio alle istruzioni sopra formulate con riferimento alla rivalutazione di cui alla legge n. 413/1991.

Al rigo N 11, col. 1, va indicato l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni immobili e ai beni non ammortizzabili; a col. 3 va indicata l'imposta sostitutiva pari al 16% dell'ammontare di col. 1.

Al rigo N 12 col. 1, va indicato l'ammontare dei maggiori valori attribuiti agli altri *beni ammortizzabili*; a col. 3 va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 20% dell'ammontare di col. 1.

Al rigo N 14 va indicato l'importo da versare, pari a quello di rigo N 13, ovvero, in caso di versamento rateale, l'importo pari al 58% di quello di rigo N 13.

Il fondo di rivalutazione può essere in tutto o in parte assoggettato ad imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'ILOR nella misura del 20%.

Esso, per la parte assoggettata ad imposta sostitutiva è liberamente distribuibile e il credito di imposta previsto dall'art. 14 è ridotto al 25%. Le società e gli enti che distribuiscono detto fondo devono rilasciare al percepiente apposito certificato, da allegare alla dichiarazione dei redditi, dal quale risultino gli utili posti a carico del fondo assoggettati ad imposta sostitutiva e l'ammontare del relativo credito di imposta.

Al rigo N 16, col. 2, va indicato l'importo del fondo di rivalutazione in relazione al quale il contribuente intende pagare l'imposta sostitutiva pari al 20%, che va indicata a col. 3.

Al rigo N 17 va indicato l'importo di rigo N 16, col. 3, ovvero, in caso di pagamento rateale, il 60% di detto importo.

L'importo di rigo N 17 può essere compensato fino al 25% dello stesso con i crediti di imposta chiesti a rimborso - e non a compensazione dell'imposta del periodo successivo - *sulla base di dichiarazioni relative a periodi di imposta* precedenti o risultanti dalla presente dichiarazione, a partire da quello meno recente.

Pertanto nel rigo N 18 va indicato l'ammontare dei redditi di imposta chiesti a rimborso, specificati nella sez. IV, da rigo N 21 a rigo N 25, fino a concorrenza dell'importo di rigo N 17, col. 3.

In relazione ai righi N 15 ed N 20 si fa presente che va barrata la casella relativa alla opzione per il pagamento in unica soluzione ovvero rateale, riportando l'ammontare del versamento effettuato e gli estremi dello stesso: data, modalità (indicare 1, se il versamento è stato effettuato direttamente in concessione, 2 se il versamento è stato effettuato *mediante c/c postale) e codice concessione.*

Relativamente alla Sez. IV si ricorda che l'art. 25, comma 6, della legge n. 413 prevede l'obbligo di compensare l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dello stesso art. 25 con i crediti di imposta chiesti a rimborso - e non compensazione dell'imposta dovuta per il periodo di imposta successivo - sulla base di *dichiarazioni relative a periodi di imposta precedenti o risultanti dalla presente* dichiarazione a partire da quello meno recente, mentre l'art. 6 della legge n. 408/1990 prevede la possibilità di compensare l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dello stesso art. 6 con i predetti crediti di imposta fino a concorrenza del 25% dell'imposta sostitutiva stessa, ovvero, in caso di pagamento rateale, fino a concorrenza del 25% di ciascuna rata.

Pertanto, nei righi da N 21 a N 25, nella col. 1 e nella col. 2, vanno indicati, specificando nell'apposito spazio il periodo di imposta, gli importi dei crediti di imposta chiesti a rimborso fino a concorrenza del 25% dell'imposta di rigo N 1, col. 3.

Vanno *altresì indicati gli importi dei crediti di imposta che il contribuente intende* compensare fino a concorrenza del 25% dell'imposta sostitutiva di rigo N 7 e di quella di rigo N 17, col. 3.

Si precisa che il pagamento delle imposte sostitutive, comprese quelle relative alla 2ª rata dovuta ai sensi dell'art. 3 comma 2 e dell'art. 6, comma 7 della legge n. 408/1990, va effettuato, *separatamente dall'IRPEG e dall'ILOR, entro il termine* stabilito per la presentazione della dichiarazione al concessionario della riscossione, anche tramite conto corrente postale intestato al concessionario stesso, per la parte di esse dovuta nell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione stessa.

Alla dichiarazione devono essere allegate le distinte di versamento (e non le attestazioni di versamento) rilasciate dal concessionario o le attestazioni di versamento rilasciate dall'ufficio postale.

17 MOD. 760 G - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA (D.L. 27-1-1991, n. 27)

Questo modello deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti per dichiarare le *plusvalenze e/o le minusvalenze, diverse da quelle conseguite* nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, *quote rappresentative* del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni *convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di* interesse, connesso ai predetti *rapporti*, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine.

Deve essere altresì compilato per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato - tenendo conto che si considerano *in* ogni caso esistenti nel territorio stesso le *partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome* collettivo ed in accomandita semplice quivi residenti realizzate dalle società di fatto con oggetto non commerciale nonché dalle società ed associazioni fra artisti e professionisti non residenti (con o senza base fissa in Italia), delle società di ogni tipo nonché dagli enti commerciali non residenti privi di stabile organizzazione.

In questo modello non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfettaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma.

Si fa tuttavia presente che l'opzione predetta, da esercitare all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta e valida per tutte le altre operazioni

che vengono poste in essere nello stesso periodo di imposta, non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 81, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società, a seconda che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, tenendo conto, per il computo della percentuale della partecipazione ceduta, di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Comportando tale ipotesi l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata, ai sensi del citato art. 3 del provvedimento, anteriormente al superamento delle percentuali predette, costituisce credito di imposta ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del provvedimento stesso.

Per la determinazione dell'imposta sostitutiva si forniscono i seguenti chiarimenti.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definitivo o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definitivo del precedente titolare o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere).
Ai fini della determinazione della plusvalenza il costo fiscalmente riconosciuto è incrementato, per ciascun periodo di dodici mesi interi, o frazione superiore a sei mesi, decorsi dalla data dell'acquisto, di un ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflattore del prodotto interno lordo rilevato dall'anno anteriore a quello in cui si è verificato l'acquisto a quello della cessione.
Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto a richiesta dell'interessato il valore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 27 del 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25% ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto.

Ciò premesso, per la compilazione del Modello 760/O, si forniscono le seguenti istruzioni, tenendo comunque presente che il contribuente è tenuto ad allegare al presente modello un apposito prospetto, indicando, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei correlativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del deflatore del P.I.L., come sopra determinato ed il risultato del calcolo effettuato. Naturalmente, nel caso in cui sia stata assunta la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti, dovrà essere specificata tale circostanza.

Al rigo O1 va indicato il totale dei corrispettivi delle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate nel periodo di imposta, a decorrere dal 28 gennaio 1991, per l'importo effettivamente percepito, ivi incluse le somme percepite precedentemente a titolo di anticipazione.

Al rigo O2 va indicato l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, incrementato, come sopra indicato, dell'ammontare commisurato al tasso composto di variazione del deflattore del prodotto interno lordo. Qualora il contribuente non abbia percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, in tale rigo dovrà essere indicato il costo fiscalmente rilevante, incrementato come sopra indicato, proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai predetti righi si precisa che in essi dovranno essere indicati rispettivamente i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati come sopra indicato, relativi a tutte le cessioni del periodo di imposta, ivi comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario, tenuto conto che il superamento delle percentuali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 81 comporta l'attrazione di tali operazioni al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

Al rigo O3 va indicata la differenza tra l'importo del rigo O1 e quello del rigo O2. Nel caso in cui l'importo di rigo O2 è superiore a quello di rigo O1, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della specie realizzate nel quinquennio successivo. Ricorrendo questa ipotesi il contribuente indicherà «zero» nel rigo O3 e nel rigo O8 la somma algebrica degli importi indicati nei precedenti righi, preceduta dal segno meno.

Al rigo O4 va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 25% dell'importo di rigo O3, se il risultato ivi indicato è di segno positivo.

Al rigo O5 va indicato il credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfettario relativamente alle cessioni indicate nel presente modello, per le quali è stato superato il limite percentuale sopraindicato.

Al rigo O6 va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva da versare che, nell'ipotesi in cui il contribuente vanti il credito di imposta di cui al rigo O5, è pari alla differenza tra l'importo di rigo O4 e l'importo di rigo O5.

Al rigo O7 va indicato l'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui si chiede il rimborso, che si determina quando l'importo del rigo O5 è superiore a quello del rigo O4.

18 MOD. 760 P - REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA ASSOGGETTABILI A TASSAZIONE SEPARATA

Nel presente modello vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera — diversi dai redditi relativamente ai quali si rende applicabile la ritenuta a titolo d'acconto (dividendi, interessi derivanti da mutui, obbligazioni ecc.) — percepiti direttamente dal contribuente. Su tali redditi si rende applicabile l'imposta nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta che sarebbe stata effettuata in Italia.

Nella colonna 1 va specificato il tipo di reddito; nella colonna 2 lo Stato estero in cui il reddito è stato prodotto; nella colonna 3 gli estremi identificativi del soggetto erogante; nella colonna 4 l'ammontare del reddito, al netto di eventuali ritenute subite nello Stato estero; nella colonna 5 l'aliquota applicabile

Il rigo P1 va utilizzato per dichiarare i redditi di fonte estera, per i quali detti soggetti possono esercitare, barrando l'apposita casella, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.L. n. 167/1990 l'opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso, i redditi del presente rigo, al lordo delle eventuali ritenute subite all'estero, concorrono alla formazione del reddito complessivo e vanno indicati nel mod. 760/A o 760/C o 760/D ovvero al rigo G15 del Mod. 760/G; per essi spetta il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Il rigo P2 va utilizzato per dichiarare i proventi soggetti a tassazione separata con l'aliquota del 12,5%, ai sensi dell'art. 8, comma 3-*bis*, del D.L. n. 167 del 1990, percepiti direttamente dal contribuente, derivanti da quote di fondi comuni di investimento mobiliare, diversi da quelli disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77 e dai fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato di cui all'art. 11-*bis* del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, collocate all'estero. Per tali proventi è esclusa l'opzione per la tassazione ordinaria

Relativamente all'imposta soggetta a tassazione separata, si provvederà all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 602 del 1973.

19 MOD. 760 W - TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO, TITOLI E VALORI MOBILIARI

Il D.L. 28.6.1990, n. 167, convertito dalla legge 4.8.1990, n. 227, ha introdotto un sistema di rilevazione dei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari.

Tale disciplina — resasi necessaria in conseguenza del processo di liberalizzazione dei movimenti di capitale, realizzato attraverso le norme contenute nel decreto ministeriale del 27.4.1990 (G.U. n. 100 del 2.5.1990) — prevede, tra l'altro, l'obbligo a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei soggetti di cui all'art. 5, fiscalmente residenti in Italia, di indicare nella dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione, su apposito modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze, i trasferimenti dall'estero, verso l'estero e sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, sempreché l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati nel corso del periodo d'imposta (computando, quindi, tutti i trasferimenti suddetti e cioè anche gli eventuali disinvestimenti) abbia superato l'importo di 20 milioni di lire; tale obbligo, peraltro, sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti interessati non detengano investimenti all'estero, né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Il cennato meccanismo di rilevazione non concerne le sole operazioni di natura finanziaria ma comprende tutte le transazioni di denaro, titoli o valori — sia in lire che in valuta — indipendentemente dalla causale delle stesse, come emerge dal comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 167, e dalle modalità con le quali le transazioni hanno avuto luogo; vi rientrano, pertanto, oltre a quelle effettuate con l'intervento degli intermediari residenti, anche quelle poste in essere attraverso soggetti non residenti e quelle eseguite in forma diretta, sia pure attraverso l'emissione di assegni o la girata di titoli trasferibili con tale mezzo.

Lo stesso D.L. n. 167 prevede in particolare l'obbligo di indicare sia le consistenze degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso dell'anno — prescindendo, quindi, dal fatto che relativamente ad essi non siano intervenute movimentazioni o che gli stessi traggano origine da cause diverse dai cennati trasferimenti (sono da ricomprendere fra le

consistenze in questione anche quelle derivanti da donazioni, successioni, ecc.) — e sia i *flussi*, cioè le singole operazioni di trasferimento suddette.

L'obbligo di dichiarazione in discorso sussiste anche nel caso in cui le operazioni di che trattasi siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali ed ancorché essi operino in regime di contabilità ordinaria e siano quindi soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle *scritture contabili previsti dalla normativa fiscale.*

Pertanto il presente modulo deve essere presentato dagli enti non commerciali residenti in Italia che nel periodo d'imposta hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, sussistendo i presupposti dianzi precisati.

Nel caso in cui sussiste l'obbligo di presentazione del mod. 760, il presente modulo deve essere allegato a detto modello.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il modulo 760/W deve essere autonomamente presentato, con le modalità e nei termini previsti per la presentazione del mod. 760.

Ciò premesso in via generale, si precisa, con riferimento ai singoli articoli del citato D.L. n. 167 *concernenti la soggetta materia, che gli enti non commerciali* fiscalmente residenti in Italia:

a) qualora abbiano effettuato trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o *valori mobiliari* attraverso soggetti non residenti, senza il tramite degli intermediari — sia istituzionali che professionali — residenti, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi i trasferimenti medesimi sempreché l'ammontare complessivo degli investimenti all'estero o delle attività estere di natura finanziaria abbia superato, al termine del periodo d'imposta, l'ammontare di 20 milioni di lire. Identico obbligo sussiste nel caso in cui l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno per cause diverse da quelle riguardanti i cennati investimenti ed attività finanziarie abbia superato il suddetto importo di 20 milioni di lire (artt. 2, comma 1, 4, comma 5 e 3, comma 2);

b) qualora al termine del periodo d'imposta detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi sempreché l'ammontare complessivo risulti superiore a 20 milioni di lire. Nella stessa dichiarazione, inoltre, gli interessati sono tenuti ad indicare l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero, che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria; questo specifico obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengano gli investimenti e le attività suddetti (art. 4, commi 1, 2 e 5).

Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* non sussistono — per espressa previsione legislativa — per gli *investimenti all'estero* e per le *attività estere di natura finanziaria a condizione che essi siano produttivi di redditi di capitale e sempreché tali redditi:*

1. *siano esenti dalle imposte sui redditi*. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero;

2. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973. Trattasi degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari esteri, *depositati presso gli intermediari di cui all'art. 1 del D.L. n. 167 con* l'incarico di amministrarli o di incassare in Italia i relativi redditi, e dei depositi e conti correnti esteri i cui redditi siano percepiti *in Italia per il tramite dei citati* intermediari;

3. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento* ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, *del D.P.R. n. 600/1973. Trattasi degli utili su titoli* partecipativi esteri, *sempreché percepiti in Italia per il tramite di intermediari* residenti, siccome chiarito nel precedente punto 2, che vanno dichiarati nel Mod 760/G;

4. *siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento* ai sensi dell'art. 8 del D.L. 30 9 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1983, n. 649. Trattasi dei proventi derivanti dai titoli e certificati (cc.dd *«titoli atipici») emessi da soggetti non residenti, collocati in Italia* ed assoggettati a ritenuta da parte del soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi o del riacquisto dei titoli o certificati;

5. siano *rappresentativi* di *quote di fondi esteri*, già autorizzati al collocamento in Italia, ai quali si applica, fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione delle direttive comunitarie n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, la disciplina di cui all'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/1983, richiamato nel precedente punto 4.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero elencate nei precedenti punti da 1 a 5, il contribuente dovrà *farne oggetto di dichiarazione nel Mod 760/P*, secondo le istruzioni ivi fornite.

Per espressa previsione normativa si intendono compresi fra gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria i titoli ed i valori mobiliari esteri acquistati in Italia per il tramite degli intermediari di cui all'art. 1 del D.L. n. 167.

Si *richiama* altresì l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. appena citato, che prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso *ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta*, ai fini delle imposte sui redditi, con *riguardo* alle somme in denaro, ai titoli ed ai valori *mobiliari* trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne *risultino* dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Il presente modulo si compone di 3 sezioni: nella sezione I vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari effettuati senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni *diverse dagli investimenti* all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria; nella sezione II vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria detenute all'estero al termine del periodo di imposta; nella sezione III vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, in qualunque modo effettuati (attraverso, cioè, sia i non *residenti che per il tramite di intermediari residenti ovvero in forma diretta)* che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

La Sezione I si compone di 11 campi: in essi gli interessati devono indicare, rispettivamente per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

— nei campi 1 e 2, le generalità complete (cognome e nome, se trattasi di *persone fisiche; denominazione, se trattasi di soggetti diversi dalle persone* fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;

— nel campo 3, il paese estero di residenza del soggetto non residente;

— nel campo 4, la tipologia dell'operazione, indicando il codice 1 oppure 2 a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia o viceversa;

— *nei campi 5 e 6*, rispettivamente, la descrizione *in chiaro dello Stato estero e* l'indicazione in codice dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà indicare nel campo 6 il codice numerico dello Stato estero che è stato indicato nel campo 5, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni;

— nei campi 7 e 8, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il codice 1, 2 o 3, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;

— nel campo 9 la causale in codice dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle istruzioni;

— *nel campo 10 la data dell'operazione;*

— nel campo 11 l'importo dell'operazione. Al riguardo si precisa che, qualora le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1991, come da apposito decreto ministeriale.

La Sezione II si compone di 5 campi. In essi gli interessati devono indicare, distintamente per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di *natura finanziaria e distintamente per* ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare si dovrà indicare:

— nei campi 1 e 2, rispettivamente, la descrizione in chiaro dello stato estero e l'indicazione *in codice dello stesso. A quest'ultimo fine il dichiarante dovrà* indicare nel campo 2 il codice numerico dello Stato estero che è stato indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei *Paesi esteri, riportato nelle istruzioni;*

— nei campi 3 e 4, *rispettivamente* la causale, in chiaro ed in codice, dell'operazione. Per l'indicazione in codice della causale si dovrà *utilizzare* la tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle istruzioni. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;

— nel campo 5, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in *riferimento* al campo 11 della Sezione I.

La Sezione *III si compone* di 6 campi. In essi, gli interessati devono indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari da, verso e sull'estero i dati qui di seguito elencati:

— nei campi 1 e 2, *rispettivamente*, la descrizione in chiaro ed in codice dello Stato estero. A quest'ultimo fine il *dichiarante dovrà indicare nel campo 2 il* codice numerico dello Stato estero, che è stato indicato nel campo 1, desumendolo dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nelle istruzioni;

— nel campo 3, la tipologia dell'operazione indicando il codice 1 oppure 2 oppure 3 a seconda, rispettivamente, che l'operazione abbia comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero o dall'estero sull'estero;

— *nel campo 4*, la causale in codice dell'operazione, desumendola dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nelle istruzioni. La casella riportata nel campo 4 va barrata solo nel caso di acquisto, per il tramite di intermediari residenti, di titoli o valori mobiliari i cui proventi non sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte in Italia;

— nel campo 5, la data in cui è *intervenuta l'operazione;*

— nel campo 6, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della sezione I.

Si richiama l'attenzione del dichiarante sull'esigenza di barrare una delle 2 caselle poste in calce al presente modulo per segnalare le modalità di presentazione dello stesso.

24

I prospetti collocati nella prima pagina del Mod. 760/R devono essere compilati dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ai fini della determinazione del credito di imposta ad esse spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990 n. 165 e successive integrazioni e nei limiti stabiliti con decreto interministeriale 28 gennaio 1992.

Il suindicato credito vale ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'ILOR, dell'IVA e, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 68, delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Il primo dei prospetti suindicati è destinato alla determinazione analitica del credito, il secondo alla determinazione per masse del credito stesso.

I soggetti interessati devono indicare, nel primo prospetto, per ciascun autoveicolo posseduto, la targa, la massa complessiva (per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili va indicato il peso rimorchiabile), la categoria di appartenenza, nonché il periodo di possesso espresso in giorni se inferiore all'anno.

Per la compilazione della colonna 3 si precisa che l'articolo 3 del predetto decreto interministeriale individua le seguenti quattro categorie di autoveicoli per ciascuno dei quali è attribuibile, relativamente al 1992, il seguente credito di imposta massimo.

— L. 364.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi (prima categoria).

— L. 776.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11 500 chilogrammi (seconda categoria);

— L. 2.180.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi (terza categoria);

— L. 3.760.000 per autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24.000 chilogrammi (quarta categoria).

Le colonne 5 e 6 devono essere utilizzate ai fini della determinazione del credito di imposta spettante.

A tal fine, nella colonna 5, si dovrà indicare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute nel 1991 per il consumo di gasolio e lubrificanti, al netto dell'IVA; nella colonna 6 dovrà essere indicato l'ammontare del credito spettante, pari al minore importo tra il 13,50 per cento dell'ammontare indicato nella colonna 5 e la misura massima del credito spettante per ciascun autoveicolo come sopra indicato

Va precisato che se il periodo di possesso dell'autoveicolo è inferiore all'anno, la misura massima del credito di imposta va ragguagliata alla durata del possesso medesimo

Si ricorda, infine, che nel caso di imprese abilitate all'autotrasporto di merci sia per conto di terzi sia per conto proprio, ai fini della determinazione del credito di imposta spettante, l'ammontare della spesa per gasolio e lubrificanti va preliminarmente diminuito della soglia teorica prevista per ciascun autoveicolo con riferimento alla categoria di appartenenza adibito al trasporto per conto proprio.

Al riguardo si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n 13 del 10 maggio 1990, n. 23 del 14 novembre 1990 e n 8 del 3 aprile 1991

Se la spesa per gasolio e lubrificanti sostenuta per ogni veicolo di ciascuna categoria è superiore a lire 2 700.000, 5 700 000, 16 300.000 e 27 700 000, nella colonna 6 dovrà essere indicato l'importo massimo del credito di imposta come sopra evidenziato

I soggetti che hanno più veicoli, anche se di massa diversa, i quali non possono dimostrare le spese di gasolio e lubrificanti imputabili a ciascun veicolo, dovranno utilizzare il secondo prospetto, previa compilazione delle colonne da 1 a 4 del precedente prospetto, secondo le indicazioni sopra fornite

Al rigo R 36 dovrà essere indicato l'ammontare del credito massimo spettante per il numero complessivo degli autoveicoli sulla base degli elementi desumibili dalla sezione prima.

Al rigo R 37 deve essere indicata la spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti sostenuta nel 1991

Se il contribuente ha posseduto autoveicoli di massa non superiore a 3 500 chilogrammi, nel rigo R 38 dovrà essere indicato il numero dei suddetti veicoli nonché l'importo ottenuto moltiplicando l'ammontare forfetario di lire 2 700.000 per il numero dei predetti autoveicoli.

Al rigo R39 deve essere effettuata la differenza tra l'importo indicato al rigo R 37 e quello indicato al rigo R 38

Al rigo R 40 va calcolato il 13,50 per cento dell'importo indicato al rigo R 39

Al rigo R 41 va indicato il credito d'imposta spettante che è dato dal minore importo tra l'ammontare indicato al rigo R 36 e quello indicato al rigo R 40.

Si rileva che con l'art. 9-sexies inserito, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, nel D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, la spesa per l'anno 1992 è stata aumentata di lire 300 miliardi e pertanto i suindicati limiti verranno rideterminati con decreto interministeriale in corso di emanazione.

Nel prospetto per l'utilizzo del credito di imposta collocato nella seconda pagina dello stesso modello 760/R deve essere indicato:

— al rigo R 42 il credito di imposta non utilizzato a compensazione dell'IRPEG e dell'ILOR relative al periodo di imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e dell'IVA dovuta fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa a detto periodo;

— al rigo R 43 l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo R 42 utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta nel 1991 e relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

— al rigo R 44 l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo R 42 utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta nel 1991 e relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

— al rigo R 45 l'ammontare del credito di imposta utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1991;

— al rigo R 46 la sommatoria degli importi da rigo R 43 a rigo R 45,

— al rigo R 47 la differenza tra l'importo di rigo R 42 e quello di rigo R 46;

— al rigo R 48 l'ammontare del credito spettante per il 1992 aumentato del credito residuo di cui al rigo R 47;

— al rigo R 49 l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo R 48 utilizzato a compensazione dell'ILOR dovuta nel 1992 e relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

— al rigo R 50 l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo R 48 utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta nel 1992 e relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

— al rigo R 51 l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo R 48 utilizzato a compensazione dell'IVA dovuta nel 1992 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

— al rigo R 52 l'ammontare del credito di imposta di cui al rigo R 48 utilizzato per il versamento delle ritenute da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n 68;

— al rigo R 53 la sommatoria degli importi da rigo R 49 a rigo R 52,

— al rigo R 54 la differenza tra l'importo di rigo R 48 e quello di rigo R 53

Si rammenta che a norma dell'art. 2 del decreto interministeriale 28 gennaio 1992, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui trattasi devono conservare, ai fini della successiva presentazione, per ogni veicolo fotocopia autenticata della carta di circolazione dalla quale si desume la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo, oggetto del titolo autorizzativo medesimo, nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso del medesimo veicolo

Detta documentazione, agli effetti fiscali, deve essere conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, così come stabilisce l'art 22 del D.P.R n 600 del 1973

Infine il prospetto per l'indicazione e l'utilizzo del credito d'imposta, concesso ai sensi della legge n 317/1991, deve essere compilato dalle piccole imprese cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 della predetta legge

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; alla stessa dichiarazione dei redditi deve essere allegata, altresì, la comunicazione di cui all articolo 10, comma 3, della citata legge

Pertanto al rigo R 55 deve essere indicato il credito di imposta concesso nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, ai righi da R 56 a R 60 l'utilizzo nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione del credito di imposta indicato al rigo R 55

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RILEVANTI AI FINI DEI COEFFICIENTI.
(riservato agli enti non commerciali che compilano il Mod 760/A o il Mod 760/D)

In questo prospetto oltre che nel riquadro identificativo' e in altri spazi appositamente predisposti vanno indicati i dati e le notizie necessarie per la elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi nonché per l applicazione dei coefficienti di congruità e presuntivi di reddito approvati con D P C M 25 ottobre 1991, pubblicato nel Supplemento ordinario n 70 alla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n 262 dell'8 novembre 1991

In caso di omessa, incompleta o infedele indicazione degli elementi per l'elaborazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi si applica la pena pecuniaria da 600 000 a 6 milioni di lire

Al riguardo si fa presente che ai fini della determinazione degli importi da indicare per l'applicazione del citato D P C M 25 ottobre 1991, devono essere considerati anche gli eventuali componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività non dedotti in sede di determinazione del reddito

Al rigo R 62, col 1, va barrata la casella se trattasi di impresa esercente attività di commercio al minuto, altre attività commerciali e servizi, per le quali si applica la riduzione prevista dall'art 5, comma 6, del D P C M 25 ottobre 1991 per le nuove iniziative produttive

Qualora il luogo di esercizio dell'attività indicato al rigo A2 ovvero al rigo D2 si trovi in un comune con più di 50 000 abitanti, deve essere specificato al rigo R 63, barrando l'apposita casella, se si trova in zona centrale, semi-periferica o periferica, a tal fine si dovrà fare riferimento ai criteri stabiliti nella legge 27 luglio 1978, n. 392 (legge sull'equo canone)

La casella di rigo R 63, col 4, va barrata dai soggetti che esercitano attività per le quali non trova applicazione il correttivo territoriale del D.P C.M 25 ottobre 1991 (rivendita in base a contratti estimatori di giornali e di periodici, anche se su supporti audiovideomagnetici, distribuzione di carburante, rivendita di generi di monopoli, valori bollati, postali, marche assicurative e valori similari, commercio al minuto, altre attività e servizi senza utilizzazione di locali e aree attrezzate tranne i depositi e i magazzini) Tale esclusione opera a condizione che i ricavi derivanti dalle predette attività non siano inferiori all'80% dell'ammontare complessivo dei ricavi.

Se l'attività è svolta in più luoghi, deve essere indicato nell'apposita casella, posta a col. 5, il numero dei luoghi in cui viene esercitata l'attività

Al rigo R 64, colonne 1 e 2, va indicata, in metri quadrati, rispettivamente, la dimensione totale dei locali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e la parte dei detti locali destinata ai magazzini o depositi. Per la individuazione dei locali e per la determinazione della loro dimensione deve farsi riferimento ai criteri stabiliti ai fini dell'imposta comunale di cui al D.L. 2 marzo 1989, n 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n 144, così come modificato dal D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e dal D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165.

Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini non trova applicazione la *disposizione di cui al comma 4, ultimo periodo, del citato* D.L. n. 66 del 1989 e successive modificazioni.

Le colonne 3 e 4 del *rigo* R 64 vanno compitale solo dagli enti in regime di contabilità semplificata. A col. 3 va indicato il costo del venduto, per gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto ovvero il costo delle materie impiegate, per gli esercenti attività di impresa *nel* settore dell'agricoltura, dell'industria o dell'artigianato. Tale costo si ottiene sommando l'ammontare dell'esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 53 – esclusi quelli di cui al comma 1, lett. *c)* dello stesso articolo e le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui al successivo art. 60 – e quello degli acquisti dei menzionati beni effettuati nell'anno e sottraendo l'ammontare delle relative rimanenze finali. A col. 4, gli esercenti attività di commercio all'ingrosso o al minuto devono indicare la «consistenza media di magazzino» pari alla semi somma delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali considerate ai fini dell'individuazione del «costo del venduto».

Al *rigo* R 65, colonne 1, 2 e 3 va indicato, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo pieno (indipendentemente dalla circostanza che abbiano svolto l'attività per l'intero anno o per parte di esso) rispettivamente:

– il numero complessivo dei dipendenti che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno;

– il numero delle giornate, desumibile dai modelli DM 10 relativi al 1991;

– la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta in riferimento ai detti dipendenti, al netto delle somme attribuite per lavoro straordinario. In tale spesa devono comprendersi gli stipendi, i salari, gli altri compensi in denaro o in *natura, i contributi,* le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno – con esclusione delle somme corrisposte nell'anno al lavoratore che ha cessato l'attività eventualmente dedotte in base *al* criterio di cassa – nonché le partecipazioni agli utili.

Ai righi R 66 e R 67, colonne 1, 2 e 3 vanno indicati, con riferimento ai lavoratori *dipendenti a tempo parziale e agli apprendisti* (soggetti e non soggetti ai contributi INAIL), gli stessi dati sopra illustrati richiesti per i lavoratori a tempo pieno, salvo il riferimento, anziché alle giornate, alle ore lavorate o alle settimane, desumibili anche esse dai modelli DM 10 relativi al 1991.

A colonna 4 dei righi R 65, R 65 e R 67 vanno indicati rispettivamente:

– la spesa sostenuta nel periodo di imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire o agevolare lo svolgimento dell'attività;

– la quota parte della spesa indicata nel precedente rigo sostenuta per l'energia elettrica;

– la spesa di competenza del periodo di imposta sostenuta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli, imbarcazioni, ecc.

Gli importi da indicare nella predetta colonna vanno indicati secondo il criterio di competenza ovvero secondo il criterio di registrazione IVA limitatamente ai contribuenti che compilano il Mod. 760/D, sez. II.

Al rigo R 68, colonne 1 e 2, va indicato, rispettivamente, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che hanno prestato la loro attività nel corso *dell'anno anche se per periodi limitati e l'ammontare dei compensi agli* stessi attribuiti di competenza del periodo di imposta.

Al *rigo* R 68, col. 3, va indicato il numero degli associati in partecipazione che apportino lavoro con occupazione prevalente nell'impresa; alle colonne 4 e 5, va indicato, rispettivamente, il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario prestato in eccedenza ai limiti contrattuali e la relativa spesa sostenuta di competenza, comprensiva dei contributi.

Al rigo R69, col. 1, va indicato in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio delle attività:

1) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

2) l'ammontare complessivo, al netto degli oneri finanziari, dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;

3) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso, tranne che nelle ipotesi di inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta.

Al rigo R 69, col. 2, gli enti che compilano il Mod. 760/D, sez. II, devono indicare il costo dei seguenti beni, risultanti dalle fatture o bollette doganali che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono stati o avrebbero dovuto essere registrati nel 1991:

a) materie prime, semilavorati e materie sussidiarie, intendendosi per tali, a titolo indicativo, rispettivamente, per le prime, quelle che si trovano direttamente in natura (ad esempio fibre tessili naturali) e che vengono utilizzate nella produzione dei beni, per i secondi, quei prodotti derivanti dalle materie prime che sono state sottoposte ad una prima o seconda lavorazione (ad esempio filati ricavati dalle fibre tessili naturali) e, per le ultime, quelle che non attengono direttamente al processo produttivo dei beni, ma si pongono, rispetto ad esso, in via sussidiaria o meramente strumentale (imballaggi, materiali di consumo, lubrificanti utilizzati nella pulizia di macchine, ecc.);

b) merci e relative materie sussidiarie, intendendosi, per le prime, quei prodotti *che vengono venduti nello stato in cui sono stati acquistati o, comunque,* senza aver subito processi di lavorazione o manipolazioni sostanziali tali da modificare il prodotto originario.

Dal rapporto tra gli importi indicati nelle colonne 3 e 4 si ottiene il valore dell'indice di rotazione riferibile al contribuente da confrontare con quello *indicato nella* tabella C allegata al D.P.C.M. 25 ottobre 1991. Tale valore si considera congruo se risulta superiore a quello indicato nella predetta tabella C.

Al rigo R 70 col. 1, va indicato l'ammontare degli "altri costi"; tale ammontare si determina comprendendo tutti i componenti negativi di reddito esclusi quelli considerati nelle voci specificate nelle tabelle allegate al D.P.C.M. 25 ottobre 1991, ed escluso il costo di acquisto di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di beni e su crediti, le quote di ammortamento anticipato, le quote di ammortamento del valore di avviamento e le deduzioni forfettarie delle spese non documentate di cui all'art. 79, comma 7

Al *rigo* R 70, col. 2, ciascuna delle sottoelencate categorie di contribuenti, individuate sulla base dei codici in vigore nel 1990 deve indicare nelle apposite caselle i seguenti elementi:

a) esercenti attività di distribuzione dei carburanti (cod. 4242):

– nella casella 2 la quantità totale di carburante espressa in migliaia di litri erogata nell'anno, così come risulta dai registri di carico e scarico di cui all'art. 3 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474;

b) albergatori (cod. 4600):

– nella casella 2 il numero dei posti letto;

– nella casella 3 il numero totale delle presenze registrate giornalmente nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n 773);

– nella casella 4 il numero di stelle attribuite all'albergo, secondo la classificazione introdotta dalla legge quadro sul turismo;

c) titolari di pensioni (cod. 4605):

– nella casella 2 il numero dei posti letto;

– nella casella 3 il numero totale delle presenze registrate giornalmente nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

d) titolari di locande e affittacamere (cod. 4606):

– nella casella 2 il numero dei posti letto;

– nella casella 3 il numero totale delle presenze registrate nell'anno, così come *risulta dai registri* tenuti ai sensi dell'art 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n 773);

e) titolari di esercizi extralberghieri (cod 4607)

– nella casella 2 il numero delle presenze registrate nell'anno, così come risulta dai registri tenuti ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica *sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).*

f) titolari di autorimesse (cod 4710).

– nella casella 2 il numero dei posti disponibili così come risulta dalla licenza comunale.

– nella casella 3 il numero totale dei veicoli ospitati nel corso dell'anno, così come risulta dai registri tenuti per motivi di pubblica sicurezza, quando non si usufruisce dell'apposita esenzione (v. Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza).

g) esercenti attività di spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (cod. 6610)·

– nella casella 2 l'ammontare, espresso in migliaia di lire, dei diritti corrisposti alla SIAE nell'anno, ove ricorra questo obbligo.

Nelle 3ª e 4ª pagine del Mod. 760/R va indicato l'elenco dei soci di società a responsabilità limitata.

21 MOD. 760/S DISTINTE

Il mod. 760/S contiene:

— la distinta degli utili da partecipazione in società, assoggettati a ritenuta d'acconto;

— la distinta degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, *comprese le accettazioni bancarie soggette a ritenuta d'acconto,*

— la *distinta degli interessi, premi* e altri frutti da depositi e conti bancari e postali soggetti a ritenuta d'acconto;

— la distinta degli oneri (riservata agli enti non commerciali e agli enti non residenti);

— la distinta dei prospetti e documenti allegati alla dichiarazione mod. 760/92.

22 MOD. 760-B - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI E NON RESIDENTI NONCHÉ DELLE SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

Questo modello, oltre che dagli enti non commerciali residenti in Italia, deve essere compilato dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia) e dalle società non residenti di ogni tipo e dagli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, tenendo conto delle seguenti istruzioni.

Nella sezione 1, ai righi da 01 a 08, vanno riportati i redditi soggetti all'ILOR desumibili dai modelli relativi alle singole categorie di reddito.

I redditi esposti in questa sezione non possono essere negativi.

Al rigo 04 va indicato il reddito dei terreni desunto dal totale di colonna 3 e di colonna 8 del Mod. 760/E, nonché quello di allevamento di animali, desunto dal rigo E1 48 del Mod. 760/E1.

Al rigo 05 va indicato il reddito dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, desunto dal totale di colonna 10 del Mod. 760/F.

Al rigo 10 dovrà essere evidenziato il reddito tassato con l'aliquota ordinaria del 16,2% mentre al rigo 11 sarà indicata la parte eventualmente soggetta all'aliquota agevolata.

Al rigo 13 va indicato l'ammontare dell'eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione della quale il contribuente ha chiesto nella stessa dichiarazione la compensazione.

Al rigo 16 o al rigo 17 va indicato l'importo dell'ILOR dovuta o dell'ILOR a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo 12 e la somma dei righi da 13 a 15.

Per la determinazione dell'ILOR da versare a saldo o da chiedere a rimborso ovvero da computare in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, occorre compilare il Mod. 760/M-B.

Nella sezione 2 ai righi da 18 a 26 vanno riportati i redditi (o le perdite) soggetti all'IRPEG, desumibili dai modelli relativi alle singole categorie di reddito. Si precisa che i redditi di cui ai righi da 21 a 26, nonché le eventuali perdite di cui ai righi 24 e 25 vanno indicati solo se derivano da cespiti estranei all'esercizio delle attività commerciali e non siano già stati inclusi nella determinazione del reddito di impresa.

Al rigo 27 deve essere indicato l'ammontare delle imposte dedotte dal reddito complessivo in precedenti esercizi, di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione e degli altri oneri dedotti dal reddito complessivo e successivamente rimborsati. Deve essere, ad esempio, indicato in questo rigo l'ammontare dell'ILOR a suo tempo pagato e dedotto dall'ente, del quale sia stato conseguito il rimborso nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, anche per effetto dell'utilizzo dell'eccedenza in sede di versamento degli acconti.

Per il credito di imposta sui dividendi da indicare al rigo 29 vedere istruzioni al modello 760/A o al modello 760/G.

Al rigo 30 va indicata l'eccedenza di perdite di impresa a contabilità ordinaria dei precedenti periodi di imposta, fino a concorrenza del reddito di rigo 28 aumentato del credito di imposta sui dividendi di rigo 29.

Ai righi da 31 a 34 vanno indicati i sottoindicati oneri deducibili (se non sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa) fino a concorrenza dell'importo, se positivo, risultante dalla somma algebrica dei righi 28 e 29, diminuita dell'ammontare di rigo 30, compilando la Sez. I dell'apposita distinta posta nel mod. 760/S purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi:

1) *ILOR* - Può essere dedotto l'importo pari al 75% dell'ILOR pagata nel periodo di imposta, compresa quella pagata dalle società di persone di cui all'art. 5 cui l'ente partecipa, per la parte proporzionale alla quota di reddito a lui imputabile. Può essere altresì dedotto nella predetta percentuale senza necessità di allegare alcun documento, l'importo dell'eccedenza di ILOR del precedente periodo di imposta, effettivamente utilizzato in diminuzione dei versamenti di acconto.

2) *Interessi passivi* - Tale deduzione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie. Per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, detta deduzione è ammessa nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati relativamente agli interessi per prestiti e mutui agrari contratti dopo il 31 dicembre 1989.

Sono altresì deducibili gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per un importo non superiore a L. 7 000 000 nei casi e alle condizioni di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168. Per i predetti oneri conseguenti a contratti di mutuo garantito da ipoteca su immobili — ad esclusione di quelli deducibili ai sensi del citato art. 7 — stipulati fino al 1988, la deduzione è ammessa per un importo non superiore a L. 4 000.000 e per quelli stipulati dopo il 1988 e fino al 1990, in luogo della predetta deduzione è ammessa una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento degli oneri stessi che va indicata nel successivo rigo 42.

3) INVIM - Tale deduzione riguarda l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo d'imposta.

4) Altri oneri deducibili

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della P.A. ed esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178,

c) le spese per la conservazione del patrimonio storico, artistico e archivistico e le erogazioni a fini culturali e precisamente

- le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura rimasta effettivamente a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio Tecnico Erariale competente per territorio.

- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n 1089 e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Per le erogazioni effettuate dopo il 1988 in luogo delle predette deduzioni è ammessa una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento delle erogazioni stesse, che va indicata nel successivo rigo 42.

d) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato ed entro il limite di 2 miliardi annui, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tale finalità dal percipiente entro il secondo periodo di imposta successivo, concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare. Per le erogazioni effettuate dopo il 1988 in luogo della predetta deduzione è ammessa una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento delle erogazioni stesse da indicare nel successivo rigo 42.

Al rigo 37 va indicato l'ammontare dei contributi erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 da persone giuridiche ai Paesi in via di sviluppo nella misura massima del 2% dell'ammontare di rigo 36 e sulla base della documentazione allegata.

Al rigo 39 dovrà essere evidenziato il reddito tassato con l'aliquota ordinaria del 36%, mentre al rigo 40 sarà indicata la parte eventualmente soggetta all'aliquota agevolata; si ricorda che l'aliquota è ridotta al 18% per i soggetti di cui all'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Al rigo 42 va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 41, l'ammontare della detrazione di imposta corrispondente al 22 per cento dei seguenti oneri relativi a contratti stipulati ed erogazioni effettuate dopo il 1988, compilando la Sez. II dell'apposita distinta posta nel mod. 760/S, purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione:

— interessi passivi conseguenti a mutui garantiti da ipoteca su immobili,
— erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dello Stato, enti, ecc., che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, ecc., effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
— erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche ecc., che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro o il potenziamento delle strutture esistenti.

Al rigo 44 va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni. Detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e proquota da quelle pagate dalle società di persone cui esso partecipa, come risulta da apposite distinte da allegare alla dichiarazione. Vanno considerate, a tal fine, esclusivamemente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente nè di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. Si precisa che, ove nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce siano stati effettuati pagamenti in via definitiva o abbiano acquistato nello stesso periodo il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti (a cominciare dal 1° gennaio 1974) per imposte relative ai redditi prodotti all'estero nei periodi medesimi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente, nelle anzidette distinte, unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi. Queste ultime imposte debbono essere indicate unitamente a quelle relative ai redditi esteri del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Al rigo 45 va indicato oltre al credito di imposta previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria, dei registratori di cassa, il credito di imposta spettante ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 4, comma 5, della legge n. 408/1990, nel caso in cui i beni rivalutati, ai sensi di tale legge, siano ceduti, assegnati ai soci o agli associati o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita e nel caso in cui il saldo di rivalutazione venga distribuito ai soci o agli associati.

Al rigo 52 o al rigo 53 va indicato l'importo dell'IRPEG dovuta o dell'IRPEG a credito, corrispondente alla differenza fra l'importo di rigo 48 e la somma dei righi da 49 a 51.

Per la determinazione dell'IRPEG da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il Mod. 760/M-B.

Per le modalità di versamento, ai righi 14, 15, 50 e 51 va indicato 1 se il versamento è stato effettuato direttamente in concessione, 2 se il versamento è stato effettuato mediante c/c postale. Va altresì indicato il codice concessione.

23

Questo modello deve essere utilizzato dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, dalle società di ogni tipo (escluse le società semplici, le società di fatto senza oggetto commerciale e le società o associazioni tra artisti e professionisti senza personalità giuridica) e dagli enti commerciali non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, tenendo conto delle seguenti istruzioni.

Al rigo 01 va indicato il reddito di rigo A129 del Mod. 760/A (barrare se negativo);

Al rigo 02 va indicato l'imponibile dei terreni desunto dal totale di colonna 3 del Mod. 760/E;

Al rigo 03 va indicato l'imponibile dei fabbricati costituenti beni non strumentali *né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa*, desunto dal totale di colonna 10 del Mod. 760/F;

Al rigo 05 dovrà essere evidenziato il reddito tassato con l'aliquota ordinaria del 16,2% mentre al rigo 06 sarà indicata la parte eventualmente soggetta all'aliquota agevolata.

Al rigo 08 va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 07, l'ammontare del credito di imposta per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi di cui all'art. 13 del *D.L. 27 aprile 1990, n. 90, utilizzato ai fini del pagamento* dell'ILOR, risultante dalla somma degli importi dei righi R43 e R49 del Mod. 760/R o l'ammontare del credito di imposta concesso alle piccole imprese ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, risultante dalla somma *degli importi dei righi R56, R58 dello stesso Mod. 760/R*.

Al rigo 09 va indicato l'ammontare dell'eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione della quale il contribuente ha chiesto nella stessa dichiarazione la compensazione.

Al rigo 12 o al rigo 13 va indicato l'importo dell'ILOR dovuta o dell'ILOR a credito, corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo 07 e la somma dei righi da 08 a 11.

Per la determinazione dell'ILOR da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il mod. 760/M-B.

Al rigo 14 o 15 va indicato il reddito o la perdita di rigo A110.

Per il credito d'imposta sui dividendi di cui al rigo 20 vedere le istruzioni al Mod. 760/A.

Al rigo 21 va indicato il credito d'imposta pari al 10% dei proventi percepiti, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77, dalle imprese di assicurazioni autorizzate al ramo vita.

Al rigo 22 va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti (non oltre il quinto), per l'intero importo che trova capienza nel reddito di rigo 19, aumentato del credito di imposta sui dividendi di rigo 20 e di quello sui fondi comuni di investimento di rigo 21. Detto ammontare potrà tuttavia essere computato *in diminuzione in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito* imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di imposta del precedente periodo di imposta.

Al rigo 24 va indicato l'ammontare dei contributi erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 da persone giuridiche ai Paesi in via di sviluppo nella misura massima del 2% dell ammontare di rigo 23 e sulla base della documentazione allegata.

Al rigo 26 deve essere evidenziato il reddito tassato con l'aliquota ordinaria del 36%, mentre al rigo 27 va indicata la parte eventualmente soggetta all'aliquota agevolata; si ricorda che l'aliquota è ridotta al 27% per i soggetti di cui all'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Al rigo 31 va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni. Detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e proquota da quelle pagate dalle società di persone cui esso partecipa, come risulta da apposite distinte da allegare alla dichiarazione. Vanno considerate, a tal fine, esclusivamente le imposte pagate in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Se le imposte relative a redditi del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagate in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. Si precisa che, ove nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce siano stati effettuati pagamenti in via definitiva o abbiano acquistato nello stesso periodo il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti (a cominciare dal 1° gennaio 1974) per imposte relative ai redditi prodotti *all'estero nei periodi medesimi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali* periodi, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nelle anzidette distinte unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello Stato estero per ciascuno dei predetti periodi. Queste ultime *imposte debbono essere indicate unitamente a quelle relative ai* redditi esteri del *periodo d'imposta* cui si riferisce la presente dichiarazione.

Al rigo 32 va indicato oltre al credito di imposta previsto dall'art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, per l'acquisto o l'acquisizione in locazione finanziaria dei registratori di cassa, il credito di imposta spettante ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 4, comma 5, della legge n. 408/1990, nel caso in cui i beni rivalutati, ai sensi di tale legge, siano ceduti, assegnati ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita e nel caso in cui il saldo di rivalutazione venga distribuito ai soci nonché il credito di imposta attribuito alla società o all'ente in caso di distribuzione ai soci o agli associati delle riserve e fondi smobilizzati ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 408, prima del limite temporale previsto da quest'ultima norma.

La maggiorazione di conguaglio di cui all'art. 105, da indicare al rigo 35, è dovuta dalla società o ente erogante nelle ipotesi e nei limiti sottoindicati:

— nella misura pari ai 9/16 della differenza tra l'utile di esercizio distribuito ai soci o partecipanti ed il 64 per cento del reddito dichiarato al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi ed aumentato del 60% degli utili distribuiti da società *collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile non residenti nel* territorio dello Stato (reddito di rigo 25 aumentato delle perdite di rigo 22 e degli utili indicati al rigo A 99 del mod. 760/A);

— nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite tratte da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) formati a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 per le società di capitali, e dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), con utili o proventi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

— nella misura pari al 15% delle somme distribuite tratte da riserve o altri fondi (esclusi quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti) già esistenti alla fine dell'esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o dell'esercizio chiuso prima del 1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso;

— *nella misura pari ai 9/16 delle somme distribuite qualora sia stata omessa* l'indicazione delle riserve o altri fondi.

Se gli utili d'esercizio, le riserve o altri fondi dai quali sono prelevate le somme distribuite dalle società costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64 (29 marzo 1986) o dalle società operanti nelle provincie di Trieste e Gorizia, sono formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'art. 105 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 o all'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, la maggiorazione di conguaglio è ridotta alla metà. Per la compilazione del prospetto dei dati concernenti la maggiorazione di conguaglio si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 8 del 16 marzo 1984

Ai sensi dell'art. 107, nelle ipotesi di successivo accertamento del reddito imponibile in misura più elevata e di successivo recupero a tassazione delle riserve o altri fondi, l'IRPEG dovuta dalla società o dall'ente nei periodi di imposta in cui il relativo accertamento si è reso definitivo, è ridotta di un importo pari, rispettivamente, all'imposta sulla differenza tra reddito accertato e reddito dichiarato e comunque non superiore alla maggiorazione di conguaglio a suo tempo operata, e all'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973. L'importo di tale riduzione va indicato nel rigo 37.

Al rigo 39 va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo 38 dell'IRPEG dovuta, l'ammontare del credito di imposta per le imprese di autotrasporto di *merci per conto di terzi, di cui all'art.* 13 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, utilizzato ai fini del pagamento dell'IRPEG, risultante dalla somma dei righi R44 e R50 del Mod. 760/R o l'ammontare del credito di imposta concesso alle piccole imprese, ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, risultante dalla *somma degli importi dei righi R57 e R59 dello stesso Mod. 760/R.*

Al rigo 43 o al rigo 44 va indicato l'importo dell'IRPEG dovuta o dell'IRPEG a credito corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo 38 e la somma dei righi da 39 a 42.

Per la modalità di versamento, nei righi 10, 11, 41 e 42 indicare 1 se il versamento è stato effettuato direttamente in concessione, 2 se il versamento è stato effettuato mediante c/c postale. Va altresì indicato il codice concessione.

Per la determinazione dell'IRPEG da versare a saldo ovvero da computare in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o da chiedere a rimborso, occorre compilare il mod. 760/M-B

24 MOD. 760/M-B CALCOLO DELLE IMPOSTE A CREDITO O DOVUTE A SALDO ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

Questo modello va utilizzato per determinare l'ILOR e l'IRPEG da versare ovvero da chiedere a rimborso o da computare in diminuzione dell'imposta relativa all'esercizio successivo dai soggetti che hanno compilato il Mod. 760/M e da quelli che hanno compilato il Mod. 760/B.

Si ricorda che per effetto del disposto dell'art. 2 del D.L. n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, nelle dichiarazioni dei redditi è consentito operare la compensazione tra l'IRPEG e l'ILOR.

I soggetti per i quali non si verifica il presupposto per operare detta compensazione ovvero non intendono avvalersene, dovranno compilare, relativamente all'ILOR, il rigo 02, indicando l'importo di rigo 12 del Mod. 760/M (o di rigo 16 del Mod. 760/B) ovvero il rigo 03 o il rigo 04, indicando l'importo di rigo 13 del Mod. 760/M (o di rigo 17 del Mod. 760/B) e relativamente all'IRPEG, il rigo 05, indicando l'importo di rigo 43 del Mod. 760/M (o di rigo 52 del Mod. 760/B) ovvero il rigo 06 o il rigo 07, indicando l'importo di rigo 44 del Mod. 760/M (o di rigo 53 del Mod. 760/B). Al riguardo va tuttavia precisato che, qualora si abbia un'ILOR ovvero un'IRPEG a credito è consentito computare in diminuzione dell'imposta relativa al periodo successivo a quello relativo alla presente dichiarazione anche solo parte del predetto credito, da utilizzare per l'acconto di entrambe le imposte. In tal caso l'eccedenza va indicata al rigo 04 per l'ILOR e al rigo 07 per l'IRPEG.

I soggetti che, ricorrendone le condizioni, si avvalgono della compensazione tra l'ILOR e l'IRPEG, dovranno indicare, al rigo 01, l'importo delle imposte compensate, costituito dalla differenza tra l'ILOR a credito o dovuta e l'IRPEG dovuta o a credito.

La compensazione, una volta effettuata, può determinare un'ILOR dovuta o a credito, ovvero un'IRPEG dovuta o a credito e, a seconda dell'ipotesi che si verifica, si dovrà provvedere a compilare il corrispondente rigo del prospetto. In proposito valgono le istruzioni sopra fornite relativamente all'utilizzo di parte del credito disponibile.

Per le modalità di versamento, ai righi 02 e 05 va indicato 1 se il versamento è stato effettuato direttamente in concessione, 2 se il versamento è stato effettuato mediante c/c postale. Va altresì indicato il codice concessione.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione annuale non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi non superano lire 20.000.

25 ISTRUZIONI AI PROSPETTI DELLE PERDITE

I prospetti delle perdite sono collocati nella quarta pagina del modello base. Nel primo prospetto, riservato alle società e agli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, vanno indicate, nelle colonne da 1 a 5, secondo il periodo di imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali che residuano, dopo la compensazione effettuata nel rigo 22 del Mod. 760/M con l'intero importo del reddito di rigo 19, aumentato dei crediti di imposta di rigo 20 e di rigo 21.

Detta compensazione può essere tuttavia effettuata in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze del precedente periodo di imposta.

Il secondo prospetto è riservato agli enti non commerciali residenti e non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione e/o in quelli precedenti abbiano subito perdite, derivanti dall'esercizio di imprese commerciali a contabilità ordinaria indicate nel modello 760/A o derivanti dalla partecipazione in società commerciali di persone a contabilità ordinaria (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società fiscalmente ad esse equiparate), per la parte di perdita delle società stesse corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, eccedenti l'ammontare dei redditi prodotti nei rispettivi anni.

Nell'ipotesi in cui sia la somma algebrica dei righi 28 e 29 del Mod. 760/B che la somma della perdita indicata nel rigo 18 del Mod. 760/B e quella indicata nel rigo H10 del Mod. 760/H sono negative, va indicato a col. 1 l'importo delle perdite di impresa a contabilità ordinaria relative al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, eccedenti l'ammontare complessivo dei redditi, riportando il minor importo in valore assoluto (es. fra — 500.000 e 30.000 bisogna considerare — 30.000) tra le due somme.

Alle colonne da 2 a 4 va indicata la differenza negativa tra le perdite di impresa a contabilità ordinaria relative a ciascuno dei tre esercizi precedenti e l'ammontare degli altri redditi prodotti nel corrispondente esercizio, che non è stata compensata con il reddito dei periodi successivi a quello cui si riferisce la perdita.

26 ISTRUZIONI AL PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Questo prospetto interessa le sole imprese che in esercizi precedenti abbiano operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) nonché i soggetti che abbiano operato conferimenti agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si dovrà provvedere alla compilazione di apposito allegato riportando al rigo 01 i dati riepilogativi.

Quanto alle voci delle distinte colonne si precisa che:

— per valore attribuito all'azienda è da intendersi quello risultante dalla perizia di stima (se il conferimento è operato verso società di capitali) ovvero quello risultante dall'atto di conferimento (nelle altre ipotesi);

— il costo fiscale di riferimento alla data del conferimento è dato dalla somma algebrica delle attività e passività conferite assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti a quella data;

— l'importo da riportare nella colonna «valore della partecipazione iscritta in bilancio» è, ovviamente, quello assunto in bilancio a detto titolo;

— in ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta. Tale rilevazione va operata distintamente per i realizzi dell'esercizio e per quelli complessivamente riferibili ad esercizi anteriori.

Tuttavia, a titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo le seguenti ipotesi:

— la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;

— la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;

— la riduzione del patrimonio netto con distribuzione ai soci dei fondi eventualmente iscritti in bilancio in sede di conferimento.

27 ISTRUZIONI AL PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati. Nelle colonne 1 o 7 i soggetti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella tabella E.

I soggetti che hanno più attività agevolate indicheranno per ciascuna le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.

Nelle colonne 2 e 8 deve essere indicato lo stato della richiesta, utilizzando i diversi codici di cui alla tabella F da apporre nell'apposita casella a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nelle colonne 3 e 9 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.

Nelle colonne 4 e 10 deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I soggetti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 1992.

Nelle colonne 5 e 11 deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato.

Nelle colonne 6 e 12 va indicato l'ammontare del reddito agevolato o reinvestito.

Le colonne 3, 4, 9, 10 non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Della richiesta dell'agevolazione, fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e *non* al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito, compresa quella prescritta dal 3° comma dell'art. 102 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 50 della legge della Regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35 e dell'art. 10 della successiva legge di modifica 15 maggio 1991, n. 20, le agevolazioni fiscali di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono concesse nell'ambito della Regione Sicilia, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa istanza documentata. I soggetti interessati possono essere ammessi a beneficiare, in via provvisoria, delle agevolazioni predette mediante apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi unitamente alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione regionale attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza.

29

Tipo di agevolazione

Tabella *E)*

Codice	Leggi agevolative
	Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64, D.L. 11 luglio 1988, n. 258, convertito dalla legge 5 agosto 1988, n. 337):
01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
03	Esenzione ILOR 100% utili reinvestiti (art 14 4° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
04	Esenzione ILOR 70% utili reinvestiti (art. 102 T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
10	Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)
11	Riduzione IRPEG (art. 105, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
	Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879):
20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR
	Provincie di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26):
30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR
40	Riduzione IRPEG (art. 2, 1° comma, legge 29 gennaio 1986, n. 26)
	Altri territori (art. 1, commi 8 e 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, conv. legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3-terdecies, D.L. 1° ottobre 1982, n. 696, conv. legge 29 novembre 1982, n. 883; art. 73 del D.L.G.S.L. 30 marzo 1990, n. 76; legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, commi 1 e 2, legge 2 maggio 1990, n. 102):
50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR
60	Esenzione IRPEG
61	Riduzione IRPEG
62	Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti
63	Esenzione IRPEG 50% utili reinvestiti
	Utili reinvestiti in settori agevolati
71	Esenzione ILOR 50% utili reinvestiti (art. 40, ultimo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)

Stato dell'agevolazione

Tabella *F)*

Codice	
A	Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Agevolazione già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Agevolazione già richiesta con apposita istanza.
D	Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Agevolazione negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione

30

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/92
dichiarazione delle società ed enti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di servizio ______ oppure Ufficio delle imposte ______ N. ______

Presentata al Comune di ______

il ______ n. ______

REDDITI 1991 OPPURE PERIODO DI IMPOSTA (1)

dal giorno mese anno al giorno mese anno

DATI RELATIVI ALLA SOCIETA O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE	SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE	TELEFONO (prefisso e numero)

DENOMINAZIONE (3) ☐

DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO	giorno mese anno	TERMINE LEGALE O STATUTARIO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO	giorno mese anno

SEDE LEGALE (4) mese anno	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.
DOMICILIO FISCALE (4) (se diverso dalla sede legale) mese anno	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

STATO VEDERE TAB. A	NATURA GIURIDICA VEDERE TAB. B	SITUAZIONE VEDERE TAB. D	IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE	EVENTI ECCEZIONALI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME (per le donne quello da nubile)	NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	CODICE CARICA ① ② ③ ④ ⑤	DATA CARICA (5) giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	TELEFONO (prefisso e numero)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETA O ENTE (6)
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della societa o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(1) Il periodo di imposta deve essere indicato se diverso dall'anno solare.
(2) In caso di fusione o di trasformazione indicare i dati relativi alla Società estinta o trasformata.
(3) Barrare la casella se l'attuale denominazione risultante dall'atto costitutivo è diversa da quella riportata sull'ultima certificazione rilasciata dall'ufficio IVA o dall'ufficio Imposte Dirette; la denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (es. S.p.A. per Società per azioni).
(4) Indicare la data di variazione se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione; indicare solo l'anno "92" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.
(5) Data di decorrenza della carica: da indicare solo se il rappresentante è variato rispetto alla dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.
(6) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

AVVERTENZA: Ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Mod. 760/B ENTI NON COMMERCIALI - ENTI NON RESIDENTI

CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N. ord.	SEZIONE 1 - ILOR	Dal Mod.	1 REDDITI	2 IMPOSTA
01	IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA	A	.000	
02	IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA	C	.000	
03	IMPRESA A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	D	.000	
04	TERRENI - ALLEVAMENTO	E/E1	.000	
05	FABBRICATI	F	.000	
06	CAPITALE	G	.000	
07	PARTECIPAZIONE in GEIE	H	.000	
08	REDDITI DIVERSI	L	.000	
09	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI ILOR (somma dei righi da 01 a 08)		.000	
10	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 16,20 %			.000
11	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del , %			.000
12	ILOR DOVUTA PER IL PERIODO DI IMPOSTA (somma dei righi 10 e 11)			.000
13	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			.000
14	PRIMA RATA DI ACCONTO — Data vers. — Modalità — Codice concessione			.000
15	SECONDA RATA DI ACCONTO — Data vers. — Modalità — Codice concessione			.000
16	IMPOSTA DOVUTA			.000
	ovvero			
17	IMPOSTA A CREDITO			.000

N. ord.	SEZIONE 2 - IRPEG	Dal Mod.	1 REDDITI E/O PERDITE	2 IMPOSTA
18	IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA	A	.000	
19	IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA	C	.000	
20	IMPRESA A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	D	.000	
21	TERRENI - ALLEVAMENTO	E/E1	.000	
22	FABBRICATI	F	.000	
23	CAPITALE	G	.000	
24	PARTECIPAZIONE	H	.000	
25	ARTI E PROFESSIONI	I	.000	
26	REDDITI DIVERSI	L	.000	
27	RIMBORSI, RESTITUZIONI E SGRAVI (Articoli 110, 113 e 114) in quanto non compresi nei Modd. 760/A, 760/C e 760/D		.000	
28	REDDITO COMPLESSIVO (somma algebrica dei righi da 18 a 27)		.000	
29	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI		.000	
30	ECCEDENZA DI PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA DEI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI		.000	
31	ONERI DEDUCIBILI — 75% ILOR		.000	
32	ONERI DEDUCIBILI — INTERESSI PASSIVI		.000	
33	ONERI DEDUCIBILI — INVIM		.000	
34	ONERI DEDUCIBILI — ALTRI ONERI		.000	
35	ONERI DEDUCIBILI — TOTALE ONERI DEDUCIBILI (somma dei righi da 31 a 34)		.000	
36	REDDITO IMPONIBILE AL LORDO DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO		.000	
37	AMMONTARE DEDUCIBILE DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO		.000	
38	REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEG (sottrarre il rigo 37 dal rigo 36)		.000	
39	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 36,00 %			.000
40	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del , %			.000
41	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO IMPONIBILE (somma dei righi 39 e 40)			.000
42	DETRAZIONE DI IMPOSTA (art. 2, commi 4 e 5, del D.L. n. 69/1989) (fino a concorrenza dell'imposta)			.000
43	CREDITI E RITENUTE — CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (indicare l'importo di rigo 29)			.000
44	CREDITI E RITENUTE — CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO			.000
45	CREDITI E RITENUTE — ALTRI CREDITI DI IMPOSTA			.000
46	CREDITI E RITENUTE — RITENUTE D'ACCONTO SUBITE			.000
47	CREDITI E RITENUTE — TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 43 a 46)			.000
48	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (sottrarre il rigo 47 dalla differenza fra rigo 41 e rigo 42)			.000
49	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			.000
50	PRIMA RATA DI ACCONTO — Data vers. — Modalità — Codice concessione			.000
51	SECONDA RATA DI ACCONTO — Data vers. — Modalità — Codice concessione			.000
52	IMPOSTA DOVUTA			.000
	ovvero			
53	IMPOSTA A CREDITO			.000

Mod. 760/M SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N. ord.	SEZIONE 1 — ILOR	1 REDDITI	2 IMPOSTA
01	REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR	.000	
02	REDDITO DEI TERRENI	.000	
03	REDDITO DEI FABBRICATI COSTITUENTI BENI NON STRUMENTALI	.000	
04	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI ILOR (somma dei righi da 01 a 03)	.000	
05	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 16,20 %		.000
06	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del %		.000
07	ILOR DOVUTA PER IL PERIODO DI IMPOSTA (somma dei righi 05 e 06)		.000
08	CREDITO DI IMPOSTA ex art. 13 D.L. 27-4-90, n. 90 e L. 5-10-91, n. 317		.000
09	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		.000
10	PRIMA RATA DI ACCONTO — Data vers. — Modalità — Codice concessione		.000
11	SECONDA RATA DI ACCONTO — Data vers. — Modalità — Codice concessione		.000
12	IMPOSTA DOVUTA		.000
	ovvero		
13	IMPOSTA A CREDITO		.000

N. ord.	SEZIONE 2 - IRPEG	1 REDDITI E/O PERDITE	2 IMPOSTA
14	REDDITO	.000	
15	PERDITA	.000	
16	ILOR DEDUCIBILE — 75% ILOR DOVUTA SUI REDDITI DELL'ESERCIZIO	.000	
17	ILOR DEDUCIBILE — 75% ILOR PAGATA SUI REDDITI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE DI CUI ALL'ART. 5	.000	
18	ILOR DEDUCIBILE — TOTALE ILOR DEDUCIBILE (somma dei righi 16 e 17)	.000	
19	REDDITO (O PERDITA) DEL PERIODO DI IMPOSTA (sottrarre il rigo 18 dal rigo 14 o 15)	.000	
20	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000	
21	CREDITO DI IMPOSTA SUI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	.000	
22	PERDITE DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI	.000	
23	REDDITO IMPONIBILE AL LORDO DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	.000	
24	AMMONTARE DEDUCIBILE DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	.000	
25	REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEG (sottrarre il rigo 24 dal rigo 23)	.000	
26	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 36,00 %		.000
27	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del %		.000
28	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO IMPONIBILE (somma dei righi 26 e 27)		.000
29	CREDITI E RITENUTE — CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (indicare l'importo di rigo 20)		.000
30	CREDITI E RITENUTE — CREDITO DI IMPOSTA SUI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO (indicare l'importo di rigo 21)		.000
31	CREDITI E RITENUTE — CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO		.000
32	CREDITI E RITENUTE — ALTRI CREDITI DI IMPOSTA		.000
33	CREDITI E RITENUTE — RITENUTE D'ACCONTO SUBITE		.000
34	CREDITI E RITENUTE — TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 29 a 33)		.000
35	DIFFERENZA (sottrarre il rigo 34 dal rigo 28)		.000
36	MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO (indicare il TOTALE della sezione 1 del Prospetto della maggiorazione di conguaglio)		.000
37	RIDUZIONI DI IMPOSTA CONNESSE A MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO		.000
38	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (sottrarre il rigo 37 dalla somma algebrica dei righi 35 e 36)		.000
39	CREDITO DI IMPOSTA ex art. 13 D.L. 27-4-90, n. 90 e L. 5-10-91, n. 317		.000
40	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		.000
41	PRIMA RATA DI ACCONTO — Data vers. — Modalità — Codice concessione		.000
42	SECONDA RATA DI ACCONTO — Data vers. — Modalità — Codice concessione		.000
43	IMPOSTA DOVUTA		.000
	ovvero		
44	IMPOSTA A CREDITO		.000

Mod. 760/M-B CALCOLO DELLE IMPOSTE A CREDITO O DOVUTE A SALDO ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N.			
01	COMPENSAZIONE ILOR-IRPEG		.000
02	ILOR	IMPOSTA VERSATA A SALDO — Data vers. — Modalità — Codice concessione	.000
03	ILOR	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO	.000
04	ILOR	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	.000
05	IRPEG	IMPOSTA VERSATA A SALDO — Data vers. — Modalità — Codice concessione	.000
06	IRPEG	CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO	.000
07	IRPEG	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	.000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI NON COMPENSATE CON IL REDDITO DEL PERIODO DI IMPOSTA

RISERVATO A SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

		1 1° Periodo di imposta precedente	2 2° Periodo di imposta precedente	3 3° Periodo di imposta precedente	4 4° Periodo di imposta precedente	5 5° Periodo di imposta precedente
01	RELATIVE AI CINQUE PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI DISTINTAMENTE PER PERIODO DI IMPOSTA DI FORMAZIONE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

RISERVATO AD ENTI NON COMMERCIALI - ENTI NON RESIDENTI

		1 Periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	2 1° Periodo di imposta precedente	3 2° periodo di imposta precedente	4 3° periodo di imposta precedente
01	Eccedenza delle perdite di impresa a contabilità ordinaria	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO (1)

01	*AMMONTARE DEL REDDITO PRODOTTO*	.000
02	AMMONTARE DEL REDDITO PER CUI COMPETE IL CREDITO DI IMPOSTA	.000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	1 Valore attribuito all'azienda	2 Costo fiscale alla data del conferimento	3 Valore partec. iscritta in bilancio	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE 4 Eserc. precedenti	5 Nell'esercizio
01	DENOMINAZIONE NUMERO DI CODICE FISCALE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

N. ord.	AI FINI ILOR 1 Tipo di agevolazione	2 Stato della agevolazione	3 Anno di decorrenza	4 Anno di richiesta	5 Provincia (sigla)	6 REDDITO AGEVOLATO	AI FINI IRPEG 7 Tipo di agevolazione	8 Stato della agevolazione	9 Anno di decorrenza	10 Anno di richiesta	11 Provincia (sigla)	12 REDDITO AGEVOLATO
01			19	19		.000			19	19		.000
02			19	19		.000			19	19		.000
03			19	19		.000			19	19		.000
04			19	19		.000			19	19		.000
05			19	19		.000			19	19		.000

Il sottoscritto — Cognome — Nome

Numero di Codice Fiscale (2) — nato in — Comune — Prov. — il — Data di nascita 1

domiciliato in — Comune — Prov. — Frazione, via e numero civico

dichiara, con questo atto, in qualità di — i redditi della suindicata società o associazione quali risultano dai modelli (3) A B C D E E1 F G H I L M P e dai prospetti riepilogativi.

Dichiara altresì di aver compilato i seguenti modelli (3) N O R S W e il prospetto relativo alle operazioni di fusione ☐

La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Il presidente o i componenti dell'organo di controllo

Data ____________ ____________

Il dichiarante

(1) In un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione devono essere indicati, distintamente per Stato di provenienza, il reddito prodotto, le imposte estere pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e la misura per la quale si chiede il credito d'imposta.
(2) Il numero di codice fiscale va indicato soltanto se diverso da quello indicato nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE.
(3) Barrare le caselle che interessano.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/92

dichiarazione delle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

RISERVATO ALL'UFFICIO

Centro di servizio ______ oppure Ufficio delle imposte ______ N. ______

Presentata al Comune di ______ il ______ n. ______

REDDITI 1991

OPPURE PERIODO DI IMPOSTA (1) dal (giorno mese anno) ______ al (giorno mese anno) ______

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE	SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE	TELEFONO (prefisso e numero)

DENOMINAZIONE (3) ☐ ______

DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO (giorno mese anno) ______

TERMINE LEGALE O STATUTARIO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO O RENDICONTO (giorno mese anno) ______

SEDE LEGALE (4) (mese anno)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

DOMICILIO FISCALE (4) (se diverso dalla sede legale) (mese anno)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

STATO	NATURA GIURIDICA	SITUAZIONE	IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE	EVENTI ECCEZIONALI
VEDERE TAB. A	VEDERE TAB. B	VEDERE TAB. D		☐

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME (per le donne quello da nubile)	NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA (giorno mese anno)	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	CODICE CARICA	DATA CARICA (5) (giorno mese anno)
				① ② ③ ④ ⑤	

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	TELEFONO (prefisso e numero)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (6)

(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(1) Il periodo di imposta deve essere indicato se diverso dall'anno solare.
(2) In caso di fusione o di trasformazione indicare i dati relativi alla Società estinta o trasformata.
(3) Barrare la casella se l'attuale denominazione risultante dall'atto costitutivo è diversa da quella riportata sull'ultima certificazione rilasciata dall'ufficio IVA o dall'ufficio Imposte Dirette; la denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (es. S.p.A. per Società per azioni).
(4) Indicare la data di variazione se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione; indicare solo l'anno "92" se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.
(5) Data di decorrenza della carica: da indicare solo se il rappresentante è variato rispetto alla dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta
(6) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

AVVERTENZA: Ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Mod. 760/B ENTI NON COMMERCIALI - ENTI NON RESIDENTI

CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N. ord.	SEZIONE 1 - ILOR	Dal Mod.	1 REDDITI	2 IMPOSTA
01	IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA	A	.000	
02	IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA	C	.000	
03	IMPRESA A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	D	.000	
04	TERRENI - ALLEVAMENTO	E/E1	.000	
05	FABBRICATI	F	.000	
06	CAPITALE	G	.000	
07	PARTECIPAZIONE in GEIE	H	.000	
08	REDDITI DIVERSI	L	.000	
09	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI ILOR (somma dei righi da 01 a 08)		.000	
10	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 16,20 %			.000
11	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del %			.000
12	ILOR DOVUTA PER IL PERIODO DI IMPOSTA (somma dei righi 10 e 11)			.000
13	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			.000
14	PRIMA RATA DI ACCONTO Data vers. Modalità Codice concessione			.000
15	SECONDA RATA DI ACCONTO Data vers. Modalità Codice concessione			.000
16	IMPOSTA DOVUTA			.000
	ovvero			
17	IMPOSTA A CREDITO			.000
	SEZIONE 2 - IRPEG	Dal Mod.	1 REDDITI E/O PERDITE	2 IMPOSTA
18	IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA	A	.000	
19	IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA	C	.000	
20	IMPRESA A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	D	.000	
21	TERRENI - ALLEVAMENTO	E/E1	.000	
22	FABBRICATI	F	.000	
23	CAPITALE	G	.000	
24	PARTECIPAZIONE	H	.000	
25	ARTI E PROFESSIONI	I	.000	
26	REDDITI DIVERSI	L	.000	
27	RIMBORSI, RESTITUZIONI E SGRAVI (Articoli 110, 113 e 114) in quanto non compresi nei Modd. 760/A, 760/C e 760/D		.000	
28	REDDITO COMPLESSIVO (somma algebrica dei righi da 18 a 27)		.000	
29	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI		.000	
30	*ECCEDENZA DI PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA DEI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI*		.000	
31	ONERI DEDUCIBILI: 75% ILOR		.000	
32	ONERI DEDUCIBILI: INTERESSI PASSIVI		.000	
33	ONERI DEDUCIBILI: INVIM		.000	
34	ONERI DEDUCIBILI: ALTRI ONERI		.000	
35	ONERI DEDUCIBILI: TOTALE ONERI DEDUCIBILI (somma dei righi da 31 a 34)		.000	
36	REDDITO IMPONIBILE AL LORDO DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO		.000	
37	*AMMONTARE DEDUCIBILE DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO*		.000	
38	REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEG (sottrarre il rigo 37 dal rigo 36)		.000	
39	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 36,00 %			.000
40	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del %			.000
41	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO IMPONIBILE (somma dei righi 39 e 40)			.000
42	DETRAZIONE DI IMPOSTA (art. 2, commi 4 e 5, del D.L. n. 69/1989) (fino a concorrenza dell'imposta)			.000
43	CREDITI E RITENUTE: CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (indicare l'importo di rigo 29)			.000
44	CREDITI E RITENUTE: CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO			.000
45	CREDITI E RITENUTE: ALTRI CREDITI DI IMPOSTA			.000
46	CREDITI E RITENUTE: RITENUTE D'ACCONTO SUBITE			.000
47	CREDITI E RITENUTE: TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 43 a 46)			.000
48	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (sottrarre il rigo 47 dalla differenza fra rigo 41 e rigo 42)			.000
49	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			.000
50	PRIMA RATA DI ACCONTO Data vers. Modalità Codice concessione			.000
51	SECONDA RATA DI ACCONTO Data vers. Modalità Codice concessione			.000
52	IMPOSTA DOVUTA			.000
	ovvero			
53	IMPOSTA A CREDITO			.000

Mod. 760/M SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

CALCOLO DELLE IMPOSTE ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N. ord.	SEZIONE 1 — ILOR	1 REDDITI	2 IMPOSTA
01	REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR	.000	
02	REDDITO DEI TERRENI	.000	
03	REDDITO DEI FABBRICATI COSTITUENTI BENI NON STRUMENTALI	.000	
04	TOTALE REDDITI IMPONIBILI AI FINI ILOR (somma dei righi da 01 a 03)	.000	
05	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 1 6 , 2 0 %		.000
06	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del %		.000
07	ILOR DOVUTA PER IL PERIODO DI IMPOSTA (somma dei righi 05 e 06)		.000
08	CREDITO DI IMPOSTA ex art. 13 D.L. 27-4-90, n. 90 e L. 5-10-91, n. 317		.000
09	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		.000
10	PRIMA RATA DI ACCONTO — Data vers. — Modalità — Codice concessione		.000
11	SECONDA RATA DI ACCONTO — Data vers. — Modalità — Codice concessione		.000
12	IMPOSTA DOVUTA		.000
	ovvero		
13	IMPOSTA A CREDITO		.000

N. ord.	SEZIONE 2 - IRPEG		1 REDDITI E/O PERDITE	2 IMPOSTA
14	REDDITO		.000	
15	PERDITA		.000	
16	ILOR DEDUCIBILE	75% ILOR DOVUTA SUI REDDITI DELL'ESERCIZIO	.000	
17		75% ILOR PAGATA SUI REDDITI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE DI CUI ALL'ART. 5	.000	
18		TOTALE ILOR DEDUCIBILE (somma dei righi 16 e 17)	.000	
19	REDDITO (O PERDITA) DEL PERIODO DI IMPOSTA (sottrarre il rigo 18 dal rigo 14 o 15)		.000	
20	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI		.000	
21	CREDITO DI IMPOSTA SUI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO		.000	
22	PERDITE DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI		.000	
23	REDDITO IMPONIBILE AL LORDO DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO		.000	
24	AMMONTARE DEDUCIBILE DEI CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO		.000	
25	REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEG (sottrarre il rigo 24 dal rigo 23)		.000	
26	a) di cui .000 soggetto all'aliquota del 3 6 , 0 0 %			.000
27	b) di cui .000 soggetto all'aliquota del %			.000
28	IMPOSTA CORRISPONDENTE AL REDDITO IMPONIBILE (somma dei righi 26 e 27)			.000
29	CREDITI E RITENUTE	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI (indicare l'importo di rigo 20)		.000
30		CREDITO DI IMPOSTA SUI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO (indicare l'importo di rigo 21)		.000
31		CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO		.000
32		ALTRI CREDITI DI IMPOSTA		.000
33		RITENUTE D'ACCONTO SUBITE		.000
34		TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da 29 a 33)		.000
35	DIFFERENZA (sottrarre il rigo 34 dal rigo 28)			.000
36	MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO (indicare il TOTALE della sezione 1 del Prospetto della maggiorazione di conguaglio)			.000
37	RIDUZIONI DI IMPOSTA CONNESSE A MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO			.000
38	IRPEG DOVUTA O DIFFERENZA A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (sottrarre il rigo 37 dalla somma algebrica dei righi 35 e 36)			.000
39	CREDITO DI IMPOSTA ex art. 13 D.L. 27-4-90, n. 90 e L. 5-10-91, n. 317			.000
40	ECCEDENZA DI IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			.000
41	PRIMA RATA DI ACCONTO — Data vers. — Modalità — Codice concessione			.000
42	SECONDA RATA DI ACCONTO — Data vers. — Modalità — Codice concessione			.000
43	IMPOSTA DOVUTA			.000
	ovvero			
44	IMPOSTA A CREDITO			.000

Mod. 760/M-B CALCOLO DELLE IMPOSTE A CREDITO O DOVUTE A SALDO ED ESTREMI DEI VERSAMENTI

N. ord.			
01	COMPENSAZIONE ILOR-IRPEG		.000
02	ILOR	IMPOSTA VERSATA A SALDO — Data vers. — Modalità — Codice concessione	.000
03		CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO	.000
04		IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	.000
05	IRPEG	IMPOSTA VERSATA A SALDO — Data vers. — Modalità — Codice concessione	.000
06		CREDITO DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO	.000
07		IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	.000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI NON COMPENSATE CON IL REDDITO DEL PERIODO DI IMPOSTA

RISERVATO A SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

		1 1° Periodo di imposta precedente	2 2° Periodo di imposta precedente	3 3° Periodo di imposta precedente	4 4° Periodo di imposta precedente	5 5° Periodo di imposta precedente
01	RELATIVE AI CINQUE PERIODI DI IMPOSTA PRECEDENTI DISTINTAMENTE PER PERIODO DI IMPOSTA DI FORMAZIONE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE PERDITE DI IMPRESA A CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL'ANNO

RISERVATO AD ENTI NON COMMERCIALI - ENTI NON RESIDENTI

		1 Periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	2 1° Periodo di imposta precedente	3 2° periodo di imposta precedente	4 3° periodo di imposta precedente
01	Eccedenza delle perdite di impresa a contabilità ordinaria	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO (1)

01	AMMONTARE DEL REDDITO PRODOTTO	.000
02	AMMONTARE DEL REDDITO PER CUI COMPETE IL CREDITO DI IMPOSTA	.000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	1 Valore attribuito all'azienda	2 Costo fiscale alla data del conferimento	3 Valore partec. iscritta in bilancio	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE	
					4 Eserc. precedenti	5 Nell'esercizio
01	DENOMINAZIONE / NUMERO DI CODICE FISCALE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

N. ord.	AI FINI ILOR						AI FINI IRPEG					
	1 Tipo di agevolazione	2 Stato della agevolazione	3 Anno di decorrenza	4 Anno di richiesta	5 Provincia (sigla)	6 REDDITO AGEVOLATO	7 Tipo di agevolazione	8 Stato della agevolazione	9 Anno di decorrenza	10 Anno di richiesta	11 Provincia (sigla)	12 REDDITO AGEVOLATO
01			19	19		.000			19	19		.000
02			19	19		.000			19	19		.000
03			19	19		.000			19	19		.000
04			19	19		.000			19	19		.000
05			19	19		.000			19	19		.000

Il sottoscritto — Cognome — Nome

Numero di Codice Fiscale (2) — *nato in* Comune — Prov. — il Data di nascita 1

domiciliato in — Comune — Prov. — Frazione, via e numero civico

dichiara, con questo atto, in qualità di ______ i redditi della suindicata società o associazione quali risultano dai modelli (3) [A] [B] [C] [D] [E] [E1] [F] [G] [H] [I] [L] [M] [P] e dai prospetti *riepilogativi*.

Dichiara altresì di aver compilato i seguenti modelli (3) [N] [O] [R] [S] [W] e il prospetto relativo alle operazioni di fusione [ ]

La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Il presidente o i componenti dell'organo di controllo

Data ______________ ______________________

Il dichiarante

(1) In un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione devono essere indicati, distintamente per Stato di provenienza, il reddito prodotto, le imposte estere pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e la misura per la quale si chiede il credito d'imposta.

(2) Il numero di codice fiscale va indicato soltanto se diverso da quello indicato nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE.

(3) Barrare le caselle che interessano

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

Mod. 760/A/92

SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI
REDDITO DI IMPRESA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI. A CONTABILITÀ ORDINARIA

N. ord.							
A	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1	Codice attività 2	Anno di inizio attività 3	Codice secondo la preesistente codifica 4	Subcodice 5	
A	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4	
A	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI					
A	4	IMPRESE CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLANO SOCIETÀ NON RESIDENTI O NE SONO CONTROLLATE (vedere istruzioni)	A	B	C		

PROSPETTO DI BILANCIO

N. ord.		STATO PATRIMONIALE	1 SALDO INIZIALE DI BILANCIO	2 INCREMENTI	3 DECREMENTI	4 SALDO FINALE DI BILANCIO
A	5	BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	6	BENI MATERIALI NON AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	7	BENI IMMATERIALI E SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI	.000	.000	.000	.000
A	8	PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI OGNI TIPO E TITOLI OBBLIGAZ.	.000	.000	.000	.000
A	9	SCORTE DI MERCI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E SEMILAVORATI	.000			.000
A	10	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZ.	.000			.000
A	11	SCORTE DI PRODOTTI FINITI	.000			.000
A	12	OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE	.000			.000
A	13	CASSA	.000			.000
A	14	CREDITI VERSO LA CLIENTELA	.000	.000	.000	.000
A	15	CREDITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	16	ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ	.000			.000
A	17	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI	.000	.000	.000	.000
A	18	CAPITALE SOCIALE	.000	.000	.000	.000
A	19	FONDO RIVALUTAZIONE MONETARIA	.000	.000	.000	.000
A	20	RISERVE	.000	.000	.000	.000
A	21	FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000	.000	.000	.000
A	22	FONDO AMMORTAMENTO	.000	.000	.000	.000
A	23	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000	.000	.000	.000
A	24	ALTRI FONDI	.000	.000	.000	.000
A	25	DEBITI VERSO FORNITORI	.000	.000	.000	.000
A	26	DEBITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	27	ALTRI DEBITI E PASSIVITÀ	.000			.000

		PERDITE	SALDO DI BILANCIO				SALDO DI BILANCIO
A	28	ESISTENZE INIZIALI	.000	A	35	AMMORTAMENTI ANTICIPATI	.000
A	29	SPESE DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA E ALLA PRODUZIONE	.000	A	36	ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI	.000
A	30	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI	.000	A	37	ALTRI ACCANTONAMENTI	.000
A	31	ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	.000	A	38	ALTRI COSTI, ONERI E SPESE	.000
A	32	ALTRI ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA	.000	A	39	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI	.000
A	33	INTERESSI PASSIVI	.000	A	40	UTILE DI ESERCIZIO	.000
A	34	AMMORTAMENTI ORDINARI	.000				

		PROFITTI	SALDO DI BILANCIO				SALDO DI BILANCIO
A	41	RICAVI DI ESERCIZIO	.000	A	45	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	.000
A	42	DIVIDENDI E UTILI DA PARTECIPAZIONE	.000	A	46	RIMANENZE FINALI	.000
A	43	INTERESSI ATTIVI	.000	A	47	PERDITA DI ESERCIZIO	.000
A	44	ALTRI PROVENTI	.000				

		ALTRI DATI					
A	48	UTILI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	.000	A	54	SALDO FISCALE DEL FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000
A	49	DIVIDENDI E UTILI DELIBERATI NELL'ESERCIZIO	.000				
A	50	UTILI IN NATURA DELIBERATI NELL'ESERCIZIO	.000	A	55	SALDO FISCALE DEL FONDO AMMORTAMENTO	.000
A	51	DIVIDENDI E UTILI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO	.000				
A	52	VALORE CONTRATTUALE DEI BENI ASSUNTI IN LOCAZIONE FINANZIARIA AL NETTO DEGLI ONERI FINANZIARI	.000	A	56	SALDO FISCALE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000
A	53	COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORAZIONI ESEGUITE DA TERZI	.000	A	57	SALDO FISCALE RELATIVO AD ALTRI FONDI	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE			
A	58	A) Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	1 .000
A	59	B) Perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
A	60	Valore normale dei beni assegnati ai soci (art. 53, comma 2)	.000
A	61	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate *in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.*	.000
A	62	Quota costante delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabile all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55 comma 2)	.000
A	63	Plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite (art. 54, comma 1, lett. *c)*)	.000
A	64	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
A	65	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente	.000
A	66	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo A65	.000
		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.	
A	67	*a)* relative a servizi non di durata ultrannuale, materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (art. 59)	.000
A	68	*b)* relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	.000
A	69	*c)* relative ad azioni, titoli similari, obbligazioni, titoli similari e altri titoli in serie o di massa (art. 61)	.000
A	70	Compensi in misura fissa spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
A	71	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63	.000
A	72	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
A	73	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)	.000
A	74	Accantonamento per l'ILOR relativa ai redditi dell'esercizio (art. 101, comma 1 e art. 110)	.000
A	75	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4	.000
A	76	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1	.000
A	77	*Erogazioni liberali diverse da quelle previste nell'art. 10, comma 1, lettera p)*	.000
A	78	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	.000
		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	79	*a)* relativi a beni materiali e immateriali (artt. 67 e 68)	.000
A	80	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69)	.000
A	81	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
A	82	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7	.000
		Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	83	*a)* per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente (art. 70) e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. *c) d)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 16	.000
A	84	*b)* per rischi su crediti (art. 71)	.000
A	85	*c)* per rischi di cambio (art. 72)	.000
A	86	*d)* per altre finalità (art. 73)	.000
A	87	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
A	88	Spese ed altri componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, comma 5	.000
		Altre variazioni in aumento	
A	89		.000
A	90		.000
A	91	**C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
A	92	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive realizzate nel periodo d'imposta da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)	.000
A	93	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo A64	.000
A	94	Proventi degli immobili di cui al rigo A65	.000
A	95	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori della società o dell'ente commerciale e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4)	.000

A	96	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)	.000
A	97	Spese e altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
A	98	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)	.000
A	99	60% degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (art. 96)	.000
A	100	50% degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974, inclusi quelli già esenti dall'imposta di ricchezza mobile o compresi in regimi sostitutivi (art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598)	.000
A	101	Ammontare del credito d'imposta se imputato al conto economico	.000
A	102	Reddito esente ai fini IRPEG	.000
		Altre variazioni in diminuzione	
A	103		.000
A	104		.000
A	105		.000
A	106	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	.000
A	107	E) Differenza (somma algebrica) tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (totale C - totale D)	.000
A	108	F) Reddito al lordo delle erogazioni liberali o perdita (somma algebrica tra A o B ed E)	.000
A	109	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera *r*), del T.U.I.R. e all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370	.000
A	110	**G) REDDITO (O PERDITA)** (da riportare al rigo 18 del Mod. 760/B ovvero al rigo 14 (o 15) del Mod. 760/M)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

		COMPONENTI POSITIVI	
A	111	Reddito di cui alla precedente lettera F	.000
A	112	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	113	Reddito esente ai fini IRPEG (indicare l'importo di rigo A102)	.000
A	114	Altri componenti positivi, ivi comprese perdite non deducibili	.000
A	115	H) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
A	116	Perdita di cui alla precedente lettera F	.000
A	117	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117 comma 2)	.000
A	118	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicati al rigo A64 (art. 115, comma 2, lett. *b)*)	.000
A	119	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 115, comma 2, lett. *a)*)	.000
A	120	Redditi dei terreni e dei fabbricati di cui al rigo A65	.000
A	121	Utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (residuo 40% non dedotto al rigo A99)	.000
A	122	Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974 (residuo 50% non dedotto al rigo A100, art. 37 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)	.000
A	123	Altri componenti negativi	.000
A	124	I) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
A	125	Reddito al lordo delle esenzioni e delle erogazioni liberali (somma algebrica tra componenti positivi e componenti negativi) (totale H - totale I)	.000
A	126	A dedurre reddito esente ai fini ILOR	.000
A	127	Reddito al lordo delle erogazioni liberali	.000
A	128	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera *r*), del T.U.I.R. e all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370	.000
A	129	**L) REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (indicare zero se l'importo è negativo) (da riportare al rigo 01 del Mod. 760/B o al rigo 01 del Mod. 760/M)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)

A	130	Importo complessivo	.000
A	131	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

A	132	Versamento di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), L. 413/91 relativo a ricavi non annotati nelle scritture contabili	Data versam.		Modalità		Codice conces.	.000

PROSPETTO DEI DATI CONCERNENTI LA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO

RISERVATO A SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

N. ord.	**SEZIONE 1 — Calcolo della maggiorazione di conguaglio**			1 SOMME DISTRIBUITE	2 CONGUAGLIO DOVUTO
01	Somme distribuite ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio al netto di L.	.000	Per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore	.000	
02	di cui non soggette a maggiorazione	a) fino a concorrenza del 64% del reddito dichiarato		.000	
		b) fino a concorrenza della franchigia non utilizzata		.000	
		c) fino a concorrenza degli utili ex legge n. 64 del 1986		.000	
03	di cui soggette a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa			.000	.000
04	Riserve ed altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio al netto di L.	.000	Per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore	.000	
05	di cui non soggetti a maggiorazione			.000	
06	di cui soggetti a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa			.000	.000
	Totale della maggiorazione di conguaglio (da riportare al rigo 37 del mod. 760/M)				.000

SEZIONE 2 — Entità delle riserve e altri fondi esistenti alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione

N. ord.	Voce	1 Saldo iniziale	2 Incr. deliberati	3 Altri incrementi	4 Decr. per distrib.	5 Altri decrementi	6 *Saldo finale*
07	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), assoggettati ad Irpeg ad aliquota normale	.000	.000	.000	.000	.000	.000
08	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)) non assoggettati ad Irpeg, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11	.000	.000	.000	.000	.000	.000
09	Riserve od altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11	.000	.000	.000	.000	.000	.000
10	*Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società* o dell'ente indipendentemente dal periodo di formazione	.000	.000	.000	.000	.000	.000
11	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, associati o partecipanti *indipendentemente dal periodo di formazione*	.000	.000	.000	.000	.000	.000
12	Franchigia non utilizzata nell'esercizio	.000		.000		.000	.000

RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI

OPZIONE O REVOCA DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154 E OPZIONE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413 (AGRITURISMO);

si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1992; (barrare la casella) ☐

si comunica di aver esercitato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, la revoca dell'opzione per il regime di contabilità ordinaria, a partire *dall'anno 1992; (barrare la casella)* ☐

si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 per la determinazione del reddito nei modi ordinari (ovvero ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R.), per il triennio 1992-1994. (barrare la casella) ☐

ANNOTAZIONI: ______________________________

Data ____________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 760/A/92

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI
REDDITO DI IMPRESA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI A CONTABILITÀ ORDINARIA

N. ord.							
A	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1	Codice attività 2	Anno di inizio attività 3	Codice secondo la preesistente codifica 4	Subcodice 5	
A	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4	
A	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI					
A	4	IMPRESE CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLANO SOCIETÀ NON RESIDENTI O NE SONO CONTROLLATE (vedere istruzioni)	A	B	C		

PROSPETTO DI BILANCIO

N. ord.		STATO PATRIMONIALE	1 SALDO INIZIALE DI BILANCIO	2 INCREMENTI	3 DECREMENTI	4 SALDO FINALE DI BILANCIO
A	5	BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	6	BENI MATERIALI NON AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	7	BENI IMMATERIALI E SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI	.000	.000	.000	.000
A	8	PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI OGNI TIPO E TITOLI OBBLIGAZ.	.000	.000	.000	.000
A	9	SCORTE DI MERCI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E SEMILAVORATI	.000			.000
A	10	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZ.	.000			.000
A	11	SCORTE DI PRODOTTI FINITI	.000			.000
A	12	OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE	.000			.000
A	13	CASSA	.000			.000
A	14	CREDITI VERSO LA CLIENTELA	.000	.000	.000	.000
A	15	CREDITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	16	ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ	.000			.000
A	17	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI	.000	.000	.000	.000
A	18	CAPITALE SOCIALE	.000	.000	.000	.000
A	19	FONDO RIVALUTAZIONE MONETARIA	.000	.000	.000	.000
A	20	RISERVE	.000	.000	.000	.000
A	21	FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000	.000	.000	.000
A	22	FONDO AMMORTAMENTO	.000	.000	.000	.000
A	23	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000	.000	.000	.000
A	24	ALTRI FONDI	.000	.000	.000	.000
A	25	DEBITI VERSO FORNITORI	.000	.000	.000	.000
A	26	DEBITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	27	ALTRI DEBITI E PASSIVITÀ	.000			.000

		PERDITE	SALDO DI BILANCIO				SALDO DI BILANCIO
A	28	ESISTENZE INIZIALI	.000	A	35	AMMORTAMENTI ANTICIPATI	.000
A	29	SPESE DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA E ALLA PRODUZIONE	.000	A	36	ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI	.000
A	30	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI	.000	A	37	ALTRI ACCANTONAMENTI	.000
A	31	ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	.000	A	38	ALTRI COSTI, ONERI E SPESE	.000
A	32	ALTRI ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA	.000	A	39	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI	.000
A	33	INTERESSI PASSIVI	.000	A	40	UTILE DI ESERCIZIO	.000
A	34	AMMORTAMENTI ORDINARI	.000				

		PROFITTI	SALDO DI BILANCIO				SALDO DI BILANCIO
A	41	RICAVI DI ESERCIZIO	.000	A	45	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	.000
A	42	DIVIDENDI E UTILI DA PARTECIPAZIONE	.000	A	46	RIMANENZE FINALI	.000
A	43	INTERESSI ATTIVI	.000	A	47	PERDITA DI ESERCIZIO	.000
A	44	ALTRI PROVENTI	.000				

		ALTRI DATI					
A	48	UTILI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	.000	A	54	SALDO FISCALE DEL FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000
A	49	DIVIDENDI E UTILI DELIBERATI NELL'ESERCIZIO	.000				
A	50	UTILI IN NATURA DELIBERATI NELL'ESERCIZIO	.000	A	55	SALDO FISCALE DEL FONDO AMMORTAMENTO	.000
A	51	DIVIDENDI E UTILI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO	.000				
A	52	VALORE CONTRATTUALE DEI BENI ASSUNTI IN LOCAZIONE FINANZIARIA AL NETTO DEGLI ONERI FINANZIARI	.000	A	56	SALDO FISCALE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000
A	53	COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORAZIONI ESEGUITE DA TERZI	.000	A	57	SALDO FISCALE RELATIVO AD ALTRI FONDI	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE			
A	58	A) Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	1 .000
A	59	B) *Perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite*	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
A	60	Valore normale dei beni assegnati ai soci (art. 53, comma 2)	.000
A	61	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei *profitti e delle perdite o imputate* in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.	.000
A	62	*Quota costante delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze* attive imputabile all'esercizio (art. 54, comma 4 e art. 55 comma 2)	.000
A	63	Plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite (art. 54, comma 1, lett. *c)*)	.000
A	64	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
A	65	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente	.000
A	66	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo A65	.000
		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.	
A	67	*a)* relative a servizi non di durata ultrannuale, materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (art. 59)	.000
A	68	*b)* relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	.000
A	69	*c)* relative ad azioni, titoli similari, obbligazioni, titoli similari e altri titoli in serie o di massa (art. 61)	.000
A	70	Compensi in misura fissa spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
A	71	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63	.000
A	72	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
A	73	INVIM decennale pagata nell'esercizio (art. 64, comma 2)	.000
A	74	Accantonamento per l'ILOR relativa ai redditi dell'esercizio (art. 101, comma 1 e art. 110)	.000
A	75	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4	.000
A	76	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1	.000
A	77	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nell'art. 10, comma 1, lettera *p)*	.000
A	78	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	.000
		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	79	*a)* relativi a beni materiali e immateriali (artt. 67 e 68)	.000
A	80	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69)	.000
A	81	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
A	82	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7	.000
		Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	83	*a)* per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente (art. 70) e per le indennità di fine rapporto di cui alle lett. *c) d)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 16	.000
A	84	*b)* per rischi su crediti (art. 71)	.000
A	85	*c)* per rischi di cambio (art. 72)	.000
A	86	*d)* per altre finalità (art. 73)	.000
A	87	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
A	88	Spese ed altri componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, eccedenti la quota *deducibile ai sensi dell'art. 75, comma 5*	.000
		Altre variazioni in aumento	
A	89		.000
A	90		.000
A	91	C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO	.000
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
A	92	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive realizzate nel periodo d'imposta da acquisire a tassazione in quote costanti *nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4* e art. 55, comma 2)	.000
A	93	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo A64	.000
A	94	Proventi degli immobili di cui al rigo A65	.000
A	95	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori della società o dell'ente commerciale e *agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4)*	.000

A	96	Quota dell'INVIM decennale (art. 64, comma 2)	.000
A	97	Spese e altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
A	98	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)	.000
A	99	60% degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (art. 96)	.000
A	100	50% degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974, inclusi quelli già esenti dall'imposta di ricchezza mobile o compresi in regimi sostitutivi (art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598)	.000
A	101	Ammontare del credito d'imposta se imputato al conto economico	.000
A	102	Reddito esente ai fini IRPEG	.000
		Altre variazioni in diminuzione	
A	103		.000
A	104		.000
A	105		.000
A	106	**D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**	.000
A	107	**E)** Differenza (somma algebrica) tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (totale C - totale D)	.000
A	108	**F)** Reddito al lordo delle erogazioni liberali o perdita (somma algebrica tra A o B ed E)	.000
A	109	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera *r*), del T.U.I.R. e all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370	.000
A	110	**G) REDDITO (O PERDITA)** (da riportare al rigo 18 del Mod. 760/B ovvero al rigo 14 (o 15) del Mod. 760/M)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

		COMPONENTI POSITIVI	
A	111	Reddito di cui alla precedente lettera F	.000
A	112	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	113	Reddito esente ai fini IRPEG (indicare l'importo di rigo A102)	.000
A	114	Altri componenti positivi, ivi comprese perdite non deducibili	.000
A	115	**H) TOTALE COMPONENTI POSITIVI**	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
A	116	Perdita di cui alla precedente lettera F	.000
A	117	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	118	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicati al rigo A64 (art. 115, comma 2, lett. *b*))	.000
A	119	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 115, comma 2, lett. *a*))	.000
A	120	Redditi dei terreni e dei fabbricati di cui al rigo A65	.000
A	121	Utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art 2359 del codice civile, non residenti nel territorio dello Stato (residuo 40% non dedotto al rigo A99)	.000
A	122	Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 1974 (residuo 50% non dedotto al rigo A100, art. 37 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)	.000
A	123	Altri componenti negativi	.000
A	124	**I) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	.000
A	125	Reddito al lordo delle esenzioni e delle erogazioni liberali (somma algebrica tra componenti positivi e componenti negativi) (totale H - totale I)	.000
A	126	A dedurre reddito esente ai fini ILOR	.000
A	127	Reddito al lordo delle erogazioni liberali	.000
A	128	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera *r*), del T.U.I.R. e all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370	.000
A	129	**L) REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (indicare zero se l'importo è negativo) (da riportare al rigo 01 del Mod. 760/B o al rigo 01 del Mod. 760/M)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)

A	130	Importo complessivo	.000
A	131	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

A	132	Versamento di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), L. 413/91 relativo a ricavi non annotati nelle scritture contabili	Data versam.		Modalità		Codice concess.		.000

PROSPETTO DEI DATI CONCERNENTI LA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO

RISERVATO A SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

N. ord.	**SEZIONE 1 — Calcolo della maggiorazione di conguaglio**			1 SOMME DISTRIBUITE	2 CONGUAGLIO DOVUTO
01	Somme distribuite ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio al netto di L.	.000	Per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore	.000	
02	di cui non soggette a maggiorazione	a) fino a concorrenza del 64% del reddito dichiarato		.000	
		b) fino a concorrenza della franchigia non utilizzata		.000	
		c) fino a concorrenza degli utili ex legge n. 64 del 1986		.000	
03	di cui soggette a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa			.000	.000
04	Riserve ed altri fondi distribuiti nel corso dell'esercizio al netto di L.	.000	Per dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore	.000	
05	di cui non soggetti a maggiorazione			.000	
06	di cui soggetti a maggiorazione e importo della maggiorazione stessa			.000	.000
	Totale della maggiorazione di conguaglio (da riportare al rigo 37 del mod. 760/M)				.000

SEZIONE 2 — Entità delle riserve e altri fondi esistenti alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione

N. ord.	1 Saldo iniziale	2 Incr. deliberati	3 Altri incrementi	4 Decr. per distrib.	5 Altri decrementi	6 Saldo finale
07	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), assoggettati ad Irpeg ad aliquota normale					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
08	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)) non assoggettati ad Irpeg, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
09	Riserve od altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi 10 e 11					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
10	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente indipendentemente dal periodo di formazione					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
11	Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, associati o partecipanti indipendentemente dal periodo di formazione					
	.000	.000	.000	.000	.000	.000
12	Franchigia non utilizzata nell'esercizio					
	.000		.000		.000	.000

RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI

OPZIONE O REVOCA DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154 E OPZIONE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413 (AGRITURISMO):

si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1992; (barrare la casella) ☐

si comunica di aver esercitato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, la revoca dell'opzione per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1992; (barrare la casella) ☐

si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 per la determinazione del reddito nei modi ordinari (ovvero ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R.), per il triennio 1992-1994. (barrare la casella) ☐

ANNOTAZIONI: ______________________________

____

____

____

____

____

____

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 760/C/92

REDDITI DI IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N. ord.		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1		Codice attività 2	Anno di inizio attività 3	Codice secondo la preesistente codifica 4	Subcodice 5
C	1						
C	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3		C.A.P. 4
C	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI					
C	4	Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale					1 .000
C	5	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio					.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

C	6	A) Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini IRPEG	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
C	7	Spese e componenti negativi deducibili proporzionalmente nella misura stabilita dall'art. 109	.000
C	8	Quote di ammortamento, spese, canoni di locazione, relativi a beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C	9	Rendita catastale o canoni di locazione relativi ad immobili utilizzati promiscuamente nell'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C	10	**B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	.000
C	11	C) **REDDITO NETTO O PERDITA** (A - B) (da riportare al rigo 19 del Mod. 760/B)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

C	12	D) Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini ILOR	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
C	13	Spese e componenti negativi deducibili proporzionalmente nella misura stabilita dall'art. 109	.000
C	14	Quote di ammortamento, spese, canoni di locazione, relativi a beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C	15	Rendita catastale o canoni di locazione relativi ad immobili utilizzati promiscuamente nell'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C	16	**E) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	.000
C	17	F) **REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (D - E) (da riportare al rigo 02 del Mod. 760/B) (indicare zero se negativo)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)

C	18	Importo complessivo	.000
C	19	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

ANNOTAZIONI: ______________________________

Data ____________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. ... /D/92
REDDITI DI ...
A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N. ord.		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1		Codice attività 2	Anno di inizio attività 3	Codice secondo la preesistente codifica 4	Subcodice 5
D	1						
D	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4	
D	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI					

SEZIONE DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

COMPONENTI POSITIVI

			1
D	4	Corrispettivi per le cessioni di beni, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, e/o per le prestazioni di servizi (di cui L. ....000) (1)	.000
D	5	Corrispettivi per le cessioni di titoli (azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa) se rientranti tra i beni dell'impresa	.000
D	6	Altri proventi considerati ricavi (indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni la cui cessione genera ricavi; contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici)	.000
D	7	Valore normale dei beni in natura, anche a titolo di contributo, e dei beni destinati al consumo dell'ente o assegnati agli associati o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa	.000
D	8	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (1)	.000
D	9	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) realizzate mediante cessione, conferimento in società, permuta, indennizzo anche in forma assicurativa o destinazione all'uso dell'ente o assegnazione agli associati o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa di beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi	.000
D	10	Sopravvenienze attive (componenti positivi conseguiti a fronte di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi o maggiori rispetto a quelli che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; insussistenza di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi)	.000
D	11	Eccedenza delle indennità (intero ammontare o quota costante) per perdita o danneggiamento di beni diversi da quelli da cui derivano ricavi, se l'indennità stessa è conseguita per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi	.000
D	12	Altre sopravvenienze attive (indennità per il risarcimento di danni non relative a beni; proventi in denaro o in natura a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi; valore normale dei beni in locazione finanziaria in caso di cessione del contratto)	.000
D	13	Ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria in precedenti esercizi, a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi e accantonati in apposito fondo	.000
D	14	Utili derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate e in società ed enti soggetti all'IRPEG	.000
D	15	Interessi attivi anche se diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) dell'art. 41 e altri redditi di capitale	.000
D	16	Redditi degli immobili diversi da quelli strumentali e da quelli alla cui produzione e/o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché proventi degli immobili strumentali per natura relativi all'impresa	.000
D	17	Rimanenze finali relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale	.000
D	18	Rimanenze finali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti	.000
D	19	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
D	20	Rimanenze finali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa, se rientranti fra i beni dell'impresa	.000
D	21	Ammontare dei fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73, indicati nei bilanci dei soggetti in regime ordinario nell'anno 1990, non iscritti nel registro degli acquisti IVA o nell'apposito registro (D.M. 27 settembre 1989, n. 352)	.000
D	22	A) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000

(1) Vedere istruzioni.

		COMPONENTI NEGATIVI	
D	23	Esistenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale	1 .000
D	24	Esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti	.000
D	25	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
D	26	Esistenze iniziali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa, se rientranti tra i beni dell'impresa	.000
D	27	Costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci	.000
D	28	Costo di acquisto di azioni e titoli similari, di obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa	.000
D	29	Costo per l'acquisizione di servizi	.000
D	30	Spese per prestazioni di lavoro dipendente (stipendi, salari, quote T.F.R., compensi in natura, partecipazione agli utili, ecc.)	.000
D	31	Spese per altre prestazioni di lavoro (compensi e quote di indennità maturate nel periodo d'imposta)	.000
D	32	Partecipazioni agli utili spettanti agli associati di associazione in partecipazione	.000
D	33	Interessi passivi	.000
D	34	Imposte deducibili e contributi ad associazioni sindacali e di categoria	.000
D	35	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti, sostenute per specifiche finalità	.000
D	36	Minusvalenze patrimoniali	.000
D	37	Sopravvenienze passive	.000
D	38	Perdite di beni e perdite su crediti	.000
D	39	Quote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali (compresa l'azienda in affitto o in usufrutto) di cui per ammortamento anticipato L. ....000 e per ammortamento del valore di avviamento L. 000	.000
D	40	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
D	41	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ai quali si riferiscono	.000
D	42	Canoni di locazione, anche finanziaria, e/o di noleggio	.000
D	43	Spese relative a più esercizi: spese per studi e ricerche ☐, di pubblicità e di propaganda ☐, di rappresentanza: (barrare la relativa casella se viene richiesta la deduzione in quote costanti)	.000
D	44	Importo deducibile delle spese non documentate sostenute dagli intermediari e rappresentanti di commercio e dagli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979	.000
D	45	Altri componenti negativi	.000
D	46	**B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	.000
D	47	Differenza tra componenti positivi e negativi ai fini IRPEG (totale A - totale B)	.000
D	48	*a dedurre:* Erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera r), del T.U.I.R. e all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370	.000
D	49	C) **REDDITO NETTO O PERDITA** (da riportare al rigo 20 del Mod. 760/B) (per gli enti non residenti vedere istruzioni)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

		COMPONENTI POSITIVI	
D	50	Differenza di cui al rigo D47, se di segno positivo	.000
D	51	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	.000
D	52	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice	.000
D	53	Altri componenti positivi	.000
D	54	**D) TOTALE COMPONENTI POSITIVI**	.000

		COMPONENTI NEGATIVI	
D	55	Differenza di cui al rigo D47, se di segno negativo	.000
D	56	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	.000
D	57	Redditi derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate, nonché in società ed enti soggetti all'IRPEG	.000
D	58	Redditi degli immobili di cui al rigo D16 (con esclusione dei proventi degli immobili strumentali per natura)	.000
D	59	Altri componenti negativi	.000
D	60	**E) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI**	.000

D	61	Differenza tra componenti positivi e negativi ai fini ILOR (totale D - totale E) (per gli enti non residenti vedere istruzioni)	.000
D	62	*a dedurre:* ammontare dei redditi esenti ai fini ILOR	.000
D	63	Reddito al lordo delle erogazioni liberali (sottrarre l'importo di rigo D62 da quello di rigo D61) (indicare zero se il risultato è negativo)	.000
D	64	*a dedurre:* erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera r), del T.U.I.R. e all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370	.000
D	65	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (da riportare al rigo 03 del Mod. 760/B)	.000

SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

D	66	Corrispettivi per le cessioni di beni, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, e/o per le prestazioni di servizi		.000
D	67	Corrispettivi per le cessioni di titoli (azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa) se rientranti tra i beni dell'impresa		.000
D	68	Altri proventi considerati ricavi (indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni la cui cessione genera ricavi; contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici)		.000
D	69	Valore normale dei beni in natura, anche a titolo di contributo, e dei beni destinati al consumo dell'ente o assegnati agli associati o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa		.000
D	70	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (1)		.000
D	71		**TOTALE RICAVI** ai fini IRPEG (sommare gli importi da rigo D66 a rigo D70)	.000
D	72	Applicazione dei coefficienti di redditività	a) Imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 67% dei ricavi di rigo D71	.000
D	73		b) Imprese aventi per oggetto altre attività: 88% dei ricavi di rigo D71	.000
D	74	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) realizzate mediante cessione, conferimento in società, permuta, indennizzo anche in forma assicurativa o destinazione all'uso dell'ente o assegnazione agli associati o partecipanti di beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi		.000
D	75	Altri componenti positivi (importi accantonati nei fondi di cui agli articoli 55, comma 3, lett. b), 67, comma 3, 70, 71, 72 e 73 (D.M. 27 settembre 1989, n. 352)		.000
D	76	**REDDITO D'IMPRESA** (da riportare al rigo 28 del Mod. 760/B)		.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

D	77	**REDDITO D'IMPRESA** (indicare l'importo di rigo D76)	.000
D	78	*a dedurre* ammontare dei redditi esenti ai fini ILOR	.000
D	79	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (da riportare al rigo 03 del Mod. 760/B)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE
[illegible]

D	80	Importo complessivo	.000
D	81	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

D	82	Versamento di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), L. 413/91 relativo a ricavi non annotati nelle scritture contabili	Data versam		Modalità		Codice concess	.000

ANNOTAZIONI: ____________________

OPZIONI DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154 E ALL'ART. 5, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413 (AGRITURISMO):
si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1992; (barrare la casella) ☐
si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 per la determinazione del reddito nei modi ordinari (ovvero ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R.), per il triennio 1992-1994. (barrare la casella) ☐

(1) Vedere istruzioni relative al rigo D8

Data ____ IL DICHIARANTE

Mod. 760/C/92

REDDITI DI IMPRESA SENZA CONTABILITÀ SEPARATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N. ord.							
C	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1		Codice attività 2	Anno di inizio attività 3	Codice secondo la preesistente codifica 4	Subcodice 5
C	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3		C.A.P. 4
C	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI					
C	4	Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale					1 .000
C	5	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio					.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

C	6	A) Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini IRPEG	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
C	7	Spese e componenti negativi deducibili proporzionalmente nella misura stabilita dall'art. 109	.000
C	8	Quote di ammortamento, spese, canoni di locazione, relativi a beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C	9	Rendita catastale o canoni di locazione relativi ad immobili utilizzati promiscuamente nell'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C	10	B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
C	11	C) REDDITO NETTO O PERDITA (A - B) (da riportare al rigo 19 del Mod. 760/B)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

C	12	D) Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa ai fini ILOR	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
C	13	Spese e componenti negativi deducibili proporzionalmente nella misura stabilita dall'art. 109	.000
C	14	Quote di ammortamento, spese, canoni di locazione, relativi a beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C	15	Rendita catastale o canoni di locazione relativi ad immobili utilizzati promiscuamente nell'esercizio di attività commerciale e di altre attività, deducibili in misura pari al 50%	.000
C	16	E) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
C	17	F) REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR (D - E) (da riportare al rigo 02 del Mod. 760/B) (indicare zero se negativo)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE
(art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)

C	18	Importo complessivo	.000
C	19	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

ANNOTAZIONI: ______________________________

____

____

Data ____________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/D/92

REDDITI DI IMPRESA
A CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N. ord.		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1		Codice attività 2	Anno di inizio attività 3	Codice secondo la preesistente codifica 4	Subcodice 5
D	1						
D	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3		C.A.P 4
D	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI					

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

COMPONENTI POSITIVI

D	4	Corrispettivi per le cessioni di beni, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, e/o per le prestazioni di servizi (di cui L. . . . . 000) (1)	1 .000
D	5	Corrispettivi per le cessioni di titoli (azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa) se rientranti tra i beni dell'impresa	.000
D	6	Altri proventi considerati ricavi (indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni la cui cessione genera ricavi; contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici)	.000
D	7	Valore normale dei beni in natura, anche a titolo di contributo, e dei beni destinati al consumo dell'ente o assegnati agli associati o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa	.000
D	8	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (1)	.000
D	9	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) realizzate mediante cessione, conferimento in società, permuta, indennizzo anche in forma assicurativa o destinazione all'uso dell'ente o assegnazione agli associati o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa di beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi	.000
D	10	Sopravvenienze attive (componenti positivi conseguiti a fronte di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi o maggiori rispetto a quelli che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; inesistenza di componenti negativi dedotti in precedenti esercizi)	.000
D	11	Eccedenza delle indennità (intero ammontare o quota costante) per perdita o danneggiamento di beni diversi da quelli da cui derivano ricavi, se l'indennità stessa è conseguita per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi	.000
D	12	Altre sopravvenienze attive (indennità per il risarcimento di danni non relative a beni; proventi in denaro o in natura a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi; valore normale dei beni in locazione finanziaria in caso di cessione del contratto)	.000
D	13	Ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria in precedenti esercizi, a titolo di contributi diversi da quelli che generano ricavi e accantonati in apposito fondo	.000
D	14	Utili derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate e in società ed enti soggetti all'IRPEG	.000
D	15	Interessi attivi anche se diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) dell'art. 41 e altri redditi di capitale	.000
D	16	Redditi degli immobili diversi da quelli strumentali e da quelli alla cui produzione e/o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché proventi degli immobili strumentali per natura relativi all'impresa	.000
D	17	Rimanenze finali relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale	.000
D	18	Rimanenze finali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti	.000
D	19	*Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale*	.000
D	20	Rimanenze finali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa, se rientranti fra i beni dell'impresa	.000
D	21	Ammontare dei fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73, indicati nei bilanci dei soggetti in regime ordinario nell'anno 1990, non iscritti nel registro degli acquisti IVA o nell'apposito registro (D.M. 27 settembre 1989, n. 352)	.000
D	22	**A) TOTALE COMPONENTI POSITIVI**	.000

(1) Vedere istruzioni.

		COMPONENTI NEGATIVI	
D	23	Esistenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale	.000
D	24	Esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti	.000
D	25	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
D	26	Esistenze iniziali relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e ad altri titoli in serie o di massa, se rientranti tra i beni dell'impresa	.000
D	27	Costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci	.000
D	28	Costo di acquisto di azioni e titoli similari, di obbligazioni e titoli similari e di altri titoli in serie o di massa	.000
D	29	Costo per l'acquisizione di servizi	.000
D	30	Spese per prestazioni di lavoro dipendente (stipendi, salari, quote T.F.R., compensi in natura, partecipazione agli utili, ecc.)	.000
D	31	Spese per altre prestazioni di lavoro (compensi e quote di indennità maturate nel periodo d'imposta)	.000
D	32	Partecipazioni agli utili spettanti agli associati di associazione in partecipazione	.000
D	33	Interessi passivi	.000
D	34	Imposte deducibili e contributi ad associazioni sindacali e di categoria	.000
D	35	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti, sostenute per specifiche finalità	.000
D	36	Minusvalenze patrimoniali	.000
D	37	Sopravvenienze passive	.000
D	38	Perdite di beni e perdite su crediti	.000
D	39	Quote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali (compresa l'azienda in affitto o in usufrutto) di cui per ammortamento anticipato L. ....000 e per ammortamento del valore di avviamento L. 000	.000
D	40	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
D	41	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ai quali si riferiscono	.000
D	42	Canoni di locazione, anche finanziaria, e/o di noleggio	.000
D	43	Spese relative a più esercizi: spese per studi e ricerche ☐, di pubblicità e di propaganda ☐, di rappresentanza; (barrare la relativa casella se viene richiesta la deduzione in quote costanti)	.000
D	44	Importo deducibile delle spese non documentate sostenute dagli intermediari e rappresentanti di commercio e dagli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979	.000
D	45	Altri componenti negativi	.000
D	46	B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
D	47	Differenza tra componenti positivi e negativi ai fini IRPEG (totale A - totale B)	.000
D	48	*a dedurre:* Erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera r), del T.U.I.R. e all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370	.000
D	49	C) **REDDITO NETTO O PERDITA** (da riportare al rigo 20 del Mod. 760/B) (per gli enti non residenti vedere istruzioni)	.000
		DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI	
		COMPONENTI POSITIVI	
D	50	Differenza di cui al rigo D47, se di segno positivo	.000
D	51	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	.000
D	52	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice	.000
D	53	Altri componenti positivi	.000
D	54	D) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
D	55	Differenza di cui al rigo D47, se di segno negativo	.000
D	56	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate	.000
D	57	Redditi derivanti dalla partecipazione in società personali ed equiparate, nonché in società ed enti soggetti all'IRPEG	.000
D	58	Redditi degli immobili di cui al rigo D16 (con esclusione dei proventi degli immobili strumentali per natura)	.000
D	59	Altri componenti negativi	.000
D	60	E) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000

D	61	Differenza tra componenti positivi e negativi ai fini ILOR (totale D - totale E) (per gli enti non residenti vedere istruzioni)	1 .000
D	62	*a dedurre:* ammontare dei redditi esenti ai fini ILOR	.000
D	63	Reddito al lordo delle erogazioni liberali (sottrarre l'importo di rigo D62 da quello di rigo D61) (indicare zero se il risultato è negativo)	.000
D	64	*a dedurre:* erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera r), del T.U.I.R. e all'art. 3 della legge 29 novembre 1990, n. 370	.000
D	65	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (da riportare al rigo 03 del Mod. 760/B)	.000

SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

D	66	Corrispettivi per le cessioni di beni, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, e/o per le prestazioni di servizi		.000
D	67	Corrispettivi per le cessioni di titoli (azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa) se rientranti tra i beni dell'impresa		.000
D	68	Altri proventi considerati ricavi (indennità conseguite a titolo di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni la cui cessione genera ricavi; contributi in denaro spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; contributi in conto esercizio dello Stato e di altri enti pubblici)		.000
D	69	Valore normale dei beni in natura, anche a titolo di contributo, e dei beni destinati al consumo dell'ente o assegnati agli associati o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa		.000
D	70	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (1)		.000
D	71		**TOTALE RICAVI** ai fini IRPEG (sommare gli importi da rigo D66 a rigo D70)	.000
D	72	Applicazione dei coefficienti di redditività	a) Imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: **67%** dei ricavi di rigo D71	.000
D	73		b) Imprese aventi per oggetto altre attività: **50%** dei ricavi di rigo D71	.000
D	74	*Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) realizzate mediante cessione,* conferimento in società, permuta, indennizzo anche in forma assicurativa o destinazione all'uso dell'ente o assegnazione agli associati o partecipanti di beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi		.000
D	75	Altri componenti positivi (importi accantonati nei fondi di cui agli articoli 55, comma 3, lett. b), 67, comma 3, 70, 71, 72 e 73 (D.M. 27 settembre 1989, n. 352)		.000
D	76	**REDDITO D'IMPRESA** (da riportare al rigo 20 del Mod. 760/B)		.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

D	77	**REDDITO D'IMPRESA** (indicare l'importo di rigo D76)	.000
D	78	*a dedurre:* ammontare dei redditi esenti ai fini ILOR	.000
D	79	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (da riportare al rigo 03 del Mod. 760/B)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4 e art. 55, comma 2)

D	80	Importo complessivo	.000
D	81	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

D	82	Versamento di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), L. 413/91 relativo a ricavi non annotati nelle scritture contabili	Data versam.		Modalità		Codice concess.	.000

ANNOTAZIONI: ______________________________

OPZIONI DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154 E ALL'ART. 5, COMMA 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413 (AGRITURISMO);
si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 69 del 1989, per il regime di contabilità ordinaria, a partire dall'anno 1992; (barrare la casella) ☐
si comunica di aver optato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 per la determinazione del reddito *nei modi ordinari (ovvero ai sensi dell'art. 79 del T.U.I.R.), per il triennio* 1992-1994. (barrare la casella) ☐

(1) Vedere istruzioni relative al rigo D6

Data ________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 760/E/92

REDDITI DEI TERRENI

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

QUADRO n.

N. ord.		REDDITO DOMINICALE			REDDITO AGRARIO		
		Totale 1	Quota spettante ai fini		Totale 4	Quota spettante ai fini	
			IRPEG 2	ILOR 3		IRPEG 5	ILOR 6
E	1	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	2	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	3	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	4	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	5	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	6	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	7	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	8	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	9	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	10	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	11	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	12	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	13	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	14	.000	.000	.000	.000	.000	.000
E	15	.000	.000	.000	.000	.000	.000
		TOTALI	.000	.000		.000	.000

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.		PARTITA CATASTALE	COMUNE	PROVINCIA	LOCALITÀ
E	1				
E	2				
E	3				
E	4				
E	5				
E	6				
E	7				
E	8				
E	9				
E	10				
E	11				
E	12				
E	13				
E	14				
E	15				

Indicare il numero d'ordine del terreno cui si riferiscono i dati richiesti

N. ord.		ANNOTAZIONI	N. ord.		ANNOTAZIONI
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		

Data ____________________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 760/E1/92
REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO ALLA FASCIA BASE (1)

N. ord.		Fascia qualità	Reddito agrario (2) 1	Coefficiente di normalizzazione 2	Reddito agrario normalizzato 3	N. ord.		Fascia qualità	Reddito agrario (2) 1	Coefficiente di normalizzazione 2	Reddito agrario normalizzato 3
E1	1	I		56,389		E1	4	IV		13,426	
E1	2	II		32,222		E1	5	V		11,934	
E1	3	III		37,593		E1	6	VI		1,000	

TOTALE A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi da rigo **E1 1** a rigo **E1 6**)

SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI NORMALIZZATO ALLA SPECIE BASE

N. Ord.		Specie animale	Numero capi allevati 1	Coefficiente di normalizzazione 2	Numero capi normalizzati 3
E1	7	Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000	
E1	8	Vitelloni		1.050,000	
E1	9	Manze		600,000	
E1	10	Vitelli		250,000	
E1	11	Suini da riproduzione		700,000	
E1	12	Suinetti		20,000	
E1	13	Suini leggeri da macello		200,000	
E1	14	Suini pesanti da macello		300,000	
E1	15	Polli e fagiani da riproduzione		29,500	
E1	16	Galline ovaiole		18,500	
E1	17	Polli da allevamento e fagiani		3,500	
E1	18	Polli da carne		2,375	
E1	19	Galletto		1,000	
E1	20	Tacchini da riproduzione		48,000	
E1	21	Tacchini da carne leggeri		8,500	
E1	22	Tacchini da carne pesanti		15,000	
E1	23	Anatre e oche da riproduzione		32,000	
E1	24	Anatre, oche, capponi		10,000	
E1	25	Faraone da riproduzione		14,500	
E1	26	Faraone		3,000	
E1	27	Starne, pernici e coturnici da riproduzione		9,500	
E1	28	Starne, pernici e coturnici		3,000	
E1	29	Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
E1	30	Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
E1	31	Conigli e porcellini d'India da riproduzione		21,500	
E1	32	Conigli e porcellini d'India		3,375	
E1	33	Lepri, visoni e nutrie		25,000	
E1	34	Volpi		115,000	
E1	35	Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
E1	36	Agnelloni e caprini da carne		36,500	
E1	37	Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (3)		320,000	
E1	38	Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (3)		200,000	
E1	39	Cinghiali e cervi		250,000	
E1	40	Daini, caprioli e mufloni		125,000	
E1	41	Equini da riproduzione		1.300,000	
E1	42	Puledri		500,000	
E1	43	Alveari (famiglie) (3)		200,000	
E1	44	Lumache consum. q.li (3)		200,000	

TOTALE B numero dei capi normalizzati (da riportare al rigo **E1 45**, col. 1)

SEZIONE III - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI SENSI DELL'ART. 78 DEL T.U.I.R.

N. ord.		Totale B 1	Capi allevabili nei limiti dell'art. 29 Totale A × 372,4/100.000 2	Numero di capi eccedenti (col. 1 — col. 2) 3	Coefficiente moltiplicatore (33,33 × 2) 4	Reddito di allevamento eccedente 5
E1	45				66,66	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

E1	46	Reddito di allevamento (riportare l'importo del rigo E1 45 col. 5)	.000
E1	47	Redditi esenti ai fini ILOR	.000
E1	48	Reddito al netto delle esenzioni (sottrarre l'importo di rigo E1 47 da quello di rigo E1 46)	.000

(1) I redditi della sezione I non vanno arrotondati.
(2) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto.
(3) Per le specie di pesci, lumache ed alveari l'unità di allevamento è riferita rispettivamente al quintale ed alla famiglia

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

Mod. 760/F/92

REDDITI DEI FABBRICATI

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

QUADRO n. ☐

N. ord.		CATEGORIA CATASTALE 1	RENDITA CATASTALE 2	PERIODO DI POSSESSO (ESPRESSO IN GIORNI) 3	QUOTA DI POSSESSO % 4	RENDITA CATASTALE RIVALUTATA			REDDITO EFFETTIVO NETTO QUOTA SPETTANTE 8	IMPONIBILE IRPEG 9	IMPONIBILE ILOR 10	DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR 11	
						U.I.D. (*) 5	U.I.N.L. (**) 6	QUOTA SPETTANTE 7				Mese	Anno
F	1							.000	.000	.000	.000		
F	2							.000	.000	.000	.000		
F	3							.000	.000	.000	.000		
F	4							.000	.000	.000	.000		
F	5							.000	.000	.000	.000		
F	6							.000	.000	.000	.000		
F	7							.000	.000	.000	.000		
F	8							.000	.000	.000	.000		
F	9							.000	.000	.000	.000		
F	10							.000	.000	.000	.000		
F	11							.000	.000	.000	.000		
F	12							.000	.000	.000	.000		
F	13							.000	.000	.000	.000		
F	14							.000	.000	.000	.000		
F	15							.000	.000	.000	.000		
									TOTALI (***)	.000	.000		

(*) U.I.D. (Unità immobiliare a disposizione). Indicare con il segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria dai soci, associati o partecipanti.
(**) U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate). Indicare con il segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno sei mesi.
(***) Qualora l'elencazione debba continuare, proseguire sul retro riportando i totali.

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.		PARTITA CATASTALE	COMUNE	PROVINCIA	INDIRIZZO
F	1				
F	2				
F	3				
F	4				
F	5				
F	6				
F	7				
F	8				
F	9				
F	10				
F	11				
F	12				
F	13				
F	14				
F	15				

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui si riferiscono i dati richiesti

N. ord.		ANNOTAZIONI	N. ord.		ANNOTAZIONI
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		

N. ord.		CATEGORIA CATASTALE 1	RENDITA CATASTALE 2	PERIODO DI POSSESSO (ESPRESSO IN GIORNI) 3	QUOTA DI POSSESSO % 4	RENDITA CATASTALE RIVALUTATA			REDDITO EFFETTIVO NETTO QUOTA SPETTANTE 8	IMPONIBILE IRPEG 9	IMPONIBILE ILOR 10	DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR 11	
						U.I.D. (*) 5	U.I.N.L. (**) 6	QUOTA SPETTANTE 7				mese	anno
									RIPORTI	.000	.000		
F	16							.000	.000	.000	.000		
F	17							.000	.000	.000	.000		
F	18							.000	.000	.000	.000		
F	19							.000	.000	.000	.000		
F	20							.000	.000	.000	.000		
F	21							.000	.000	.000	.000		
F	22							.000	.000	.000	.000		
F	23							.000	.000	.000	.000		
F	24							.000	.000	.000	.000		
F	25							.000	.000	.000	.000		
F	26							.000	.000	.000	.000		
F	27							.000	.000	.000	.000		
F	28							.000	.000	.000	.000		
F	29							.000	.000	.000	.000		
F	30							.000	.000	.000	.000		
F	31							.000	.000	.000	.000		
F	32							.000	.000	.000	.000		
F	33							.000	.000	.000	.000		
									TOTALI	.000	.000		

(*) U.I.D. (Unità immobiliare a disposizione). Indicare con il segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria dei soci, associati o partecipanti.
(**) U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate) Indicare con il segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno sei mesi

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.		PARTITA CATASTALE	COMUNE	PROVINCIA	INDIRIZZO
F	16				
F	17				
F	18				
F	19				
F	20				
F	21				
F	22				
F	23				
F	24				
F	25				
F	26				
F	27				
F	28				
F	29				
F	30				
F	31				
F	32				
F	33				

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui si riferiscono i dati richiesti

N. ord.		ANNOTAZIONI	N. ord.		ANNOTAZIONI
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		
F			F		

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 760/G/92

REDDITI DI CAPITALE

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

N. ord.			1 Somme percepite	2 Credito d'imposta	3 Importo delle ritenute subite
G	1	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983	.000	.000	.000
G	2	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983	.000	.000	.000
G	3	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988	.000	.000	.000
G	4	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988	.000		.000
G	5	Utili anche in natura distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo	.000		.000
G	6	Utili anche in natura, derivanti dalla partecipazione in enti di cui all'art. 87, lettera c)	.000		.000
G	7	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito	.000		.000
G	8	Interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione	.000		.000
G	9	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	.000		.000
G	10	Compensi percepiti per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	.000		.000
G	11	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, se l'apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati	.000		.000
G	12	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	.000		.000
G	13	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale	.000		.000
G	14	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	.000		.000
G	15	Redditi di capitale di fonte estera assoggettabili a tassazione separata	.000		
G	16	A) TOTALI (sommare gli importi da rigo G 1 a rigo G 15)	.000	.000	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

N. ord.			1
G	17	Redditi percepiti di cui alla lettera A, col. 1	.000
G	18	Utili di cui ai righi da G 1 a G 6	.000
G	19	Redditi di capitale prodotti all'estero	.000
G	20	B) REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR (sottrarre dall'importo di rigo G 17 gli importi dei righi G 18 e G 19) (da riportare al rigo 08 del Mod. 760/B)	.000

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 760/G/92

REDDITI DI CAPITALE

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

N. ord.			1 Somme percepite	2 Credito d'imposta	3 Importo delle ritenute subite
G	1	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983	.000	.000	.000
G	2	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983	.000	.000	.000
G	3	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988	.000	.000	.000
G	4	Utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988	.000		.000
G	5	Utili anche in natura distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo	.000		.000
G	6	Utili anche in natura, derivanti dalla partecipazione in enti di cui all'art. 87, lettera c)	.000		.000
G	7	Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito	.000		.000
G	8	Interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione	.000		.000
G	9	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	.000		.000
G	10	Compensi percepiti per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	.000		.000
G	11	Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, se l'apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati	.000		.000
G	12	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	.000		.000
G	13	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale	.000		.000
G	14	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	.000		.000
G	15	Redditi di capitale di fonte estera assoggettabili a tassazione separata	.000		
G	16	**A) TOTALI** (sommare gli importi da rigo G 1 a rigo G 15)	.000	.000	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

			1
G	17	Redditi percepiti di cui alla lettera A, col. 1	.000
G	18	Utili di cui ai righi da G 1 a G 6	.000
G	19	*Redditi di capitale prodotti all'estero*	.000
G	20	**B) REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (sottrarre dall'importo di rigo G 17 gli importi dei righi G 18 e G 19) (da riportare al rigo 06 del Mod. 760/B)	.000

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

Mod. 760/H/92

REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

H 1	1 codice fiscale	2 ragione sociale					3 contabilità ordinaria ☐
	4 codice attività	5 comune di residenza	6 provincia	7 frazione, via e numero civico			8 c.a.p.
H 2	1	2					3 ☐
	4	5	6	7			8
H 3	1	2					3 ☐
	4	5	6	7			8
H 4	1	2					3 ☐
	4	5	6	7			8
H 5	1	2					3 ☐
	4	5	6	7			8
H 6	1	2					3 ☐
	4	5	6	7			8
H 7	1	2					3 ☐
	4	5	6	7			8
H 8	1	2					3 ☐
	4	5	6	7			8

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI [illegible]

N. ord.	1 REDDITO (o perdita) DELLA SOCIETÀ	IRPEG – Quote imputabili al socio dichiarante			ILOR (soltanto per i soggetti partecipanti a GEIE)
		2 del reddito (o perdita)	3 del credito d'imposta sui dividendi	4 delle ritenute d'acconto	5 Quota di reddito
H 1	.000	.000	.000	.000	.000
H 2	.000	.000	.000	.000	.000
H 3	.000	.000	.000	.000	.000
H 4	.000	.000	.000	.000	.000
H 5	.000	.000	.000	.000	.000
H 6	.000	.000	.000	.000	.000
H 7	.000	.000	.000	.000	.000
H 8	.000	.000	.000	.000	.000
H 9	TOTALI (sommare gli importi da rigo H 1 a rigo H 8)	.000	.000	.000	.000
H 10	Ammontare delle perdite di società di persone in contabilità ordinaria	.000			

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________

Mod. 760/H/92

REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

		1 codice fiscale	2 ragione sociale	3 contabilità ordinaria
		4 codice attività	**5 comune di residenza** / **6 provincia**	**7 frazione, via e numero civico** / **8 c.a.p.**
H	1			☐
H	2			☐
H	3			☐
H	4			☐
H	5			☐
H	6			☐
H	7			☐
H	8			☐

[illegible] DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI [illegible]

N. ord.		1 REDDITO (o perdita) DELLA SOCIETÀ	IRPEG – Quote imputabili al socio dichiarante: 2 del reddito (o perdita)	IRPEG – Quote imputabili al socio dichiarante: 3 del credito d'imposta sui dividendi	IRPEG – Quote imputabili al socio dichiarante: 4 delle ritenute d'acconto	ILOR (soltanto per i soggetti partecipanti a GEIE): 5 Quote di reddito
H	1	.000	.000	.000	.000	.000
H	2	.000	.000	.000	.000	.000
H	3	.000	.000	.000	.000	.000
H	4	.000	.000	.000	.000	.000
H	5	.000	.000	.000	.000	.000
H	6	.000	.000	.000	.000	.000
H	7	.000	.000	.000	.000	.000
H	8	.000	.000	.000	.000	.000
H	9	TOTALI (sommare gli importi da rigo H 1 a rigo H 8)	.000	.000	.000	.000
H	10	Ammontare delle perdite di società di persone in contabilità ordinaria	.000			

Data ____________

IL DICHIARANTE ____________________________

Mod. 760/I/92

REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N. ord.						
I	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1		Codice attività 2		Anno di inizio 3
I	2	LUOGO DI ESERC. DELL'ATTIV.	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
I	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				
I	4	Quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno				1 .000
I	5	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare al rigo 46 del Mod. 760/B)				.000

SEZIONE I - DETERMINAZIONE ORDINARIA DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

I	6	Compensi lordi, in denaro e in natura, al netto dell'IVA, derivanti da attività professionale o artistica, compresi quelli di cui all'art. 49, comma 2, lett. a)	.000
I	7	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi	.000
I	8	Compensi non annotati nelle scritture contabili (1)	.000
I	9	A) **TOTALE COMPENSI** (sommare gli importi da rigo I 6 a rigo I 8)	.000
I	10	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
I	11	Quote di ammortamento degli altri beni strumentali compresi gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	.000
I	12	Spese per il personale dipendente e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	.000
I	13	Compensi corrisposti a terzi	.000
I	14	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	.000
I	15	Interessi passivi	.000
I	16	Premi di assicurazione inerenti l'esercizio dell'arte e della professione	.000
I	17	Spese per energia elettrica	.000
I	18	Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi (ammontare sostenuto L. .000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo I 9)	.000
I	19	Spese di rappresentanza (ammontare sostenuto L. .000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo I 9)	.000
I	20	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (50% del relativo ammontare)	.000
I	21	Altre spese documentate	.000
I	22	B) **TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI** (sommare gli importi da rigo I 10 a rigo I 21)	.000
I	23	**REDDITO NETTO (O PERDITA)** (totale A - totale B) (da riportare al rigo 25 del Mod. 760/B)	.000

SEZIONE II - DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

I	24	Compensi lordi, in denaro e in natura al netto dell'IVA derivanti da attività professionale o artistica compresi quelli di cui all'art. 49, comma 2, lett. a)	.000
I	25	Compensi non annotati nelle scritture contabili (1)	.000
I	26	**Totale compensi** (sommare gli importi di rigo I24 e I25)	.000
I	27	**REDDITO NETTO** (82% dell'importo di rigo I26 da riportare al rigo 25 del Mod. 760/B)	.000

I	28	Versamento di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), L. 413/91 relativo a compensi non annotati nelle scritture contabili (1)	Data versam.		Modalità		Codice concess.	.000

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154.

Ai fini della tenuta della contabilità, si comunica di aver optato, ai sensi della disposizione sopra citata, per il regime di contabilità ordinaria. (Barrare la casella) ☐

(1) Vedere istruzioni relative al rigo D 8.

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

Mod. 760/I/92

REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

N. ord.		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1			Codice attività 2	Anno di inizio 3
I	1					
I	2	LUOGO DI ESERC. DELL'ATTIV.	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
I	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				
I	4	Quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno			1	.000
I	5	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare al rigo 46 del Mod. 760/B)				.000

SEZIONE I - DETERMINAZIONE ORDINARIA DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

I	6	Compensi lordi, in denaro e in natura, al netto dell'IVA, derivanti da attività professionale o artistica, compresi quelli di cui all'art. 49, comma 2, lett. a)	.000
I	7	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi	.000
I	8	Compensi non annotati nelle scritture contabili (1)	.000
I	9	A) **TOTALE COMPENSI** (sommare gli importi da rigo I 6 a rigo I 8)	.000
I	10	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
I	11	Quote di ammortamento degli altri beni strumentali compresi gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	.000
I	12	Spese per il personale dipendente e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	.000
I	13	Compensi corrisposti a terzi	.000
I	14	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	.000
I	15	Interessi passivi	.000
I	16	Premi di assicurazione inerenti l'esercizio dell'arte e della professione	.000
I	17	Spese per energia elettrica	.000
I	18	Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi (ammontare sostenuto L. .000) Ammontare deducibile (massimo 2% di rigo I 9)	.000
I	19	Spese di rappresentanza (ammontare sostenuto L. .000) Ammontare deducibile (massimo 1% di rigo I 9)	.000
I	20	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (50% del relativo ammontare)	.000
I	21	Altre spese documentate	.000
I	22	B) **TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI** (sommare gli importi da rigo I 10 a rigo I 21)	.000
I	23	**REDDITO NETTO (O PERDITA)** (totale A - totale B) (da riportare al rigo 25 del Mod. 760/B)	.000

SEZIONE II - DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

I	24	Compensi lordi, in denaro e in natura al netto dell'IVA derivanti da attività professionale o artistica compresi quelli di cui all'art. 49, comma 2, lett. a)	.000
I	25	Compensi non annotati nelle scritture contabili (1)	.000
I	26	***Totale compensi*** *(sommare gli importi di rigo I24 e I25)*	.000
I	27	**REDDITO NETTO** (82% dell'importo di rigo I26 da riportare al rigo 25 del Mod. 760/B)	.000

I	28	Versamento di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), L. 413/91 relativo a compensi non annotati nelle scritture contabili (1)	Data versam.		Modalità		Codice concess.	.000

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 APRILE 1989, N. 154.

Ai fini della tenuta della contabilità, si comunica di aver optato, ai sensi della disposizione sopra citata, per il regime di contabilità ordinaria. (Barrare la casella) ☐

(1) Vedere istruzioni relative al rigo D 8.

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

N. ord.		PROVENTI	
L	1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) (lottizzazione di terreni, ecc)	1 .000
L	2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	.000
L	3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c) (cessioni di partecipazioni sociali)	.000
L	4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
L	5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
L	6	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc., non conseguiti dall'autore o dall'inventore	.000
L	7	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.000
L	8	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), derivanti da affitto e concessione in usufrutto di aziende	.000
L	9	Corrispettivi derivanti dalla vendita dell'unica azienda in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto	.000
L	10	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	.000
L	11	Compensi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.000
L	12	A) TOTALE PROVENTI	.000
		COSTI E ONERI	
L	13	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L 1	.000
L	14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L 2	.000
L	15	Prezzo di acquisto relativo alle cessioni di cui al rigo L 3	.000
L	16	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L 7	.000
L	17	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L 8	.000
L	18	Costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo L 9	.000
L	19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo L 10	.000
L	20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L 11	.000
L	21	B) TOTALE COSTI E ONERI	.000
L	22	**C) REDDITO NETTO** (totale A - totale B) (riportare al rigo 26 del Mod. 760/B)	.000
L	23	**Ritenute d'acconto subite** (riportare al rigo 46 del Mod. 760/B)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

L	24	Reddito di cui alla lettera C	.000
L	25	Reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo (sottrarre l'importo di rigo L 20 da quello di rigo L 11)	.000
L	26	Redditi di beni immobili situati all'estero e altri redditi prodotti all'estero	.000
L	27	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (sottrarre dall'importo di rigo L 24 gli importi dei righi L 25 e L 26) (da riportare al rigo 08 del Mod. 760/B)	.000

SEZIONE II - PLUSVALENZE INDENNITÀ ED ALTRE SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI ATTI E PROVVEDIMENTI ESPROPRIATIVI DI OCCUPAZIONE ECC. EMESSI SUCCESSIVAMENTE AL 31-12-1988 E FINO AL 31-12-1991 (art. 11, comma 9, della legge 30-12-1991, n. 413)

DISTINTA DELLE INDENNITÀ ED ALTRE SOMME

N. ord.		1 TITOLO	2 ANNO DI PERCEZIONE	3 ENTE EROGANTE	4 IMPORTO	5 IMPOSTA
L	28		19		.000	
L	29		19		.000	
L	30		19		.000	
L	31	TOTALE (somma dei righi da L 28 a L 30)			.000	
L	32	Imposta sostitutiva dovuta (20% dell'importo di rigo L 31)				.000
L	33	IMPOSTA VERSATA (1ª Rata)	Data vers.	Modalità	Codice concess.	.000

PLUSVALENZE E ALTRI "REDDITI DIVERSI"

L	34	TOTALE PLUSVALENZE E ALTRE SOMME IMPONIBILI			.000	
L	35	ILOR DOVUTA				.000
L	36	ILOR VERSATA (1ª Rata)	Data vers.	Modalità	Codice concess.	.000
L	37	IRPEG DOVUTA				.000
L	38	IRPEG VERSATA (1ª Rata)	Data vers.	Modalità	Codice concess.	.000

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________

Mod. 760/L/92

REDDITI DIVERSI

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

	N. ord.	PROVENTI	
L	1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) (lottizzazione di terreni, ecc)	1 .000
L	2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	.000
L	3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c) (cessioni di partecipazioni sociali)	.000
L	4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
L	5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
L	6	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc., non conseguiti dall'autore o dall'inventore	.000
L	7	*Proventi di cui all'art. 81, lett. h), derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili*	.000
L	8	Proventi di cui all'art. 81, lett. h), derivanti da affitto e concessione in usufrutto di aziende	.000
L	9	Corrispettivi derivanti dalla vendita dell'unica azienda in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto	.000
L	10	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	.000
L	11	Compensi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.000
L	12	A) **TOTALE PROVENTI**	.000
		COSTI E ONERI	
L	13	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L 1	.000
L	14	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo L 2	.000
L	15	Prezzo di acquisto relativo alle cessioni di cui al rigo L 3	.000
L	16	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L 7	.000
L	17	Spese inerenti alle attività di cui al rigo L 8	.000
L	18	Costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo L 9	.000
L	19	Spese inerenti alle attività commerciali di cui al rigo L 10	.000
L	20	Spese inerenti alle attività di lavoro autonomo di cui al rigo L 11	.000
L	21	B) **TOTALE COSTI E ONERI**	.000
L	22	**C) REDDITO NETTO** (totale A - totale B) (riportare al rigo 26 del Mod. 760/B)	.000
L	23	**Ritenute d'acconto subite** (riportare al rigo 46 del Mod. 760/B)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

L	24	Reddito di cui alla lettera C	.000
L	25	Reddito netto derivante da attività non abituali di lavoro autonomo (sottrarre l'importo di rigo L 20 da quello di rigo L 11)	.000
L	26	Redditi di beni immobili situati all'estero e altri redditi prodotti all'estero	.000
L	27	**REDDITO IMPONIBILE AI FINI ILOR** (sottrarre dall'importo di rigo L 24 gli importi dei righi L 25 e L 26) (da riportare al rigo 08 del Mod. 760/B)	.000

SEZIONE II - PLUSVALENZE INDENNITÀ ED ALTRE SOMME PERCEPITE A SEGUITO DI ATTI E PROVVEDIMENTI ESPROPRIATIVI DI OCCUPAZIONE ECC. EMESSI SUCCESSIVAMENTE AL 31-12-1988 E FINO AL 31-12-1991 (art. 11 comma 9 della legge 30-12-1991 n. 413)

DISTINTA DELLE INDENNITÀ ED ALTRE SOMME

	N. ord.	1 TITOLO	2 ANNO DI PERCEZIONE	3 ENTE EROGANTE	4 IMPORTO	5 IMPOSTA
L	28		19		.000	
L	29		19		.000	
L	30		19		.000	
L	31	TOTALE (somma dei righi da L 28 a L 30)			.000	
L	32	Imposta sostitutiva dovuta (20% dell'importo di rigo L 31)				.000
L	33	IMPOSTA VERSATA (1ª Rata)	Data vers.	Modalità	Codice concess.	.000

PLUSVALENZE E ALTRI "REDDITI DIVERSI"

L	34	TOTALE PLUSVALENZE E ALTRE SOMME IMPONIBILI			.000	
L	35	ILOR DOVUTA				.000
L	36	ILOR VERSATA (1ª Rata)	Data vers.	Modalità	Codice concess.	.000
L	37	IRPEG DOVUTA				.000
L	38	IRPEG VERSATA (1ª Rata)	Data vers.	Modalità	Codice concess.	.000

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

Mod. 760/N/92

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA RISERVE E FONDI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

SEZIONE I - RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'IMPRESA, ai sensi della L. n. 413 del 1991

CALCOLO DELL'IMPOSTA ED ESTREMI DEL VERSAMENTO

N. Ord.			1 Importo complessivo	2 Aliquota	3 Imposta sostitutiva
N	1	RIVALUTAZIONE BENI IMMOBILI	.000	16%	.000
N	2	AMMONTARE CREDITI DI IMPOSTA COMPENSATI			.000
N	3	DIFFERENZA			.000
N	4	IMPORTO DOVUTO (riportare l'importo di rigo N3, ovvero, in caso di versamento rateale, il 34% di tale importo)			.000
N	5	IMPOSTA VERSATA In unica soluzione / Rateale / Data vers. / Modalità / Codice concess.			.000

SEZIONE II - II RATA (Rivalutazione beni dell'impresa e smobilizzo fondi, ai sensi della L. n. 408 del 1990)

a) RIVALUTAZIONE DEI BENI

N. Ord.			3 Importo
N	6	IMPORTO VERSATO COMPRENSIVO DEGLI INTERESSI Data vers. / Modalità / Codice concess.	.000

b) SMOBILIZZO RISERVE E FONDI

N. Ord.			3 Importo
N	7	IMPOSTA DA VERSARE	.000
N	8	AMMONTARE CREDITI DI IMPOSTA COMPENSATI	.000
N	9	DIFFERENZA	.000
N	10	IMPORTO VERSATO Data vers. / Modalità / Codice concess.	.000

SEZIONE III - RIVALUTAZIONE BENI DELL'IMPRESA E SMOBILIZZO FONDO DI RIVALUTAZIONE ai sensi della L. n. 408 del 1990 (Enti e Società di cui alla L. n. 218 del 1990)

a) RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA

N. Ord.			1 Importo complessivo	2 Aliquota	3 Imposta sostitutiva
N	11	RIVALUTAZIONE BENI IMMOBILI E BENI NON AMMORTIZZABILI	.000	16%	.000
N	12	RIVALUTAZIONE ALTRI BENI AMMORTIZZABILI	.000	20%	.000
N	13	TOTALE			.000
N	14	IMPORTO DOVUTO (riportare l'importo di rigo N 13, ovvero, in caso di versamento rateale, il 58% di tale importo)			.000
N	15	IMPORTO VERSATO In unica soluzione / Rateale / Data vers. / Modalità / Codice concess.			.000

b) SMOBILIZZO FONDO DI RIVALUTAZIONE

N. Ord.			2 Ammontare smobilizzato	3 Imposta sostitutiva
N	16	FONDO DI RIVALUTAZIONE	.000	.000
N	17	IMPORTO DOVUTO (riportare l'importo di rigo N16 col. 3, ovvero, in caso di versamento rateale, il 60% di tale importo)		.000
N	18	AMMONTARE CREDITI DI IMPOSTA COMPENSATI		.000
N	19	DIFFERENZA		.000
N	20	IMPORTO VERSATO In unica soluzione / Rateale / Data vers. / Modalità / Codice concess.		.000

SEZIONE IV - COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI SI HA DIRITTO AL RIMBORSO

N. Ord.			1 ILOR	2 IRPEG	3 Totale
N	21	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 19 l l di cui si chiede compensazione	.000	.000	.000
N	22	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 19 l l di cui si chiede compensazione	.000	.000	.000
N	23	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 19 l l di cui si chiede compensazione	.000	.000	.000
N	24	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 19 l l di cui si chiede compensazione	.000	.000	.000
N	25	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 19 l l di cui si chiede compensazione	.000	.000	.000

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

Mod. 760/N/92

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA RISERVE E FONDI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

SEZIONE I - RIVALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL'IMPRESA, ai sensi della L. n. 413 del 1991

CALCOLO DELL'IMPOSTA ED ESTREMI DEL VERSAMENTO

N. Ord.			1 Importo complessivo	2 Aliquota	3 Imposta sostitutiva
N	1	RIVALUTAZIONE BENI IMMOBILI	.000	16%	.000
N	2	AMMONTARE CREDITI DI IMPOSTA COMPENSATI			.000
N	3	DIFFERENZA			.000
N	4	IMPORTO DOVUTO (riportare l'importo di rigo N3, ovvero, in caso di versamento rateale, il 34% di tale importo)			.000
N	5	IMPOSTA VERSATA — In unica soluzione ☐ Rateale ☐ Data vers.	Modalità ☐	Codice concess.	.000

SEZIONE II - II RATA (Rivalutazione beni dell'impresa e smobilizzo fondi, ai sensi della L. n. 408 del 1990)

a) RIVALUTAZIONE DEI BENI

N. Ord.					3 Importo
N	6	IMPORTO VERSATO COMPRENSIVO DEGLI INTERESSI — Data vers.	Modalità ☐	Codice concess.	.000

b) SMOBILIZZO RISERVE E FONDI

N. Ord.					3 Importo
N	7	IMPOSTA DA VERSARE			.000
N	8	AMMONTARE CREDITI DI IMPOSTA COMPENSATI			.000
N	9	DIFFERENZA			.000
N	10	IMPORTO VERSATO — Data vers.	Modalità ☐	Codice concess.	.000

SEZIONE III - RIVALUTAZIONE BENI DELL'IMPRESA E SMOBILIZZO FONDO DI RIVALUTAZIONE ai sensi della L. n. 408 del 1990 (Enti e Società di cui alla L. n. 218 del 1990)

a) RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL'IMPRESA

N. Ord.			1 Importo complessivo	2 Aliquota	3 Imposta sostitutiva
N	11	RIVALUTAZIONE BENI IMMOBILI E BENI NON AMMORTIZZABILI	.000	16%	.000
N	12	RIVALUTAZIONE ALTRI BENI AMMORTIZZABILI	.000	20%	.000
N	13	TOTALE			.000
N	14	IMPORTO DOVUTO (riportare l'importo di rigo N 13, ovvero, in caso di versamento rateale, il 58% di tale importo)			.000
N	15	IMPORTO VERSATO — In unica soluzione ☐ Rateale ☐ Data vers.	Modalità ☐	Codice concess.	.000

b) SMOBILIZZO FONDO DI RIVALUTAZIONE

N. Ord.			2 Ammontare smobilizzato	3 Imposta sostitutiva
N	16	FONDO DI RIVALUTAZIONE	.000	.000
N	17	IMPORTO DOVUTO (riportare l'importo di rigo N16 col. 3, ovvero, in caso di versamento rateale, il 60% di tale importo)		.000
N	18	AMMONTARE CREDITI DI IMPOSTA COMPENSATI		.000
N	19	DIFFERENZA		.000
N	20	IMPORTO VERSATO — In unica soluzione ☐ Rateale ☐ Data vers. — Modalità ☐ Codice concess.		.000

SEZIONE IV - COMPENSAZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA DI CUI SI HA DIRITTO AL RIMBORSO

N. Ord.				1 ILOR	2 IRPEG	3 Totale
N	21	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 19	di cui si chiede compensazione	.000	.000	.000
N	22	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 19	di cui si chiede compensazione	.000	.000	.000
N	23	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 19	di cui si chiede compensazione	.000	.000	.000
N	24	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 19	di cui si chiede compensazione	.000	.000	.000
N	25	Ammontare crediti d'imposta relativi al periodo 19	di cui si chiede compensazione	.000	.000	.000

Data ____________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 760/O/92

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

(D.L. n. 27 del 1991)

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

N. ORD.			1 IMPORTO	2 IMPOSTA SOSTITUTIVA
O	1	TOTALE DEL CORRISPETTIVO DELLE OPERAZIONI	.000	
O	2	TOTALE DEL PREZZO O DEL VALORE DI ACQUISTO	.000	
O	3	DIFFERENZA	.000	
O	4	IMPOSTA RELATIVA ALLE PLUSVALENZE DI CUI AL RIGO O3		.000
O	5	CREDITO DI IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE		.000
O	6	IMPOSTA VERSATA — Data vers. — Modalità — Codice concessione		.000
O	7	IMPOSTA A RIMBORSO		.000
MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO				
O	8	ECCEDENZA RELATIVA ALL'ANNO 1991		.000

Mod. 760/P/92

REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA ASSOGGETTABILI A TASSAZIONE SEPARATA

(Art. 8 D.L. n. 167 del 1990)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

N. Ord.		1 TIPO REDDITO	2 STATO ESTERO	3 SOGGETTO EROGANTE	4 REDDITO	5 ALIQUOTA	6 OPZIONE
P	1				.000	%	☐
P	2				.000	%	

Annotazioni ______________________________

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________

Mod. 760/O/92

ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
(D.L. n. 27 del 1991)

DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA				
N. ORD.			1 IMPORTO	2 IMPOSTA SOSTITUTIVA
O	1	TOTALE DEL CORRISPETTIVO DELLE OPERAZIONI	.000	
O	2	TOTALE DEL PREZZO O DEL VALORE DI ACQUISTO	.000	
O	3	DIFFERENZA	.000	
O	4	IMPOSTA RELATIVA ALLE PLUSVALENZE DI CUI AL RIGO O3		.000
O	5	CREDITO DI IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE		.000
O	6	IMPOSTA VERSATA — Data vers. — Modalità — Codice concessione		.000
O	7	IMPOSTA A RIMBORSO		.000
MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO				
O	8	ECCEDENZA RELATIVA ALL'ANNO 1991		.000

Mod. 760/P/92

REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA ASSOGGETTABILI A TASSAZIONE SEPARATA
(Art. 8 D.L. n. 167 del 1990)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO							
N. Ord.		1 TIPO REDDITO	2 STATO ESTERO	3 SOGGETTO EROGANTE	4 REDDITO	5 ALIQUOTA	6 OPZIONE
P	1				.000	%	☐
P	2				.000	%	

Annotazioni ____________________

Data __________ IL DICHIARANTE __________

Mod. 760/R/92

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

PROSPETTO N. ____

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE ANALITICA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI - ANNO 1992

N. ORD.		1 Targa	2 Massa complessiva (1)	3 Categoria	4 Periodo di possesso (2)	5 Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991	6 Credito spettante
R	1					.000	.000
R	2					.000	.000
R	3					.000	.000
R	4					.000	.000
R	5					.000	.000
R	6					.000	.000
R	7					.000	.000
R	8					.000	.000
R	9					.000	.000
R	10					.000	.000
R	11					.000	.000
R	12					.000	.000
R	13					.000	.000
R	14					.000	.000
R	15					.000	.000
R	16					.000	.000
R	17					.000	.000
R	18					.000	.000
R	19					.000	.000
R	20					.000	.000
R	21					.000	.000
R	22					.000	.000
R	23					.000	.000
R	24					.000	.000
R	25					.000	.000
R	26					.000	.000
R	27					.000	.000
R	28					.000	.000
R	29					.000	.000
R	30					.000	.000
R	31					.000	.000
R	32					.000	.000
R	33					.000	.000
R	34					.000	.000
R	35				Totali	.000	.000

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI - ANNO 1992

N. ORD.			1 Ammontare
R	36	Credito massimo spettante	.000
R	37	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991	.000
R	38	Abbattimento forfetario delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 relativo a numero ____ autoveicoli di massa non superiore a 3.500 Kg.	.000
R	39	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 al netto dell'abbattimento forfetario (sottrarre l'importo di rigo 38 all'importo di rigo 37)	.000
R	40	13,50% delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 al netto dell'abbattimento forfetario	.000
R	41	Credito d'imposta spettante (riportare il minore tra l'importo di rigo 36 e l'importo di rigo 40)	.000

(1) Per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili, indicare il peso rimorchiabile.
(2) Indicare il numero dei giorni se il periodo di possesso è inferiore a dodici mesi

PROSPETTO PER L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTO TRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI

1991

N. ORD.			1 Ammontare
R	42	Credito di imposta residuo	.000
R	43	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000
R	44	Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000
R	45	Credito utilizzato ai fini dell'IVA	.000
R	46	Totale credito utilizzato nel 1991	.000
R	47	Credito d'imposta residuo nel 1991	.000

1992

N. ORD.			1 Ammontare
R	48	Credito massimo spettante per il 1992 aumentato del credito di imposta residuo del 1991	.000
R	49	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000
R	50	Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000
R	51	Credito utilizzato ai fini dell'IVA	.000
R	52	Credito utilizzato per il versamento delle ritenute	.000
R	53	Totale credito utilizzato nel 1992	.000
R	54	Credito d'imposta residuo nel 1992	.000

PROSPETTO PER L'INDICAZIONE E L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO ai sensi della L. n. 317/1991

N. ORD.			1 Ammontare
R	55	Credito concesso	.000
R	56	Credito di imposta utilizzato ai fini dell'acconto ILOR	.000
R	57	Credito di imposta utilizzato ai fini dell'acconto IRPEG	.000
R	58	Credito di imposta utilizzato ai fini del saldo ILOR	.000
R	59	Credito di imposta utilizzato ai fini del saldo IRPEG	.000
R	60	Totale credito utilizzato	.000
R	61	Ammontare del credito di imposta non utilizzato nel periodo di imposta	.000

PROSPETTO RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI - Dati rilevanti ai fini dei coefficienti

N. ord.											
R	62	Barrare la casella per le nuove iniziative produttive	☐	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni	2	Se si esercita attività stagionale indicare il numero dei giorni	3				
R	63	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	per i comuni con più di 50.000 abitanti indicare la zona	centrale 1 ☐	semiperiferica 2 ☐	periferica 3 ☐	4 ☐ (1)	numero luoghi di attività	5		
R	64	DIMENSIONE DEI LOCALI	Totale	1 m²	di cui per magazzini o depositi	2 m²	COSTO DEL VENDUTO OVVERO DELLE MATERIE IMPIEGATE	3 .000	CONSISTENZA MEDIA DI MAGAZZINO	4 .000	
R	65	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero 1	numero giornate	2	spese	3 .000	CONSUMI	energia	4 .000
R	66		dipendenti a tempo parziale	numero 1	numero ore	2	spese	3 .000		di cui per energia elettrica	4 .000
R	67		apprendisti	numero 1	numero settimane	2	spese	3 .000		carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	4 .000
R	68		collaboratori coordinati e continuativi	numero 1	compensi 2 .000	ASSOCIATI CON OCCUPAZIONE PREVALENTE NELL'IMPRESA	numero 3	LAVORO STRAORDINARIO	numero ore 4	spese	5 .000
R	69	BENI STRUMENTALI				1 .000	SPESE per l'acquisto di merci, materie prime, sussidiarie e semilavorati registrate ai fini I.V.A.*				2 .000
R	70	ALTRI COSTI	1 .000	ALTRI DATI	2	3	4				

(1) Vedere istruzioni

Mod. 760/R/92

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

PROSPETTO N. [ ]

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE ANALITICA DEL CREDITO D IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI (ANNO 1992)

N. ORD.		1 Targa	2 Massa complessiva (1)	3 Categoria	4 Periodo di possesso (2)	5 Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991	6 Credito spettante
R	1					.000	.000
R	2					.000	.000
R	3					.000	.000
R	4					.000	.000
R	5					.000	.000
R	6					.000	.000
R	7					.000	.000
R	8					.000	.000
R	9					.000	.000
R	10					.000	.000
R	11					.000	.000
R	12					.000	.000
R	13					.000	.000
R	14					.000	.000
R	15					.000	.000
R	16					.000	.000
R	17					.000	.000
R	18					.000	.000
R	19					.000	.000
R	20					.000	.000
R	21					.000	.000
R	22					.000	.000
R	23					.000	.000
R	24					.000	.000
R	25					.000	.000
R	26					.000	.000
R	27					.000	.000
R	28					.000	.000
R	29					.000	.000
R	30					.000	.000
R	31					.000	.000
R	32					.000	.000
R	33					.000	.000
R	34					.000	.000
R	35				Totali	.000	.000

PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE PER MASSE DEL CREDITO D IMPOSTA PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI (ANNO 1992)

N. ORD.			1 Ammontare
R	36	Credito massimo spettante	.000
R	37	Spesa totale per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991	.000
R	38	Abbattimento forfetario delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 relativo a numero [ ] autoveicoli di massa non superiore a 3.500 Kg.	.000
R	39	Spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 al netto dell'abbattimento forfetario (sottrarre l'importo di rigo 38 all'importo di rigo 37)	.000
R	40	13,50% delle spese per il consumo di gasolio e lubrificanti nel 1991 al netto dell'abbattimento forfetario	.000
R	41	Credito d'imposta spettante (riportare il minore tra l'importo di rigo 36 e l'importo di rigo 40)	.000

(1) Per i trattori stradali senza rimorchi o semirimorchi agganciabili, indicare il peso rimorchiabile.
(2) Indicare il numero dei giorni se il periodo di possesso è inferiore a dodici mesi

PROSPETTO PER L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE D'AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI

1991

N ORD			1 Ammontare
R	42	Credito di imposta residuo	.000
R	43	*Credito utilizzato ai fini ILOR*	.000
R	44	Credito utilizzato ai fini IRPEG	.000
R	45	*Credito utilizzato ai fini dell'IVA*	.000
R	46	Totale credito utilizzato nel 1991	.000
R	47	*Credito d'imposta residuo nel 1991*	.000

1992

N ORD			1 Ammontare
R	48	*Credito massimo spettante per il 1992 aumentato del credito di imposta residuo del 1991*	.000
R	49	Credito utilizzato ai fini ILOR	.000
R	50	*Credito utilizzato ai fini IRPEG*	.000
R	51	Credito utilizzato ai fini dell'IVA	.000
R	52	*Credito utilizzato per il versamento delle ritenute*	.000
R	53	Totale credito utilizzato nel 1992	.000
R	54	*Credito d'imposta residuo nel 1992*	.000

PROSPETTO PER L'INDICAZIONE E L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA CONCESSO ai sensi della L. n. 317/1991

N ORD			1 Ammontare
R	55	*Credito concesso*	.000
R	56	Credito di imposta utilizzato ai fini dell'acconto ILOR	.000
R	57	*Credito di imposta utilizzato ai fini dell'acconto IRPEG*	.000
R	58	Credito di imposta utilizzato ai fini del saldo ILOR	.000
R	59	*Credito di imposta utilizzato ai fini del saldo IRPEG*	.000
R	60	Totale credito utilizzato	.000
R	61	Ammontare del credito di imposta non utilizzato nel periodo di imposta	.000

PROSPETTO RISERVATO [illegible]

N ord								
R	62	Barrare la casella per le nuove iniziative produttive	☐ 1	Se l'attività è iniziata o cessata nell'anno indicare il numero dei giorni	2	Se si esercita attività stagionale indicare il numero dei giorni	3	
R	63	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	per i comuni con più di 50.000 abitanti indicare la zona	centrale ☐ 1	semiperiferica ☐ 2	periferica ☐ 3	☐ 4 (1)	numero luoghi di attività 5
R	64	DIMENSIONE DEI LOCALI	Totale 1 m²	di cui per magazzini o depositi 2 m²	COSTO DEL VENDUTO OVVERO DELLE MATERIE IMPIEGATE	3 .000	CONSISTENZA MEDIA DI MAGAZZINO	4 .000

N ord										
R	65	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dipendenti a tempo pieno	numero 1	numero giornate	2	spese	3 .000	CONSUMI: energia	4 .000
R	66		dipendenti a tempo parziale	numero 1	numero ore	2	spese	3 .000	di cui per energia elettrica	4 .000
R	67		apprendisti	numero 1	numero settimane	2	spese	3 .000	carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	4 .000
R	68		collaboratori coordinati e continuativi	numero 1	compensi	2 .000	ASSOCIATI CON OCCUPAZIONE PREVALENTE NELL'IMPRESA	numero 3	LAVORO STRAORDINARIO: numero ore 4	spese 5 .000

N ord					
R	69	BENI STRUMENTALI	1 .000	SPESE per l'acquisto di merci, materie prime, sussidiarie e semilavorati registrate ai fini I.V.A.	2 .000
R	70	ALTRI COSTI	1 .000	ALTRI DATI	2 · 3 · 4

(1) Vedere istruzioni

Mod. 760/S/92

SOCIETÀ O ENTE	
Denominazione	Codice fiscale

DISTINTA DEGLI UTILI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ, ASSOGGETTATI A RITENUTA D'ACCONTO (1)

N ord.		SOCIETÀ EROGANTE (denominazione e sede)	Numero azioni o quote possedute	Valore nominale complessivo	UTILI RISCOSSI (2) (3)			Ammontare della ritenuta
					Specie	Anno di distrib.	Importo lordo	
S	01							
S	02							
S	03							
S	04							
S	05							
S	06							
S	07							
S	08							
S	09							
S	10							
S	11							
S	12							
S	13							
S	14							
S	15							
S	16							
S	17							
S	18							
S	19							
S	20							

(1) Indicare i dati risultanti dai modelli RAD allegati alla dichiarazione
(2) Specificare con le rispettive sigle se trattasi di: dividendo (d), acconto dividendo (ad), saldo dividendo (sd), riparto straordinario (rs), utili in natura (n), azioni o quote gratuite o aumento gratuito del valore nominale (g).
(3) Indicare l'anno in cui è stata deliberata la distribuzione degli utili o l'aumento gratuito del capitale se deliberato prima del 18 dicembre 1977.

DISTINTA DEGLI INTERESSI PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI COMPRESE LE ACCETTAZIONI BANCARIE SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO

N. ord.		SOCIETÀ O ENTE EMITTENTE (denominazione e sede)	TITOLI		Redditi maturati (1)	Ritenute d'acconto (2)
			Quantità	Valori		
S	21			.000		
S	22			.000		
S	23			.000		
S	24			.000		
S	25			.000		
S	26			.000		
S	27			.000		
S	28			.000		
S	29			.000		
S	30			.000		
S	31			.000		
S	32			.000		
S	33			.000		
S	34			.000		
S	35			.000		
S	36			.000		
S	37			TOTALI		

DISTINTA DEGLI INTERESSI PREMI E ALTRI FRUTTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO

N. ord.		CAUSALE	REDDITI MATURATI	RITENUTE D'ACCONTO (2)
S	38	Depositi e conti correnti postali		
S	39	Depositi e conti correnti bancari		
S	40	TOTALI		

(1) Indicare in questa colonna l'ammontare degli interessi e altri frutti maturati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (per le obbligazioni e titoli similari, limitatamente al periodo di possesso dei titoli). In tale colonna va altresì indicato l'ammontare dei proventi delle cambiali di cui all'art. 10 bis della tariffa All. A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (accettazioni bancarie), soggetti alla ritenuta alla fonte prevista dall'art. 1, terzo comma, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692.

(2) Indicare in questa colonna l'ammontare complessivo delle ritenute corrispondenti ai redditi maturati indicati nella colonna precedente.

DISTINTA DEGLI ONERI
(RISERVATO AGLI ENTI NON COMMERCIALI E AGLI ENTI NON RESIDENTI)

Sez. I - Oneri deducibili dal reddito complessivo

	N. ord.	PERCETTORE DELLE SOMME	IMPORTI DEDUCIBILI	PERCETTORE DELLE SOMME	IMPORTI DEDUCIBILI	TOTALI DEDUCIBILI
ILOR						
S	41		.000		.000	
S	42		.000		.000	.000
INTERESSI PASSIVI						
S	43		.000		.000	
S	44		.000		.000	
S	45		.000		.000	.000
INVIM						
S	46		.000		.000	.000
ALTRI ONERI DEDUCIBILI						
S	47		.000		.000	
S	48		.000		.000	
S	49		.000		.000	.000
Si allegano N		documenti			TOTALE ONERI DEDUCIBILI	.000

Sez. II - Oneri per i quali è riconosciuta una detrazione di imposta (art. 2, commi 4 e 5, del D.L. n. 69/1989)

Interessi passivi su mutui ipotecari sugli immobili

	N ord	PERCETTORE DELLE SOMME	SOMME CORRISPOSTE	PERCETTORE DELLE SOMME	SOMME CORRISPOSTE	TOTALE
S	50		.000		.000	
S	51		.000		.000	
S	52		.000		.000	.000
Erogazioni liberali a fini culturali e in favore dello spettacolo						
S	53		.000		.000	
S	54		.000		.000	
S	55		.000		.000	.000
Si allegano N.		documenti			TOTALE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE	.000

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

Centro di Servizio di ____________
oppure N. ....
Ufficio delle imposte di ____________

Presentata al Comune di ____________
il ____________ n. ____________

NUMERO DI CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE

(Da compilare solo in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi)

	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
SEDE LEGALE		
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

Mod. 760/W/92

Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari (1991)

(da allegare al Mod. 760 ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

Modulo N. ☐

SEZIONE I Trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari attraverso non residenti per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

N. ORD.	GENERALITÀ DEL SOGGETTO ATTRAVERSO CUI È STATO EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO: 1 cognome o denominazione	2 nome	3 Paese estero di residenza	4 TRASFERIMENTO DA O VERSO L'ESTERO	PAESE ESTERO DEL TRASFERIMENTO: 5 descrizione	6 codice	MEZZO DI PAGAMENTO: 7 descrizione	8 codice	9 CAUSALE (1)	10 DATA	11 IMPORTO
01											.000
02											.000
03											.000
04											.000
05											.000
06											.000
07											.000
08											.000
09											.000
10											.000
11											.000
12											.000
13											.000
14											.000
15											.000
16											.000
17											.000
18											.000
19											.000

SEZIONE [illegible]

N. ORD.	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		CAUSALE (1)		5 IMPORTO
	1 descrizione	2 codice	3 descrizione	4 codice	
20	1	2	3	4 ☐	5 .000
21	1	2	3	4 ☐	5 .000
22	1	2	3	4 ☐	5 .000
23	1	2	3	4 ☐	5 .000
24	1	2	3	4 ☐	5 .000
25	1	2	3	4 ☐	5 .000
26	1	2	3	4 ☐	5 .000
27	1	2	3	4 ☐	5 .000
28	1	2	3	4 ☐	5 .000
29	1	2	3	4 ☐	5 .000

SEZIONE [illegible] Trasferimenti [illegible]

N. ORD	PAESE ESTERO DELL'INVESTIMENTO O DELLA ATTIVITÀ ESTERA		3 TRASFERIMENTO DA, VERSO O SULL'ESTERO	4 CAUSALE (1)	5 DATA	6 IMPORTO
	1 descrizione	2 codice				
30	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
31	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
32	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
33	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
34	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
35	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
36	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
37	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
38	1	2	3	4 ☐	5	6 .000
39	1	2	3	4 ☐	5	6 .000

(1) Vedere istruzioni

Annotazioni ______________________________

____

Il dichiarante attesta:
di aver allegato il presente modulo al mod. 760 ☐

ovvero

di essere tenuto alla presentazione del solo mod. 760/W ☐

Data ____________ IL DICHIARANTE ____________________

Centro di Servizio di ______ oppure N. ...... Ufficio delle imposte di ______

NUMERO DI CODICE FISCALE
DENOMINAZIONE

Presentata al Comune di ______ il ______ n. ______

(Da compilare solo in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi)

SEDE LEGALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

Mod. 760/W/92

Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari (1991)

(da allegare al Mod. 760 ovvero da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione dei redditi, in caso di esonero)

Modulo N ☐

SEZIONE I - Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria

N. ORD.	GENERALITÀ DEL SOGGETTO ATTRAVERSO CUI È STATO EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO: 1 cognome o denominazione	2 nome	3 Paese estero di residenza	4 TRASFERIMENTO DA O VERSO L'ESTERO	PAESE ESTERO DEL TRASFERIMENTO: 5 descrizione	6 codice	MEZZO DI PAGAMENTO: 7 descrizione	8 codice	9 CAUSALE (1)	10 DATA	11 IMPORTO
01											.000
02											.000
03											.000
04											.000
05											.000
06											.000
07											.000
08											.000
09											.000
10											.000
11											.000
12											.000
13											.000
14											.000
15											.000
16											.000
17											.000
18											.000
19											.000

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

PROSPETTO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI FUSIONE

SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DA FUSIONE

Denominazione	Codice fiscale

DOMICILIO FISCALE	Comune	Provincia (sigla)
	Frazione, via e numero civico	C.A.P.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA [1]	ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ [2] 1

CODICE ATTIVITÀ [3] — BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO [4] — CODICE ISTAT [5]

DATI RELATIVI ALLA OPERAZIONE DI FUSIONE

TIPO OPERAZIONE — FUSIONE PROPRIA [1] — INCORPORAZIONE [2] — NUMERO SOGGETTI FUSI O INCORPORATI [3] — DATA ATTO DI FUSIONE [4] giorno mese anno

POSTE DI PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETÀ DICHIARANTE

N. ord.		[1] giorno mese anno	[2] giorno mese anno	[3] giorno mese anno
01				
02	Capitale sociale	.000	.000	.000
03	Fondo sovrapprezzo	.000	.000	.000
04	Riserve	.000	.000	.000
05	Riserve (e fondi) in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione	.000	.000	.000
06	Altre riserve (e fondi) in sospensione d'imposta	.000	.000	.000
07	Avanzo di fusione			.000
08	Altre voci di patrimonio netto	.000	.000	.000
09	Utile di esercizio			.000
10	Utili di esercizi precedenti	.000	.000	.000
11	Perdita di esercizio	.000	.000	.000
12	Perdite di esercizi precedenti	.000	.000	.000
13	Patrimonio netto	.000	.000	.000

DISAVANZO DA ANNULLAMENTO

N. ord.			[1]	[2]	[3]
14	AMMONTARE		.000		
15	IMPUTATO ALLE VOCI DELL'ATTIVO		.000		
16			.000		
17			.000		
18			.000		
19			.000		
20			.000		
21			.000		
22			.000		
23	IMPUTATO A CONTO ECONOMICO		.000	[4]	

DISAVANZO DA CONCAMBIO

N. ord.			[5]	[6]	[7]
14	AMMONTARE		.000		
15	IMPUTATO ALLE VOCI DELL'ATTIVO		.000		
16			.000		
17			.000		
18			.000		
19			.000		
20			.000		
21			.000		
22			.000		
23	IMPUTATO A CONTO ECONOMICO		.000	[8]	

RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

N. ord.	TASSABILI SOLO IN CASO DI DISTRIBUZIONE		[1]
24	NON RICOSTITUITI		.000
25	RICOSTITUITI NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE		.000
26			.000
27			.000
28			.000
29			.000
30			.000
31			.000

N. ord.	ALTRI		[2]
24	NON RICOSTITUITI		.000
25	RICOSTITUITI NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE		.000
26			.000
27			.000
28			.000
29			.000
30			.000
31			.000

ALTRI DATI

N. ord.	Avanzo da annullamento	Avanzo da concambio	Aumento capitale per concambio	PARTECIPAZIONE AL NUOVO CAPITALE DELLA SOCIETÀ DICHIARANTE	Nuovo capitale sociale	Partecipazione dei soci della società dichiarante
32	[1] .000	[2] .000	[3] .000		[4] .000	[5] %

PERDITE FISCALI

N. ord.	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile
33	[1]	[2] .000	[3] .000
34		.000	.000
35		.000	.000
36	[1]	[2] .000	[3] .000
37		.000	.000
38	TOTALE	.000	.000

SOCIETÀ INCORPORATA O FUSA

Codice fiscale	Denominazione

DOMICILIO FISCALE	Comune	Provincia (sigla)
	Frazione, via e numero civico	C. A. P.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA	ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ 1

CODICE ATTIVITÀ | BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO ☐ | CODICE ISTAT

DATA DECORRENZA EFFETTI FISCALI — giorno / mese / anno

POSTE DI PATRIMONIO NETTO

N. ord.		1 giorno mese anno	2 giorno mese anno
01			
02	Capitale sociale	.000	.000
03	Fondo sovrapprezzo	.000	.000
04	Riserve	.000	.000
05	Riserve (e fondi) in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione	.000	.000
06	Altre riserve (e fondi) in sospensione d'imposta	.000	.000
07	Altre voci di patrimonio netto	.000	.000
08	Utile di esercizio	.000	.000
09	Utili di esercizi precedenti	.000	.000
10	Perdita di esercizio	.000	.000
11	Perdite di esercizi precedenti	.000	.000
12	Patrimonio netto	.000	.000

N. ord.			
13	RICLASSIFICAZIONE comma 7, art. 105 T.U.I.R.	Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), assoggettati ad Irpeg ad aliquota normale	.000
14		Riserve od altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), non assoggettati ad Irpeg, esclusi quelli di cui ai righi 16 e 17	.000
15		Riserve od altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi 16 e 17	.000
16		Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente indipendentemente dal periodo di formazione	.000
17		Riserve od altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, associati o partecipanti indipendentemente dal periodo di formazione	.000
18		Capitale sociale (tranne parte compresa in precedenti voci)	.000

N. ord.	DISAVANZO		N. ord.	AVANZO	
19	DA ANNULLAMENTO	1 .000	19	DA ANNULLAMENTO	2 .000
20	DA CONCAMBIO	.000	20	DA CONCAMBIO	.000

DESTINAZIONE PATRIMONIO NETTO RICLASSIFICATO

N. ord.	POSTE	Ad avanzo da annullamento	Ad avanzo da concambio	Ad aumento di capitale
21	Lett. a), c. 7, art. 105 T U I R	1 .000	2 .000	3 .000
22	Lett. c), c. 7, art. 105 T U I R	.000	.000	.000
23	Lett. b), c. 7, art. 105 T U I R	.000	.000	.000
24	Lett. d), c. 7, art. 105 T U I R	.000	.000	.000
25	Lett. e), c. 7, art. 105 T U I R	.000	.000	.000
26	Capitale sociale (indicare l'importo del rigo 18, col. 2)	.000	.000	.000

RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

N. ord.	DIVERSI DA QUELLI TASSABILI SOLO IN CASO DI DISTRIBUZIONE		ALTRI	
27	RICOSTITUITI	1 .000	RICOSTITUITI	2 .000
28	NON RICOSTITUITI	.000	NON RICOSTITUITI	.000

ALTRI DATI

N. ord.								
29	PARTECIPAZIONI ANNULLATE	POSSESSO INCORPORANTE	QUOTA	1 %	COSTO	2 .000	MINUSVALENZE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E PERDITE DEL DICHIARANTE SU ATTIVITÀ PROVENIENTI DALLA SOCIETÀ FUSA O INCORPORATA	3 .000
30		POSSESSO ALTRE		%		.000		

PERDITE FISCALI

N. ord.	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile	N. ord.	PERIODO DI FORMAZIONE	Importo	Importo riportabile
31	1	2 .000	3 .000	34	1	2 .000	3 .000
32		.000	.000	35		.000	.000
33		.000	.000	36	TOTALE	.000	.000

SOCIETÀ INCORPORATA O FUSA

Codice fiscale	Denominazione		
DOMICILIO FISCALE	Comune		Provincia (sigla)
	Frazione, via e numero civico		C. A. P.
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA			ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ 1
CODICE ATTIVITÀ	BARRARE LA CASELLA SE MODIFICATO NELL'ULTIMO BIENNIO ☐		CODICE ISTAT
DATA DECORRENZA EFFETTI FISCALI (giorno mese anno)			

POSTE DI PATRIMONIO NETTO

N. ord.		[1] giorno mese anno	[2] giorno mese anno
01			
02	Capitale sociale	.000	.000
03	Fondo sovrapprezzo	.000	.000
04	Riserve	.000	.000
05	Riserve (e fondi) in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione	.000	.000
06	Altre riserve (e fondi) in sospensione d'imposta	.000	.000
07	Altre voci di patrimonio netto	.000	.000
08	Utile di esercizio	.000	.000
09	Utili di esercizi precedenti	.000	.000
10	Perdita di esercizio	.000	.000
11	Perdite di esercizi precedenti	.000	.000
12	Patrimonio netto	.000	.000

N. ord.			
13	RICLASSIFICAZIONE comma 7, art. 105 T.U.I.R.	Riserve ed altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), assoggettati ad Irpeg ad aliquota normale	.000
14		Riserve ed altri fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), non assoggettati ad Irpeg, esclusi quelli di cui ai righi 16 e 17	.000
15		Riserve ed altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 (1° gennaio 1988 per gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b)), o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, esclusi quelli di cui ai righi 16 e 17	.000
16		Riserve ed altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente indipendentemente dal periodo di formazione	.000
17		Riserve ed altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, associati o partecipanti indipendentemente dal periodo di formazione	.000
18		Capitale sociale (tranne parte compresa in precedenti voci)	.000

DISAVANZO / AVANZO

N. ord.	DISAVANZO	[1]	N. ord.	AVANZO	[2]
19	DA ANNULLAMENTO	.000	19	DA ANNULLAMENTO	.000
20	DA CONCAMBIO	.000	20	DA CONCAMBIO	.000

DESTINAZIONE PATRIMONIO NETTO RICLASSIFICATO

N. ord.	POSTE	[1] Ad avanzo da annullamento	[2] Ad avanzo da concambio	[3] Ad aumento di capitale
21	Lett. a), c. 7, art. 105 T.U.I.R.	.000	.000	.000
22	Lett. c), c. 7, art. 105 T.U.I.R.	.000	.000	.000
23	Lett. b), c. 7, art. 105 T.U.I.R.	.000	.000	.000
24	Lett. d), c. 7, art. 105 T.U.I.R.	.000	.000	.000
25	Lett. e), c. 7, art. 105 T.U.I.R.	.000	.000	.000
26	Capitale sociale (indicare l'importo del rigo 18, col. 2)	.000	000	.000

RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

N. ord.	DIVERSI DA QUELLI TASSABILI SOLO IN CASO DI DISTRIBUZIONE	[1]	ALTRI	[2]
27	RICOSTITUITI	.000	RICOSTITUITI	.000
28	NON RICOSTITUITI	.000	NON RICOSTITUITI	.000

ALTRI DATI

N. ord.				[1]		[2]		[3]
29	PARTECIPAZIONI ANNULLATE	POSSESSO INCORPORANTE	QUOTA	%	COSTO	.000	MINUSVALENZE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E PERDITE DEL DICHIARANTE SU ATTIVITÀ PROVENIENTI DALLA SOCIETÀ FUSA O INCORPORATA	
30		POSSESSO ALTRE		%		.000		.000

PERDITE FISCALI

N. ord.	PERIODO DI FORMAZIONE [1]	Importo [2]	Importo riportabile [3]	N. ord.	PERIODO DI FORMAZIONE [1]	Importo [2]	Importo riportabile [3]
31		.000	.000	34		.000	.000
32		.000	.000	35		.000	.000
33		.000	.000	36	TOTALE	.000	.000

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Per ciascuna operazione il soggetto incorporante o risultante dalla fusione deve compilare il presente prospetto e presentarlo insieme alla dichiarazione dei redditi del periodo in cui l'operazione è stata compiuta. Se nello stesso periodo di imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il prospetto relativo alla prima operazione va compilato e presentato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La prima pagina del prospetto è riservata ai dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione, le pagine successive ai dati relativi a ciascuna società incorporata o fusa (se le società fuse o incorporate sono più di due, occorre compilare un altro prospetto utilizzando solo le pagine successive alla prima).

1° pagina

Al *rigo* 01, *colonne* 1, 2 e 3, vanno indicate con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta. Ai righi da 02 a 12 vanno indicate le corrispondenti voci del *patrimonio netto secondo le risultanze contabili.*

Al rigo 14, colonne 1 e 5, va indicato rispettivamente l'ammontare complessivo (relativo a tutte le società incorporate o fuse) del disavanzo da annullamento e di quello da concambio e *nei righi* da 15 a 22 la loro imputazione alle voci patrimoniali della società *incorporante* o *risultante* dalla fusione; al rigo 23, colonne 1 e 5, va indicata la parte di disavanzo da annullamento o da concambio che è stata imputata al conto economico.

Nelle colonne 2, 3, 4, 6, 7 e 8 va indicata nel seguente modo la rilevanza fiscale attribuita alle imputazioni suddette: per gli importi dei righi da 15 a 22 considerati quali plusvalenze non imponibili sarà barrata la corrispondente casella di col. 2 e/o 6; per quelli di tali importi che siano stati considerati ammortizzabili sarà barrata la corrispondente casella di col. 3 e/o 7; nel caso in cui alla stessa voce, ad es. immobili". sia riferibile un importo per il quale si debbano barrare entrambe le caselle delle col. 2 e 3 (e/o 6 e 7), le due rispettive parti saranno indicate su righi distinti; le caselle 4 e/o 8 del rigo 23 saranno barrate qualora il disavanzo abbia avuto rilevanza fiscale.

Al rigo 24, colonne 1 e 2, va indicato, rispettivamente, l'ammontare complessivo (relativo a tutte le società incorporate o fuse) delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta "tassabili solo in caso di distribuzione" e quello degli "altri" che non sono stati ricostituiti, e ai righi da 25 a 31 le *poste di patrimonio netto della società incorporante o risultante* dalla fusione utilizzate per le riserve e fondi in sospensione di imposta che sono stati ricostituiti.

Al *rigo* 32, *colonne* 1 e 2; va indicato *rispettivamente* l'importo complessivo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio e a colonna 3 va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio; a colonna 4 va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e a colonna 5 la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi *soci della società incorporante.*

Nei righi da 33 a 37, colonna 2, vanno indicate secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della società incorporante e nella colonna 3 le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, *comma* 5, *del* T.U.I.R..

2° e 3° pagina

Al rigo 01, colonne 1 e 2, vanno indicate rispettivamente la data di chiusura dell'esercizio precedente a quello della fusione e la data di unificazione dei conti *patrimoniali*. Al *successivi righi* da 02 a 11 vanno indicate le corrispondenti poste del patrimonio netto.

Ai righi da 13 a 18 vanno indicate le poste di cui ai righi da 02 a 11 di col. 2 riclassificate secondo le disposizioni contenute nell'art. 105, comma 7, *del* T.U.I.R..

Ai righi 19 e 20, colonna 1, vanno indicati rispettivamente l'importo del disavanzo da annullamento e di quello da concambio, e a colonna 2, rispettivamente, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.

Ai righi da 21 a 26, colonne 1, 2 e 3 vanno indicati gli importi delle poste di patrimonio netto riclassificate come ai righi da 13 a 18, ricomprese nell'avanzo da annullamento, nell'avanzo da concambio e nell'aumento di capitale della società *incorporante.*

Ai righi 27 e 28, colonne 1 e 2, vanno indicati i dati relativi ai fondi di sospensione di imposta della società incorporata o fusa, come ivi specificato.

Ai righi 29 e 30 vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata annullate per effetto della fusione, specificandone quota (col. 1) e costo (col. 2), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo 29) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo 30) Alla col. 3 del rigo 30 sarà poi indicato l'importo complessivo di minusvalenze, soprevvenienze passive e perdite fatte valere fiscalmente dal dichiarante, relative ad attività provenienti dalla società fusa o incorporata.

Ai righi da 31 a 35, colonna 2, vanno indicate secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali e nella colonna 3 le perdite fiscali riportabili.

92A0738

DECRETO 13 febbraio 1992.

Approvazione dei modelli 770 base comprendente anche i quadri I e L, 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/F, 770/F-1, 770/G, 770/G-1, 770/L aggiuntivo, 770/H, 770/*bis* e 770/*ter* concernenti la dichiarazione dei sostituti di imposta da presentare nell'anno 1992, nonché indicazione delle modalità e dei termini per l'invio su supporti magnetici, da parte dei sostituti di imposta con più di mille lavoratori dipendenti, degli elenchi nominativi relativi ai quadri 770/A, 770/B, 770/C, 770/D e 770/D-1.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizion comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze

Visti gli articoli 5, 7 ed 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 2. novembre 1983, n. 649, concernente disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi d capitale, con i quali è stato stabilito l'obbligo della presentazione annuale, entro il 31 marzo, della dichiarazione di cui al primo e al quinto comma dell'art. 7 del precitato decreto n. 600 per i proventi di ogni genere e per le differenze di valore dei titoli e certificati regolati dallo stesso decreto-legge;

Visto il comma 1, lettera *b)* dell'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale il Ministro dell finanze può disporre, anche limitatamente ad alcune categorie o classi di soggetti, che la dichiarazione di cui all'art. del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o particolari elenchi nominativi in essa inclus vengano presentati mediante l'invio di supporti magnetici secondo modalità e termini stabiliti con il presente decret(

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servirsi di suppor meccanografici per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di autorizzare la predisposizione anche di speciali model per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformità strutturale d modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilità con necessità gestionali delle imposte;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi modelli 770 base, comprendente anche i quadri I ed L, 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/(770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/F, 770/F-1, 770/G, e 770/G-1, 770/L aggiuntivo e 770/H concernenti dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridich da presentare nell'anno 1992 dai sostituti di imposta.

Il modello base (copertina) deve essere riprodotto in due esemplari identici.

Art. 2.

È approvato l'annesso modello 770-*bis*, concernente la dichiarazione relativa agli interessi ed agli altri redditi (capitale di cui al quinto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, d presentare da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nell'anno 1992 quali sostituti (imposta, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto.

Il modello 770-*bis* deve essere riprodotto in due esemplari identici.

Art. 3.

È approvato l'annesso modello 770-*ter*, concernente la dichiarazione dei sostituti di imposta da presentai nell'anno 1992, relativa alle ritenute alla fonte sui proventi di ogni genere corrisposti nell'anno 1991 e sulla differenza (valore al 31 dicembre 1991 dei titoli e certificati di cui agli articoli 5, 6 ed 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 51: convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Art. 4.

I sostituti d'imposta che durante l'anno 1991 hanno avuto più di 1.000 lavoratori dipendenti devono presentare g elenchi nominativi relativi ai quadri 770/A, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D-1 mediante invio di supporti magnetic

I supporti devono essere consegnati entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7 del decret del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella ci circoscrizione i sostituti hanno il domicilio fiscale.

All'atto della consegna i supporti devono essere accompagnati da apposita distinta, in duplice copia, redatt ·condo il fac-simile di cui all'allegato *A*.

Un duplicato di ogni supporto contenente gli elenchi nominativi in oggetto deve essere tenuto a disposizion ·ll'Amministrazione finanziaria per un periodo di dodici mesi dalla data di consegna dell'originale. Entro i termi ·evisti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il sostituto d'imposta de

comunque essere in grado di fornire entro trenta giorni dalla notifica della richiesta dell'Amministrazione finanziaria, gli elenchi nominativi riprodotti su supporto cartaceo nel rispetto della sequenza dei campi prevista per i suddetti quadri.

I dati da registrare sui supporti e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato *B* del presente decreto.

Ove non risulti possibile la fornitura dei predetti elenchi su supporto magnetico, gli interessati possono inoltrare al Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette (via Mario Carucci, 99, 00143 Roma) entro il 15 marzo 1992, motivata richiesta di autorizzazione a presentare gli elenchi con la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo i modelli approvati con il presente decreto.

Art. 5.

Il sistema informativo del Ministero delle finanze esegue sui supporti magnetici di cui al precedente articolo controlli intesi a verificare la loro rispondenza ai requisiti di cui all'allegato *B* del presente decreto.

Nel caso in cui i supporti magnetici non risultino rispondenti alle specifiche tecniche suddette, l'Amministrazione finanziaria può richiederne la sostituzione.

I sostituti d'imposta interessati dovranno far pervenire al Centro informativo delle imposte dirette, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti magnetici sostitutivi di quelli riscontrati non conformi.

I supporti magnetici pervenuti al sistema informativo del Ministero delle finanze e da questo riscontrati non conformi, saranno restituiti, dietro richiesta dei sostituti interessati, dopo la loro valida sostituzione. I supporti non richiesti in restituzione, in occasione della sostituzione, saranno distrutti.

Art. 6.

È autorizzata la stampa di speciali modelli 770, 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/F, 770/F-1, 770/G, 770/G-1, 770/L aggiuntivo, 770/H e 770-*bis*, da utilizzare per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni dei sostituti di imposta da presentare nell'anno 1992.

I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: da non staccare».

È inoltre autorizzata la stampa di speciali modelli 770/A, 770/B e 770/C meccanografici a striscia continua, costituiti da due facciate nelle quali devono risultare i dati e gli elementi della prima e della quarta facciata dei corrispondenti modelli redatti su quattro facciate. Detti modelli possono essere utilizzati anche in sequenza, purché ciascun modello sia numerato progressivamente, completato in ogni sua parte e munito di firma del sostituto d'imposta.

I modelli di cui ai commi primo e terzo devono avere le seguenti caratteristiche:

stampa realizzata con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

conformità di struttura con i modelli approvati con il presente decreto, per quanto riguarda la sequenza dei campi e la intestazione dei dati richiesti;

dimensioni identiche a quelle dei modelli editi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola, larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5; altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;

b) per il formato a pagina doppia ripiegabile, larghezza minima cm 35 - massima cm 42; altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

I modelli meccanografici composti di quattro facciate (770, 770/A, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/E-1, 770/G e 770-*bis*), predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare, per ciascuno dei modelli, la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

I modelli meccanografici composti da due facciate (770/B-1 e 770/F, 770/F-1, 770/L aggiuntivo e 770/H e i modelli di cui al terzo comma) predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate al quarto comma del presente articolo, devono rispettare per ciascuno dei modelli la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

I modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono contenere nel frontespizio gli estremi del soggetto che cura la stampa e quelli del presente decreto.

I due esemplari del modello 770 base e del modello 770-*bis* all'atto della presentazione devono essere separati; tutti i modelli devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

AVVERTENZE GENERALI E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA MOD. 770/92

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE

La dichiarazione dei sostituti d'imposta — modello 770 — è tipograficamente strutturata per renderla adatta alla compilazione anche meccanografica.
Il modello si compone della copertina, delle avvertenze generali per la compilazione e dei seguenti quadri:

Mod. 770/A relativo ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati;

Mod. 770/B relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

Mod. 770/B-1 relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti;

Mod. 770/C relativo agli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

Mod. 770/D relativo ai redditi di lavoro autonomo;

Mod. 770/D-1 relativo a provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;

Mod. 770/E relativo a redditi di capitale corrisposti a residenti, a compensi per avviamento commerciale e a contributi degli enti pubblici;

Mod. 770/E-1 relativo a somme sulle quali è stata commisurata la ritenuta alla fonte in caso di riscatto di assicurazione sulla vita e di capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita;

Mod. 770/F relativo a interessi ed altri redditi di capitale nonché a proventi delle accettazioni bancarie, da dichiarare senza elencazione nominativa dei percipienti;

Mod. 770/F1 relativo alle plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi;

Mod. 770/G relativo a utili distribuiti;

Mod. 770/G-1 relativo a utili dei titoli esteri;

Mod. 770/H relativo all'indicazione dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell'anno.

La copertina è predisposta in duplice esemplare di cui uno per l'elaborazione automatizzata.

La prima facciata della copertina contiene i dati relativi al sostituto d'imposta.

La seconda facciata della dichiarazione contiene il quadro I riguardante i dati globali relativi alle somme soggette a ritenuta e alle ritenute operate.

La terza e la quarta facciata contengono il quadro L relativo alle somme soggette a ritenuta alla fonte, alle ritenute operate e ai relativi versamenti.

Tutti i sostituti devono compilare, per quanto di competenza, entrambi gli esemplari della copertina e i quadri relativi alle somme o valori corrisposti.

Per consentire la corretta acquisizione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria, si invitano i sostituti che utilizzano la carta carbone a scrivere sull'"Esemplare per l'elaborazione automatizzata".

Tutti gli importi da indicare nel modello 770, compresi i totali indicati nel quadro I vanno espressi in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi automaticamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio se gli importi desunti dalle scritture sono 1.155.840 + 640.900 + 700.580 = 2.497.320 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 1.155, 640, 700 e 2.497.

Ai sostituti d'imposta che si avvalgono di sistemi meccanografici è consentito, come per i decorsi anni, che, nella rigorosa sostanziale aderenza a tutte le voci del modello ufficiale, alla sequenza dei campi ed alle relative modalità di compilazione, i quadri del modello 770 che contengono elencazione dei percipienti siano costituiti da tabulati a stampa non prefincati con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e di residenza dei percettori, possibilmente in ordine alfabetico, e con le conformi indicazioni dei dati contabili. I fogli stampati con i cennati sistemi devono essere numerati progressivamente e rilegati a libro indicando nella prima pagina, relativamente al sostituto d'imposta, le generalità, il numero di codice fiscale, il domicilio fiscale, la sede o stabilimento, il codice di attività esercitata, nonché il numero dei fogli e gli estremi del quadro del modello di dichiarazione cui si riferiscono i tabulati. Sulla copertina della dichiarazione saranno poi riportati, nel quadro I, il numero dei fogli riuniti come detto e i dati numerici globali corrispondenti alle singole voci.

I sostituti d'imposta che durante l'anno 1991 hanno avuto più di 1.000 lavoratori dipendenti devono presentare gli elenchi nominativi relativi ai quadri 770/A, 770/B, 770/C, 770/D e 770/D1 mediante invio di supporti magnetici secondo le modalità e i termini stabiliti con il decreto di approvazione del presente modello 770/92.

La presente dichiarazione, unica per tutti i percettori, deve essere presentata entro il prescritto termine all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale del dichiarante. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) all'Ufficio delle Imposte Dirette del predetto domicilio fiscale ovvero ai competenti Centri di Servizio secondo le seguenti indicazioni:

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni della Regione	Centro di Servizio delle Imposte Dirette competente di
Lazio	Roma
Lombardia:	
(solo Provincia di Milano)	Milano
Puglia	Bari
Basilicata	Bari
Abruzzo	Pescara
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Veneto	Venezia
Friuli Venezia Giulia	Venezia
Liguria	Genova
Emilia Romagna	Bologna
Sicilia	Palermo
Campania	Salerno
Calabria	Salerno
Piemonte	Torino
Valle d'Aosta	Torino

Per la consegna o la spedizione della dichiarazione è stato predisposto un doppio tipo di busta, una preindirizzata agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette e l'altra preindirizzata ai Centri di Servizio, da utilizzare secondo le indicazioni sopra riportate.

FRONTESPIZIO

Per l'indicazione delle generalità del dichiarante il frontespizio del modello di dichiarazione comprende, in alternativa, due riquadri destinati, il primo ai dati relativi alle persone fisiche ed il secondo ai dati relativi ad altri soggetti, (quali società, enti, associazioni, ecc.). I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti nel riquadro relativo ad ALTRI SOGGETTI facendo presente che le stesse precisazioni valgono, in quanto compatibili, anche per la compilazione del riquadro delle PERSONE FISICHE.

Numero di codice fiscale

È utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, oppure agli uffici distrettuali delle imposte dirette negli altri casi.

Denominazione o ragione sociale

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa.

Approvazione del bilancio o rendiconto

Deve sempre essere riportato il termine legale o statutario per tale approvazione. Per quanto riguarda la data di effettiva approvazione del bilancio o del rendiconto nessuna indicazione dovrà essere effettuata nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione in data anteriore a quella di approvazione del bilancio o rendiconto.

Sede legale

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.
La casella (☐) a fianco della dizione «sede legale» deve essere barrata se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto da soggetti il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
La casella (☐) a fianco della dizione «domicilio fiscale» deve essere barrata se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno.

Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.
Attività: il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche allegata al Decreto Ministeriale 9-12-1991 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1991 - Serie Generale, disponibile presso gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette. Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo del reddito.
Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C.

R.S.S.

Il riquadro contraddistinto dalla Sigla R.S.S. (Regioni a Statuto Speciale) deve essere compilato, secondo le indicazioni più avanti specificate, dai sostituti d'imposta interessati all'art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, riguardante le entrate devolute alla Regione Valle d'Aosta e all'art. 1, lettera *d)* della legge 13 aprile 1983, n. 122, riguardante le entrate della Regione Sardegna.
La casella VA è riservata ai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e/o sui redditi di capitale spettanti alla Regione Valle d'Aosta. Per quanto riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente la casella VA dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti e uffici ubicati fuori dal territorio regionale, nonché dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti e uffici situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta. Il versamento di tali ritenute, effettuato separatamente, deve essere contraddistinto nel quadro L con la lettera V da apporre nella colonna RSS.
Le aziende di credito che si trovino nella previsione di cui al citato art. 6, e che pertanto devono barrare la casella VA riportata nel frontespizio, dovranno indicare nel quadro F - prospetto A - l'ammontare annuo degli interessi, premi ed altri frutti maturati nel corso del periodo d'imposta, di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta, nonché la corrispondente ritenuta operata.
La casella SA dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che siano imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che abbiano operato, ai fini dell'IRPEF, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna; nonché dai sostituti d'imposta che siano imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che abbiano operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna. Tali ritenute alla fonte devono essere partitamente riportate nel quadro I alla casella 30 rigo 16 e alla casella 15 rigo 19.

EVENTI ECCEZIONALI

La compilazione della casella relativa agli eventi eccezionali riguarda i soggetti che hanno fruito dei benefici previsti a favore dei sostituti d'imposta dal D.L. 22 novembre 1991, n. 368 concernente provvidenze straordinarie per le provincie di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava e dalle ordinanze del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990, n. 2057/FPC, 27 giugno 1991,

n. 2145/FPC e 27 dicembre 1991, n. 2198/FPC concernenti la sospensione dei termini di versamento delle ritenute effettuate e la proroga del termine di presentazione della dichiarazione a favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13-16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.
I soggetti che hanno fruito della sospensione prevista dal citato D.L. n. 389 indicheranno nella casella eventi eccezionali la lettera «A» e i soggetti che hanno fruito dei benefici di cui alle ordinanze citate indicheranno la lettera «B».

Dati relativi al rappresentante

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione. Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto.
Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stata predisposta una apposita casella: si dovrà indicare 1 se si tratta di ***rappresentante legale o di fatto,*** 2 se ***curatore fallimentare***, 3 se ***liquidatore***, 4 se si tratta di ***rappresentante nominato in Italia per Società con sede all'estero***, **5 se erede, 6 se si tratta di curatore di eredità giacente**.
Di seguito dovrà essere compilato lo spazio riservato alla residenza anagrafica del rappresentante con l'avvertenza che si dovrà indicare il domicilio fiscale, invece della residenza anagrafica stessa, in quei limitati casi in cui siano diversi.

Luogo di conservazione delle scritture contabili

Vanno indicati il comune, la sigla automobilistica della provincia, la via, il numero civico, il C.A.P. ed il numero di telefono; se le scritture sono conservate presso terzi indicare anche le generalità o la denominazione.

Dati relativi agli amministratori, ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo

I dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiarazione devono essere riportati nell'apposito riquadro, che deve essere compilato integralmente.

QUADRO I

Nel presente quadro vanno indicati i totali globali di tutti i dati numerici, riferiti ai diversi quadri staccati del modello di dichiarazione.
Nel caso di separati elenchi nominativi (relativi ai quadri A, B) per più sedi o stabilimenti deve essere comunque indicata nel suddetto quadro la somma dei totali relativi a tutti i separati elenchi.
I sostituti d'imposta che presentano i quadri A, B, C, D e D1 su supporto magnetico desumeranno i dati da *riportare nel presente quadro da detti supporti.*
Di seguito vengono riportate le modalità di compilazione del presente quadro.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro A (righe da I-1 a I-6).

Nel punto 1 indicare il numero totale di fogli costituenti l'elenco generale dei percettori; nel caso di più sedi o stabilimenti o basi si deve indicare solo il numero di fogli dell'elenco generale e non quello dei separati elenchi nominativi.
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri A con esclusione degli eredi.
Nel punto 3 indicare il numero complessivo degli eredi elencati nel quadro o nei quadri A.
Nei punti da 4 a 9 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti da 14 a 19.
Nel punto 10 va indicato il totale relativo al punto 21.
Nel punto 11 indicare il totale relativo alla somma degli importi dei punti 22 e 23.
Nei punti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 riportate rispettivamente i totali dei punti 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44.
Nel punto 28 va indicata la parte dell'importo globale dei precedenti punti 4 e 5, che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all'INPS.
Nel punto 29 vanno indicate le ritenute che ai sensi dell'art. 6 legge 26 novembre 1981, n. 690 hanno formato oggetto di separato versamento da parte dei sostituti che hanno barrato la casella "VA" del frontespizio.
Nel punto 30 vanno indicate le ritenute, effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella "SA" del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 1 lettera d) della legge 13 aprile 1983, n. 122.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro B (righe da I-7 a I-9).

Nel punto 1 indicare il numero totale di fogli contenenti l'elenco generale dei percettori, nel caso di più sedi stabilimenti o basi si deve indicare solo il numero di fogli dell'elenco generale e non quello dei separati elenchi nominativi.
Nei punti 2 e 3 indicare rispettivamente il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che hanno maturato l'indennità ed il numero complessivo degli aventi diritto o eredi.
Nei punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 riportare rispettivamente i totali dei punti 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 43.
Nel punto 14 va indicata la parte dell'importo del precedente punto 5, che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all'INPS.
Nel punto 15 vanno indicate le ritenute effettuate ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 600 del 1973 dai soggetti che hanno barrato la casella "SA" del frontespizio, rilevanti ai fini dell'art. 1 lettera d) della legge 13 aprile 1983, n. 122.

Contenuto dei campi rilevati dai quadri B-1 (riga I-10).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.
Nel punto 2 del riepilogo generale relativo al quadro B-1 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri B-1.
Nei punti 3, 4, 5 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 11, 12 e 18 del quadro o dei quadri B-1.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro C (righe I-11 e I-12).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri C (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).
Nei punti 3, 4, 5, 6, 7 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 13, 14, 15, 16.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro D (righe I-13 e I-14).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri D (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).
Nei punti 3, 4, 5, 6, 7 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 16, 17, 18, 20, 21, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro D-1 (righe I-15 e I-16).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri D-1 (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).
Nei punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 13, 14, 15, 17, 18, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro E (righe I-17 e I-18).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.
Nel punto 2 indicare il numero complessivo *dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri E* (conteggiare una sola volta i soggetti elencati più volte).
Nei punti 3, 4, 5, 6, riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 14, 15, 16, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro E-1 (righe da I-19 a I-20).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.
Nel punto 2 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati nel quadro o nei quadri E-1.
Nei punti 3, 4, 5 e 6 riportare rispettivamente i totali relativi ai punti 12, 13, 15, 16.
Nei punti 7, 8 e 9 riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 1, 2 e 3 del «prospetto capitali *corrisposti*».

Contenuto dei campi rilevati dal quadro F (righe da I-21 a I-24).

Nei punti 1, 2 e 3 riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 3, 4 e 5 del prospetto A.
Nel punto 4 riportare l'importo di riga A1 del prospetto A.
Nel punto 5 riportare l'importo di riga A2 del prospetto A.
Nel punto 6 riportare l'importo di rigo A3 del prospetto A.
Nel punto 7 riportare l'importo di rigo A4 del prospetto A.
Nei punti 8 e 9 riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 3 e 4 del prospetto B.
Nei punti 10 e 11 riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 3 e 4 del prospetto C.
Nei punti 12 e 13 riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 3 e 4 del prospetto D.
Nei punti 14, 15 e 16 riportare rispettivamente i totali delle colonne 1, 2 e 4 del prospetto E.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro F-1 (riga I-25).

Nei punti 1 e 2 riportare totali relativi alle colonne 1 e 3.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro G (righe da I-26 a I-29).

Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei fogli compilati.
Nel punto 2 riportare il totale del numero di azioni o quote relativo alla colonna 5 del quadro G del prospetto n. 1.
Nel punto 3 riportare il totale della colonna 6 della sezione I del prospetto n. 1.
Nel punto 4 riportare il totale della colonna 2, della sezione II del prospetto n. 1.
Nei punti 5, 6, 7, 8 e 9 riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne, 2, 3, 4, 5 e 6 del prospetto n. 2.
Nei punti 10, 11, 12, 13 e 14 riportare rispettivamente i totali delle colonne 2, 3, 5, 6, 7 del prospetto n. 3.
Nel punto 15 indicare il numero complessivo dei percipienti persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche elencati nominativamente nella distinta degli utili spettanti ai soci nel quadro o nei quadri G.
Nei punti 16 e 17 riportare rispettivamente i totali relativi alle colonne 12 e 13 della distinta degli utili spettanti ai soci, comprensivi sia dei percipienti persone fisiche sia di quelli diversi dalle persone fisiche.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro G-1 (riga I-30).

Nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 riportare rispettivamente i totali delle colonne 2, 3, 5, 6, 7, del prospetto n. 1.

Contenuto dei campi rilevati dal quadro H (riga I-31).

Nel punto 1 del quadro I indicare il numero complessivo dei fogli compilati.
Nel punto 2 riportare il totale relativo alla colonna 4.

QUADRO L

Nel presente quadro vanno indicati, possibilmente in ordine cronologico di versamento, tutte le somme soggette a ritenuta, le ritenute effettuate e gli estremi dei relativi versamenti. Qualora i 48 righi a disposizione non siano sufficienti, l'elencazione dei versamenti deve continuare nel quadro L (aggiuntivo).
Nel caso di versamento effettuato presso il Concessionario della riscossione deve essere indicato nella colonna 5 il codice tributo utilizzato per il versamento stesso.
Nel caso di versamento effettuato presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato indicare nella colonna 5 il capitolo e l'articolo di bilancio sul quale è stato effettuato il versamento.
Si ritiene opportuno rammentare che i versamenti da indicare nel quadro L devono riferirsi alle ritenute operate sulle somme erogate nel 1991. Pertanto, in via generale, i primi importi da riportare nel presente quadro saranno quelli relativi alle somme erogate nel mese di gennaio le cui ritenute sono state versate entro il 15 o 20 febbraio 1991.
Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente nell'ipotesi di conguaglio di fine anno 1991, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 1992, nella colonna 3 andrà indicato l'importo delle ritenute relative al conguaglio stesso (tale importo deve essere preceduto da segno negativo qualora il conguaglio abbia fatto emergere anziché una ritenuta aggiuntiva, una differenza d'imposta a credito dei dipendenti); nella colonna 5 va indicato il codice tributo 1013 e nelle successive colonne gli estremi del versamento.

PROSPETTO RISERVATO AI DATORI DI LAVORO

I sostituti d'imposta che sono datori di lavoro devono barrare una delle tre caselle ad essi riservate al fine di individuare il termine di versamento delle ritenute d'acconto effettuate sulle retribuzioni.
Il decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984 — di attuazione dell'articolo 1 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638 — ha previsto, con effetto dal 1° giugno 1985 e limitatamente ai versamenti afferenti i quadri A (escluso il codice 1010) e B, la unificazione entro il 20 di ogni mese dei versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali da parte dei **datori di lavoro non agricoli**.
Resta pertanto fermo il termine del 15 di ogni mese per i versamenti delle ritenute da eseguirsi da parte dei **datori di lavoro agricoli**.
Tuttavia, ove i datori di lavoro non agricoli abbiano dipendenti agricoli, ovvero i datori di lavoro agricoli abbiano dipendenti non agricoli, i versamenti delle ritenute dovranno essere effettuati tenuto conto della categoria di appartenenza dei dipendenti, e quindi entro il termine del 15 se trattasi di lavoratori agricoli, ed entro il termine del 20 se trattasi di lavoratori non agricoli.
In relazione a tale regime i datori di lavoro agricoli dovranno barrare solo la casella 1 se hanno esclusivamente dipendenti per i quali i contributi obbligatori sono stati versati allo SCAU (lavoratori agricoli).

I datori di lavoro non agricoli dovranno barrare solo la casella 2 se hanno esclusivamente dipendenti per i quali i contributi obbligatori sono stati versati all'INPS o ad altro ente previdenziale diverso dallo SCAU (lavoratori non agricoli).
I datori di lavoro (agricoli e non agricoli) che hanno avuto sia dipendenti per i quali i contributi obbligatori sono stati versati allo SCAU (agricoli) e sia dipendenti per i quali i contributi obbligatori sono stati versati all'INPS o ad altro ente previdenziale diverso dallo SCAU (non agricoli) dovranno invece barrare solo la casella 3 e dovranno poi indicare A o B nella colonna 11 del quadro L così come detto nella nota 4 dello stesso quadro L. Detti sostituti, nell'ipotesi di un unico versamento effettuato per dipendenti agricoli e non agricoli indicheranno «A» nella colonna 11 del quadro L.
Per quanto concerne la compilazione del rigo 02 deve essere ivi indicato il risultato negativo delle operazioni relative al conguaglio di fine anno 1990, che hanno avuto riflessi sul versamento delle ritenute del 1991. Tale importo di rigo 02 deve trovare riscontro nelle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente del 1991 non versate perchè utilizzate per la restituzione delle differenza d'imposta a credito dei dipendenti.
Parimenti nel rigo 03 deve essere indicata l'eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1991 da compensare con le ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 1992.

Mod. 770/H

Il presente quadro, come per gli anni decorsi, si riferisce all'ammontare complessivo dei contributi obbligatori pagati nell'anno 1991.

QUADRI CONTENENTI ELENCHI NOMINATIVI DI PERCETTORI

Ciascun quadro contenente elenchi nominativi di percettori, deve essere numerato. Se il quadro non è sufficiente a contenere i dati di tutti i percettori l'elencazione deve essere continuata utilizzando altri quadri da numerare progressivamente; nelle apposite righe devono essere riportati i totali del quadro precedente.
I dati in corrispondenza di ciascun numero d'ordine devono essere riportati negli spazi preordinati secondo le diciture indicate nella testata del relativo quadro; per l'indicazione del codice fiscale si fa rinvio a quanto precedentemente chiarito.
Nei quadri A e B l'elencazione dei percettori deve, possibilmente, essere riportata osservando i seguenti criteri:

1) elencazione in ordine alfabetico;
2) raggruppamento dei percettori lavoratori dipendenti secondo la categoria di appartenenza (dirigenti, quadri; impiegati, operai). Al termine di ogni raggruppamento dovrà essere effettuato un totale parziale da riportare all'inizio del raggruppamento successivo.

Relativamente ai quadri A e B, i datori di lavoro con più sedi, stabilimenti o basi situati in circoscrizioni di diversi uffici delle imposte, oltre all'elenco generale, devono allegare per ciascuna sede o stabilimento o base separati elenchi nominativi.

Mod. 770/A

Il punto 13 riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore all'anno (stagionali, ecc.).

I compensi lordi vanno indicati al netto degli importi degli assegni familiari non assoggettati a ritenuta ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1975, n. 447, detti importi non vanno riportati al punto 44.

Nel punto 15 vanno indicati i compensi corrisposti in natura, valutati al costo specifico.

Nel punto 16 vanno indicati i contributi obbligatori a carico del lavoratore dipendente di cui all'art. 48 lett. a) del T.U.I.R. ad esclusione di quelli afferenti gli arretrati, che vanno riportati nel successivo punto 36, vanno qui inoltre riportate le eventuali quote di pensione riversate all'INPS.

Al punto 18 vanno indicati gli assegni e le indennità, erogati direttamente dagli enti previdenziali e non assoggettati a ritenuta, il cui importo è stato considerato dal datore di lavoro ai fini del conguaglio di fine anno.

Nei punti 19, 20 e 21 vanno indicate le indennità di trasferta, le indennità di navigazione e di volo nonché gli assegni di sede e le altre indennità percepiti per servizi prestati all'estero con riferimento, rispettivamente, all'ammontare lordo corrisposto, ai contributi obbligatori a carico del lavoratore dipendente e all'ammontare imponibile (eccedenza rispetto ai limiti giornalieri di L. 60.000 e L. 100.000 per le trasferte o relativi importi ridotti; 40 per cento dell'importo percepito per le altre indennità).

Al punti 22 e 23 vanno indicati le indennità ed i compensi di cui all'art. 47, lettera b) del T.U.I.R. rispettivamente assoggettate e non assoggettate al contributo per il SSN.

Nell'ammontare delle ritenute di cui al punto 33 vanno comprese anche quelle relative alle retribuzioni dei primi mesi dell'anno 1991 che siano state utilizzate per la restituzione delle differenze d'imposta rimaste a credito del lavoratore dopo il conguaglio di fine anno 1990.

Nel punto 34 vanno indicate le ritenute effettuate in eccedenza, quali risultano dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1991 che dovranno essere rimborsate dal datore di lavoro mediante compensazione nel corso dell'anno 1992. Nel punto 35 vanno indicate le ritenute relative ai redditi corrisposti nell'anno, indicate al punto 15 del Mod 101 e/o del Mod 201 del lavoratore dipendente o pensionato.

Al punto 44 va riportata ogni altra somma su cui, per qualsiasi motivo, non sia stata in concreto eseguita la ritenuta, compresi i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da cittadini italiani per gli emolumenti, non assoggettati a ritenuta.

Nel caso di corresponsione, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del T.U.I.R., di compensi agli eredi del dipendente deceduto, i dati anagrafici e contabili relativi all'erede dovranno essere riportati in corrispondenza al numero o ai numeri successivi a quello del lavoratore dipendente deceduto.

Mod. 770/B

Nel caso di erogazione dell'indennità ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità devono essere indicati:
— i dati anagrafici del lavoratore dipendente deceduto, i dati relativi al rapporto di lavoro e tutti i dati contabili, esclusi quelli dei punti 41, 42 e 43;
— per ciascun avente diritto o erede, in corrispondenza ai numeri d'ordine immediatamente successivi a quello del lavoratore dipendente deceduto, i dati anagrafici ed i soli dati contabili di cui ai punti 41, 42 e 43.

Per quanto riguarda il titolo dell'erogazione di cui ai punti 18 e 22, indicare «A» se si tratta di anticipazione, «B» se si tratta di saldo, «C» se si tratta di acconto.

Nel punto 19 va indicata la percentuale di abbattimento applicata all'indennità equipollente al TFR ai sensi dell'art. 17, comma 1, T.U.I.R., come modificato con il D.L. n. 70/1988 e relativa legge di conversione n. 154/1988.

Nel punto 28 va indicato l'importo dei contributi versati dal lavoratore che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del T.U.I.R., come modificato con il D.L. n. 70/1988 e relativa legge di conversione n. 154 del 1988, vanno scomputati dal totale della indennità cui i contributi afferiscono (altra indennità diversa dal TFR corrisposta da Fondo o Cassa appositamente istituito) (ved. dichiarazione in calce al modello).

Il punto 38 va compilato solo se nel periodo 1986-1990 sono sono stati corrisposti per la prima volta un acconto o una anticipazione.

Mod. 770/C

Non vanno dichiarati nel presente quadro, ma nel Mod. 770/A, i sottoindicati redditi (ancorché assimilati ai redditi di lavoro dipendente):
— i compensi corrisposti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del venti per cento, ai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
— le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso.

Nel punto 13, per quanto riguarda le borse di studio, gli assegni, premi o sussidi di cui alla lettera c) dell'art. 47 al T.U.I.R. va indicato l'importo non assoggettato a ritenuta.

Mod. 770/D

Per ciascun percipiente persona fisica ovvero società od associazione costituita fra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione (queste ultime vanno indicate nella quarta facciata del presente quadro) devono essere indicati globalmente i compensi assoggettati alla stessa aliquota di ritenuta e separatamente quelli assoggettati ad aliquota diversa.

Indicare in questo quadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere c); d), e) ed f) art. 16 T.U.I.R.). Per quanto concerne i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 49 del T.U.I.R., le relative indennità vanno esposte separatamente quando il diritto alla loro percezione risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Quando non si verifichi tale condizione vanno indicati cumulativamente con gli altri eventuali compensi di lavoro autonomo corrisposti.

Nel presente quadro vanno inoltre indicati i redditi già di lavoro autonomo che, ai sensi dell'art. 81 lettere g) ed m) del T.U.I.R., sono ora classificati fra i redditi diversi.

Nel quadro vanno indicati anche i soggetti non residenti per i quali è stata operata la ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dei commi secondo e quarto dell'articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni. Per detti soggetti dopo aver barrato la casella del punto 11 (punto 6 per i percipienti diversi dalle persone fisiche) va indicato lo Stato estero di residenza riportando nel punto successivo anche il relativo codice ricavandolo dalla tabella D). Per gli stessi soggetti va inoltre riportato il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza.

Nel punto 17 vanno indicati anche i compensi d'importo inferiore a L. 50.000, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Mod. 770/D-1

In questo quadro vanno indicate anche le provvigioni corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta (sesto comma dell'articolo 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).

Per i percettori di tali provvigioni va utilizzato un quadro Mod. 770/D-1 distinto da quello ove vengono indicati i percettori delle provvigioni assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto, barrando sempre la relativa casella, a seconda che trattasi di provvigioni assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto o a titolo d'imposta. In tali casi la numerazione dei fogli deve essere progressiva.

Nel punto 13 vanno indicate le quote delle provvigioni non soggette a ritenuta (50% o 80%); nel punto 14 vanno indicate le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate per conto dei committenti, preponenti o mandanti. Non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-bis per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

TABELLE

TABELLA A): STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA B): NATURA GIURIDICA

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazioni fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali
29) GEIE

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C): *SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta.

TABELLA D): *ELENCO PAESI ESTERI*

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA, ISLANDS	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLA DESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDE	207
BHUTAN	097
BIRMANIA	083
BOLIVIA	010
BOTSWANA	098
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE ISOLE	256
CAYMAN	211
CECOSLOVACCHIA	014
CENTROAFRICANA REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CIAD	144
CILE	015
CINA REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTÀ DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA REPUBBLICA	063
DUBAI	240
ECUADOR	024
EGITTO	023
EL SALVADOR	064
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FAEROE, ISOLE	204
FALKLAND O MALVINE, ISOLE	190
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GERMANIA REPUB. FEDERALE	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM, ISOLA DI	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY C.I.	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISLE OF MAN	203
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISOLE VERGINI BRITANNICHE	249
ISRAELE	182
JERSEY C.I.	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KENYA	116
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MARIANNE SETTENTRIONALI, ISOLE	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MIDWAY, ISOLE	177
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DI CANALE	250
PAPUA - NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERÙ	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE ISOLE	191
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST. HELENA	254
ST. KITTS E NEVIS	195
ST. PIERRE E MIQUELON	248
ST. VINCENT E GRENADINE	196
STATI FEDERATI DI MICRONESIA	215
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
U.R.S.S., (PAESI EX)	079
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VIETNAM	062
WAKE, ISOLE	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
YEMEN - REPUB. DEMOCRATICA POPOLARE	108
ZAIRE	018
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

RISERVATO ALL'UFFICIO

Ufficio delle imposte di ______________ oppure Centro di Servizio di ______________ N. ______

Presentata al Comune di ______________

il ______________ n. ______

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD 770/92

dichiarazione dei sostituti d'imposta

che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte nell'ANNO 1991

Il modello va compilato a macchina o in stampatello consultando le avvertenze generali per la compilazione

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

PERSONE FISICHE **Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni**

NUMERO DI CODICE FISCALE	CODICE ATTIVITÀ	R.S.S. VA SA
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		
NOME (senza abbreviazioni)	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	EVENTI ECCEZIONALI
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	TELEFONO (prefisso e numero)	C.A.P.

ALTRI SOGGETTI **art. 5 e 87 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)**

NUMERO DI CODICE FISCALE	R.S.S. VA SA
DENOMINAZIONE	
Data di approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno
SEDE LEGALE — COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale) — COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.
SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE	TELEFONO (prefisso e numero)

STATO	NATURA GIURIDICA	CODICE ATTIVITÀ	SITUAZIONE	EVENTI ECCEZIONALI
VEDERE TAB. A	VEDERE TAB. B		VEDERE TAB. C	

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME (per le donne quello da nubile)	NOME (senza abbreviazione)	
SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	CODICE CARICA
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	TELEFONO (prefisso e numero)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

QUADRO I - DATI GLOBALI RELATIVI ALLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E ALLE RITENUTE OPERATE

Rigo	Descrizione	Sez.					
I_1	Redditi di lavoro dipendente e assimilati	A	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. COMPL. LAV. DIP.	3 NUMERO EREDI	4 COMPENSI IN DENARO	5 COMPENSI IN NATURA
I_2			6 CONTR. OBBLIGATORI	7 COMPENSI NETTI	8 ASSEGNI ENTI PREV.	9 IND. TRASF. AMMON.	10 IND.TRASF. IMPON.
I_3			11 COMPENSI DA TERZI	12 TOTALE IMPONIBILE	13 IMPOSTA LORDA	14 TOTALE DETRAZIONI	15 RITENUTE DA TERZI
I_4			16 RITEN. DATORE LAV.	17 ECCEDENZA RITENUTE	18 RITENUTE DOVUTE	19 CONTR. ARRETRATI	20 AMMONT. ARRETRATI
I_5			21 DETRAZIONI ARRETRATI	22 RITENUTE ARRETRATI	23 SPESE SANITARIE	24 EROG. IN FORMA ASSICUR.	25 PREMI DI ASSICURAZIONE
I_6			26 EROGAZIONI LIBERALI	27 ALTRE SOMME NON SOGG.	28 COMPENSI AI FINI CONTR. INPS	29 RITENUTE OPERATE "VA"	30 RITENUTE OPERATE "SA"
I_7	Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente	B	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. LAV. DIPENDENTI	3 NUM. AVENTI DIRITTO O EREDI	4 T.F.R. CORRISPOSTO NEL 1991	5 ALTRE INDENN. NEL 1991
I_8			6 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL LAVORATORE	7 TFR EROGATO dal 1974 al 1990	8 ALTRE INDENNITÀ EROGATE dal 1974 al 1990	9 TOTALE INDENNITÀ	10 TOTALE RIDUZIONE
I_9			11 IMPONIBILE DELL'ANNO	12 TOTALE IMPONIBILE	13 RITENUTE OPERATE	14 ALTRE INDENNITÀ AI FINI CONTRIBUTIVI INPS	15 RITENUTE OPERATE "SA"
I_{10}	Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente (rapporti di lavoro cessati nell'anno 1973 e precedenti)	B_1	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. PERCIPIENTI	3 TOTALE INDENNITÀ	4 TOTALE IMP. R.M.	5 TOTALE IMP. COMPL.
I_{11}	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	C	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. LAV. ASSIMILATI	3 AMM. CORRISP. TOTALE	4 SOMME NON SOGG. RIT.	5 AMM. IMPONIBILE
I_{12}			6 RITENUTE OPERATE	7 NETTO CORRISPOSTO			
I_{13}	Redditi di lavoro autonomo	D	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. LAV. AUTONOMI	3 AMM. CORR. TOTALE	4 SOMME NON SOGG. RIT.	5 AMM. IMPONIBILE
I_{14}			6 RITENUTE OPERATE	7 NETTO CORRISPOSTO			
I_{15}	Provvigioni	D_1	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. PERCIPIENTI	3 TOT. AMM. CORRISP.	4 TOT. PROVVIGIONI	5 SPESE ANTICIPATE
I_{16}			6 AMM. IMPONIBILE	7 RITENUTE OPERATE	8 NETTO CORRISPOSTO		
I_{17}	Redditi di capitale, ecc.	E	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. PERCIPIENTI	3 AMM. IMPONIBILE	4 RITENUTE OPERATE	5 NETTO CORRISPOSTO
I_{18}			6 SOMME NON SOGG. RIT.				
I_{19}	Assicurazioni sulla vita	E_1	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. PERCIPIENTI	3 SOMME CORRISPOSTE	4 BASE DI COMMISURAZ.	5 RITENUTE OPERATE
I_{20}			6 NETTO CORRISPOSTO	7 AMMONT. COMPLESSIVO	8 BASE DI COMMISURAZ.	9 RITENUTE OPERATE	
I_{21}	Interessi ed altri redditi di capitale nonché proventi delle accettazioni bancarie	F	1 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. A)	2 RITENUTE OPERATE (Prosp. A)	3 TOTALE ACCONTI (Prosp. A)	4 ECCEDENZA IN DIMINUZIONE DEGLI ACCONTI (Prosp. A)	5 ECCEDENZA A RIMBORSO (Prosp. A)
I_{22}			6 SOMME SOGG. "VA" (Prosp. A)	7 RITENUTE OPERATE "VA" (Prosp. A)	8 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. B)	9 RITENUTE OPERATE (Prosp. B)	10 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. C)
I_{23}			11 RITENUTE OPERATE (Prosp. C)	12 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. D)	13 RITENUTE OPERATE (Prosp. D)	14 IMP DELLE CAMBIALI (Prosp. E)	15 PROVENTI SOGG. RIT. (Prosp. E)
I_{24}			16 RITENUTE OPERATE (Prosp. E)				
I_{25}	Plusvalenze	F_1	1 TOTALE PLUSVALENZE	2 RITENUTE OPERATE			
I_{26}	Utili distribuiti nell'anno 1991	G	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. AZIONI O QUOTE (Prosp. 1)	3 UTILI IN DENARO (Prosp. 1)	4 UTILI IN NATURA (Prosp. 1)	5 IMPORTO UTILI (Prosp. 2)
I_{27}			6 UTILI CORRISPOSTI fino al 31-12-1990 (Prosp. 2)	7 UTILI DA CORRISPONDERE al 31-12-1990 (Prosp. 2)	8 UTILI CORRISPOSTI nel 1991 (Prosp. 2)	9 UTILI DA CORRISPONDERE al 31-12-1991 (Prosp. 2)	10 UTILI CORRISPOSTI (Prosp. 3)
I_{28}			11 UTILI SOGG. RITENUTE (Prosp. 3)	12 RITENUTA D'ACCONTO (Prosp. 3)	13 RITENUTA D'IMPOSTA (Prosp. 3)	14 UTILI NON SOGG. RIT. (Prosp. 3)	15 NUM. PERCIPIENTI
I_{29}			16 UTILI SPETTANTI	17 UTILI PAGATI			
I_{30}	Utili dei titoli esteri distribuiti nell'anno 1991	G_1	1 UTILI CORRISPOSTI	2 UTILI SOGG. RIT.	3 RITENUTE D'ACCONTO	4 RITENUTE D'IMPOSTA	5 UTILI NON SOGG. RIT.
I_{31}	Contributi obbligatori	H	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 CONTRIBUTI OBBLIGATORI			

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

QUADRO L - SOMME SOGGETTE A RITENUTA ALLA FONTE, RITENUTE OPERATE E RELATIVI VERSAMENTI

Codice concessione ____ ____ Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di ____________ Sigla provincia ____ ____

	SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		3	4	ESTREMI DEI VERSAMENTI					10	11
	1 IMPORTO	2 DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI (1) MESE | ANNO	RITENUTE EFFETTUATE	IMPORTO VERSATO	5 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	6 C/T (2)	7 D/C (3)	8 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	9 N° BOLLETTINO O QUIETANZA O ATTESTAZIONE	RSS	NOTE (4)
L1											
L2											
L3											
L4											
L5											
L6											
L7											
L8											
L9											
L10											
L11											
L12											
L13											
L14											
L15											
L16											
L17											
L18											
L19											
L20											
L21											
L22											
L23											
L24											
L25											
L26											

(1) Nel caso di somme per cui è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicata la data di chiusura dell'esercizio, invece nel caso di versamenti semestrali va indicato l'ultimo mese del semestre.
(2) Indicare C se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione; T se effettuato in Tesoreria.
(3) Indicare D per il versamento tramite distinta; C per versamento in c/c postale.
(4) I sostituti d'imposta che hanno barrato la casella 3 del prospetto riservato ai datori di lavoro devono indicare: "A" se il versamento si riferisce ai lavoratori agricoli; "B" se il versamento si riferisce ai lavoratori non agricoli.
I sostituti d'imposta che hanno compilato la casella "eventi eccezionali" del frontespizio indicheranno la lettera "C" se hanno fruito della sospensione del versamento.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

	SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		3	4	ESTREMI DEI VERSAMENTI					10	11
	1 IMPORTO	2 DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI (1) MESE | ANNO	RITENUTE EFFETTUATE	IMPORTO VERSATO	5 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	6 C/T (2)	7 D/C (3)	8 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	9 N° BOLLETTINO O QUIETANZA O ATTESTAZIONE	RSS	NOTE (4)
L27											
L28											
L29											
L30											
L31											
L32											
L33											
L34											
L35											
L36											
L37											
L38											
L39											
L40											
L41											
L42											
L43											
L44											
L45											
L46											
L47											
L48											
L49		TOTALI									

PROSPETTO RISERVATO AI DATORI DI LAVORO

01	DIPENDENTI AGRICOLI	1	DIPENDENTI NON AGRICOLI	2	DIPENDENTI AGRICOLI E NON ·	3
02	Eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1990 da compensare nell'anno 1991.					
03	Eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1991 da compensare nell'anno 1992.					

Il sottoscritto dichiara di aver corrisposto a dipendenti e terzi nell'anno 1991 le somme e i valori e di aver effettuato le ritenute indicate nei quadri [A] [B] [B1] [C] [D] [D1] [E] [E1] [F] [F1] [G] [G1] [I], di aver compilato il quadro [H] e di aver eseguito i versamenti *risultanti dal quadro L. Si allegano n.* [ ] attestati di versamento delle ritenute. Il sottoscritto dichiara di aver presentato gli elenchi nominativi relativi ai quadri [A] [B] [C] [D] [D1] mediante invio di n. [ ] supporti magnetici.

La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

IL DICHIARANTE

Data ____________

RISERVATO ALL'UFFICIO

Ufficio delle imposte di ______ oppure Centro di Servizio di ______ N. ______

Presentata al Comune di ______

il ______ n. ______

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/92

dichiarazione dei sostituti d'imposta che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte nell'ANNO 1991

Il modello va compilato a macchina o in stampatello consultando le avvertenze generali per la compilazione

PERSONE FISICHE imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni

NUMERO DI CODICE FISCALE	CODICE ATTIVITÀ	R.S.S. VA SA

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME (senza abbreviazioni)	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	EVENTI ECCEZIONALI

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	TELEFONO (prefisso e numero)	C.A.P.

ALTRI SOGGETTI art. 5 e 87 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

NUMERO DI CODICE FISCALE	R.S.S. VA SA

DENOMINAZIONE

Data di approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno

SEDE LEGALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE	TELEFONO (prefisso e numero)

STATO	NATURA GIURIDICA	CODICE ATTIVITÀ	SITUAZIONE	EVENTI ECCEZIONALI
VEDERE TAB. A	VEDERE TAB. B		VEDERE TAB. C	

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME (per le donne quello da nubile)	NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	CODICE CARICA

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	TELEFONO (prefisso e numero)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

QUADRO I - DATI GLOBALI RELATIVI ALLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E ALLE RITENUTE OPERATE

Rigo							
I_{1}	Redditi di lavoro dipendente e assimilati	A	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. COMPL. LAV. DIP.	3 NUMERO EREDI	4 COMPENSI IN DENARO	5 COMPENSI IN NATURA
I_{2}			6 CONTR. OBBLIGATORI	7 COMPENSI NETTI	8 ASSEGNI ENTI PREV.	9 IND. TRASF. AMMON.	10 IND TRASF. IMPON.
I_{3}			11 *COMPENSI DA TERZI*	12 *TOTALE IMPONIBILE*	13 *IMPOSTA LORDA*	14 TOTALE DETRAZIONI	15 RITENUTE DA TERZI
I_{4}			16 RITEN. DATORE LAV.	17 ECCEDENZA RITENUTE	18 RITENUTE DOVUTE	19 CONTR. ARRETRATI	20 AMMONT. ARRETRATI
I_{5}			21 DETRAZIONI ARRETRATI	22 RITENUTE ARRETRATI	23 SPESE SANITARIE	24 EROG. IN FORMA ASSICUR.	25 PREMI DI ASSICURAZIONE
I_{6}			26 EROGAZIONI LIBERALI	27 ALTRE SOMME NON SOGG.	28 COMPENSI AI FINI CONTR. INPS	29 RITENUTE OPERATE "VA"	30 RITENUTE OPERATE "SA"
I_{7}	Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente	B	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. LAV. DIPENDENTI	3 NUM. AVENTI DIRITTO O EREDI	4 T.F.R. CORRISPOSTO NEL 1991	5 ALTRE INDENN. NEL 1991
I_{8}			6 CONTRIBUTI OBBLIGATORI *A CARICO DEL LAVORATORE*	7 TFR EROGATO *dal 1974 al 1990*	8 ALTRE INDENNITÀ EROGATE dal 1974 al 1990	9 TOTALE INDENNITÀ	10 TOTALE RIDUZIONE
I_{9}			11 IMPONIBILE DELL'ANNO	12 TOTALE IMPONIBILE	13 RITENUTE OPERATE	14 ALTRE INDENNITÀ AI FINI CONTRIBUTIVI INPS	15 RITENUTE OPERATE "SA"
I_{10}	Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente (rapporti di lavoro cessati nell'anno 1973 e precedenti)	B_1	1 *NUM. FOGLI COMPILATI*	2 *NUM. PERCIPIENTI*	3 *TOTALE INDENNITÀ*	4 *TOTALE IMP. R.M.*	5 TOTALE IMP. COMPL.
I_{11}	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	C	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. LAV. ASSIMILATI	3 AMM. CORRISP. TOTALE	4 SOMME NON SOGG. RIT.	5 AMM. IMPONIBILE
I_{12}			6 RITENUTE OPERATE	7 NETTO CORRISPOSTO			
I_{13}	Redditi di lavoro autonomo	D	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. LAV. AUTONOMI	3 AMM. CORR. TOTALE	4 SOMME NON SOGG. RIT.	5 AMM. IMPONIBILE
I_{14}			6 RITENUTE OPERATE	7 NETTO CORRISPOSTO			
I_{15}	Provvigioni	D_1	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. PERCIPIENTI	3 TOT. AMM. CORRISP.	4 TOT. PROVVIGIONI	5 SPESE ANTICIPATE
I_{16}			6 AMM. IMPONIBILE	7 RITENUTE OPERATE	8 NETTO CORRISPOSTO		
I_{17}	Redditi di capitale, ecc.	E	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. PERCIPIENTI	3 *AMM. IMPONIBILE*	4 *RITENUTE OPERATE*	5 *NETTO CORRISPOSTO*
I_{18}			6 SOMME NON SOGG. RIT.				
I_{19}	Assicurazioni sulla vita	E_1	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. PERCIPIENTI	3 SOMME CORRISPOSTE	4 BASE DI COMMISURAZ.	5 RITENUTE OPERATE
I_{20}			6 NETTO CORRISPOSTO	7 AMMONT. COMPLESSIVO	8 BASE DI COMMISURAZ.	9 RITENUTE OPERATE	
I_{21}	Interessi ed altri redditi di capitale nonché proventi delle accettazioni bancarie	F	1 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. A)	2 RITENUTE OPERATE (Prosp. A)	3 TOTALE ACCONTI (Prosp. A)	4 ECCEDENZA IN DIMINUZIONE DEGLI ACCONTI (Prosp. A)	5 ECCEDENZA A RIMBORSO (Prosp. A)
I_{22}			6 SOMME SOGG. "VA" (Prosp. A)	7 RITENUTE OPERATE "VA" (Prosp. A)	8 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. B)	9 RITENUTE OPERATE (Prosp. B)	10 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. C)
I_{23}			11 RITENUTE OPERATE (Prosp. C)	12 SOMME SOGG. RIT. (Prosp. D)	13 RITENUTE OPERATE (Prosp. D)	14 IMP DELLE CAMBIALI (Prosp. E)	15 PROVENTI SOGG. RIT. (Prosp. E)
I_{24}			16 RITENUTE OPERATE (Prosp. E)				
I_{25}	Plusvalenze	F_1	1 TOTALE PLUSVALENZE	2 RITENUTE OPERATE			
I_{26}	Utili distribuiti nell'anno 1991	G	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 NUM. AZIONI O QUOTE (Prosp. 1)	3 UTILI IN DENARO (Prosp. 1)	4 UTILI IN NATURA (Prosp. 1)	5 IMPORTO UTILI (Prosp. 2)
I_{27}			6 UTILI CORRISPOSTI fino al 31-12-1990 (Prosp. 2)	7 UTILI DA CORRISPONDERE al 31-12-1990 (Prosp. 2)	8 UTILI CORRISPOSTI nel 1991 (Prosp. 2)	9 UTILI DA CORRISPONDERE al 31-12-1991 (Prosp. 2)	10 UTILI CORRISPOSTI (Prosp. 3)
I_{28}			11 UTILI SOGG. RITENUTE (Prosp. 3)	12 RITENUTA D'ACCONTO (Prosp. 3)	13 RITENUTA D'IMPOSTA (Prosp. 3)	14 UTILI NON SOGG. RIT. (Prosp. 3)	15 NUM. PERCIPIENTI
I_{29}			16 UTILI SPETTANTI	17 UTILI PAGATI			
I_{30}	Utili dei titoli esteri distribuiti nell'anno 1991	G_1	1 UTILI CORRISPOSTI	2 UTILI SOGG. RIT.	3 RITENUTE D'ACCONTO	4 RITENUTE D'IMPOSTA	5 UTILI NON SOGG. RIT.
I_{31}	Contributi obbligatori	H	1 NUM. FOGLI COMPILATI	2 CONTRIBUTI OBBLIGATORI			

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

QUADRO L - SOMME SOGGETTE A RITENUTA ALLA FONTE, RITENUTE OPERATE E RELATIVI VERSAMENTI

Codice concessione |_|_|_|_| |_|_|_|_| Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di ______________ Sigla provincia |_|_| |_|_|

	SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		3	4	ESTREMI DEI VERSAMENTI					10	11
	1 IMPORTO	2 DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI (1) MESE | ANNO	RITENUTE EFFETTUATE	IMPORTO VERSATO	5 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	6 C/T (2)	7 D/C (3)	8 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	9 N° BOLLETTINO O QUIETANZA O ATTESTAZIONE	RSS	NOTE (4)
L1											
L2											
L3											
L4											
L5											
L6											
L7											
L8											
L9											
L10											
L11											
L12											
L13											
L14											
L15											
L16											
L17											
L18											
L19											
L20											
L21											
L22											
L23											
L24											
L25											
L26											

(1) Nel caso di somme per cui è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicata la data di chiusura dell'esercizio, invece nel caso di versamenti semestrali va indicato l'ultimo mese del semestre.
(2) Indicare C se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione; T se effettuato in Tesoreria.
(3) Indicare D per il versamento tramite distinta; C per versamento in c/c postale.
(4) I sostituti d'imposta che hanno barrato la casella 3 del prospetto riservato ai datori di lavoro devono indicare: "A" se il versamento si riferisce ai lavoratori agricoli; "B" se il versamento si riferisce ai lavoratori non agricoli.
I sostituti d'imposta che hanno compilato la casella "eventi eccezionali" del frontespizio indicheranno la lettera "C" se hanno fruito della sospensione del versamento.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

	SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA			3 RITENUTE EFFETTUATE	4 IMPORTO VERSATO	ESTREMI DEI VERSAMENTI							10 RSS	11 NOTE (4)
	1 IMPORTO	2 DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI (1) MESE	ANNO			5 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	6 C/T (2)	7 D/C (3)	8 DATA DI VERSAMENTO GIORNO	MESE	ANNO	9 N° BOLLETTINO O QUIETANZA O ATTESTAZIONE		
L27														
L28														
L29														
L30														
L31														
L32														
L33														
L34														
L35														
L36														
L37														
L38														
L39														
L40														
L41														
L42														
L43														
L44														
L45														
L46														
L47														
L48														
L49		TOTALI												

PROSPETTO RISERVATO AI DATORI DI LAVORO

01	DIPENDENTI AGRICOLI [1]	DIPENDENTI NON AGRICOLI [2]	DIPENDENTI AGRICOLI E NON [3]	
02	Eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1990 da compensare nell'anno 1991.			
03	Eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1991 da compensare nell'anno 1992.			

Il sottoscritto dichiara di aver corrisposto a dipendenti e terzi nell'anno 1991 le somme e i valori e di aver effettuato le ritenute indicate nei quadri [A] [B] [B1] [C] [D] [D1] [E] [E1] [F] [F1] [G] [G1] [I] di aver compilato il quadro [H] e di aver eseguito i versamenti risultanti dal quadro L. Si allegano n. [ ] *attestati di versamento delle ritenute.* Il sottoscritto dichiara di aver presentato gli elenchi nominativi relativi ai quadri [A] [B] [C] [D] [D1] mediante invio di n. [ ] supporti magnetici.

La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

____

____

____

IL DICHIARANTE

Data ______________________ ______________________

Mod. 770/A

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1991
(Art. 23 e art. 24, 3° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 33, comma 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ
SEDE O STABILIMENTO O BASE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)			

ELENCO DEI PERCIPIENTI

FOGLIO N.

Numero d'ordine							
	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)		3 NOME		4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO		
	11 DATA DI INIZIO RAPPORTO DI LAVORO giorno mese anno 1991	12 DATA DI CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO giorno mese anno 1991	13 Tempo determinato (SI o NO)				
	COMPENSI LORDI, STIPENDI, PENSIONI ECC. 14 In denaro	15 In natura	16 Contributi obbligatori a carico del dipendente	17 Compensi netti (14 + 15 − 16)	18 Assegni e indennità erogati da enti previdenz.	INDENNITÀ E ASSEGNI EX ART. 48, C. 4 E 5, T.U.I.R. 19 Ammontare lordo	20 Contributi obbligatori a carico del dipendente
							21 Totale imponibile
	COMPENSI CORRISPOSTI DA TERZI 22 Ammontare assoggettato a contribuzione	23 Ammontare non assoggettato a contribuzione	24 Totale imponibile	25 Imposta corrispondente al totale imponibile	26 Detrazione per coniuge a carico	27 Detrazione per figli a carico	28 Detrazione per altri familiari a carico
							29 Detrazione per lavoro dipendente
	30 Ulteriore detrazione per lavoro dipendente	31 Totale detrazioni	32 Ammontare delle ritenute operate da terzi	33 Ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro	34 Eccedenza delle ritenute da rimborsare	35 Ammontare delle ritenute dovute	ARRETRATI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI 36 Contributi obbligatori a carico del dipendente
							37 Ammontare imponibile
	ARRETRATI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI 38 Detrazioni d'imposta	39 Ritenuta eseguita	SOMME E VALORI NON ASSOGGETTATI A RITENUTA 40 Erogazioni per spese sanitarie	41 Erogazioni per spese sanitarie in forma assicurativa	42 Premi d'assicurazione vita e infortuni	43 Erogazioni liberali di cui all'art. 48 lett. f) del T.U.I.R.	44 Altre somme e valori
Riporto	14	15	16	17	18	19	20
							21
	22	23	24	25	26	27	28
							29
	30	31	32	33	34	35	36
							37
	38	39	40	41	42	43	44
1	1	2		3		4	5
	6	7	8	9	10		
	11 1991	12 1991	13				
	14	15	16	17	18	19	20
							21
	22	23	24	25	26	27	28
							29
	30	31	32	33	34	35	36
							37
	38	39	40	41	42	43	44
2	1	2		3		4	5
	6	7	8	9	10		
	11 1991	12 1991	13				
	14	15	16	17	18	19	20
							21
	22	23	24	25	26	27	28
							29
	30	31	32	33	34	35	36
							37
	38	39	40	41	42	43	44

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

Numero d'ordine

1 CODICE FISCALE
2 COGNOME (per le donne quello da nubile)
3 NOME
4 DATA DI NASCITA G M A
5 SESSO (M o F)
6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA
7 PROV NASC. (sigla)
8 COMUNE DI RESIDENZA
9 PROV RES. (sigla)
10 VIA E NUMERO CIVICO
11 DATA DI INIZIO RAPPORTO DI LAVORO giorno mese anno 1991
12 DATA DI CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO giorno mese anno 1991
13 Tempo determinato (SI o NO)

COMPENSI LORDI, STIPENDI, PENSIONI ECC.
14 In denaro
15 In natura
16 Contributi obbligatori a carico del dipendente
17 Compensi netti (14 + 15 − 16)
18 Assegni e indennità erogati da enti previdenz.

INDENNITÀ E ASSEGNI EX ART. 48, C. 4 E 5, T.U.I.R.
19 Ammontare lordo
20 Contributi obbligatori a carico del dipendente
21 Totale imponibile

COMPENSI CORRISPOSTI DA TERZI
22 Ammontare assoggettato a contribuzione
23 Ammontare non assoggettato a contribuzione
24 Totale imponibile
25 Imposta corrispondente al totale imponibile
26 Detrazione per coniuge a carico
27 Detrazione per figli a carico
28 Detrazione per altri familiari a carico
29 Detrazione per lavoro dipendente
30 Ulteriore detrazione per lavoro dipendente
31 Totale detrazioni
32 Ammontare delle ritenute operate da terzi
33 Ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro
34 Eccedenza delle ritenute da rimborsare
35 Ammontare delle ritenute dovute

ARRETRATI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI
36 Contributi obbligatori a carico del dipendente
37 Ammontare imponibile

ARRETRATI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI
38 Detrazioni d'imposta
39 Ritenuta eseguita

SOMME E VALORI NON ASSOGGETTATI A RITENUTA
40 Erogazioni per spese sanitarie
41 Erogazioni per spese sanitarie in forma assicurativa
42 Premi d'assicurazione vita e infortuni
43 Erogazioni liberali di cui all'art. 48 lett. f) del T.U.I.R.
44 Altre somme e valori

3

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 1991 12 1991 13
14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44

4

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 1991 12 1991 13
14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44

5

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 1991 12 1991 13
14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

FOGLIO N.

Numero d'ordine

1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)

6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 prov. nasc. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 prov. res. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO

11 DATA DI INIZIO RAPPORTO DI LAVORO giorno mese anno 1991	12 DATA DI CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO giorno mese anno 1991	13 Tempo determinato (SI o NO)

COMPENSI LORDI, STIPENDI, PENSIONI ECC.					INDENNITÀ E ASSEGNI EX ART. 48, C. 4 E 5, T.U.I.R.		
14 In denaro	15 In natura	16 Contributi obbligatori a carico del dipendente	17 Compensi netti (14 + 15 - 16)	18 Assegni e indennità erogati da enti previdenz.	19 Ammontare lordo	20 Contributi obbligatori a carico del dipendente	21 Totale imponibile

COMPENSI CORRISPOSTI DA TERZI							
22 Ammontare assoggettato a contribuzione	23 Ammontare non assoggettato a contribuzione	24 Totale imponibile	25 Imposta corrispondente al totale imponibile	26 Detrazione per coniuge a carico	27 Detrazione per figli a carico	28 Detrazione per altri familiari a carico	29 Detrazione per lavoro dipendente

						ARRETRATI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI	
30 Ulteriore detrazione per lavoro dipendente	31 Totale detrazioni	32 Ammontare delle ritenute operate da terzi	33 Ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro	34 Eccedenza delle ritenute da rimborsare	35 Ammontare delle ritenute dovute	36 Contributi obbligatori a carico del dipendente	37 Ammontare imponibile

ARRETRATI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI		SOMME E VALORI NON ASSOGGETTATI A RITENUTA					
38 Detrazioni d'imposta	39 Ritenute eseguite	40 Erogazioni per spese sanitarie	41 Erogazioni per spese sanitarie in forma assicurativa	42 Premi d'assicurazione vita e infortuni	43 Erogazioni liberali di cui all'art. 48 lett. f) del T.U.I.R.	44 Altre somme e valori	

9

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

11 1991	12 1991	13

14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37
38	39	40	41	42	43	44	

10

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

11 1991	12 1991	13

14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37
38	39	40	41	42	43	44	

TOTALI

COMPENSI LORDI, STIPENDI, PENSIONI ECC.					INDENNITÀ E ASSEGNI EX ART. 48, C. 4 E 5, T.U.I.R.		
14 In denaro	15 In natura	16 Contributi obbligatori a carico del dipendente	17 Compensi netti (14 + 15 - 16)	18 Assegni e indennità erogati da enti previdenz.	19 Ammontare lordo	20 Contributi obbligatori a carico del dipendente	21 Totale imponibile
COMPENSI CORRISPOSTI DA TERZI							
22 Ammontare assoggettato a contribuzione	23 Ammontare non assoggettato a contribuzione	24 Totale imponibile	25 Imposta corrispondente al totale imponibile	26 Detrazione per coniuge a carico	27 Detrazione per figli a carico	28 Detrazione per altri familiari a carico	29 Detrazione per lavoro dipendente
						ARRETRATI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI	
30 Ulteriore detrazione per lavoro dipendente	31 Totale detrazioni	32 Ammontare delle ritenute operate da terzi	33 Ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro	34 Eccedenza delle ritenute da rimborsare	35 Ammontare delle ritenute dovute	36 Contributi obbligatori a carico del dipendente	37 Ammontare imponibile
ARRETRATI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI		SOMME E VALORI NON ASSOGGETTATI A RITENUTA					
38 Detrazioni d'imposta	39 Ritenute eseguite	40 Erogazioni per spese sanitarie	41 Erogazioni per spese sanitarie in forma assicurativa	42 Premi d'assicurazione vita e infortuni	43 Erogazioni liberali di cui all'art. 48 lett. f) del T.U.I.R.	44 Altre somme e valori	
14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37
38	39	40	41	42	43	44	

Data .... Firma del dichiarante ....

Mod. 770/B

INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTE NELL'ANNO 1991
(Art. 23 e art. 24, 3° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ
SEDE O STABILIMENTO O BASE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)			

ELENCO DEI PERCIPIENTI FOGLIO N.

Numero d'ordine

1 CODICE FISCALE | 2 COGNOME (per le donne quello da nubile) | 3 NOME | 4 DATA DI NASCITA G M A | 5 SESSO (M o F)

6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | 7 PROV. NASC. (sigla) | 8 COMUNE DI RESIDENZA | 9 PROV. RES. (sigla) | 10 VIA E NUMERO CIVICO

11 DATA DI INIZIO RAPPORTO DI LAVORO giorno mese anno 19 | 12 DATA DI CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO giorno mese anno 19 | 13 PERIODO DI COMMISURAZIONE anni mesi | 14 PERIODO CONVENZIONALE anni mesi | 15 TEMPO PARZIALE anni mesi % | 16 Quota eccedente | T.F.R. O IND. EQUIPOLLENTI CORRISPOSTI NEL 1991: 17 Mese erogaz. | 18 Titolo erogaz. | 19 % abbattimento | 20 Ammontare netto

ALTRE INDENNITÀ CORRISPOSTE NEL 1991: 21 Mese erogaz. | 22 Titolo erogaz. | 23 Abbattimento | 24 Ammontare netto | 25 Contributi obbligatori a carico del lavoratore | ACCONTI E ANTICIPAZIONI EROGATI DAL 1974 AL 1990: 26 T.F.R. o indennità equipollente | 27 Altre indennità | 28 Totale indennità (20 + 24 — 25 + 26 + 27) | 29 Totale riduzioni

30 T.F.R. o ind. equipollente per reddito di riferimento | 31 Aliquota | ART. 4, 3° COMMA L. 482/1985: 32 Retribuzione media biennio precedente | 33 Aliquota | 34 Imponibile T.F.R. | 35 Imponibile altre indennità | 36 Imponibile dell'anno | 37 Totale reddito imponibile | 38 Ritenute operate su acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1990

39 Imposta dovuta | 40 Ritenute fiscali operate in eccedenza | ART. 2122 COD. CIV: 41 Quota spettante | 42 Indennità spettante | 43 Ritenute operate

Riporto

1

11 19 | 12 19

2

11 19 | 12 19

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

Numero d'ordine

1 CODICE FISCALE
2 COGNOME (per le donne quello da nubile)
3 NOME
4 DATA DI NASCITA G M A
5 SESSO (M o F)
6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA
7 PROV. NASC. (sigla)
8 COMUNE DI RESIDENZA
9 PROV. RES. (sigla)
10 VIA E NUMERO CIVICO
11 DATA DI INIZIO RAPPORTO DI LAVORO giorno mese anno 19
12 DATA DI CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO giorno mese anno 19
13 PERIODO DI COMMISURAZIONE anni mesi
14 PERIODO CONVENZIONALE anni mesi
15 TEMPO PARZIALE anni mesi %
16 Quota eccedente
T.F.R. O IND. EQUIPOLLENTI CORRISPOSTI NEL 1991
17 Mese erogaz.
18 Titolo erogaz.
19 % abbattimento
20 Ammontare netto
ALTRE INDENNITÀ CORRISPOSTE NEL 1991
21 Mese erogaz.
22 Titolo erogaz.
23 Abbattimento
24 Ammontare netto
25 Contributi obbligatori a carico del lavoratore
ACCONTI E ANTICIPAZIONI EROGATI DAL 1974 AL 1980
26 T.F.R. o indennità equipollente
27 Altre indennità
28 Totale indennità (20 + 24 — 25 + 26 + 27)
29 Totale riduzioni
30 T.F.R. o ind. equipollente per reddito di riferimento
31 Aliquota
ART. 4, 3° COMMA L. 482/1985
32 Retribuzione media biennio precedente
33 Aliquota
34 Imponibile T.F.R.
35 Imponibile altre indennità
36 Imponibile dell'anno
37 Totale reddito imponibile
38 Ritenute operate su acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1980
39 Imposta dovuta
40 Ritenute fiscali operate in eccedenza
ART. 2122 COD. CIV.
41 Quota spettante
42 Indennità spettante
43 Ritenute operate

11

12

TOTALI

16 Quota eccedente
T.F.R. O IND. EQUIPOLLENTI CORRISPOSTI NEL 1991
20 Ammontare netto
ALTRE INDENNITÀ CORRISPOSTE NEL 1991
23 Abbattimento
24 Ammontare netto
25 Contributi obbligatori a carico del lavoratore
ACCONTI E ANTICIPAZIONI EROGATI DAL 1974 AL 1980
26 T.F.R. o indennità equipollente
27 Altre indennità
28 Totale indennità (20 + 24 — 25 + 26 + 27)
29 Totale riduzioni
30 T.F.R. o ind. equipollente per reddito di riferimento
34 Imponibile T.F.R.
35 Imponibile altre indennità
36 Imponibile dell'anno
37 Totale reddito imponibile
38 Ritenute operate su acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1980
39 Imposta dovuta
40 Ritenute fiscali operate in eccedenza
ART. 2122 COD. CIV.
42 Indennità spettante
43 Ritenute operate

Nel caso di corresponsione di altre indennità alla cui determinazione hanno concorso contributi a carico del lavoratore dipendente, il sottoscritto dichiara che nel punto 23 è indicato l'ammontare complessivo dei contributi a carico del lavoratore non eccedenti il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, *al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge*, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro; dichiara inoltre che nello statuto del fondo o cassa di previdenza, tenuto alla prestazione, non sono previste clausole che, anche indirettamente, consentono l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante.

Data .... Firma del dichiarante ....

Mod. 770/B-1

INDENNITÀ RELATIVE A RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE CESSATI NEL 1973 E NEGLI ANNI PRECEDENTI, CORRISPOSTE NELL'ANNO 1991

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ
SEDE O STABILIMENTO O BASE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)			

ELENCO DEI PERCIPIENTI FOGLIO N.

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO

Numero d'ordine	11 Ammontare delle indennità di anzianità, di previdenza, di preavviso e delle altre indennità di fine rapporto	IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 12 Ammontare imponibile (I)	13 Imponibile al 4%	14 Imponibile all'8% (II)	15 Imponibile al 10%	16 Imponibile al 12%	17 Imponibile al 15%	IMPOSTA COMPLEMENTARE 18 Ammontare imponibile (al netto anche delle ritenute di ricchezza mobile)	19 Imponibile all'1,5%	20 Imponibile al 4%
Riporto	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

AVVERTENZE

La riscossione delle ritenute operate sulle somme imponibili dichiarate nel presente quadro sarà effettuata mediante l'emissione di appositi ruoli da parte del competente Ufficio delle imposte, in base alla disciplina tributaria vigente fino al 31 dicembre 1973. Pertanto nessun versamento diretto in esattoria di tali ritenute deve essere effettuato da parte del sostituto d'imposta.

I datori di lavoro con più sedi o stabilimenti o basi situati in circoscrizioni di diversi Uffici delle imposte devono allegare per ciascuna sede o stabilimento o base, separati elenchi nominativi relativamente ai pagamenti fatti al personale dipendente utilizzando distinti quadri 770/B-1.

(I) Al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del dipendente e della detrazione di L. 60.000 per ogni anno (o frazione di anno) di servizio.

(II) Ai fini dell'applicazione dell'addizionale straordinaria prevista dalla legge 28 ottobre 1970, n. 801, scindere il totale imponibile all'8% in due parti e cioè: nella quota sulla quale va applicata l'addizionale nella misura del 10% e nella quota sulla quale va applicata l'addizionale nella misura del 15%.

Mod. 770/C

REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI NELL'ANNO 1991
(Art. 24, 1°, 2° e ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ

ELENCO DEI PERCIPIENTI FOGLIO N.

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)		
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO		
	11 CAUSALE	AMMONTARE CORRISPOSTO: 12 TOTALE	13 Somme non soggette a ritenuta	14 Imponibile (12 — 13)	15 Ritenute operate	16 Netto corrisposto (14 — 15)	
Riporto		12	13	14	15	16	
1	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12	13	14	15	16	
2	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12	13	14	15	16	
3	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12	13	14	15	16	
4	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12	13	14	15	16	
5	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12	13	14	15	16	
6	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12	13	14	15	16	
7	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10		
	11	12	13	14	15	16	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Mod. 770/D

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ED ALTRI REDDITI
CORRISPOSTI NELL'ANNO 1991
(Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE FOGLIO N.

Numero d'ordine								
	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)			
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO			
	11	12 STATO ESTERO DI RESIDENZA	13 CODICE STATO ESTERO	14 CODICE DI IDENTIFICAZIONE FISCALE ESTERO				
	15 Causale	AMMONTARE CORRISPOSTO 16 Totale	17 Somme non soggette a ritenuta	18 Imponibile (16 — 17)	RITENUTE OPERATE 19 Aliquota	20 Importo	21 Netto corrisposto (16 — 20)	
1	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11 ☐	12	13	14				
	15	16	17	18	19	20	21	
2	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11 ☐	12	13	14				
	15	16	17	18	19	20	21	
3	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11 ☐	12	13	14				
	15	16	17	18	19	20	21	
4	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11 ☐	12	13	14				
	15	16	17	18	19	20	21	
5	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11 ☐	12	13	14				
	15	16	17	18	19	20	21	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (art. 5, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi)

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE				2 DENOMINAZIONE			
	3 COMUNE			4 PROVINCIA (sigla)	5 VIA E NUMERO CIVICO			
	6 N.R.	7 STATO ESTERO DI RESIDENZA			8 CODICE STATO ESTERO	9 CODICE DI IDENTIFICAZIONE FISCALE ESTERO		
	15 Causale	AMMONTARE CORRISPOSTO			RITENUTE OPERATE		21 Netto corrisposto (18 — 20)	
		16 Totale	17 Somme non soggette a ritenuta	18 Imponibile (16 — 17)	19 Aliquota	20 Importo		
Riporto		16	17	18		20	21	
1	1				2			
	3			4	5			
	6 ☐	7			8	9		
	15	16	17	18	19	20	21	
2	1				2			
	3			4	5			
	6 ☐	7			8	9		
	15	16	17	18	19	20	21	
3	1				2			
	3			4	5			
	6 ☐	7			8	9		
	15	16	17	18	19	20	21	
4	1				2			
	3			4	5			
	6 ☐	7			8	9		
	15	16	17	18	19	20	21	
5	1				2			
	3			4	5			
	6 ☐	7			8	9		
	15	16	17	18	19	20	21	
6	1				2			
	3			4	5			
	6 ☐	7			8	9		
	15	16	17	18	19	20	21	
Totali		16	16	17		18	20	

Data ____________ Firma del dichiarante ____________

Mod. 770/D-1

PROVVIGIONI INERENTI A RAPPORTI DI COMMISSIONE, DI AGENZIA DI MEDIAZIONE, DI RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO E DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI CORRISPOSTE NELL'ANNO 1991
(Art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE					
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ	

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE

— Somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto ☐
— Somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta ☐

FOGLIO N.

Numero d'ordine								
	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)			
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO			
	11 Causale	AMMONTARE CORRISPOSTO: 12 Totale	Somme non soggette a ritenuta: 13 Quota provvigioni	Somme non soggette a ritenuta: 14 Spese anticipate	15 Imponibile [12 — (13 + 14)]	RITENUTE OPERATE: 16 Aliquota	RITENUTE OPERATE: 17 Importo	18 Netto corrisposto (15 — 17)
Riporto		12	13	14	15		17	18
1	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16	17	18
2	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16	17	18
5	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16	17	18
6	1	2	3	4	5			
	6	7	8	9	10			
	11	12	13	14	15	16	17	18

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE			2 DENOMINAZIONE				
	3 COMUNE			4 PROVINCIA (sigla)	5 VIA E NUMERO CIVICO			
	11 Causale	AMMONTARE CORRISPOSTO: 12 Totale	Somme non soggette a ritenuta: 13 Quote provvigioni	Somme non soggette a ritenuta: 14 Spese anticipate	15 Imponibile [12 — (13 + 14)]	RITENUTE OPERATE: 16 Aliquota	RITENUTE OPERATE: 17 Importo	18 Netto corrisposto (15 — 17)
Riporto		12	13	14	15		17	18
1	1			2				
	3			4	5			
	11	12	13	14	15	16	17	18
2	1			2				
	3			4	5			
	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1			2				
	3			4	5			
	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1			2				
	3			4	5			
	11	12	13	14	15	16	17	18
5	1			2				
	3			4	5			
	11	12	13	14	15	16	17	18
6	1			2				
	3			4	5			
	11	12	13	14	15	16	17	18
7	1			2				
	3			4	5			
	11	12	13	14	15	16	17	18
8	1			2				
	3			4	5			
	11	12	13	14	15	16	17	18
Totali		12	13	14	15		17	18

Data

Firma del dichiarante

Mod. 770/E

REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A RESIDENTI (*), COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE E CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1991
(Art. 26, ultimo comma, art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 33 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, D.L. 1° marzo 1991, n. 62; D.L. 3 maggio 1991, n. 140; D.L. 2 luglio 1991, n. 196; D.L. 13 agosto 1991, n. 285; D.L. 31 ottobre 1991, n. 348 e D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE FOGLIO N

Numero d'ordine						
	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)	
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO	
	11 Causale	12 Ammontare imponibile corrisposto	RITENUTE OPERATE: 13 Aliquota	14 Importo	15 Netto corrisposto (12—14)	16 Somme pagate non soggette a ritenuta
Riporto		12		14	15	16
1	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16
2	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16
3	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16
4	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16
5	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16
6	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	
	11	12	13	14	15	16

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

(*) Compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito, art. 41, comma 1, lettera *a)* del T.U. delle imposte sui redditi.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE			2 DENOMINAZIONE		
	3 COMUNE		4 PROVINCIA (sigla)	5 VIA E NUMERO CIVICO		
	11 Causale	12 Ammontare imponibile corrisposto	RITENUTE OPERATE: 13 Aliquota	14 Importo	15 Netto corrisposto (12 — 14)	16 Somme pagate non soggette a ritenuta
Riporto		12		14	15	16
1	1			2		
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
2	1			2		
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
3	1			2		
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
4	1			2		
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
5	1			2		
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
6	1			2		
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
7	1			2		
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
8	1			2		
	3		4	5		
	11	12	13	14	15	16
Totali		12		14	15	16

Data ____________________ Firma del dichiarante ______________________________

Mod. 770/E-1

SOMME SULLE QUALI È STATA COMMISURATA LA RITENUTA ALLA FONTE IN CASO DI RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IL CUI IMPORTO È STATO PAGATO NELL'ANNO 1991 NONCHÉ CAPITALI CORRISPOSTI NELL'ANNO 1991 IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

(Art. 10 lett. m) del testo unico delle imposte sui redditi e art. 6 della L. 26 sett. 1985, n. 482)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE				
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ

ELENCO DEI PERCIPIENTI SOMME RELATIVE AL RISCATTO DI ASSICURAZIONI SULLA VITA ASSOGGETTATE A RITENUTA DI ACCONTO

FOGLIO N.

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO
	11 Causale	12 Somme corrisposte (I)	13 Ammontare complessivo dei premi riscossi sui quali le ritenute sono state commisurate	RITENUTE OPERATE: 14 Aliquota / 15 Importo	16 Netto corrisposto (12 — 15)
Riporto		12	13	15	16
1	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
	11	12	13	14 / 15	16
2	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
	11	12	13	14 / 15	16
3	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
	11	12	13	14 / 15	16
4	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
	11	12	13	14 / 15	16
5	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
	11	12	13	14 / 15	16
6	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
	11	12	13	14 / 15	16

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

AVVERTENZA

(I) Per le somme corrisposte, a titolo di capitale, eccedenti l'importo dei premi, va effettuata la ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento di cui all'articolo 6 della legge n. 482/1985.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G . M . A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO
	11 Causale	12 Somme corrisposte (I)	13 Ammontare complessivo dei premi riscossi sui quali le ritenute sono state commisurate	RITENUTE OPERATE: 14 Aliquota / 15 Importo	16 Netto corrisposto (12 – 15)
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

AVVERTENZA

(I) Per le somme corrisposte, a titolo di capitale, eccedenti l'importo dei premi, va effettuata la ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento di cui all'articolo 6 della legge n. 482/1985.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

Numero d'ordine	1 CODICE FISCALE	2 COGNOME (per le donne quello da nubile)	3 NOME	4 DATA DI NASCITA G M A	5 SESSO (M o F)
	6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	7 PROV. NASC. (sigla)	8 COMUNE DI RESIDENZA	9 PROV. RES. (sigla)	10 VIA E NUMERO CIVICO
	11 Causale	12 Somme corrisposte (I)	13 Ammontare complessivo dei premi riscossi sui quali le ritenute sono state commisurate	RITENUTE OPERATE: 14 Aliquota / 15 Importo	16 Netto corrisposto (12 — 15)
16	1 / 6 / 11	2 / 7 / 12	3 / 8 / 13	4 / 9 / 14, 15	5 / 10 / 16
17	1 / 6 / 11	2 / 7 / 12	3 / 8 / 13	4 / 9 / 14, 15	5 / 10 / 16
18	1 / 6 / 11	2 / 7 / 12	3 / 8 / 13	4 / 9 / 14, 15	5 / 10 / 16
19	1 / 6 / 11	2 / 7 / 12	3 / 8 / 13	4 / 9 / 14, 15	5 / 10 / 16
20	1 / 6 / 11	2 / 7 / 12	3 / 8 / 13	4 / 9 / 14, 15	5 / 10 / 16
21	1 / 6 / 11	2 / 7 / 12	3 / 8 / 13	4 / 9 / 14, 15	5 / 10 / 16
22	1 / 6 / 11	2 / 7 / 12	3 / 8 / 13	4 / 9 / 14, 15	5 / 10 / 16
23	1 / 6 / 11	2 / 7 / 12	3 / 8 / 13	4 / 9 / 14, 15	5 / 10 / 16
Totali		12	13	15	16

AVVERTENZA

(I) Per le somme corrisposte, a titolo di capitale, eccedenti l'importo dei premi, va effettuata la ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento di cui all'articolo 6 della legge n. 482/1985.

PROSPETTO CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

CAUSALE	1 AMMONTARE COMPLESSIVO (1)	2 AMMONTARE DELLE SOMME SULLE QUALI *LE RITENUTE SONO* STATE COMMISURATE (2)	3 RITENUTA OPERATA
TOTALI			

Riportare i totali delle colonne 1, 2, 3 nel quadro I, rigo 20, rispettivamente alle caselle 7, 8, 9

Data ______________________ Firma del dichiarante ______________________

AVVERTENZE

(1) L'importo da indicare è quello dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione in *dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita* ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato.

(2) Va indicata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi La riduzione del 2 per cento, prevista per ogni anno successivo al decimo, deve essere considerato nell'importo da indicare in questa colonna

Mod. 770/F

INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE NONCHÉ PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, CORRISPOSTI NEL 1991 DA DICHIARARE SENZA ELENCAZIONE NOMINATIVA DEI PERCIPIENTI

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA							
CODICE FISCALE		COGNOME ovvero DENOMINAZIONE					
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME		SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO			C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ

PROSPETTO A — **RITENUTE SU INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E RECUPERO DELL'EVENTUALE ECCEDENZA (art. 26, 2° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46 e succ. modif.; art. 5, comma 2 bis del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, conv. in L. 21 novembre 1987, n. 477; art. 33, comma 5, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42) (*)**

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata	5 Totale acconti	6 Versamento a saldo (col 4 - col 5)	7 Somma versata in eccedenza (col 5 - col 4)
	TOTALI						

Riportare i totali delle colonne 3, 4 e 5 nel quadro I rigo 21 rispettivamente alle caselle 1, 2 e 3.

Ai fini dell'opzione di cui al comma 2 bis dell'art. 5 della legge 21-11-1987, n. 477, indicare:

A1	Importo di col. 7 da computare in diminuzione dei versamenti di acconto del periodo d'imposta successivo	
A2	Importo di col. 7 di cui si chiede il rimborso	

Riportare gli importi dei righi A1 e A2 nel quadro I rigo 21 rispettivamente alle caselle 4 e 5.

Le aziende di credito che si trovino nella previsione di cui all'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690 devono indicare:

A3	Somme soggette a ritenuta di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella regione Valle d'Aosta	
A4	Ritenute operate di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta	

Riportare gli importi dei righi A3 e A4 nel quadro I rigo 22 rispettivamente alle caselle 6 e 7.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

(*) Ai sensi dell'art. 5, comma 2 bis del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito nella legge 21 novembre 1987, n. 477, l'eventuale eccedenza del versamento complessivo effettuato a titolo di acconto (se l'importo di col. 5 è superiore all'importo di col. 4), da evidenziare in col. 7, deve essere indicato nel rigo A1, qualora si intenda computare tale eccedenza in diminuzione dei versamenti di acconto del successivo periodo d'imposta; in tal caso, l'importo indicato nel rigo A1 è computato in diminuzione dei versamenti d'acconto da eseguire nel 1992. Qualora s'intenda chiedere il rimborso dell'eccedenza di cui alla col. 7, detto importo deve essere indicato nel rigo A2.

AVVERTENZE

I prospetti A, B, C e D non devono essere compilati dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

(1) Il prospetto deve essere compilato dalle sole aziende di credito individuali o costituite in forma di società di persone le quali debbono indicare gli interessi, premi ed altri frutti maturati nell'anno 1991 sui depositi e conti correnti. Nel riepilogo delle somme soggette a ritenuta dovrà essere indicato, in luogo del mese di pagamento, la data di chiusura del periodo d'imposta (che coincide con l'anno solare).

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO B

INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI TITOLI OBBLIGAZIONARI E SIMILARI E DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI CORRISPOSTI PER CONTO DI NON RESIDENTI (2) (art. 26, 3° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) (*)

N. ord.	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
		TOTALI		

Riportare i totali delle colonne 3 e 4 nel quadro I, rigo 22, rispettivamente alle caselle 8 e 9.

(*) Compresa la differenza tra la somma corrisposta o il valore normale dei beni attribuiti alla scadenza e il prezzo di emissione nonché la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta in deposito - Art. 41, comma 1, lettere a e b del T.U. delle imposte sui redditi.

PROSPETTO C

ALTRI INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A NON RESIDENTI (art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) (*)

N. ord.	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
		TOTALI		

Riportare i totali delle colonne 3 e 4 nel quadro I, righi 22 e 23, rispettivamente alle caselle 10 e 11.

(*) Compresa la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta a mutuo o in deposito - Art. 41, comma 1, lett. a) del T.U. delle imposte sui redditi

PROSPETTO D

PREMI E VINCITE (3) (art. 30, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

N. ord.	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
		TOTALI		

Riportare i totali delle colonne 3 e 4 nel quadro I, rigo 23, rispettivamente alle caselle 12 e 13.

PROSPETTO E

PROVENTI INDICATI SULLE CAMBIALI DI CUI ALL'ART. 10 BIS DELLA TARIFFA ALLEGATO A, ANNESSA AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 642 (art. 1, terzo comma, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692)

1 IMPORTO COMPLESSIVO DELLE CAMBIALI (*)	2 PROVENTI SOGGETTI A RITENUTA (*)	3 Aliquota	4 RITENUTA OPERATA (*)

(*) *Si deve riportare in ciascuna colonna il totale degli importi corrispondenti alle voci di cui alle colonne medesime. Detti totali vanno riportati inoltre nel quadro I, righi 23 e 24, rispettivamente alle caselle 14, 15 e 16.*

(2) La dichiarazione va presentata dal soggetto residente incaricato del pagamento.
(3) *Indicare i premi e le vincite divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorchè non corrisposti.*

Data ____________________ Firma del dichiarante ____________________

Mod. 770/F-1

PLUSVALENZE ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NELL'ANNO 1991 - (Art. 1, comma 2, della Legge 25 marzo 1991, n. 102 (1)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA							
CODICE FISCALE		COGNOME ovvero DENOMINAZIONE					
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA			PROV. NASCITA (sigla)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ	

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A RITENUTA

N. ord.	1 AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE PLUSVALENZE IMPONIBILI	2 ALIQUOTA	3 RITENUTA OPERATA

Riportare gli importi delle colonne 1 e 3 nel quadro I, rigo 25, rispettivamente alle caselle 1 e 2.

Data ____________________ Firma del dichiarante ____________________

(1) Trattasi delle plusvalenze derivanti da cessioni effettuate nel periodo 1 gennaio 1991 ÷ 27 gennaio 1991 assoggettate all'imposta sostitutiva ai sensi del D.L. 27 novembre 1990, n. 350, relativamente alle quali sono state operate e versate le ritenute, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 25 marzo 1991, n. 102.

Mod. 770/G

UTILI DISTRIBUITI NELL'ANNO 1991

(art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216; D.L. 10 ottobre 1976, n. 694, convertito nella legge 6 dicembre 1976, n. 788; legge 16 dicembre 1977, n. 904; art. 44 testo unico delle imposte sui redditi; art. 33, comma 6, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42; art. 29 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154).

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE				
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ

PROSPETTO N. 1 — **DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEGLI UTILI DEI QUALI È STATA DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE NELL'ANNO 1991**

I — UTILI IN DENARO

1 Data della deliberazione	2 Titolo della distribuzione (l)	3 Data in cui gli utili sono stati messi in pagamento	4 Ammontare spettante a ciascuna azione o quota	5 Numero azioni e quote	6 AMMONTARE COMPLESSIVO
			TOTALI		

RIPORTARE I TOTALI DELLE COLONNE 5 e 6 NEL QUADRO I, RIGO 26, RISPETTIVAMENTE ALLE CASELLE 2 e 3

II — UTILI IN NATURA

DELIBERA DEL ____________ DATA DELLA DISTRIBUZIONE ____________

1 DESCRIZIONE DEI BENI DISTRIBUITI	2 VALORE ULTIMO BILANCIO	
	DATA	
	DATA	
	DATA	
	TOTALE UTILI IN NATURA	

RIPORTARE IL TOTALE DELLA COLONNA 2 NEL QUADRO I, RIGO 26, ALLA CASELLA 4

IMPORTO IMPUTABILE A CIASCUNA AZIONE O QUOTA . . . L.

PROSPETTO N. 2 — **PROSPETTO UTILI PAGATI**

DISTRIBUZIONE 1 Delibera	2 Importo	3 Utili corrisposti fino al 31-12-1990	4 Utili da corrispondere al 31-12-1990	5 Utili corrisposti nel 1991	6 Utili da corrispondere al 31-12-1991
1-1-1976/31-12-1991					
9-4-1974/31-12-1975					
1-1-1974/8-4-1974					
24-2-1964/31-12-1973					
1-1-1963/23-2-1964					
TOTALI					

Riportare i totali delle colonne 2, 3, 4, 5 e 6 nel quadro I ai righi 26 e 27 rispettivamente alle caselle 5, 6, 7, 8 e 9

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

AVVERTENZE

Il presente quadro deve essere compilato dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata e dalle cooperative a responsabilità limitata nei casi di opzione del regime della ritenuta d'acconto manifestata ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154, che nell'anno solare di riferimento hanno distribuito utili di qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione.

Le società a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e le società di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni devono allegare una distinta degli utili spettanti a ciascun socio, con la specificazione del cognome, nome ed indirizzo del socio, del domicilio fiscale, del numero di codice fiscale, del numero delle quote e dell'ammontare degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto. A tal fine si dovrà utilizzare l'apposita distinta predisposta nel presente quadro.

(l) Dividendo, acconto dividendo, saldo dividendo, riparto straordinario, rimborso del capitale ai soci effettuato prima di cinque anni dalla data di delibera di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale con assegnazione di azioni gratuite o con aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote (art. 4, legge 16 dicembre 1977, numero 904).

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO N. 3 — PROSPETTO DELLE RITENUTE

1 DELIBERA	2 Utili corrisposti nell'anno 1991	UTILI ASSOGGETTATI A RITENUTA		Ritenute		7 Utili non assoggettati a ritenuta (1)
		3 Importo	4 Aliq. %	5 Di acconto	6 Di imposta	
1-1-1976/31-12-1991 (2)			10			
			15			
			30			
			32,4			
			50			
9-4-1974/31-12-1975 (2)			10			
			15			
			30			
1-1-1974/8-4-1974			10			
			30			
24-2-1964/31-12-1973			5			
			30			
1-1-1963/23-2-1964 (3)			8			
			15			
TOTALI						

RIPORTARE I TOTALI DELLE COLONNE 2, 3, 5, 6 e 7 NEL QUADRO I, AI RIGHI 27 e 28, RISPETTIVAMENTE ALLE CASELLE 10, 11, 12, 13 e 14

Se sulla base delle convenzioni internazionali gli utili sono stati pagati con aliquote diverse da quelle sopra indicate, il prospetto dovrà essere opportunatamente adattato anche mediante aggiunta di allegati.

(1) Allegare dettaglio esplicativo con l'indicazione dei soggetti esentati e dei titoli e documenti giustificativi delle esenzioni.

(2) La ritenuta del 15% riguarda le azioni di risparmio e gli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative.

(3) La ritenuta dell'8% riguarda le azioni al portatore.

PROSPETTO N. 4 — PROSPETTO DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE

1 CAUSALE DEI VERSAMENTI	2 IMPORTO VERSATO
1) Ritenute 10% sugli utili in denaro dei quali è stata deliberata la distribuzione nell'anno 1991 (lett. A, prospetto n. 1)	
2) Ritenute 10%, 15%, 30%, 32,4% o 50% su utili in natura, su azioni di risparmio, sugli utili distribuiti da banche popolari cooperative e su distribuzione di azioni o quote gratuite o su aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote, deliberati negli anni dal 1974 al 1990 (1)	
a) effettuate nel primo semestre 1991	
b) effettuate nel secondo semestre 1991	
3) Versamento di conguaglio su utili in denaro (2):	
a) nel primo semestre 1991 L. ______	
meno recuperi (3) L. ______	
b) nel secondo semestre 1991 L. ______	
meno recuperi (3) L. ______	
4) Ritenuta 10% sugli utili corrisposti da società cooperative ai soci persone fisiche (4):	
a) effettuate nel primo semestre 1991	
b) effettuate nel secondo semestre 1991	
TOTALE	

(1) Le distribuzioni di azioni o quote gratuite e gli aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni o quote sono soltanto quelli deliberati anteriormente al 18 dicembre 1977.

(2) Comprendere anche eventuali versamenti di conguaglio su utili in natura e su azioni o quote gratuite e su aumento del valore nominale delle azioni o quote, deliberate anteriormente al 1° gennaio 1974.

(3) I recuperi sono ammessi nel caso di riscossione di utili in esenzione da ritenute da parte dei soggetti indicati nell'art. 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e successive modificazioni, nonché nel caso di riscossione di utili in esenzione da ritenuta in misura *diversa da quella istituzionalmente prevista per effetto di norme delle convenzioni internazionali* sulle doppie imposizioni. Le società che hanno proceduto ai recuperi devono allegare un dettaglio esplicativo comprendente: *a)* le generalità dei soggetti che hanno riscosso gli utili in esenzione o con una minore ritenuta; *b)* la causale della esenzione o riduzione; *c)* gli ammontari degli utili corrisposti in esenzione o con riduzione e delle relative ritenute versate precedentemente, distintamente per ogni deliberazione di distribuzione; *d)* l'ammontare delle maggiori ritenute che dovevano essere versate, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alla data del 1° settembre dell'anno del pagamento degli utili ed a quella del 1° marzo dell'anno successivo, e l'ammontare delle somme effettivamente versate in dipendenza degli eseguiti recuperi.

(4) *Riguarda le società cooperative indicate nell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e nell'art. 20, comma 7 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216.*

DISTINTA DEGLI UTILI SPETTANTI A CIASCUN SOCIO DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE A RESPONSABILITÀ LIMITATA E DELLE SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE LE CUI QUOTE NON SIANO RAPPRESENTATE DA AZIONI

ELENCO DEI PERCIPIENTI PERSONE FISICHE FOGLIO N.

NUMERO D'ORDINE	1 CODICE FISCALE / 4 DATA DI NASCITA / 8 COMUNE DI RESIDENZA	5 SESSO (M o F) / 9 PROV. RES. (sigla)	2 COGNOME (per le donne quello da nubile) / 6 COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA / 10 VIA E NUMERO CIVICO	3 NOME / 7 PROVINCIA DI NASCITA (sigla) / 11 NUMERO QUOTE	Ammontare utili (1) 12 Utili spettanti	13 Utili pagati
Riporto					12	13
1	1 / 4 / 8	5 / 9	6 / 10	3 / 7 / 11	12	13
2	1 / 4 / 8	5 / 9	2 / 6 / 10	3 / 7 / 11	12	13
3	1 / 4 / 8	5 / 9	2 / 6 / 10	3 / 7 / 11	12	13
4	1 / 4 / 8	5 / 9	2 / 6 / 10	3 / 7 / 11	12	13
5	1 / 4 / 8	5 / 9	6 / 10	3 / 7 / 11	12	13
6	1 / 4 / 8	5 / 9	2 / 6 / 10	3 / 7 / 11	12	13
7	1 / 4 / 8	5 / 9	2 / 6 / 10	3 / 7 / 11	12	13
8	1 / 4 / 8	5 / 9	2 / 6 / 10	3 / 11	12	13
TOTALI					12	13

(1) Nella colonna 12 va indicato l'ammontare degli utili di cui sia stata deliberata la distribuzione nell'anno 1991; nella colonna 13 va indicato l'ammontare degli utili della colonna 12 riscossi da ciascun socio nello stesso anno.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO DEI PERCIPIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

NUMERO D'ORDINE	1 CODICE FISCALE		2 DENOMINAZIONE		Ammontare utili (1)	
	3 COMUNE (domicilio fiscale)	4 PROV. RES. (sigla)	5 VIA E NUMERO CIVICO	6 NUMERO QUOTE	7 Utili spettanti	8 Utili pagati
Riporto					7	8
1	1		2		7	8
	3	4	5	6		
2	1		2		7	8
	3	4	5	6		
3	1		2		7	8
	3	4	5	6		
4	1		2		7	8
	3	4	5	6		
5	1		2		7	8
	3	4	5	6		
6	1		2		7	8
	3	4	5	6		
7	1		2		7	8
	3	4	5	6		
8	1		2		7	8
	3	4	5	6		
9	1		2		7	8
	3	4	5	6		
10	1		2		7	8
	3	4	5	6		
11	1		2		7	8
	3	4	5	6		
12	1		2		7	8
	3	4	5	6		
TOTALI					7	8

(1) Nella colonna 7 va indicato l'ammontare degli utili di cui sia stata deliberata la distribuzione nell'anno 1991; nella colonna 8 va indicato l'ammontare degli utili della colonna 7 riscossi da ciascun socio nello stesso anno.

Data ______________________ Firma del dichiarante ______________________

Mod. 770/G-1

UTILI DEI TITOLI ESTERI DISTRIBUITI NELL'ANNO 1991
(Art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e art. 27, 4° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA						
CODICE FISCALE		COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE				
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ	

PROSPETTO N. 1 — **RITENUTE ESEGUITE**

1 ANNI (1)	2 Utili corrisposti nel 1991	UTILI ASSOGGETTATI A RITENUTA				7 Utili non assoggettati a ritenuta (2)
		3 Importo	Aliq. %	Ritenute 5 di acconto	Ritenute 6 di imposta	
18-12-1977/31-12-1991			10			
			30			
11-10-1976/17-12-1977			10			
			30			
			50			
1-1-1974/10-10-1976			10			
			30			
24-2-1964/31-12-1973			5			
			30			
1-1-1963/23-2-1964			15			
TOTALI						

Riportare i totali delle colonne 2, 3, 5, 6 e 7 nel quadro I, rigo 30, rispettivamente alle caselle 1, 2, 3, 4 e 5.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Data ____________________ Firma del dichiarante ____________________

AVVERTENZE

Il presente quadro va compilato dal soggetto residente incaricato del pagamento.

(1) Le varie date si riferiscono alle diverse epoche in cui sono riscossi i dividendi da parte dei soggetti incaricati dei pagamenti agli aventi diritto.
(2) Allegare dettaglio esplicativo con l'indicazione dei soggetti esentati e dei titoli e documenti giustificativi delle esenzioni.

CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PAGATI NELL'ANNO 1991

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE						
SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV. NASCITA (sigla)	
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ		

RIEPILOGO DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI FOGLIO N.

	1 ENTE al quale è stato effettuato il versamento	ESTREMI DEL VERSAMENTO (1) 2 DATA	3 N.	4 IMPORTO
H1				
H2				
H3				
H4				
H5				
H6				
H7				
H8				
H9				
H10				
H11				
H12				
H13				
H14				
H15				
H16				
H17				
H18				
H19				
H20				
H21				
H22				
H23				
H24				
H25				
H26				
H27				
H28				
H29				
H30				
H31				
H32				
H33				
H34				
H35				
H36				
H37				
H38				
H39				
H40				
H41				
H42				
H43				
H44				
H45				
H46				

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

(1) Per quanto riguarda i contributi INPS, qualora non possano essere indicati gli estremi dei relativi versamenti perché i contributi stessi sono stati conguagliati, in tutto o in parte, con gli assegni e le altre prestazioni erogate per conto del predetto istituto, occorre annotare nelle colonne degli estremi del versamento la parola "conguagliati"

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

QUADRO L - SOMME SOGGETTE A RITENUTA ALLA FONTE, RITENUTE OPERATE E RELATIVI VERSAMENTI (aggiuntivo)

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE

SOLO PER LE PERSONE FISICHE	NOME	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)

	SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		3	4	ESTREMI DEI VERSAMENTI					10	11
	1 IMPORTO	2 DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI (1) MESE | ANNO	RITENUTE EFFETTUATE	IMPORTO VERSATO	5 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	6 C/T (2)	7 D/C (3)	8 DATA DI VERSAMENTO GIORNO | MESE | ANNO	9 N° BOLLETTINO O QUIETANZA O ATTESTAZIONE	RSS	NOTE (4)
L50		RIPORTO									
L51											
L52											
L53											
L54											
L55											
L56											
L57											
L58											
L59											
L60											
L61											
L62											
L63											
L64											
L65											
L66											
L67											
L68											
L69											
L70											
L71											
L72											
L73											

(1) Nel caso di somme per cui è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicata la data di chiusura dell'esercizio, invece nel caso di versamenti semestrali va indicato l'ultimo mese del semestre.
(2) Indicare C se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione; T se effettuato in Tesoreria.
(3) Indicare D per il versamento tramite distinta; C per versamento in c/c postale.
(4) I sostituti d'imposta che hanno barrato la casella 3 del prospetto riservato ai datori di lavoro devono indicare: "A" se il versamento si riferisce ai lavoratori agricoli; "B" se il versamento si riferisce ai lavoratori non agricoli.
I sostituti d'imposta che hanno compilato la casella "eventi eccezionali" del frontespizio indicheranno la lettera "C" se hanno fruito della sospensione del versamento.

Riservato all'ufficio

Ufficio delle imposte di ______
oppure
Centro di Servizio di ______ } N. ......

Presentata al Comune di ______
il ______ n. ______

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/bis-92

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

RELATIVA AGLI INTERESSI E AD ALTRI REDDITI DI CAPITALE (da presentare da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

ANNO 1991

OPPURE ESERCIZIO

dal giorno mese anno ___ al giorno mese anno ___

Il modello va compilato a macchina o in stampatello consultando le avvertenze generali per la compilazione

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE | R.S.S. VA

DENOMINAZIONE

Data di approvazione del bilancio o rendiconto (giorno mese anno) | Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto (giorno mese anno)

SEDE LEGALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C A P

DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale) | COMUNE | PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C A P

SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE | TELEFONO (prefisso e numero)

STATO (VEDERE TAB. A) | NATURA GIURIDICA (VEDERE TAB. B) | CODICE ATTIVITÀ | SITUAZIONE (VEDERE TAB. C) | EVENTI ECCEZIONALI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE | CODICE CARICA

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME (senza abbreviazione) | SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA (giorno mese anno) 1

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | TELEFONO (prefisso e numero) | C A P

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE
(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO A — INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI TITOLI OBBLIGAZIONARI E SIMILARI (art. 26, 1° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 32 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e art. 1 della legge 27 aprile 1989, n. 154) (*)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata
A1				
A2				
A3				
A4				
A5				
A6				
A7		TOTALI		

PROSPETTO C — INTERESSI CORRISPOSTI AI PROPRI SOCI DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE (art. 20, 8° comma della legge 7 giugno 1974, n. 216)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
C1				
C2				
C3				
C4				
C5				
C6				
C7		TOTALI		

PROSPETTO D — INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI TITOLI OBBLIGAZIONARI E SIMILARI E DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI CORRISPOSTI PER CONTO DI NON RESIDENTI(2) (art. 26, 3° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) (**)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata
D1				
D2				
D3				
D4				
D5				
D6				
D7		TOTALI		

PROSPETTO E — ALTRI INTERESSI O REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A NON RESIDENTI (art. 26, ultimo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) (***)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata
E1				
E2				
E3				
E4				
E5				
E6				
E7		TOTALI		

PROSPETTO F — PREMI E VINCITE (3) (art. 30, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta	4 Ritenuta operata
F1				
F2				
F3				
F4				
F5				
F6				
F7		TOTALI		

(*) Compresa la differenza tra la somma corrisposta o il valore normale dei beni attribuiti alla scadenza e il prezzo di emissione - art. 41, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi.
(**) Compresa la differenza tra la somma corrisposta o il valore normale dei beni attribuiti alla scadenza e il prezzo di emissione - art. 41, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, nonché la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta in deposito - art. 41, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi.
(***) Compresa la differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta a mutuo o in deposito - art. 41, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi.

(1) Indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei detti titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.
(2) La dichiarazione va presentata dal soggetto residente incaricato del pagamento.
(3) Indicare i premi e le vincite divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

PROSPETTO B

RITENUTE SU INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI E RECUPERO DELL'EVENTUALE ECCEDENZA (art. 26, 2° comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46 e succ. modif.; art. 5, comma 2 bis del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, conv. in L. 21 novembre 1987, n. 477; art. 33, comma 5, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42) (*)

Numero d'ordine	1 CAUSALE	2 Aliquota applicata	3 Somme soggette a ritenuta (1)	4 Ritenuta operata	5 Totale acconti	6 Versamento a saldo (col 4 - col 5)	7 Somma versata in eccedenza (col 5 - col 4)
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							
B6							
B7		TOTALI					

Ai fini dell'opzione di cui al comma 2 bis dell'art. 5 della legge 21-11-1987, n. 477, indicare:

B8	Importo di col. 7 da computare in diminuzione dei versamenti di acconto del periodo d'imposta successivo	
B9	Importo di col. 7 di cui si chiede il rimborso	

Le aziende di credito che si trovino nella previsione di cui all'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690 devono indicare:

B10	Somme soggette a ritenuta di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta	
B11	Ritenute operate di pertinenza di depositanti e correntisti che hanno intrattenuto i loro conti con uffici o sportelli operanti nella Regione Valle d'Aosta	

(*) Ai sensi dell'art. 5, comma 2 *bis* del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito nella legge 21 novembre 1987, n. 477, l'eventuale eccedenza del versamento complessivo effettuato a titolo di acconto (se l'importo di col. 5 è superiore all'importo di col. 4), da evidenziare in col. 7, deve essere indicato nel rigo B8, qualora si intenda computare tale eccedenza in diminuzione dei versamenti di acconto del successivo periodo d'imposta; in tal caso, l'importo indicato nel rigo B8 è computato in diminuzione dei versamenti d'acconto da eseguire nel 1992. Qualora s'intenda chiedere il rimborso dell'eccedenza di cui alla col. 7, detto importo deve essere indicato nel rigo B9.

PROSPETTO G

RIEPILOGO DELLE SOMME SOGGETTE A RITENUTA E DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE (2)

Codice concessione |_|_|_| |_|_|_| Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di ____________ ____________ Sigla provincia |_|_| |_|_|

N. ord.	SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA – 1 IMPORTO	2 DATA CORRESPONSIONE EMOLUMENTI (3) MESE	ANNO	3 RITENUTE EFFETTUATE	4 IMPORTO VERSATO	ESTREMI DEI VERSAMENTI – 5 CODICE TRIBUTO O CAPITOLO	6 C/T (4)	7 D/C (5)	8 DATA DI VERSAMENTO GIORNO	MESE	ANNO	9 N° BOLLETTINO O QUIETANZA O ATTESTAZIONE	10 PROSPETTO (6)	11 NOTE (7)
G1														
G2														
G3														
G4														
G5														
G6														
G7														
G8														
G9														
G10														
G11														
G12														
G13														
G14														
G15														
G16														
G17														
G18														
G19		TOTALI												

(1) Indicare gli interessi, premi ed altri frutti addebitati al conto profitti e perdite dell'azienda o istituto di credito dichiarante, ancorché non corrisposti.
(2) I dati richiesti sono da riportare in ordine cronologico di versamento. In caso di versamento effettuato presso il Concessionario della riscossione deve essere indicato nella colonna 5 il relativo codice tributo.
(3) Per le somme di cui al prospetto B, per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dei periodi d'imposta (art. 2 del D.L. 30 dicembre 1981, n. 792), in luogo del mese di pagamento indicare la data di chiusura del periodo d'imposta; per il versamento delle ritenute previste dall'art. 2, ultimo comma, della legge 4 novembre 1981, n. 626, si deve parimenti indicare, in luogo del mese di pagamento, la data di chiusura del periodo d'imposta.
(4) Indicare C se il versamento è stato effettuato presso il Concessionario della riscossione; T se effettuato in Tesoreria.
(5) Indicare D per il versamento tramite distinta; C per versamento in c/c postale
(6) Indicare il prospetto o i prospetti a cui si riferisce il versamento.
(7) I sostituti d'imposta che hanno compilato la casella eventi eccezionali del frontespizio indicheranno la lettera "A" se hanno fruito della sospensione del versamento.

La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

____

____

IL DICHIARANTE

Data ____________ ____________ ____________

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE

Per la compilazione della dichiarazione dei sostituti d'Imposta — modello 770-bis — relativa *all'anno 1991 si deve tenere presente quanto segue:*

1) La copertina è predisposta in duplice esemplare di cui uno per l'elaborazione automatizzata.
2) Tutti gli importi da indicare nel modello 770-bis, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Siffatto troncamento riguarda tutti gli importi da indicare nel mod. 770-bis relativamente ai vari prospetti in esso contenuti.

FRONTESPIZIO

I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti.

Numero di codice fiscale

È utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, oppure agli uffici distrettuali delle imposte, negli altri casi.
La data di approvazione del bilancio o rendiconto ed il relativo termine legale o statutario per l'approvazione devono essere indicati solo dai soggetti obbligati al *bilancio o rendiconto.*

Denominazione o ragione sociale

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa.

Sede legale

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia, mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

La casella (☐) a fianco della dizione «sede legale» deve essere barrata se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

La casella (☐) a fianco della dizione «domicilio fiscale» deve essere barrata se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno.

Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

R.S.S.

La casella contraddistinta da tale sigla (Regioni a Statuto Speciale) interessa unicamente i sostituti d'imposta tenuti alle distinte contabilizzazioni previste dall'art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 spettanti alla Regione Valle d'Aosta.
Le aziende e gli istituti di credito destinatari della predetta normative devono barrare la casella (VA) e compilare i righi B10 e B11 del prospetto B.

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.

Attività: il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche allegata al D.M. 9 dicembre 1991 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1991 - Serie generale, disponibile presso gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette.
Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C.

Eventi eccezionali

La compilazione della casella relativa agli eventi eccezionali riguarda i soggetti che hanno fruito dei benefici previsti a favore dei sostituti d'imposta dalle ordinanze del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990, n. 2057/FPC, 27 giugno 1991, n. 2145/FPC e 27 dicembre 1991, n. 2198/FPC concernenti la sospensione dei termini di versamento delle ritenute effettuate e la proroga del termine di presentazione della dichiarazione a favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.
I soggetti che hanno fruito dei benefici di cui alle ordinanze citate indicheranno la lettera «A».

Rappresentante

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione.
Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto.
Ai fini della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stata predisposta un'apposita casella: si dovrà indicare **1** se si tratta di ***Rappresentante legale o di fatto***, **2** se ***Curatore fallimentare***, **3** se ***Liquidatore*** ed infine **4** se si tratta di ***rappresentante nominato in Italia per Società con sede all'estero.***
Di seguito dovrà essere compilato lo spazio riservato alla residenza anagrafica del rappresentante con l'avvertenza che si dovrà indicare il domicilio fiscale, invece della residenza anagrafica stessa, in quei limitati casi in cui siano diversi.

Luogo di conservazione delle scritture contabili

Vanno indicati il comune, la sigla automobilistica della provincia, la via, il numero civico, il C.A.P. ed il numero di telefono; se le scritture sono conservate presso terzi indicare anche le generalità o la denominazione.

Dati relativi agli amministratori, ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo

Devono essere riportati i dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiarazione.

TABELLA **A)**: *STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA **B)**:

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicurazioni
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazioni fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA **C)**: *SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) *Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività,* per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta

Riservato all'ufficio

Ufficio delle Imposte di ______ oppure Centro di Servizio di ______ N. ......

Presentata al Comune di ______ il ______ n. ______

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/ter-92

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

CONCERNENTE LE RITENUTE ALLA FONTE SUI PROVENTI DI OGNI GENERE CORRISPOSTI NELL'ANNO 1991 E SULLA DIFFERENZA DI VALORE AL 31 DICEMBRE 1991 DEI TITOLI E CERTIFICATI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 6 E 8 DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1983, N. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1983, N. 649, ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1989, N. 69, ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 27 APRILE 1989, N. 154.

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

PERSONA FISICA

NUMERO DI CODICE FISCALE	CODICE ATTIVITÀ
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	
NOME (senza abbreviazioni)	SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA: giorno, mese, anno 1
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla) — EVENTI ECCEZIONALI
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE — COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	TELEFONO (prefisso e numero) — C.A.P.

SOCIETÀ O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE	
DENOMINAZIONE	
SEDE LEGALE — COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale) — COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.
SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE	TELEFONO (prefisso e numero)
STATO — VEDERE TAB. A; NATURA GIURIDICA — VEDERE TAB. B; CODICE ATTIVITÀ	SITUAZIONE — VEDERE TAB. C; EVENTI ECCEZIONALI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE	CODICE CARICA
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	
NOME (senza abbreviazioni)	SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA: giorno, mese, anno 1
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE — COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	TELEFONO (prefisso e numero) — C.A.P.

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE DEI TITOLI (da compilare nel caso in cui il dichiarante sia soggetto diverso dall'emittente)

NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE	NOME
SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE: Sesso (M o F) — DATA DI NASCITA: giorno, mese, anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA (sigla)
SEDE LEGALE: COMUNE — PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ

IL MODELLO VA COMPILATO A MACCHINA O IN STAMPATELLO CONSULTANDO LE AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE.

PROSPETTO A — **PROVENTI DIVERSI DALLE DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O CERTIFICATI**

N. 1	CAUSALE 2	Somme soggette a ritenuta 3	Aliquota 4	Ritenuta operata 5

PROSPETTO B — **DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O DEI CERTIFICATI**

N. 1	CAUSALE 2	Prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione 3	Prezzo della precedente operazione 4	Differenza soggetta a ritenuta (col. 3 — col. 4) 5	Aliquota 6	Ritenuta operata 7

PROSPETTO C — **DIFFERENZA DEL VALORE COMPLESSIVO DEI TITOLI O CERTIFICATI A EMISSIONE CONTINUATIVA O NON AVENTI SCADENZA PREDETERMINATA ASSOGGETTABILE AL PRELIEVO D'ACCONTO DEL 10 PER CENTO O DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE AI FINI DEL VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO SUCCESSIVO**

a) Valore complessivo dei titoli o certificati non ancora rimborsati alla data del 31 dicembre 1991 .... ______

b) Valore complessivo dei titoli o certificati emessi nel corso del 1991 .... ______

c) Valore complessivo dei titoli o certificati da prendere a base ai fini del versamento relativo al 1991 (a—b) .... ______

d) Valore complessivo dei titoli o certificati preso a base ai fini del versamento relativo al 1990 .... ______

e) Valore, in base al prezzo di emissione, dei titoli o certificati emessi nel corso del 1990 .... ______

f) Valore corrispondente ai titoli o certificati di cui alle lettere d) ed e) rimborsati nel corso del 1991 .... ______

g) Somma algebrica di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) (d + e — f) .... ______

h) Differenza tra il valore complessivo di cui alla lettera c) e la somma algebrica di cui alla lettera g) (da indicare con il segno — se la differenza è negativa) .... ______

i) Ammontare della differenza negativa risultante dalla dichiarazione relativa al 1990 da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1991 .... ______

l) Ammontare assoggettabile (h — i) al prelievo di acconto del 10% da versare entro il 31 marzo 1992 .... ______

m) Ammontare della differenza negativa computabile in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1992 (h + i ovvero i — h secondo che h sia negativo o positivo) .... ______

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

RELAZIONE DI STIMA DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.L. 30-9-1983, N. 512 (*)

— Società di revisione che ha redatto la relazione ....

....

— Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1990 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data ....

....

— Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1991 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data ....

....

— Si allegano n. .... relazioni e n. .... copie del provvedimento di designazione della CONSOB

(*) **AVVERTENZE:** Vedere l'ultimo capoverso del punto 2 delle ISTRUZIONI. In caso di mancata allegazione della relazione di stima la presente dichiarazione si considera omessa (art. 9, III comma, del D.L. n. 512).

ISTRUZIONI

1) *Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione.*

Sono obbligati a presentare la dichiarazione relativamente alle ritenute operate sui proventi di cui al successivo punto 2) corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 ed alle anticipazioni di tali ritenute, di cui al successivo punto 4), da calcolare sulla differenza del valore complessivo dei titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata, i seguenti soggetti:

a) soggetti che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare;

b) soggetti, se diversi dagli emittenti, incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

Sono altresì tenuti agli obblighi sopra indicati, per i titoli e certificati emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

2) *Base di commisurazione della ritenuta alla fonte.*

I soggetti indicati nel precedente punto 1) sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare. Per proventi di ogni genere si intendono i frutti attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.), nonchè le differenze corrisposte agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:

a) scadenza dei titoli o dei certificati;

b) negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori;

c) riacquisto dei titoli o certificati;

d) successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati.

Per le operazioni di cui alla lettera *a)* - scadenza dei titoli o certificati - occorre distinguere l'ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute.

Nel primo caso i sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti, alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione; nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata. Pertanto, ove il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all'atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, semprechè tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta.

Per le operazioni di cui alla lettera *b)* - negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei titoli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi.

Per le operazioni di cui alla lettera *c)* - riacquisto dei titoli o certificati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati.

Per le operazioni di cui alla lettera *d)* - successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi.

Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati non rientranti nella previsione di cui al successivo punto 4), per i quali la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto conto, relativamente ai titoli e certificati emessi prima del 1° ottobre 1983, del valore dei titoli e certificati alla stessa data. In tal caso, alla presente dichiarazione dovrà essere allegata la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati. Se la relazione di stima è stata presentata in allegato alla precedente dichiarazione dell'anno 1991, ne dovrà essere qui allegata copia fotostatica.

3) *Ammontare e funzione della ritenuta alla fonte.*

Per il combinato disposto delle norme contenute nell'articolo 32, comma 1 e 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 e nell'articolo 1, comma 2, della legge di conversione 27 aprile 1989, n. 154, a partire dal 1° gennaio 1989, si applica la seguente disciplina:

a) la ritenuta alla fonte di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto legge n. 512 del 1983 sulle somme di cui al precedente punto 2) è elevata dal 18 per cento al 30 per cento;

b) la ritenuta di cui alla precedente lett. *a)* è applicata a titolo di acconto anche nei confronti delle società di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) nei confronti di percettori diversi dalle società di cui alla precedente lett. *b)* la ritenuta del 30 per cento è applicata a titolo di imposta.

4) *Base di commisurazione del prelievo d'acconto del 10 per cento.*

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto-legge n. 512 del 1983, dell'art. 32 del decreto-legge n. 69 del 1989 e dell'art. 1 della legge di conversione n. 154 del 1989, i soggetti indicati nel precedente punto 1) sono tenuti — qualora i titoli o certificati di cui al precedente punto 2) sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata — ad operare un prelievo del 10 per cento sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 1991, dei titoli o certificati non ancora rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel corso del 1991, ed il valore complessivo preso a base dell'eventuale precedente versamento annuale, al quale valore complessivo va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi nel corso del 1990 e dal quale va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nel corso del 1991.

Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 1991, come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei titoli o certificati al 31 dicembre 1990, calcolato secondo i criteri sopra esposti, l'importo della differenza è da computare in diminuzione della eventuale differenza di valore positiva riscontrabile al 31 dicembre 1992.

Per il computo della differenza imponibile o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1992, i sostituti d'imposta dovranno tener conto della eventuale differenza negativa scaturente dalla dichiarazione relativa all'anno precedente, la quale potrà determinare una riduzione del valore imponibile ovvero un incremento della differenza negativa, così come evidenziato nel prospetto.

La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste dall'art. 7 del decreto-legge n. 512, dei titoli o certificati al 31 dicembre 1991 ed al 31 dicembre 1990. Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata in copia anche la relazione al 31 dicembre 1990 già allegata alla dichiarazione presentata nel 1991.

5) *Modalità di compilazione dei riquadri.*

Prospetto A

Nella colonna 2 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e la natura dei proventi corrisposti (es.: Programma X-interessi). Nella colonna 3 (somme soggette a ritenuta) va indicato l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta. Nelle colonne 4 e 5, rispettivamente, l'aliquota e la ritenuta operata.

Prospetto B

Nella colonna 2 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e le operazioni effettuate dal sostituto, in proprio o per conto dei possessori, distinte secondo le specificazioni sopra descritte. Nella colonna 3 (prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione) vanno indicate le somme o i valori dell'operazione posta in essere per ciascuna di tali specificazioni. Nella colonna 4 (prezzo della precedente operazione) vanno indicate le somme di riferimento. Alle colonne 5, 6 e 7 vanno indicati l'importo della differenza soggetta a ritenuta, l'aliquota e la ritenuta operata.

Per ciascun tipo di operazione di cui alle precedenti lettere da *a)* a *d)* i sostituti d'imposta devono indicare, nelle colonne 3 e 4, gli importi complessivi dei prezzi o valori derivanti dal totale delle operazioni eseguite nel periodo d'imposta.

Prospetto C

Nei righi *b)* ed *e)* devono essere considerati, oltre ai titoli o certificati di nuova emissione, anche quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell'ipotesi di cui alla lettera *d)* del punto 2). Nei righi *a)* ed *f)* devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti d'imposta, e cioè nell'ipotesi di cui alla lettera *c)* del punto 2).

Relazioni di stima

Nel caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario il numero e il valore complessivo al 31 dicembre 1990 ed al 31 dicembre 1991 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo.

RIEPILOGO DELLE SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA E DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE

VERSATE alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ______________________

SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		ESTREMI DEI VERSAMENTI				
IMPORTO	MESI DI PAGAMENTO	ALLA TESORERIA		SU C/C POSTALE INTESTATO ALLA TESORERIA		RITENUTA VERSATA
		ATTESTAZIONE		BOLLETTINO		
		Data	Numero	Data	Numero	
	TOTALE				TOTALE	

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE (*)

(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato le ritenute e i versamenti risultanti dai prospetti ed allega gli attestati dei versamenti delle ritenute medesime.
La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Data ______________________

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE

____

____

IL DICHIARANTE

____

(*) Vedere le avvertenze generali per la compilazione.

Riservato all'ufficio

Ufficio delle imposte di ______ oppure Centro di Servizio di ______ N. ______

Presentata al Comune di ______ il ______ n. ______

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/ter-92

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

REPUBBLICA ITALIANA

CONCERNENTE LE RITENUTE ALLA FONTE SUI PROVENTI DI OGNI GENERE CORRISPOSTI NELL'ANNO 1991 E SULLA DIFFERENZA DI VALORE AL 31 DICEMBRE 1991 DEI TITOLI E CERTIFICATI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 6 E 8 DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1983, N. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1983, N. 649, ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1989, N. 69, ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 27 APRILE 1989, N. 154.

PERSONA FISICA

NUMERO DI CODICE FISCALE			CODICE ATTIVITÀ
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)			
NOME (senza abbreviazioni)	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)	EVENTI ECCEZIONALI
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE		PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	TELEFONO (prefisso e numero)		C.A.P.

SOCIETÀ O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE			
DENOMINAZIONE			
SEDE LEGALE	COMUNE		PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO			C.A.P.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE		PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO			C.A.P.
SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE		TELEFONO (prefisso e numero)	

STATO	NATURA GIURIDICA	CODICE ATTIVITÀ	SITUAZIONE	EVENTI ECCEZIONALI
VEDERE TAB. A	VEDERE TAB. B		VEDERE TAB. C	

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE			CODICE CARICA
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)			
NOME (senza abbreviazioni)	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA			PROVINCIA (sigla)
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE		PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE VIA E NUMERO CIVICO	TELEFONO (prefisso e numero)		C.A.P.

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE DEI TITOLI (da compilare nel caso in cui il dichiarante sia soggetto diverso dall'emittente)

NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE		NOME	
SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	Sesso (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA (sigla)
SEDE LEGALE	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	CODICE ATTIVITÀ

IL MODELLO VA COMPILATO A MACCHINA O IN STAMPATELLO CONSULTANDO LE AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE.

PROSPETTO A — **PROVENTI DIVERSI DALLE DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O CERTIFICATI**

N. 1	CAUSALE 2	Somme soggette a ritenuta 3	Aliquota 4	Ritenuta operata 5

PROSPETTO B — **DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O DEI CERTIFICATI**

N. 1	CAUSALE 2	Prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione 3	Prezzo della precedente operazione 4	Differenze soggetta a ritenuta (col. 3 — col 4) 5	Aliquota 6	Ritenuta operata 7

PROSPETTO C — **DIFFERENZA DEL VALORE COMPLESSIVO DEI TITOLI O CERTIFICATI A EMISSIONE CONTINUATIVA O NON AVENTI SCADENZA PREDETERMINATA ASSOGGETTABILE AL PRELIEVO D'ACCONTO DEL 10 PER CENTO O DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE AI FINI DEL VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO SUCCESSIVO**

a) Valore complessivo dei titoli o certificati non ancora rimborsati alla data del 31 dicembre 1991 .... ______

b) Valore complessivo dei titoli o certificati emessi nel corso del 1991 .... ______

c) Valore complessivo dei titoli o certificati da prendere a base ai fini del versamento relativo al 1991 (a—b) .... ______

d) Valore complessivo dei titoli o certificati preso a base ai fini del versamento relativo al 1990 .... ______

e) Valore, in base al prezzo di emissione, dei titoli o certificati emessi nel corso del 1990 .... ______

f) Valore corrispondente ai titoli o certificati di cui alle lettere d) ed e) rimborsati nel corso del 1991 .... ______

g) Somma algebrica di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) (d + e — f) .... ______

h) Differenza tra il valore complessivo di cui alla lettera c) e la somma algebrica di cui alla lettera g) (da indicare con il segno — se la differenza è negativa) .... ______

i) Ammontare della differenza negativa risultante dalla dichiarazione relativa al 1990 da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1991 .... ______

l) Ammontare assoggettabile (h — i) al prelievo di acconto del 10% da versare entro il 31 marzo 1992 .... ______

m) Ammontare della differenza negativa computabile in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1992 (h + i ovvero i — h secondo che h sia negativo o positivo) .... ______

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

RELAZIONE DI STIMA DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.L. 30-9-1983, N. 512 (*)

— Società di revisione che ha redatto la relazione ....

....

— Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1990 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data ....

....

— Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1991 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data ....

....

— Si allegano n. .... relazioni e n. .... copie del provvedimento di designazione della CONSOB

(*) **AVVERTENZE:** Vedere l'ultimo capoverso del punto 2 delle ISTRUZIONI. In caso di mancata allegazione della relazione di stima la presente dichiarazione si considera omessa (art. 9, III comma, del D.L. n. 512).

TABELLA A): *STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA B): *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)*
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società in armamento
27) Associazione fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugale

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C): *SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE

Per la compilazione della presente dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770-ter relativa all'anno 1991 si osservano le seguenti indicazioni:

1) La dichiarazione va compilata in duplice esemplare il secondo dei quali riservato alla elaborazione automatizzata.
2) Dal 1° gennaio 1978 è stata generalizzata l'obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale: pertanto tale codice deve essere indicato negli appositi spazi predisposti per tutti i soggetti indicati nella dichiarazione.
3) Tutti gli importi da indicare nel presente modello compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

La presente dichiarazione deve essere presentata entro il prescritto termine - 31 marzo 1992 - all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale del dichiarante o spedita per raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) all'Ufficio delle Imposte Dirette del predetto domicilio fiscale ovvero al Centro di Servizio competente (di Milano per i comuni della relativa provincia, di Roma per i comuni della Regione Lazio, di Bari per i comuni delle Regioni Puglia e Basilicata, di Pescara per i comuni delle Regioni Marche, Abruzzo e Molise, di Venezia per i comuni delle Regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia, di Genova per i comuni della Regione Liguria, di Bologna per i comuni della Regione Emilia-Romagna di Palermo per i comuni della Regione Sicilia, di Salerno per i comuni delle Regioni Campania e Calabria e di Torino, per i comuni delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta).

Frontespizio

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende in alternativa due riquadri destinati il primo ai dati relativi alle persone fisiche ed il secondo ai dati relativi alle società ed enti che hanno emesso e che sono incaricati del pagamento dei proventi dei titoli e certificati. I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti nel riquadro relativo a SOCIETÀ O ENTE facendo presente che le stesse precisazioni valgono, in quanto compatibili, anche per la compilazione del riquadro della PERSONA FISICA.

Numero del codice fiscale

È utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, oppure agli uffici distrettuali delle imposte, negli altri casi.

Denominazione o ragione sociale

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa.

Sede legale

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia, mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale. La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Codici statistici

Stato: Il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.

Natura giuridica: Il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.

Attività: Il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche allegata al Decreto Ministeriale 9 dicembre 1991 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta *Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991 - Serie Generale disponibile presso gli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette.

Situazione: Il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C.

Eventi eccezionali

La compilazione della casella relativa agli eventi eccezionali riguarda i soggetti colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale (vedere le ordinanze del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990; n. 2145/FPC del 27 giugno 1991; n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991).

I soggetti che hanno fruito dei benefici di cui alle ordinanze suddette barreranno la casella.

Rappresentante

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione. Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto.
Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stata predisposta un'apposita casella: si dovrà indicare 1 se si tratta di rappresentante legale o di fatto, 2 se curatore fallimentare, 3 se liquidatore, 4 se si tratta di rappresentante nominato in Italia per Società con sede all'estero, 5 se erede, 6 se si tratta di curatore di eredità giacente.
Inoltre, nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

Luogo di conservazione delle scritture contabili

Per quanto riguarda il luogo di conservazione delle scritture contabili relative alle operazioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione vanno indicati il comune, la sigla automobilistica della provincia, la via, il numero civico, il C.A.P. ed il numero di telefono. Se le scritture sono conservate presso terzi indicare anche le generalità o la denominazione.

Dati relativi all'emittente dei titoli

Il riquadro va compilato dal sostituto d'imposta nel caso che lo stesso non sia l'emittente dei titoli o certificati ma agisca per conto dell'emittente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli da 5 a 9 del D.L. n. 512. Si osservano le corrispondenti indicazioni delle presenti avvertenze.

Dati relativi agli amministratori, ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo

I dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiarazione devono essere riportati nell'apposito riquadro situato nella quarta pagina.

RIEPILOGO DELLE SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA E DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE

VERSATE alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ______________________

SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		ESTREMI DEI VERSAMENTI				
IMPORTO	MESI DI PAGAMENTO	ALLA TESORERIA		SU C/C POSTALE INTESTATO ALLA TESORERIA		RITENUTA VERSATA
		ATTESTAZIONE		BOLLETTINO		
		Data	Numero	Data	Numero	
	TOTALE				TOTALE	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE.

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE (*)

(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato le ritenute e i versamenti risultanti dai prospetti ed allega gli attestati dei versamenti delle ritenute medesime.
La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Data ______________________

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE

____

____

IL DICHIARANTE

____

(*) Vedere le avvertenze generali per la compilazione.

ALLEGATO *A*

ALL'UFFICIO DISTRETTUALE
DELLE IMPOSTE DIRETTE
- Servizio Trasmissione Dati -
di _______________

BOLLA DI CONSEGNA DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI GLI ELENCHI NOMINATIVI DEI QUADRI A-B-C-D-D1, DEL MOD. 770 DEL 1992 PER L'ANNO 1991.

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Codice Fiscale [ ]

Cognome e nome [ ] [ ]

o denominazione [ ]

Residenza anagrafica
o domicilio fiscale: Comune [ ] **Prov.** [ ]

Frazione, via
e numero civico [ ]

DESCRIZIONE SUPPORTI

Tipo di supporti (barrare le caselle che interessano):

Nastri a bobina [ ]

Nastri a cartuccia [ ]

Dischetti [ ]

Numero totale dei supporti consegnati [ ]

Notizie relative agli elenchi nominativi

Quadri compilati		Numero percipienti
A	[ ]	[ ]
B	[ ]	[ ]
C	[ ]	[ ]
D	[ ]	[ ]
D1	[ ]	[ ]
Totale percipienti		[ ]

Data **Firma**

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Numero di protocollo _______________
Si restituisce, per ricevuta, copia della presente bolla.

Data **Timbro** **Firma**

ALLEGATO *B*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI GLI ELENCHI NOMINATIVI DEI MOD.770/A. 770/B. 770/C. 770/D E 770/D1

1. AVVERTENZE GENERALI

I sostituti d'imposta devono predisporre i supporti magnetici contenenti gli elenchi nominativi secondo le specifiche tecniche di seguito esposte.

I tipi di supporti utilizzabili sono nastri magnetici a bobina, nastri magnetici a cartuccia e dischetti magnetici.

Un supporto magnetico puo' essere costituito da piu' volumi.

I sostituti possono registrare gli elenchi nominativi relativi a piu' quadri (mod. 770/A, mod. 770/B, mod.770/C, mod.770/D e mod. 770/D1) su un unico volume.

2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 9;

numero di caratteri per pollice = 1600 oppure 6250;

tipo di codifica = EBCDIC. con bit di parita' ODD;

non e' ammessa la presenza di label (standard o non standard).

La lunghezza del record logico e' di 600 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 30.000 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio e' di 30 record logici.

3. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA DI TIPO IBM 3480

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 18;

numero di caratteri per pollice = 38.000;

tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parita' ODD;

non e' ammessa la presenza di label (standard o non standard).

La lunghezza del record logico e' di 600 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 30.000 caratteri. per cui il fattore di bloccaggio e' di 50 record logici.

4. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

dimensione in pollici : 8", 5.25", 3.5";

nome archivio : MOD77092;

organizzazione sequenziale;

tipo di codifica = ASCII;

lunghezza del record : 600.

5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Un supporto magnetico puo' essere costituito da piu' volumi; in ciasun volume deve essere apposta una etichetta riportante i seguenti dati:

DESTINATARIO : Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di ....

MITTENTE : ....
(nome e cognome o denominazione, indirizzo del sostituto)

OGGETTO : Elenchi nominativi dei percipienti mod.770 92/91

Numero progressivo di volume : ....

Numero complessivo dei volumi : ....

Qualora il supporto sia costituito da piu' volumi, l'etichetta di cui sopra va apposta su ciascun volume ed inoltre ogni etichetta dovra' recare gli stessi dati ad eccezione del numero progressivo di volume (esempio: se il supporto e' costituito da 3 volumi, su ciascuna etichetta deve essere riportato "3" alla voce "numero complessivo dei volumi" e rispettivamente "1", "2" e "3" alla voce "numero progressivo di volume").

Deve essere apposta, inoltre, un'altra etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

Tipo di codifica (ASCII o EBCDIC) e densita' di registrazione espressa in b.p.i.(da indicare per i soli nastri magnetici a bobina) : ....

Nome, versione e release del sistema operativo utilizzato per la registrazione (da indicare per i soli dischetti magnetici) : ....

Casa costruttrice e modello del sistema di elaborazione (da indicare per i soli dischetti magnetici) : ....

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno un'etichetta contenente il destinatario, il mittente e l'oggetto sopra descritti.

6. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 600 caratteri :

- un record di testa (record "0");

- tanti record percipiente quanti sono i soggeti presenti negli elenchi nominativi dei mod.770/A,mod.770/B,mod.770/C, mod.770/D e mod.770/D1;
- un record contenente i totali;
- un record di coda (record "9");

Qualora il supporto magnetico sia costituito da piu' volumi, su ogni volume deve essere presente il record di testa e il record di coda; il record contenente i totali deve essere presente solo sull'ultimo volume del supporto e deve precedere immediatamente il record di coda.

Su ogni volume i record percipienti devono essere raggruppati secondo l'elenco nominativo di appartenenza riportando nell'ordine i dati dei mod.770/A,mod.770/B,mod.770/C, mod.770/D e mod.770/D1.
Nel seguito viene descritto il contenuto informativo dei record presenti su supporto magnetico. Il tipo di campo puo' essere:

- alfabetico (A)
- numerico (N)
- alfanumerico (AN)

I campi alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra: i campi numerici vanno allineati a destra. In caso di dati mancanti i campi alfabetici e alfanumerici vanno impostati a spazi, mentre i campi numerici vanno impostati a zero.

Così come previsto per la compilazione dei quadri mod.770/A,mod.770/B, mod.770/C,mod.770/D e mod.770/D1 gli importi vanno espressi in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.

I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.) etc.

6.1) Record 0 - anagrafico sostituto : contiene i dati anagrafici del sostituto d'imposta:

- tipo record (1 - 1,1,N): vale sempre zero;
- numero totale volumi consegnati(2 - 4,3,N): numero totale dei volumi consegnati dal sostituto d'imposta;
- progressivo volume (5 - 7,3,N): progressivo del volume consegnato dal sostituto d'imposta;
- codice attivita' (8 - 12,5,AN): codice attivita' del sostituto d'imposta;
- tipo sostituto (13 - 13,1,N): vale 1 per sostituto persona fisica, 2 per sostituto diverso da persona fisica;

  se persona fisica i campi da posizione 14 a 157 assumono il seguente tracciato:
- codice fiscale (14 - 29,16,AN);
- cognome (30 - 53,24,AN): cognome del sostituto;
- nome (54 - 73,20,AN): nome del sostituto;
- sesso (74 - 74,1,A): vale M o F;
- data di nascita (75 - 80,6,N): espressa nella forma giorno, mese ed anno;
- comune o stato estero di nascita (81 - 101,21,AN);
- provincia di nascita (102 - 103,2,A): sigla automobilistica della provincia di nascita del sostituto;
- filler (104 - 157,54,N); vale sempre zero;

  se soggetto diverso da persona fisica i campi da posizione 14 a 157 assumono il seguente tracciato:
- codice fiscale (14 - 24,11,N);
- denominazione (25 - 84,60,AN): denominazione del sostituto d'imposta;
- casella sede legale (85 - 85,1,N): assume il valore "1" se la relativa casella del mod. 770 e' barrata, zero se non barrata;
- comune sede legale (86 - 106,21,AN);
- provincia sede legale (107 - 108,2,A): sigla automobilistica della provincia della sede legale;
- indirizzo (109 - 143,35,AN): via e numero civico della sede legale;
- c.a.p. (144 - 148,5,N): c.a.p. della sede legale;
- stato (149 - 149,1,N): stato della societa' o ente all'atto della presentazione della dichiarazione;
- natura giuridica (150 - 151,2,N);
- situazione (152 - 152,1,N): situazione della societa' o ente relativamente al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- filler (153 - 157,5,N): vale sempre zero;

i seguenti campi devono essere impostati da tutti i sostituti:

- casella residenza anagrafica o domicilio fiscale (158 - 158,1,N): assume il valore zero se la relativa casella del mod. 770 non e' barrata, 1 se barrata;
- comune residenza anagrafica o domicilio fiscale (159 - 179,21,AN);
- provincia residenza anagrafica o domicilio fiscale (180 - 181,2,A): sigla automobilistica della provincia;
- indirizzo della residenza anagrafica o del domicilio fiscale (182 - 216,35,AN): via e numero civico;
- c.a.p. residenza anagrafica o domicilio fiscale (217 - 221,5,N);
- filler (222 - 600,379,N): vale sempre zero.

6.2) Record 1 - percipiente quadro "A": contiene i dati anagrafici e contabili dei percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati:

- tipo record (1 - 1,1,N): vale sempre 1;
- numero totale volumi consegnati (2 - 4,3,N): numero totale dei volumi consegnati dal sostituto d'imposta;
- progressivo volume (5 - 7,3,N): progressivo del volume consegnato dal sostituto d'imposta;
- comune (8 - 28,21,AN): comune della sede, dello stabilimento o della base del sostituto d'imposta;
- provincia (29 - 30,2,A): sigla automobilistica della provincia in cui e' situata la sede, lo stabilimento o la base del sostituto;
- codice attivita' (31 - 35,5,AN): codice attivita' del sostituto d'imposta;
- codice fiscale del percipiente (36 - 51,16,AN);
- cognome del percipiente (52 - 75,24,AN);
- nome del percipiente (76 - 95,20,AN);
- data di nascita del percipiente (96 -101,6,N): espressa nella forma giorno, mese ed anno;
- sesso del percipiente (102 - 102,1,A): vale M o F;
- comune o stato estero di nascita del percipiente (103 - 123,21,AN);
- provincia di nascita (124 - 125,2,A): sigla automobilistica della provincia di nascita del percipiente;
- comune di residenza (126 - 146,21,AN): comune di residenza del percipiente;
- provincia di residenza (147 - 148,2,A): sigla automobilistica della provincia di residenza del percipiente;
- indirizzo (149 - 183,35,AN): via e numero civico del percipiente;
- data inizio rapporto lavoro (184 - 189,6,N): espressa nella forma giorno, mese ed anno;

- data fine rapporto lavoro (190 - 195,6,N): espressa nella forma giorno, mese ed anno;

- lavoro a tempo determinato (196 - 197,2,A): vale SI o NO;

- importo dei compensi lordi in denaro (198 - 207,10,N); punto 14 mod. 770/A

- importo dei compensi lordi in natura (208 - 217,10,N); punto 15 mod. 770/A

- importo dei contributi obbligatori a carico del dipendente (218 - 227,10,N); punto 16 mod. 770/A

- importo dei compensi netti (228 - 237,10,N); punto 17 mod. 770/A

- importo degli assegni e indennita' erogati da enti previdenziali (238 - 247,10,N); punto 18 mod. 770/A

- importo dell' ammontare lordo delle indennita' e assegni ex art. 48,c 4 e 5,T.U.I.R.(248 - 257,10,N); punto 19 mod. 770/A

- importo dei contributi ex art. 48,c 4 e 5,T.U.I.R.(258 - 267, 10,N); punto 20 mod. 770/A

- importo del totale imponibile ex art. 48,c 4 e 5,T.U.I.R. (268 - 277,10,N); punto 21 mod. 770/A

- importo dell'ammontare assoggettato a contribuzione dei compensi corrisposti da terzi (278 - 287,10,N); punto 22 mod. 770/A

- importo dell'ammontare non assoggettato a contribuzione dei compensi corrisposti da terzi (288 - 297,10,N); punto 23 mod. 770/A

- importo del totale imponibile (298 - 307,10,N); punto 24 mod. 770/A

- importo dell' imposta corrispondente al totale imponibile (308 - 317,10,N); punto 25 mod. 770/A

- importo della detrazione per coniuge a carico(318 - 327,10,N); punto 26 mod. 770/A

- importo della detrazione per figli a carico (328 - 337,10,N); punto 27 mod. 770/A

- importo della detrazione per altri familiari a carico (338 - 347,10,N); punto 28 mod. 770/A

- importo della detrazione per lavoro dipendente(348 - 357,10,N); punto 29 mod. 770/A

- importo dell' ulteriore detrazione per lavoro dipendente (358 - 367,10,N); punto 30 mod. 770/A

- importo del totale detrazioni (368 - 377,10,N); punto 31 mod. 770/A

- importo dell' ammontare delle ritenute operate da terzi (378 - 387,10,N); punto 32 mod. 770/A

- importo dell' ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro (388 - 397,10,N); punto 33 mod. 770/A

- importo dell' eccedenza delle ritenute da rimborsare (398 - 407,10,N); punto 34 mod. 770/A

- importo dell' ammontare delle ritenute dovute (408 - 417,10, N); punto 35 mod. 770/A

- importo dei contributi obbligatori a carico del dipendente di arretrati relativi ad anni precedenti (418 - 427,10,N); punto 36 mod. 770/A

- importo dell' ammontare imponibile di arretrati relativi ad anni precedenti (428 - 437,10,N); punto 37 mod. 770/A

- importo delle detrazioni d'imposta di arretrati relativi ad anni precedenti (438 - 447,10,N); punto 38 mod. 770/A

- importo della ritenuta eseguita su arretrati relativi ad anni precedenti (448 - 457,10,N); punto 39 mod. 770/A

- importo delle erogazioni per spese sanitarie di somme e valori non assoggettati a ritenuta (458 - 467,10,N); punto 40 mod. 770/A

- importo delle erogazioni per spese sanitarie in forma assicurativa di somme e valori non assoggettati a ritenuta (468 - 477,10,N); punto 41 mod. 770/A

- importo di premi d'assicurazione vita e infortuni di somme e valori non assoggettati a ritenuta (478 - 487,10,N); punto 42 mod. 770/A

- importo delle erogazioni liberali di cui all'art. 48 lett. f) del T.U.I.R. di somme e valori non assoggettati a ritenuta (488 - 497,10,N); punto 43 mod. 770/A

- importo di altre somme e valori non assoggettati a ritenuta (498 - 507,10,N); punto 44 mod. 770/A

- categoria di appartenenza (508 - 508,1,N): vale 1 per dirigente, 2 per quadro, 3 per impiegato, 4 per operaio;

- filler (509 - 600,92,N): vale sempre zero.

6.3) Record 2 - percipiente quadro "B" : contiene i dati anagrafici e contabili dei percettori di indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte nell' anno 1991:

- tipo record (1 - 1,1,N): vale sempre 2;

- numero totale volumi consegnati (2 - 4,3,N): numero totale dei volumi consegnati dal sostituto d'imposta;

- progressivo volume (5 - 7,3,N): progressivo del volume consegnato dal sostituto d'imposta;
- comune (8 - 28,21,AN): comune della sede, dello stabilimento o della base del sostituto d'imposta;
- provincia (29 - 30,2,A): sigla automobilistica della provincia in cui e' situata la sede, lo stabilimento o la base del sostituto;
- codice attivita' (31 - 35,5,AN): codice attivita' del sostituto d'imposta;
- codice fiscale del percipiente (36 - 51,16,AN);
- cognome del percipiente (52 - 75,24,AN);
- nome del percipiente (76 - 95,20,AN);
- data di nascita del percipiente (96 -101,6,N): espressa nella forma giorno, mese ed anno;
- sesso del percipiente (102 - 102,1,A): vale M o F;
- comune o stato estero di nascita del percipiente (103 - 123,21,AN);
- provincia di nascita (124 - 125,2,A): sigla automobilistica della provincia di nascita del percipiente;
- comune di residenza (126 - 146,21,AN): comune di residenza del percipiente;
- provincia di residenza (147 - 148,2,A): sigla automobilistica della provincia di residenza del percipiente;
- indirizzo (149 - 183,35,AN): via e numero civico del percipiente;
- data inizio rapporto lavoro (184 - 189,6,N): espressa nella forma giorno, mese ed anno;
- data fine rapporto lavoro (190 - 195,6,N): espressa nella forma giorno, mese ed anno;
- periodo di commisurazione (196 - 199,4,N): espresso nella forma anni e mesi;
- periodo convenzionale (200 - 203,4,N): espresso nella forma anni e mesi;
- tempo parziale (204 - 207,4,N): espresso nella forma anni, mesi;
- percentuale del tempo parziale (208 - 212,5,AN): espressa con due cifre per la parte intera e due cifre per la parte decimale, separate da virgola;
- importo della quota eccedente (213 - 222,10,N); punto 16 mod. 770/B
- mese di erogazione del T.F.R. o indennita' equipollenti corrisposti nel 1991 (223 - 224,2,N);
- titolo dell' erogazione del T.F.R. o indennita' equipollenti corrisposti nel 1991 (225 - 225,1,A);
- percentuale di abbattimento del T.F.R. o indennita' equipollenti corrisposti nel 1991 (226 - 230,5,AN): espressa con due cifre per la parte intera e due cifre per la parte decimale, separate da virgola;

- importo dell'ammontare netto del T.F.R. o indennita' equipollenti corrisposti nel 1991 (231 - 240,10,N);
  punto 20 mod. 770/B

- mese di erogazione delle altre indennita' corrisposte nel 1991 (241 - 242,2,N);

- titolo dell' erogazione delle altre indennita' corrisposte nel 1991 (243 - 243,1,A);

- importo dell' abbattimento delle altre indennita' corrisposte nel 1991 (244 - 253,10,N);
  punto 23 mod. 770/B

- importo dell'ammontare netto delle altre indennita' corrisposte nel 1991 (254 - 263,10,N);
  punto 24 mod. 770/B

- importo dei contributi obbligatori a carico del lavoratore (264 - 273,10,N);
  punto 25 mod. 770/B

- importo di acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1990 per T.F.R. o indennita' equipollente (274 - 283,10,N);
  punto 26 mod. 770/B

- importo di acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1990 per altre indennita' (284 - 293,10,N);
  punto 27 mod. 770/B

- importo del totale indennita' (294 - 303,10,N);
  punto 28 mod. 770/B

- importo del totale riduzioni (304 - 313,10,N);
  punto 29 mod. 770/B

- importo del T.F.R. o di indennita' equipollente per reddito di riferimento (314 - 323,10,N);
  punto 30 mod. 770/B

- aliquota (324 - 328,5,AN): espressa con due cifre per la parte intera e due cifre per la parte decimale, separate da virgola;
  punto 31 mod. 770/B

- importo della retribuzione media del biennio precedente - art. 4, 3° comma L.482/1985 (329 - 338,10,N);
  punto 32 mod. 770/B

- aliquota - art. 4, 3° comma L.482/1985 (339 - 343,5,AN): espressa con due cifre per la parte intera e due cifre per la parte decimale, separate da virgola;
  punto 33 mod. 770/B

- importo dell' imponibile del T.F.R. (344 - 353,10,N);
  punto 34 mod. 770/B

- importo dell' imponibile di altre indennita' (354 - 363,10,N)
  punto 35 mod. 770/B

- importo dell' imponibile dell'anno (364 - 373,10,N);
  punto 36 mod. 770/B

- importo del totale reddito imponibile (374 - 383,10,N);
  punto 37 mod. 770/B

- importo delle ritenute operate su acconti e anticipazioni erogati dal 1974 al 1990 (384 - 393,10,N);
  punto 38 mod. 770/B

- importo dell' imposta dovuta (394 - 403,10,N);
  punto 39 mod. 770/B

- importo delle ritenute fiscali operate in eccedenza (404 - 413,10,N); punto 40 mod. 770/B
- quota spettante - art. 2122 cod. civ. (414 - 423,10,N); punto 41 mod. 770/B
- importo dell' indennita' spettante - art. 2122 cod. civ. (424 - 433,10,N); punto 42 mod. 770/B
- importo delle ritenute operate (434 - 443,10,N); punto 43 mod. 770/B
- categoria di appartenenza (444 - 444,1,N): vale 1 per dirigente,2 per quadro, 3 per impiegato, 4 per operaio;
- filler (445 - 600,156,N): vale sempre zero.

6.4) Record 3 - percipiente quadro "C": contiene i dati anagrafici e contabili dei percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nell' anno 1991:

- tipo record (1 - 1,1,N): vale sempre 3;
- numero totale volumi consegnati (2 - 4,3,N): numero totale dei volumi consegnati dal sostituto d'imposta;
- progressivo volume (5 - 7,3,N): progressivo del volume consegnato dal sostituto d'imposta;
- codice attivita' (8 - 12,5,AN): codice attivita' del sostituto d'imposta;
- codice fiscale del percipiente (13 - 28,16,AN);
- cognome del percipiente (29 - 52,24,AN);
- nome del percipiente (53 - 72,20,AN);
- data di nascita del percipiente (73 - 78,6,N): espressa nella forma giorno, mese ed anno;
- sesso del percipiente (79 - 79,1,A): vale M o F;
- comune o stato estero di nascita del percipiente (80 - 100,21,AN);
- provincia di nascita (101 - 102,2,A): sigla automobilistica della provincia di nascita del percipiente;
- comune di residenza (103 - 123,21,AN): comune di residenza del percipiente;
- provincia di residenza (124 - 125,2,A): sigla automobilistica della provincia di residenza del percipiente;
- indirizzo (126 - 160,35,AN): via e numero civico del percipiente;
- causale (161 - 180,20,AN);
- importo totale dell'ammontare corrisposto (181 - 190,10,N); punto 12 mod. 770/C
- importo delle somme non soggette a ritenuta dell'ammontare corrisposto (191 - 200,10,N); punto 13 mod. 770/C

- importo dell' imponibile dell'ammontare corrisposto (201 - 210,10,N); punto 14 mod. 770/C

- importo delle ritenute operate (211 - 220,10,N); punto 15 mod. 770/C

- importo del netto corrisposto (221 - 230,10,N); punto 16 mod. 770/C

- filler (231 - 600,370,N): vale sempre zero.

6.5) Record 4 - percipiente quadro "D": contiene i dati anagrafici e contabili dei percettori di redditi di lavoro autonomo ed altri redditi corrisposti nell' anno 1991:

- tipo record (1 - 1,1,N): vale sempre 4;

- numero totale volumi consegnati (2 - 4,3,N): numero totale dei volumi consegnati dal sostituto d'imposta;

- progressivo volume (5 - 7,3,N): progressivo del volume consegnato dal sostituto d'imposta;

- codice attivita' (8 - 12,5,AN): codice attivita' del sostituto d'imposta;

- tipo percipiente (13 - 13,1,N): vale 1 per percipiente persona fisica, 2 per percipiente diverso da persona fisica;

se persona fisica i campi da posizione 14 a 161 assumono il seguente tracciato:

- codice fiscale del percipiente (14 - 29,16,AN);

- cognome del percipiente (30 - 53,24,AN);

- nome del percipiente (54 - 73,20,AN);

- data di nascita del percipiente (74 - 79,6,N): espressa nella forma giorno, mese ed anno;

- sesso del percipiente (80 - 80,1,A): vale M o F;

- comune o stato estero di nascita del percipiente (81 - 101,21,AN);

- provincia di nascita (102 - 103,2,A): sigla automobilistica della provincia di nascita del percipiente;

- comune di residenza (104 - 124,21,AN): comune di residenza del percipiente;

- provincia di residenza (125 - 126,2,A): sigla automobilistica della provincia di residenza del percipiente;

- indirizzo (127 - 161,35,AN): via e numero civico del percipiente;

se soggetto diverso da persona fisica i campi da posizione 14 a 161 assumono il seguente tracciato:

- codice fiscale del percipiente (14 - 24,11,N);

- denominazione del percipiente (25 - 84,60,AN);

- comune (85 - 105,21,AN);
- provincia (106 - 107,2 ,A); sigla automobilistica della provincia del percipiente;
- indirizzo (108 - 142,35,AN): via e numero civico del percipiente;
- filler (143 - 161,19,N): vale sempre zero;

i seguenti campi devono essere impostati da tutti i sostituti:

- soggetto non residente (162 - 162,1,N): vale 1 per percipiente non residente, altrimenti vale zero;
- stato estero di residenza (163 - 183,21,A);
- codice stato estero (184 - 186,3,N);
- codice di identificazione fiscale estero (187 - 206,20,AN);
- causale (207 - 226,20,AN);
- importo totale dell'ammontare corrisposto (227 - 236,10,N);
  punto 16 mod. 770/D
- importo delle somme non soggette a ritenuta dell'ammontare corrisposto (237 - 246,10,N);
  punto 17 mod. 770/D
- importo dell' imponibile dell'ammontare corrisposto (247 - 256,10,N);
  punto 18 mod. 770/D
- aliquota delle ritenute operate (257 - 261,5,AN): espressa con due cifre per la parte intera e due cifre per la parte decimale, separate da virgola;
  punto 19 mod. 770/D
- importo delle ritenute operate (262 - 271,10,N);
  punto 20 mod. 770/D
- importo del netto corrisposto (272 - 281,10,N);
  punto 21 mod. 770/D
- filler (282 - 600,319,N): vale sempre zero.

6.6) Record 5 - percipiente quadro "D1": contiene i dati anagrafici e contabili dei percettori di provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza, di commercio e di procacciamento di affari corrisposte nell'anno 1991:

- tipo record (1 - 1,1,N): vale sempre 5;
- numero totale volumi consegnati (2 - 4,3,N): numero totale dei volumi consegnati dal sostituto d'imposta;
- progressivo volume (5 - 7,3,N): progressivo del volume consegnato dal sostituto d'imposta;
- codice attivita' (8 - 12,5,AN): codice attivita' del sostituto d'imposta;
- indicazione di ritenuta a titolo d'acconto (13- 13,1,N): vale 1 per percipiente di somme assoggettate a ritenuta a titolo d' acconto, altrimenti vale zero (deve essere impostato solo per le persone fisiche);

- indicazione di ritenuta a titolo d'imposta (14-14,1,N): vale 1 per percipiente di somme assoggettate a ritenuta a titolo d' imposta , altrimenti vale zero (deve essere impostato solo per le persone fisiche);

- tipo percipiente (15 - 15,1,N): vale 1 per percipiente persona fisica, 2 per percipiente diverso da persona fisica;

se persona fisica i campi da posizione 16 a 163 assumono il seguente tracciato:

- codice fiscale del percipiente (16 - 31,16,AN);

- cognome del percipiente (32 - 55,24,AN);

- nome del percipiente (56 - 75,20,AN);

- data di nascita del percipiente (76 - 81,6,N): espressa nella forma giorno, mese ed anno;

- sesso del percipiente (82 - 82,1,A): vale M o F;

- comune o stato estero di nascita del percipiente (83 - 103,21,AN);

- provincia di nascita (104 - 105,2,A): sigla automobilistica della provincia di nascita del percipiente;

- comune di residenza (106 - 126,21,AN): comune di residenza del percipiente;

- provincia di residenza (127 - 128,2,A): sigla automobilistica della provincia di residenza del percipiente;

- indirizzo (129 - 163,35,AN): via e numero civico del percipiente;

se soggetto diverso da persona fisica i campi da posizione 16 a 163 assumono il seguente tracciato:

- codice fiscale del percipiente (16 - 26,11,N);

- denominazione del percipiente (27 - 86,60,AN);

- comune (87 - 107,21,AN);

- provincia (108 - 109,2,A): sigla automobilistica della provincia del percipiente;

- indirizzo (110 - 144,35,AN): via e numero civico del percipiente;

- filler (145 - 163,19,N): vale sempre zero;

i seguenti campi devono essere impostati da tutti i sostituti:

- causale (164 - 183,20,AN);

- importo totale dell'ammontare corrisposto (184 - 193,10,N); punto 12 mod. 770/D1

- importo della quota provvigioni di somme non soggette a ritenuta (194 - 203,10,N); punto 13 mod. 770/D1

- importo delle spese anticipate di somme non soggette a ritenuta (204 - 213,10,N); punto 14 mod. 770/D1

- importo dell' imponibile dell'ammontare corrisposto (214 - 223,10,N); punto 15 mod. 770/D1

- aliquota delle ritenute operate (224 - 228,5,AN): espressa con due cifre per la parte intera e due cifre per la parte decimale, separate da virgola; punto 16 mod. 770/D1

- importo delle ritenute operate (229 - 238,10,N); punto 17 mod. 770/D1

- importo del netto corrisposto (239 - 248,10,N); punto 18 mod. 770/D1

- filler (249 - 600,352,N): vale sempre zero.

6.7) Record 6 - importi totali da quadro "I": contiene i totali relativi agli elenchi nominativi dei quadri A, B, C, D e D1 cosi' come indicati nel quadro "I" del modello 770:

- tipo record (1 - 1,1,N): vale sempre 6;

- numero totale volumi consegnati (2 - 4,3,N): numero totale dei volumi consegnati dal sostituto d'imposta;

- progressivo volume (5 - 7,3,N): progressivo del volume consegnato dal sostituto d'imposta;

dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati (quadro A):

- numero complessivo lavoratori dipendenti (8 - 17,10,N); punto 2 rigo 1 quadro I

- numero eredi (18 - 27,10,N); punto 3 rigo 1 quadro I

- importo dei compensi in denaro (28 - 37,10,N); punto 4 rigo 1 quadro I

- importo dei compensi in natura (38 - 47,10,N); punto 5 rigo 1 quadro I

- importo dei contributi obbligatori (48 - 57,10,N); punto 6 rigo 2 quadro I

- importo dei compensi netti (58 - 67,10,N); punto 7 rigo 2 quadro I

- importo assegni enti previdenziali (68 - 77,10,N); punto 8 rigo 2 quadro I

- importo ammontare indennita' di trasferta (78 - 87,10,N); punto 9 rigo 2 quadro I

- importo imponibile indennita' di trasferta (88 - 97,10,N); punto 10 rigo 2 quadro I

- importo dei compensi da terzi (98 - 107,10,N); punto 11 rigo 3 quadro I

- importo del totale imponibile (108 - 117,10,N); punto 12 rigo 3 quadro I

- importo dell' imposta lorda (118 - 127,10,N); punto 13 rigo 3 quadro I

- importo del totale detrazioni (128 - 137,10,N);
  punto 14 rigo 3 quadro I
- importo delle ritenute da terzi (138 - 147,10,N);
  punto 15 rigo 3 quadro I
- importo delle ritenute del datore di lavoro (148 - 157,10,N);
  punto 16 rigo 4 quadro I
- importo dell' eccedenza di ritenute (158 - 167,10,N);
  punto 17 rigo 4 quadro I
- importo delle ritenute dovute (168 - 177,10,N);
  punto 18 rigo 4 quadro I
- importo dei contributi arretrati (178 - 187,10,N);
  punto 19 rigo 4 quadro I
- importo dell'ammontare degli arretrati (188 - 197,10,N);
  punto 20 rigo 4 quadro I
- importo delle detrazioni sugli arretrati (198 - 207,10,N);
  punto 21 rigo 5 quadro I
- importo delle ritenute sugli arretrati (208 - 217,10,N);
  punto 22 rigo 5 quadro I
- importo delle spese sanitarie (218 - 227,10,N);
  punto 23 rigo 5 quadro I
- importo delle erogazioni in forma assicurativa
  (228 - 237,10,N);
  punto 24 rigo 5 quadro I
- importo dei premi di assicurazione (238 - 247,10,N);
  punto 25 rigo 5 quadro I
- importo delle erogazioni liberali (248 - 257,10,N);
  punto 26 rigo 6 quadro I
- importo delle altre somme non soggette a ritenuta
  (258 - 267,10,N);
  punto 27 rigo 6 quadro I

dati relativi alle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente (quadro B):

- numero lavoratori dipendenti (268 - 277,10,N);
  punto 2 rigo 7 quadro I
- número aventi diritto e eredi (278 - 287,10,N);
  punto 3 rigo 7 quadro I
- importo T.F.R. corrisposto nel 1991 (288 - 297,10,N);
  punto 4 rigo 7 quadro I
- importo di altre indennita' nel 1991 (298 - 307,10,N);
  punto 5 rigo 7 quadro I
- importo dei contributi obbligatori a carico del lavoratore
  (308 - 317,10,N);
  punto 6 rigo 8 quadro I
- importo del T.F.R. erogato dal 1974 al 1990
  (318 - 327,10,N);
  punto 7 rigo 8 quadro I
- importo di altre indennita' erogate dal 1974 al 1990
  (328 - 337,10,N);
  punto 8 rigo 8 quadro I

- importo del totale indennita' (338 - 347,10,N);
  punto 9 rigo 8 quadro I
- importo del totale riduzione (348 - 357,10,N);
  punto 10 rigo 8 quadro I
- importo dell' imponibile dell'anno (358 - 367,10,N);
  punto 11 rigo 9 quadro I
- importo del totale imponibile (368 - 377,10,N);
  punto 12 rigo 9 quadro I
- importo delle ritenute operate (378 - 387,10,N);
  punto 13 rigo 9 quadro I

dati relativi ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (quadro C):

- numero dei lavoratori assimilati (388 - 397,10,N);
  punto 2 rigo 11 quadro I
- importo dell'ammontare corrisposto totale (398 - 407,10,N);
  punto 3 rigo 11 quadro I
- importo delle somme non soggette a ritenuta (408 - 417,10,N);
  punto 4 rigo 11 quadro I
- importo dell' ammontare imponibile (418 - 427,10,N);
  punto 5 rigo 11 quadro I
- importo delle ritenute operate (428 - 437,10,N);
  punto 6 rigo 12 quadro I
- importo del netto corrisposto (438 - 447,10,N);
  punto 7 rigo 12 quadro I

dati relativi ai redditi di lavoro autonomo (quadro D):

- numero dei lavoratori autonomi (448 - 457,10,N);
  punto 2 rigo 13 quadro I
- importo dell'ammontare corrisposto totale (458 - 467,10,N);
  punto 3 rigo 13 quadro I
- importo delle somme non soggette a ritenuta (468 - 477,10,N);
  punto 4 rigo 13 quadro I
- importo dell' ammontare imponibile (478 - 487,10,N);
  punto 5 rigo 13 quadro I
- importo delle ritenute operate (488 - 497,10,N);
  punto 6 rigo 14 quadro I
- importo del netto corrisposto (498 - 507,10,N);
  punto 7 rigo 14 quadro I

dati relativi alle provvigioni (quadro D1):

- numero dei percipienti (508 - 517,10,N);
  punto 2 rigo 15 quadro I
- importo dell'ammontare corrisposto totale (518 - 527,10,N);
  punto 3 rigo 15 quadro I
- importo del totale provvigioni (528 - 537,10,N);
  punto 4 rigo 15 quadro I
- importo delle spese anticipate (538 - 547,10,N);
  punto 5 rigo 15 quadro I

- importo dell' ammontare imponibile (548 - 557,10,N); punto 6 rigo 16 quadro I
- importo delle ritenute operate (558 - 567,10,N); punto 7 rigo 16 quadro I
- importo del netto corrisposto (568 - 577,10,N); punto 8 rigo 16 quadro I
- filler (578 - 600,23,N): vale sempre zero.

6.8) Record 9 - riepilogo: contiene il numero totale dei singoli tipi record presenti nel volume:

- tipo record (1 - 1,1,N): vale sempre 9;
- numero totale volumi consegnati (2 - 4,3,N): numero totale dei volumi consegnati dal sostituto d'imposta;
- progressivo volume (5 - 7,3,N): progressivo del volume consegnato dal sostituto d'imposta;
- numero record tipo 1 (8 - 17,10,N);
- numero record tipo 2 (18 - 27,10,N);
- numero record tipo 3 (28 - 37,10,N);
- numero record tipo 4 (38 - 47,10,N);
- numero record tipo 5 (48 - 57,10,N);
- numero totale record percipienti (58 - 67,10,N);
- filler (68 - 600,533,N): vale sempre zero;

92A0739

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651342) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.